



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 20 maggio 2014

Anno XLV - N. 52



### *Venezia, Burano, Merletti.*

La storia del merletto di Burano ha origini lontane: le prime testimonianze risalgono alla fine del XV secolo. Una forte spinta alla diffusione di questo tipo di artigianato venne dato dalla dogaresa Morosina Morosini che alla fine del XVI secolo creò un laboratorio nel quale furono impiegate 130 merlettaie. Col passare degli anni il merletto di Burano acquisì fama internazionale. Merce rara e preziosa entrò a far parte dei corredi di grandi famiglie europee. Un esempio tra gli altri: all'incoronazione di Riccardo III d'Inghilterra (1483) la regina Anna indossò un ricco mantello ornato di merletti di Burano. Nell'isola ha sede il "Museo del merletto" che non solo espone pezzi di grande valore, ma offre anche la possibilità di osservare le merlettaie al lavoro.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

---

#### Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

---

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. **61** del 29 aprile 2014  
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto da Associazione Nazionale Legambiente Onlus ed altri contro Regione Veneto ed altri. 1  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **62** del 30 aprile 2014  
Autorizzazione a proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR per il Veneto - I<sup>a</sup> sezione, n. 240/2014 del 18.04.2014. 2  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **64** del 05 maggio 2014  
Nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia - RG n. 6403/2011. 3  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **65** del 05 maggio 2014  
Autorizzazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n. 1281/2014. 4  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **66** del 06 maggio 2014  
Assemblea straordinaria e ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 7.05.2014 alle ore 10.30. 5  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

#### DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

- n. **75** del 10 aprile 2014  
Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria "Punto Prelievi", nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91, dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22. 10  
**[Sanità e igiene pubblica]**

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO -  
SEZIONE DI ROVIGO**

n. **221** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale di circa mq 61.254,00 di terreno ad uso attività sportiva (softair) Fg. 21 mapp. 30 Fg. 30 mapp. 1,2,3) in Comune di Canaro (RO) - (Pratica n° PO\_TE00130) Ditta: GAS SILENT SPECTRE TEAM - CANARO (RO).

12

[Acque]

n. **222** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale 25 mq (parte della ex fossa di polesella) Fg 9 Mapp 762 ad uso abitativo e rete di sottoservizi in Comune di Polesella (RO). - (Pratica n° PO\_TE00137) Sig.ra FABOZZI CARMELA - POLESSELLA (RO).

14

[Acque]

n. **223** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 Concessione idraulica di terreno demaniale ad uso sfalcio e taglio prodotti erbosi liberamente nascenti in destra fiume Canalbianco in Comune di Gavello (RO) nel tratto compreso tra lo stante 177 e lo stante 181. (Pratica n° CB\_SF00045) Concessionari: CAGNATO MARIO e BALDO ANTONIO - Ceregnano (RO).

16

[Acque]

n. **224** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 Concessione di sfalcio prodotti erbosi - lotto n. 2 - in Sx fiume Po di Venezia St. 315-335 di Ha 10.66.11 in Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO\_SF00016) Ditta: Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.lli s.s. - Crespino (RO).

18

[Acque]

n. **225** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 - Concessione per l'utilizzo di terreno demaniale a campagna per consentire il passaggio di una nuova linea di acquedotto interrata per un'estesa di 2.120 m, da realizzare nel tratto compreso tra la località Giarette e la sede del mercato ittico di Scardovari, in dx del Po delle Tolle fra gli stanti 76 e 88 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO\_AT00114 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo.

20

[Acque]

n. **226** del 06 maggio 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 121/parte prospiciente il mappale privato n. 57 ad uso prato stabile della superficie circa di 337mq. (Pratica n° CB\_TE00048) Concessionario: BARATELLA ENZO - Cologno Monzese (MI) Rinnovo.

22

[Acque]

- n. **227** del 06 maggio 2014  
 R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 190 ad uso agricolo/orto per la parte prospiciente al mappale 81 del foglio 6 all. A del Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB\_TE00075) Concessionari: BERTESIA ELEONORA, CATTOZZO ANCILLA, CATTOZZO MAURIZIO, CATTOZZO PAOLA Airuno (LC). Rinnovo. 24  
**[Acque]**
- n. **228** del 06 maggio 2014  
 R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al foglio 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 65 per la parte prospiciente al mappale 70 ad uso agricolo/orto. (Pratica n° CB\_TE00083) Concessionario: VALLIN LINO - Milano (MI) Rinnovo. 26  
**[Acque]**
- n. **229** del 06 maggio 2014  
 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). Sig.: Grandi Mirco figlio di Grandi Enzo Baricetta - Adria (RO) Pratica: CB\_RA00114 Atto di svincolo tecnico deposito cauzionale. 28  
**[Acque]**
- n. **230** del 06 maggio 2014  
 Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas, - rinnovo concessione di derivazione di mod. 3.81 di acqua pubblica dal fiume Po di Pila in Comune di PORTO TOLLE Località Cà Zuliani stante n. 32 per uso Irriguo - Pos. N. 338V/1. 29  
**[Acque]**
- n. **231** del 06 maggio 2014  
 Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas concessione di derivazione di mod. 4.34 di acqua pubblica dal fiume Po di Pila fra stanti 59 e 60 sponda sx in Comune di PORTO TOLLE per uso Irriguo - Pos. N. 211V/1. 30  
**[Acque]**
- n. **232** del 06 maggio 2014  
 DGRV N. 1072 del 22.05.2012 Accordo quadro con unico operatore economico art. 59 del D.Lgs 12.05.2006, n. 163 e s.m.i. biennio 2012-2013. Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni. Importo progetto E. 305.000,00 CUP master H18G12000350002 - CUP intervento H82G14000030002 APPROVAZIONE PROGETTO. 31  
**[Acque]**
- n. **233** del 07 maggio 2014  
 R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una porzione della vecchia S.S. "Romea", denominata "ex strada Patina", ubicata in area golenale privata lato fiume in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552 e 553 in loc. Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO\_TE00014 Ditta: ASSOCIAZIONE MOTO CLUB PORTO VIRO - Porto Viro (RO) Rinnovo. 33  
**[Acque]**

n. **234** del 07 maggio 2014  
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg 2 del Comune di Bosaro mappali nn. 41/p e 263/p ad uso colture agrarie della superficie di circa 10.183 mq. (Pratica n° CB\_TE00164) Concessionaria: ZULLATO PAOLA Bosaro (RO) Rinnovo. 35  
[Acque]

n. **235** del 07 maggio 2014  
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). (Pratica n° CB\_RA00107) Concessionari: BERTI ADRIANO Nichelino (TO), DRAGO ANGELO Ceregnano (RO), DALL'ARA ROBERTO Ceregnano (RO), PAPARELLA MARILENA Gavello (RO), TROMBIN BRUNO Ceregnano (RO), ZERBETTO MARIA Ceregnano (RO). Rinnovo. 37  
[Acque]

n. **236** del 07 maggio 2014  
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg. 3 del Comune di Ceregnano (RO) Censuario Lama Pezzoli parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato. (Pratica n° CB\_TE00060) Concessionario: TASCHIN VALTER Ceregnano (RO) Rinnovo. 39  
[Acque]

n. **237** del 08 maggio 2014  
Concessione idraulica demaniale di un tratto dell'argine destro (Via Veneto) ad uso viabilità pubblica del Canale di Loreo e n. 43 accessi ad uso civile abitazione e agricolo in Comune di Loreo (RO). - (Pratica n° CL\_SA00007) Concessionario: COMUNE DI LOREO - Loreo (RO). Integrazione di n. 01 accesso ad uso civile abitazione ai decreti n. 238 del 16.06.2008, n. 33 del 10.02.2012 e Disciplinare n. 1942 del 12.06.2008 per complessivi n. 44 accessi ad uso civile abitazione e agricolo. 41  
[Acque]

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA**

n. **236** del 05 maggio 2014  
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1614/AG. 43  
[Acque]

n. **237** del 05 maggio 2014  
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 735/AG-GU. 44  
[Acque]

- n. **238** del 05 maggio 2014  
 Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 732/AG-GU  
**[Acque]** 45
- n. **239** del 05 maggio 2014  
 Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1505/AG  
**[Acque]** 46
- n. **240** del 05 maggio 2014  
 L.R. 06/04/2013 N. 13 art. 12. D.G.R. 937/2012 - Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza. DGR n. 1072/2013 Finanziamento seconda annualità. CUP : H78G12000240002. CIG : 446069434. Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi alla seconda annualità. Approvazione schema di convenzione.  
**[Consulenze e incarichi professionali]** 47
- n. **241** del 05 maggio 2014  
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per l'attraversamento del T. Timonchio e Valle dell'Orco con tubazioni per cavi F.O. agganciate ai ponti della S.P. 65 esistenti in loc. Tretti in Comune di Schio e Santorso (ALCD). Ditta: INFRATEL ITALIA SPA Pratica n° 11\_18112.  
**[Acque]** 53
- n. **242** del 05 maggio 2014  
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in comune di Valstagna, Fg. 15 fronte mapp. 364. Ditta: MORO PIETRO Pratica n° 07\_17293.  
**[Acque]** 55
- n. **243** del 05 maggio 2014  
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto argine pertinenze demaniali in sinistra F. Tesina in comune di Bolzano Vicentino (SE). Ditta: PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SRL Pratica n° 13\_18577.  
**[Acque]** 57
- n. **244** del 05 maggio 2014  
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro titolarità e rinnovo concessione idraulica per tombinamento tratto Roggia Marosticana in loc. Consagrollo nel comune di Marostica (PTB). Ditta: RUBBO MICHELANGELO Pratica n° 79\_01694  
**[Acque]** 59

n. **245** del 05 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Val Longa con passerella in legno e della Valle del Ristal con guado - cunettone a corda molla, a servizio del nuovo Sentiero Togni - Busatti da realizzare in Comune di Lastebasse (PTB-PTA). Ditta: COMUNE DI LASTEBASSE Pratica n° 12\_18414.

61

[Acque]

n. **246** del 06 maggio 2014

OPCM n. 3906 del 13.11.2010 Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza PROGETTO A CONSUNTIVO N. 1221 IN DATA 28 AGOSTO 2013. Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di difese radenti e trasversali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO da località Pareo in comune di Schio a località Case di Malo in comune di Malo Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011 All. "F", intervento N. 14 e Indifferibile N. 11 (GC VI 1014 1035 App. 33/10) Importo complessivo Euro 600.000,00. CUP H19H10000580002 - CIG 07677531D1. Approvazione della perizia di spesa e del conto finale.

63

[Acque]

n. **247** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per l'asportazione di materiale inerte lapideo in esubero su tratte del T. Agno in loc. Righellati - Bonomini del comune di Recoaro Terme (EI). Ditta: FACCHIN CALCESTRUZZI SRL Pratica n° 12\_18246.

67

[Acque]

n. **248** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per posa in alveo di massi per attraversamento del Rio Torto, a servizio del sentiero naturalistico "Ciechi - Scalzeri" in Comune di Pedemonte (PTB). Ditta: COMUNE DI PEDEMONTE Pratica n° 12\_18410.

69

[Acque]

n. **249** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamenti della Valle dell'Acqua e Val Lunga (Val Torra), in più punti, con guadi a cunettoni a corda molla a servizio della nuova strada forestale di collegamento "Valtorra - Cingella" in progetto, e della esistente strada della Cingella oggetto di manutenzione straordinaria, in comune di Valdastico (PTB). Ditta: COMUNE DI VALDASTICO Pratica n° 12\_18413.

71

[Acque]

n. **250** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per "Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica". Riqualficazione di itinerario-percorso a valenza turistico-ricreativa finalizzato alla fruizione e valorizzazione ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio (PTA) (VARIANTE pratica 12\_18298) (STAA). Ditta: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. Pratica n° 13\_18557.

73

[Acque]

n. **251** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Valle della Pieve, in sub alveo, e del T. Chiampo con tubazione idrica in loc. Pieve del comune di Chiampo (ATAA). Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA Pratica n° 13\_18571.

75

[Acque]

n. **252** del 07 maggio 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per tombinamento tratto della val Firlaita con condotta in c.a. diam. 600 mm, sanatoria per occupazione dell'area risultante e di quella del sedime della valle a monte della strada comunale, realizzazione marciapiede ed installazione recinzione nell'ambito della Lottizzazione artigianale denominata "Lebele" in Comune di Conco (OPDA-ATB). Ditta: GELMINI LIDIO Pratica n° 11\_18157.

77

[Acque]

### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO**

n. **52** del 05 maggio 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico sul torrente Costa Brusada in comune di Borca di Cadore". Presa d'atto del Parere n. 33 del 2 dicembre 2013 della Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.

79

[Energia e industria]

### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO**

n. **256** del 29 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00104. - Concessionario : Mazzariol Alessandro - Fontanelle Pratica n. 1599

80

[Acque]

n. **257** del 29 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico in Comune di Fontanelle per moduli 0.00002. Concessionario: Habitat Fontanelle srl - Brugnera Pratica n. 1602.

81

[Acque]

n. **258** del 29 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00006. - Concessionario: Sartor Rosangela - Carnagnola Pratica n. 2516.

82

[Acque]

- n. **259** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Salvador Giovanni - Castelfranco Veneto Pratica n. 3713. 83  
**[Acque]**
- n. **260** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Tonin Maria - Castelfranco Veneto Pratica n. 3716. 84  
**[Acque]**
- n. **261** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Cimadolmo per moduli 0.0008. - Concessionario: Telecom Italia SpA - Mestre Pratica n. 1508. 85  
**[Acque]**
- n. **262** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0032. - Concessionario: Fresch Battista - San Vendemiano Pratica n. 2473. 86  
**[Acque]**
- n. **263** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.0066. - Concessionario: Esercizio Macchine Agricole Soldera Antonio s.a.s. - Sernaglia della Battaglia Pratica n. 2605. 87  
**[Acque]**
- n. **264** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Vazzola per moduli 0.0008. - Concessionario: Telecom Italia SpA - Mestre Pratica n. 2868. 88  
**[Acque]**
- n. **265** del 29 aprile 2014  
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Perin Giuseppe - Castelfranco Veneto Pratica n. 3718. 89  
**[Acque]**
- n. **270** del 05 maggio 2014  
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 117724 per ottenere il rinnovo in diminuzione della concessione idraulica da m<sup>2</sup> 61.153 a m<sup>2</sup> 16.343 di terreno demaniale di cui m<sup>2</sup> 5.913 a uso vigneto e m<sup>2</sup> 10.430 a uso prato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene. Riferimenti catastali: Comune di Valdobbiadene Foglio 24 fronte mappale 10 e Comune di Pederobba foglio 9. Richiedente: Baldo Antonio. Pratica P00054. 90  
**[Acque]**

n. **271** del 05 maggio 2014  
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 31.12.2013 prot. n. 570769 per ottenere la concessione idraulica in sanatoria allo scarico di acque reflue, provenienti dall'impianto di depurazione di via Feltrina con tubazione in uscita del diametro di 200 mm, sul fossato Rio Fontane confluyente nel fiume Piave in Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 12 mappale 614. Richiedente: Comune di PEDEROBBA. Pratica P01096. 92  
**[Acque]**

n. **272** del 05 maggio 2014  
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 60061 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m<sup>2</sup> 3.600 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappale 47. Richiedente: Lorenzon Francesco. Pratica P00267. 94  
**[Acque]**

n. **273** del 05 maggio 2014  
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 60341 per ottenere la concessione idraulica di m<sup>2</sup> 5.200 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappale 43. Richiedente: Lorenzon Francesco. Pratica P00261. 96  
**[Acque]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI**

n. **24** del 23 aprile 2014  
Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 98  
**[Agricoltura]**

n. **25** del 24 aprile 2014  
Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati della lavorazione dell'uva. "Progetto caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: la valutazione delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzantatura - Nuove possibilità di mercato!". Deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2011. Rimodulazione prosecuzione attivita' e tempistica. Legge regionale n. 1/2009 articolo 16. 100  
**[Agricoltura]**

n. **26** del 02 maggio 2014  
Proroga Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'attuazione del Progetto Interreg IV Italia-Austria 2007.2013 "DIVERS". CUP H89E11001200007. 103  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **27** del 02 maggio 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

105

**[Agricoltura]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **38** del 22 gennaio 2014

Modifica associazione anagrafica dell'Ente Fondazione Centro Produttività Veneto (Cod. Ente 69) su impegni di spesa attinenti il POR FSE 2007/2013, L.R. 10/90 e art. 11, c. 7 D.Lgs. 81/08.

107

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **127** del 19 febbraio 2014

Piano Annuale degli interventi formativi nel settore primario - Anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Decreti di approvazione rendiconti di spesa nn. 988, 989, 990, 991, 992 del 18/11/2013, dell'Ente Erapra del Veneto, Cod. Ente 323. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001 a seguito di mancata apposizione del visto di regolarità contabile in corso dell'esercizio 2013.

108

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **154** del 03 marzo 2014

Piano Annuale degli Interventi formativi nel settore primario - Anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Decreti di approvazione rendiconti di spesa nn. 1089, 1088, 1087, 1086 del 18/12/2013 dell'Ente Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione del Veneto (C.I.P.A.T. della Regione Veneto), Cod. Ente 8. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001.

109

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **155** del 03 marzo 2014

Piano Annuale degli Interventi formativi nel settore primario - Anno 2011. DGR n. 1119 del 26/07/2011, DDR 848 del 08/11/2011. Decreto di approvazione rendiconto di spesa n. 1021 del 26/11/2013 dell'Ente Istituto Veneto per il Lavoro, Cod. Ente 2. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001.

110

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **198** del 12 marzo 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 1735 del 26/10/2011 - DDR 933 del 02/12/2011 - Linea 3 - III fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente CIM & FORM SRL (Cod. Ente 1001) su impegni di spesa relativi ai progetti 1001/1/3/1735/2011 (Smupr 18109) e 1001/1/4/1735/2011 (18119) - Mis. 2B1F2.

111

**[Formazione professionale e lavoro]**

- n. **334** del 31 marzo 2014  
 Ricodifica dei codici progetto associati all'Ente "Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso" (cod. Ente 74), su attivita' attinenti il POR FSE 2007/2013, a seguito di modifica titolarita' dei percorsi a favore di T2I - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl, Cod. Ente 4940, per gli effetti dei Decreti n. 77 del 07/02/2014 e n. 208 del 14/03/2014. 112  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **379** del 04 aprile 2014  
 Modifica del DDR n. 54 del 28/01/2014 di approvazione del rendiconto 2769/1/1/1735/2011 presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice SMUPR 17985). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. Anno 2011. 113  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **380** del 04 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2769/101/1/1013/2012. 115  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **381** del 04 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2769/101/2/1013/2012. 117  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **382** del 04 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice SMUPR 19409). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 2769/101/1/1014/2012. 119  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **383** del 04 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867) (codice SMUPR 19472). Interventi di terzo anno. Progetto 3867/1/1/1014/2012. POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. 121  
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **384** del 04 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3867/1/1/1013/2012.

123

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **385** del 04 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3867/1/2/1013/2012.

125

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **389** del 09 aprile 2014

Modifica del DDR n. 972 del 6/11/2013 di approvazione del rendiconto 396/1/3/2141/2012 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (Codice Ente 396) (codice Smupr 25886). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - Dgr 2141/2012 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalita' di sportello.

127

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **390** del 09 aprile 2014

Modifica del DDR n. 970 del 6/11/2013 di approvazione del rendiconto 396/1/1/2141/2012 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (Codice Ente 396) (codice Smupr 23402). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - Dgr 2141/2012 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalita' di sportello.

129

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **391** del 09 aprile 2014

Approvazione del rendiconto 4940/1/1/2141/2012 presentato da TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO ora T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL (codice ente 4940) (codice smupr 23417). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 115 del 13/02/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2012.

131

**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **396** del 15 aprile 2014

Approvazione cessione del credito relativa a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012 su note di debito del soggetto Cooperativa Sociale Dieffe in relazione ai progetti di cui alle DGR 1005/13 e 1013/12.

133

**[Formazione professionale e lavoro]**

- n. **400** del 17 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 4153/0/1/1735/2011 presentato da BIZETA SRL (codice ente 4153) (codice Smupr 18099). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011. 134  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **412** del 24 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012. DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3864/1/1/1013/2012. 136  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **413** del 24 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012. DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3864/1/2/1013/2012. 138  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **414** del 24 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864) (Codice Smupr 19468). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilità. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012 percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 3864/1/1/1014/2012. 140  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **417** del 28 aprile 2014  
 L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismi di Formazione: ATTIVAMENTE SRL - codice Ente n. 4176 - per la sede operativa di CITTADELLA (PD) e per l'ambito della Formazione Continua. 142  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **425** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/1/1735/2011 presentato da Sive Formazione Srl (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18112). POR 2007/2013 - Fse in sinergia con il Fesr - Ob. Cro - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, Ddr 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011. 143  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **426** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/2/1735/2011 presentato da Sive Formazione Srl (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18113). Por 2007/2013 - FSE in sinergia con il Fesr - Ob. Cro - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011. 145  
**[Formazione professionale e lavoro]**

- n. **427** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/3/1735/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18081). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011. 147  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **428** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/2/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23406). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLLO 3) - Anno 2012. 149  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **429** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/4/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23407). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLLO 3) - Anno 2012. 151  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **430** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 1003/1/5/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23441). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLLO 3) - Anno 2012. 153  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **431** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 4034/1/1/2606/2010 presentato da ADATTA SRL (Codice ente 4034). (Codice SMupr 12841). POR FSE 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Asse I - Adattabilità. Azioni innovative per le imprese venete - utenza occupata - 2B1F2 anno 2010. DGR n. 2606 del 02/11/2010, DDR n. 1882 del 23/12/2010. 155  
**[Formazione professionale e lavoro]**
- n. **432** del 30 aprile 2014  
 Approvazione del rendiconto 775/1/1/1735/2011 presentato da ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO (Codice ente 775). (Codice SMupr 18125). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR n. 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011. 157  
**[Formazione professionale e lavoro]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **65** del 08 maggio 2014

Progetto "G.Lo.B - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Cooperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Approvazione degli Accordi di Partenariato con i partner del progetto. DGR n. 63 in data 31.01.2012. 159  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **23** del 09 aprile 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di Combstione della ditta BANO IMMOBILIARE S.N.C. DI PATRON NADIA E TONELLO GILIOLA con sede legale sita in Via Caltana n.101 - Campodarsego (PD) ed operativa sita in Regazzoni Bassa n.44 - Galzignano Terme (PD). 209  
**[Veterinaria e zootecnia]**

n. **24** del 11 aprile 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale sita in Via Evangelista Menga n.114 - Copertino (LE) ed operativa sita in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO). 211  
**[Veterinaria e zootecnia]**

n. **26** del 15 aprile 2014

D.Lgs del 6 aprile 2006, n.193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Sostituzione del responsabile di magazzino della ditta FAVARO S.R.L., con sede legale e magazzino siti in Via Fiesso n.18 - Arre (PD), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari. 213  
**[Veterinaria e zootecnia]**

*Sezione seconda*

---

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **409** del 04 aprile 2014

Assegnazione Budgets Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitolo n. 5110, Capitolo n. 5124 e Capitolo n. 5030. 215  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **410** del 04 aprile 2014

Assegnazione di budget operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitoli 2110, 5016, 5126, 5160 e 5200 - Prima Assegnazione. 219  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. <b>411</b> del 04 aprile 2014 Assegnazione di budget operativo ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche" - Prima Assegnazione. <b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	223
n. <b>429</b> del 04 aprile 2014 Attuazione dell'Art 69 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. relativamente allo svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale. <b>[Trasporti e viabilità]</b>	226
n. <b>527</b> del 15 aprile 2014 Programma assistenziale per l'assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter c. 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende ULSS ai sensi della DGR n. 565 del 3 maggio 2013. <b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	229
n. <b>577</b> del 15 aprile 2014 IPAB "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007. <b>[Designazioni, elezioni e nomine]</b>	235
n. <b>582</b> del 29 aprile 2014 Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al decreto dirigenziale n. 468 del 28.11.2013 per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. <b>[Servizi sociali]</b>	237
n. <b>583</b> del 29 aprile 2014 Attuazione progetto Strategico Green Tour-Ostiglia di cui alla delibere di Giunta regionale n.1986 del 30 Giugno 2009, n.101 del 01 Febbraio 2013 e n.50 del 4 Febbraio 2014. Autorizzazione avvio collaborazione con Università di Padova. Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale. Impegno di spesa per Euro 103.000. <b>[Trasporti e viabilità]</b>	245
n. <b>584</b> del 29 aprile 2014 Programmazione per l'anno 2014 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 271 del D.P.R. n. 207/2010. <b>[Demanio e patrimonio]</b>	256
n. <b>585</b> del 29 aprile 2014 Autorizzazione ad intervenire ad adjuvandum nei ricorsi avanti il Tar Veneto proposti dai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale del Veneto contro la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti per l'annullamento della deliberazione n. 160 del 2013 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto per presunte irregolarità sulla rendicontazione di specifici importi riferiti ai Gruppi Consiliari. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	261

n. <b>586</b> del 29 aprile 2014 Autorizzazione a proporre la rinuncia al ricorso (R.G. 497/2012) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dal Sig. Michele Vendrame contro la Regione Veneto.	262
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>587</b> del 29 aprile 2014 Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2333 del 9.10.2013.	263
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>588</b> del 29 aprile 2014 Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 844/13) promossa avanti il TAR Veneto da Salus srl contro la Regione Veneto ed altri, a spese compensate.	264
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>589</b> del 29 aprile 2014 N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.	265
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>590</b> del 29 aprile 2014 Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 2304/11, avanti il Tribunale di Padova R.G.N.R. 12167/13.	266
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>591</b> del 29 aprile 2014 Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 11696/12 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.	267
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>592</b> del 29 aprile 2014 Ratifiche DPGR n. 51 del 10.04.2014 n. 52 del 10.04.2014 e n. 41 del 17.03.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.	268
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>593</b> del 29 aprile 2014 Revoca DGR n. 2249 del 10.12.2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 1056 dell'8.08.2013, che ha accolto il ricorso R.G. n. 3032/96 proposto da Lucchetta Severino e Dorigo Lidia contro Regione del Veneto e Comune di Pieve di Soligo e, per l'effetto, ha annullato la DGR n. 2184 del 14.05.1996 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della Variante al PRG del Comune di Pieve di Soligo".	269
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	

n. <b>594</b> del 29 aprile 2014 Dichiarazione dell'interesse locale per il Museo degli Alpini A.N.A. "Monte Grappa". Legge regionale n.50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9.	270
<b>[Cultura e beni culturali]</b>	
n. <b>595</b> del 29 aprile 2014 Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Primo provvedimento - Es. finanziario 2014.	272
<b>[Cultura e beni culturali]</b>	
n. <b>596</b> del 29 aprile 2014 Comune di Nogara(VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.	278
<b>[Urbanistica]</b>	
n. <b>597</b> del 29 aprile 2014 Autorizzazione alla presentazione pubblica del Rapporto Statistico 2014. L.R. n. 8 del 29/03/2002.	335
<b>[Statistica]</b>	
n. <b>600</b> del 29 aprile 2014 Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12. (Provvedimento di variazione n. 11) - Cassa.	337
<b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	
n. <b>601</b> del 29 aprile 2014 Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 14) - Vincolate.	343
<b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	
n. <b>602</b> del 29 aprile 2014 Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 16) - Competenza.	352
<b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	
n. <b>603</b> del 29 aprile 2014 Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.	360
<b>[Enti regionali o a partecipazione regionale]</b>	
n. <b>604</b> del 29 aprile 2014 Deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011. Conferma richiesta di recesso dalla società Colledge Valmarana Morosini S.p.A.. Determinazioni conseguenti.	363
<b>[Enti regionali o a partecipazione regionale]</b>	

n. <b>607</b> del 29 aprile 2014 Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2014. Approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014".	366
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>609</b> del 29 aprile 2014 Costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso in cessione semplice del programma applicativo denominato Scriba: approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto.	373
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>610</b> del 29 aprile 2014 Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013.	380
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>611</b> del 29 aprile 2014 Istituzione del Tavolo Tecnico della Continenza.	392
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>612</b> del 29 aprile 2014 Monitoraggio dei farmaci oncologici ad alto costo: definizione di nuove modalità di rendicontazione nel File F intra-regionale. Revoca della DGR n. 95 del 31.1.2012.	396
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>614</b> del 29 aprile 2014 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'ambulatorio specialistico denominato Istituto di Medicina dello Sport sito in via Quirico Filopanti, 3 Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.	399
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>615</b> del 29 aprile 2014 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria srl sito a Vittorio Veneto (TV) via L. De Nadai n. 4/13. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.	404
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>616</b> del 29 aprile 2014 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società C.S.M. srl - Centro di Medicina dello Sport srl sito in Belluno, via Dendrofori n. 4/6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.	409
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	
n. <b>617</b> del 29 aprile 2014 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Medica s.r.l. per la sede operativa di Padova, Via Diaz n.7. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.	414
<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	

- n. **618** del 29 aprile 2014  
 Approvazione di "Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi privati ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque destinate al consumo umano."  
**[Sanità e igiene pubblica]** 419
- n. **619** del 29 aprile 2014  
 Variazione della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e Comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013.  
**[Sanità e igiene pubblica]** 425
- n. **620** del 29 aprile 2014  
 Approvazione dello schema del nuovo Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 330 del 6 marzo 2014 "Approvazione della bozza del Protocollo d'Intesa tra la Segreteria Regionale per l'Ambiente e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per l'attuazione, in via sperimentale, di sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali" incaricando il Dipartimento Ambiente di provvedere ai relativi adempimenti.  
**[Ambiente e beni ambientali]** 427
- n. **621** del 29 aprile 2014  
 CRIVELLARI&ZEBINI S.P.A., INDUSTRIA LATERIZI - Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola". Comune di localizzazione: Ceneselli (RO); Comuni interessati: Giacciano con Baruchella, Trecenta (RO). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013).  
**[Ambiente e beni ambientali]** 432
- n. **623** del 29 aprile 2014  
 Progetto di "Collettamento degli scarichi fognari del capoluogo, realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo e potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di Venas in Comune di Valle di Cadore (BL)". Ridestinazione della parte di contributo relativo al depuratore in frazione di Venas a favore di altri interventi nel territorio bellunese.  
**[Ambiente e beni ambientali]** 463
- n. **624** del 29 aprile 2014  
 Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo. (legge n. 67/1988, art. 17 e l.r. n. 12/2009, art. 29, c. 4). Approvazione programma di intervento per l'anno 2014.  
**[Bonifica]** 467
- n. **625** del 29 aprile 2014  
 L.R.44/82 in materia di cave - L.R.7/2005 in materia di miniere. Deposito cauzionale a garanzia degli obblighi di coltivazione D.G.R. 28.12.2006 n. 4204. Nuove disposizioni a integrazione della DGR n. 4204/2006.  
**[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]** 470

- n. **626** del 29 aprile 2014  
 Società Idroelettrica Prealpina S.r.l. di Santorso (VI) - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale idroelettrica sul torrente Rio freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" nel Comune di Arsiero (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. 472  
**[Energia e industria]**
- n. **627** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "96^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova"- anno 2015- Padova Fiere 9 maggio - 17 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 551  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **628** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - 32^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 22 ottobre - 25 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 553  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **629** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi"- 24^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 3 ottobre - 11 ottobre 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 555  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **630** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - 18^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 5 novembre - 7 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 557  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **631** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "ExpoBici - Il Salone Internazionale della passione bici" - 8^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 19 settembre - 21 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 559  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **632** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Flormart - Miflor - 66° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" 66^ edizione - anno 2015- Padova Fiere 9 settembre - 11 settembre 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 561  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **633** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Passione Moto - Salone Internazionale della Motocicletta" - 19^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 28 marzo - 29 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 563  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

- n. **634** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero"- 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 31 ottobre - 1 novembre 2015  
 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 565  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **635** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere"- 8<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 567  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **636** del 29 aprile 2014  
 Manifestazione fieristica: "Koinè - Rassegna di Arredi, Oggetti Liturgici e Componenti per l'edilizia di Culto" - edizione 16<sup>a</sup> - Vicenza Fiere 18 aprile - 21 aprile 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 569  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **637** del 29 aprile 2014  
 Autorizzazione di atti relativi al personale dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Anno 2013. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013). 571  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **640** del 29 aprile 2014  
 D.M. 08.10.1998. Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.). Programma di Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo Turistico delle Aree costiere del Veneto Orientale (P.R.A.S.T.A.V.O.). Rimodulazione del Programma e richiesta di proroga al termine dello stesso al 31.12.2016. Nuovo riparto dei finanziamenti ministeriali previsti per la progettazione, per i Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e Portogruaro. 574  
**[Urbanistica]**
- n. **641** del 29 aprile 2014  
 Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, da parte delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - AA.TT.E.R. del Veneto (D.G.R. n. 2385 del 16.12.2013). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Rilocalizzazione del finanziamento. 597  
**[Edilizia abitativa]**
- n. **643** del 29 aprile 2014  
 Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalle piogge persistenti nel periodo 30 gennaio - 2 marzo 2014 nelle provincie di Verona e Vicenza. 599  
**[Agricoltura]**
- n. **647** del 29 aprile 2014  
 Progetto a regia regionale "Piano regionale per il monitoraggio con osservazione da remoto del livello dei corsi d'acqua". 602  
**[Protezione civile e calamità naturali]**

n. <b>649</b> del 29 aprile 2014 Proroga degli incarichi di posizione organizzativa al 31.12.2014. <b>[Organizzazione amministrativa e personale regionale]</b>	604
n. <b>651</b> del 29 aprile 2014 Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 21). <b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	606
n. <b>652</b> del 29 aprile 2014 Ulteriore posticipazione del termine di conclusione del "Progetto sperimentale per un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare". DGR n. 833 del 4 giugno 2013 e DGR n. 96 del 11 febbraio 2014. <b>[Sanità e igiene pubblica]</b>	609

**PARTE SECONDA**

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI**

---

*Sezione prima*

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 273994)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto da Associazione Nazionale Legambiente Onlus ed altri contro Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Luca Zaia

(Codice interno: 273995)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 30 aprile 2014

**Autorizzazione a proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR per il Veneto - I<sup>a</sup> sezione, n. 240/2014 del 18.04.2014.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Luca Zaia

(Codice interno: 273996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 05 maggio 2014

**Nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia - RG n. 6403/2011.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Luca Zaia

(Codice interno: 273997)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 05 maggio 2014

**Autorizzazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n. 1281/2014.**  
*[Affari legali e contenzioso]*

Luca Zaia

(Codice interno: 273998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 66 del 06 maggio 2014

**Assemblea straordinaria e ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 7.05.2014 alle ore 10.30.***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società Veneto Strade S.p.A., convocata per il giorno 7 maggio 2014 alle ore 10.30 e avente all'ordine del giorno l'approvazione di alcune modifiche statutarie, l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, i trasferimenti da parte dei Soci nel 2014 e possibili criticità con particolare riferimento alla situazione della Provincia di Belluno; la nomina di 3 consiglieri di amministrazione su designazione congiunta dei soci privati, la comunicazione del Presidente della Società riguardo eventuali nomine da parte dei Soci pubblici, la nomina del Collegio Sindacale, la determinazione dei compensi degli organi sociali, il rinnovo dell'incarico di controllo contabile e un'informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Il Presidente

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29;

VISTO lo Statuto della società Veneto Strade S.p.A.;

VISTA la nota della società Veneto Strade S.p.A. protocollo n. 11482/14 del 2 aprile 2014 con la quale è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della società stessa, partecipata dalla Regione del Veneto per il 30% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in Mestre (Ve) - Via Baseggio, n. 5, il giorno 30 aprile 2014, ore 20.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2014, stesso luogo, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

## Parte straordinaria

1) Nuovo Statuto sociale della società licenziato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/2/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;

## Parte ordinaria

1) Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Trasferimenti da parte dei Soci 2014 e possibili criticità con particolare riferimento alla situazione della Provincia di Belluno;

3) Nomina n. 3 Consiglieri di Amministrazione su designazione congiunta dei Soci privati ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

4) Comunicazioni del Presidente riguardo eventuali nomine, intervenute ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto, in relazione ai consiglieri di nomina provinciale in regime di *prorogatio* (Provincia di Venezia) o in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2013 (Regione del Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Treviso);

5) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto;

6) Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;

7) Rinnovo, su proposta del Collegio Sindacale ex art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;

8) informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001;

9) varie ed eventuali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società Veneto Strade S.p.A.,

PRESO ATTO che le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione della Società e poste al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, riguardano numerosi aspetti dell'organizzazione e del funzionamento della Società, tra cui anche quello relativo alla composizione dell'organo amministrativo e che l'art. 1, comma 4, della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 prevede che *"ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di statuto della Società, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità"*;

CONSIDERATO che la Giunta regionale trasmetterà quanto prima al Consiglio regionale, con un'apposita deliberazione/CR, il nuovo testo statutario, comprensivo di ulteriori modifiche predisposte dai competenti uffici regionali, per l'acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità previsto dall'art. 1, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e che pertanto non è possibile discutere questo punto in assemblea straordinaria fino a quando non sarà acquisito il parere previsto;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società composta dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e relativa nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e la relazione annuale dell'organismo di vigilanza;

PRESO ATTO che, relativamente al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, dalla documentazione di bilancio presentata dalla Società si evince il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta Regionale ai sensi di quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012";

PRESO ATTO che per quanto riguarda la proposta di contenimento delle spese di funzionamento previste all'art. 2 della legge regionale 39/2013, la Società ha dichiarato che "continuerà ad ottemperare alle prescrizioni normative statali e regionali in tema di contenimento della spesa pubblica e ad applicare le azioni adottate dalla Giunta regionale del Veneto." Tuttavia, con nota n. 12451/14 del 9/4/2014, la Società ha comunicato di non ritenersi controllata dalla Regione del Veneto e pertanto ha ritenuto di non dover trasmettere il bilancio al Consiglio regionale al fine del parere delle competenti commissioni consiliari di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale succitata. Sulla questione è in corso un approfondimento giuridico da parte dell'Amministrazione regionale tramite gli uffici competenti;

PRESO ATTO che l'esercizio 2013 si è concluso con un utile di Euro 1.025,00, registrando un decremento del 90,71% rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente;

RILEVATO che l'utile dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso del 2013 ed è imputabile principalmente ad interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, in parte ultimati e in parte in corso di ultimazione al 31/12/2013. Inoltre, nell'anno appena concluso, è proseguita l'attività di realizzazione di nuove opere stradali con il conseguente completamento di alcune di esse. Tali opere, sia ultimate, sia in corso di realizzazione, rappresentano la proprietà così detta "gratuitamente devolvibile" della Società;

RILEVATO che il "Valore della produzione" pari ad Euro 59.596.597,00, è in diminuzione rispetto al 2012 del 1,88%; tale variazione negativa va individuata principalmente nella contrazione degli "Altri ricavi e proventi" che registrano una diminuzione dei contributi in conto esercizio, il cui valore è passato da Euro 47.460.813,00 ad Euro 45.427.475,00 (con una variazione del -4,28%), e dalla voce "Contributi in conto capitale" (quota esercizio) passati da Euro 1.307.761 a Euro 6.624,00. I "Contributi in c/impianti (quota esercizio)", invece sono in aumento ed il loro valore è passato da Euro 6.740.601,00 a Euro 8.797.117,00 (con una variazione del +30,51%);

RILEVATO che anche i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" registrano un incremento del 5,46% e si attestano su un valore complessivo pari a Euro 2.896.138,00; in diminuzione è invece la voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" con un valore complessivo di Euro 132.973,00 (variazione del -38,1 %);

RILEVATO che i "Costi della produzione", hanno registrato una lieve diminuzione rispetto al 2012 con una variazione di -0,38%, attestandosi su un totale di Euro 57.707.179,00; nello specifico sono diminuiti i "Costi per servizi" (variazione del -3,43%) con un valore di Euro 27.824.301,00, i "Costi per il personale" (variazione -1,55%) con un valore a bilancio di Euro 15.755.948,00. Altre voci di costo in diminuzione sono quelle che riguardano i "Costi per godimento di beni di terzi" (variazione -9,7%) con un valore di bilancio di Euro 357.972,00, la "Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci" (variazione -83,13%) con un valore di bilancio di Euro 37.174,00, e gli "Oneri diversi di gestione" (variazione -46,3%) con un valore di bilancio di Euro 329.579,00;

RILEVATO che sono invece aumentati i "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" (variazione +11,61%) con un valore di bilancio di Euro 2.374.118,00, e gli "Ammortamenti e svalutazioni" (variazione +8,35%) con un valore a bilancio di Euro 10.290.770,00;

RILEVATO che la "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a Euro 1.889.418,00, con una contrazione rispetto all'esercizio precedente quando tale valore era pari a Euro 2.809.588,00;

RILEVATO con riferimento alla gestione finanziaria, un saldo negativo di Euro 2.402.047,00, il quale, nonostante sia in diminuzione rispetto al 2012, registra un incremento della voce "Altri proventi finanziari" (+137% rispetto al 2012), con un valore a bilancio di Euro 119.219,00. La gestione straordinaria registra un ampio miglioramento, con un saldo positivo di Euro 909.309,00 rispetto al 2012, quando lo stesso registrava un valore positivo di Euro 425.628,00 (+113,64%);

RILEVATO che la voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad Euro 396.680,00, con un'incidenza sullo stesso della voce "Imposte di esercizio" per Euro 395.655,00;

RILEVATO che con riferimento all'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un aumento delle "Immobilizzazioni" del 6,89% con un valore di bilancio di Euro 543.345.428,00, determinato dall'aumento delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da Euro 507.166.531,00 del 2012 a Euro 542.203.648,00 del 2013 (+6,91%). Diversamente, le "Immobilizzazioni immateriali" hanno subito una riduzione dello 0,48% attestandosi su un importo complessivo di Euro 806.231,00, mentre le "Immobilizzazioni finanziarie" si attestano su un valore di Euro 335.549,00, sostanzialmente costante rispetto al 2012;

RILEVATO che la voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento del 6,12% attestandosi su un importo di Euro 172.597.907,00; tale incremento è attribuibile principalmente ad un aumento del 4,54% della voce "Crediti", per un importo complessivo a valere sul bilancio 2013 di Euro 163.289.909,00, e della voce "Disponibilità liquide" che registra un aumento del 48,1%, con un valore pari a Euro 8.532.267,00;

RILEVATO che con riferimento alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un aumento dei "Debiti" del 9,08%, il cui ammontare passa da Euro 113.764.986,00 a Euro 124.096.107,00; tale incremento è riconducibile principalmente ad un aumento dei "Debiti verso banche" con un valore totale di bilancio di Euro 80.589.214,00 (+ 16,02% rispetto al 2012). L'ammontare di tale voce deriva dalla necessità di Veneto Strade S.p.a., sorta già a partire dal 2008, di rivolgersi al mercato creditizio al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli impegni assunti, in seguito all'impossibilità, derivante dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, da parte della Regione del Veneto di dare corso puntualmente ai trasferimenti dei flussi finanziari spettanti alla Società in forza del rapporto concessorio in essere;

CONSIDERATO che la Società nel corso del 2013 ha proseguito nella realizzazione degli investimenti sia in opere stradali che in beni strumentali e che gli sforzi più cospicui hanno riguardato i rifacimenti del manto stradale e la messa in sicurezza della rete viaria in concessione. Per quanto riguarda le nuove attività previste per il 2014, gli stanziamenti previsti dalla Regione del Veneto garantiscono risorse sufficienti per dare corso a nuovi appalti per opere infrastrutturali che da qualche anno erano in stallo per mancanza di fondi. Rimangono tuttavia gli elementi di criticità, già rilevati nel corso del 2012, derivanti dai tagli ai trasferimenti Stato Province, che necessariamente si ripercuotono sulle risorse economiche destinate a Veneto Strade dalle Convenzioni stipulate con le Province, in particolare con quella di Belluno;

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 1.025,00, per Euro 51,00 a riserva legale e per Euro 974,00 a riserva straordinaria;

VISTO i pareri positivi espressi dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale nelle rispettive relazioni;

CONSIDERATO che in merito al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione rappresenterà in assemblea ai soci la previsione dei trasferimenti delle risorse dagli Enti Soci alla Società, così come riportata nella relazione al bilancio. Da tale relazione si evince, in particolar modo, come appare critica la situazione della Provincia di Belluno che per l'esercizio 2014 ha confermato la possibilità di trasferire 4,5 milioni di euro a fronte dei 14,1 previsti in convenzione. Un taglio di tale entità potrebbe portare non solo ad una minore manutenzione della rete viaria del bellunese, ma potrebbe non garantire neppure le risorse necessarie per il pagamento degli stipendi del personale distaccato presso la Direzione di Belluno;

CONSIDERATO che il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data 21 febbraio 2014, ha deliberato di attivare la clausola compromissoria al fine di vedere tutelati e riconosciuti i propri diritti, mentre per le altre Province le convenzioni in essere garantiscono sufficienti risorse per garantire la continuità aziendale, anche se emergono difficoltà oggettive a rispettare

gli impegni sottoscritti a causa dei tagli ai trasferimenti operati dallo Stato;

VALUTATO che il bilancio previsionale regionale conferma gli stanziamenti in conto esercizio previsti nel 2013 (16,5 milioni di euro) e incrementa quelli per nuove opere/somme urgenze/pronto intervento;

VALUTATO che sia opportuno rinviare il terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla "Nomina n. 3 Consiglieri di Amministrazione su designazione congiunta dei Soci privati ai sensi dell'art. 22 dello Statuto" su designazione congiunta dei soci privati, in attesa dell'approvazione del nuovo statuto che andrebbe ad assegnare ai Soci privati non più tre componenti ma un singolo componente;

VALUTATO che, anche per il quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo a "Comunicazioni del Presidente riguardo eventuali nomine, intervenute ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto, in relazione ai consiglieri di nomina provinciale in regime di *prorogatio* (Provincia di Venezia) o in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2013 (Regione del Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Treviso)", sia opportuno rinviare l'argomento in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e, nel caso delle nomine spettanti alla Regione del Veneto, dell'apposita deliberazione del Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso 27 del 17 settembre 2013 sul B.U.R. n. 82 del 27/9/2013;

VALUTATO che sia opportuno rinviare il quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che prevede la "Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto" in attesa della nomina di un sindaco effettivo da parte del Consiglio regionale sulla base delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso 28 del 17 settembre 2013 sul B.U.R. n. 82 del 27/9/2013;

VALUTATO che il sesto punto all'ordine del giorno prevede la determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che le determinazioni in tal senso dovranno essere assunte nel corso dell'assemblea in cui si provvederà al loro rinnovo;

CONSIDERATO che, con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria relativo al "Rinnovo, su proposta del Collegio Sindacale ex art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto", il Collegio Sindacale ha proposto, motivando, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, allo Studio Alessandro Bentsik;

CONSIDERATO che in merito all'ottavo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, la Società ha trasmesso la relazione annuale dell'organismo di vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa per i reati commessi da soggetti apicali o sottoposti, adeguandosi così a quanto indicato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 3966 del 11 settembre 2007;

VISTO l'articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'articolo 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile;

decreta

1. in relazione alla parte straordinaria dell'assemblea di Veneto Strade S.p.A., di rinviare l'argomento ad una successiva assemblea straordinaria da convocarsi successivamente all'emissione del parere da parte della competente commissione consiliare;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di prendere atto che quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla Società attesta l'avvenuto rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale con la DGR 258/2013;
3. sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di approvare il bilancio d'esercizio 2013 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 1.025,00, per Euro 51,00 a riserva legale e per Euro 974,00 a riserva straordinaria;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di prendere atto di quanto rappresentato nella documentazione di bilancio in merito alla situazione dei trasferimenti dei Soci per il 2014 e di quanto altro vorrà rappresentare sull'argomento il consiglio di amministrazione in assemblea;
5. in merito al terzo punto all'ordine del giorno, di rinviare l'argomento in attesa dell'approvazione del nuovo statuto;

6. in relazione al quarto punto, di rinviare l'argomento in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e, nel caso delle nomine spettanti alla Regione del Veneto, dell'apposita deliberazione del Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso 27 del 17 settembre 2013 sul B.U.R. n. 82 del 27/9/2013;
7. in merito al quinto punto, di rinviare il rinnovo dell'organo di controllo in attesa della nomina di un sindaco effettivo da parte del Consiglio regionale sulla base delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso 28 del 17 settembre 2013 sul B.U.R. n. 82 del 27/9/2013;
8. in relazione al sesto punto, di rinviare ogni determinazione circa i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad una successiva assemblea in cui si provvederà al rinnovo degli organi;
9. in relazione al settimo punto, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014, 2015, 2016 al soggetto proposto dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, alle condizioni descritte nell'offerta presentata e valutata dall'organo di controllo medesimo;
10. in relazione all'ottavo punto, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione annuale dell'organismo di vigilanza trasmessa dalla Società;
11. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
12. di incaricare la Sezione Regionale Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

**DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE**

(Codice interno: 273990)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 75 del 10 aprile 2014

**Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria "Punto Prelievi", nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91, dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si procede all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria "Punto Prelievi" afferente al Distretto n. 1 nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91, dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Decreto n. 66 del 26/10/2009 di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale Dgr 316 del 06/03/2012 di accreditamento istituzionale.

Domanda di autorizzazione all'esercizio con nota prot. reg. n. 108845 del 12/03/2013.

Visita di verifica AULSS 9 nota prot. n. 552071 del 18/12/2013. Seduta CRITE del 06/03/2014.

Il Direttore

**PREMESSO CHE:**

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 1, della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici;
- la dgr 4197/2008 prevede che il Segretario della Segreteria Sanità e Sociale rilasci i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al Titolo II, capo I, della l.r. 22/2002 e di cui all'art. 5, co. 1, della stessa l.r. 22/2002;
- la dgr 1145/2013 definisce le prime determinazioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della LR 16/8/2002 n. 22, delegando alle aziende ULSS l'accertamento del possesso e la verifica dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio;
- la dgr 3013/2013 delinea le modalità operative per dare attuazione alle disposizioni di cui alla dgr n. 1145/2013, con particolare riferimento alle funzioni connesse all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, che afferiscono alla competenza della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria;

**DATO ATTO CHE:**

- l'azienda ULSS 10 Veneto orientale, già autorizzata all'esercizio con decreto del Segretario Regionale n. 66 del 26/10/2009, ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di un "Punto Prelievi" afferente al Distretto n. 1 nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91, con nota prot. reg. n. 108845 del 12/03/2013;
- la Regione del Veneto ha trasmesso all'Azienda ULSS 10, con nota prot. reg. n. 473627 del 04/11/2013, richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie "Punto Prelievi";

**VERIFICATO CHE**

- l'esito dell'accertamento eseguito dall'Azienda ULSS 10 è "positivo", come risulta dal rapporto di verifica inviato alla Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 552071 del 17/12/2013;
- nella seduta del 06/03/2014, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia, ha preso atto delle risultanze del citato rapporto di verifica ARSS ai sensi della dgr n. 4197/2008, esprimendo parere favorevole al rilascio del presente

provvedimento;

#### RITENUTO

di autorizzare all'esercizio l'attività sanitaria del Punto Prelievo dell'azienda ULSS 10 Veneto Orientale afferente al Distretto n. 1 nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91

#### VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la lr 22/2002;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare prot. 837327 del 23.12.2004 della Segreteria regionale sanità e sociale;
- la dgr 2466/2006
- la dgr 3148/2007;
- la dgr 1455/2008;
- la dgr 1145/2013
- la dgr 3013/2013
- il decreto 82/2013

#### decreta

1. di autorizzare l'azienda ULSS 10 Veneto Orientale all'esercizio dell'attività sanitaria di "Punto Prelievi" afferente al Distretto n. 1 nella sede di Ceggia (VE) in via Carducci n. 91;
2. di comunicare alla struttura in oggetto il presente provvedimento di autorizzazione all'esercizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di disporre la pubblicazione integralmente del presente decreto nel B.U.R. nei modi e nei termini di rito.

Domenico Mantoan

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO**

(Codice interno: 273949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 221 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale di circa mq 61.254,00 di terreno ad uso attività sportiva (softair) Fg. 21 mapp. 30 Fg. 30 mapp. 1,2,3) in Comune di Canaro (RO) - (Pratica n° PO\_TE00130) Ditta: GAS SILENT SPECTRE TEAM - CANARO (RO).**

[Acque]

**Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 20.12.2012 dalla Ditta Gas Silent Spectre Team nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 27.12.2012 Prot. n. 684746;

Pareri: Nulla-osta tecnico del 04.07.2013 Prot.n. 20303 (per A.I.Po);

Disciplinare n. 3516 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.12.2012 con la quale la Ditta GAS SILENT SPECTRE TEAM (C.F. 93030500297) con sede a CANARO (RO) in Via Enrico Toti, 1147 ha chiesto la Concessione demaniale di circa mq 61.254,00 di terreno ad uso attività sportiva (softair) Fg. 21 mapp. 30 Fg. 30 mapp. 1,2,3) in Comune di Canaro (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.P.O con nota nr. 20303 del 04.07.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RIITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta GAS SILENT SPECTRE TEAM (C.F. 93030500297) con sede a CANARO (RO) in Via Enrico Toti, 1147 la Concessione demaniale di circa mq 61.254,00 di terreno ad uso attività sportiva (softair) Fg. 21 mapp. 30 Fg. 30 mapp. 1,2,3) in Comune di Canaro (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3516 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 375,64 (trecentosettantacinque/64) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273950)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 222 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale 25 mq (parte della ex fossa di polesella) Fg 9 Mapp 762 ad uso abitativo e rete di sottoservizi in Comune di Polesella (RO). - (Pratica n° PO\_TE00137) Sig.ra FABOZZI CARMELA - POLESELLA (RO).**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 24.06.2013 dalla Sig.ra Fabozzi Carmela nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 09.12.2013 Prot. n 350203;

Pareri: Nulla-osta tecnico del 09.12.2013 Prot. n 350203. (per A.I.Po);

Disciplinare n 3511 del 15.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.06.2013 con la quale la Sig.ra FABOZZI CARMELA (*omissis*) con sede a POLESELLA (RO) (*omissis*) ha chiesto la Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale 25 mq (parte della ex fossa di polesella) Fg 9 Mapp 762 ad uso abitativo e rete di sottoservizi in Comune di Polesella (RO).;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 35203 del 09.12.2013;

CONSIDERATO che la Sig.ra Fabozzi Carmela ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 15.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Sig.ra Fabozzi Carmela dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra FABOZZI CARMELA (*omissis*) con sede a POLESELLA (RO) (*omissis*) la Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale 25 mq (parte della ex fossa di polesella) Fg 9 Mapp 762 ad uso abitativo e rete di sottoservizi in Comune di Polesella (RO). , con le modalità stabilite nel disciplinare del 15.04.2014 iscritto al n. 3511 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208.51 (duecentootto/51) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273951)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 223 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione idraulica di terreno demaniale ad uso sfalcio e taglio prodotti erbosi liberamente nascenti in destra fiume Canalbianco in Comune di Gavello (RO) nel tratto compreso tra lo stante 177 e lo stante 181. (Pratica n° CB\_SF00045) Concessionari: CAGNATO MARIO e BALDO ANTONIO - Ceregnano (RO).**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, la concessione per anni due ai Sig.ri Cagnato Mario e Baldo Antonio la concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 28.01.2014 Prot. n. 37353;

Nulla-osta tecnico del 06.03.2014;

Disciplinare n. 3497 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.01.2014 con la quale i Sig.ri Cagnato Mario (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) - 45010 Ceregnano (RO) e Baldo Antonio (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) - 45010 Ceregnano (RO) hanno chiesto la concessione idraulica di terreno demaniale ad uso sfalcio e taglio prodotti erbosi liberamente nascenti in destra fiume Canalbianco in Comune di Gavello (RO) nel tratto compreso tra lo stante 177 e lo stante 181;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 06.03.2014;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

CONSIDERATO che è stata costituita cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Sig.ri Cagnato Mario (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) - 45010 Ceregnano (RO) e Baldo Antonio (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) - 45010 Ceregnano (RO) la concessione idraulica di terreno demaniale ad uso sfalcio e taglio prodotti erbosi liberamente nascenti in destra fiume Canalbianco in Comune di Gavello (RO) nel tratto compreso tra lo stante 177 e lo stante 181.

2 - La concessione ha la durata di anni 02 (due) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 126,96 (centoventisei/96) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario

dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Il presente decreto di concessione si ritiene invalidato qualora i concessionari non siano in possesso delle autorizzazioni/nulla osta/pareri da parte degli Enti competenti del territorio e previste dalle normative vigenti in materia ambientale, urbanistiche, edilizie, forestali, ecc.

5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273952)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 224 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione di sfalcio prodotti erbosi - lotto n. 2 - in Sx fiume Po di Venezia St. 315-335 di Ha 10.66.11 in Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO\_SF00016) Ditta: Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. - Crespino (RO).**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta con la dichiarazione per l'esercizio del diritto di prelazione in data 03.02.2014 dalla Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Pareri: Nulla-osta tecnico del 06.12.2013 Prot.n. 34893 (per A.I.Po);

Verbale di aggiudicazione in data 19.03.2014 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005;

Dichiarazione per l'esercizio del Diritto di prelazione da parte della Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. in data 03.02.2014 Prot.n. 46119;

Disciplinare n. 3527.del 24.04.2014.

Il Direttore

PREMESSO che la concessione per l'utilizzo del bene demaniale indicato in oggetto, rilasciata da questo Ufficio alla Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. con Decreto n. 114 del 11.04.2008 e Disciplinare n. 1851 di Rep. del 03.04.2008, è scaduta il 10.04.2014;

VISTO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 10.01.2014 ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per l'esercizio del diritto di preferenza e di prelazione per lo sfalcio di prodotti erbosi costituente il lotto n. 2 - in Sx fiume Po di Venezia St. 315-335 di Ha 10.66.11 in Comune di Polesella (RO):

VISTA la nota del 03.02.2014 presentata dalla Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. (C.F. 00207170291) con sede a Crespino (RO) in Via Passodoppio, 133 con la quale comunica di avvalersi del diritto di prelazione, essendo "Concessionaria uscente", ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 203/1982;

VISTO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 19.03.2014 ha provveduto con Avviso Pubblico ad invitare le Ditte interessate a presentare la richiesta di partecipazione alla gara mediante licitazione privata per l'assegnazione del bene demaniale indicato in oggetto;

VISTO che in data 10.02.2014, termine ultimo di presentazione a partecipare alla gara, la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha riscontrato l'assenza di richieste di partecipare alla gara di licitazione privata per l'assegnazione della concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il lotto n. 2 - in Sx fiume Po di Venezia St. 315-335 di Ha 10.66.11 in Comune di Polesella (RO):

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 dell'11 marzo 2005 che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione, dispone di dar luogo al rilascio della concessione, senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente;

VERIFICATO che la Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.Ili s.s. è in possesso dei requisiti previsti dalla citata D. G. R. n. 783 dell'11 marzo 2005;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.P.O - Ufficio di Rovigo con nota nr. 34893 del 06.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Soc. Agricola BACCO ANTONIO e F.lli s.s. (C.F. 00207170291) con sede a Crespino (RO) in Via Passodoppio, 133 la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il lotto n. 2 - in Sx fiume Po di Venezia St. 315-335 di Ha 10.66.11 in Comune di Polesella (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3527 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 442,70 (quattrocentoquarantadue/70) come previsto all'art. 12 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273953)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 225 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 - Concessione per l'utilizzo di terreno demaniale a campagna per consentire il passaggio di una nuova linea di acquedotto interrata per un'estesa di 2.120 m, da realizzare nel tratto compreso tra la località Giarette e la sede del mercato ittico di Scardovari, in dx del Po delle Tolle fra gli stanti 76 e 88 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO\_AT00114 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 23.08.2013 dalla Soc. Polesine Acque S.p.a. nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 28.08.2013 Prot. n. 359930;

Pareri: - Nulla-osta tecnico A.I.PO del 12.07.2013 Prot.n. 21007;

Disciplinare n. 888 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.08.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto la concessione per l'utilizzo di terreno demaniale a campagna per consentire il passaggio di una nuova linea di acquedotto interrata per un'estesa di 2.120 m, da realizzare nel tratto compreso tra la località Giarette e la sede del mercato ittico di Scardovari, in dx del Po delle Tolle fra gli stanti 76 e 88 in comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 21007 del 12.07.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione per l'utilizzo di terreno demaniale a campagna per consentire il passaggio di una nuova linea di acquedotto interrata per un'estesa di 2.120 m, da realizzare nel tratto compreso tra la località Giarette e la sede del mercato ittico di Scardovari, in dx del Po delle Tolle fra gli stanti 76 e 88 in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 888 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 29.04.2014 n. 1980 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 6.500,33 (seimilacinquecento/33) come previsto all'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273974)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 226 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 121/parte prospiciente il mappale privato n. 57 ad uso prato stabile della superficie circa di 337mq. (Pratica n° CB\_TE00048) Concessionario: BARATELLA ENZO - Cologno Monzese (MI) Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Baratella Enzo della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Istanza pervenuta il 27.04.2014 Prot. n. 132231;  
Nulla-osta tecnico del 03.04.2014;  
Disciplinare n. 3521 del 24.04.2014.

Con il presente decreto si procede allo svincolo tecnico del deposito cauzionale versato dal de cuius Baratella Ermes (padre del Sig. Baratella Enzo).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio del 18.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.03.2014 con la quale il Sig. Baratella Enzo (*omissis*) residente a Cologno Monzese (MI) (*omissis*) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in dx Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 121/parte prospiciente il mappale privato n. 57 ad uso prato stabile della superficie circa di 337mq;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 03.04.2014;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione art. 46 T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, datate 18.04.2014, con le quali il concessionario chiedeva la variazione dell'intestazione del deposito cauzionale da Baratella Ermes (C.F. BRTRMS30P27D161S) (padre) a Baratella Enzo, versato dal *de cuius* Baratella Ermes in data 24.01.2004 VCY 0122 di euro 85,00 e registrato contabilmente con ordine di costituzione n. 2004-0362;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 418 del 20.02.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. BARATELLA ENZO (*omissis*) residente a Cologno Monzese (MI) (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in dx Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 121/parte prospiciente il mappale privato n. 57 ad uso prato stabile della superficie circa di 337mq, con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3521 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 25.02.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 53 del 25.02.2004. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Di procedere allo svincolo tecnico del seguente deposito cauzionale intestato al Sig. Baratella Ermes (*omissis*) a favore del Sig. Baratella Enzo (*omissis*), figlio del de cuius Baratella Enzo, residente a Cologno Monzese (MI) (*omissis*) di euro 85,00 in data 24.01.2004 VCY 0122 e registrato contabilmente con ordine di costituzione n. 2004-0362;

6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273954)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 227 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 190 ad uso agricolo/orto per la parte prospiciente al mappale 81 del foglio 6 all. A del Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB\_TE00075) Concessionari: BERTESIA ELEONORA, CATTOZZO ANCILLA, CATTOZZO MAURIZIO, CATTOZZO PAOLA Airuno (LC). Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni 10 ai Sig.ri BERTESIA ELEONORA, CATTOZZO ANCILLA, CATTOZZO MAURIZIO, CATTOZZO PAOLA della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 06.11.2013 Prot. n. 479517;

Nulla-osta tecnico del 23.12.2013

Disciplinare n. 3529 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.11.2013 con la quale i Sig.ri BERTESIA ELEONORA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) CATTOZZO ANCILLA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) CATTOZZO MAURIZIO (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) CATTOZZO PAOLA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 190 ad uso agricolo/orto per la parte prospiciente al mappale 81 del foglio 6 All. A del Comune di Bosaro (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 23.12.2013;

CONSIDERATO che i concessionari hanno costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui i concessionari dovranno attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Sig.ri BERTESIA ELEONORA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) (*omissis*) CATTOZZO ANCILLA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*), 2 CATTOZZO MAURIZIO (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) CATTOZZO PAOLA (*omissis*) residente a Airuno (LC) (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 190 ad uso agricolo/orto per la parte prospiciente al mappale 81 del foglio 6 All. A del Comune di Bosaro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3529 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 01.01.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 41 del 31.01.2005. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà ai concessionari diritto alcuno ad indennizzi di sorta

e comporterà l'obbligo ai concessionari medesimi di ridurre in pristino, a loro cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; i concessionari dovranno impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, i concessionari decadono dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273955)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 228 del 06 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al foglio 6 del Comune di Bosaro (RO) mappale 335/p della superficie di mq 65 per la parte prospiciente al mappale 70 ad uso agricolo/orto. (Pratica n° CB\_TE00083) Concessionario: VALLIN LINO - Milano (MI) Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Vallin Lino della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 04.11.2013 Prot. n. 474374;

Nulla-osta tecnico del 20.12.2013;

Disciplinare n. 3519 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.11.2013 con la quale il Sig. VALLIN LINO (*omissis*) residente a Milano (MI) (*omissis*) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al foglio 6 del Comune di Bosaro mappale 335/p della superficie di mq 65 per la parte prospiciente al mappale 70 ad uso agricolo/orto;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 20.12.2013;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione dei quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 60 nell'adunanza del 28.04.2003;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. VALLIN LINO (*omissis*) residente a Milano (MI) (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al foglio 6 del Comune di Bosaro mappale 335/p della superficie di mq 65 per la parte prospiciente al mappale 70 ad uso agricolo/orto, con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3519 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 01.01.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 445 del 22.11.2004. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273956)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 229 del 06 maggio 2014

**Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). Sig.: Grandi Mirco figlio di Grandi Enzo Baricetta - Adria (RO) Pratica: CB\_RA00114 Atto di svincolo tecnico deposito cauzionale.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede a richiesta del figlio Sig. Grandi Mirco (*omissis*) del precedente concessionario Sig. Grandi Enzo (*omissis*) allo svincolo tecnico del deposito cauzionale, costituito a garanzia della concessione in oggetto scaduta il 31.12.2013 a seguito della richiesta di rinnovo pervenuta dal figlio Sig. Grandi Mirco attuale intestatario della concessione e del deposito cauzionale.

Il Direttore

PREMESSO:

. che, con decreto dirigenziale n. 453 del 24.11.2004 fu rilasciata al Sig. Grandi Enzo (*omissis*) residente a Adria (RO) loc. Baricetta, (*omissis*) la concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO);

. che, con istanza pervenuta in data 07.10.2013 il Sig. Grandi Mirco (*omissis*), figlio del Sig. Grandi Enzo, nato a Rovigo (RO) il 08.09.1966 e residente in (*omissis*) loc. Baricetta in Comune di Adria (RO), ha avanzato richiesta di rinnovo concessione (scaduta il 31.12.2013) in luogo del padre Sig. Grandi Enzo per motivi di salute di quest'ultimo;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 T.U. D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, datata 18.04.2014 con la quale il concessionario Sig. Grandi Mirco chiede la variazione dell'intestazione del deposito cauzionale da Grandi Enzo a Grandi Mirco versato dal padre Grandi Enzo il 20.10.2004 VCY 0313 di euro 170,00 (ordine definitivo n. 0351/2005);

CONSIDERATO che non ci sono motivi ostativi alla volturazione degli estremi soggettivi del deposito cauzionale su esposto;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 418 del 20.02.2004;

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Di procedere allo svincolo tecnico del seguente deposito cauzionale intestato al Sig. Grandi Enzo (*omissis*) a favore del Sig. Grandi Mirco (*omissis*), figlio del Sig. Grandi Enzo, nato a Rovigo (RO) il 08.09.1966 e residente in (*omissis*) loc. Baricetta in Comune di Adria (RO) di euro 170,00 versato in data 20.10.2004 VCY 0313 e registrato contabilmente con ordine di costituzione n. 2005-0351;

2 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273957)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 230 del 06 maggio 2014

**Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas, - rinnovo concessione di derivazione di mod. 3.81 di acqua pubblica dal fiume Po di Pila in Comune di PORTO TOLLE Località Cà Zuliani stante n. 32 per uso Irriguo - Pos. N. 338V/1.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di mod. medi 1.80 di acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Po di Pila allo stante 32 in località Cà Zuliani in Comune di PORTO TOLLE ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Parere AIPO n. 5143 del 15/02/2014

Ordinanza visita locale n. 87775 del 27.02.2013

Disciplinare n. 3501 di rep. del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.12.2011 della Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal Po di Pila in località Cà Zuliani stante n. 32 al foglio 13 mappali 49-185-265 nel Comune di PORTO TOLLE (mod. 3.81) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3501 di rep. sottoscritto in data 01.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas, (P.I. n. 01325850384) con sede a CODIGORO Via per Volano, 43, il diritto di derivare dal fiume Po di Pila in località Cà Zuliani stante n. 32 al foglio 13 mappale 49-185-265 nel Comune di PORTO TOLLE, mod. medi 1.80 e mod. massimi 3.81 d'acqua pubblica ad uso Irriguo per una superficie ha 300.

2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.04.2014, n. 3501 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 379.17 (trecentosettantanove/17) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della DGR n. 328 del 17.02.2009 e della D.G.R. n. 1073 del 28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273958)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 231 del 06 maggio 2014

**Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas concessione di derivazione di mod. 4.34 di acqua pubblica dal fiume Po di Pila fra stanti 59 e 60 sponda sx in Comune di PORTO TOLLE per uso Irriguo - Pos. N. 211V/1.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda sx del Po di Pila fra gli stanti 59 e 60 in Comune di PORTO TOLLE ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Parere AIPO n. 5166 del 05/02/2013

Ordinanza visita locale n. 87775 del 27.02.2013

Disciplinare n. 3500 di rep. del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.12.2011 della Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal Po di Pila fra stanti 59 e 60 sponda sx al foglio 15 mappale vari nel Comune di PORTO TOLLE (mod. 4.34) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3500 di rep. sottoscritto in data 01.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Società Agricola Ivica di Giovanni Visentini & C. sas (P.I. n. 01325850384) con sede a CODIGORO Via per Volano, 43, il diritto di derivare dal fiume Po di Pila fra stanti 59 e 60 sponda sx al foglio 15 mappale vari nel Comune di PORTO TOLLE, mod. medi 2.06 e mod. massimi 4.34 d'acqua pubblica ad uso Irriguo per una superficie di ha 300.

2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.04.2014, n. 3500 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 404.69 (quattrocentoquattro/69) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 328 del 17.02.2009 e della D.G.R. n.1073 del 28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273959)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 232 del 06 maggio 2014

**DGRV N. 1072 del 22.05.2012 Accordo quadro con unico operatore economico art. 59 del D.Lgs 12.05.2006, n. 163 e s.m.i. biennio 2012-2013. Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni. Importo progetto E. 305.000,00 CUP master H18G12000350002 - CUP intervento H82G14000030002 APPROVAZIONE PROGETTO.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati.
--

Il Direttore

Premesso che:

- con D.G.R.V. n. 937 del 22.05.2012 la Giunta regionale ha stabilito di ricorrere per il biennio 2012/2013, allo strumento dell'Accordo Quadro per l'affidamento, da parte delle Unità di Progetto del Genio Civile dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza, ad operatori economici da individuare tramite gare svolte mediante procedura aperta, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 06.12.2012 è stata impegnata la somma di Euro 2.994.750,00 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012 a favore del Genio Civile di Rovigo per lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza da effettuarsi con lo strumento dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- a seguito di gara d'appalto con contratto del 24.04.2013 num. di rep. 35 i lavori relativi all'Accordo Quadro sono stati affidati all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Capogruppo), Girardello S.p.A., Freguglia S.r.l., C.I.MO.TER. S.r.l. (Mandanti), che ha offerto un ribasso del 20,79%;
- con successivo decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 550 del 28.12.2012 è stata impegnata la somma di Euro 105.250,00 per compenso art. 92 D.Lgs163/2006 ed imprevisti, sul capitolo 101665 esercizio finanziario 2012;
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 254 del 23.08.2013 è stata impegnata la somma di Euro 1.500.000,00 relativa alla seconda annualità degli accordi quadro di cui alla D.G.R. n. 937/12, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Rovigo;
- la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha redatto il progetto n. 673 datato 24.03.2014 finalizzato alla realizzazione dei "Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni".
- detto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 305.000,00 di cui Euro 243.268,52 per lavori già depurati del ribasso d'asta offerto pari al 20,79, con un quadro economico di spesa così articolato:

A	IMPORTO LAVORI		Euro	243.268,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	B1. IVA 22% sui lavori	Euro	53.519,07	
	B2. Incarico esterno PSC (oneri compresi)	Euro	1.268,80	
	B3. Incarico esterno CSE (oneri compresi)			
		Euro	2.867,49	
	B4. Spese tecniche ex art. 92	Euro	4.063,56	
	B5. Arrotondamento	Euro	<u>12,56</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro 61.731,48
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>Euro 305.000,00</b>

VISTO il voto n. 21 del 01.04.2014 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici ha approvato il progetto suindicato dal punto di vista tecnico, economico ritenendo altresì l'intervento poco significativo per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

RITENUTO di far proprio il parere della Commissione anzidetta;

CONSIDERATO che gli affidamenti per gli incarichi esteri di cui ai punti B2 e B3 del quadro economico sopra indicato verranno affidati con successivo provvedimento.

VISTO il Decreto n. 293 datato 06/08/2013 con il quale il Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo ha istituito il gruppo di progettazione come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento n. 4 in data 14.10.2002 afferente nonché dalla D.G.R. n. 874 del 03.04.2007 con la quale, nelle more del procedimento di revisione del precitato regolamento, sono state recepite le modifiche legislative introdotte dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di incentivi e spese per la progettazione;

CONSIDERATO che la durata contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene opportunamente fissata in 180 giorni naturali e consecutivi, salvo proroghe giustificate;

RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;

VISTO il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento come disposto dall'art. 55 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e art. 10 della L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112

decreta

1. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 305.000,00 il progetto esecutivo n. 673 del 24.03.2014 redatto dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - relativo ai "Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni", avente il seguente quadro economico di spesa:

A	IMPORTO LAVORI		Euro 243.268,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	B1. IVA 22% sui lavori	Euro	53.519,07
	B2. Incarico esterno PSC (oneri compresi)	Euro	1.268,80
	B3. Incarico esterno CSE (oneri compresi)	Euro	2.867,49
	B4. Spese tecniche ex art. 92	Euro	4.063,56
	B5. Arrotondamento	<u>Euro</u>	<u>12,56</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>Euro 61.731,48</u>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>Euro 305.000,00</b>

2. Alla somma di Euro 305.000,00 si farà fronte con i fondi impegnati dall'attuale Sezione Difesa del Suolo con decreti nn. 490 del 06.12.2012, 550 del 28.12.2012, 254 del 23.08.2013 sul capitolo di 101665 Codice SIOPE 2-01/2018 del bilancio regionale di previsione per gli esercizi finanziari 2012-2013 che presentano sufficiente disponibilità.
3. I suddetti lavori, inseriti tra gli interventi da eseguire ai sensi dell'Accordo Quadro con unico operatore economico come sopra specificato, saranno consegnati all'impresa affidataria tramite appositi Ordini di Servizio.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Umberto Anti

(Codice interno: 274006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 233 del 07 maggio 2014

**R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una porzione della vecchia S.S. "Romea", denominata "ex strada Patina", ubicata in area golenale privata lato fiume in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552 e 553 in loc. Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO\_TE00014 Ditta: ASSOCIAZIONE MOTO CLUB PORTO VIRO - Porto Viro (RO) Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 all'Associazione Moto Club Porto Viro della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 22.08.2013 Prot. n. 353515;

Nulla-osta tecnico dell'A.I.PO del 18.12.2013 Prot.n. 36654;

Disciplinare n. 3525 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.08.2013 con la quale l'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB PORTO VIRO (C.F. 00941310294) con sede a Porto Viro (RO) in Piazza Garibaldi , 2 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una porzione della vecchia S.S. "Romea", denominata "ex strada Patina", ubicata in area golenale privata lato fiume in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552 e 553 in loc. Contarina in comune di Porto Viro (RO) ;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 36654 del 18.12.2013;

CONSIDERATO che l'Associazione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 24.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Associazione dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB PORTO VIRO (C.F. 00941310294) con sede a Porto Viro (RO) in Piazza Garibaldi , 2 la concessione demaniale per l'utilizzo di una porzione della vecchia S.S. "Romea", denominata "ex strada Patina", ubicata in area golenale privata lato fiume in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 552 e 553 in loc. Contarina in comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3525 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208,51 (duecentotto/51) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 274007)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 234 del 07 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg 2 del Comune di Bosaro mappali nn. 41/p e 263/p ad uso colture agrarie della superficie di circa 10.183 mq. (Pratica n° CB\_TE00164) Concessionaria: ZULLATO PAOLA Bosaro (RO) Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Zullato Paola della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 05.03.2014 Prot. n. 96548;

Nulla-osta tecnico del 08.04.2014;

Disciplinare n. 3538 del 02.05.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.03.2014 con la quale la Sig.ra ZULLATO PAOLA (*omissis*) residente a Bosaro (RO) in Località Balladore, (*omissis*) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg 2 del Comune di Bosaro mappali nn. 41/p e 263/p ad uso colture agrarie della superficie di circa 10.183 mq;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 08.04.2014;

CONSIDERATO che la concessionaria ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 02.05.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la concessionaria dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra ZULLATO PAOLA (*omissis*) residente a Bosaro (RO) in Località Balladore, (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale ex alveo in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg 2 del Comune di Bosaro mappali nn. 41/p e 263/p ad uso colture agrarie della superficie di circa 10.183 mq, con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.05.2014 iscritto al n. 3538 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dal 01.01.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 320 del 21.09.2004. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 399,55 (trecentonovantanove/55) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni

dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 274008)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 235 del 07 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). (Pratica n° CB\_RA00107) Concessionari: BERTI ADRIANO Nichelino (TO), DRAGO ANGELO Ceregnano (RO), DALL'ARA ROBERTO Ceregnano (RO), PAPARELLA MARILENA Gavello (RO), TROMBIN BRUNO Ceregnano (RO), ZERBETTO MARIA Ceregnano (RO). Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni 10 ai Sig.ri Berti Adriano, Drago Angelo, Dall'Ara Roberto, Paparella Marilena, Trombin Bruno, Zerbetto Maria della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 18.10.2013 Prot. n. 449315;

Nulla-osta tecnico del 14.01.2014;

Disciplinare n. 3537 del 02.05.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 18.10.2013 con la quale i Sig.ri BERTI ADRIANO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) DRAGO ANGELO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) DALL'ARA ROBERTO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) PAPARELLA MARILENA (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) TROMBIN BRUNO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) ZERBETTO MARIA (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 14.01.2014;

CONSIDERATO che i concessionari hanno costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 02.05.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la concessionaria dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Sig.ri BERTI ADRIANO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) DRAGO ANGELO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via DALL'ARA ROBERTO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) PAPARELLA MARILENA (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) TROMBIN BRUNO (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) ZERBETTO MARIA (*omissis*) residente a (*omissis*) in Via (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.05.2014 iscritto al n. 3537 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dal 01.01.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 69 del 17.02.2005. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà ai concessionari diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo ai concessionari medesimi di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene

oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, secondo le disposizioni impartite dalla legge finanziaria regionale n. 11 del 02.04.2014, è gratuito a partire dal 01.01.2014 tuttavia il concessionario dovrà accettare le eventuali variazioni di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, i concessionari decadono dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 274009)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 236 del 07 maggio 2014

**R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg. 3 del Comune di Ceregnano (RO) Censuario Lama Pezzoli parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato. (Pratica n° CB\_TE00060) Concessionario: TASCHIN VALTER Ceregnano (RO) Rinnovo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Taschin Valter della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 27.02.2014 Prot. n. 86737;

Nulla-osta tecnico del 24.03.2014;

Disciplinare n. 3539 del 02.05.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.02.2014 con la quale il Sig. TASCHIN VALTER (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg. 3 del Comune di Ceregnano (RO) - Censuario Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 24.03.2014;

CONSIDERATO che la concessionaria ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 02.05.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la concessionaria dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. TASCHIN VALTER (*omissis*) residente a Ceregnano (RO) (*omissis*) il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sinistra del fiume Canalbianco censito al fg. 3 del Comune di Ceregnano (RO) - Censuario Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato, con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.05.2014 iscritto al n. 3539 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dal 17.03.2014 in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 87 del 17.03.2004. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici.

La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 155,05 (centocinquantacinque/05) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 274010)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 237 del 08 maggio 2014

**Concessione idraulica demaniale di un tratto dell'argine destro (Via Veneto) ad uso viabilità pubblica del Canale di Loreo e n. 43 accessi ad uso civile abitazione e agricolo in Comune di Loreo (RO). - (Pratica n° CL\_SA00007) Concessionario: COMUNE DI LOREO - Loreo (RO). Integrazione di n. 01 accesso ad uso civile abitazione ai decreti n. 238 del 16.06.2008, n. 33 del 10.02.2012 e Disciplinare n. 1942 del 12.06.2008 per complessivi n. 44 accessi ad uso civile abitazione e agricolo.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del Comune di Loreo, l'integrazione con un'ulteriore n. 01 accesso ad uso civile abitazione (Sig.ra Mantovan Santina) alla concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 24.02.2014 Prot. n. 79229;

Nulla-osta tecnico del 05.05.2014;

Decreto n. 33 del 10.02.2012.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 238 del 16.06.2008 e relativo disciplinare n. 1942 del 12.06.2008, con il quale si concedeva al Comune di Loreo (C.F. 00092880293) con sede in Piazza Municipio, 4 - 45017 Loreo (RO) la concessione idraulica demaniale di un tratto dell'argine destro (Via Veneto) ad uso viabilità pubblica del Canale di Loreo e n. 41 accessi ad uso civile abitazione e agricolo in Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare suddetto che forma parte integrante del presente decreto;

VISTA l'istanza in data 25.05.2010 con la quale il Comune di Loreo (RO) ha chiesto di inserire in aggiunta ai n. 41 accessi, già in concessione con il decreto n. 238 del 16.06.2008, ulteriori n. 03 accessi ad uso civile abitazione riguardanti i Sig.ri Mantovan Santina (omissis) residente a Loreo (RO) (omissis), Bellato Rosandro (C.F. 00045080298) residente a Loreo (RO) (omissis), Zennaro Antonio (omissis) residente a Loreo (RO) (omissis);

CONSIDERATO che la Sig.ra Mantovan Santina concessionaria di una rampa d'accesso carraio a civile abitazione, sul lato Ponente del Canale di Loreo in Comune di Loreo (RO) giusto decreto di concessione n. 446 del 22.11.2004 (scadenza titolo concessorio il 31.12.2013), ha espresso in data 04.07.2011 il proprio diniego al subentro da parte del Comune di Loreo (RO) nel rapporto concessorio;

VISTA la comunicazione del 13.07.2011 di presa d'atto della rinuncia da parte della Sig.ra Mantovan Santina alla modifica del soggetto passivo del rapporto concessorio;

VISTO il decreto n. 33 del 10.02.2012 con il quale è stato modificato il Decreto n. 238 del 16.06.2008 e relativo Disciplinare n. 1942 del 12.06.2008 con l'aggiunta di ulteriori n. 02 accessi ad uso civile abitazione (Sig.ri Bellato Rosandro e Zennaro Antonio);

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 79229 in data 24.02.2014 con la quale il Comune di Loreo (RO) ha chiesto di inserire in aggiunta ai n. 43 accessi, già in concessione, l'ulteriore n. 01 accesso ad uso civile abitazione riguardanti la Sig.ra Mantovan Santina situato in Via Veneto in Comune di Loreo (RO);

VISTO il nulla osta idraulico alla richiesta di integrazione sopra descritta espresso in data 05.05.2014;

CONSIDERATO che l'aggiunta di n. 01 accesso ad uso civile abitazione non comporta la variazione del canone e deposito cauzionale stabiliti agli art. 5 e 6 del citato disciplinare in virtù dell'art. 44 della L.R. 11/2014 (legge finanziaria regionale pubblicata nel BUR n. 36 del 03.04.2014) che ha modificato l'art. 83 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;

RITENUTO necessario integrare con le dovute modifiche di cui sopra i Decreti n. 238 del 16.06.2008, n. 33 del 10.02.2012 e relativo Disciplinare n. 1942 del 12.06.2008 con l'ulteriore n. 01 accesso ad uso civile abitazione (Sig.ra Mantovan Santina);

VISTO il T.U. 25.07.1904, n. 523;

VISTA la L. 24.12.1993, n. 537 art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Comune di Loreo (RO) (C.F. 00092880293) con sede in Piazza Municipio, 4 - 45017 Loreo (RO) la concessione idraulica demaniale per l'ulteriore n. 01 accesso ad uso civile abitazione, situato in Via Veneto in Comune di Loreo (RO) riguardante la Sig.ra Mantovan Santina, ad integrazione di quanto già rilasciato precedentemente con i Decreti n. 238 del 16.06.2008, n. 33 del 10.02.2012 e relativo Disciplinare n. 1942 del 12.06.2008.

2 - La durata della concessione rimane invariata e scadrà il 15.06.2018.

3 - Il canone e il deposito cauzionale relativo all'aggiunta di n. 01 accesso ad uso civile abitazione non comporta la variazione del canone e deposito cauzionale stabiliti agli art. 5 e 6 del citato disciplinare in virtù dell'art. 44 della L.R. 11/2014 (legge finanziaria regionale pubblicata nel BUR n. 36 del 03.04.2014) che ha modificato l'art. 83 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA**

(Codice interno: 273846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 236 del 05 maggio 2014

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1614/AG.***[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MOLON DAVIDE T.U. 11/12/1933, n.1775

Istanza della ditta in data 03.07.2001 prot. n. 6193/03 del 03.07.2001.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 03.07.2001 della ditta MOLON DAVIDE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00970 pari a (l/sec.0.97);

VISTO il disciplinare n. 78 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MOLON DAVIDE (*omissis*) con sede a LONIGO, via Albaria il diritto di derivare, mod. medi 0.00970 pari a (l/sec.0.97) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2014 n 78 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273847)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 237 del 05 maggio 2014

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 735/AG-GU.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta TOMBA MARIA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta TOMBA MARIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0145 pari a (l/sec.1.45);

VISTO il disciplinare n. 92 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 28/02/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TOMBA MARIA P.I. n.02211830241 con sede a POIANA MAGGIORE, Via Pezze Lunghe il diritto di derivare, mod. medi 0.0145 pari a (l/sec.1.45)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28/02/2014 n 92 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273848)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 238 del 05 maggio 2014

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 732/AG-GU**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta BENEDETTI LUIGINA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/103 del 09.08.2000.

Il Direttore

**VISTA** l'istanza in data 09.08.2000 della ditta BENEDETTI LUIGINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

**VISTI** gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

**VISTI** gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.50);

**VISTO** il disciplinare n. 96 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 24/03/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

**ART. 1 -** Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BENEDETTI LUIGINA (*omissis*) con sede a ALBETTONE, Forni il diritto di derivare, mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.50) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

**ART. 2 -** La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/03/2014 n. 96 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

**ART. 3 -** Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**ART. 4 -** Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273849)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 239 del 05 maggio 2014

**Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1505/AG**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta BALSEMIN IVANA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 29.02.2000 prot. n. 1339 del 06.01.2001.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.02.2000 della ditta BALSEMIN IVANA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.1 pari a (l/sec.10);

VISTO il disciplinare n. 79 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BALSEMIN IVANA (*omissis*) con sede a POIANA MAGGIORE, Via Paradiso il diritto di derivare, mod. medi 0.1 pari a (l/sec.10) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2014 n 79 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273868)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 240 del 05 maggio 2014

**L.R. 06/04/2013 N. 13 art. 12. D.G.R. 937/2012 - Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza. DGR n. 1072/2013 Finanziamento seconda annualità. CUP : H78G12000240002. CIG : 446069434. Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi alla seconda annualità. Approvazione schema di convenzione.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si affida l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi alla seconda annualità dell'Accordo Quadro di cui alla DGR n. 937/2012.

DGR n. 1072/2013 finanziamento seconda annualità.

Decreto Dirigente Difesa del Suolo n. 318 del 30/09/2013 di approvazione quadro economico ed impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 937/2012, la Giunta Regionale ha deliberato di ricorrere per il biennio 2012-2013 allo strumento dell'Accordo Quadro per l'affidamento, da parte delle U.P. Genio Civile, dei lavori di manutenzione e di somma urgenza ad operatori economici da individuare tramite gara, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima deliberazione è stato altresì individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, ciascun Dirigente responsabile di Unità di Progetto, sia per l'affidamento che per l'attuazione dell'Accordo Quadro ed è stato stabilito l'importo massimo complessivo dei relativi lavori affidabili da ciascuna U.P. Genio Civile per l'anno 2012 in Euro 3.100.000,00, IVA e compensi ex art 92 D. Lgs. N. 163/2006 inclusi, con imputazione della spesa in carico all'UPB U0104 - capitolo n. 101665;
- con DGR n. 1072 in data 28/06/2013 è stato deliberato lo stanziamento complessivo di 11 milioni di Euro , a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2013 capitolo n. 101665 UPB U104 Codice Siope 2-01-01/2018, destinando al finanziamento della seconda annualità degli accordi quadro di cui alla DGR n. 937/2012, l'importo di 1,5 milioni di Euro per ciascuna delle U.P. Genio Civile di Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e l'importo di 2,5 milioni di Euro per le U.P. del Genio civile di Padova e Verona, IVA e compenso ex art. 92 del d.Lgs. 163/2006 inclusi;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione protocollo n. 378730 in data 11/09/2013 il Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza ha chiesto alla Direzione Difesa del Suolo di impegnare l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 per i lavori relativi alla seconda annualità degli Accordo quadro, di cui alla DRG n. 937/2012, a valere sulle risorse stanziato con DGR n. 1072 in data 28/06/2013, così suddiviso:

a.1	Importo esecuzione lavori ( base d'asta)	Euro	1.169.491,53
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro	29.055,69
A	Totale appalto ( a.1 + a.2)	Euro	1.198.547,22
b.1	IVA al 21%	Euro	251.694,92
b.2	Art. 92 L. 163/20016 1,92	Euro	23.012,11
b.3	Incarichi e consulenze esterne	Euro	25.000,00
b.4	Imprevisti	Euro	1.745,75
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	Euro	301.452,78
A + B	Totale Progetto Seconda annualità	Euro	1.500.000,00

- con Decreto n. 318 del 30/09/2013 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza, relativi alla seconda annualità degli accordi quadro di cui alla DGR n. 937/2012, per un importo totale di Euro 1.500.000,00 ed ha disposto l'impegno della relativa spesa come da prospetto sopra riportato;

PRESO ATTO CHE si rende necessario affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativamente alla seconda annualità dell'accordo quadro, individuando un professionista esterno all'Amministrazione in quanto, per ragioni connesse alla scarsità di personale dipendente ed ai carichi di lavoro assegnati, non è possibile affidare tale incarico a dipendenti in servizio;

VISTO CHE il quadro economico dei lavori relativi alla seconda annualità dell'Accordo quadro, sopra descritto, prevede l'importo di Euro 25.000,00 per l'affidamento di incarichi e consulenze esterne;

COSIDERATO CHE le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relative alla prima assegnazione di fondi per l'accordo quadro sono state affidate ditta Imprendo srl di Vicenza, la cui offerta era stata considerata conveniente per l'Amministrazione, e che pertanto, trattandosi di affidare l'incarico in prosecuzione a quello precedentemente affidato, in quanto lavori facenti parte di un unico accordo, si è ritenuto di interpellare la suddetta Ditta Imprendo S.r.l. invitandola a comunicare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la seconda annualità dell'Accordo Quadro per n. 5 commesse da realizzarsi in località diverse della Provincia di Vicenza;

VISTO che in data 17/04/2014 prot. n. 169708 la ditta Imprendo srl ha confermato i medesimi prezzi e condizioni previste nella precedente offerta prot. n. 324910 del 31/07/2013, pari a Euro 17.990,00 oltre IVA riferita a n. 7 commesse, e che pertanto per le ulteriori 5 commesse relative alla seconda tranche di finanziamento dell'accordo quadro l'importo dell'offerta è quantificabile in Euro 12.850,00 oltre IVA, per un totale di Euro 15.677,00;

Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall' Allegato A , che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V. n. 193 del 23/02/2011;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGR 937/2012
- DGR 1072/2013
- DDR della Difesa del Suolo n. 318 del 30/09/2013;

decreta

1. di affidare alla ditta Imprendo srl con sede a Vicenza in Via Cristofferi n. 18 - C.F. e P.IVA 03067260244 l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori riguardanti la seconda annualità dell'Accordo Quadro verso il compenso di Euro 12.850,00 oltre IVA per n. 5 commesse, per un totale di Euro 15.677,00 nell'ambito dell'Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 15.677,00 trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati con DGR n. 1072/2013 sul capitolo n. 101665 del Bilancio di previsione 2013, con imputazione nella voce " Incarichi e consulenze esterne" del quadro economico approvato ed impegnato con Decreto Dirigente Difesa del Suolo n. 318/2013, impegno n. 2809 anno 2013 capitolo 101665;

3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di demandare alla Sezione Ragioneria e Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili della somma di Euro 15.677,00 IVA compresa a favore della ditta Imprendo srl con sede a Vicenza - Via Cristofferi n. 18 - C.F. e P.IVA : 03067260244 per l'esecuzione dell'incarico descritto in oggetto;
5. di trasmettere copia del presente Decreto alla Sezione Difesa del Suolo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell'art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Marco Dorigo

N°            **Reg.**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI VICENZA**

**Allegato A al Decreto n. 240 del 05.05.2014**

**OGGETTO:** L.R. 06/04/2013 N. 13 art. 12.

D.G.R. 937/2012 - Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza.

DGR n. 1072/2013 Finanziamento seconda annualità.

CUP : H78G12000240002.

CIG : 446069434.

Schema di convenzione per affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

#### **PREMESSO CHE**

- Con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha disposto di affidare alla ditta \_\_\_\_\_ l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla seconda annualità dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, finanziati con le risorse stanziati con DGR 1073/2013;
- Con Decreto n. 318 del 30/09/2013 il Dirigente della Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico per l'affidamento dei lavori relativi alla seconda annualità dell'Accordo Quadro ed ha disposto l'impegno della relativa spesa;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,  
si conviene e si stipula quanto segue**

L'anno **2014 (duemilaquattordici)**, oggi (            ) del mese di \_\_\_\_\_ presso gli Uffici della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

*tra*

- la Regione del Veneto, Codice Fiscale 80007580279 rappresentata dall'Ing. Marco Dorigo, Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Regione Veneto che in questo atto rappresenta ;

**e**

- la ditta. \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_;

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:***

**1 – Disposizioni generali**

L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Dirigente.

L'incarico dovrà essere adempiuto a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

**2 – Oggetto dell'incarico**

L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 324910 del 31/07/2013, riguarda l'attività di coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi degli art. 91 e 92 del T.U. in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., per i lavori che saranno affidati nell'ambito della seconda annualità dell'Accordo Quadro.

**3- Modalità di espletamento dell'incarico**

Per lo svolgimento dell'incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza.

**4 – Documentazione fornita dal Datore di Lavoro.**

L'Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

**5-Obblighi del soggetto affidatario**

Il soggetto affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l'incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.

**6- Corrispettivo**

Il corrispettivo è quantificato nell'importo di Euro 12.850,00 oltre IVA, per un totale di Euro 15.677,00, per n. 5 commesse, come da offerta prot. n. 324910 del 31/07/2013 e confermata con comunicazione prot. n. 169708 del 17/04/2014.

**7 – Durata dell'incarico**

L'incarico ha durata fino al 31/12/2015 salvo le necessarie proroghe connesse alla maggiore durata dei lavori.

**8 – Liquidazione del corrispettivo**

Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà a mezzo di acconti, al raggiungimento dell'importo di Euro 4.000,00 oltre IVA.

Il rimanente saldo sarà liquidato su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_.

Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V. n. 193 del 23/02/2011, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto la fattura di pagamento dell'incarico dovrà riportare l'oggetto della commessa e il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.

**9- Inadempienza**

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

**10- Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa, sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.

In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

**11- Privacy**

In relazione ai dati utilizzati per espletare l'incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.

In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

**12- Requisiti di idoneità morale**

Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

**13- Disposizioni finali**

Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto.

DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

LA DITTA INCARICATA

(Codice interno: 273882)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 241 del 05 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per l'attraversamento del T. Timonchio e Valle dell'Orco con tubazioni per cavi F.O. agganciate ai ponti della S.P. 65 esistenti in loc. Tretti in Comune di Schio e Santorso (ALCD). Ditta: INFRATEL ITALIA SPA Pratica n° 11\_18112.**  
[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per l'attraversamento del T. Timonchio e Valle dell'Orco con tubazioni per cavi F.O. agganciate ai ponti della S.P. 65 esistenti in loc. Tretti in Comune di Schio e Santorso (ALCD) a favore di INFRATEL ITALIA SPA .

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Istanza di concessione n° 347800 del 20.07.2011;  
Voto della C.T.R.D. n° 214 del 29.07.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 11.07.2011, pervenuta il 20.07.2011 - prot. n° 347800, la ditta INFRATEL ITALIA SPA ha chiesto la concessione idraulica per l'attraversamento del T. Timonchio e Valle dell'Orco con tubazioni per cavi F.O. agganciate ai ponti della S.P. 65 esistenti in loc. Tretti in Comune di Schio e Santorso (ALCD);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 29.07.2013 con voto n° 214;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta INFRATEL ITALIA SPA, con sede a ROMA (RM) in Viale America n. 201 - C.F. e P. I.V.A. 07791571008 - è rilasciata la concessione idraulica per l'attraversamento del T. Timonchio e Valle dell'Orco con tubazioni per cavi F.O. agganciate ai ponti della S.P. 65 esistenti in loc. Tretti in Comune di Schio e Santorso (ALCD).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 14/04/2014 Rep. n° 784 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 404.98 (Euro quattrocentoquattro/98) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273883)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 242 del 05 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in comune di Valstagna, Fg. 15 fronte mapp. 364. Ditta: MORO PIETRO Pratica n° 07\_17293.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in comune di Valstagna a favore di MORO PIETRO

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rinnovo di concessione n° 158137 del 10/04/2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 96 del 07.05.2008 è stata rilasciata alla ditta MORO PIETRO la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in comune di Valstagna, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 298 di Rep. del 10.04.2008;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 06.05.2014;
- con istanza in data 09/04/2014, assunta al n° 158137 di Prot., del 10/04/2014, la ditta MORO PIETRO ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

**art. 1** - Alla ditta MORO PIETRO, nato/a a San Nazario (VI) il 14/05/1925 e residente a BASSANO DEL GRAPPA (VI) (*omissis*) - (*omissis*) - è rinnovata per la durata di anni 6 (sei/00) la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in comune di Valstagna - Fg. 15 fronte mapp. 364, che comporta l'utilizzazione di una superficie demaniale complessiva pari a mq. 714;

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 10.04.2008 Rep. n° 298, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione decorre dalla data del 07/05/2014 e **scadrà il 06/05/2020**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 1.33 (Euro uno/33) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto,

fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273884)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 243 del 05 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto argine pertinenze demaniali in sinistra F. Tesina in comune di Bolzano Vicentino (SE). Ditta: PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SRL Pratica n° 13\_18577.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto argine pertinenze demaniali in sinistra F. Tesina in comune di Bolzano Vicentino (SE) a favore di PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SRL

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 482801 del 07.11.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 05.11.2013, pervenuta il 07.11.2013 - prot. n° 482801, la ditta PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SRL ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto argine pertinenze demaniali in sinistra F. Tesina in comune di Bolzano Vicentino (SE);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

decreta

**art. 1** - Alla ditta PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede a BOLZANO VICENTINO (VI) in Via Camatte n. 14 - C.F./P. I.V.A. 03504790241 - è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto argine pertinenze demaniali in sinistra F. Tesina in comune di Bolzano Vicentino (SE), che comporta l'utilizzazione di una superficie demaniale complessiva pari a m<sup>2</sup> 19983, così catastalmente individuata:

Comune	Foglio di mappa	Mappale n.	Funzione	Superficie		
				ha	a	ca
Sandrigo	26	50	argine sx		55	69
Bolzano V.	2	46	argine sx	1	03	14
Bolzano V.	2	57 parte	argine sx		41	00
				<b>1</b>	<b>99</b>	<b>83</b>

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 14.04.2014 Rep. n° 783, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La scadenza della concessione è fissata alla data del **31/12/2019**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 9.80 (Euro nove/80) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 244 del 05 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro titolarità e rinnovo concessione idraulica per tombinamento tratto Roggia Marosticana in loc. Consagrollo nel comune di Marostica (PTB). Ditta: RUBBO MICHELANGELO Pratica n° 79\_01694**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il subentro nella titolarità della concessione idraulica per tombinamento tratto Roggia Marosticana in loc. Consagrollo nel comune di Marostica (PTB) a favore di RUBBO MICHELANGELO.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di subentro nella titolarità e rinnovo della concessione n° 79\_01694;

Voto della C.T.R.D. n° 4351 del 06.12.1983.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto n° 7 del 18.01.1984 è stata rilasciata alla ditta RUBBO VIRGILIO la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare di questo Ufficio in data 17.01.1984 Rep n° 498;
- con istanza in data 11.12.2013, la ditta RUBBO MICHELANGELO di cui all'oggetto, ha chiesto di poter subentrare nella titolarità della concessione a causa del decesso del padre Rubbo Virgilio;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 17.01.2014;
- con istanza in data 11.12.2013, assunta al n° 544480 di Prot. dell'11/12/2013, la ditta RUBBO MICHELANGELO ha chiesto il rinnovo di detta concessione;

RITENUTO che le richieste possano essere accolte;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

**art. 1** - Alla ditta RUBBO MICHELANGELO, nato a Marostica il 06.08.1949 e residente a MAROSTICA (VI) (*omissis*) - (*omissis*) - è riconosciuta la titolarità della concessione idraulica per tombinamento tratto Roggia Marosticana in loc. Consagrollo nel comune di Marostica (PTB).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 17.01.1984 Rep. n° 498, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione decorre dalla data del 18/01/2014 e scadrà il 18/01/2024. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 4** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2014, di Euro 208,51 (Euro duecentotto/51) di cui all'art. 6 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 5** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 6** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273886)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 245 del 05 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Val Longa con passerella in legno e della Valle del Ristal con guado - cunettone a corda molla, a servizio del nuovo Sentiero Togni - Busatti da realizzare in Comune di Lastebasse (PTB-PTA). Ditta: COMUNE DI LASTEBASSE Pratica n° 12\_18414.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento della Val Longa con passerella in legno e della Valle del Ristal con guado - cunettone a corda molla, a servizio del nuovo Sentiero Togni - Busatti da realizzare in Comune di Lastebasse (PTB-PTA) a favore di COMUNE DI LASTEBASSE.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 550867 del 04.12.2012;

Voto della C.T.R.D. n° 55 del 11.02.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 26.11.2012, pervenuta il 04.12.2012 - prot. n° 550867, il COMUNE DI LASTEBASSE ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento della Val Longa con passerella in legno e della Valle del Ristal con guado - cunettone a corda molla, a servizio del nuovo Sentiero Togni - Busatti (PTB-PTA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.02.2013 con voto n° 55;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Al COMUNE DI LASTEBASSE, con sede in Via Roma n. 7 - C.F./P. I.V.A. 00577360241 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento della Val Longa con passerella in legno e della Valle del Ristal con guado - cunettone a corda molla, a servizio del nuovo Sentiero Togni - Busatti da realizzare in Comune di Lastebasse (PTB-PTA).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 779 Rep. n° 10/04/2014, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 125.05 (Euro centoventicinque/05) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273978)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 246 del 06 maggio 2014

**OPCM n. 3906 del 13.11.2010 Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza PROGETTO A CONSUNTIVO N. 1221 IN DATA 28 AGOSTO 2013. Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di difese radenti e trasversali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO da località Pareo in comune di Schio a località Case di Malo in comune di Malo Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011 All. "F", intervento N. 14 e Indifferibile N. 11 (GC VI 1014 1035 App. 33/10) Importo complessivo Euro 600.000,00. CUP H19H10000580002 - CIG 07677531D1. Approvazione della perizia di spesa e del conto finale.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la perizia a consuntivo di spesa dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 482.945,81 ed il Conto Finale.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;
- con Ordinanza Commissariale n. 2, in data 21 gennaio 2011, il Commissario delegato ha nominato ai sensi dell'art. 1, 1 c. della succitata O.P.C.M. i Dirigenti degli Uffici del Genio civile di Verona, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia e Treviso soggetti attuatori per le attività di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3906/2010, incaricandoli della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico;
- ai sensi dell'art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale e nell'ambito delle disposizioni e deroghe di cui all'O.P.C.M. 3906/2010;
- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011 per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'Allegato F;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 15.000.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, il Prefetto di Verona è stato nominato Commissario Delegato in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto per il superamento della situazione di criticità e autorizzato ad avvalersi del personale della struttura già operante ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3906/2010;
- per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità decretate con O.P.C.M. n. 3906/2010 è stata adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 15/05/2012 N n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012, n. 100, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n.43 del 24/01/2013;
- con la predetta Ordinanza n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi intrapresi in regime di ex O.P.C.M. 3906/2010 e ha individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi di cui in narrativa;

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 554/1999, con verbale in data 10 novembre 2010 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di difese radenti e trasversali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO da località Pareo in comune di Schio a località Case di Malo in comune di Malo" e per la parte individuata all'intervento N. 14 dell'allegato "F" dell'Ordinanza Commissariale 5/2011 e con Ordine di Servizio del Soggetto Attuatore Dirigente del Genio Civile di Vicenza Ing. Enzo Zennaro N.1/2011 prot. N.157029 del 31 marzo 2011 è stato disposto il completamento dei medesimi lavori per la parte individuata al N.11 dell'allegato "F" Interventi Indifferibili;

- ai sensi degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 554 del 1999, in data 10 novembre 2010 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di somma urgenza e l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata all'Impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.A. di Sossano (VI), Via S.Sepolcro, n.29 - CF/P.IVA 02350140246, inoltre, in data 10 novembre 2010 è stato sottoscritto l'elenco prezzi indicando in n.120 gg. il tempo necessario e l'importo di Euro 200.000,00 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

- in data 09 febbraio 2011, fra il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza e il Sig. Giovanni Gherardo, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico, dell'Impresa esecutrice Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.A. di Sossano (VI), Via S. Sepolcro, n.29 - CF/P.IVA 02350140246, è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 41 Reg., app. 33/10, nell'importo di Euro.201.918,03 per lavori oltre Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi Euro 204.918,03 oltre IVA di legge, avente ad oggetto i lavori in argomento "Lavori di somma urgenza per ricostruzione di difese radenti e trasversali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO da località Pareo in comune di Schio a località Case di Malo in comune di Malo (VI)"; si dà inoltre atto della presentazione della polizza di assicurazione N.R50016578-01 del 26 gennaio 2009 giusta appendice dichiarativa del 25 gennaio 2011 rilasciata dalla Società Milano Assicurazioni Agenzia di Mestre (VE) per l'importo di Euro.1.000.000,00 per danni a impianti e opere ed Euro.2.500.000,00 per danni agli impianti e opere preesistenti; tale polizza copre anche da responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro.2.500.000,00;
- in data 07 marzo 2011 è stata redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Amelio Balzanella la Relazione sullo stato di consistenza dei lavori con la quale venivano individuati i lavori di completamento urgenti ed indifferibili dell'importo netto Euro.278.398,69 e complessivo di Euro 350.000,00, per dare completezza e funzionalità alle opere fino al momento realizzate;
- in data 24 marzo 2011 il Dirigente del Genio Civile di Vicenza, Soggetto attuatore, con Decreto N.13, ha approvato i lavori di completamento sopracitati nonché il quadro economico dei lavori complessivi dell'importo di Euro 600.000,00, assegnando ulteriore tempo utile di giorni 120 per l'ultimazione dei lavori in argomento;
- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- con Ordine di Servizio N. 1/2011 Prot N.157029 del 31 marzo 2011 il Soggetto Attuatore Dirigente del Genio Civile di Vicenza Ing. Enzo Zennaro ha disposto l'esecuzione immediata del completamento dei lavori di somma urgenza sopra indicati per un importo di Euro. 278.398,69 al netto della miglioria del 3% sui prezzi originariamente pattuiti;

- in data 21 settembre 2011, fra il Soggetto Attuatore - Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza ed il Sig. Giovanni Ghirardo, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'Impresa Esecutrice Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.A. di Sossano (VI), Via S. Sepolcro, n.29 - CF/P.IVA 02350140246, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo N.130 Reg. nell'importo di Euro.278.398,69 per lavori oltre IVA, avente ad oggetto il completamento della sopracitata somma urgenza e quindi per un importo contrattuale pari ad Euro. 600.000,00;

- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- a seguito dell'Ordinanza Commissariale n. 43/2013 in data 02 maggio 2013, fra il Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Vicenza e il Signor Giovanni Ghirardo, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'Impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.A. di Sossano (VI), Via S. Sepolcro, n.29 - CF/P.IVA 02350140246 è stato sottoscritto l'ulteriore atto aggiuntivo in data 25 novembre 2013 che dà atto che i rapporti contrattuali in essere produrranno i loro effetti tra Regione del Veneto e l'Impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.A. di Sossano (VI), Via S. Sepolcro, n.29 - CF/P.IVA 02350140246a far data dalla sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti:

La perizia di spesa n. 1221, relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto redatta dal U.P. Genio Civile di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza in data 28 agosto 2013 nell'importo di Euro 600.000,00, importo che a seguito della esatta determinazione degli importi relativi ai compensi incentivanti di cui all'art. 92 Dlg 163/2006 e delle economie, viene rideterminato in **Euro. 587.701,21** come di seguito specificato:

#### **A. Lavori**

A.1 lavori	Euro	475.945,81	
A.2 oneri sicurezza	<u>Euro</u>	<u>7.000,00</u>	
<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	Euro	482.945,81	
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
B.1 IVA 20 % e al 22% su lavori	Euro	96.688,08	
B.2 art. 92 D.L.vo 163/2006	<u>Euro</u>	<u>8.067,13</u>	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<u>Euro</u>	<u>104.755,21</u>	<u>Euro</u> 104.755,21
<b>TOTALE Perizia a consuntivo</b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>587.701,02</u></b>	
Economie realizzate	Euro.	12.298,98	
<b>TOTALE dell'intervento finanziato</b>	<b>Euro</b>	<b>600.000,00</b>	

- il voto n. 326/2013 in data 16 dicembre 2013 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di spesa a consuntivo sopra indicata;
- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché la Relazione del D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione in data 15 aprile 2014 da cui risulta che i lavori principali in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.a. Via s.Sepolcro, 29 - Sossano (VI) CF/P.IVA. 02350140246 nell'importo di Euro 482.945,81;

Considerato che:

- la spesa per i lavori principali eseguiti dall'impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.a. Via s.Sepolcro, 29 - Sossano (VI) CF/P.IVA. 02350140246 ammonta ad Euro 482.945,81, in corso d'opera è stato emesso n. 2 ordinativi di pagamento in acconto per complessivi Euro 478.000,00 e si può pertanto corrispondere a saldo la somma di Euro 4.945,81 per lavori ed Euro 1.088,08 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 6.033,89;
- la spesa per i compensi di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 ammonta a Euro 8.067,13 pari all'1,92% dell'importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza del cantiere;
- la spesa complessiva ammonta pertanto a Euro 587.701,02 di cui Euro 482.945,81 per lavori al netto, Euro.96.688,08 per I.V.A. sia al 20% che al 22%, Euro.8.067,13 per art. 92 del D.lgs n° 163/2006 pari all'1,92% dell'importo lavori ;

Ritenuto:

- di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori in oggetto, di cui all'intervento n. 14 e Indifferibili n. 11 dell'Allegato "F" all'Ordinanza commissariale n. 5/2011 nonché gli atti di contabilità finale;
- di liquidare il credito dell'impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.a. Via s.Sepolcro, 29 - Sossano (VI) CF/P.IVA. 02350140246 esecutrice dei lavori;

Visti:

- l'ex O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'O.C. n. 5/2011;
- l'O.C. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (servizi e forniture);
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge n. 20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2 -sexies del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013

decreta

1. E' approvata la Perizia di Spesa a Consuntivo n° 1221 in data 28 agosto 2013, relativa ai "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di difese radenti e trasversali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO da località Pareo in comune di Schio a località Case di Malo in comune di Malo" redatta dall'U.P. Genio Civile di Vicenza ora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza nell'importo complessivo di Euro 587.701,02;

2. Sono approvati, nell'importo di Euro. 587.701,02, gli atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15 aprile 2014 relativi ai lavori eseguiti dall'impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.a. Via s.Sepolcro, 29 - Sossano (VI) CF/P.IVA. 02350140246. All'impresa Costruzioni I.L.E.S.A. S.p.a. Via s.Sepolcro, 29 - Sossano (VI) CF/P.IVA. 02350140246, va liquidata la somma di Euro 4.945,81, oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

3. Alla spesa complessiva di Euro 6.033,89 di cui Euro 4.945,81 per lavori ed Euro 1.088,08 per I.V.A. al 22%, si fa fronte a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.
4. E' accantonato l'importo di Euro 8.067,13, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.
5. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.
6. E' accertata una economia di Euro.12.298,98
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURVET ai sensi della L.R. n. 29, del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 247 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per l'asportazione di materiale inerte lapideo in esubero su tratte del T. Agno in loc. Righellati - Bonomini del comune di Recoaro Terme (EI). Ditta: FACCHIN CALCESTRUZZI SRL Pratica n° 12\_18246.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per l'asportazione di materiale inerte lapideo in esubero su tratte del T. Agno in loc. Righellati - Bonomini del comune di Recoaro Terme (EI) a favore di FACCHIN CALCESTRUZZI SRL

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 87308 del 23.02.2012;

Voto della C.T.R.D. n° 219 del 29.07.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 21.02.2012, pervenuta il 23.02.2012 - prot. n° 87308, la ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL ha chiesto la concessione idraulica per l'asportazione di materiale inerte lapideo in esubero su tratte del T. Agno in loc. Righellati - Bonomini del comune di Recoaro Terme (EI);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 29.07.2013 con voto n° 219;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL, con sede a RECOARO TERME (VI) in Via Facchini Sinistra n. 5 - C.F. e P. I.V.A. 01992290245 - è rilasciata la concessione idraulica per l'asportazione di materiale inerte lapideo in esubero su tratte del T. Agno in loc. Righellati - Bonomini del comune di Recoaro Terme (EI).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 14.04.2014 Rep. n° 782 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di giorni 90 (novantagiorni) a decorrere dalla data di inizio lavori, termine entro il quale l'estrazione dovrà essere ultimata. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, di Euro 5'501.94 (Euro cinquemilacinquecentouno/94) di cui all'art. 8 del disciplinare citato, versato alla Regione del Veneto.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273980)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 248 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per posa in alveo di massi per attraversamento del Rio Torto, a servizio del sentiero naturalistico "Ciechi - Scalzeri" in Comune di Pedemonte (PTB). Ditta: COMUNE DI PEDEMONTE Pratica n° 12\_18410.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per posa in alveo di massi per attraversamento del Rio Torto, a servizio del sentiero naturalistico "Ciechi - Scalzeri" in Comune di Pedemonte (PTB) a favore di COMUNE DI PEDEMONTE.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 550847 del 04.12.2012;

Voto della C.T.R.D. n° 53 del 11.02.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 25.11.2012, pervenuta il 04.12.2012 - prot. n° 550847, il COMUNE DI PEDEMONTE ha chiesto la concessione idraulica per per posa in alveo di massi per attraversamento del Rio Torto, a servizio del sentiero naturalistico "Ciechi - Scalzeri" (PTB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.02.2013 con voto n° 53;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Al COMUNE DI PEDEMONTE, con sede a PEDEMONTE (VI) in Via Longhi n. 1 - C.F./P. I.V.A. 84001630247 - è rilasciata la concessione idraulica per per posa in alveo di massi per attraversamento del Rio Torto, a servizio del sentiero naturalistico "Ciechi - Scalzeri" in Comune di Pedemonte (PTB).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 10/04/2014 Rep. n° 780, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 71.46 (Euro settantuno/46) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273981)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 249 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamenti della Valle dell'Acqua e Val Lunga (Val Torra), in più punti, con guadi a cunettoni a corda molla a servizio della nuova strada forestale di collegamento "Valtorra - Cingella" in progetto, e della esistente strada della Cingella oggetto di manutenzione straordinaria, in comune di Valdastico (PTB). Ditta: COMUNE DI VALDASTICO Pratica n° 12\_18413.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamenti della Valle dell'Acqua e Val Lunga (Val Torra), in più punti, con guadi a cunettoni a corda molla a servizio della nuova strada forestale di collegamento "Valtorra - Cingella" in progetto, e della esistente strada della Cingella oggetto di manutenzione straordinaria, in comune di Valdastico (PTB) a favore di COMUNE DI VALDASTICO.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 550881 del 04.12.2012;

Voto della C.T.R.D. n° 54 del 11.02.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 25.11.2012, pervenuta il 04.12.2012 - prot. n° 550881, il COMUNE DI VALDASTICO ha chiesto la concessione idraulica per attraversamenti della Valle dell'Acqua e Val Lunga (Val Torra), in più punti, con guadi a cunettoni a corda molla a servizio della nuova strada forestale di collegamento "Valtorra - Cingella" in progetto, e della esistente strada della Cingella oggetto di manutenzione straordinaria (PTB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.02.2013 con voto n° 54;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Al COMUNE DI VALDASTICO, con sede in Largo Savoia n. 1 - C.F./P. I.V.A. 01513240240 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamenti della Valle dell'Acqua e Val Lunga (Val Torra), in più punti, con guadi a cunettoni a corda molla a servizio della nuova strada forestale di collegamento "Valtorra - Cingella" in progetto, e della esistente strada della Cingella oggetto di manutenzione straordinaria, in comune di Valdastico (PTB).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 10.04.2014 Rep. n° 781, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 30 (TRENTA) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 47.64 (Euro quarantasette/64) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273982)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 250 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per "Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica". Riqualificazione di itinerario-percorso a valenza turistico-ricreativa finalizzato alla fruizione e valorizzazione ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio (PTA) (VARIANTE pratica 12\_18298) (STAA). Ditta: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. Pratica n° 13\_18557.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per "Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica". Riqualificazione di itinerario-percorso a valenza turistico-ricreativa finalizzato alla fruizione e valorizzazione ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio (PTA) (VARIANTE pratica 12\_18298) (STAA) a favore di COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Istanza di concessione n° 358921 del 27.08.2013;  
Voto della C.T.R.D. n° 235 del 23.09.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 26.08.2013, pervenuta il 27.08.2013 - prot. n° 358921, il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA ha chiesto la concessione idraulica per per "Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica". Riqualificazione di itinerario-percorso a valenza turistico-ricreativa finalizzato alla fruizione e valorizzazione ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio (PTA) (VARIANTE pratica 12\_18298) (STAA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.09.2013 con voto n° 235;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Al COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, con sede in Via Giacomo Matteotti n. 39 - C.F./P. I.V.A. 00168480242 - è rilasciata la concessione idraulica per "Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica". Riqualificazione di itinerario-percorso a valenza turistico-ricreativa finalizzato alla fruizione e valorizzazione ambiti naturalistici e storico-culturali del territorio (PTA) (VARIANTE pratica 12\_18298) (STAA).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 11.04.2014 Rep. n° 777, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 30 (TRENTA) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 104.25 (Euro centoquattro/25) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273983)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 251 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Valle della Pieve, in sub alveo, e del T. Chiampo con tubazione idrica in loc. Pieve del comune di Chiampo (ATAA). Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA Pratica n° 13\_18571.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento della Valle della Pieve, in sub alveo, e del T. Chiampo con tubazione idrica in loc. Pieve del comune di Chiampo (ATAA) a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di concessione n° 455463 del 22.10.2013;

Voto della C.T.R.D. n° 322 del 16.12.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 10.10.2013, pervenuta il 22.10.2013 - prot. n° 455463, la ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento della Valle della Pieve, in sub alveo, e del T. Chiampo con tubazione idrica in loc. Pieve del comune di Chiampo (ATAA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 16.12.2013 con voto n° 322;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA, con sede a ARZIGNANO (VI) in Via Ferraretta n. 20 - C.F. 81000070243 - P. I.V.A. 02728750247 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento della Valle della Pieve, in sub alveo, e del T. Chiampo con tubazione idrica in loc. Pieve del comune di Chiampo (ATAA).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 10.04.2014 Rep. n° 778 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2014, di Euro 417.01 (Euro quattrocentodiciassette/01) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273984)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 252 del 07 maggio 2014

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per tombinamento tratto della val Firlaita con condotta in c.a. diam. 600 mm, sanatoria per occupazione dell'area risultante e di quella del sedime della valle a monte della strada comunale, realizzazione marciapiede ed installazione recinzione nell'ambito della Lottizzazione artigianale denominata "Lebele" in Comune di Conco (OPDA-ATB). Ditta: GELMINI LIDIO Pratica n° 11\_18157.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per tombinamento tratto della val Firlaita con condotta in c.a. diam. 600 mm, sanatoria per occupazione dell'area risultante e di quella del sedime della valle a monte della strada comunale, realizzazione marciapiede ed installazione recinzione nell'ambito della Lottizzazione artigianale denominata "Lebele" in Comune di Conco (OPDA-ATB) a favore di GELMINI LIDIO.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Istanza di concessione n° 505128 del 31.10.2011;  
Voto della C.T.R.D. n° 292 del 25.11.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 25.10.2011, pervenuta il 31.10.2011 - prot. n° 505128, la ditta GELMINI LIDIO ha chiesto la concessione idraulica per tombinamento tratto della val Firlaita con condotta in c.a. diam. 600 mm, sanatoria per occupazione dell'area risultante e di quella del sedime della valle a monte della strada comunale, realizzazione marciapiede ed installazione recinzione nell'ambito della Lottizzazione artigianale denominata "Lebele" in Comune di Conco (OPDA-ATB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.11.2013 con voto n° 292;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta GELMINI LIDIO, nato/a a MORI (TN) il 22.12.1935 e residente con sede a CONCO (VI) (omissis) - (omissis) - è rilasciata la concessione idraulica per per tombinamento tratto della val Firlaita con condotta in c.a. diam. 600 mm, sanatoria per occupazione dell'area risultante e di quella del sedime della valle a monte della strada comunale, realizzazione marciapiede ed installazione recinzione nell'ambito della Lottizzazione artigianale denominata "Lebele" in Comune di Conco (OPDA-ATB).

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 08.04.2014 Rep. n° 776 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo

carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 625.49 (Euro seicentoventicinque/49) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO**

(Codice interno: 273845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 52 del 05 maggio 2014

**D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico sul torrente Costa Brusada in comune di Borca di Cadore". Presa d'atto del Parere n. 33 del 2 dicembre 2013 della Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.
--

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. Di prendere atto del parere n.33 del 2 dicembre 2013 (**allegato 1**) espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con il quale, la Commissione stessa, valutate le osservazioni/opposizioni e controdeduzioni presentate, ha ritenuto che la domanda presentata dalla società Dolomiti Derivazioni s.r.l. sia procedibile;
2. Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO**

(Codice interno: 273887)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 256 del 29 aprile 2014**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00104. - Concessionario : Mazzariol Alessandro - Fontanelle Pratica n. 1599***[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Domanda presentata in data 24.02.2014;  
disciplinare n. 7384 di repertorio del 23.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.284 del 10.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.02.2014 della ditta Mazzariol Alessandro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7384 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Mazzariol Alessandro (*omissis*) con sede a Fontanelle, Via Palù n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Fontanelle per moduli 0.00104.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 09.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2014 n. 7384 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273888)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 257 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico in Comune di Fontanelle per moduli 0.00002. Concessionario: Habitat Fontanelle srl - Brugnera Pratica n. 1602.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.
Domanda presentata in data 16.01.2014; disciplinare n. 7386 di repertorio del 23.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.620 del 29.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.01.2014 della ditta Habitat Fontanelle s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7386 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Habitat Fontanelle s.r.l. (C.F. n. 01576870933) con sede a Brugnera, Via Mazzini n. 51, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico nel Comune di Fontanelle per moduli 0.00002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 28.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2014 n. 7386 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273889)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 258 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00006. - Concessionario: Sartor Rosangela - Carnagnola Pratica n. 2516.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.
Domanda presentata in data 01.04.2014; disciplinare n. 7383 di repertorio del 23.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.390 del 31.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 01.04.2014 della ditta Sartor Rosangela, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7383 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Sartor Rosangela (*omissis*) con sede a Carmagnola, Largo Umbria n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2014 n. 7383 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273890)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 259 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Salvador Giovanni - Castelfranco Veneto Pratica n. 3713.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.
Domanda presentata in data 14.02.2014; disciplinare n. 7385 di repertorio del 23.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.290 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.02.2014 della ditta Salvador Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7385 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Salvador Giovanni (*omissis*) con sede a Castelfranco Veneto, Via Soranza n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 13.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2014 n. 7385 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273891)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 260 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Tonin Maria - Castelfranco Veneto Pratica n. 3716.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.
Domanda presentata in data 17.01.2014; disciplinare n. 7382 di repertorio del 23.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.242 del 25.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.01.2014 della ditta Tonin Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7382 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tonin Maria (*omissis*) con sede a Castelfranco Veneto, Via Casoni n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 24.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2014 n. 7382 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273892)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 261 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Cimadolmo per moduli 0.0008. - Concessionario: Telecom Italia SpA - Mestre Pratica n. 1508.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Domanda presentata in data 06.02.2014; disciplinare n. 7377 di repertorio del 16.04.2014.
---

Il Direttore

VISTO il decreto n.636 del 30.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.02.2014 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7377 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. n. 00488410010) con sede a Mestre, Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Cimadolmo per moduli 0.0008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7377 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273893)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 262 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0032. - Concessionario: Fresch Battista - San Vendemiano Pratica n. 2473.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Domanda presentata in data 15.10.2013;  
disciplinare n. 7378 di repertorio del 16.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.518 del 10.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.10.2013 della ditta Fresch Battista, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7378 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Fresch Battista (*omissis*) con sede a San Vendemiano, Via Livenza n. 4, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.0032.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 09.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7378 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273894)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 263 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.0066. - Concessionario: Esercizio Macchine Agricole Soldera Antonio s.a.s. - Sernaglia della Battaglia Pratica n. 2605.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Domanda presentata in data 17.01.2014;  
disciplinare n. 7379 di repertorio del 16.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.486 del 31.05.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.01.2014 della ditta Esercizio Macchine Agricole Soldera Antonio s.a.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7379 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Esercizio Macchine Agricole Soldera Antonio s.a.s. (C.F. n. 01210360267) con sede a Sernaglia della Battaglia, Via Fossaloi n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.0066.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 30.05.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7379 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273895)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 264 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Vazzola per moduli 0.0008. - Concessionario: Telecom Italia SpA - Mestre Pratica n. 2868.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Domanda presentata in data 16.12.2013;  
disciplinare n. 7372 di repertorio del 11.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.715 del 06.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.12.2013 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7372 di repertorio del 11.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. n. 00488410010) con sede a Mestre, Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Vazzola per moduli 0.0008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 05.07.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.04.2014 n. 7372 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273896)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 265 del 29 aprile 2014

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. - Concessionario: Perin Giuseppe - Castelfranco Veneto Pratica n. 3718.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Domanda presentata in data 21.03.2014;  
disciplinare n. 7380 di repertorio del 16.04.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.289 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.03.2014 della ditta Perin Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7380 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Perin Giuseppe (*omissis*) con sede a Castelfranco Veneto, Via Soranza n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 13.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7380 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273897)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 270 del 05 maggio 2014

**L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 117724 per ottenere il rinnovo in diminuzione della concessione idraulica da m<sup>2</sup> 61.153 a m<sup>2</sup> 16.343 di terreno demaniale di cui m<sup>2</sup> 5.913 a uso vigneto e m<sup>2</sup> 10.430 a uso prato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene. Riferimenti catastali: Comune di Valdobbiadene Foglio 24 fronte mappale 10 e Comune di Pederobba foglio 9. Richiedente: Baldo Antonio. Pratica P00054.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 18.03.2014 con prot. 117724;

parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 104 del 01.04.2014;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 29.04.2014 con repertorio n. 7393.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 104 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7393 di repertorio del 29.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Baldo Antonio con sede in Funer di Valdobbiadene (*omissis*); (*omissis*), la concessione idraulica di m<sup>2</sup> 16.343 di terreno demaniale di cui m<sup>2</sup> 5.913 a uso vigneto e m<sup>2</sup> 10.430 a uso prato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7393 di rep. in data 29.04.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 563,05 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273898)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 271 del 05 maggio 2014

**L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 31.12.2013 prot. n. 570769 per ottenere la concessione idraulica in sanatoria allo scarico di acque reflue, provenienti dall'impianto di depurazione di via Feltrina con tubazione in uscita del diametro di 200 mm, sul fossato Rio Fontane confluyente nel fiume Piave in Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 12 mappale 614. Richiedente: Comune di PEDEROBBA. Pratica P01096.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione, su corso d'acqua demaniale confluyente nel fiume Piave, di uno scarico di acque reflue depurate provenienti da depuratore all'amministrazione comunale titolare ed erogatore del servizio.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 31.12.2013 con prot. 570769;

parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 15 del 15.01.2014;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 23.04.2014 con repertorio n. 7389.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 15 in data 15.01.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7389 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di PEDEROBBA con sede in Onigo di Pederobba Piazza Case Rosse 14; C.F./P.IVA - 83001210265/01199310267, la concessione idraulica in sanatoria allo scarico di acque reflue, provenienti dall'impianto di depurazione di via Feltrina, sul fossato demaniale Rio Fontane confluyente nel fiume Piave in Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7389 di rep. in data 23.04.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 417,03 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273899)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 272 del 05 maggio 2014

**L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 60061 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m<sup>2</sup> 3.600 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappale 47. Richiedente: Lorenzon Francesco. Pratica P00267.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 11.02.2014 con prot. 60061;

parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 59 del 07.03.2014;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 23.04.2014 con repertorio n. 7388.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 59 in data 07.03.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7388 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Lorenzon Francesco con sede in Negrizia di Ponte di Piave (omissis); (omissis), la concessione idraulica di m<sup>2</sup> 3.600 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7388 di rep. in data 23.04.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 104,25 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273900)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO  
n. 273 del 05 maggio 2014

**L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 60341 per ottenere la concessione idraulica di m<sup>2</sup> 5.200 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappale 43. Richiedente: Lorenzon Francesco. Pratica P00261.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 11.02.2014 con prot. 60341;

parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 60 del 07.03.2014;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 23.04.2014 con repertorio n. 7387.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 60 in data 07.03.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7387 di repertorio del 23.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Lorenzon Francesco con sede in Negrizia di Ponte di Piave (*omissis*); (*omissis*), la concessione idraulica di m<sup>2</sup> 5.200 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n.7387 di rep. in data 23.04.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 382,66 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI**

(Codice interno: 273985)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 24 del 23 aprile 2014

**Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualita' verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

domanda di concessione n. 0008/2014/C, prot. n. 150751 del 08/04/2014;  
comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 162574 del 14/04/2014;  
verbale istruttorio del 15/04/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0008/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD), per il prodotto carne di vitellone/scottona "ai cereali";

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 15/04/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

DATO ATTO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con l'unità tecnico-economica (UTE) di Ospedaletto Euganeo (PD);

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD), per il prodotto carne di vitellone/scottona "ai cereali" e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Ospedaletto Euganeo (PD);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto carne di vitellone/scottona "ai cereali", in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" ad AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale a Ospedaletto Euganeo (PD), per il prodotto carne di vitellone/scottona "ai cereali" e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Ospedaletto Euganeo (PD);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto carne di vitellone/scottona "ai cereali", in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zanol

(Codice interno: 273986)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 25 del 24 aprile 2014

**Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati della lavorazione dell'uva. "Progetto caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: la valutazione delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzantatura - Nuove possibilità di mercato!". Deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2011. Rimodulazione prosecuzione attività e tempistica. Legge regionale n. 1/2009 articolo 16.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono ridefinite le attività e quindi anche la tempistica previste nel progetto con Veneto Agricoltura inerente la valutazione delle varietà minori e/o locali alla elaborazione nella versione spumante/frizzante. Ciò consentirà di ottenere risultati qualitativi e statistici più completi al fine dei risultati del progetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2011, convenzione del 30 dicembre 2011, istanza di Veneto Agricoltura del 17 gennaio 2014 prot. n. 1378.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTO, in particolare, l'articolo 16 della sopra citata legge che prevede un programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva "al fine di qualificare le produzioni dei vini e dei derivati dalla lavorazione dell'uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal Reg. (CE) 479/2008 (Riforma OCM vino)";

ATTESO che il medesimo articolo 16 prevede che il finanziamento delle iniziative di cui sopra sia concesso all'Azienda Veneto Agricoltura e ai Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine;

VISTA la deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2011 che ha approvato il "Progetto caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: la valutazione delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzantatura - Nuove possibilità di mercato!" ed incaricato l'Azienda Veneto Agricoltura della realizzazione;

VISTI i punti 3 e 4 della medesima deliberazione con la quale è stata autorizzata la spesa a favore di Veneto Agricoltura per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 in base alla disponibilità recata dal bilancio finanziario 2011, impegnando la stessa al capitolo di spesa n. 101233, della UPB U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture" del bilancio di previsione 2011;

VISTO il punto 5 del medesimo deliberato che dispone le seguenti modalità per la liquidazione del contributo:

- un acconto del 40%, ad inizio dei lavori, previo impegno da parte del beneficiario di sottoscrivere il progetto;
- un successivo acconto di un ulteriore 40%, previa rendicontazione delle spese riferite al primo acconto,
- il saldo a consuntivo sulla scorta delle spese realmente sostenute e documentate;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2011 dal Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari per conto della Regione del Veneto e dall'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'articolo 7 della predetta convenzione in merito alla efficacia e durata della stessa;

VISTA la nota di Veneto Agricoltura del 17 gennaio 2014 prot. n. 1378, con la quale l'Azienda, in attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2468/2011 e dal Progetto di cui all'allegato A, ha chiesto la rimodulazione della tempistica;

ATTESO che sulla base dei risultati ottenuti nel primo biennio è necessario, per conseguire gli obiettivi che la Giunta Regionale ha previsto nel suddetto provvedimento, di proseguire con le attività fino a dicembre 2015 allo scopo di realizzare quanto previsto alla voce "Linee operative e costi, p. 1 Azioni di ricerca", e precisamente le "Vinificazioni tipo spumante con diversa permanenza sui lieviti ("tipico" e "innovativo") e con diverse colorazioni ("rosè") e loro versione frizzante, l'Analisi del patrimonio aromatico, il profilo sensoriale e le degustazioni;

ATTESO che la richiesta è funzionale al completamento delle diverse fasi in cui è articolato il progetto di caratterizzazione, nonché all'elaborazione dei dati raccolti, alla predisposizione degli elaborati riguardanti i risultati delle attività ed alla loro disseminazione;

CONSIDERATO che la rimodulazione della tempistica per la realizzazione delle attività previste dal progetto, non comporta alcuna modifica agli impegni finanziari stabiliti dalla deliberazione n. 2468/2011;

TENUTO CONTO che in base a quanto stabilito al punto 6 del deliberato, spetta alla ex Direzione regionale competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnico-amministrativa del Progetto di cui alla deliberazione n. 2468/2011;

VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità" e tenuto conto delle direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014, approvate con la deliberazione n. 90 del 11 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni che regolano il bilancio regionale nulla osta affinché le attività del succitato Progetto proseguano fino al 2015;

PRESO ATTO che il punto 6 della deliberazione n. 2468/2011 prevede che spetta alla ex Direzione regionale competitività sistemi agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) la gestione tecnico-finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal succitato provvedimento nonché l'adozione degli atti riguardanti l'eventuale rimodulazione dei progetti ivi compresa la relativa programmazione tecnico-economica;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la precedente deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali";

VISTA la precedente deliberazione n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, sussistono condizioni oggettive per accogliere la richiesta presentata dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura riguardante la rimodulazione delle attività e conseguentemente la prosecuzione dell'efficacia della convenzione fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale può concludersi il Progetto citato all'oggetto;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, la richiesta di Veneto Agricoltura riguardante la rimodulazione della tempistica delle attività previste dal <<Progetto caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: la valutazione delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzantatura - Nuove possibilità di mercato!>> così come richiesto con nota del 17 gennaio 2014, prot. n. 1378;
2. di stabilire, in conseguenza a quanto previsto al punto 1, che la convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2011 tra la Regione del Veneto e l'Azienda Veneto Agricoltura proroga la sua efficacia fino al 31 dicembre 2015;
3. di stabilire che il presente decreto verrà trasmesso all'Azienda Veneto Agricoltura - Settore Centri Sperimentali di 35020 Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zanol

(Codice interno: 273987)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 26 del 02 maggio 2014

**Proroga Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'attuazione del Progetto Interreg IV Italia-Austria 2007.2013 "DIVERS". CUP H89E11001200007.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

La Regione concorda la proroga per la conclusione dell'Accordo in essere tra Regione Veneto e Provincia di Belluno per il progetto DIVERS al 31.10.2014, come richiesto dall'Amministrazione provinciale di Belluno, valutata la nuova chiusura del progetto DIVERS fissata al 30.11.2014

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- richiesta Provincia di Belluno prot. n. 18481 del 24/04/14
- DGR n. 301/2013
- autorizzazione proroga progetto del Segretario tecnico congiunto del Programma 30/9/2013.

Il Direttore

PREMESSO che con Decisione C (2007) 4233 del 17/09/2007, la Commissione europea ha approvato il testo del Programma operativo transfrontaliero "Interreg IV Italia - Austria" che interessa il periodo di programmazione 2007-2013 e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 4223 del 18/12/2007.

PREMESSO che con delibera CIPE del 15/06/2007 n. 36 vengono ripartite le risorse FESR italiane per che determinano il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione.

VISTA la DGR n. 1278 del 3/09/2011 "Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" Interreg IV Italia-Austria 2007-2013. Risultati quarto avviso" con la quale la Giunta regionale ha preso atto della graduatoria approvata dal Comitato di Pilotaggio del Programma Interreg IV Italia-Austria, tra cui compare il progetto DIVERS "Biodiversità dei sapori di montagna" presentato dalla Direzione Competitività sistemi agroalimentari.

VISTA la DGR n. 546 del 3/04/2012 "Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. Programma Interreg IV Italia - Austria. Progetto DIVERS -Biodiversità dei sapori della montagna- Collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Belluno per l'attuazione del progetto", la quale oltre ad affidare il pacchetto di lavoro n. 4 del progetto DIVERS alla Provincia di Belluno, prende atto dell'approvazione dello stesso da parte del Comitato di pilotaggio del programma e demanda al dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari l'assunzione degli atti necessari allo svolgimento dello stesso;

VISTA la DGR n. 601 del 3/5/2013 "Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. Programma Interreg IV Italia - Austria. Modifica della convenzione in essere tra l'Amministrazione provinciale di Belluno e la Regione del Veneto per l'attuazione del progetto DIVERS "Biodiversità dei sapori della montagna". CUP B29E11001500007", con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione provinciale di Belluno;

VISTA la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Veneto e la Provincia di Belluno per la realizzazione del Progetto DIVERS, avvenuto il 29/5/2013;

PRESO ATTO della richiesta di proroga dell'Accordo di collaborazione da parte della Provincia di Belluno, di cui alla nota prot. n. 18481/2014 del 24/04/2014, con la quale la Provincia chiede che la conclusione della collaborazione sul Progetto DIVERS sia posticipata al 31/10/2014, in quanto la realizzazione del sito malghe del progetto è collegata al portale turistico della Provincia dove verrà inserito, ma che è attualmente in fase di rifacimento;

CONSIDERATO che l'art. 9 dell'Accordo sottoscritto tra le parti fissa il termine di durata della collaborazione al 31.05.2014, in quanto scadenza del progetto DIVERS, prevedendo altresì che tale termine possa essere prorogato fino alla nuova scadenza del progetto in caso di proroga dello stesso autorizzata dall'Autorità di gestione del Programma;

PRESO ATTO della proroga del Progetto dal 31/5/2014 al 30/11/2014 autorizzata dagli organi di gestione del Programma Interreg IV Italia-Austria, di cui alla comunicazione e-mail del Segretariato tecnico congiunto del 30/09/2013;

VERIFICATO che la proroga della collaborazione al 31/10/2014 non comporta né una variazione delle attività programmate né un incremento delle spese previste, ma unicamente uno slittamento temporale di una attività prevista dall'attuale programma;

CONSIDERATO che l'art. 6, punto 8 dell'Accordo tra le parti prevede possano essere modificate le date della rendicontazione delle spese dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si concorda, come proposto dalla Provincia stessa, che le scadenze siano fissate al 30/5/2014 e 31/10/2014;

VISTO il punto 4 del dispositivo della DGR n. 301 del 03/05/2013 con il quale si demandano al Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari le modifiche alla convenzione necessarie per la migliore attuazione del progetto;

VISTO che con DGR n. 2140 del 25/11/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" è stata istituita la Sezione Competitività sistemi agroalimentari che acquisisce le funzioni della ex Direzione Competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31/10/2014 la durata dell'Accordo di collaborazione in essere con la Provincia di Belluno disciplinato dalla DGR n.301 del 03/05/2013, termine del progetto autorizzato dagli organi del Programma Italia-Austria;
2. di fissare al 30/05/2014 e 31/10/2014 le date entro cui la Provincia di Belluno è tenuta a presentare la rendicontazione;
3. di dare atto che la modifica mantiene inalterati i contenuti tecnico- operativi della collaborazione e non comporta alcuna variazione dell'impegno già assunto sui capitoli di bilancio n. 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080). UPB U0043 e sul capitolo n. 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36) UPB 0043;
4. di notificare alla Provincia di Belluno il presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 14/3/2013, n. 33
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 273988)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 27 del 02 maggio 2014

**Concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata". UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualita' verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Domanda di concessione n. 0009/2014/C, prot. n. 166150 del 15/04/2014;

Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 178874 del 23/04/2014;

Verbale istruttorio del 28/04/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0009/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD), per il prodotto carne bovina e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Legnaro (PD);

VISTO il contratto di fornitura del servizio di certificazione, sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale del soggetto richiedente e allegato alla domanda di concessione, riguardante i prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali";

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 28/04/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD), per i prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali" e relativi all'unità tecnico-economica (UTE) di Legnaro (PD);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali", in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" ad UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE DEL TRIVENETO con sede legale a Legnaro (PD), per i prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali" e relativi all'unità tecnico-economica (UTE) di Legnaro (PD);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali", in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zanol

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE**

(Codice interno: 273908)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 38 del 22 gennaio 2014

**Modifica associazione anagrafica dell'Ente Fondazione Centro Produttività Veneto (Cod. Ente 69) su impegni di spesa attinenti il POR FSE 2007/2013, L.R. 10/90 e art. 11, c. 7 D.Lgs. 81/08.***[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito ad impegni di spesa assunti a favore del soggetto Fondazione Giacomo Rumor - Centro di Produttività Veneto, ora Fondazione Centro Produttività Veneto per gli effetti del DDR 978 del 07/11/2013.

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, l'anagrafica 00157874, "Fondazione Centro Produttività Veneto", al posto del codice anagrafico precedente 00028399, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 02429800242;
2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti a favore di Fondazione Giacomo Rumor - Centro di Produttività Veneto, a favore di "Fondazione Centro Produttività Veneto", C.F. 02429800242, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalle direttive di riferimento;
3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273909)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 127 del 19 febbraio 2014

**Piano Annuale degli interventi formativi nel settore primario - Anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Decreti di approvazione rendiconti di spesa nn. 988, 989, 990, 991, 992 del 18/11/2013, dell'Ente Erapra del Veneto, Cod. Ente 323. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001 a seguito di mancata apposizione del visto di regolarità contabile in corso dell'esercizio 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si provvede alla registrazione contabile di impegni di spesa per reiscrizione di radiati a favore di Erapra del Veneto in merito a percorsi di cui alla DGR 1920/2010, ai sensi art. 51, commi 2 e 3, L.R. 39/2001, a carico dell'esercizio provvisorio 2014, a seguito di mancata apposizione del visto di regolarità contabile in corso dell'esercizio 2013, per decorso dei termini di liquidabilità di reiscrizione su radiati ai sensi DGR 631 del 07/05/2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013".

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. Di dover procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 51, commi 2,3, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 53.460,52, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, N. 10)" dell'esercizio provvisorio 2014, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore dell'Ente Erapra del Veneto, C.F. 94004550276, codice siope 106031634, secondo la seguente ripartizione:
  - ◆ Euro 33.040,83 a valere sul radiato 5592/2010 dell'esercizio 2010;
  - ◆ Euro 20.419,69 a valere sul radiato 5594/2010 dell'esercizio 2010;
2. Di procedere, ad avvenuto perfezionamento della procedura dell'impegno di spesa, alla liquidazione dei saldi positivi a favore di Erapra del Veneto, C.F. 94004550276, per complessivi Euro 53.460,52, già definiti con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, nn. 988, 989, 990, 991, 992 del 18/11/2013, subordinatamente alle disponibilità di cassa presenti sul capitolo 072040;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273910)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 154 del 03 marzo 2014

**Piano Annuale degli Interventi formativi nel settore primario - Anno 2010. L.R. 10/90. DGR n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Decreti di approvazione rendiconti di spesa nn. 1089, 1088, 1087, 1086 del 18/12/2013 dell'Ente Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione del Veneto (C.I.P.A.T. della Regione Veneto), Cod. Ente 8. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001.**

[Formazione professionale e lavoro]

**Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si provvede alla registrazione contabile di impegni di spesa per reinscrizione di radiati a favore di C.I.P.A.T. della Regione Veneto in merito a percorsi di cui alla DGR 1920/2010, ai sensi art. 51, commi 2 e 3, L.R. 39/2001, a carico dell'esercizio provvisorio 2014, a seguito di espressa previsione contenuta nei Decreti nn. 1086, 1087, 1088, 1089 del 18/12/2013.

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 51, commi 2,3, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 129.339,42, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, N. 10)" dell'esercizio provvisorio 2014, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore dell'Ente "Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione Veneto" (C.I.P.A.T della Regione Veneto) C.F. 94003240275, codice sipoe 106031634, secondo la seguente ripartizione:

- ◆ Euro 96.800,30 a valere sul radiato 5592/2010 dell'esercizio 2010;
- ◆ Euro 32.539,12 a valere sul radiato 5594/2010 dell'esercizio 2010;

2. Di procedere, ad avvenuto perfezionamento della procedura dell'impegno di spesa, alla liquidazione dei saldi positivi a favore "Centro di Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione Veneto" (C.I.P.A.T della Regione Veneto) C.F. 94003240275, per complessivi Euro 129.339,42, già definiti con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, nn. 1086, 1087, 1088, 1089 del 18/12/2013, subordinatamente alle disponibilità di cassa presenti sul capitolo 072040;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273911)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 155 del 03 marzo 2014

**Piano Annuale degli Interventi formativi nel settore primario - Anno 2011. DGR n. 1119 del 26/07/2011, DDR 848 del 08/11/2011. Decreto di approvazione rendiconto di spesa n. 1021 del 26/11/2013 dell'Ente Istituto Veneto per il Lavoro, Cod. Ente 2. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3 L.R. 39/2001.**

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente atto si provvede alla registrazione contabile di impegni di spesa per reiscrizione di radiati a favore di Istituto Veneto per il Lavoro, Cod. Ente 2, C.F. 80008480271 in merito a percorsi di cui alla DGR 1119/2011, ai sensi art. 51, commi 2 e 3, L.R. 39/2001, a carico dell'esercizio provvisorio 2014, per gli effetti del DDR 1021 del 26/11/2013.
--

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla registrazione contabile di impegni, ai sensi art. 51, commi 2,3, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 96.172,13, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, N. 10)" dell'esercizio provvisorio 2014, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore dell'Ente "Istituto Veneto per il Lavoro " C.F. 80008480271, codice siope 106031634;
2. di procedere, ad avvenuto perfezionamento della procedura dell'impegno di spesa, alla liquidazione del saldo positivo disposto a favore di "Istituto Veneto per il Lavoro", C.F. 80008480271, per complessivi Euro 96.172,13, già definito con il Decreto Dirigenziale n. 1021 del 26/11/2013, subordinatamente alle disponibilità di cassa presenti sul capitolo 072040;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273912)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 198 del 12 marzo 2014

**POR FSE 2007/2013 - DGR 1735 del 26/10/2011 - DDR 933 del 02/12/2011 - Linea 3 - III fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente CIM & FORM SRL (Cod. Ente 1001) su impegni di spesa relativi ai progetti 1001/1/3/1735/2011 (Smupr 18109) e 1001/1/4/1735/2011 (18119) - Mis. 2B1F2.***[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito ai progetti 1001/1/3/1735/2011 e 1001/1/4/1735/2011, da "CIM &amp; FORM" a "CIM &amp; FORM SRL".

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella sotto esposta, l'anagrafica 00157093, "CIM & FORM SRL", al posto del codice anagrafico precedente 00025956, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 02202440232, conseguentemente a quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DGR Bando	DDR Approvazione	Impegno	Capitolo	SMUPR	Importo Impegnato	Residuo Liquidabile
1735/2011	933/2011	4635/2011	101318	18109	45.900,66	2.449,35
1735/2011	933/2011	4634/2011	101319	18109	43.571,34	2.325,05
1735/2011	933/2011	4635/2011	101318	18119	70.197,15	3.976,09
1735/2011	933/2011	4634/2011	101319	18119	66.634,85	3.774,31
<b>Totale</b>					<b>226.304,00</b>	<b>12.524,80</b>

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con il DDR 933 del 22/12/2011 del Dirigente della Direzione Regionale Formazione, a favore di "CIM & FORM SRL", C.F. 02202440232, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 1735/2011;

3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273913)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 334 del 31 marzo 2014

**Ricodifica dei codici progetto associati all'Ente "Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso" (cod. Ente 74), su attività attinenti il POR FSE 2007/2013, a seguito di modifica titolarità dei percorsi a favore di T2I - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl, Cod. Ente 4940, per gli effetti dei Decreti n. 77 del 07/02/2014 e n. 208 del 14/03/2014.**

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente Provvedimento, si prende atto della ricodifica degli identificativi dei progetti a titolarità ex ente cod. 74 "Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso", ora "T2I - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl", cod. Ente 4940.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di prendere atto, della ricodifica dei percorsi formativi finanziati a favore del soggetto "Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso", C.F. 04026520264, cod. Ente 74, anagrafica regionale 00110352 ora a titolarità "T2I - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl", cod. Ente 4940, C.F. 04636360267, per gli effetti dei DDR 77 del 07/02/2014 e 208 del 14/03/2014, come da tabella espressa in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273914)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 379 del 04 aprile 2014

**Modifica del DDR n. 54 del 28/01/2014 di approvazione del rendiconto 2769/1/1/1735/2011 presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice SMUPR 17985). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il presente provvedimento a seguito di ulteriori controlli va a modificare il DDR di chiusura a saldo di un progetto finanziato con DDR 933 del 22/12/2011.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 28/01/2014 si è provveduto ad approvare il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769) per un importo ammissibile di Euro 82.446,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di veridica consegnata dai verificatori regionali; relativa al progetto 2769/1/1/1735/2011;

PRESO ATTO che a seguito di un controllo da parte dell'ufficio regionale competente, in sede di verifica rendicontale non sono state visionate le attività già verificate per la richiesta di erogazione dell'acconto;

PRESO ATTO che la riapertura dell'istruttoria di rendicontazione del progetto 2769/1/1/1735/2011 ha comportato la formulazione di un nuovo verbale di verifica rendicontale modificando la spesa ammissibile da Euro 82.446,60 a Euro 119.966,00;

PRESO ATTO CHE a PIA SOCIETA' SAN GAETANO sono stati erogati Euro 98.326,40;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

RITENUTO quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTO il DDR n. 54 del 28/01/2014;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), per un nuovo importo ammissibile di Euro 119.040,00 anziché Euro 98.326,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica compilato dai verificatori regionali, relativo al progetto 2769/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 e DDR n. 690 del 28/08/2012;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 98.326,40;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a PIA SOCIETA' SAN GAETANO l'importo a saldo di Euro 20.713,60 (Codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101323 e n. 101322 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011 e le correzioni apportate con DDR n. 690 del 28/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273915)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 380 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2769/101/1/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 5/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 820.440,00 per la realizzazione del progetto n. 2769/101/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 708.036,00;

- Il competente ufficio, in data 18/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 10/03/2014, la Sezione Formazione ha convocato l'ente beneficiario alla verifica rendicontale;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 820.151,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 28/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale di verifica;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 2769/101/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 820.151,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 708.036,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 112.115,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 6/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273916)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 381 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2769/101/2/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 5/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 820.440,00 per la realizzazione del progetto n. 2769/101/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 672.672,00;

- Il competente ufficio, in data 18/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 10/03/2014, la Sezione Formazione ha convocato l'ente beneficiario per la verifica rendicontale;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 819.893,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 18/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 2769/101/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 819.893,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 672.672,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 147.221,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 6/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273917)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 382 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (Codice Ente 2769) (codice SMUPR 19409). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 2769/101/1/1014/2012.***[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 820.440,00 per la realizzazione del progetto n. 2769/101/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 655.368,00;
- In data 28/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
- Il beneficiario ha presentato in data 28/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 10/03/2014, la Sezione Formazione ha convocato l'ente beneficiario per la verifica rendicontale;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 819.170,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 28/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 2769/101/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 819.170,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 655.368,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 163.802,00, a carico dei capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273918)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 383 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867) (codice SMUPR 19472). Interventi di terzo anno. Progetto 3867/1/1/1014/2012. POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 252.506,00 per la realizzazione del progetto n. 3867/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 196.195,00;
- In data 11/06/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 28/01/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale dal mese i febbraio2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato all'ufficio competente, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 251.132,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 31/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867, codice fiscale 03791800232), secondo le risultanze del verbale di verifica indicato in premessa, relativo al progetto 3867/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 251.132,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 196.195,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice Siope 106031634 ) l'importo a saldo di Euro 54.937,00, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273919)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 384 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3867/1/1/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 5/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 256.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3867/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 217.255,50;

- Il competente ufficio, in data 11/06/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 28/01/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale Audit dal mese di febbraio 2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato all'ufficio competente il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 256.170,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 31/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867, codice fiscale 03791800232), secondo le risultanze del verbale di verifica citato in premessa, relativo al progetto 3867/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 256.170,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 217.255,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 38.914,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 6/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273920)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 385 del 04 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Ente 3867). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3867/1/2/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 5/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 256.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3867/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 217.255,50;

- Il competente ufficio, in data 11/06/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 28/01/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale dal mese di febbraio 2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 256.170,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 31/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale di verifica;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867, codice fiscale 03791800232), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3867/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 256.170,00;
2. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 217.255,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 38.914,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 6/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273921)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 389 del 09 aprile 2014

**Modifica del DDR n. 972 del 6/11/2013 di approvazione del rendiconto 396/1/3/2141/2012 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (Codice Ente 396) (codice Smupr 25886). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - Dgr 2141/2012 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalita' di sportello.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il presente provvedimento a seguito di ulteriori controlli va a modificare il DDR di chiusura a saldo di un progetto finanziato con DDR 120 del 15/02/2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE con DDR n. 972 del 6/11/2013 si è provveduto ad approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396) per un importo ammissibile di Euro 20.841,50 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica consegnato dai verificatori regionali; relativo al progetto 396/1/3/2141/2012;

PREMESSO CHE in data 25/03/2014, i verificatori regionali hanno predisposto nuovo verbale di verifica rendicontale, in quanto dopo un'ulteriore analisi interpretativa della Direttiva, l'applicazione dei parametri finanziari hanno prodotto un riconoscimento di spesa maggiore pari a Euro 530,00,

RITENUTO opportuno, in autotutela ed in virtù del principio di imparzialità nei confronti dell'ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396) riaprire l'istruttoria del progetto sopraccitato per una corretta formalizzazione della resa del conto;

CONSIDERATO che in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti complessivi Euro 20.841,50;

CONSIDERATO che il soggetto beneficiario, in data 25/03/2014, ha accettato le nuove risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del nuovo verbale per una spesa ammissibile di Euro 21.371,50;

VISTO il DDR n. 972 del 6/11/2013;

Vista la L. 241/90 successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396, codice fiscale 01174270262), per un nuovo importo ammissibile di Euro 21.371,50 anziché Euro 20.841,50 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica compilato dai verificatori regionali, relativo al progetto 396/1/3/2141/2012, DDR n. 120 del 15/02/2013;

2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 20.841,50;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, ad ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' l'importo a saldo di Euro 530,00 (Codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101323 e n. 101322 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 120 del 15/02/2013;

4. di comunicare ad ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' il presente decreto;

5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273922)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 390 del 09 aprile 2014

**Modifica del DDR n. 970 del 6/11/2013 di approvazione del rendiconto 396/1/1/2141/2012 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (Codice Ente 396) (codice Smupr 23402). Programma Operativo Regionale 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - 2B2F1 - Dgr 2141/2012 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalita' di sportello.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il presente provvedimento a seguito di ulteriori controlli va a modificare il DDR di chiusura a saldo di un progetto finanziato con DDR 120 del 15/02/2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE con DDR n. 970 del 6/11/2013 si è provveduto ad approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396) per un importo ammissibile di Euro 23.710,00 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica consegnato dai verificatori regionali; relativo al progetto 396/1/1/2141/2012;

PREMESSO CHE in data 25/03/2014, i verificatori regionali hanno predisposto nuovo verbale di verifica rendicontale, in quanto dopo un'ulteriore analisi interpretativa della Direttiva, l'applicazione dei parametri finanziari hanno prodotto un riconoscimento di spesa maggiore pari a Euro 470,00,

RITENUTO opportuno, in autotutela ed in virtù del principio di imparzialità nei confronti dell'ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396) riaprire l'istruttoria del progetto sopraccitato per una corretta formalizzazione della resa del conto;

CONSIDERATO che in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti complessivi Euro 23.710,00;

CONSIDERATO che il soggetto beneficiario, in data 25/03/2014, ha accettato le nuove risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del nuovo verbale per una spesa ammissibile di Euro 24.180,00;

VISTO il DDR n. 970 del 6/11/2013;

Vista la L. 241/90 successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396, codice fiscale 01174270262), per un nuovo importo ammissibile di Euro 24.180,00 anziché Euro 23.710,00 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica compilato dai verificatori regionali, relativo al progetto 396/1/1/2141/2012, DDR n. 120 del 15/02/2013;

2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 23.710,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, ad ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' l'importo a saldo di Euro 470,00 (Codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101323 e n. 101322 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 120 del 15/02/2013;

4. di comunicare ad ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' il presente decreto;

5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273923)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 391 del 09 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 4940/1/1/2141/2012 presentato da TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO ora T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL (codice ente 4940) (codice smupr 23417). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 115 del 13/02/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (Sportello 3) - Anno 2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 21 del 15/01/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (SPORTELLI 3), concedendo all'ente T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 29.398,72 per la realizzazione del progetto n. 4940/1/1/2141/2012;

- Il DDR n. 115 del 13/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 29.398,72 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 196.373,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 206.871,44 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Con DDR n. 77 del 7/02/2014 si è formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL - (codice fiscale 04636360267, codice ente 4940) nella titolarità delle attività di formazione professionale e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione agli Organismi di Formazione conferenti TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO (codice fiscale n. 04026520264, codice ente 74) e POLESINE INNOVAZIONE (codice fiscale n. 01293220297, codice Ente n. 333);

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 8.819,62;

- E' stato visto il rendiconto presentato da TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO ora T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.454,83;

- Il soggetto beneficiario, in data 30/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO (codice ente 74) ora T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL (codice ente 4940, codice fiscale 04636360267), come da DDR n. 77 del 7/02/2014, per un importo ammissibile di Euro 28.454,83 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 4940/1/1/2141/2012, Dgr 2141 del 23/10/2012 e DDR n 21 del 15/01/2013 13/02/2013 (SPORTELLO 3);
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 8.819,62;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL l'importo a saldo di Euro 19.635,21 (codice Siope 106031623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del 13/02/2013;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273924)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 396 del 15 aprile 2014

**Approvazione cessione del credito relativa a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012 su note di debito del soggetto Cooperativa Sociale Dieffe in relazione ai progetti di cui alle DGR 1005/13 e 1013/12.***[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il Direttore della Sezione Formazione, preso atto dell'atto di cessione del credito relativo a contributi, stipulato da parte del soggetto "Cooperativa Sociale Dieffe" con "Claris Factor S.p.A.", in relazione a richieste di pagamento pertinenti alle DGR 1005 del 18/06/2013 e 1013 del 05/06/2012 per complessivi Euro 1.241.198,00, autorizza la cessione ai sensi art. 45 L.R. 39/2001, esperite le formalità di cui alla DGR 2649/2012.

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per i percorsi formativi ivi indicati, all'accettazione dell'atto di cessione di credito, per un valore di Euro 1.241.198,00, secondo le modalità previste dalla DGR 2649 del 18/12/2012 e dal DDR 1 del 02/01/2013;
2. di disporre l'emissione delle liquidazioni di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001, a favore del soggetto cessionario, subordinata nella fase di versamento all'effettiva disponibilità di cassa presente sul correlato capitolo di uscita;
3. di dare atto che al cessionario non potrà essere in nessun caso richiesta la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto di cessione intervenuto tra cedente e cessionario;
4. di inoltrare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 273925)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 400 del 17 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 4153/0/1/1735/2011 presentato da BIZETA SRL (codice ente 4153) (codice Smupr 18099). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2BIF2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente BIZETA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 61.768,00 per la realizzazione del progetto n. 4153/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 18.530,40;

- In data 10/09/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la irregolare esecuzione del progetto, che in sede di verifica rendicontale, ha implicato una decurtazione per mancato riconoscimento di quattro ore di attività;

- E' stato visto il rendiconto presentato da BIZETA SRL;

- Con comunicazione del 17/12/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale dal mese di gennaio 2014;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.033,61;

- Il soggetto beneficiario, in data 28/03/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da BIZETA SRL (codice ente 4153, codice fiscale 00260790274), per un importo ammissibile di Euro 61.033,61 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 4153/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.530,40;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a BIZETA SRL l'importo a saldo di Euro 42.503,21 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011, Allegato B;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a BIZETA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273934)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 412 del 24 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012. DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3864/1/1/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSESTETICA ANTOS un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.390,00 per la realizzazione del progetto n. 3864/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.418,50;

- Il competente ufficio, in data 26/03/2014, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 06/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 19/03/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da aprile 2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.234,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 22/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale di verifica;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSESTETICA ANTOS (codice ente 3864, codice fiscale 03790170231), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 3864/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 85.234,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.418,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSESTETICA ANTOS (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 12.815,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSESTETICA ANTOS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273935)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 413 del 24 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. Dgr n. 1013 del 05/06/2012. DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3864/1/2/1013/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSESTETICA ANTOS un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.390,00 per la realizzazione del progetto n. 3864/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

- Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposte anticipazioni per complessivi Euro 72.418,50;

- Il beneficiario ha presentato in data 06/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- Con comunicazione del 19/03/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da aprile 2014;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.231,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 22/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSESTETICA ANTOS (codice ente 3864, codice fiscale 03790170231), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 3864/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 85.231,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.418,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSESTETICA ANTOS (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 12.812,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSESTETICA ANTOS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273936)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 414 del 24 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto presentato da ASSESTETICA ANTOS (Codice ente 3864) (Codice Smupr 19468). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilità. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012 percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 3864/1/1/1014/2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSESTETICA ANTOS un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.390,00 per la realizzazione del progetto n. 3864/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.418,50;
- In data 26/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
- Il beneficiario ha presentato in data 06/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
- Con comunicazione del 19/03/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da aprile 2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.352,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 22/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSESTETICA ANTOS (codice ente 3864, codice fiscale 03790170231), secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 3864/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 85.352,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.418,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSESTETICA ANTOS (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 12.933,50, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSESTETICA ANTOS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273937)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 417 del 28 aprile 2014

**L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismi di Formazione: ATTIVAMENTE SRL - codice Ente n. 4176 - per la sede operativa di CITTADELLA (PD) e per l'ambito della Formazione Continua.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 409926/61.02.01.14 del 27/09/2013.
--

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Organismo di Formazione ATTIVAMENTE SRL (codice fiscale 04491010288, codice ente n. 4167) avente sede legale Via San Biagio, 3 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) e sede operativa in Via COPERNICO, 2/A - 35013 CITTADELLA (PD) e le successive integrazioni acquisite ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, in particolare, il resoconto della verifica audit, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010, effettuata presso la medesima sede operativa in data 18/04/2014 dai funzionari incaricati dalla Regione Veneto, ex DGR 1964/2013;
- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
- Viste le DDGR n. 359/2004, n. 3289/2010 e n. 1964/2013;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0604, l'Organismo di Formazione ATTIVAMENTE SRL (codice fiscale 04491010288, codice ente n. 4167) avente sede legale Via San Biagio, 3 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) e sede operativa in Via COPERNICO, 2/A - 35013 CITTADELLA (PD) per l'ambito della Formazione Continua;
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 273938)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 425 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/1/1735/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18112). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 41.656,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 20.368,80;

- In data 12/12/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;
- Con comunicazione del 24/06/2013 e 24/07/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da ottobre 2013;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 40.286,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 02/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277 per un importo ammissibile di Euro 40.286,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.368,80;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 19.917,20 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273939)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 426 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/2/1735/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18113). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 124.640,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/2/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 62.320,00;
- Il competente ufficio in data: 19/06/2012, 13/11/2012, 26/11/2012, 27/11/2012 e 18/12/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;
- Con comunicazione del 24/06/2013 e 24/07/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale dal ottobre 2013;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 122.347,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 02/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), per un importo ammissibile di Euro 122.347,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/2/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 62.320,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 60.027,00 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273940)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 427 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/3/1735/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 18081). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Dgr 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 124.968,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/3/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 62.418,40;

- Il competente ufficio in date: 07/02/2013 e 19/02/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere rilevando nei rispettivi verbali alcune irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;
- Con comunicazione del 24/06/2013 e 24/07/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da ottobre 2013;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 122.954,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 07/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), come da DDR n. 77 del 7/02/2014, per un importo ammissibile di Euro 122.954,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/3/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 62.418,40;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 60.535,60 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273941)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 428 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/2/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23406). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLLO 3) - Anno 2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 21 del 15/01/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (SPORTELLLO 3), concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 48.672,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/2/2141/2012;

- Il DDR n. 115 del 13/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 48.672,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 23.702,43 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 24.969,57 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 14.601,60;

- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 47.785,50;

- Il soggetto beneficiario, in data 01/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), per un importo ammissibile di Euro 47.785,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/2/2141/2012, Dgr n. 2141 del 23/10/2012 e DDR n 21 del 15/01/2013 (SPORTELLO 3);
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 14.601,60;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 33.183,90 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del 13/02/2013;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273942)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 429 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/4/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23407). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 21 del 15/01/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (SPORTELLO 3), concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 42.072,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/4/2141/2012;

- Il DDR n. 115 del 13/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 42.072,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 20.488,35 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 21.583,65 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 32.490,00;

- In data 19/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;

- Con comunicazione del 10/12/2013, l'ente beneficiario ha chiesto di posticipare la data della verifica rendicontale;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 36.864,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 01/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), per un importo ammissibile di Euro 36.864,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/4/2141/2012, Dgr n. 2141 del 23/10/2012 e DDR n 21 del 15/01/2013 (SPORTELLO 3);
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 32.490,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 4.374,00 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del 13/02/2013;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273943)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 430 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 1003/1/5/2141/2011 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (Codice ente 1003). (Codice SMupr 23441). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - Dgr 2141 del 23/10/2012, DDR 115 del 22/13/02/2013 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2012.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 21 del 15/01/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (SPORTELLO 3), concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 34.692,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/5/2141/2012;

- Il DDR n. 115 del 13/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 34.692,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 16.894,41 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 17.797,59 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 25.335,60;

- In data 19/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;;

- E' stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;

- Con comunicazione del 10/12/2013, l'ente beneficiario ha chiesto di posticipare la data della verifica rendicontale;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.500,75;

- Il soggetto beneficiario, in data 01/04/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), per un importo ammissibile di Euro 34.500,75 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1003/1/5/2141/2012, Dgr n. 2141 del 23/10/2012 e DDR n. 21 del 15/01/2013 (SPORTELLO 3);
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.335,60;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SIVE FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 9.165,15 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 115 del 13/02/2013;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273944)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 431 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 4034/1/1/2606/2010 presentato da ADATTA SRL (Codice ente 4034). (Codice SMupr 12841). POR FSE 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Asse I - Adattabilità. Azioni innovative per le imprese venete - utenza occupata - 2B1F2 anno 2010. DGR n. 2606 del 02/11/2010, DDR n. 1882 del 23/12/2010.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata nell'ambito di azioni innovative per le imprese venete per l'anno 2010.
---

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2606 del 02/11/2010 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle azioni innovative per le imprese venete, prevedendo uno stanziamento di Euro 6.000.000,00;
- Il DDR n. 1663 del 10/11/2010, ha approvato la modulistica per la presentazione dei progetti;
- Il DDR n. 1882 del 23/12/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ADATTA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 99.824,43 per la realizzazione del progetto n. 4034/1/1/2606/2010;
- Il DDR 1882 del 23/12/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 a carico dei capitoli 101318 e 101319 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
  - Euro 2.921.897,47 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;
  - Euro 3.078.102,53 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Il DDR n. 129 del 04/03/2011, ha approvato la revisione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- il DDR n. 54 del 26/01/2012, ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con il DDR n. 1882/2010;
- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonché ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;
- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;
- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;
- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 60.031,69;
- In data 06/05/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ADATTA SRL;
- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 75.191,87;
- Il soggetto beneficiario ha accettato, in data 15/04/2013, le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo, la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
- Con lettere prot. n. 230070 del 30/05/2013 e prot. n. 122248 del 20/03/2014 la scrivente Sezione ha comunicato a ADATTA SRL il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 3/12/2010;
- Il suddetto beneficiario in virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 03/12/2010, in data 17/04/2014 ha documentato l'avvenuto pagamento posticipato rispetto, alla verifica rendicontale, dei propri partner;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale, e verificato il pagamento della fattura di dialogo con i partner;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ADATTA SRL (codice ente 4034, codice fiscale 04332880287), per un importo ammissibile di Euro 75.191,87 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4034/1/1/2606/2010, DDR n. 1882 del 23/12/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 60.031,69;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ADATTA SRL l'importo a saldo di Euro 15.160,18 (Codice Siope 106021623) a carico dei capitoli nn. 101318 e n. 101319 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1882 del 23/12/2010;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ADATTA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 273945)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 432 del 30 aprile 2014

**Approvazione del rendiconto 775/1/1/1735/2011 presentato da ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO (Codice ente 775). (Codice SMupr 18125). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR n. 1735 del 26/10/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - Anno 2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 99.712,00 per la realizzazione del progetto n. 775/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 90.265,60;

- Il competente ufficio in data: 26/03/2012 e 19/06/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 99.466,00;

- Il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO (codice ente 775, codice fiscale 92139540287), per un importo ammissibile di Euro 99.466,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 775/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 90.265,60;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO l'importo a saldo di Euro 9.200,40 (Codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

(Codice interno: 274141)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 65 del 08 maggio 2014

**Progetto "G.Lo.B - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea - Ufficio di Cooperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Approvazione degli Accordi di Partenariato con i partner del progetto. DGR n. 63 in data 31.01.2012.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

**Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento vengono approvati i testi degli Accordi di partenariato del progetto "G.Lo.B. Governance Local para a Biodiversidade" finanziato dalla Commissione Europea, che verranno sottoscritti da tutti i partner del progetto e disciplineranno le reciproche obbligazioni. DGR n. 63 in data 31.01.2012 di autorizzazione alla presentazione del progetto alla Commissione Europea. Accordo finanziario fra la Regione del Veneto in qualità di Lead Partner e la Commissione Europea (Contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288) sottoscritto il 20 dicembre 2013.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 63 del 31 gennaio 2012 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della proposta progettuale "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di capofila, al bando del Programma della Commissione Europea - Ufficio di Cooperazione EuropeAid "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Sezione Relazioni Internazionali) è stato incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all'esecuzione del progetto;

VISTA la nota n. DELBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20 dicembre 2013 tra la Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea - Delegazione in Brasile, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali), avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondenti al 75% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività previste dal progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.04.2014;

DATO ATTO che il progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", che prevede attività di assistenza tecnica e formazione allo scopo di potenziare le capacità delle Autorità Locali dei tre Paesi partner nella formulazione e attuazione di politiche, programmi e interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile, la salvaguardia e la valorizzazione della bio-diversità, è stato presentato dalla Regione del Veneto in partenariato con la Fondazione di Venezia, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, il COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, lo Stato di Bahia (Brasile), la Provincia di Namibe (Angola) e la Provincia di Maputo (Mozambico);

RITENUTO opportuno disciplinare e regolare i rapporti tra la Regione del Veneto, capofila del progetto, e gli altri partner mediante appositi Accordi di Partenariato, i cui schemi sono riportati negli **Allegati A, B, C, D, E e F** al presente provvedimento, che ne formano parte integrante, anche in vista del trasferimento a ciascun partner della propria quota di prefinanziamento, già ricevuta dalla Regione del Veneto da parte della Commissione Europea;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. 14.3.2013, n.33;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi degli Accordi di Partenariato fra la Regione del Veneto ed i partner del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" di seguito indicati:
  - ◆ Stato di Bahia (Brasile) (**Allegato A**)
  - ◆ Provincia di Maputo (Mozambico) (**Allegato B**)
  - ◆ Provincia di Namibe (Angola) (**Allegato C**)
  - ◆ Fondazione di Venezia (**Allegato D**)
  - ◆ COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (**Allegato E**)
  - ◆ Fondazione Slow Food per la Biodiversità (**Allegato F**);
3. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DGR n. 63 in data 31.01.2012;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato



## Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 1/7

### SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" DCI-NSAPVD/2013/287-288

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (PP1)

Indirizzo

Rappresentata da:

di seguito denominata **Partner PP1**

#### Premesso che

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato "G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade" all'interno del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell'intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all'esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come *Allegato 1*), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

#### Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

##### Articolo 1 – Oggetto e scopo

Il Lead Partner e il Partner PP1 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (*Allegato 1*) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell'Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

##### Articolo 2 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

## Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 2/7

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

### **Articolo 3 – Il partenariato**

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

### **Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato**

Il Partner PP1 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la propria quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione, in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produrre tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP1 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- essere responsabile della rendicontazione della quota di budget relativa al personale interno, dettagliata in **Allegato 2**, osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i report narrativi ed i report finanziari e trasmetterli nei tempi dovuti al Lead Partner;
- collaborare con il Partner PP5 per la gestione della propria quota di budget osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II), così come concordato dal Lead Partner e dalla Commissione per il trasferimento della gestione della propria quota di budget al citato Partner PP5;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;
- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP1 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

**Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 3/7**

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP5 riceve dal Lead Partner la quota di pre-finanziamento e finanziamento destinata alla realizzazione delle attività in carico al partner PP1, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato (*Allegato 2*), secondo quanto concordato dal Lead Partner e dalla Commissione.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

**Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP1 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

**Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP1 si impegna a mantenere una contabilità relativa alle spese del proprio personale impiegato nel Progetto, secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ogni Parte. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP1. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead Partner chiederà alla Parte interessata di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione.

**Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 4/7**

La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

**Articolo 8 – Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP5 la quota di finanziamento relativa al Partner PP1 ricevuta dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP5 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote di competenza del Partner PP1, da versare al Partner PP5, sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in *Allegato 2* al presente Accordo. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP5 (per la quota relativa al PP1) sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP1 al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare della quota assegnata al Partner PP1 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

**Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP1 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-autorship.

Il Lead Partner e il Partner PP1 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

**Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

Il Lead Partner e il Partner PP1 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura "confidenziale" di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP1 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura "confidenziale" dell'informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell'Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

## Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 5/7

Il Partner PP1 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell'implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell'ultimo trasferimento del finanziamento.

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP1 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l'adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell'Anexo II del Contratto.

Data

Firma

Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/7

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”**

*omissis.*

**Allegato 2 Budget Partner Bahia (PP1)**

<b>Budget for the Action</b>	<b>All Years</b>			
Técnico do Estado da Bahia PP1 (tempo parcial 50% por 36 meses)	Per month	18	€1.000,00	€18.000,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP1 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€1.500,00	€18.000,00
Administrativo SUAF Bahia PP1 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€800,00	€4.800,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Angola (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missões em Moçambique (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€184,00	€736,00
Diária pessoal do projeto in loco	Per diem	36	€45,00	€1.620,00
Voos Brasil-Itália para participar a Terra Madre e ao Study tour na Itália 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.400,00	€2.800,00
Voo Brasil-Itália para participar do Comitê Gestor na Itália 1 pessoa	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
vo Brasil - Moçambique para Comitê Gestor no Moçambique	Per flight	1	€1.600,00	€1.600,00
vo Brasil - Angola para Comitê Gestor na Angola	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Transportes internos dos funcionários do Estado da Bahia envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros brasileiros	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00

Allegato A al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/7

TOTAL	€68.828,00
Custos Indiretos (2,20%)	€1.514,22
<b>MONTANTE TOTAL</b>	<b>€70.342,22</b>
Cofinanziamento (25%)	€17.585,55



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 1/7**SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO  
"G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE"  
DCI-NSAPVD/2013/287-288**

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

Provincia de Maputo (PP2)

Indirizzo

Rappresentata da:

di seguito denominata **Partner PP2****Premesso che**

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato "G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade" all'interno del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell'intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all'esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come **Allegato I**), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

**Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:****Articolo 1 – Oggetto e scopo**

Il Lead Partner e il Partner PP2 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (**Allegato I**) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell'Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

**Articolo 2 – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

**Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 2/7

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

**Articolo 3 – Il partenariato**

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

**Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato**

Il Partner PP2 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la propria quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione, in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produire tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP2 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- essere responsabile della rendicontazione della quota di budget relativa al personale interno, dettagliata in **Allegato 2**, osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i report narrativi ed i report finanziari e trasmetterli nei tempi dovuti al Lead Partner;
- collaborare con il Partner PP6 per la gestione della propria quota di budget osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II), così come concordato dal Lead Partner e dalla Commissione per il trasferimento della gestione della propria quota di budget al citato Partner PP6;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;
- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP2 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

**Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 3/7**

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP6 riceve dal Lead Partner la quota di pre-finanziamento e finanziamento destinata alla realizzazione delle attività in carico al partner PP2, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato (*Allegato 2*), secondo quanto concordato dal Lead Partner e dalla Commissione.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

**Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP2 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

**Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP2 si impegna a mantenere una contabilità relativa alle spese del proprio personale impiegato nel Progetto, secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ogni Parte. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP2. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead Partner chiederà alla Parte interessata di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione.

**Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 4/7

La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

**Articolo 8 – Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP6 la quota di finanziamento relativa al Partner PP2 ricevuta dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP6 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote di competenza del Partner PP2, da versare al Partner PP6, sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in *Allegato 2* al presente Accordo. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP6 (per la quota relativa al PP2) sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP2 al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare della quota assegnata al Partner PP2 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

**Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP2 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-autorship.

Il Lead Partner e il Partner PP2 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

**Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

Il Lead Partner e il Partner PP2 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura "confidenziale" di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP2 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura "confidenziale" dell'informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell'Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

**Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 5/7

Il Partner PP2 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell'implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell'ultimo trasferimento del finanziamento.

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP2 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l'adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell'Anexo II del Contratto.

Data

Firma

## Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/7

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”***omissis.***Allegato 2 Budget Partner Maputo (PP2)**

<b>Budget for the Action</b>	<b>All Years</b>			
Técnico da Província do Maputo PP2 (tempo parcial 50% por 36 meses )	Per month	18	€398,00	€7.164,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP2 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€569,00	€6.828,00
Administrativo da Província do Maputo PP2 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€512,00	€3.072,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Brasil (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missões em Angola (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missões em Brasil Study Tour no Brasil	Per diem	10	€185,00	€1.850,00
Voos Moçambique-Itália Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.400,00	€2.800,00
Voos Brasil - Moçambique Study tour 1 funcionário e 1 produtor e participação ao Comitê Gestor 1 funcionário	Per flight	2	€1.600,00	€3.200,00
Voos Moçambique-Itália para Comitê Gestor na Italia	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Voo Moçambique-Angola Comitê Gestor	Per flight	1	€1.300,00	€1.300,00
Transportes internos dos funcionários da Província de Maputo envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros moçambicanos	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>€46.326,00</b>
			Custos Indiretos	€1.019,17
			(2,20%)	

Allegato B al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/7

			<b>MONTANTE TOTAL</b>	<b>€47.345,17</b>
			Cofinanziamento (25%)	€11.836,29



## Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 1/7

### SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" DCI-NSAPVD/2013/287-288

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

Provincia de Namibe (PP3)

Indirizzo

Rappresentata da:

di seguito denominata **Partner PP3**

#### Premesso che

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato "G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade" all'interno del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell'intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all'esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come *Allegato I*), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

#### Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

##### Articolo 1 – Oggetto e scopo

Il Lead Partner e il Partner PP3 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (*Allegato I*) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell'Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

##### Articolo 2 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

**Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 2/7

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

**Articolo 3 – Il partenariato**

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

**Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato**

Il Partner PP3 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la propria quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione, in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produrre tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP3 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- essere responsabile della rendicontazione della quota di budget relativa al personale interno, dettagliata in **Allegato 2**, osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i report narrativi ed i report finanziari e trasmetterli nei tempi dovuti al Lead Partner;
- collaborare con il Partner PP5 per la gestione della propria quota di budget osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II), così come concordato dal Lead Partner e dalla Commissione per il trasferimento della gestione della propria quota di budget al citato Partner PP5;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;
- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP3 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

**Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 3/7

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP5 riceve dal Lead Partner la quota di pre-finanziamento e finanziamento destinata alla realizzazione delle attività in carico al partner PP3, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato (*Allegato 2*), secondo quanto concordato dal Lead Partner e dalla Commissione.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

**Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP3 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

**Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP3 si impegna a mantenere una contabilità relativa alle spese del proprio personale impiegato nel Progetto, secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ogni Parte. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP3. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead Partner chiederà alla Parte interessata di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione.

**Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 4/7

La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

**Articolo 8 – Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP5 la quota di finanziamento relativa al Partner PP3 ricevuta dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP5 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote di competenza del Partner PP3, da versare al Partner PP5, sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in *Allegato 2* al presente Accordo. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP5 (per la quota relativa al PP3) sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP3 al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare della quota assegnata al Partner PP3 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

**Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP3 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-autorship.

Il Lead Partner e il Partner PP3 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

**Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

Il Lead Partner e il Partner PP3 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura "confidenziale" di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP3 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura "confidenziale" dell'informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell'Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

**Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 5/7

Il Partner PP3 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell'implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell'ultimo trasferimento del finanziamento.

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP3 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l'adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell'Anexo II del Contratto.

Data

Firma

Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/7

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”**

*omissis.*

**Allegato 2 Budget Partner Namibe (PP3)**

<b>Budget for the Action</b>	<b>All Years</b>			
Técnico da Província do Namibe PP3 (tempo parcial 50% por 36 meses )	Per month	18	€350,00	€6.300,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP3 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€800,00	€9.600,00
Administrativo da Província do Namibe PP3 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€492,00	€2.952,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Brasil (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missões em Moçambique (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€184,00	€736,00
Missões em Brasil Study Tour no Brasil	Per diem	10	€185,00	€1.850,00
Voos Angola-Itália Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.900,00	€3.800,00
Brasil - Angola Study tour 1 funcionário e 1 produtor e participação ao Comitê Gestor 1 funcionário	Per flight	2	€1.900,00	€3.800,00
Voos Angola-Itália para Comitê Gestor na Italia	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Angola - Mozambique Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.300,00	€1.300,00
Transportes internos dos funcionários da Província de Namibe envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros angolanos	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00

TOTAL

€49.598,00

Allegato C al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/7

Custos Indiretos (2,20%)	€1.091,16
<b>MONTANTE TOTAL</b>	<b>€50.689,16</b>
Cofinanziamento (25%)	€12.672,29



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 1/7

### SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" DCI-NSAPVD/2013/287-288

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

Fondazione di Venezia (PP4)

Indirizzo:

Rappresentata da:

di seguito denominata **Partner PP4**

#### Premesso che

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato "G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade" all'interno del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell'intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all'esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come *Allegato I*), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

#### Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

##### Articolo 1 – Oggetto e scopo

Il Lead Partner e il Partner PP4 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (*Allegato I*) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell'Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

##### Articolo 2 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

**Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 2/7**

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

**Articolo 3 – Il partenariato**

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

**Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato**

Il Partner PP4 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produire tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP4 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- coordinare gli altri Partner nell'esecuzione delle attività del Work Package numero 2 di cui è responsabile, come indicato nell'Anexo I del Contratto;
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i propri report narrativi e finanziari e trasmetterli al Lead Partner nei tempi da questo indicati;
- essere responsabile della propria quota di budget dettagliata in **Allegato 2** osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- tenere una contabilità separata sulle transazioni che riguardano l'implementazione del Progetto;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;
- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP4 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

## Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 3/7

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP4 ha il diritto di ricevere dal Lead Partner la propria quota di pre-finanziamento e finanziamento in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

### **Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

### **Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP4 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi ed il coordinamento del Work Package 2.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

### **Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP4 si impegna a mantenere una contabilità separata secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ciascuno dei sei Partner. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP4. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead Partner ha diritto a richiedere al Partner interessato di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione.

La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

**Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 4/7**

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

**Articolo 8 –Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP4 la rispettiva quota del finanziamento ricevuto dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP4 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote da versare al Partner PP4 sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in **Allegato 2** al presente Accordo. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP4 sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante a tale Partner in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP4 dalla Commissione al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti dallo stesso deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare da parte del Partner PP4 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

**Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP4 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-autorship.

Il Lead Partner e il Partner PP4 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

**Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

Il Lead Partner e il Partner PP4 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura "confidenziale" di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP4 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura "confidenziale" dell'informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell'Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

Il Partner PP4 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell'implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell'ultimo trasferimento del finanziamento.

Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 5/7

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP4 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l'adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell'Anexo II del Contratto.

Data

Firma

## Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/7

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”***omissis.***Allegato 2 Budget Partner Fondazione di Venezia (PP4)**

Budget for the Action	All Years			
Sénior PP4 (part time 22% per 36 meses)	Per month	8	€9.000,00	€72.000,00
Júnior PP4 (part time 65% per 36 meses )	Per month	22	€3.000,00	€66.000,00
Técnico PP4 (part time 30% per 36 meses)	Per month	10	€4.200,00	€42.000,00
Administrativo PP4 (part time 35% per 36 meses )	Per month	13	€4.200,00	€54.600,00
Missioni in Italia partecipazione a Terra Madre 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missione in Brasile per Comitato pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missione in Angola per Comitato pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missione in Mozambico per Comitato di pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€184,00	€736,00
Missioni in Brasile (11 giorni per due persone per studio, 9 giorni per 1 persona per formazione)	Per diem	31	€185,00	€5.735,00
Missioni in Angola (11 giorni per due persone per studio, 9 giorni per 1 persona per formazione)	Per diem	31	€338,00	€10.478,00
Missioni in Mozambico (11 giorni per due persone per studio, 9 giorni per 1 persona per formazione)	Per diem	31	€184,00	€5.704,00
Italy - Brasil FV (3 voli per due persone per studio e formazione)	Per flight	6	€1.400,00	€8.400,00
Italy - Angola (3 voli per due persone per studio e formazione)	Per flight	6	€1.900,00	€11.400,00
Italy - Mozambico (3 voli per due persone per studio e formazione)	Per flight	6	€1.400,00	€8.400,00
Italia - Mozambico Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Italia - Angola Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Italia - Brasile Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Acquisto PC portatile	per unit	1	€1.000,00	€1.000,00
Pubblicazioni lavori e studi (stampa di 1000 copie con i risultati e analisi delle attività del WP2 in ogni territorio e stampa di 1000 copie sul tema delle usinas)	Per copy	2000	€3,00	€6.000,00
Esperto senior locale Brasile per studi WP2 e WP4: coordina le attività di analisi e studio e la formazione. Contratto professionista che include tutte le spese (25 giorni per studio e analisi, 25 giorni per formazione e assistenza)	Per day	50	€230,00	€11.500,00

## Allegato D al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/7

Esperto junior locale Brasile per studi WP2 e WP5: collabora con il senior (raccolta di dati ed elaborazione di analisi e studi). Contratto professionista che include tutte le spese (70 giorni per studi e analisi)	Per day	70	€120,00	€8.400,00
Esperto senior locale Mozambico per studi WP2 e WP4: coordina le attività di analisi e studio e la formazione. Contratto professionista che include tutte le spese (25 giorni per studio e analisi, 25 giorni per formazione e assistenza)	Per day	50	€230,00	€11.500,00
Esperto junior locale Mozambico per studi WP2 e WP5: collabora con il senior (raccolta di dati ed elaborazione di analisi e studi). Contratto professionista che include tutte le spese (70 giorni per studi e analisi)	Per day	70	€120,00	€8.400,00
Esperto senior locale Angola per studi WP2 e WP4: coordina le attività di analisi e studio e la formazione. Contratto professionista che include tutte le spese (25 giorni per studio e analisi, 25 giorni per formazione e assistenza)	Per day	50	€230,00	€11.500,00
Esperto junior locale Angola per studi WP2 e WP5: collabora con il senior (raccolta di dati ed elaborazione di analisi e studi). Contratto professionista che include tutte le spese (70 giorni per studi e analisi)	Per day	70	€120,00	€8.400,00
Consulenti esterni con esperienza in economia agricola per l'identificazione delle migliori pratiche internazionali e la formazione. Partecipazione al seminario a Terra Madre	per day	30	€500,00	€15.000,00
Traduzioni documenti e studi WP 2 e WP4	Per page	300	€25,00	€7.500,00
Interpretariato per formazione WP2	per evento	6	€1.000,00	€6.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€388.365,00</b>
			Costi amministrativi (2,20%)	€8.544,03
			<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€396.909,03</b>
			Cofinanziamento (25%)	€99.227,26



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 1/11**SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO  
"G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE"  
DCI-NSAPVD/2013/287-288**

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (PP5)

Indirizzo

Rappresentata da

di seguito denominata **Partner PP5****Premesso che**

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato “G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade” all’interno del Programma “Non-State Actors and Local Authorities in Development” – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l’accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell’intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all’esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come **Allegato 1**), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

**Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:****Articolo 1 – Oggetto e scopo**

Il Lead Partner e il Partner PP5 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (Allegato 1) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell’Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

**Articolo 2 – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell’Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

## Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 2/11

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

### Articolo 3 – Il partenariato

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

### Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato

Il Partner PP5 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produire tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP5 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- coordinare gli altri Partner nell'esecuzione delle attività del Work Package numero 4 di cui è responsabile, come indicato nell'Anexo I del Contratto;
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i propri report narrativi e finanziari e trasmetterli al Lead Partner nei tempi da questo indicati;
- essere responsabile della propria quota di budget dettagliata in *Allegato 2* osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- sostenere e rendicontare direttamente i costi, esclusi i costi di personale interno, che sono necessari per lo svolgimento delle attività in carico al Partner PP1 - Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado do Bahia dettagliata in *Allegato 3* e al Partner PP3 – Provincia di Namibe dettagliata in *Allegato 4*, come concordato dal Lead Partner con la Commissione, osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Stessa (Anexo II);
- tenere una contabilità separata sulle transazioni che riguardano l'implementazione del Progetto;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;

## Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 3/11

- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP5 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP5 ha il diritto di ricevere dal Lead Partner la propria quota di pre-finanziamento e finanziamento in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato. Analogamente, in esito all'autorizzazione della Commissione, il presente Accordo disciplina la gestione da parte del Partner PP5 della quota di budget del Partner PP1 - Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado do Bahia e del Partner PP3 – Provincia di Namibe.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

**Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP5 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi ed il coordinamento del Work Package 4.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

**Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP5 si impegna a mantenere una contabilità separata secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ciascuno dei sei Partner. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP5. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead

**Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 4/11**

Partner ha diritto a richiedere al Partner interessato di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione. La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

**Articolo 8 –Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP5 la rispettiva quota del finanziamento ricevuto dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP5 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote da versare al Partner PP5 sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in **Allegato 2** al presente Accordo. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP5 sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante a tale Partner in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP5 dalla Commissione al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti dallo stesso deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare da parte del Partner PP5 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

Analoga procedura si applica per quanto riguarda la gestione delle quote di budget attribuite al Partner PP1 - Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado do Bahia e al Partner PP3 – Provincia di Namibe e gestite dal Partner PP5, come concordato dal Lead Partner con la Commissione e dettagliate in **Allegato 3 e 4**.

**Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP5 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-authorship.

Il Lead Partner e il Partner PP5 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

**Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

**Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 5/11**

Il Lead Partner e il Partner PP5 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura “confidenziale” di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP5 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura “confidenziale” dell’informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell’Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

Il Partner PP5 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell’implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell’ultimo trasferimento del finanziamento.

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP5 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l’adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell’Anexo II del Contratto.

Data

Firma

Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/11

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”**

*omissis.*

**Allegato 2 Budget Partner COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (PP5)**

Budget for the Action	All Years			
Referente in Italia (part time 10% per 36 mesi) Brasile	Per month	3,5	€2.700,00	€9.450,00
Referente in Italia (part time 10% per 36 mesi) Mozambico	Per month	2	€2.700,00	€5.400,00
Referente in Italia (part time 10% per 36 mesi) Angola	Per month	3,5	€3.200,00	€11.200,00
Amministrativo tempo pieno	Per month	36	€2.100,00	€75.600,00
Contabile locale Brasile (part time 25% per 36 mesi)	Per month	9	€850,00	€7.650,00
Contabile locale Angola (part time 25% per 36 mesi)	Per month	9	€700,00	€6.300,00
Coordinatore espatriato in loco Brasile (part time 20% il primo anno 40% il secondo e terzo anno)	Per month	12	€3.200,00	€38.400,00
Coordinatore espatriato in loco Angola (part time 20% il primo anno 40% il secondo e terzo anno)	Per month	12	€3.800,00	€45.600,00
Missioni in Italia partecipazione a Terra Madre 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missioni in Brasile (45 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	45	€185,00	€8.325,00
Missioni in Angola (45 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	45	€338,00	€15.210,00
Missioni in Mozambico (30 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	30	€184,00	€5.520,00
Missione in Brasile per Comitato pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missione in Angola per Comitato pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missione in Mozambico per Comitato di pilotaggio 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€184,00	€736,00
Volo Italia - Brasile Coordinatore + missione monitoraggio	Per flight	5	€1.400,00	€7.000,00
Volo Italia - Angola Coordinatore + missione monitoraggio	Per flight	4	€1.900,00	€7.600,00
Volo Italia - Mozambico missione monitoraggio	Per flight	2	€1.400,00	€2.800,00
Italia - Mozambico Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Italia - Angola Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Italia - Brasile Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Trasporto locale in Angola (voli interni da Namibe a Luanda per pratiche consolari -visti)	Per travel	4	€350,00	€1.400,00
Affitto di un autoveicolo in Brasile	per diem rent rate	50	€100,00	€5.000,00
Affitto di un autoveicolo in Angola	per diem rent rate	31	€160,00	€4.960,00
Affitto di un autoveicolo in Mozambico	per diem rent rate	50	€100,00	€5.000,00
Acquisto Pc + accessori per il Brasile	per unit	1	€1.000,00	€1.000,00
Costi (benzina, ecc.) autoveicolo in Brasile	Per month	20	€80,00	€1.600,00

## Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/11

Costi (benzina, ecc.) autoveicolo in Angola	Per month	20	€80,00	€1.600,00
Costi (benzina, ecc.) autoveicolo in Mozambico	Per month	20	€80,00	€1.600,00
Traduzione di documenti, materiale e interpretariato per la formazione e per eventi in Brasile	per year	1,2	€1.000,00	€1.200,00
Traduzione di documenti, materiale e interpretariato per la formazione e per eventi in Mozambico	per year	0,6	€1.000,00	€600,00
Traduzione di documenti, materiale e interpretariato per la formazione e per eventi in Angola	per year	1,2	€1.000,00	€1.200,00
Organizzazione di tre Forum (uno per Paese): acquisto di servizi		3	€2.000,00	€6.000,00
Informazione e sensibilizzazione radio locali Brasile	spot			€2.400,00
Informazione e sensibilizzazione radio locali Angola	spot			€2.400,00
Informazione e sensibilizzazione radio locali Mozambico	spot			€2.400,00

TOTALE €292.863,00

Costi amministrativi (2,20%) €6.442,99

**TOTALE BUDGET €299.305,99**

Cofinanziamento (25%) €74.826,50

Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 8/11

**Allegato 3 Budget Partner Bahia (PP1)**

<b>Budget for the Action</b>	<b>All Years</b>			
Técnico do Estado da Bahia PP1 (tempo parcial 50% por 36 meses)	Per month	18	€1.000,00	€18.000,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP1 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€1.500,00	€18.000,00
Administrativo SUAF Bahia PP1 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€800,00	€4.800,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Angola (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missões em Moçambique (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€184,00	€736,00
Diária pessoal do projeto in loco	Per diem	36	€45,00	€1.620,00
Voos Brasil-Itália para participar a Terra Madre e ao Study tour na Itália 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.400,00	€2.800,00
Voo Brasil-Itália para participar do Comitê Gestor na Itália 1 pessoa	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
voos Brasil - Moçambique para Comitê Gestor no Moçambique	Per flight	1	€1.600,00	€1.600,00
voos Brasil - Angola para Comitê Gestor na Angola	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Transportes internos dos funcionários do Estado da Bahia envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros brasileiros	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>€68.828,00</b>
			Custos Indiretos	€1.514,22

Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 9/11

			(2,20%)	
			<b>MONTANTE TOTAL</b>	<b>€70.342,22</b>
			Cofinanziamento (25%)	€17.585,55

Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 10/11

**Allegato 4 Budget Partner Namibe (PP3)**

Budget for the Action	All Years			
Técnico da Província do Namibe PP3 (tempo parcial 50% por 36 meses )	Per month	18	€350,00	€6.300,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP3 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€800,00	€9.600,00
Administrativo da Província do Namibe PP3 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€492,00	€2.952,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Brasil (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missões em Moçambique (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€184,00	€736,00
Missões em Brasil Study Tour no Brasil	Per diem	10	€185,00	€1.850,00
Voos Angola-Itália Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.900,00	€3.800,00
Brasil - Angola Study tour 1 funcionário e 1 produtor e participação ao Comitê Gestor 1 funcionário	Per flight	2	€1.900,00	€3.800,00
Voos Angola-Itália para Comitê Gestor na Italia	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Angola - Mozambique Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.300,00	€1.300,00
Transportes internos dos funcionários da Provincia de Namibe envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros angolanos	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00

TOTAL €49.598,00

Custos Indiretos €1.091,16  
(2,20%)

**MONTANTE TOTAL €50.689,16**

Allegato E al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 11/11

Cofinanziamento €12.672,29  
(25%)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014** pag. 1/9**SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO  
"G.L.O.B – GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE"  
DCI-NSAPVD/2013/287-288**

Tra:

Lead Partner

Regione del Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Relazioni Internazionali, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Italia

Rappresentata da:

Diego Vecchiato – Direttore della Sezione Relazioni Internazionali del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

di seguito denominata **Lead Partner**

e

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (PP6)

Via MendicITÀ Istruita, 14

12042 Bra (CN) - Italia

Rappresentata da: Piero Sardo, Presidente

di seguito denominata **Partner PP6****Premesso che**

Il Lead Partner, in partenariato con Superintendencia de Agricultura Familiar (SUAF) – Estado da Bahia (di seguito **Partner PP1**), Provincia de Maputo (di seguito **Partner PP2**), Provincia de Namibe (di seguito **Partner PP3**), Fondazione di Venezia (di seguito **Partner PP4**), COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus (di seguito **Partner PP5**), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (di seguito **Partner PP6**), ha presentato alla Commissione della Unione Europea– Ufficio EuropeAid (di seguito la **Commissione**) la proposta di un progetto denominato "G.Lo.B – Governance Local para a Biodiversidade" all'interno del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" – Restricted Call for Proposal 2011 for Local Authorities (di seguito **Progetto**).

Il Lead Partner è stato informato dalla Commissione che il Progetto è stato approvato e in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288.

Il Lead Partner e i sei Partner summenzionati (di seguito denominati nel loro insieme i **sei Partner**) hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la realizzazione del Progetto nell'intento di definire i rispettivi diritti ed obblighi con riferimento all'esecuzione delle attività previste, ai sensi del Contratto di finanziamento sopra citato (qui annesso come **Allegato 1**), al ricevimento e alla gestione del contributo finanziario concesso dalla Commissione.

**Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:****Articolo 1 – Oggetto e scopo**

Il Lead Partner e il Partner PP6 si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto, in adempimento delle condizioni definite dal Contratto (Allegato 1) e del presente Accordo.

Lo scopo del Progetto è indicato nell'Anexo I del Contratto e il Progetto sarà realizzato in base ai rispettivi compiti assegnati nel medesimo Anexo I.

**Articolo 2 – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma, con validità dal 1 aprile 2014 (data di inizio del Progetto) e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal Lead Partner e dai sei Partner ai sensi del Contratto e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

## Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 2/9

Il termine entro il quale il Progetto deve essere concluso può essere modificato in accordo con la Commissione. Le modifiche concordate con la Commissione si applicano a tutti i sei Partner, che verranno debitamente informati dal Lead Partner.

Anche dopo il termine dell'Accordo, il Lead Partner e i sei Partner si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi che riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti del Progetto.

### Articolo 3 – Il partenariato

Il Lead Partner è responsabile nei confronti della Commissione dell'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner e i sei Partner sono le organizzazioni responsabili dell'esecuzione delle attività previste dal progetto così come descritte nell'Anexo I del Contratto, secondo il cronoprogramma, il piano di implementazione ed il budget.

### Articolo 4 – Diritti e doveri del partenariato

Il Partner PP6 si impegna ad implementare il Progetto secondo quanto stabilito dall'Anexo I del Contratto e si impegna altresì ad accettare il finanziamento così come concesso dalla Commissione e le obbligazioni formulate nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

In particolare il Lead Partner si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo
- dare avvio al Progetto secondo il cronoprogramma indicato nell'Anexo I del Contratto;
- implementare complessivamente il Progetto rispettando le scadenze stabilite nel piano di lavoro ed adempiere alle obbligazioni che sorgono dal Contratto;
- ricevere il pre-finanziamento dalla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota, in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato (Anexo III), fatte salve differenti autorizzazioni da parte della Commissione in merito ai Partner esteri;
- ricevere i successivi finanziamenti a seguito della rendicontazione presentata alla Commissione e trasferire ai sei Partner la loro quota in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione loro assegnato e a quanto rendicontato;
- assicurare la corretta gestione finanziaria e fornire/produire tutti i documenti richiesti per l'audit;
- definire le azioni di diffusione e comunicazione per promuovere il Progetto a livello locale;
- redigere e trasmettere alla Commissione i report descrittivi e finanziari periodici e quelli finali, le richieste di pagamento, e le eventuali richieste di modifica del budget o di proroga o di modifica del Contratto.

Il Partner PP6 si impegna a:

- nominare un rappresentante nel Comitato di Pilotaggio previsto all'articolo 5 del presente Accordo ed un Coordinatore Tecnico di cui all'articolo 6 del presente Accordo;
- accettare le regole e le obbligazioni stabilite nel Contratto (compresi gli 8 Anexos) fra la Commissione ed il Lead Partner e portare a compimento le attività affidate nel Progetto;
- implementare le attività di Progetto a esso affidate e delle quali è responsabile e adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano;
- coordinare gli altri Partner nell'esecuzione delle attività del Work Package numero 3 di cui è responsabile, come indicato nell'Anexo I del Contratto, nonché le attività relative al Salone del Gusto – Terra Madre 2016;
- fornire i dati richiesti per il monitoraggio del progetto e per la redazione dei report narrativi e finanziari;
- redigere i propri report narrativi e finanziari e trasmetterli al Lead Partner nei tempi da questo indicati;
- essere responsabile della propria quota di budget dettagliata in *Allegato 2* osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Commissione (Anexo II);
- sostenere e rendicontare direttamente i costi, esclusi i costi di personale interno, che sono necessari per lo svolgimento delle attività in carico al Partner PP2 - Provincia de Maputo dettagliata in *Allegato 3*, come concordato dal Lead Partner con la Commissione e osservando le regole e le disposizioni stabilite dalla Stessa (Anexo II);
- tenere una contabilità separata sulle transazioni che riguardano l'implementazione del Progetto;
- collaborare con il soggetto esterno che sarà incaricato della valutazione del progetto e partecipare agli eventi di diffusione dei risultati del Progetto;

## Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 3/9

- comunicare al Lead Partner immediatamente qualsiasi evento che possa condurre a ritardi o possa incidere negativamente sull'implementazione del Progetto.

Il Lead Partner può richiedere al Partner PP6 di fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle attività, per redigere i report o adempiere alle richieste della Commissione.

Il Lead Partner deve tenere costantemente informati i sei Partner su tutte le comunicazioni rilevanti intrattenute con la Commissione.

Il Partner PP6 ha il diritto di ricevere dal Lead Partner la propria quota di pre-finanziamento e finanziamento in proporzione a quanto previsto dal budget di previsione assegnato e a quanto rendicontato. Analogamente, in esito all'autorizzazione della Commissione, il presente Accordo disciplina la gestione da parte del Partner PP6 della quota di budget del Partner PP2 - Provincia di Maputo.

Resta inteso e convenuto che il Lead Partner si assume la responsabilità generale del collegamento tra i sei Partner e la Commissione in merito al Progetto, nonché della gestione e dell'attuazione del Contratto. A tale proposito il Lead Partner agisce per conto di tutto il partenariato e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto e, di volta in volta, dalle decisioni del Comitato di Pilotaggio, come definito dall'articolo 5 del presente Accordo.

### **Articolo 5 – Comitato di pilotaggio**

Il Lead Partner e i sei Partner istituiscono un Comitato di Pilotaggio composto da un rappresentante per ciascuno, ognuno titolare di un voto. Ciascuno dei Partner ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante inizialmente individuato informandone formalmente gli altri. La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è obbligatoria ed ogni assenza deve essere giustificata.

Il Comitato di Pilotaggio delibera sulla gestione generale del Progetto, sul riesame e/o modifica del crono programma definito nell'Anexo I al Contratto, sulle richieste di modifiche al budget del Progetto e di proroghe al Contratto alla Commissione, sulla soluzione di eventuali conflitti fra Partner. Il Comitato di Pilotaggio monitora l'implementazione del progetto, approva i piani di lavoro e decide su ogni questione connessa alla gestione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal rappresentante del Lead Partner. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità su richiesta di un Partner. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i Partner. Qualora non sia possibile giungere ad un comune consenso le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Lead Partner.

Il verbale della seduta si intende approvato dai Partner se questi ultimi non inviano obiezioni in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

### **Articolo 6 – Coordinatore tecnico**

Il Partner PP6 si impegna a nominare, all'interno del proprio staff, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Coordinatore Tecnico che sarà il referente principale del Lead Partner ed il responsabile per quello che riguarda l'implementazione delle attività, i report finanziari e narrativi ed il coordinamento del Work Package 3.

I Coordinatori Tecnici nominati dai sei Partner e dal Lead Partner assicurano la buona riuscita del Progetto.

### **Articolo 7 - Principi contabili**

Il Partner PP6 si impegna a mantenere una contabilità separata secondo le regole stabilite nel Contratto fra il Lead Partner e la Commissione, in particolare le regole sulle spese eleggibili (Anexo II).

La contabilità dovrà comprendere la registrazione di tutte le spese effettuate e delle entrate del Progetto in Euro e nella valuta locale.

I report finanziari e gli altri documenti contabili, incluse le ricevute e tutte le pezze giustificative delle spese, dovranno essere trasmessi in copia al Lead Partner, secondo i tempi e le modalità indicate dallo stesso. Le spese saranno verificate da un Auditor esterno nominato dal Lead Partner.

Il Lead Partner è il solo responsabile di fronte alla Commissione per quanto riguarda le richieste di pagamento ed i report finanziari. Il Lead Partner deve verificare la veridicità dei report finanziari e contabili e dei documenti contabili prodotti da ciascuno dei sei Partner. A tale scopo il Lead Partner può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta dal Partner PP6. In mancanza di chiarimenti o in caso di mancato rispetto delle regole che riguardano l'eleggibilità delle spese, il Lead Partner ha diritto a richiedere al Partner interessato di rifare e ritrasmettere i documenti finanziari. In caso di

## Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 4/9

ripetute violazioni delle regole sull'eleggibilità delle spese e sulla veridicità della documentazione trasmessa, il Lead Partner ha il diritto di non ammettere le spese trasmesse. In questo caso il Lead Partner informa il Partner interessato sull'ammontare delle spese non ammesse e sulla motivazione della mancata ammissione. La gestione finanziaria, contabile e reportistica del Lead Partner (così come le direttive impartite ai sei Partner e le richieste di chiarimenti) deve basarsi sulle regole stabilite nel Contratto fra la Commissione ed il Lead Partner.

Il Lead Partner deve adoperarsi per ottenere la certificazione dell'Auditor e l'approvazione dei report da parte della Commissione, cercando di evitare differenze di opinioni con la stessa che potrebbero portare ad una riduzione, ritardo o ad una richiesta di restituzione delle somme ricevute. In ogni caso il Lead Partner non è responsabile nei riguardi dei sei Partner per conseguenze avverse che potrebbero risultare da interpretazioni differenti della Commissione sulla predetta documentazione in ogni fase del Progetto.

### **Articolo 8 –Pagamenti**

Il Lead Partner si impegna a trasferire al Partner PP6 la rispettiva quota del finanziamento ricevuto dalla Commissione, secondo le modalità e le quote annuali previste dal Contratto e così come definito anche all'articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti al Partner PP6 verranno effettuati in Euro. Le spese effettuate in una valuta diversa dall'Euro dovranno essere convertite in Euro usando il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea del periodo oggetto del report finanziario, così come stabilito dall'articolo 108 del Reg. (EC) 718/2007. I tassi di cambio sono consultabili su InfoEuro (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/index.cfm?language=en>).

Le quote da versare al Partner PP6 sono indicate nel Progetto, e in particolare nel budget contenuto nell'Anexo III del Contratto e dettagliato nel riepilogo in *Allegato 2* al presente Accordo. La liquidazione delle varie quote di finanziamento al Partner PP6 verrà effettuata dal Lead Partner con decreto di ripartizione dell'importo ricevuto dalla Commissione, calcolate in rapporto al budget di cui all'*Allegato 2* e *Allegato 3*. Per ogni annualità di Progetto, qualora la spesa effettiva sostenuta dal Partner PP6 sia inferiore a quanto previsto nel budget ad esso assegnato, l'importo del finanziamento della Commissione spettante a tale Partner in sede di saldo sarà ridotto in proporzione. L'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento riconosciuto al Partner PP6 dalla Commissione al termine del Progetto e gli anticipi ricevuti dallo stesso deve essere rimborsata al Lead Partner in base alle istruzioni da questo impartite, affinché possa essere restituita dal Lead Partner alla Commissione. Se la somma da rimborsare da parte del Partner PP6 risulta essere in una valuta diversa dall'Euro, verrà applicato il tasso di cambio medio indicato dalla Commissione Europea riferito all'intero periodo progettuale.

Analogha procedura si applica per quanto riguarda la gestione delle quote di budget attribuite al Partner PP2 - Provincia de Maputo e gestite dal Partner PP6, come concordato dal Lead Partner con la Commissione e dettagliate in *Allegato 3*.

### **Articolo 9 – Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati**

Il Lead Partner e il Partner PP6 dichiarano di ritenersi vincolati dai termini e dalle condizioni dell'articolo 7 dell'Anexo II al Contratto.

I risultati delle attività comuni coperti da questo Accordo che riguardano i report, i documenti, gli studi, i dati in formato elettronico e ogni altro prodotto sono proprietà comune del Lead Partner e dei sei Partner, che ne dispongono secondo le regole condivise, basate sulla regola prevalente del Co-ownership.

Il Lead Partner e il Partner PP6 si impegnano a riconoscere, senza alcun limite di tempo, che le implementazioni delle attività sono state realizzate con la collaborazione della Commissione Europea.

### **Articolo 10 - Riservatezza**

Sebbene la natura di questo Progetto sia pubblica, si conviene che parte delle informazioni condivise nel contesto della sua implementazione fra i Partner o con la Commissione può essere considerata "confidenziale". Solo i documenti identificati esplicitamente come "confidenziali" devono essere considerati tali.

Questa disposizione riguarda principalmente gli studi che sono stati fatti o messi a disposizione da ciascun Partner nel contesto del Progetto e che riguardano metodi, know how, archivi e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale". Le informazioni così classificate possono essere condivise solo dai Partner, secondo quanto stabilito nel presente Accordo.

**Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 5/9**

Il Lead Partner e il Partner PP6 si impegnano ad adottare ogni misura affinché il personale incaricato del progetto rispetti la natura “confidenziale” di questa informazione, e non la divulghi o diffonda a terzi o la usi senza il preventivo permesso scritto del Lead Partner e del Partner interessato.

Il Lead Partner e il Partner PP6 si impegnano a prendere ogni misura necessaria per mantenere la natura “confidenziale” dell’informazione fornita dagli altri Partner così come farebbero con la propria.

Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per due anni dopo il termine dell’Accordo.

**Articolo 11 - Verifica e conservazione dei documenti**

Il Partner PP6 si impegna a conservare i documenti richiesti per la verifica dell’implementazione del Progetto e delle spese eleggibili e di metterli a disposizione per gli eventuali controlli degli organi e istituzioni competenti, per i sette anni successivi alla data dell’ultimo trasferimento del finanziamento.

**Articolo 12 – Collaborazioni**

In caso di collaborazioni con terzi (pubblici o privati) e/o di affidamento di attività a soggetti esterni, nel rispetto delle regole e disposizioni stabilite nel Contratto, il Partner PP6 rimane il solo responsabile nei confronti del Lead Partner e, attraverso questi, verso la Commissione, per quello che riguarda l’adempimento dei propri obblighi che discendono dal presente Accordo.

Nessun Partner può trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso degli altri.

**Articolo 13 – Lingua di lavoro**

La lingua di lavoro di Progetto è il Portoghese.

**Articolo 14 – Clausola di chiusura**

Il Contratto di finanziamento sottoscritto dal Lead Partner e dalla Commissione individuato con il numero DCI-NSAPVD/2013/287-288 ed i suoi Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII formano parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 dell’Anexo II del Contratto.

Data

Firma

Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 6/9

**Allegato 1 “Accordo finanziario fra il Lead Partner e la Commissione Contratto DCI-NSAPVD/2013/287-288”**

*omissis.*

**Allegato 2 Budget Partner Fondazione Slow Food (PP6)**

Budget for the Action <sup>1</sup>	All Years			
Capo Progetto (part time 33% per 36 mesi)	Per month	12	€4.200,00	€50.400,00
Coordinatore Paese Brasile (part time 33% per 36 mesi)	Per month	12	€3.200,00	€38.400,00
Coordinatore Paese Mozambico (part time 33% per 36 mesi)	Per month	12	€3.200,00	€38.400,00
Coordinatore Paese Angola (part time 33% per 36 mesi)	Per month	12	€3.200,00	€38.400,00
Comunicazione/ufficio stampa (part time 18% per 36 mesi)	Per month	6	€3.200,00	€19.200,00
Amministrativo (part time 18% per 36 mesi)	Per month	6	€3.200,00	€19.200,00
Missioni in Italia partecipazione a Terra Madre 1 persona per 4 giorni	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missioni in Brasile (44 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	44	€185,00	€8.140,00
Missioni in Angola (44 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	44	€338,00	€14.872,00
Missioni in Mozambico (44 giorni per 1 persona monitoraggio)	Per diem	44	€184,00	€8.096,00
Missione in Brasile per Comitato pilotaggio (1 persona per 4 giorni)	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missione in Angola per Comitato pilotaggio (1 persona per 4 giorni)	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missione in Mozambico per Comitato di pilotaggio (1 persona per 4 giorni)	Per diem	4	€184,00	€736,00
Italia - Brasil coordinatore 3 voli e consulente 2 voli	Per flight	5	€1.400,00	€7.000,00
Italia - Angola coordinatore e consulente SF	Per flight	5	€1.900,00	€9.500,00
Italia - Mozambico coordinatore 3 voli e consulente 2 voli	Per flight	5	€1.400,00	€7.000,00
Italia - Mozambico Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Italia - Angola Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.900,00	€1.900,00
Italia - Brasile Comitato di pilotaggio	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Stampa pubblicazione in Portoghese per la promozione di prodotti locali (1000 per Paese )	Per copy	3000	€1,50	€4.500,00
Stampa depliant/cartoline (3000 in italiano e 3000 in portoghese) per promuovere i presidi creati	Per copy	6000	€0,25	€1.500,00
Consulente esterno (ingegnere agronomo) per formazione e valutazione mappatura	Per day	70	€300,00	€21.000,00
Personale locale esterno in Brasile	Per month	10	€1.000,00	€10.000,00
Personale locale esterno in Angola	Per month	10	€1.000,00	€10.000,00

## Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 7/9

Personale locale esterno in Mozambico	Per month	10	€1.000,00	€10.000,00
Servizi (trasporti, ecc.) per lo study tour nei Presidi veneti	Per day	15	€350,00	€5.250,00
Traduzioni depliant, libretto e varie di comunicazione in ITA/POR per 3 Paesi	Per page	150	€25,00	€3.750,00
Organizzazione di 3 eventi locali (Brasile, Mozambico e Angola)	Lump sum	3	€2.500,00	€7.500,00

TOTALE	€340.556,00
Costi amministrativi (2,20%)	€7.492,23
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€348.048,23</b>
Cofinanziamento (25%)	€87.012,06

Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 8/9

**Allegato 3 Budget Partner Maputo (PP2)**

<b>Budget for the Action</b>	<b>All Years</b>			
Técnico da Província do Maputo PP2 (tempo parcial 50% por 36 meses )	Per month	18	€398,00	€7.164,00
Chefe do Projecto (funcionário/dirigente) PP2 (tempo parcial 33% por 36 meses )	Per month	12	€569,00	€6.828,00
Administrativo da Província do Maputo PP2 (tempo parcial 18% por 36 meses )	Per month	6	€512,00	€3.072,00
Missões em Itália (Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor x 10 dias)	Per diem	20	€230,00	€4.600,00
Missões em Itália Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias	Per diem	4	€230,00	€920,00
Missões em Brasil (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€185,00	€740,00
Missões em Angola (Comitê Gestor 1 pessoa x 4 dias)	Per diem	4	€338,00	€1.352,00
Missões em Brasil Study Tour no Brasil	Per diem	10	€185,00	€1.850,00
Voos Moçambique-Itália Terra madre e study tour 1 funcionário e 1 produtor	Per flight	2	€1.400,00	€2.800,00
Voos Brasil - Moçambique Study tour 1 funcionário e 1 produtor e participação ao Comitê Gestor 1 funcionário	Per flight	2	€1.600,00	€3.200,00
Voos Moçambique-Itália para Comitê Gestor na Italia	Per flight	1	€1.400,00	€1.400,00
Voo Moçambique-Angola Comitê Gestor	Per flight	1	€1.300,00	€1.300,00
Transportes internos dos funcionários da Província de Maputo envolvidos no projeto para chegar aos locais onde as actividades são executadas	Lump sum	1	€600,00	€600,00
Equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento de projectos-piloto compra de ferramentas agrícolas e sementes	Lump sum	1	€2.000,00	€2.000,00
Tradução do Português para o italiano e vice-versa e documentos e material para os parceiros moçambicanos	Per page	100	€25,00	€2.500,00
Catering seminários formação		1	€3.000,00	€3.000,00
Organização e reuniões usinas Custos de comida, espaços para reuniões de usinas, organização e acompanhamento, transportes locais de participantes, materiais de formação		1	€3.000,00	€3.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>€46.326,00</b>
			Custos Indiretos (2,20%)	€1.019,17
			<b>MONTANTE TOTAL</b>	<b>€47.345,17</b>

## Allegato F al Decreto n. 65 del 8 maggio 2014 pag. 9/9

			Cofinanziamento	€11.836,29
			(25%)	

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

(Codice interno: 273930)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 23 del 09 aprile 2014

**Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di Combustione della ditta BANO IMMOBILIARE S.N.C. DI PATRON NADIA E TONELLO GILIOLA con sede legale sita in Via Caltana n.101 - Campodarsego (PD) ed operativa sita in Regazzoni Bassa n.44 - Galzignano Terme (PD).**

*[Veterinaria e zootecnia]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 1009, n.1069/2009, all'impianto di combustione della ditta BANO IMMOBILIARE S.N.C. DI PATRON NADIA E TONELLO GILIOLA, con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di riconoscimento del 18/02/2014 (ns. prot. n.141730 del 02/04/2014) e relativa documentazione a corredo;
- Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n.17
- Este (PD) del 24/02/2014 (ns. prot. n.141730 del 02/04/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta BANO IMMOBILIARE S.N.C. DI PATRON NADIA E TONELLO GILIOLA P. I.V.A. n. 03957560281 con sede legale sita in Via Caltana n. 101 - Campodarsego (PD) ed operativa sita in Regazzoni Bassa n. 44 - Galzignano Terme (PD), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 141730 del 02/04/2014);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 17 - Este (PD), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/02/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta BANO IMMOBILIARE S.NC. DI PATRON NADIA E TONELLO GILIOLA P. I.V.A. n. 03957560281 con sede legale sita in Via Caltana n. 101 - Campodarsego (PD) ed operativa sita in Regazzoni Bassa n. 44 - Galzignano Terme (PD), il riconoscimento definitivo quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento **ABP3376OCOMBTB123**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 273931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 24 del 11 aprile 2014

**Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale sita in Via Evangelista Menga n.114 - Copertino (LE) ed operativa sita in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO).***[Veterinaria e zootecnia]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

**Estremi dei principali documenti:**

- Istanza di riconoscimento del 04/02/2014 (ns. prot. n.147409 del 07/04/2014) e relativa documentazione a corredo;
- Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n.18
- Rovigo del 21/03/2014 (ns. prot. n.147404 del 07/04/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale sita in Via Evangelista Menga n. 114 - Copertino (LE) ed operativa sita in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 147409 del 07/04/2014);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 18 - Rovigo, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/03/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Riconoscimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale sita in Via Evangelista Menga n. 114 - Copertino (LE) ed operativa sita in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento **ABP3388STORP2** e **ABP3388STORP3**;

3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 273932)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 26 del 15 aprile 2014

**D.Lgs del 6 aprile 2006, n.193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Sostituzione del responsabile di magazzino della ditta FAVARO S.R.L., con sede legale e magazzino siti in Via Fiesso n.18 - Arre (PD), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.***[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento di variazione del responsabile di magazzino della ditta FAVARO S.R.L., già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di sostituzione del responsabile di magazzino e relativi allegati (ns. prot. n.138738 dell'1/4/2014).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 81 del 13/8/2012 con cui si è autorizzata la ditta FAVARO S.R.L. P. IVA 04243010289 con sede legale e magazzino siti in Via Fiesso n. 18 - Arre (PD) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg., per le seguenti tipologie di farmaci:

- a. medicinali veterinari;
- b. premiscele per alimenti medicamentosi;
- c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
- d. medicinali veterinari omeopatici,

sotto la responsabilità del Dott. De Marte Salvatore farmacista regolarmente iscritto all'ordine dei Farmacisti della provincia di Padova dal 2/3/2009 al n. 3736;

VISTA l'istanza del 10/3/2014 e relativi allegati (ns. prot. n. 138738 dell'1/4/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Sig. Favaro Emilio, in qualità di legale rappresentante comunica che, con decorrenza 11/3/2014, il Dott. De Marte Salvatore sarà sostituito dal Dott. Sturato Paolo, farmacista regolarmente iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Padova dal 7/3/2014 al n. 4157;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. La ditta FAVARO S.R.L. P. IVA 04243010289 con sede legale sita in Via Fiesso n. 18 - Arre (PD), il cui legale rappresentante è il Sig. Favaro Emilio, è autorizzata al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in in Via Fiesso n. 18 - Arre (PD), per seguenti tipologie di farmaci:

- a. medicinali veterinari;
- b. premiscele per alimenti medicamentosi;
- c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
- d. medicinali veterinari omeopatici,

sotto la responsabilità del Dott. Sturato Paolo, farmacista regolarmente iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Padova dal 7/3/2014 al n. 4157;

- 2. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 81 del 13/8/2012;
- 3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
- 4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
- 6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

## Sezione seconda

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 273819)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409 del 04 aprile 2014

**Assegnazione Budgets Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitolo n. 5110, Capitolo n. 5124 e Capitolo n. 5030.***[Bilancio e contabilità regionale]***Note per la trasparenza:**

Assegnazione di Budgets Operativi al Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC ai sensi della L.R. n. 39/2001 per consentire il sollecito pagamento di spese sui capitoli 5110 - 5124 - 5030, che per ragioni di urgenza e/o data la loro particolare fattispecie non è possibile ricorrere alla normale procedura di spesa.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49, contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare uno o più budget presso il Tesoriere Regionale, a favore dei Dirigenti titolari di centri di responsabilità per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa meglio descritte nell'elenco **allegato "A"** che forma parte integrante del presente provvedimento, qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa.

Si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese che ricorrono per l'esecuzione di acquisti e interventi sui capitoli in oggetto.

La Sezione Affari Generali e FAS-FSC provvede per competenza all'esecuzione di tutti gli acquisti e manutenzioni di mobili e apparecchiature per l'attrezzatura degli uffici della Giunta Regionale, sulla base delle necessità segnalate da parte dei Responsabili delle Strutture richiedenti, nonché ad interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia.

Per l'affidamento delle forniture e dei servizi si provvede a mezzo gare d'appalto seguendo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, specificatamente dal DLgs n. 163/2006 e dalle LL.RR. n. 6/1980 e n. 36/2004.

La Sezione Affari Generali e FAS-FSC provvede anche alle forniture urgenti e non programmabili che necessitano di affidamenti diretti al fine di ripristinare in tempi brevi il buon funzionamento degli uffici.

In questi casi si fa riferimento, oltre che alla legislazione nazionale e regionale di cui sopra, al regolamento DPR n. 207/2010 di esecuzione ed attuazione del DLgs n. 163/2006, nonché al regolamento approvato con DGR n. 2401 del 27/11/2012 che, intervenuto a seguito dell'introduzione delle cd. Leggi di "pending review"(n. 94/2012 - n. 135/2012), prevede come norma l'obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) per l'approvvigionamento di forniture e servizi in economia.

Infine si segnala la necessità di autorizzare l'assegnazione di un budget operativo sul capitolo 5030 "spese per divise al personale(L.R. n. 12/91 art. 70)" del bilancio 2014 affinché la Sezione Affari Generali e FAS-FSC provveda, in maniera rapida, alle spese per rimborsi ai dipendenti regionali per l'acquisto di calzature correlate all'assegnazione dell'uniforme di servizio di validità triennale e prossima alla scadenza, nonché di abiti da lavoro, escluse le forniture antinfortunistiche di cui al DLgs n.626/94 del tipo "dispositivi di protezione individuale( D.P.I.)" di competenza di altra Struttura regionale.

Con l'attivazione del presente budget si intende provvedere al rimborso relativamente ai dipendenti aventi diritto alla nuova dotazione di calzature di servizio, a partire dalla stagione invernale 2014, riconducibile per tipologia, quantità limiti di spesa e modalità stabiliti con le precedenti delibere nn 3228/2008-859/2009-397/2011, mentre per i rimborsi relativi alla dotazione estiva si rinvia ad ulteriore budget da attivare nell'esercizio finanziario 2015.

Il predetto budget potrà essere utilizzato anche per far fronte ad eventuali integrazioni al bisogno giustificate sia dalle tipologie di vestiario e calzature sia in caso di eventuali assunzioni di personale con contratto a termine che per mansioni abbia diritto

all'uniforme e/o abiti da lavoro ed a calzature di servizio, nonché per le necessità di svolgimento di alcuni servizi di tipo gestionale/operativo che possono prevedere relativamente al vestiario ed accessori un'usura superiore al previsto.

Per far fronte a tali esigenze si propone di autorizzare un budget operativo quantificato in complessivi euro 16.500,00= calcolato sulla scorta del numero attuale degli aventi diritto, sul tipo di calzatura spettante per il triennio di riferimento, sull'importo massimo rimborsabile e per le necessità' impreviste che si dovessero presentare nel corso dell'esercizio 2014.

A tal fine, sulla scorta delle spese di tale natura effettuate nell'esercizio appena trascorso e della necessaria disponibilità nei rispettivi capitoli, si propone di autorizzare i seguenti budgets operativi sul bilancio 2014:

. sul capitolo 5110 per l'importo pari ad Euro 20.000,00 =, relativo a "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - DLgs 12.04.2006, n. 163) spese meglio specificate nell'**allegato "A"**.

. sul capitolo 5124 relativo a "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service" per far fronte alla manutenzione di beni mobili ed altre apparecchiature in dotazione agli uffici regionali, per l'importo pari a Euro 20.000,00=, spese meglio specificate nell'**allegato "A"**.

. sul capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)", per l'importo pari a Euro 16.500,00=, spese meglio specificate nell'**allegato "A"**.

Relativamente alla spesa per acquisto di mobili e arredi (riferimento capitolo di spesa n. 5110) ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 228/2012 art. 1, comma 14, questa non dovrà superare il 20 per cento di quella sostenuta in media negli anni 2010-2011, anche se trattasi di spesa sostenuta dai funzionari delegati e dagli economi regionali.

Si propone quindi di autorizzare i budgets operativi, a carico dei sotto elencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2014, a favore dell'ing. Carlo Terrabujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ed in caso di sua assenza o impedimento ai sostituti avv. Giulia Tambato e rag. Elena Bosso, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Codice Siope: 2 01 03 2133	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - DLgs 12.04.2006, n. 163).	Euro 20.000,00=
Cap. 5124	Codice Siope: 1 03 01 1353	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service.	Euro 20.000,00=
Cap. 5030	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12.)	Euro 16.500,00=

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelievo di importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00= ciascuno.

Si dà atto, inoltre, che per la liquidazione e rendicontazione delle spese effettuate con i budgets operativi assegnati, il titolare dovrà attenersi alle disposizioni recate da commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 39.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la L.R. 31.12.2012 n. 54 art.2 comma 2;

- VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTO il DLgs n. 163 del 12.04.2006;

- VISTO il DPR n. 207 del 5.10.2010;

- VISTA la L.R. n. 12 del 02.04.2014, "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016*".

delibera

1. di autorizzare, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'**allegato "A"**, l'assegnazione dei budgets operativi a carico dei sotto elencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2014, a favore dell'ing. Carlo Terrabujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto/i avv. Giulia Tambato e rag. Elena Bosso, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Codice Siope: 2 01 03 2133	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - DLgs 12.04.2006, n. 163)	Euro 20.000,00=
Cap. 5124	Codice Siope: 1 03 01 1353	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service	Euro 20.000,00=
Cap. 5030	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)	Euro 16.500,00=

2. di impegnare a copertura dei budgets operativi in argomento gli importi indicati al punto precedente ai rispettivi capitoli dell'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di autorizzare per ciascun budget in argomento l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00=;

4. di prendere atto che relativamente al capitolo n. 5110, la spesa per acquisto di mobili e arredi, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 228/2012 art. 1 comma 14, non dovrà superare il venti per cento di quella sostenuta in media negli anni 2010-2011;

5. di far obbligo al titolare dei budgets operativi in oggetto, di produrre per ciascun budget il consuntivo delle spese, nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria la quale provvederà ad inviarlo al Direttore gerarchicamente sovraordinato al titolare, per la definitiva approvazione;

6. di demandare al Direttore del Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi, gerarchicamente sovraordinato, la determinazione, con proprio atto, del nuovo titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora a seguito dell'adozione del provvedimento di individuazione e istituzione di eventuali altre strutture previste dalla L.R. n. 54/2012 e dalla DGR n. 2611/2013 si rendano necessari avvicendamenti, in corso d'esercizio, nella titolarità dei budgets operativi assegnati, al fine di consentirne la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che, nel caso di spese afferenti ad affidamenti di servizi e forniture rientranti nella fattispecie di cui all'art. 23 comma 1, sub b) del DLgs. 14/03/2013 n. 33, si provvederà semestralmente alla pubblicazione nell'apposita partizione del sito internet della sezione "Amministrazione Trasparente";

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 409 del 04 aprile 2014**

pag. 1/1

## ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI

## CAPITOLO 5110

- acquisto arredi e complementi d'arredo di vario genere per ufficio;
- acquisto di attrezzature audio e video quali:
  - televisori
  - videoregistratori
  - radio - registratori
  - macchine fotografiche.
  - accessori vari per le attrezzature di massima sopra indicate nonché di altre apparecchiature elettroniche
- acquisto apparecchiature e attrezzature in genere quali tendaggi, bandiere ed accessori per bandiere, corsie in tessuto e accessori relativi, carrelli trasportatori, lampade da tavolo e a piantana, scale, cassette di sicurezza, radiatori elettrici, condizionatori, ventilatori, rilegatrici, plastificatrici, taglierine, lavagne, schedari e classificatori, supporti per tastiera, leggii, frigoriferi, decespugliatori, distruggidocumenti;
- materiale di vario consumo per bar, cucina;
- altre attrezzature non elencate che possono comunque per fattispecie rientrare tra quelle citate;
- altre spese varie inerenti il capitolo di spesa.

## CAPITOLO 5124

- spese per il noleggio macchine d'ufficio;
- spese per il funzionamento macchine d'ufficio;
- spese per la manutenzione delle macchine d'ufficio;
- spese per l'esecuzione dei lavori in service;
- spese per interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia;
- spese per spostamenti di attrezzature;
- altre spese varie inerenti il capitolo di spesa.

## CAPITOLO 5030

- spese per divise al personale;
- rimborsi calzature di servizio al personale;
- eventuali spese al bisogno giustificate dalle tipologie (ad esempio gli stivali in gomma vengono richiesti per il fenomeno dell'acqua alta di Venezia);
- spese in caso di eventuali assunzioni di personale anche con contratto a termine che per mansioni hanno diritto alle calzature di servizio e all'uniforme di servizio;
- spese per alcuni servizi di tipo gestionale/operativo che possono dare al vestiario ed accessori un'usura superiore al previsto;
- altre spese varie inerenti il capitolo di spesa.

(Codice interno: 273820)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410 del 04 aprile 2014

**Assegnazione di budget operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitoli 2110, 5016, 5126, 5160 e 5200 - Prima Assegnazione.***[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Assegnazione di Budget Operativi al Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC ai sensi della L.R. 39/2001 per il pagamento di spese di natura operativa, dettagliatamente descritte nell'Allegato "A", sui capitoli 2110, 5016, 5126, 5160 e 5200 del Bilancio di previsione 2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49 contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare budget operativi presso il Tesoriere, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, a favore dei Dirigenti titolari di centri di responsabilità.

Si ritiene che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti delle spese che, per loro natura ed obbligatorietà, escludono qualsiasi discrezionalità negli interventi e che sono dettagliatamente descritte nell'elenco **allegato "A"**, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Si propone, quindi, di autorizzare i budget operativi, a carico dei sotto elencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2014, a favore dell'ing. Carlo Terrajujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e, in caso di sua assenza o impedimento, ai sostituiti Avv. Giulia Tambato e Dott.ssa Alessia Chiapolin, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 2110	Codice Siope: 1 01 01 1101	Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale	Euro 10.000,00=
Cap. 5016	Codice Siope: 1 02 05 1256	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente	Euro 20.000,00=
Cap. 5126	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale	Euro 10.000,00=
Cap. 5160	Codice Siope: 1 03 01 1341	Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti ed altro materiale d'ufficio	Euro 60.000,00=
Cap. 5200	Codice Siope: 1 08 01 1814	Imposte, tasse e contributi	Euro 80.000,00=

Conseguentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 1/1997 è stato chiesto alle Sezioni Regionali, assegnatarie del capitolo di spesa, limitatamente ai capitoli non assegnati direttamente alla Sezione Affari Generali e FAS-FSC, il nulla osta per la gestione della quota di cui sopra.

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00= ciascuno.

Si dà atto, altresì, che per la liquidazione e la rendicontazione delle spese effettuate con i budget operativi assegnati, il Direttore titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge regionale n. 39 del 29/11/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. n. 6 del 04/02/1980;
- VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
- VISTA la L.R. n. 36 del 24/12/2004;
- VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- VISTO il DPR n. 207 del 5/10/2010;
- VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
- VISTA la Dgr n. 2401 del 27/11/2012;
- VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/12, art. 2, comma 2;
- VISTA la L.R. n. 12 del 02/04/2014, "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016*"

delibera

1. di autorizzare i Budget Operativi, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'**allegato "A"**, a favore dell'ing. Carlo Terrabujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e, in caso di sua assenza o impedimento, ai sostituiti Avv. Giulia Tambato e Dott.ssa Alessia Chiapolin, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 2110	Codice Siope: 1 01 01 1101	Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale	Euro 10.000,00=
Cap. 5016	Codice Siope: 1 02 05 1256	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente	Euro 20.000,00=
Cap. 5126	Codice Siope: 1 03 01 1345	Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale	Euro 10.000,00=
Cap. 5160	Codice Siope: 1 03 01 1341	Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti ed altro materiale d'ufficio	Euro 60.000,00=
Cap. 5200	Codice Siope: 1 08 01 1814	Imposte, tasse e contributi	Euro 80.000,00=

2. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00= ciascuno;
3. di impegnare a copertura dei Budget Operativi in argomento gli importi indicati al punto "1" ai rispettivi capitoli del Bilancio per l'anno finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di far obbligo al titolare dei budget operativi in oggetto, di produrre per ciascun budget il consuntivo delle spese, nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. n. 39 del 29.11.2001, e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria la quale provvederà ad inviarlo al Direttore gerarchicamente sovraordinato al titolare, per la definitiva approvazione;
5. di demandare al Direttore del Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi ovvero eventuale diverso superiore gerarchico come individuato in attuazione della L.R. n. 54/2012, la determinazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare dei centri di responsabilità subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinano avvicendamenti

in corso d'esercizio dei Dirigenti Titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;

6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto sui capitoli n. 2110, n. 5126, n. 5160 e n. 5200 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto sul capitolo n. 5016 concernono, rispettivamente, la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: spese per missioni (articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010);

8. di dare atto che, nel caso di spese afferenti ad affidamenti di servizi e forniture rientranti nella fattispecie di cui all'art. 23 comma 1, sub b) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, si provvederà semestralmente alla pubblicazione nell'apposita partizione del sito internet della sezione "Amministrazione Trasparente";

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001.



## **ALLEGATO A alla Dgr n. 410 del 04 aprile 2014**

pag. 1/1

### **ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI**

#### **Cap. 2110**

- spese di viaggio componenti della Giunta Regionale
- anticipi e rimborsi spese di missione
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

#### **Cap. 5016**

- anticipi di missione e rimborso titoli di viaggio ai dipendenti
- acquisto biglietti rete urbana (terraferma, navigazione e ferroviari)
- acquisto abbonamenti rete urbana (terraferma e navigazione)
- spese per emissione/rinnovo Tessere impersonali "IMOB - CartaVenezia"
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

#### **Cap. 5126**

- acquisto di materiale igienico
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

#### **Cap. 5160**

- acquisto di materiale di cancelleria per ufficio
- acquisto di materiale di consumo per macchine d'ufficio
- acquisto di carta per fotocopiatrici e macchine da stampa
- spese per la stampa di atti e documenti
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

#### **Cap. 5200**

- imposta di registro per rinnovo contratti di locazione
- acquisto valori bollati
- rimborso tassa iscrizione dei dipendenti agli albi professionali
- spese per la registrazione di contratti, verbali ed atti in genere
- pagamento canoni Rai dei televisori in dotazione agli uffici
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

(Codice interno: 273821)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 04 aprile 2014

**Assegnazione di budget operativo ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2014 - Capitolo 5132 "Spese postali e telegrafiche" - Prima Assegnazione.***[Bilancio e contabilità regionale]***Note per la trasparenza:**

Assegnazione di Budget Operativo di Euro 100.000,00 per il pagamento di spese postali e telegrafiche, connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Sezione Affari Generali e FAS-FSC per le quali, per ragioni di urgenza e/o data la loro particolare fattispecie, non è possibile ricorrere alla normale procedura di spesa.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La L.R. 39/2001 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*" prevede all'articolo 49 che la Giunta Regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai Dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi presso il Tesoriere Regionale.

Ritenuto opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Sezione Affari Generali e FAS-FSC per le attività di competenza della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese per la spedizione della corrispondenza regionale e per altri oneri postali, nonché per gli invii tramite corriere espresso.

Trattasi di spese obbligatorie di carattere operativo, quali corrispondenza da affrancare, restituzione di plichi, tassate, giacenze, notifiche e per il pagamento di fatture relative a servizi di spedizione e trasporto postale, che occorre sostenere tempestivamente con esclusione, quindi, di qualsiasi discrezionalità.

Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con L.R. 02.04.2014, n. 12, trovano allocazione Euro 1.366.000,00 nel capitolo 5132 intitolato "*Spese postali e telegrafiche*".

Si propone, quindi, di autorizzare il budget operativo in oggetto per l'anno 2014, a favore dell'ing. Carlo Terrabujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e, in caso di sua assenza o impedimento, alla dott.ssa Elisabetta Scarpa - Responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi, con la precisazione che detto budget operativo, per la somma di Euro 100.000,00 sarà utilizzato per far fronte a tutte le spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti sottoelencate:

- versamenti a Poste Italiane S.p.A. per conti intestati a macchine affrancatrici;
- spese per l'invio di raccomandate, assicurate, pacchi, posta prioritaria, ritiro di notifiche e tassate;
- spese per spedizioni a mezzo corriere espresso;
- spese per i servizi contemplati nei contratti attuativi dell'Accordo Quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postali, sottoscritti con Poste Italiane, in esecuzione della DGR n. 1911 del 25/09/2012 "*Proroga dell'Accordo Quadro tra Regione del Veneto e Poste Italiane per la fornitura e la gestione integrata di servizi postali: autorizzazione al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali alla ripetizione dei contratti attuativi*", la cui scadenza è stata posticipata al 30/06/2014, stante la procedura d'appalto in corso disposta con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 173 del 12/12/2013;
- spese per i servizi postali anzidetti, previsti dalla procedura di gara soprarichiamata, sostenute a favore del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio;
- spese relative a moduli e materiale postale.

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del tesoriere regionale, secondo le modalità indicate dalla L.R. 39/2001. Il Direttore di Sezione titolare di budget operativo o il suo sostituto sono autorizzati all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di Euro 3.000,00,

al fine di provvedere al pagamento di determinati tipi di spesa.

Si ritiene che le spese di cui si dispone l'impegno, concernenti la tipologia spese postali e telegrafiche, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Si dà atto, altresì, che per la liquidazione e la rendicontazione delle spese effettuate con il budget operativo assegnato, il Direttore di Sezione titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L.R. n. 39 del 29/11/2001;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli artt. 36, 44 e 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la L.R. n. 12 del 02/04/2014 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016*";

delibera

1. Di assegnare, quale prima assegnazione, per l'anno finanziario 2014, all'ing. Carlo Terrabujo - Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e, in caso di sua assenza o impedimento, alla sostituta dott.ssa Elisabetta Scarpa - Responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi, il budget operativo sul capitolo 5132 "*Spese postali e Telegrafiche*" - Codice SIOPE 1.03.01.1359 - di Euro 100.000,00 per il pagamento delle seguenti spese:

- versamenti a Poste Italiane S.p.A. per conti intestati a macchine affrancatrici;
- spese per l'invio di raccomandate, assicurate, pacchi, posta prioritaria, ritiro di notifiche e tassate;
- spese per spedizioni a mezzo corriere espresso;
- spese per i servizi contemplati nei contratti attuativi dell'Accordo Quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postali, sottoscritti con Poste Italiane, in esecuzione della DGR n. 1911 del 25/09/2012 "Proroga dell'Accordo Quadro tra Regione del Veneto e Poste Italiane per la fornitura e la gestione integrata di servizi postali: autorizzazione al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali alla ripetizione dei contratti attuativi", la cui scadenza è stata posticipata al 30/06/2014, stante la procedura d'appalto in corso disposta con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 173 del 12/12/2013;
- spese per i servizi postali anzidetti, previsti dalla procedura di gara soprarichiamata, sostenute a favore del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio;
- spese relative a moduli e materiale postale.

2. Di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 100.000,00 sul capitolo di spesa 5132 "*Spese postali e telegrafiche*" - Codice SIOPE 1.03.01.1359, del Bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di dare atto che le spese postali e telegrafiche di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

4. Di dare atto che l'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale, autorizzando a tal fine il titolare del budget operativo o del suo sostituto all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 allo scopo di provvedere ai pagamenti in contanti.

5. Di far obbligo al titolare del budget operativo, come sopra individuato, di produrre il rendiconto delle spese nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria la quale provvederà ad inviarlo al Direttore gerarchicamente sovraordinato al titolare, per la definitiva approvazione.

6. Di demandare al Direttore del Dipartimento Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, gerarchicamente sovraordinato, la determinazione, con proprio atto, del nuovo titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora a seguito dell'adozione del provvedimento di individuazione e istituzione di eventuali altre strutture previste dalla L.R. n. 54/2012 e dalla DGR n. 2611/2013 si rendano necessari avvicendamenti, in corso di esercizio, nella titolarità del budget operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile.

7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273742)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429 del 04 aprile 2014

**Attuazione dell'Art 69 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. relativamente allo svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili regionali.
--

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con Sede Legale e Uffici Amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), con una quota pari al 99,832% del capitale sociale, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A. che gestisce fiduciariamente la partecipazione a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18.03.2005.

Con DGR n. 2231 del 09.08.2005, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 02.02.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili", sono state demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale alla società Idrovie S.p.A., oggi Sistemi Territoriali S.p.A. sopprimendo nel contempo la Struttura regionale C.O.V.N.I. istituita con D.G.R. n. 3606 del 17.07.1979.

Con DGR n. 663 del 14.03.2006, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 2.2.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili", è stato approvato poi il disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e la Sistemi Territoriali S.p.A..

Successivamente, con DD.GG.RR. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013, sono stati approvati gli atti aggiuntivi che integrano e parzialmente modificano il disciplinare approvato con DGR n. 663/2006. In particolare l'art. 10 del disciplinare approvato con DGR n. 1827 del 19.06.2007, prevede che a partire dall'esercizio 2008, gli stanziamenti relativi agli oneri per l'esercizio delle funzioni siano determinati annualmente con legge di bilancio.

Si evidenzia che la Regione, sulla base delle risorse stanziare nel bilancio regionale, deve assicurare trasferimenti a Sistemi Territoriali S.p.A. sulla base di distinte poste di bilancio aventi ad oggetto:

- a) Spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del disciplinare approvato con D.G.R. n. 663/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A., comprendenti tutte le spese ricorrenti (così come disposte dalla DGR n. 1217 del 16.07.2013);
- c) Spese per la manutenzione straordinaria ed il miglioramento della sicurezza di beni immobili di proprietà regionale;
- d) Spese d'investimento per la realizzazione delle opere e delle forniture attinenti alla navigazione interna ed alle vie navigabili.

Tenuto conto che con legge regionale 02 aprile 2014, n. 12 è stato approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2014, e in particolare lo stato di previsione della spesa ammontante a Euro 5.200.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 100740 denominato "trasferimenti di risorse alla società Sistemi Territoriali S.p.A per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999, n. 7)", al fine di garantire la continuità delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale, si propone di assegnare, a Sistemi Territoriali S.p.A., una prima tranche di tale finanziamento, corrispondente ai primi quattro mesi dell'esercizio in corso, per un importo complessivo di Euro 1.733.333,33, così ripartiti:

- a) Euro 1.341.372,74 IVA compresa per spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del presente provvedimento.

b) Euro 391.960,59 IVA compresa per spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A.

Il disciplinare per l'espletamento, da parte della Sistemi Territoriali S.p.A., dell'esercizio delle attività di gestione e manutenzione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, prevede che i contributi a fondo perduto relativi alle spese sub a) e b), dirette a consentire la generale conduzione d'impresa, vengano accreditati a Sistemi Territoriali S.p.A. come segue:

- quelli relativi alle spese sub a), in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno e sono soggette a rendicontazione da presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- quelli relativi alle spese sub b), per un primo acconto pari al 50% entro il 28 febbraio, per un secondo acconto pari al 30% entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione del saldo di competenza alla presentazione della rendicontazione contabile delle spese effettuate da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di specie, si propone che la somma di Euro 1.733.333,33 venga accreditata a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. in unica soluzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 09 agosto 2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 14 marzo 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 19 giugno 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2476 del 19 ottobre 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 16 luglio 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 11 febbraio 2014;

VISTO l'art. 69 della legge regionale n. 7 del 02 febbraio 1999;

VISTO l'art. 42 comma 1° della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale 02 aprile 2014, n. 12;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di impegnare a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), la spesa di Euro 1.733.333,33 sul capitolo del bilancio regionale n. 100740 (Cod.Siope 10602 1624) ad oggetto "trasferimenti di risorse alla società Sistemi Territoriali S.p.A per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999, n. 7)";
3. Di dare atto che la spesa di Euro 1.733.333,33, pari ai primi quattro mesi dell'esercizio in corso, risulta corrispondente ad una prima tranches dello stanziamento di Euro 5.200.000,00 approvato con legge regionale 02 aprile 2014, n. 12, in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2014;
4. Di stabilire che la somma di Euro 1.733.333,33 verrà accreditata in unica soluzione a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. e risulta ripartita per Euro 1.341.372,74 IVA compresa per spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del presente provvedimento, e per Euro 391.960,59 IVA compresa per spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A.;

5. Di stabilire che eventuali compensazioni tra le spese per il personale e le spese di gestione dovranno essere debitamente documentate in sede di rendicontazione delle stesse alla Sezione Mobilità;
6. Di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273663)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 del 15 aprile 2014

**Programma assistenziale per l'assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter c. 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende ULSS ai sensi della DGR n. 565 del 3 maggio 2013.**

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Si approvano i programmi presentati dalle Aziende Ulss ai sensi della DGR 565 del 3 maggio 2013 per la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, aggiornati alla luce delle indicazioni del Ministero della Salute trasmesse con nota del 29 ottobre 2013.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge 17 febbraio 2012 n. 9 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri") all'art. 3-ter, c. 5 ha attribuito la facoltà alle regioni, per il completamento del processo di superamento degli OPG già previsto dall'All. C del DPCM 1° aprile 2008, di assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con DGR n. 565 del 3 maggio 2013 ("Approvazione del Programma assistenziale per l'assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti da OPG") è stato approvato il programma assistenziale regionale per il completamento del processo di superamento degli OPG, da inviare al Ministero della Salute per l'approvazione e l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione del Veneto.

Nel contempo, è stato richiesto alle Aziende ULSS di presentare alla Regione un programma specifico relativamente alle problematiche OPG con una valutazione quantitativa e qualitativa del fenomeno nel proprio territorio (numero internati in OPG, percorsi di dimissione, percorsi alternativi anche in relazione a interventi di sostegno e continuità presso le strutture dedicate).

Il programma doveva indicare il fabbisogno di personale medico e infermieristico da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti da OPG. Per il reperimento del suddetto personale, le Aziende ULSS dovevano prevedere l'attivazione di procedure idonee di affidamento del programma in oggetto ad enti del privato sociale che gestiscono strutture nell'area della salute mentale debitamente accreditate o in fase di accreditamento ed in convenzione con le Aziende ULSS.

Infine, era previsto che i programmi presentati dalle aziende ULSS sarebbero stati valutati da un'apposita Commissione regionale che avrebbe definito anche la quota di finanziamento da assegnare alle singole Aziende ULSS. La Commissione è stata istituita con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 139 del 20 novembre 2013 ("Nomina componenti Commissione per la valutazione dei programmi presentati dalle Aziende ULSS per l'assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG").

Il programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli OPG approvato con DGR n. 565 del 3 maggio 2013, era articolato su 4 livelli come segue:

1° livello - Regione Veneto (Servizio Tutela Salute Mentale e Osservatorio regionale per la Sanità penitenziaria):

- a) Programmazione generale dei Servizi e delle Strutture,
- b) rapporti con la Amministrazione Penitenziaria e con la Magistratura di sorveglianza,
- c) intese in sede di Conferenza Stato/Regioni.

2° livello - il DSM nel cui territorio insisteranno le strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012; l'equipe psichiatrica delle due strutture è unica e integrata nel DSM: coordinamento regionale dell'assistenza psichiatrica a favore dei pazienti psichiatrici autori di reato, con produzione di linee guida e buone pratiche per le consulenze nelle carceri, le collaborazioni con i DSM e i Servizi territoriali, i rapporti con l'Amministrazione penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, l'UEPE, ecc..

3° livello - i DSM con istituto penitenziario nel territorio di competenza e il/i DSM con struttura/e intermedia/e per pazienti psichiatrici autori di reato: assistenza psichiatrica specialistica sia ai detenuti in carcere che alle persone inserite nelle strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012 e nella/e struttura/e intermedia/e per pazienti psichiatrici autori di reato.

4° livello - tutti i DSM per la predisposizione dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) e la collaborazione con le Strutture di superamento degli OPG in tutte le fasi del trattamento. I DSM metteranno a disposizione le risorse e i servizi per consentire la dimissione dei pazienti nel territorio di provenienza.

Il personale medico e infermieristico assunto per i DSM in deroga ai sensi dell' art. 3 ter Legge 9/2012 andrà collocato:

- 1) nel DSM nel cui territorio insisteranno le strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012;
- 2) nel DSM nel cui territorio insisteranno le strutture intermedie per pazienti psichiatrici autori di reato;
- 3) nei DSM con istituto penitenziario nel territorio di competenza con mandato di lavorare a progetti provinciali;
- 4) nei restanti DSM con mandato di favorire il collocamento nel territorio dei pazienti psichiatrici autori di reato.

Al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e per valutarne la coerenza con gli obiettivi indicati dal legislatore, con nota del 29 ottobre 2013 il Ministero della Salute ha trasmesso un documento per la formulazione del programma degli interventi da realizzare, da approvare con atto formale della regione. Il programma dovrà indicare distintamente gli interventi che le regioni intendono realizzare; la scelta di orientare il programma solo su alcune o su tutte le aree appartiene alla regione, fermo restando che il programma potrà prevedere il reperimento del personale destinato ad operare nelle REMS dalla data di attivazione delle strutture e potrà essere impiegato fin da subito nell'ambito del DSM per facilitare i percorsi di dimissione dagli OPG, nonché che il programma dovrà comunque esplicitare come la regione intende far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS. Gli interventi che possono essere inclusi nel programma in oggetto sono i seguenti:

Area 1 - interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG:

1.1 - potenziamento servizi territoriali per la salute mentale (ivi incluso il pagamento delle rette presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali)

1.2 - potenziamento sezioni psichiatriche di diagnosi e trattamento presso strutture penitenziarie.

Area 2 - interventi per garantire l'attività delle REMS per il trattamento di persone destinatarie di misura di sicurezza detentiva (solo riferite a REMS già eventualmente attivabili).

Nel frattempo, con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 ("Approvazione del Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli OPG, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art.3-ter c.6") è stato approvato il Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extra-ospedaliera per il superamento degli OPG, che prevede la realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera di 40 posti letto, organizzata in moduli di 6-7 posti letto ciascuno.

L'analisi sulla base della quale sono stati stimati i bisogni e valutate le strategie da attivare per il loro soddisfacimento, che ha portato all'elaborazione di tale programma che riguarda la realizzazione di N.1 struttura sanitaria extraospedaliera, organizzata in moduli da 6-7 posti letto ciascuno, si è basata sui seguenti elementi:

- Le evidenze epidemiologiche che stimano in 10 posti letto per milione di abitanti il fabbisogno di strutture/posti letto destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a CCC (N.B. la popolazione generale della Regione Veneto si aggira intorno ai 4,8 milioni);

- La relazione tecnica prodotta dal Ministero della Salute a corredo dell'emendamento volto al superamento definitivo degli OPG, successivamente approvato sotto forma di art. 3 ter della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, che nel caso della Regione Veneto ipotizza la realizzazione di N. 2 strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a CCC;
- Il monitoraggio sistematico e continuativo effettuato dai Dipartimenti di Salute Mentale in merito alle condizioni socio sanitarie delle persone residenti nel Veneto internate in OPG.

Il totale degli internati veneti in OPG al 31 dicembre 2012 era pari a 59: 51 (86%) erano internati presso l'OPG di Reggio Emilia, ossia l'OPG presso il quale dovrebbero essere internati tutti i maschi del Veneto ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; 7 (12%) presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere (MN), ossia l'OPG presso il quale dovrebbero essere internate tutte le femmine del Veneto ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; 1 (2%) presso l'OPG di Montelupo Fiorentino (FI).

A seguito del monitoraggio effettuato con i Dipartimenti di Salute Mentale si è valutato che una parte degli attuali internati potranno essere inseriti nella struttura intermedia per pazienti psichiatrici autori di reato ubicata a Ronco all'Adige (VR), attiva dal 1° ottobre 2012 (DGR 1331 del 17 luglio 2012). La struttura si declina come struttura intermedia riabilitativa ad alta specializzazione in grado di accogliere ospiti provenienti dall'OPG sulla base di un preciso programma terapeutico riabilitativo di reinserimento territoriale con affidamento ai servizi psichiatrici competenti. La permanenza in struttura degli utenti è prevista per un massimo di 24 mesi e può accogliere fino ad un massimo di 18 ospiti.

Un'altra parte (circa 25 persone) potranno agevolarsi di percorsi riabilitativi già previsti dalle unità di Offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto. Nella nostra Regione operano 398 strutture territoriali psichiatriche, il 70% è rappresentato da strutture a gestione diretta delle Aziende ULSS. La gestione delle strutture "ambulatoriali" è per la quasi totalità della struttura pubblica, mentre la presenza del privato convenzionato si concentra sulle strutture residenziali (35%) e sulle strutture semi-residenziali (21%). Il 49% delle strutture psichiatriche territoriali sono residenziali, il 27% semi-residenziali e il restante 24% sono ambulatoriali. Le strutture più numerose sono i centri diurni (21%) e le comunità alloggio (21%), seguiti dai CSM (15%), dalle CTRP (13%) e dagli appartamenti protetti (12%). I posti letto disponibili a livello territoriale sono in totale 3.592, equamente distribuiti tra residenziali e semi-residenziali.

Per le restanti 40 persone, tenuto conto delle caratteristiche psicopatologiche e di pericolosità sociale, si prevede l'inserimento nella struttura di cui all'art. 3-ter c. 6 della Legge 9/2012.

La soluzione proposta con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 è la realizzazione di una struttura ad elevata sicurezza per la quale è prevista un'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna nella quale i Percorsi Terapeutici Individualizzati (PTI) siano orientati sia verso la stabilizzazione del quadro clinico, con il recupero di abilità sociali, abitative e lavorative, sia verso la attenuazione o la scomparsa della pericolosità sociale. Si tratta di una Struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore e con personale delle forze dell'ordine per la vigilanza perimetrale esterna, anch'esso presente per 24 ore/die, per 40 posti complessivi destinata a ristretti di sesso maschile e femminile. Si considera che la stessa sia una struttura sanitaria e sia suddivisa in due Sezioni separate, ma funzionalmente collegate, che attuino programmi di cura e custodia a diverso grado di protezione e integrati fra loro.

Una prima Sezione di circa 20 posti letto (organizzata in sotto-moduli da 6-7 posti) ad alta intensità di vigilanza e assistenza, destinata a curare e custodire gli internati con patologia psichiatrica grave o in fase di scompenso e con pericolosità sociale grave; una seconda sezione di circa 20 posti letto (organizzata in sotto-moduli da 6-7 posti) a media intensità di vigilanza e assistenza e con una impostazione maggiormente terapeutico/riabilitativa e quindi più simile a una Comunità Terapeutica, destinata agli internati con patologia psichiatrica in fase di parziale remissione e stabilizzazione clinica, la cui pericolosità sociale, non del tutto ancora attenuata, è diminuita in misura tale da consentire l'avvio di misure alternative. Si può prevedere che le due Sezioni siano collocate in stabili distinti ma entro lo stesso perimetro, per poter mettere in atto economie di scala sia per la erogazione dell'assistenza sanitaria che per la gestione unica delle misure di sicurezza. E' necessario altresì che la Struttura, per ambedue le sezioni, sia dotata di tutti quei servizi previsti sia dalla Legge sull'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dalla normativa sul trattamento assistenza e osservazione degli internati (DPR 230/2000) sia dalla consolidata pratica della Psichiatria Clinica e della Riabilitazione Psicosociale centrate sulla persona: stanze per l'attività specialistica psichiatrica, psicologica e psicoterapica, Centro per le attività diurne nel quale poter effettuare alcune attività educative e riabilitative, locali di soggiorno che permettano di valorizzare la socializzazione e spazi verdi esterni. Il personale sanitario, dirigenziale e assistenziale, e quello delle forze dell'ordine devono essere non solo quantitativamente e qualitativamente adeguati alle necessità di vigilanza, sicurezza e custodia da un lato e di cura e riabilitazione dall'altro, ma anche specificamente formati per l'effettuazione di tali compiti.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali degli ambienti devono essere rispettate, per ambedue le sezioni, almeno le indicazioni per le CTRP di tipo A contenute nella DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 (Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture

sanitarie, socio sanitarie e sociali").

Si prevede, in base al Percorso Terapeutico Individualizzato, che le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza possano transitare da una Sezione all'altra in congruenza con le misure di sicurezza a seconda dell'evoluzione migliorativa o peggiorativa del quadro clinico e della pericolosità sociale.

Si auspica che i soggetti ricoverati in questa Struttura che non sono ancora dimissibili perché il quadro clinico deve essere stabilizzato o perché continuano a presentare pericolosità sociale, anche se in misura attenuata, possano sperimentare percorsi alternativi alle misure di sicurezza applicate. In tal modo e in conseguenza dell'attenuazione della pericolosità sociale potranno essere concordati con i Servizi socio sanitari territoriali progetti di cura personalizzati, che prevedano la realizzazione di trattamenti e interventi di riabilitazione psicosociale mediante appropriate sperimentazioni "in esterno", sempre finalizzati alla cura e al reinserimento sociale delle persone a cui sono applicate misure di sicurezza.

Le risorse umane necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento sono le seguenti, per ciascuna delle 2 strutture da 20 posti:

- 12 infermieri a tempo pieno
- 6 OSS a tempo pieno
- 2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità medico-psichiatrica notturna e festiva
- 1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno
- 1 psicologo a tempo pieno
- 1 assistente sociale per fasce orarie programmate
- 1 amministrativo per fasce orarie programmate.

Nelle ore notturne sarà garantita la presenza di almeno 1 infermiere e 1 OSS.

Il personale sarà organizzato come équipe di lavoro multi professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS.

La responsabilità della gestione all'interno della struttura sarà assunta da un medico dirigente psichiatra.

Il reperimento delle suddette risorse umane per la gestione della struttura in oggetto avrà luogo ricorrendo tra l'altro alle risorse messe a disposizione dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art 3-ter c.5 per l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.

Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento, pari a Euro 11.587.000,00 potrà essere finanziato per il 95% con i fondi di cui alla L. n. 9/2012 mentre per la restante parte, pari al 5%, con fondi a carico del bilancio regionale/aziendale.

Il costo complessivo per l'assistenza sanitaria delle persone che saranno inserite nella struttura sanitaria extraospedaliera in oggetto è stimabile in almeno Euro 200,00 al giorno, ossia in Euro 73.000,00 all'anno, per un totale di circa Euro 2.920.000,00 annui.

Il finanziamento del suddetto costo ricadrà prevalentemente sulla quota delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate agli OPG, attualmente ripartite tra le sole Regioni sede di OPG, che saranno assegnate alla Regione Veneto e stimabili in circa Euro 2.608.000,00.

La Commissione istituita con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 139 del 20 novembre 2013 riunitasi in data 3 e 19 dicembre 2013, presa visione dei programmi presentati dalle Aziende ULSS sulla scorta delle indicazioni regionali e della nota del Ministero della Salute del 29 ottobre 2013, considerato che la struttura di cui alla DGR 2064/2013 potrà essere operativa non prima di 18 mesi dall'avvio dei lavori e che gli interventi immediatamente realizzabili sono quelli a favore di persone internate che escono dagli OPG per licenza finale di esperimento o libertà vigilata con inserimenti in strutture già esistenti nel territorio (CTRP-CA-GAP) o con interventi ambulatoriali o progetti flessibili individualizzati, ha proposto che il fondo nazionale per le spese correnti di cui alla legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter c.5 (anno 2012) sia utilizzato prioritariamente per il pagamento delle rette presso strutture accreditate residenziali o semiresidenziali, nonché le spese relative al personale che andrà ad implementare il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 21 per la gestione delle urgenze e

nella sua funzione di ente gestore della struttura regionale intermedia per pazienti psichiatrici autori di reato di Ronco all'Adige (VR).

A tal fine, il Servizio Tutela Salute Mentale ha chiesto alle Aziende ULSS una integrazione ai Programmi alla luce delle indicazioni espresse dalla Commissione sui quali ha espletato una approfondita istruttoria che è stata validata dalla Commissione. La Commissione, considerato che il fabbisogno evidenziato dalle Aziende ULSS è di gran lunga superiore al budget assegnato alla Regione del Veneto, ha stabilito di ripartirlo operando una riduzione percentuale in uguale misura rapportata alla disponibilità.

Si precisa che l'Azienda Ulss n. 19 non ha presentato alcuna richiesta in quanto non vi sono internati in OPG residenti in tale territorio, mentre l'Azienda Ulss n. 22 ha presentato un programma che non prevede spese per il pagamento di rette.

Con il presente provvedimento, pertanto, si approva il Programma regionale ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter c.5, a valere sulle risorse finanziarie statali per l'anno 2012, illustrato in premessa ed integrato dalla tabella di cui all'**Allegato A** per la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG da trasmettere al Ministero della Salute per la valutazione e l'autorizzazione.

Ad avvenuta approvazione e finanziamento del Programma, si procederà con decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria alla ripartizione del finanziamento alle Aziende UISS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il DPCM 1° aprile 2008;
- Vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3-ter;
- Vista la DGR n. 565 del 3 maggio 2013
- Vista la DGR n. 2064 del 19 novembre 2013;
- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare il Programma regionale ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter c.5 illustrato in premessa ed integrato dalla tabella di cui all'**Allegato A** per la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG;
2. di trasmettere il Programma al Ministero della Salute per la valutazione e l'approvazione a valere sul finanziamento statale anno 2012;
3. di rinviare a successivo decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la ripartizione alle Aziende Ulss del finanziamento statale assegnato alla Regione del Veneto ed ogni altro adempimento amministrativo e contabile;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 527 del 15 aprile 2014**

pag. 1/1

**Programmi aziendali per superamento OPG (DGR n. 565 del 3 maggio 2013)  
 a valere sulle risorse finanziarie statali anno 2012 di € 2.533.349,00**

Aziende Ulss	N. internati	gg. in comunità	rette comunità	personale	Totale	Ipotesi di Riparto (58,51%)
1	4	1.460	229.097,00		229.097,00	<b>134.035,16</b>
2	1	365	14.583,33		14.583,33	<b>8.532,10</b>
3	14	5.110	387.166,57		387.166,57	<b>226.515,11</b>
4	3	1.095	88.436,00		88.436,00	<b>51.740,24</b>
5	6	2.224	132.834,47		132.834,47	<b>77.715,94</b>
6	11	4.015	445.728,31		445.728,31	<b>260.777,16</b>
7	3	1.095	116.088,00		116.088,00	<b>67.918,28</b>
8	1	365	72.270,00		72.270,00	<b>42.282,18</b>
9	3	1.095	79.450,50		79.450,50	<b>46.483,19</b>
10	2	730	144.540,00		144.540,00	<b>84.564,36</b>
12	8	2.278	205.055,12		205.055,12	<b>119.969,25</b>
13	9	3.285	328.916,10		328.916,10	<b>192.435,18</b>
14	5	1.825	252.457,20		252.457,20	<b>147.702,24</b>
15	9	3.285	390.284,00		390.284,00	<b>228.338,99</b>
16	8	2.920	398.160,30		398.160,30	<b>232.947,09</b>
17	4	1.460	127.151,40		127.151,40	<b>74.391,01</b>
18	3	1.095	153.114,00		153.114,00	<b>89.580,66</b>
19	-	-	-		-	-
20	10	3.525	457.266,90		457.266,90	<b>267.527,91</b>
21	3	1.095	124.464,50	183.014,00	307.478,50	<b>179.892,93</b>
22	-	-	-		-	-
<b>Totale</b>	<b>107</b>	<b>38.322</b>	<b>4.147.063,70</b>	<b>183.014,00</b>	<b>4.330.077,70</b>	<b>2.533.349,00</b>

<b>Budget 2012</b>	<b>2.533.349,00</b>	<b>58,51%</b>
--------------------	---------------------	---------------

(Codice interno: 273664)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 577 del 15 aprile 2014

**IPAB "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.***[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

proroga incarico del Commissario straordinario regionale per la complessità e maggior durata dell'attività da espletare.
--

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Verso la fine dell'anno 2012, la allora Direzione Servizi Sociali della Regione avviava nei confronti dell' "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza il procedimento di vigilanza e controllo ex articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. 16 agosto 2007 n. 23, a seguito di verifica ispettiva compiuta dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario, ai sensi della legge regionale n. 21/2010.

Tali controlli portarono a molteplici rilievi nei confronti dell'ente, che possono essere riassunti nei seguenti punti:

- 1) Accordo di programma tra Regione del Veneto, Comune di Vicenza e Ipab di Vicenza per la realizzazione e qualificazione di Centri di servizio per anziani.
- 2) Ordinanza del Presidente dell'Ipab n. 2/2011 - ratificata con deliberazione del CdAn. 65/2011 - di affidamento dell'incarico per l'esecuzione di lavori presso una struttura dell'Ente.
- 3) Procedura di reclutamento per la copertura di un posto di Assistente Sociale-Coordiatore.
- 4) Convenzione per la gestione associata del servizio di Segretario/Direttore, con specifico riferimento al trattamento economico allo stesso attribuito.

Dal verbale emersero svariate problematiche che portarono (nei mesi di Marzo – Aprile 2013) ad un supplemento riguardante anche gli aspetti economico-finanziari e di gestione dell'ente.

Tali vicende, data la gravità della situazione rilevata nel passare del tempo, si concludevano con il Commissariamento dell'ente, stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 672 del 07 Maggio 2013.

A mente del predetto provvedimento, peraltro inutilmente impugnato avanti il TAR del Veneto, si desume che l'incarico era stato conferito anche al fine di *"assumere la gestione temporanea dell'ente al fine di accertare e ripristinare l'esatta situazione gestionale anche al di fuori delle specifiche aree sottoposte a controllo da parte della Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario (comprensiva della regolarità degli atti istituzionali), contabile (Bilanci previsione e consuntivi) e patrimoniale dell'Ipab, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento, ma non solo, all'Accordo di Programma che dovrebbe intervenire col Comune di Vicenza e la Regione del Veneto; l'assunzione e la gestione del personale e i suoi costi e il rispetto delle competenze interne; proponendo altresì la soluzione ritenuta più idonea alle problematiche intervenute (anche tese al proseguimento dell'iter procedimentale di conclusione del predetto Accordo di Programma), tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla ricostituzione degli organi di governo dell'Ipab, secondo lo statuto della stessa"*.

Ad ogni modo, e ai fini di maggior completezza, si richiamano le specifiche informazioni e giustificazioni contenute nel resoconto predisposto dal Commissario regionale datato 2 Aprile 2014 prot. n. 1707, depositato in copia presso il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali.

Il Commissario straordinario regionale ha presentato infatti la relazione di fine mandato, descrivendo le attività svolte in riferimento all'incarico ricevuto, in particolare evidenziando gli interventi compiuti sul versante dei costi e del bilancio di previsione, attraverso la revisione di vari contratti, non ultimo quello di tesoreria e di finanziamento, che hanno portato a molteplici risparmi di spesa.

Inoltre il medesimo Commissario ha evidenziato, alla conclusione di quanto scritto, che: *"si ritiene sia necessaria ed opportuna una adeguata proroga di almeno un anno dell'incarico commissariale. La prosecuzione del mandato potrà consentire il*

*raggiungimento degli obiettivi primari dell'Ipab di Vicenza in termini gestionali, economici e patrimoniali compresa la possibile definizione di un accordo di programma".*

Per quanto detto sopra, allo stato permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale, come rilevato e richiesto dal Commissario stesso. Il Relatore pertanto propone, alla luce di quanto illustrato e visto l'articolo 45 della legge regionale 2 Aprile 2014, n. 11 che richiama i requisiti di cui all'articolo 28 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, già espressamente abrogati dall'articolo 18 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 70, di prorogare l'incarico di Commissario straordinario regionale al signor Francesco Zantedeschi, nato il 15 ottobre 1959 a Negrar (Vr) – già conferito con DGR n. 672 del 07 maggio 2013 – per ulteriori dodici mesi, con i medesimi poteri indicati nella delibera di nomina appena indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO l'articolo 45 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

delibera

1. di confermare l'incarico di Commissario straordinario regionale presso IPAB "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza per ulteriori dodici mesi, dalla scadenza del precedente incarico, al signor Francesco Zantedeschi, nato il 15 Ottobre 1959 a Negrar (Vr), al fine del compimento delle operazioni commissariali e gestionali e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 672 del 07 maggio 2013;
2. di stabilire in favore del Commissario un compenso, a carico dell'Ipab, quantificato in euro millecinquecento al mese, oltre le spese specificatamente documentate, con un limite massimo di mille euro al mese;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273744)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 582 del 29 aprile 2014

**Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al decreto dirigenziale n. 468 del 28.11.2013 per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.***[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si intende approvare il testo della convenzione per la realizzazione di progettualità nell'ambito della Vita Indipendente presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e autorizzare il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma e di tutti gli atti connessi.

Estremi dei documenti principali dell'istruttoria:

Decreto ministeriale n. 134/2013, decreto dirigenziale n. 468/2013, decreto ministeriale n. 206/2013, DGR n. 2401/201, nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/12/2013, protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione del Veneto approvato con DDG 262/2013 e reso esecutivo con visto dell'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 82 del 12.1.2014.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con il decreto n. 134/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Sulla base delle indicazioni del decreto sopra citato le Regioni e le Province Autonome hanno presentato proposte riguardanti gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 nei quali ciascuna Regione intende sperimentare il modello di intervento. La Regione deve garantire, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta progettuale.

Con le Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali, il Ministero ha inteso finanziare 40 proposte di adesione, il cui ammontare riferito ad ogni singolo progetto non può superare gli euro 80.000,00. Tenuto conto del numero degli ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e Provincia Autonoma individuati dal Ministero in parola sulla base del dato della popolazione regionale residente nella classe d'età 18-64 anni, per la Regione del Veneto sono stati individuati n. 3 ambiti territoriali finanziabili.

Con il decreto n. 468 del 28 novembre 2013 del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali si è disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle progettualità presentate dall'IPAB Chiampo, dall'Azienda ULSS n. 6 e dalla Cooperativa Sociale Castel Monte di Montebelluna, relative ai 3 ambiti territoriali finanziabili, peraltro con co-finanziamenti non regionali e quindi senza spese a carico della Regione del Veneto.

In data 29 novembre 2013 la competente Direzione regionale per i Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) ha provveduto ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la domanda di contributo firmata dal Presidente della Regione del Veneto con n. 3 adesioni alla sperimentazione da parte degli ambiti territoriali candidati e il decreto dirigenziale n. 468/2013;

Gli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale sono stati approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 206/2013. In particolare sono stati ammessi n. 3 ambiti territoriali della Regione del Veneto per una assegnazione complessiva di euro 223.232,00, riferiti alle progettualità presentate dall'IPAB Chiampo, dall'Azienda ULSS n. 6 e dalla Cooperativa Sociale Castel Monte di Montebelluna.

La deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 16 dicembre 2013 ha autorizzato il Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli atti connessi, in riferimento alle Linee Guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Il testo del Protocollo di intesa, approvato con DDR n. 507 del 17 dicembre 2013, è stato firmato sia dal Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali che dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali in data 20 dicembre 2013, registrato con n. 82 del 12/01/2014, come da comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Inclusione Sociale del 14 marzo 2014.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al DDR n. 468/2013, come da **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento e autorizzare il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma della convenzione tra la Regione del Veneto e ciascuno degli enti sopra citati e di tutti gli atti connessi riferiti alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge n. 104/1992;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO il decreto n. 134/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- VISTO il DDR n. 468 del 28 novembre 2013;
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 206/2013;
- VISTA la DGR n. 2401 del 16 dicembre 2013;
- VISTO il DDR n. 507 del 17 dicembre 2013;
- VISTO l'art. 42, 1° comma della legge regionale n. 39/2001;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali n. 206/2013

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al DDR n. 468/2013 come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al punto 2. per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli atti connessi, in riferimento alle Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 120 giorni;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 1/6

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI  
INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Venezia, presso la sede del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:

- Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- In data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto ministeriale n. 134/2013;
- Il decreto ministeriale n. 206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento;
- La proposta della Regione del Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto ministeriale n. 206 del 10 dicembre 2013 e il finanziamento da parte ministeriale che corrisponde complessivamente ad euro 223.232,00 comprende il finanziamento relativo al progetto che con la presente convenzione si intende disciplinare;
- Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con decreto del Dirigente della Direzione n. 468 del 28 novembre 2013 o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione regionale e ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
- con DGR n. 2401 del 16 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e di tutti gli atti connessi per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 2/6

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti in data 20 dicembre 2013 e vistato dal Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 82 del 12 gennaio 2014;

- con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta regionale ha approvato la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto e \_\_\_\_\_ ed ha autorizzato il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma della stessa;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

(Oggetto e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale \_\_\_\_\_ in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dall'ente \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'ente \_\_\_\_\_, di cui al DDR n. 468/2013 che costituisce parte integrante della presente convenzione;

**ART. 2**

(Impegni dell'ente realizzatore progetto)

1. L'ente \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo;
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l'ente \_\_\_\_\_ utilizza il contributo di cui all'art. 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc.).

**ART. 3**

(Modalità di realizzazione)

1. L'ente \_\_\_\_\_ si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purchè non comportino maggiori oneri per la controparte.
3. L'ente \_\_\_\_\_ si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo all'attività

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 3/6

svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 delle Linee guida ministeriali del 31 ottobre 2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della documentazione valida a fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

**ART. 4**

(Commissione di valutazione)

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'ente \_\_\_\_\_ e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

**ART. 5**

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_, così come specificato nel richiamato decreto ministeriale n. 206/2013 citato in premessa e nel richiamato decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 468/2013;
2. L'ente \_\_\_\_\_ viene esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
  - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
  - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
  - documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
  - contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
  - ammortamento di beni esistenti.

**ART. 6**

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'ente

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 4/6

- \_\_\_\_\_ nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.
2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida ministeriali del 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'ente \_\_\_\_\_, subordinandone l'erogazione all'effettiva liquidazione degli importi spettanti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione del Veneto, secondo le seguenti modalità:
    - a) Il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione dell'ente \_\_\_\_\_ alla Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, indicante l'effettivo avvio delle attività;
    - b) Il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, alla presentazione, da parte dell'ente \_\_\_\_\_ alla Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida ministeriali e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima tranche di finanziamento;
    - c) Il 20%, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.
  3. Ai fini della liquidazione delle spese l'ente \_\_\_\_\_ presenterà una nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.
  4. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o amministrativo-contabili.

**ART. 7**

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento dell'ente \_\_\_\_\_, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
  - a) Mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 5/6

- b) Adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.
3. La Regione del Veneto contesterà all'ente \_\_\_\_\_ l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

**ART. 8**

(Responsabilità)

1. L'ente \_\_\_\_\_ si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.
2. L'ente \_\_\_\_\_ si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'ente \_\_\_\_\_.

**ART. 9**

(Efficacia e modifiche)

1. La presente convenzione è efficace nei confronti dell'ente \_\_\_\_\_, nonché della Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto è da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

**ART. 10**

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il foro di Venezia.

**ART. 11**

(Varie ed eventuali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014**

pag. 6/6

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

---

Per Ente

---

(Codice interno: 273747)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 583 del 29 aprile 2014

**Attuazione progetto Strategico Green Tour-Ostiglia di cui alla delibere di Giunta regionale n.1986 del 30 Giugno 2009, n.101 del 01 Febbraio 2013 e n.50 del 4 Febbraio 2014. Autorizzazione avvio collaborazione con Università di Padova. Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale. Impegno di spesa per Euro 103.000.**

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento, a seguito della costituzione del Gruppo di lavoro per l'attuazione del Progetto Strategico Ostiglia previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1986/2009 e del suo successivo inserimento nell'ambito del Progetto Green Tour Verde in Movimento, da presentarsi nell'ambito dell'EXPO 2015, avvia una collaborazione con l'Università di Padova Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale per la predisposizione di uno studio di fattibilità, articolato per stralci funzionali, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'ammissibilità del progetto ai finanziamenti della programmazione comunitaria 2014-2020

Estremi dei principali documenti istruttori:

DGR 101/2013; DGR 50/2014

nota Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi prot. nn. 351221 del 20.08.2013; nota prot. n.88453 del 28.02.2014 Direzione del Presidente; Nota Università Studi di Padova prot.n.1035 del 11.09.2013

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con delibera di Giunta regionale n.101/2013 è stato dato nuovo avvio al progetto Strategico "Via Ostiglia" già introdotto con la precedente DGR n.1986 del 30 Giugno 2009, con il quale definire un progetto urbanistico -paesistico di un "parco lineare" per il percorso afferente il sedime della ex ferrovia Treviso Ostiglia.

Con decreto n.3/2013 il Segretario Regionale all'Ambiente ha provveduto a nominare il Coordinatore ed i componenti del Gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto Strategico Ostiglia.

Il gruppo di lavoro insediatosi ha già dato avvio ad una serie di azioni per la verifica dello stato di fatto e delle problematiche inerenti la concreta implementazione del Progetto, delle possibilità di finanziamento statale e a valere sulla programmazione comunitaria del Progetto medesimo, dei possibili scenari di sviluppo del progetto nel rispetto degli indirizzi strategici individuati con la succitata DGR 101/2013.

All'esito di tale primo step di attività, di incontri e workshop avuti con i rappresentanti degli Enti Locali e delle istituzioni insistenti sul territorio regionale riguardato dal sedime dell'ex Ferrovia Treviso Ostiglia, si è potuto avere un primo quadro di insieme degli scenari di riferimento, che evidenziano un forte interesse di tutti gli stakeholder alla condivisione ed implementazione del progetto secondo logiche improntate a grandi assi quali il benessere e salute, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la valorizzazione dell'economia, della cultura e dei prodotti del territorio.

In particolare, poi, per quanto riguarda le tematiche della prevenzione, del benessere e salute della popolazione, il sistema delle ULSS Venete, impegnato nella attuazione della c.d "Carta di Toronto" per il benessere psico fisico e la mobilità delle persone, si è fatto promotore di una rete di incontri, che prendendo a modello il territorio attraversato dall'Ostiglia, nel territorio della Provincia di Treviso, intende replicare tale modello lungo tutto l'asse territoriale attraversato dalla Diagonale dell'Ostiglia.

Verificato, quindi, la forte risposta degli stakeholder sull'idea progettuale proposta, la Giunta regionale con la deliberazione n.50/2014 ha inserito il progetto Strategico Ostiglia nell'ambito del più ampio Progetto Green Tour Verde in movimento, progetto strategico a valenza interregionale che si svilupperà all'interno di un anello ciclo pedonale compreso tra il Piave Sile ed il PO, progetto che l'Amministrazione regionale intende inserire nell'ambito dei progetti da presentarsi all'interno dell'EXPO 2015, stante la sua chiara attinenza con il tema guida dell'Esposizione medesima.

La Giunta Regionale, infatti, con delibera n.8 del 21 Gennaio 2014 ha manifestato l'interesse alla partecipazione all'EXPO 2015, costituendo una cabina di regia regionale volta, tra l'altro, alla programmazione delle azioni di valorizzazione del territorio veneto, ed alla individuazione degli strumenti per sviluppare sinergie da mettere a disposizione del sistema Veneto.

La predisposizione del progetto Green Tour non intende essere soltanto un asse da presentare alla suddetta esposizione, ma vuole diventare un progetto accreditabile per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020

che lo Stato Italiano e le Regioni stanno definendo in questo periodo con la Comunità Europea.

Attesa, quindi, la complessità degli scenari sopra esposti, che richiedono una lettura ed analisi di una serie di dati multidisciplinari, alcuni ancora in corso di reperimento, unitamente alla necessaria predisposizione di una scheda di analisi dei costi e benefici prevedibili per l'implementazione nel medio - lungo periodo del progetto, per la predisposizione di un quanto più strutturato studio preliminare di fattibilità (masterplan) valido anche come screening progettuale per l'accesso ai finanziamenti comunitari, il Coordinatore del Gruppo di lavoro del Progetto Ostiglia, ora Green Tour, ha valutato l'opportunità di avvalersi di un soggetto scientifico dotato istituzionalmente di tali competenze.

In tal senso, sono state richieste manifestazioni di disponibilità a collaborare alla predisposizione di uno studio di fattibilità a tre Università Venete, che hanno attivato Dipartimenti Studi in materia di pianificazione territoriale.

L'unico canale di disponibilità è stato manifestato da parte del Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Padova, già collaboratore della Amministrazione regionale nel settore della pianificazione territoriale e della mobilità, per la stipula di una convenzione che consenta all'Amministrazione regionale di essere supportata nella predisposizione del suddetto Studio di fattibilità, sia in fase preliminare che nella sua stesura definitiva.

L'Università di Padova si è inoltre dichiarata disponibile ad estendere tale collaborazione anche al più generale Progetto Green Tour, nell'ambito del quale il Progetto Strategico Ostiglia ora va ad inserirsi.

In tal senso tra le parti è stato concordato, quindi, uno schema di convenzione di incarico ed un piano delle attività di ricerca e sviluppo, articolato per stralci funzionali, che viene allegato (**allegato A**) al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009, n.4232 del 29 Dicembre 2009, n.1140 del 23 Marzo 2010, n.101 del 01 Febbraio 2013, n. 8 del 21 gennaio 2014 e n. 50 del 04 Febbraio 2014;

VISTA la legge regionale 2 Aprile 2014 n.11;

VISTO l'art. 2 co.2 lett. a,o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la documentazione tutta agli atti del Gruppo di Lavoro Progetto Strategico Ostiglia

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'avvio della collaborazione, per i fini di ricerca e sviluppo, con l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, per l'attuazione del Progetto Green Tour Verde in Movimento, nel cui ambito si inserisce il Progetto Strategico Ostiglia;
3. di autorizzare la stipula della convenzione, per i fini di ricerca e sviluppo, con l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, per l'attuazione del Progetto Strategico Ostiglia, nell'ambito del più generale Progetto Green Tour Verde in Movimento, secondo lo schema allegato (**allegato A**) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Grandi Eventi alla stipula della suddetta convenzione, autorizzandolo ad apportarvi tutte le modifiche non sostanziali necessarie per la miglior tutela degli interessi regionali;
5. di impegnare a favore dell'Università degli Studi di Padova Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale la spesa di Euro 103.000,00 codice SIOPE 1.03.01.1364 sul capitolo n. 102089 ad oggetto "*azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale ed ambientale in occasione dell'EXPO 2015*" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di liquidare a favore dell'Università di Padova, la somma così impegnata, che costituisce debito commerciale, entro i sotto indicati termini:
  - il 30% entro trenta giorni dalla stipula della convenzione;
  - il 70% a ricevimento della relazione finale dello studio/attività eseguiti;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 33/2013
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014

pag. 1/4

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

La Regione del Veneto, Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Grandi Eventi, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dal dott. ...., nato a ..... il ..... nella sua qualità di Direttore del domiciliato per la carica a Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.... in data ....

E

Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università degli studi di Padova, di seguito denominato Dipartimento ICEA, codice fiscale 80006480281 e partita IVA 00742430283, rappresentato dal prof. Carmelo Maiorana, nato a Caltanissetta il 28/04/1954, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento stesso, domiciliato per la carica a Padova via Marzolo n. 9,

#### PREMESSO CHE

Con Deliberazione n. 336 del 11/02/2005 la Giunta Regionale Veneta ha approvato il "Piano regionale della mobilità ciclistica-Masterplan" contenente fra gli "Itinerari regionali" il "n.6 – ciclopista ex ferrovia Treviso-Ostiglia";

Con Deliberazione n. 372 del 17/02/2009 la Giunta Regionale Veneta ha adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il quale individua alcuni progetti strategici tra i quali quello della "via Ostiglia" (art. 5, punto 2, lettera f) delle Norme Tecniche), denominata anche come "La grande diagonale dell'Ostiglia" a cui fa riferimento l'art. 60, delle stesse Norme Tecniche, quale "Sistema ordinatore del territorio da valorizzare";

Con Deliberazione n. 1986 del 30/06/2009 la Giunta Regionale Veneta ha approvato lo "Avvio del Progetto Strategico (art. 26 Lr 11/2004) – via Ostiglia";

Con Deliberazione n. 101 del 11/02/2013 la Giunta Regionale Veneta ha deliberato in merito alla "Individuazione del Gruppo di Lavoro e nomina del Coordinatore dello stesso" ai fini dell'attuazione del progetto strategico denominato "via Ostiglia";

Con successiva Deliberazione n. 50 del 11 Febbraio 2014 il Progetto Strategico Ostiglia è stato inserito nell'ambito del più ampio Progetto Green Tour Verde in movimento, progetto strategico a valenza interregionale che si svilupperà all'interno di un anello ciclo pedonale compreso tra il Piave Sile ed il PO, progetto che l'Amministrazione regionale intende inserire nell'ambito dei progetti da presentarsi all'interno dell'EXPO 2015, stante la sua chiara attinenza con il tema guida dell'Esposizione medesima;

La predisposizione del progetto Green Tour non intende essere soltanto un asse da presentare alla suddetta esposizione, ma vuole diventare un progetto accreditabile per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 che lo Stato Italiano e le Regioni stanno definendo in questo periodo con la Comunità Europea;

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro aveva già individuato nel Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università di Padova le competenze generali e specifiche necessarie al fine di supportare in maniera adeguata il Gruppo di lavoro stesso;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 2/4

il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università di Padova si è reso disponibile a supportare il Gruppo di Lavoro anche con riferimento al più ampio progetto Green Tour sopra descritto, dimostrandosi disponibile ad accettare l'incarico in oggetto nelle forme e nei tempi richiesti, assicurando la sua massima collaborazione e disponibilità tecnica e scientifica;

**CIÒ PREMESSO**

Tra le parti in epigrafe indicate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.****Art. 1 - Oggetto**

La Regione affida al Dipartimento ICEA, che accetta, l'incarico per lo svolgimento di operazioni di ricerca e sviluppo relativi alla sistematizzazione e completamento delle analisi preliminari svolte, a supporto del gruppo di lavoro istituito per la redazione del progetto strategico denominato "via Ostiglia" di cui alla DGR Veneto n. 101 del 11 febbraio 2013 e del Progetto interregionale "Green Tour" da presentarsi nell'ambito del prossimo EXPO 2015.

L'oggetto e i contenuti della presente convenzione vengono maggiormente specificati nell'allegato tecnico che risulta parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Responsabile Scientifico**

Il responsabile scientifico per l'Università - Dipartimento ICEA è il Prof. Pasqualino Boschetto.

**Art. 3 - Impegni dell'Università - Dipartimento ICEA**

L'Università - Dipartimento ICEA svolgerà l'attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

Ulteriori sviluppi delle attività oggetto del contratto che vengano richiesti dal Regione saranno oggetto di ulteriore convenzione.

**Art. 4 - Impegni dell'Ente**

In ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che ha reso obbligatorio il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, la Regione comunicherà al Dipartimento ICEA il codice CUP relativo alla presente convenzione.

**Art. 5 - Strutture e Personale**

Il Dipartimento ICEA si impegna inoltre a mettere a disposizione del responsabile scientifico le proprie strutture ed il proprio materiale bibliografico-scientifico, per l'assolvimento della prestazione promessa.

**Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza**

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Il Dipartimento ICEA garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell'Ente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture del Dipartimento ICEA è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 3/4

**Art. 7 - Risultati e pubblicazioni**

Il Responsabile Scientifico consegnerà alla Regione, al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potranno avvenire da parte del Dipartimento ICEA, nella persona del responsabile scientifico, con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, secondo tempi e modalità compatibili con eventuali procedure di brevetto.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l'eventuale brevetto dei risultati sarà di proprietà della Regione, comunque nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

**Art. 8 - Obbligo di Segretezza**

La Regione dichiara che i risultati della presente convenzione sono da intendersi per fini di ricerca e di sviluppo, messi a disposizione di tutti gli organi istituzionali e di tutte le associazioni interessate. Pertanto è da intendersi che i risultati non siano soggetti a obblighi di riservatezza.

**Art. 9 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

**Art. 10 - Corrispettivo**

L'Assegnatario assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari prescritti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto. A tal fine, il Dipartimento ICEA comunica il conto corrente "dedicato" relativo alla presente convenzione, ancorché non in via esclusiva: conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia n. 307723 intestato a Università degli Studi di Padova – Dipartimento ICEA e con comunicazione successiva alla stipula della presente convenzione renderà noti i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad effettuare le operazioni sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della predetta L. n. 136/2010.

Infine, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, l'effettuazione di movimenti finanziari avvenuti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge.

La Regione corrisponderà al Dipartimento ICEA la somma di euro 85.000,00, oltre ad euro 17.850,00 di IVA, pari a complessivi euro 102.850,00 (centoduemilaottococinquantavirgolazerozero) su presentazione di regolare fattura, con le sotto indicate modalità:

- il 30% entro trenta giorni dalla stipula della convenzione;
- il 70% a ricevimento della relazione finale dello studio/attività eseguiti;

**Art. 11 - Durata**

La convenzione avrà la durata di cinque mesi a partire dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere rinnovata in forma scritta.

**Art. 12 - Recesso**

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Dipartimento ICEA che dovranno essere comunque rimborsate.

**Art. 13 - Controversie**

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro competente.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 4/4

**Art. 14 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Venezia- Padova,

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO ICEA  
Prof. Carmelo MAIORANA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EE.LL.  
Persone Giuridiche e Grandi Eventi

.....

**Allegati:**

- 1) Allegato Tecnico



## ALLEGATO A1 alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014

pag. 1/4

### PIANO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

#### 01. VISION

Le ferrovie dismesse costituiscono un **importante patrimonio** storico, culturale e infrastrutturale del nostro paese.

Il recupero di questa rete di connessioni territoriali esistenti – *ma non più in esercizio* - rappresenta una forte sfida per tutte le amministrazioni locali e regionali ed in particolare per l'Unione Europea che promuove e sostiene economicamente iniziative volte alla **mobilità sostenibile, al miglioramento dell'ambiente urbano e rurale e alla qualità della vita per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva** (parole-chiave per la programmazione U.E. 2014-2020).

I sedimi ferroviari dismessi, per la loro conformazione, localizzazione ed estensione sono i **"corridoi" per eccellenza** ove realizzare percorsi **ciclabili**, cammini **pedonali**, percorsi **equituristici** e sistemi di **boschi lineari al fine di incentivare collegamenti non-motorizzati a zero impatto (zero emissioni, zero rumore, zero consumo di suolo, zero stress)**.

Le ferrovie dismesse, con il loro patrimonio storico-identitario di tracciati (quasi sempre senza più i binari) stazioni e fabbricati di servizio – *molto spesso in disuso* – permettono di attuare **collegamenti "protetti"** tra centri urbani maggiori e piccoli borghi, tra servizi per la comunità (scuole, palestre, poli sportivi ecc.) e nuclei residenziali consentendo una **mobilità sostenibile** per gli abitanti dei territori considerati.

Queste reti – *se intelligentemente integrate con il territorio* – costituiscono vere e proprie **greenways** (strade verdi) competitive sotto il profilo **ecoturistico** (collegamento tra paesaggi e borghi di valore, parchi naturali, aree di produzione di tipicità agroalimentari, ville e beni culturali di cui il nostro paese è particolarmente ricco) e soprattutto sotto l'innovativo aspetto del **"guadagnare salute"**: infatti si sta sempre più diffondendo tra le popolazioni europee uno **stile di vita "attivo"** incentrato su sport per tutti (nordik walking, running, trekking, ecc.) da fare all'aperto sia a piedi, oppure in bicicletta o a cavallo, al fine di **contrastare la sedentarietà** cui siamo costretti quotidianamente per lavoro o per cattive abitudini.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità è concentrata sulla forte promozione di stili di vita "attivi" per contrastare l'obesità, le malattie cardiache, i tumori, la depressione e le malattie connesse all'invecchiamento in generale in quanto **uno stile di vita più "in movimento"** riduce drasticamente le malattie endemiche succitate consentendo **notevoli risparmi sulle cure** e quindi sul sistema di *welfare* in generale.

Le ferrovie dismesse – ed in particolare la storica ferrovia militare "Treviso-Ostiglia" - sono quindi una straordinaria opportunità per **tramandare e consolidare il lavoro secolare svolto dalle Ferrovie dello Stato nel nostro Paese** in un concetto evolutivo della "rete ferroviaria" che possiamo riassumere nel motto **"da veloce strada ferrata a lenta greenways"**.

#### 02. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L'obiettivo principale consiste nella predisposizione di un **Progetto Strategico in attuazione del PTRC** mediante la procedura e le forme definite all'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2004.

## **ALLEGATO A1 alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 2/4

**Attualmente tale progetto è denominato “via Ostiglia”,** ai sensi della DGR n. 1986 del 30.06.2009. E' necessario ridefinire denominazione e strategia in armonia con i contenuti e gli obiettivi della DGR n. 101 del 11.02.2013.

Le attività sono le seguenti.

### **FASE 1: DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DEL PROGETTO “VIA OSTIGLIA”**

L'attività prevede la redazione del progetto strategico denominato “Via Ostiglia” all'interno di un progetto territoriale interregionale denominato “Green Tour”.

Il masterplan in oggetto si rende necessario per sistematizzare i lavori svolti finora nell'ambito regionale del progetto “via Ostiglia” e per gestire l'evoluzione del progetto verso un ambito interregionale più strutturato e di ampio respiro di cui al “Green Tour, verde in movimento” (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia).

Le attività ed i contenuti del masterplan sono indicativamente i seguenti:

1. Sistematizzazione, analisi e verifica dei documenti e delle ricerche e studi preparatori svolti in precedenza, in riferimento al tema in oggetto. Dette operazioni saranno svolte principalmente sui materiali e documenti forniti dalla Regione.
2. Individuazione di documenti, dati o altro, integrativi necessari per la predisposizione del Progetto strategico in oggetto.
3. redazione del masterplan (cartografia e relazione generale) che illustra le ragioni, le opportunità, i territori che giustificano l'evoluzione progettuale da **“grande diagonale”** (la via Ostiglia) a **“cluster verde”** (il sistema Green Tour).

### **FASE 2: SVILUPPO DEL PROGETTO STRATEGICO**

I contenuti del “progetto strategico” non sono codificati a livello normativo. Si propone pertanto di allinearli a quelli dello “studio di fattibilità” (ai sensi DPR 207/2010, art. 14 prima parte) al fine di dare completezza al progetto, superando la esclusiva visione “pianificatoria”, permettendo al contempo di disporre di una concreta base operativa.

Il progetto strategico avrà funzioni di prima piattaforma per costruire scelte condivise di sviluppo territoriale. A titolo esemplificativo, i contenuti del progetto strategico saranno i seguenti.

#### **0.0. INTRODUZIONE GENERALE**

- 0.1. generalità
- 0.2. la programmazione dei fondi europei
- 0.3. obiettivi generali del progetto
- 0.4. casi studio europei
- 0.5. metodologia utilizzata per la stesura del progetto
- 0.6. cronoprogramma di massima
- 0.7. elaborati componenti lo studio di fattibilità
- 0.8. bibliografia

#### **1.0. CARATTERISTICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE**

- 1.1. introduzione
- 1.2. caratteristiche e impatto sulla salute
- 1.3. caratteristiche funzionali

**ALLEGATO A1 alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 3/4

- 1.4. caratteristiche tecniche
- 1.5. caratteristiche gestionali
- 1.6. caratteristiche economico-finanziarie

**2.0. ANALISI DELLE ALTERNATIVE**

- 2.1. introduzione
- 2.2. alternative alla soluzione individuata

**3.0. CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO**

- 3.1. introduzione
- 3.2. verifica della realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico-privato

**4.0. ANALISI DELLO STATO DI FATTO**

- 4.1. introduzione ed individuazione del contesto di riferimento
- 4.2. componenti architettoniche-ambientali
- 4.3. componenti geologiche
- 4.4. componenti socio-economiche
- 4.5. componenti amministrative

**5.0. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

- 5.1. introduzione
- 5.2. requisiti dell'opera
- 5.3. caratteristiche dell'opera
- 5.4. collegamenti con il contesto
- 5.5. verifica dei vincoli ambientali
- 5.6. verifica dei vincoli storici
- 5.7. verifica dei vincoli archeologici
- 5.8. verifica dei vincoli paesaggistici
- 5.9. verifica di compatibilità pianificatoria con gli strumenti urbanistici regionali

**6.0. COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA**

- 6.1. introduzione
- 6.2. misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale
- 6.3. misure idonee a salvaguardare i valori culturali
- 6.4. misure idonee a salvaguardare i valori paesaggistici

**7.0. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' FINANZIARIA**

- 7.1. introduzione
- 7.2. individuazione e valutazione delle aree da acquisire dai soggetti proprietari;
- 7.3. analisi dei costi per l'acquisizione;
- 7.4. analisi degli strumenti giuridici per l'acquisizione e/o utilizzo delle aree;
- 7.5. individuazione e analisi degli strumenti finanziari europei per l'attuazione del progetto;
- 7.6. individuazione e analisi di possibili strumenti e fonti di cofinanziamento;

**8.0. PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

- 8.1. introduzione
- 8.2. costruzione della banca dati di pianificazione
- 8.3. modello di pianificazione strategica
- 8.4. norme tecniche di attuazione del progetto strategico

**9.0. AZIONI IMMATERIALI**

- 9.1. condivisione territoriale partecipata
- 9.2. proposta di project management e governance del progetto
- 9.3. proposta di comunicazione e promozione integrata del territorio e degli itinerari

**10.0. CONCLUSIONI****11.0. ALLEGATI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA'**

- 11.1. schede analitiche
- 11.2. schede progettuali-modelli ripetibili nel network
- 11.3. poster sintetico generale del progetto
- 11.4. banca dati files shape

**ALLEGATO A1 alla Dgr n. 583 del 29 aprile 2014**

pag. 4/4

**FASE 3: CONDIVISIONE TERRITORIALE PER L' APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO**

La condivisione territoriale sarà svolta con il supporto di appositi tavoli partecipativi operanti sul territorio secondo metodologie e procedure consolidate (come nel caso della *European Awareness Scenario Workshops*), al fine di promuovere scenari partecipati di sviluppo sostenibile.

In parallelo **sarà attivato un social network partecipativo** (Facebook, Twitter e/o altro) per stimolare la

Tutte queste attività costituiranno l'indispensabile base propedeutica per "...l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati..." (ai sensi art. 7 LR 11/2004) anche al fine, se necessario, di comporre appositi accordi di programma.

**FASE 4: CANDIDATURA EUROPEA E FUND RAISING DEL PROGETTO STRATEGICO**

Una volta redatto, condiviso e approvato, il progetto strategico sarà candidabile nell'ambito della programmazione europea per il 2014-2020.

Sarà quindi possibile predisporre apposito fascicolo di candidatura **dettagliato** e soprattutto **già condiviso dal basso** (con metodologia riconosciuta dalla U.E) da presentare a Bruxelles.

L'ottenimento dei fondi europei "dedicati" o settoriali nell'ambito di "piani quadro" (POR – PSR – FSC, ecc.) è indispensabile per la realizzazione degli interventi che potranno essere gestiti per parti "a regia regionale" oppure con modelli di sviluppo locali (ad esempio come il PIAR – Piano Integrato Area Rurale, nell'ambito del PSR) oppure mediante i GAL (Gruppi di Azione Locale).

Un quadro più dettagliato delle opportunità e delle volontà locali potrà emergere durante la fase 3, anche sulla scorta delle esperienze pregresse (Ente Parco Sile, PIAR *Train incentrato sull' Ostiglia in fase di attuazione*, IPA del Camposampierese).

L'attività di *fund raising* dedicata dovrà essere avviata quanto prima al fine di individuare il posizionamento delle risorse economiche.

**FASE 5: MONITORAGGIO SULLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

Nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo assume un ruolo fondamentale il **monitoraggio delle attività** inerenti la progettazione operativa (preliminare, definitiva, esecutiva) e la realizzazione-cantierizzazione delle opere, **al fine di salvaguardare la "vision" iniziale**, gli obiettivi contenuti nel progetto strategico, le attese riposte dalle popolazioni interessate, la funzionalità, la gestione e la cura complessiva del "cluster" e delle opere che lo compongono.

Le attività relative alla convenzione in oggetto si riferiscono in particolare alle prime 3 fasi sopra descritte.

Padova, 08.04.2014

Prof. Pasqualino Boschetto  
DICEA – Università degli studi di Padova

(Codice interno: 273749)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 584 del 29 aprile 2014

**Programmazione per l'anno 2014 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 271 del D.P.R. n. 207/2010.***[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

Nel rispetto dei principi e delle previsioni normative che rimettono ai Direttori l'adozione degli atti gestionali e agli organi politici l'adozione degli atti di programmazione (si veda l'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001) si propone il programma per l'anno 2014 relativo agli appalti di servizi e alle forniture in scadenza nel corso del presente anno o in prossimità dell'avvio dell'anno 2015. La scelta dell'operatore economico sarà comunque orientata al rispetto delle norme di razionalizzazione della spesa di cui al D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, c.d. "Spending Review" e l'art 1, commi 141 - 145, L. 228/2012 (legge di stabilità) .

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale intende adottare il programma per l'anno 2014 delle gare relative alla fornitura di beni e servizi le cui procedure sono assegnate alla competenza della Sezione Affari Generali e FAS-FSC e più sotto indicate.

La Giunta Regionale con propria D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012 all'art. 4 ha previsto che le strutture regionali approvino annualmente il programma dell'attività contrattuale di approvvigionamento di beni e servizi. Tale attività è collegata da un lato alle scadenze dei contratti legati al funzionamento dell'apparato regionale, e dall'altro agli stanziamenti di bilancio. Le intervenute disposizioni di contenimento della spesa pubblica imposte dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 e dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sulla "Spending Review" così pure l'art. 1, commi 141 -145 della legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012 hanno peraltro introdotto delle limitazioni circa la libertà di scelta dei contraenti in materia di razionalizzazione e riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Inoltre gli elementi contrattuali di seguito individuati anticipano, negli aspetti essenziali, il contenuto della determina a contrarre così come definita dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici. La norma infatti statuisce: "*prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*".

Constatato che le procedure di scelta del contraente, come ribadito nel codice dei contratti (art. 54 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163), possono essere "*aperte, ristrette, negoziate, ovvero con dialogo competitivo*", e riscontrato che le stesse sono particolarmente articolate e complesse e conseguentemente richiedono l'impiego di tempi ben determinati appare opportuno rimettere all'organo di gestione la scelta in concreto della modalità più opportuna che la legge offre per individuare il miglior operatore economico con il quale pervenire all'accordo contrattuale, nei limiti dei parametri di riferimento sotto indicati.

Al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi in parola può altresì essere utilizzata come avviso di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso i termini previsti dal codice dei contratti per le procedure di gara potrebbero avvalersi di un'ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione delle procedure di gara come previsto dalla legge.

La pianificazione e la programmazione dell'attività contrattuale che l'amministrazione nel corso del corrente anno 2014 intende avviare, anche e soprattutto a seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali in corso d'anno o in prossimità dell'avvio del nuovo anno, risulta di seguito riportata nei suoi dati principali e riguarda sia i contratti di servizi e forniture pluriennali sia i contratti con carattere annuale.

Nella tabella che segue è elencato il programma degli appalti da indire per l'anno 2014 che risultano nelle competenze della Sezione Affari Generali e FAS-FSC per la fornitura di beni e servizi, i cui importi verranno determinati successivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa, e saranno verificati e determinati nell'importo esatto solo nel momento dell'indizione della gara secondo l'effettivo fabbisogno. Nella tabella che segue viene indicato, oltre al capitolo sul quale verrà imputata la spesa per ogni singolo contratto, la o le soluzioni ritenute più idonee per la scelta del contraente e il criterio più adeguato optando tra la scelta con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006).

	SERVIZI/FORNITURE	SCADENZA	CAPITOLI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1	Macchine Centri Stampa	30/04/2015	5124	Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: economicamente più vantaggiosa	5 anni
2	Uniformi di Servizio	12/03/2015	5030	Rinnovo o Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
3	Ente Certificatore Sistema Qualità	30/03/2014	101842	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/2006	quinquennale
4	Servizi Traduzione e Interpretariato	11/09/2014	Individuati dalle Strutture richiedenti il servizio	Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: prezzo più basso	3 anni
5	Arredi	31/12/2013	5110	Adesione convenzione Consip o MEPA o art. 125 D.Lgs. n. 163/06  Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	annuale
6	Cancelleria	Forniture annuali	5160	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	annuale
7	Timbri	31/05/2014	5160	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	2 anni
8	Materiale igienico sanitario	18/09/2014	5126	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	2 anni
9	Bandiere	31/12/2013	3490	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: economicamente più vantaggiosa	annuale
10	Servizio operativo di supporto alla gestione ordinaria dell'Archivio Generale	31/01/2015	5088	Consip / gara procedura aperta  Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
11	Servizio di catalogazione per la Biblioteca dell'Archivio Generale della Giunta Regionale	27/02/2014	5088	Adesione convenzione Consip/ MEPA/ art. 125 D.Lgs. n. 163/06  Criterio: prezzo più basso	annuale
12	Interventi di valorizzazione, della Biblioteca dell'Archivio Generale della Giunta Regionale: rilegatura periodici, BUR, G.U.	31/7/2013	5088	Adesione convenzione Consip/ MEPA/ art. 125 D.Lgs. n. 163/06  Criterio: prezzo più basso	annuale
13	Servizio assicurativo per la RC autoveicoli e natanti e rischi diversi	31/07/2014	5174	Consip/Gara procedura aperta	annuale

				Criterio: prezzo più basso	
14	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture in economia per gli automezzi di proprietà regionale settore gommista	31/03/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 125 - Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario Criterio: prezzo più basso	2 anni
15	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture in economia per gli automezzi di proprietà regionale settore carrozzeria	31/03/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 125 - Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario Criterio: prezzo più basso	2 anni
16	Fornitura di carburante e altri servizi accessori per gli automezzi della Giunta Regionale	31/07/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 57 (comma 3 lettera c) - Procedura negoziata Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
17	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Giunta Regionale, settore autofficina-elettrauto	30/09/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 83 - Procedura in economia mediante cottimo fiduciario Criterio: economicamente più vantaggiosa	2 anni

La programmazione sopra esposta per la quale, si precisa, non si considerano le spese di natura economale che vengono autorizzate dalla Giunta con appositi provvedimenti di apertura di budget operativi, appare doverosa per assicurare l'espletamento dei servizi e delle forniture necessarie al funzionamento dell'amministrazione regionale.

Infine si ritiene opportuno, nel processo di acquisizione dei beni e servizi in questione, autorizzare il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC competente per materia individuato a seguito della nuova organizzazione conseguente alla L.R. 54/2012, di valutare di volta in volta in relazione alla situazione esistente al momento di indizione della procedura di gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP, o il ricorso al MEPA per le forniture sotto soglia come previsto dall' art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, c.2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94), ovvero l'indizione di una diversa procedura di scelta del contraente. Qualora il ricorso alle centrali dicommittenza non fosse percorribile, il Direttore preposto sarà autorizzato ad assumere, con proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento di scelta dei contraenti per i servizi e le forniture sopra indicati, ivi compresi gli aspetti legati all'indizione dalle procedure di gara, all'approvazione dei relativi atti, alla valutazione di eventuali rinnovi, laddove sussistano i presupposti di legge, nonché ad assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti o gli adempimenti necessari alla corretta gestione delle procedure concorsuali e dei successivi rapporti contrattuali, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice della gara, dell'aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto, atti tutti di natura gestionale e riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza in capo alla Dirigenza.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'esame della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA il D.L. n. 52/2012 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 e il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review);

Visto il DL n. 174 del 10/10/2012 convertito in legge n. 213 del 7/12/2012;

Visto il DL. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30 Luglio 2010, n. 122;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, art. 271;

VISTA la L. 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la D.G.R. n. 2401/2012 che approva il regolamento delle forniture in economia;

VISTA la D.G.R. n. 2938 del 30/12/2013 (conferimento incarico al Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC)

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04/04/2014 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014"

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare il programma degli appalti da indire per l'anno 2014 che risultano nelle competenze della Sezione Affari Generali e FAS-FSC per la fornitura di beni e servizi di seguito indicati:

	SERVIZI/FORNITURE	SCADENZA	CAPITOLI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1	Macchine Centri Stampa	30/04/2015	5124	Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: economicamente più vantaggiosa	5 anni
2	Uniformi di Servizio	12/03/2015	5030	Rinnovo o Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
3	Ente Certificatore Sistema Qualità	30/03/2014	101842	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/2006	quinquennale
4	Servizi Traduzione e Interpretariato	11/09/2014	Individuati dalle Strutture richiedenti il servizio	Gara procedura aperta/ o Consip. Criterio: prezzo più basso	3 anni
5	Arredi	31/12/2013	5110	Adesione convenzione Consip o MEPA o art. 125 D.Lgs. n. 163/06  Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	annuale
6	Cancelleria	Forniture annuali	5160	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	annuale
7	Timbri	31/05/2014	5160	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	2 anni
8	Materiale igienico sanitario	18/09/2014	5126	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: prezzo più basso	2 anni
9	Bandiere	31/12/2013	3490	MEPA o art. 125 D.Lgs n. 163/06. Criterio: economicamente più	annuale

				vantaggiosa	
10	Servizio operativo di supporto alla gestione ordinaria dell'Archivio Generale	31/01/2015	5088	Consip / gara procedura aperta Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
11	Servizio di catalogazione per la Biblioteca dell'Archivio Generale della Giunta Regionale	27/02/2014	5088	Adesione convenzione Consip/ MEPA/ art. 125 D.Lgs. n. 163/06 Criterio: prezzo più basso	annuale
12	Interventi di valorizzazione, della Biblioteca dell'Archivio Generale della Giunta Regionale: rilegatura periodici, BUR, G.U.	31/7/2013	5088	Adesione convenzione Consip/ MEPA/ art. 125 D.Lgs. n. 163/06 Criterio: prezzo più basso	annuale
13	Servizio assicurativo per la RC autoveicoli e natanti e rischi diversi	31/07/2014	5174	Consip/Gara procedura aperta Criterio: prezzo più basso	annuale
14	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture in economia per gli automezzi di proprietà regionale settore gommista	31/03/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 125 - Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario Criterio: prezzo più basso	2 anni
15	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture in economia per gli automezzi di proprietà regionale settore carrozzeria	31/03/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 125 - Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario Criterio: prezzo più basso	2 anni
16	Fornitura di carburante e altri servizi accessori per gli automezzi della Giunta Regionale	31/07/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 57 (comma 3 lettera c) - Procedura negoziata Criterio: economicamente più vantaggiosa	3 anni
17	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Giunta Regionale, settore autofficina-elettrauto	30/09/2014	5172	D.Lgs n. 163/06, art. 83 - Procedura in economia mediante cottimo fiduciario Criterio: economicamente più vantaggiosa	2 anni

2. di incaricare il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC di procedere alla valutazione in ordine all'adesione o meno alle convenzioni CONSIP o al ricorso al MEPA ricorrendone i presupposti di legge, ad assumere tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, ivi compresi gli atti di indizione alle procedure di gara, l'approvazione dei relativi atti, la nomina della commissione giudicatrice della gara, l'aggiudicazione, i rinnovi o le proroghe ricorrendone le condizioni di legge, la sottoscrizione dei contratti e di informare la Giunta Regionale qualora lo ritenesse opportuno;

3. di dare atto che con successivi decreti del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC saranno determinati gli importi esatti delle obbligazioni e che, unitamente ai provvedimenti di affidamento agli operatori economici individuati, saranno assunti gli impegni di spesa che troveranno imputazione nei capitoli indicati al punto 1 del dispositivo nei limiti dello stanziamento del bilancio corrente;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 273750)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 585 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione ad intervenire ad adjuvandum nei ricorsi avanti il Tar Veneto proposti dai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale del Veneto contro la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti per l'annullamento della deliberazione n. 160 del 2013 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto per presunte irregolarità sulla rendicontazione di specifici importi riferiti ai Gruppi Consiliari.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273751)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 586 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione a proporre la rinuncia al ricorso (R.G. 497/2012) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dal Sig. Michele Vendrame contro la Regione Veneto.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273752)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 587 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2333 del 9.10.2013.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273753)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 588 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 844/13) promossa avanti il TAR Veneto da Salus srl contro la Regione Veneto ed altri, a spese compensate.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273754)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 589 del 29 aprile 2014

**N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273755)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 590 del 29 aprile 2014

**Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 2304/11, avanti il Tribunale di Padova R.G.N.R. 12167/13.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273756)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 591 del 29 aprile 2014

**Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 11696/12 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273757)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 592 del 29 aprile 2014

**Ratifiche DPGR n. 51 del 10.04.2014 n. 52 del 10.04.2014 e n. 41 del 17.03.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273758)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 593 del 29 aprile 2014

**Revoca DGR n. 2249 del 10.12.2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 1056 dell'8.08.2013, che ha accolto il ricorso R.G. n. 3032/96 proposto da Lucchetta Severino e Dorigo Lidia contro Regione del Veneto e Comune di Pieve di Soligo e, per l'effetto, ha annullato la DGR n. 2184 del 14.05.1996 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della Variante al PRG del Comune di Pieve di Soligo".**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 273759)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 594 del 29 aprile 2014

**Dichiarazione dell'interesse locale per il Museo degli Alpini A.N.A. "Monte Grappa". Legge regionale n.50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9.***[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si dichiara l'interesse locale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984, per il Museo degli Alpini di proprietà dell'Associazione Nazionale Alpini sezione "Monte Grappa", situato a Bassano del Grappa.
---

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con lo strumento della legge regionale del 5 settembre 1984 n. 50, "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale" la Regione del Veneto disciplina l'istituzione dei musei di proprietà sia pubblica sia privata. In particolare, gli articoli 7 ("Istituzione di nuovi musei di enti locali") e 9 ("Dichiarazione dell'interesse locale") definiscono i requisiti che i musei, a seconda della loro natura giuridica, devono possedere al momento della fase istitutiva per consentire, successivamente alla verifica da parte della struttura regionale competente, di accedere ai contributi regionali previsti all'art.19 della medesima legge. Tali requisiti, infatti, insieme al valore culturale complessivo delle collezioni e dei beni conservati vengono, su istanza dell'ente titolare del museo, verificati dalla Regione e sottoposti al parere della Commissione consultiva prevista all'art. 20 della legge in questione, composta dal Direttore della Sezione Beni culturali con funzione di presidente (su delega del Presidente della Regione), da direttori di musei di enti locali e da esperti delle Università, della Scuola secondaria superiore e delle Soprintendenze.

Nel complesso dei musei presenti nel nostro territorio, censiti dall'Istat nel 2011 nel numero di 302, il 60% è di proprietà pubblica. In questa prospettiva assume importanza la richiesta fatta dai soggetti diversi dagli enti locali che, ricorrendo all'art.9 della L.R. n. 50/1984, intendono ottenere la dichiarazione di interesse locale da parte della Regione del Veneto. Tale dichiarazione assume una funzione importante, infatti, in quanto consente non solo di rendere accessibili al grande pubblico i beni privati, ma anche di operare, da parte della Regione, un'azione di stimolo verso i proprietari affinché ricerchino relazioni con gli enti pubblici dei territori in cui la loro collezione è presente o con altri istituti similari, anche extra-regionali, con i quali stabilire positivi rapporti di collaborazione secondo una logica di rete.

La Commissione ex art. 20 della L.R. n. 50/1984 si è riunita in data 10 marzo 2014 e, tra gli argomenti all'ordine del giorno, ha esaminato la richiesta fatta pervenire dalla Associazione Nazionale Alpini, Sezione Montegrappa, che ha sede a Bassano del Grappa (VI). Come si evince dallo statuto del Museo, conservato agli atti della struttura regionale competente, esso fu istituito all'indomani della prima Adunata Nazionale del dopoguerra presso la sede nei locali sottostanti alla Taverna degli Alpini del celebre Ponte di Bassano. Molto visitato, trovandosi tra l'altro in una posizione a forte attrazione turistica, il museo ha lo scopo di raccogliere testimonianze, reperti, memorie e documenti riguardanti l'impegno degli alpini nella prima e nella seconda guerra mondiale oltre che nella lotta di liberazione. Sistemati radicalmente gli ambienti tra il 1974 e il 1975, il museo è stato ampliato e messo in sicurezza negli anni 2002-2003. Gestito da volontari, il museo è aperto gratuitamente tutti i giorni con orario continuato, con accesso anche per i disabili.

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dall'Associazione Nazionale Alpini, "Sez. Monte Grappa" di Bassano, ha espresso parere favorevole. Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto del suddetto parere, si intende dichiarare l'interesse locale del Museo degli Alpini di Bassano del Grappa (VI).

All'istituto, nel formalizzare tale dichiarazione, sarà segnalata l'opportunità di attenersi a quanto previsto nella deliberazione n. 2863 del 18.09.2003 "Applicazione sussidiaria nel Veneto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 10 maggio 2001 - Atto di indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei", provvedimento con il quale, anche per i musei di nuova istituzione, la Giunta ha promosso il processo di adeguamento in materia di standard di qualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50 e in particolare l'articolo 9;

VISTA la D.G.R. n. 2863 del 18.09.2003;

VISTA la documentazione agli atti prodotta dall'Associazione Nazionale Alpini "Sezione Monte Grappa" di Bassano del Grappa (VI);

PRESO ATTO del parere della Commissione Consultiva ex art.20 della L.R. n.50/1984 espresso nella seduta del 10 marzo 2014, come da verbale acquisito agli atti dalla struttura competente;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dichiarare di interesse locale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. del 5 settembre 1984, il Museo degli Alpini A.N.A., "Sezione Montegrappa", sito in Bassano del Grappa (VI);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273760)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 29 aprile 2014

**Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Primo provvedimento - Es. finanziario 2014.***[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.

La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro territorio.

Con DGR 21 febbraio 1996, n. 461 si è provveduto ad approvare i criteri e le modalità applicative della L.R. n.49/1978 per quanto attiene ai contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990. La legge n. 49/1978 prevede peraltro anche la realizzazione di iniziative a partecipazione diretta della Regione, quali quelle di cui al presente provvedimento, che non sono pertanto disciplinate dai suddetti criteri.

La Giunta Regionale interviene quindi, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell'accoglimento dell'istanza del soggetto attuatore, al quale la Giunta Regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del progetto proposto.

I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro aggregazioni a livello regionale.

Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati, quali criteri di indirizzo: la coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale; la rilevanza culturale del progetto sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, della circuitazione sul territorio, della natura innovativa dell'iniziativa nonché del livello di sinergia tra pubblico e privato attivata; la rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa, il suo grado di autofinanziamento e la sua capacità di attrarre risorse private. Si tiene conto altresì della partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, sia in termini di numero che di rilevanza istituzionale dei partners coinvolti nella singola iniziativa.

L'erogazione del finanziamento avviene a manifestazione conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in cui viene approvato il progetto, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa che riporti anche il livello di raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa sul territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta.

In casi particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto proponente, sarà possibile, con Decreto del Direttore, destinare le risorse impegnate alla realizzazione di una diversa proposta progettuale, purché rispetti gli ambiti e le finalità della proposta originaria.

Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'**Allegato A**.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art.2 c.2 della L.R. n.54 del 31.12.2012;

VISTA la documentazione agli atti del Dipartimento Cultura;

VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di determinare in euro 62.350,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui all'**Allegato A**, punto 1, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore del Dipartimento Cultura disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400 del Bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di determinare in euro 27.100,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui all'**Allegato A**, punto 2 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore del Dipartimento Cultura disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100643 del Bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti, di cui all'**Allegato A**, avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2015 dai soggetti individuati in fase di attuazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Dipartimento Cultura all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 595 del 29 aprile 2014

pag. 1/4

N.	Soggetto proponente	Prov.	Codice Fiscale	Iniziativa	Descrizione	Importo	SIOPE
1	Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza	(VI)	00522920248	Scopri il Veneto di Paolo Veronese	<p>Da Londra al Veneto, il 2014 vede una serie eccezionale di iniziative legate ad uno dei più grandi pittori del Rinascimento, Paolo Veronese (1528-1588) il cui nome è legato indissolubilmente sia a grandi capolavori su tela, oggi nei grandi musei del mondo e nelle chiese venete, sia a cicli decorativi ad affresco, con pochi rivali nella pur ricchissima produzione veneta. Diverse iniziative avranno luogo nel Veneto a partire dal luglio 2014 per concludersi nel gennaio 2015: una grande antologica a Verona "Paolo Veronese. L'illusione della realtà" (Palazzo della Gran Guardia 5 luglio-5 ottobre) realizzata in collaborazione con la National Gallery di Londra, due mostre che legano Veronese a due città come Padova e a Castelfranco, una mostra sul rapporto fra Veronese e l'architettura, nonché una serie di itinerari di visita ai siti che ne conservano le opere.</p> <p>La Regione del Veneto ha deciso di supportare questo fiorire di iniziative con un progetto unitario in grado di valorizzare e promuovere un grande artista veneto e le sue realizzazioni. Il progetto dal titolo "Scopri il Veneto di Paolo Veronese" è frutto della collaborazione fra la Regione del Veneto, il Comune di Verona, i Musei Civici di Padova, il Comune di Castelfranco Veneto e il CISA Andrea Palladio di Vicenza.</p> <p>Il progetto si articola in tre azioni:</p> <p>1) Creazione di un'identità grafica unitaria del progetto "Scopri il Veneto di Paolo Veronese" e elaborazione di materiale divulgativo di un itinerario pensato per l'occasione fra le mostre e i siti Veneti, attraverso la realizzazione di un depliant e di un sito web declinato anche su smartphone, la cui realizzazione è affidata al Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza. 2) Realizzazione di</p>	62.350,00	1.06.03.1634

## ALLEGATO A alla Dgr n. 595 del 29 aprile 2014

pag. 2/4

					<p>una campagna di affissioni del materiale di comunicazione del progetto nelle principali città del Veneto affidata al Comune di Padova - Musei Civici. 3) Realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione su stampa, radio e televisioni, affidata al Comune di Castelfranco Veneto.</p> <p>Con la presente deliberazione si intende dar corso all'avvio del progetto che si concretizza nella realizzazione dell'azione 1) affidata al Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza, che ha come obiettivo quello di strutturare un itinerario nel Veneto per la visita delle opere permanenti presenti all'interno della regione. Per tal fine è stata coordinata dalla Direzione Musei di Verona una mappatura della presenza delle opere di Veronesi nelle ville, palazzi, musei e chiese del Veneto che ora, attraverso la realizzazione di un depliant e di una attività in rete realizzando un apposito sito, con mirroring nei siti già esistenti presso i musei coinvolti e la Regione del Veneto, potrà essere messa a disposizione del pubblico. Per valorizzare il progetto saranno realizzati due eventi di presentazione rivolti agli operatori di settore e alla stampa rispettivamente a Venezia, presso il Palazzo Ducale, e a Londra presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura in occasione della chiusura della mostra della National Gallery "Veronese: Magnificence in Renaissance Venice" utilizzando anche i canali dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Considerato pertanto il valore culturale dell'iniziativa, che si prefigge di valorizzare il patrimonio artistico del Veneto e dare ampia diffusione all'opera di Paolo Veronese, si propone di destinare la somma complessiva di € 62.350,00 onnicomprensivi da corrispondere al Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza per l'avvio del progetto che si concretizza nella realizzazione del progetto sopradescritto.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

## ALLEGATO A alla Dgr n. 595 del 29 aprile 2014

pag. 3/4

					Le strategie generali, i contenuti e la grafica saranno concordate fra i soggetti coinvolti, con la regia del Dipartimento Cultura della Regione.		
3.	Soggetti diversi			Partecipazione della Regione del Veneto alla XXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino	Il Salone Internazionale del Libro di Torino è la più importante manifestazione italiana dedicata al libro e alla lettura cui la Regione del Veneto partecipa da anni con un proprio spazio espositivo. L'intento è di proporre all'attenzione dei visitatori le pubblicazioni promosse e realizzate dall'Amministrazione regionale per favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura, delle tradizioni e della civiltà del Veneto nonché promuovere la piccola e media editoria veneta. Oltre all'aspetto espositivo, la partecipazione regionale alla manifestazione si concretizza nella promozione di iniziative culturali per il pubblico quali momenti musicali, presentazioni di pubblicazioni di rilievo, letture di testi di illustri autori veneti del '900 e contemporanei che, in particolare, quest'anno saranno rivolte a celebrare il Centenario della Grande Guerra.	27.100,00	
3.1	GL Events Italia S.p.a. di Bologna	BO	01956421208			1.03.01.1364	
3.2	Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino	TO	97557320013		Con Deliberazione n. 2311 del 16/11/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la partecipazione regionale alla XXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, destinando la somma di € 40.000,00 da corrispondere alla ditta GL Events Italia S.p.a. di Bologna, attuale proprietaria degli spazi espositivi presso lo stabile del Lingotto Fiere, per la copertura dei costi fissi iniziali di iscrizione, di affitto del plateatico e di avvio della progettualità per l'allestimento. La Regione del Veneto in quest'edizione è stata individuata Regione Ospite d'Onore ed è stato pertanto assegnato uno spazio espositivo di grande visibilità e di ampiezza maggiore rispetto agli anni precedenti. Risulta quindi necessario implementare		1.03.01.1364



(Codice interno: 273761)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 29 aprile 2014

**Comune di Nogara(VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.**  
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Fase conclusiva di approvazione, da parte della Regione del Veneto, del PAT del comune di Nogara tramite delibera di ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.
---

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il comune di Nogara, con deliberazione di Giunta n. 87 del 10.07.2008, esecutiva, ha approvato il documento preliminare previsto nell'art. 15, comma 2, L.R. 11/2004 e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del PAT.

Con nota 21.07.2008 prot. 378632, è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014 e in data 29.07.2008 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 tra il comune di Nogara, la provincia di Verona e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 149 del 01.12.2008, esecutiva.

Il Genio Civile di Verona con nota 11.03.2009, prot. 497174, ha espresso parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/2006.

Il comune di Nogara ha adottato il PAT, ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 11/2004, con delibera di consiglio n. 54 del 26.11.2009.

La pubblicazione ed il deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa, sono pervenute n. 67 osservazioni nei termini e n. 1 è stata presentata direttamente in Regione.

La Direzione Urbanistica, con decreto 146 del 25.11.2013, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.

La commissione regionale VAS, ha espresso parere n. 79 del 25.07.2013, ai sensi della DGR 3262/2006.

Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 8 del 13.03.2014.

La provincia di Verona non ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale che si è svolto in data 13.03.2014 (art. 27, L.R. 11/2004).

In data 03.04.2014, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il PAT di Nogara, adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 54/2009, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla VTR 8 del 13.03.2014 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati del PAT, di seguito elencati:
  - Relazione di progetto
  - Relazione sintetica
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
  - Tav. 2: Carta delle invarianti

- Tav. 3: Carta delle fragilità
- Tav. 4a: Ambiti territoriali omogenei - ATO
- Tav. 4b: Carta della trasformabilità
- VAS Rapporto Ambientale
- VAS allegati
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- Rapporto sugli esiti della concertazione e consultazione
- Pareri preventivi
- Matrici di analisi e valutazione degli impatti
- Sintesi non tecnica
- VAS mappa delle criticità, emergenze, opportunità
- VAS uso del suolo e criticità
- n. 1 DVD contenente il quadro conoscitivo
- Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 152/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o, L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la DGR 1322 del 10.05.2006 "L. 03.08.1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3262 del 24.10.2006 "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR 2961 del 26.09.2006 e riadozione";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT del comune di Nogara, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 03.04.2014 il cui verbale è **Allegato A**;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione regionale Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso: l'Ufficio Tecnico del comune interessato, la Regione del Veneto, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Via Baseggio, 5, 30174 Mestre (VE) e la Sezione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 1/54

**COMUNE DI NOGARA**

PROVINCIA DI VERONA

**CONFERENZA DI SERVIZI – 03.04.2014**

L'anno 2014, il giorno 03 (tre) del mese di aprile, alle ore 11,30, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Nogara, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Nogara	Arch. Luciano Mirandola	Sindaco – delega n. del giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.11.2009
Regione Veneto	Arch. Ignazio Operti	Dirigente Vicario della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03.10.2006
Provincia di Verona	Arch. Graziano Scarsini	Tecnico incaricato Provincia di Verona Delega prot. n. 141304 del 02.04.2014

Sono inoltre presenti:

arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Sezione Urbanistica
Geom. Antonello Scipioni	Tecnico comunale

**RICHIAMATO E PREMESSO**

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 29.07.2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del Comune di Nogara, la Provincia di Verona e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 2/54

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 26.11.2009 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 79 del 25.07.2013 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 13.03.2014;
- Che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 146 del 25.11.2013.
- che in data 02.04.2014 prot. Reg. N. 141636 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute e convocata la Conferenza stessa per il giorno 03.04.2014 alle ore 11,30 presso la Sezione Urbanistica

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco del comune di Nogara, assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il Geom. Antonello Scipioni, tecnico del Comune di Nogara.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, prot. 497174 del 11.03.2009;
- Ufficio Regionale per la Geologia, prot. 626701/57.02 del 10.11.2009;
- Commissione Regionale VAS, n. 79 del 25.07.2013;
- Sezione Agroambiente, prot. 109827 del 13.03.2014;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, n.146 del 25.11.2013 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazione Tecnica Regionale, n. 8 del 13.03.2014.

Gli Enti presenti alla Conferenza, danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 3/54

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21 novembre 2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26.11.2009;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006 dal Genio Civile di Verona prot. 497174 del 11.03.2009;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 79 del 25.07.2013;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 8 del 13.03.2014.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

**a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 54 del 26.11.2009 con le seguenti precisazioni:**

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n° 8 del 13.03.2014 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Nogara;

**b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., composto da:**

Relazione di progetto  
 Relazione sintetica  
 Norme Tecniche di Attuazione  
 Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  
 Tav. 2: Carta delle invariati  
 Tav. 3: Carta delle fragilità  
 Tav. 4a: Ambiti territoriali omogenei – ATO  
 Tav. 4b: Carta della trasformabilità  
 Rapporto Ambientale – VAS Allegati:  
 Valutazione di Incidenza Ambientale  
 Rapporto sugli esiti della concertazione e consultazione  
 Pareri preventivi  
 Matrici di analisi e valutazione degli impatti  
 Sintesi non tecnica  
 VAS mappa delle criticità, emergenze, opportunità  
 VAS uso del suolo e criticità  
 n. 1 DVD contenente il quadro conoscitivo  
 Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008

**c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 8 del 13.03.2014;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 79 del 25.07.2013;

**d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 4/54

Il segretario verbalizzante

\_\_\_\_\_  
f.to Geom. Antonello Scipioni

Venezia li, 03.04.2014

La conferenza si chiude alle ore .

Per il Comune di Nogara  
il Sindaco

Per la Regione Veneto  
Il Direttore della  
Sezione Urbanistica

Per la Provincia di Verona  
Il tecnico delegato

\_\_\_\_\_  
f.to Arch. Luciano Mirandola

\_\_\_\_\_  
f.to Arch. Vincenzo Fabris

\_\_\_\_\_  
f.to Arch. Graziano Scarsini

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 5/54

**VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE  
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**

Argomento n. 8 del 13.03.2014

Oggetto: Comune di Nogara (VR)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, l.r. 11/2004, si è riunito in data 13 marzo 2014 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul riesame del PAT del comune di Nogara, ai sensi dell'articolo 15, l.r. 11/2004 e della delibera di Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Verona sono state invitate con nota 7 marzo 2014 prot. 102048/71.03.01 ed hanno partecipato alla seduta del Comitato del 13 marzo 2014, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale (VTR):

- Vista la l.r. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la DGR 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la DGR 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la DGR 24 del 21.01.2014;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'articolo 27, l.r. 11/2004, nel parere n. 8 del 13 marzo 2014 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al progetto di PAT del comune di Nogara, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, l.r. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 8/2014.

il dirigente vicario  
f.to arch. Ignazio Operti

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 6/54

**REGIONE DEL VENETO**  
**Comitato**  
previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2,  
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **8** in data **13 marzo 2014**

**P A R E R E**

**OGGETTO:** Comune di Nogara (VR)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

**PREMESSE**

Con deliberazione di Giunta 10 luglio 2008, n. 87 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Nogara ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota 21 luglio 2008 prot. 378632/57.09 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014, e in data 29 luglio 2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2004 tra Comune di Nogara, la Provincia di Verona e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale 1 dicembre 2008, n. 149, esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e ha acquisito il parere n. 60 del 12 giugno 2008 della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Genio Civile di Verona con nota 11 marzo 2009 prot. 497174 ha espresso il parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322 del 10 maggio 2006.

Con deliberazione di Consiglio 26 novembre 2009, n. 54 il Comune ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta e a seguito di essa sono pervenute n. 67 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione direttamente in Regione. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto 25 novembre 2013, n. 146 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 11/2004 e della DGR 3958 del 12 dicembre 2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 79 del 25 luglio 2013 ha espresso il parere ai sensi della DGR 3262 del 24 ottobre 2006.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 7/54

**Il Piano di Assetto del Territorio** *(Estratto dalla relazione di Piano)***1. Premessa**

Questo progetto giunge dopo un lungo percorso di pianificazione partecipata che ha visto l'amministrazione comunale impegnata nel promuovere una fase di ascolto e partecipazione con la cittadinanza già in anticipo rispetto alla redazione del Documento Preliminare al PAT al fine di poter delineare, con chi vive e opera nel territorio di Nogara, i riferimenti e i contenuti del nuovo progetto di sviluppo. Con l'approvazione del Documento Preliminare, di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 11/2004, sono stati definiti gli obiettivi generali e le scelte strategiche di assetto del territorio e si sono poste le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio comunale. Successivamente è stata avviata la fase di partecipazione e concertazione del Documento preliminare e della Relazione ambientale, così come previsto dall'articolo 5 della L.R. 11/2004.

In merito al percorso di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Nogara, le tappe sono state le seguenti:

- settembre 2006, avvio del percorso di ascolto della società civile concluso nel marzo 2007 con la pubblicazione del documento "L'agenda dei temi e dei luoghi" che ha raccolto in forma documentata le osservazioni e le opinioni espresse dalla cittadinanza durante gli incontri.
- luglio 2008, adozione del Documento Preliminare e dello Schema di Accordo di Pianificazione con deliberazione di Giunta comunale 10 luglio 2008, n. 87;
- 29 luglio 2008, sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT in forma concertata tra Comune, Regione del Veneto e Provincia di Verona, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11/2004;
- settembre 2008, avvio della fase di concertazione.
- dicembre 2008, approvazione del "Rapporto di fine concertazione" con deliberazione di Giunta comunale 1 dicembre 2008, n. 149, successivamente trasmesso alla Provincia di Verona e alla Regione del Veneto.
- novembre 2009, Adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Rapporto Ambientale con delibera del Consiglio comunale 26 novembre 2009, n. 54.

**2. Il Quadro Conoscitivo**

Il quadro conoscitivo si è redatto secondo le disposizioni regionali. In particolare:

**MATRICE 01 – INFERRBASE**

Si sono inserite le banche dati fornite dalla regione e si è provveduto a:

- Aggiornare la carta tecnica regionale con inserimento della nuova edificazione e viabilità, attraverso il confronto con l'immagine satellitare del territorio aggiornata al settembre 2006;
- Inserimento della rete viaria comunale;

**MATRICE 02 – ARIA**

Inserimento delle banche dati regionali.

**MATRICE 03 – CLIMA**

Estrapolazione dalla banca dati regionale dei dati comunali.

**MATRICE 04 – ACQUA**

Inserimento delle banche dati regionali.

Individuazione della rete idrografica comunale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 8/54

**MATRICE 05 – SUOLO SOTTOSUOLO**

Inserimento delle banche dati regionali e approfondimento comunale con:

- Formazione della Carta litologica, Carta Geomorfologica e Idrogeologica;

**MATRICE 06 – BIODIVERSITÀ**

Inserimento delle banche dati regionali e approfondimento comunale con:

- Individuazione sul territorio dei sistemi ecorelazionali, attraverso la schedatura dei corridoi ecologici e l'individuazione dei sistemi di siepi;
- Analisi delle specie di flora e fauna;
- Determinazione dell'indice di pressione antropica.

**MATRICE 08 – PATRIMONIO CAA**

Inserimento delle banche dati regionali e approfondimento comunale con:

- Inserimento del perimetro di centro storico PRG;
- Individuazione delle presenze archeologiche;

**MATRICE 09 – INQUINANTI FISICI**

Inserimento delle banche dati regionali e aggiornamento comunale del:

- Piano di zonizzazione acustica;

**MATRICE 10 – ECONOMIA E SOCIETÀ**

Inserimento delle banche dati regionali e individuazione comunale di:

- Estensione della superficie agricola utilizzata del Comune;
- Patrimonio edilizio comunale.

**MATRICE 11 – PIANIFICAZIONE E VINCOLI**

Inserimento delle banche dati regionali e individuazione comunale di:

- Fasce di rispetto come da PRG;
- Piano Regolatore Comunale vigente;
- Piano di classificazione acustica;
- Zonizzazione del PRG vigente;
- Ambiti di Piano attuativo del PRG vigente;
- Attività produttive in zona impropria;
- Percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto.

**3. Il progetto del territorio****3.1 I vincoli e le invariati**

Il territorio di Nogara presenta i caratteri tipici della pianura veronese che si caratterizza dal paesaggio dei numerosi corsi d'acqua che attraversano la pianura veronese e mantovana tra l'Adige e il Mincio, ai margini delle Grandi Valli.

Le principali risorse naturalistiche presenti nel territorio di Nogara sono identificabili nell'ambiente fluviale del Tartaro e dai corsi d'acqua minori che determinano una fondamentale connessione ecologica tra due siti della Rete Natura 2000, la Palude Pellegrina a nord, nel comune di Isola della Scala (SIC/ZPS IT3210015) e la Palude del Busatello a Sud, nel comune di Gazzo (SIC/ZPS IT3210013), entrambi individuati lungo il Tartaro. Questi elementi di natura idraulico e ambientale hanno costituito la fondamentale invariante di natura idrogeologica del territorio, tale da dettare la configurazione formale degli ATO.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 9/54

Sono stati individuati e restituiti cartograficamente sia i vincoli monumentali, paesaggistici e archeologici sia quelli derivanti dalla pianificazione di livello superiore:

*Vincoli monumentali, paesaggistici e archeologici*

- Aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (Corsi d'acqua e relative fasce di tutela, Vincolo archeologico, Edifici tutelati ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. 42/2004);
- Ville Venete. Sono state censite le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio ai sensi dell'articolo 40, comma 4 della L.R. 11/2004.

*Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore*

- Ambiti naturalistici di livello europeo. Ambito territoriale designato come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), denominato IT3210015 "Palude di Pellegrina", facente parte del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
- Centri storici. Aree individuate nell'Atlante dei centri storici della Regione Veneto e soggette alle disposizioni di cui all'art. 24 delle norme del P.T.R.C.

*Invarianti di natura geomorfologica*

L'elemento geomorfologico più evidente in tutto il territorio comunale è rappresentato dal grande paleoalveo del fiume Tartaro.

Il fiume Tartaro è l'unico fiume che, confluito nel Canal Bianco, sbocca fra l'Adige ed il Po nel mar Adriatico. Esso è uno dei pochi fiumi italiani che nasce in pianura da polle assieme ai suoi affluenti. La particolare natura dei terreni e le difficoltà di drenaggio hanno contribuito nel passato alla formazione di ampie zone paludose lungo il suo corso.

Gli altri corsi d'acqua principali presenti nell'area sono:

1. Condotto Turella
2. Fosso Turella
3. Fossa Brà e scolo Falconer
4. Roggia Zenobria
5. Condotto Stegarda
6. Fiume Tregonon
7. Fosso Tregonon
8. Dugal Zimel

Oltre al paleoalveo del fiume Tartaro esistono poi i dossi sabbiosi o barre fluviali del piano alluvionale dell'Adige ubicati nella parte settentrionale del territorio comunale e costituiscono il sottosuolo del territorio a nord di Nogara e di una porzione più orientale. Esistono sempre nelle vicinanze del Fiume Tartaro alcuni terrazzi fluviali relitti di un paio di metri di altezza. La differente granulometria deriva dalle differenti modalità deposizionali.

*Invarianti di natura ambientale e paesaggistica*

Obiettivo del PAT è la realizzazione di una qualità ambientale diffusa, ritenendo insufficiente la semplice enucleazione di porzioni di territorio soggette ad una tutela pur rigorosa, ma discontinue. Al fine di assicurare la continuità ecologica, si è proceduto verso la costruzione di un sistema strutturato attraverso la conservazione e integrazione degli aspetti di naturalità residui e la loro messa a sistema lungo di corridoi ecologici di connessione.

L'elemento centrale della rete ecologica locale è certamente rappresentato dal paleoalveo del fiume Tartaro il quale costituisce l'ambito preferenziale ove realizzare il collegamento ecologico con i siti della Rete Natura 2000 nonché il principale serbatoio di biodiversità.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 10/54

Viene poi individuato come corridoio secondario il fiume Tregon che, nonostante la rettifica e l'assenza di siepi, comunque rappresenta un corridoio ecologico, in quanto via d'acqua. Lungo il corso d'acqua sono infatti favoriti gli spostamenti e la diffusione della fauna selvatica. Sono presenti prati da sfalcio sulle sponde e piccoli lembi con boschetti marginali, che ne conferiscono, alla fine, un certo interesse ambientale, inserito all'interno di un'area agricola fortemente produttiva.

Nel sistema ecorelazionale del comune di Nogara sono da evidenziare anche le barriere ecologiche, rappresentate dalle principali vie di comunicazione (rete viaria e rete ferroviaria), nonché dai grossi centri urbani e zone industriali; tali barriere si dispongono a croce all'interno del territorio comunale.

A completamento dei corridoi esistenti nord-sud vi è l'obiettivo di creare un corridoio ecologico trasversale all'andamento naturale dei corsi d'acqua con l'opportunità di formare un'indispensabile connessione ecologica tra la valle del Tartaro, il Tregon, e gli altri corsi d'acqua anche fuori dal territorio comunale, promuovendo la formazione di una rete ecologica più estesa, funzionale per i naturali spostamenti della fauna selvatica. La realizzazione del corridoio est-ovest potrà essere effettuata mediante la messa a dimora di filari di siepi, con l'individuazione di un percorso continuo che si sviluppi dalla valle del Tartaro, sia verso est che verso ovest, fino a raggiungere i limiti comunali. Le siepi dovranno essere posizionate lungo i corsi d'acqua ed al limite degli appezzamenti agricoli, cercando di sfruttare il più possibile i lembi di siepe già esistenti nelle zone agricole. Verso est si potrà raggiungere il fiume Tregnone, che si trova lungo il confine comunale, fungendo da collegamento tra il Tartaro e il nuovo corridoio fluviale. È auspicabile che tale corridoio possa proseguire oltre i confini comunali con progetti analoghi adottati nei PAT dei comuni limitrofi e dal PTCP.

*Invarianti di natura architettonica*

Azioni strategiche finalizzate alla tutela, recupero e valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale e storico monumentale. A questo fine il PAT ha individuato e disciplinato le seguenti invarianti di natura architettonica: Centri storici e gli Edifici storico testimoniali. Per ciascun elemento invariante sono state definite le seguenti azioni:

- Centri storici. Costituiscono invariante l'organismo urbano storico e gli elementi storici che concorrono a definirlo (edifici e manufatti, strade, aree verdi, cortili e spazi aperti, corsi d'acqua, ecc). Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare tali elementi e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono, in coerenza con il processo di formazione urbana. A tal fine essi devono rispettare specifici indirizzi di progettazione urbanistica.
- Edifici storico testimoniali. Si tratta delle ville venete soggette a specifica azione di tutela.

**3.2 Le Fragilità**

In relazione al tema delle fragilità si è fatto riferimento alle linee guida del Dipartimento di Geologia della Regione Veneto, che, superando il tradizionale concetto di penalità ai fini edificatori, articola la nozione di fragilità del territorio, distinguendo la «Compatibilità geologica» dagli «altri rischi»: frane, dissesti, cave, caratteri idrogeologici.

Nel territorio del PAT le condizioni di fragilità sono tutte riconducibili alla sua origine geomorfologica dovuta principalmente all'azione del fiume Tartaro. In questa cornice le principali fragilità sono costituite da:

*aree esondabili o a pericolo ristagno idrico*

Si sono ricavati dal Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione e dal PTCP le documentazioni relative alle aree che risultano di fatto a rischio idraulico in quanto soggette già in passato ad allagamenti e problemi vari.

Sinteticamente le cause di tali problemi possono essere riassunte in:

- sofferenza idrica da franco di bonifica;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 11/54

- sofferenza idrica causata da rete scolante sottodimensionata;
- sofferenza idrica causata da rete scolante;
- sofferenza idrica causata da innalzamento del livello navigabile del Canal Bianco.

Per Nogara si tratta in particolare delle aree:

*E/1-valle del Fiume Tartaro:* aree a rischio di esondazione del corso d'acqua principalmente per l'assenza di arginature, per la presenza di aree ribassate e presenza di superficie freatica sub-superficiale. Presenza inoltre di terreni riconducibili a materiali di depositi palustri e torbiere.

*E/2-località Rampin:* difficoltà di deflusso delle acque superficiali per la presenza di una leggera depressione topografica e contemporanea presenza di falda freatica sub-superficiale. Presenza di infrastrutture viarie che possono rallentare e/o impedire il deflusso delle acque.

*E/3-località Caselle:* difficoltà di deflusso delle acque superficiali per la presenza di una depressione topografica e contemporanea presenza di falda freatica sub-superficiale.

*aree a penosità geotecnica e con scarsa soggiacenza (0-2 metri).*

Sono aree penalizzate sia dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti con variazioni sia in senso laterale che in profondità, sia per la presenza della superficie freatica tra i 0 e i 2,00 metri da piano campagna;

*aree a penosità geotecnica.*

Si tratta di aree penalizzate dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti con variazioni sia in senso laterale che in profondità;

### 3.2 Le scelte strutturali

*1 Obiettivi e azioni di carattere ambientale e paesaggistico*

Il PAT assume gli obiettivi di tutelare e valorizzare il sistema ambientale trovando riferimento:

- negli esiti del percorso conoscitivo e interpretativo che ha portato a identificare e qualificare come invariati strutturali i caratteri distintivi del paesaggio e delle testimonianze del processo di antropizzazione;
- nelle azioni di miglioramento della qualità urbana dei tessuti di impianto storico con riguardo ad interventi mirati alla riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade...) e dell'arredo urbano;
- nelle azioni di ricomposizione dei tessuti urbani, con riguardo agli interventi di trasformazione e riqualificazione;
- nelle azioni per allestire un sistema di aree, strutture e attrezzature per la fruizione ambientale del fiume Tartaro.

Il PAT assume poi l'obiettivo di promuovere la funzionalità ecologica e la biodiversità dello spazio rurale trovando riferimento innanzitutto:

- nelle azioni per costituire la rete ecologica locale, con riguardo al corridoio ecologico del Tartaro e del Tregon;
- nelle azioni di potenziamento del verde di quartiere e del parco urbano del Tartaro.

*2 Obiettivi e azioni di carattere insediativo*

Il PAT assume gli obiettivi di:

2.1. promuovere la sostenibilità dei tessuti residenziali trovando riferimento:

- nelle azioni di trasformazione e riqualificazione urbana dei tessuti residenziali insediati centro urbano di Nogara e delle frazioni;
- nelle disposizioni per il risparmio energetico degli edifici;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 12/54

- nella riqualificazione dei tessuti edilizi degradati e delle aree che sono interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale;
  - nella rilocalizzazione o ricomposizione mediante credito edilizio degli edifici incongrui con l'ambiente ed il paesaggio (capannoni con attività produttive in zona impropria, annessi rustici o allevamenti dismessi);
  - negli interventi di miglioramento della qualità urbana, garantendo un adeguato mix funzionale tra residenza e servizi;
  - nelle azioni per ridurre il traffico di attraversamento che congestiona il centro storico di Nogara.
- 2.2 promuovere la sostenibilità sociale trovando riferimento:
- nelle azioni di potenziamento e qualificazione della città pubblica;
  - nelle azioni di potenziamento e qualificazione dei tessuti per le relazioni di vicinato;
  - nelle azioni di sostegno all'accesso al bene casa.
- 2.3 qualificare il sistema dei servizi e della città pubblica trovando riferimento:
- nella politica di recupero e riconversione dell'ospedale;
  - nelle azioni per allestire il Parco urbano del Tartaro;
  - nelle azioni per allestire un polo sportivo, ricreativo e culturale di rango territoriale;
  - nelle azioni per offrire una residenza di qualità e aumentare desiderabilità insediativa a Nogara.
- 2.4 promuovere la sostenibilità dei tessuti produttivi trovando riferimento:
- nel sistema di offerta di nuove aree servite da una viabilità di rango territoriale;
  - nei progetti infrastrutturali volti a migliorare le condizioni di accessibilità dei tessuti industriali.

*3 Obiettivi e azioni di carattere infrastrutturale*

Il PAT assume l'obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile trovando riferimento:

- nelle politiche infrastrutturali per il riordino dei flussi di traffico finalizzato a ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati;
- nella riduzione dell'impatto del traffico di Nogara, anche mediante la costruzione della nuova bretella ad est del centro abitato di connessione tra il Polo logistico e il nuovo casello dell'autostrada "Nogara-mare";
- nell'allestimento di una rete di percorsi ciclabili in grado di connettere il tessuto urbano con il sistema ambientale e quello dei servizi.

**4. Dimensionamento del PAT**

La stima della distribuzione territoriale della popolazione, residente e prevista, offre un importante indicatore per rappresentare le politiche di sviluppo e i carichi insediativi previsti con il nuovo Piano di Assetto del Territorio.

La popolazione teorica prevista dal PAT ammonta complessivamente a 11.473 abitanti teorici con un incremento di 2.888 abitanti, rispetto alla popolazione residente a settembre 2008.

La previsione di demografia calcolata al 2018 prevede una popolazione residente di 9.698 abitanti con un incremento di 1.113 unità rispetto alla popolazione attuale, dei quali una riduzione di 375 abitanti dovuta al Saldo Naturale ed un incremento di 1488 abitanti al Saldo Sociale.

Considerando che l'attuale popolazione residente è di 8.585 abitanti con 3.363 nuclei familiari e vista la costante diminuzione del numero degli abitanti per famiglia, pari ad un valore di 2,55 componenti, si presume per il prossimo decennio un incremento delle famiglie del 15,3% pari a 310.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 13/54

Il fabbisogno abitativo necessario per soddisfare l'incremento delle famiglie nel decennio, ipotizzando una dimensione media dell'alloggio di 320 mc sarà pertanto di 99.200 mc (310 nuove famiglie x 320 mc).

Considerando che nelle zone residenziali il PAT prevede la realizzazione anche di attività di servizio compatibili alla residenza, quali attività commerciali al dettaglio, uffici, studi professionali, artigianato di servizio, pubblici esercizi, ecc., ovvero destinazioni d'uso integrate con la residenza e funzionali al ruolo urbano dei centri, è necessario considerare un volume aggiuntivo medio al carico insediativo aggiuntivo sopra determinato valutato nel 10% del volume residenziale. Per tali attività pertanto si stima un volume aggiuntivo di 9.920 mc (volume residenziale x 10%).

Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte, la volumetria residenziale complessiva, necessaria per soddisfare la domanda di alloggi, comprese le utilizzazioni compatibili, risulta essere pari a 109.120 mc.

*Dimensione settore residenziale*

una volumetria di 188.694 mc già prevista dal PRG vigenti e non ancora realizzata ed una volumetria aggiuntiva di 250.000 mc prevista dal dimensionamento del PAT.

*Dimensionamento settore produttivo*

una superficie lorda di pavimento di 453.434 mq già prevista dal PRG vigente e non ancora realizzata (di cui circa 300.000 mq destinati al polo logistico) ed una superficie lorda di pavimento aggiuntiva di 123.000 mq prevista dal dimensionamento del PAT.

Mentre per il commercio una superficie lorda di pavimento aggiuntiva di 19.000 mq prevista dal dimensionamento del PAT.

*Verifica dotazione aree a standard*

La popolazione insediabile nell'assetto territoriale e urbano previsto dal PAT è pari a 11.473 abitanti teorici e genera un fabbisogno minimo di 344.190 mq di aree a servizi pubblici o di pubblico interesse.

Considerando che ad oggi sono presenti 245.237 mq di aree a servizi, il fabbisogno di aree da reperire per soddisfare la popolazione prevista dal PAT ammonterebbe a 98.953 mq.

Il dimensionamento delle aree a servizi per la residenza programmato dal PAT ammonta a 380.582 mq, determinato da:

- 245.237 mq già esistenti;
- 135.345 mq da reperire in sede di P.I. per soddisfare il fabbisogno della popolazione prevista;

Oltre al fabbisogno minimo programmato il PAT individua circa 21 ettari da destinare all'allestimento del parco comunale del Tartaro; si tratta di un'area da considerare principalmente di tipo ambientale, che il Comune di Nogara offre per valorizzare l'ambito del fiume Tartaro. Di conseguenza, l'estensione dell'area non è stata computata nel calcolo del fabbisogno.

Lo standard urbanistico programmato dal PAT pertanto è pari a 33,17 mq per abitante, dato che soddisfa pienamente il requisito minimo regionale fissato a 30 mq per abitante.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 14/54

**5. La SAU**

Considerato che:

- Ø Nogara ricade in zona di pianura;
- Ø il limite medio regionale delle aree di pianura è pari al 61,3%;
- Ø il rapporto SAU/STC comunale è maggiore della media regionale
- Ø la percentuale di SAU trasformabile è pari al 1,3%

Il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile (SAT) in zone con destinazione non agricola è pari a:

$\begin{aligned} & \text{SAU (mq) x indice regionale di riferimento (1,3\%)} = \\ & = 31.260.450 \text{ mq} \times 1,3\% = 406.386 \text{ mq} = \\ & = 40,63 \text{ ettari} \end{aligned}$
--

**6. La VAS**

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006.

**7. Elaborati di progetto**

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

- da una relazione di progetto che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del PAT;
- da una relazione sintetica per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT e che riporterà in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate;
- dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali:
  - Tavola 1 – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
  - Tavola 2 – carta delle invariati;
  - Tavola 3 – carta delle fragilità;
  - Tavola 4a – ambiti territoriali omogenei – ATO
  - Tavola 4b - carta della trasformabilità;
- dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, in correlazione con le indicazioni cartografiche;
- dal quadro conoscitivo e dalla banca dati alfanumerica e vettoriale;
- dal rapporto ambientale e dalla sua sintesi non tecnica ai fini della VAS di cui all'articolo 4 della L.R. 11/2004 e all'articolo 46, comma 1, lettera a) criteri e modalità di applicazione della VAS, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

**Gli ATO**

Il PAT di Nogara individua cinque ATO; essi corrispondono a grandi linee: ai centri urbani (n. 3), alle zone a destinazione prevalentemente produttiva (n.4), alle aree di riqualificazione ambientale (n.1) ed alle zone agricole (n.2 e 5).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 15/54

ATO 1 – Parco del Tartaro

<b>ATO n° 1 Parco del Tartaro</b>	
Superficie territoriale	482,78 ha <i>(pari al 12% della STC)</i>
Popolazione residente <i>(sett. 2008)</i>	37 abitanti <i>(pari allo 0,4%)</i>
Incremento della popolazione programmato dal PAT	Nessun incremento previsto
<b>Gli abitanti teorici programmati dal PAT per il prossimo decennio ammontano complessivamente a 37 abitanti</b>	
<u>Obiettivi del PAT:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzare il corridoio ecologico del Tartaro;</li> <li>- realizzare il Parco comunale del Tartaro;</li> <li>- promuovere l'incentivazione delle produzioni tipiche locali;</li> <li>- favorire la fruizione dell'area attraverso la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali</li> </ul>	

ATO 2 – Rurale ovest

<b>ATO n° 2 Rurale ovest</b>	
Superficie territoriale	809,30 ha <i>(pari al 21% della STC)</i>
Popolazione residente <i>(sett. 2008)</i>	676 abitanti <i>(pari al 7,9%)</i>
Incremento della popolazione programmato dal PAT	23 (rappresenta esclusivamente la quota residua del PRG vigente e confermata dal PAT)
<b>Gli abitanti teorici programmati dal PAT per il prossimo decennio ammontano complessivamente a 699 abitanti</b>	
<u>Obiettivi del PAT:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- recupero e tutela delle corti rurali, delle aggregazioni edilizie e di tutti i manufatti di antica origine;</li> <li>- salvaguardare i caratteri tipici del paesaggio agrario;</li> <li>- attraverso il credito edilizio, attuare una politica di recupero dei siti che ospitano manufatti dismessi o incongrui, afferenti soprattutto al comparto zootecnico.</li> </ul>	

ATO 3 – Città della residenza e dei servizi

<b>ATO n° 3 Città della residenza e dei servizi</b>	
Superficie territoriale	324,15 ha <i>(pari al 8% della STC)</i>
Popolazione residente	5.885 abitanti

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 16/54

<i>(sett. 2008)</i>	<i>(pari al 68,5%)</i>
Incremento della popolazione programmato dal PAT	2.462 abitanti
<b>Gli abitanti teorici programmati dal PAT per il prossimo decennio ammontano complessivamente a 8.347 abitanti</b>	
Obiettivi del PAT:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e al recupero e la rivalutazione della città esistente;</li> <li>- concentrare gran parte dell'edificabilità a completamento delle aree urbane esistenti;</li> <li>- realizzazione un centro sportivo e ricreativo di rango territoriale dotato di un impianto natatorio, un palazzetto dello sport, un centro giovanile...);</li> <li>- agevolare l'accesso al bene casa per le giovani coppie e per le fasce sociali più deboli;</li> <li>- ridurre il traffico di attraversamento al centro urbano;</li> <li>- potenziare i percorsi ciclo-pedonali.</li> </ul>	

ATO 4 – Polo produttivo

<b>ATO n° 4 Polo produttivo</b>	
Superficie territoriale	277,57 ha <i>(pari al 7% della STC)</i>
Popolazione residente <i>(sett. 2008)</i>	381 abitanti <i>(pari allo 4,4%)</i>
Incremento della popolazione programmato dal PAT	94 (rappresenta esclusivamente la quota residua del PRG vigente e confermata dal PAT)
<b>Gli abitanti teorici programmati dal PAT per il prossimo decennio ammontano complessivamente a 475 abitanti</b>	
Obiettivi del PAT:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- qualificare l'attuale polo produttivo con l'insediamento di attività produttive e terziarie - direzionali di servizio alle imprese locali con la previsione di circa 45 ettari di nuove aree (di cui 33 ettari sono già previsti dal PRG vigente);</li> <li>- promuovere interventi di recupero e di ricucitura del tessuto produttivo esistente;</li> <li>- prevedere il potenziamento dell'accessibilità al polo produttivo, in grado di offrire itinerari alternativi all'attraversamento del centro urbano;</li> </ul>	

ATO 5 – Rurale est

<b>ATO n° 5 Rurale est</b>	
Superficie territoriale	1.992,07 ha <i>(pari al 51% della STC)</i>
Popolazione residente <i>(sett. 2008)</i>	1.606 abitanti <i>(pari allo 18,7%)</i>
Incremento della popolazione programmato dal PAT	309

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 17/54

	(rappresenta esclusivamente la quota residua del PRG vigente e confermata dal PAT)
<b>Gli abitanti teorici programmati dal PAT per il prossimo decennio ammontano complessivamente a 1.915 abitanti</b>	
<b>Obiettivi del PAT:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- recupero e tutela delle corti rurali, delle aggregazioni edilizie e di tutti i manufatti di antica origine;</li> <li>- salvaguardare i caratteri tipici del paesaggio agrario;</li> <li>- attraverso il credito edilizio, attuare una politica di recupero dei siti che ospitano manufatti dismessi o incongrui, afferenti soprattutto al comparto zootecnico.</li> </ul>	

**PARERI****Parere del Genio Civile di Verona**

Il Genio Civile di Verona, con nota 11 settembre 2009 prot. 497174, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

“(omissis)

Tutto ciò premesso e considerato si prende atto, dell’asseverazione riguardante la ATO 1 in quanto le variazioni ivi previste non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico e

**si esprime parere favorevole**

all’adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato. Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;

gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dal Genio Civile di Verona mentre i progetti definitivi da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovranno essere valutati dai Consorzi di Bonifica Valli Grandi e medio Veronese ed Agro Veronese Tartaro Tione.

“(omissis)”.

**Direzione Geologia - Osservazioni geologiche**

Il geologo regionale con parere n. 626701/57.02 in data 10 novembre 2009 ha evidenziato quanto segue:

“Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Nogara è dotato di un **Quadro Conoscitivo** il cui tematismo geologico è stato sviluppato attraverso la realizzazione di tre carte tematiche (geologica, geomorfologica ed idrogeologica) e di una relazione geologica allegata. Il materiale in questione è esaustivo e conforme alle grafie previste dalla DGR 615/1996 ed alle indicazioni previste dal Servizio Geologico della Regione del Veneto, in merito alla stesura del PAT

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 18/54

Nei riguardi delle tavole di **Progetto** del PAT si rileva quanto segue:

Carta della Fragilità

- E' stata individuata un'incongruenza tra la tavola di compatibilità geologica riportata a pag. 28 della relazione geologica e la tav. 3 di progetto: la fascia di terreno non idoneo in corrispondenza del fiume Tartaro si presenta continua lungo tutto il fiume Tartaro nella prima carta, mentre, nella seconda, viene interrotta e sostituita con terreni idonei a condizione per il tratto interessato dal centro abitato. A tal proposito è necessario effettuare una verifica e se stabilito che tale settore, per varie caratteristiche geologiche, topografiche ed idrauliche, deve essere considerato idoneo a condizione si ritiene necessario precisare la condizionalità differenziandola dalle due precedentemente individuate in legenda.
- E' necessario rivedere le perimetrazioni dei terreni non idonei in quanto, causa probabile errori di digitalizzazione, non coincidono con l'ambito fluviale che li delimita.

Carta della Trasformabilità

- Alcune aree ad edificazione diffusa e un'area a servizi ricadono totalmente o parzialmente in terreni classificati non idonei, si ricorda che in esse è vietata l'edificazione.
- La maggior parte delle azioni strategiche previste ricadono in terreni idonei a condizione, in quanto questi ultimi interessano ampi settori del territorio comunale. In questo caso, per tutte le situazioni di nuova edificazione i Piani di Intervento dovranno tener conto delle disposizioni e prescrizioni dettate dalla relativa norma tecnica.

In merito alla **Normativa Tecnica** si fa presente quanto segue:

- Art. 27 "Invarianti di natura idrogeologica e idraulica" e Art. 28 "Invarianti di natura geomorfologica" vanno sotto un unico titolo "Invarianti Geologiche" (le invarianti sono genericamente di natura geologica e non di natura idrogeologica, idraulica, ecc...), poi seguiranno il comma 1 "corsi d'acqua" e relative prescrizioni e il comma 2 "terrazzi di erosione fluviale" e relative prescrizioni.
- Art. 30 "Compatibilità geologica ai fini edificatori", inserire nella normativa di riferimento il D.M. 14 gennaio 2008

La normativa del PAT va, comunque, integrata con la seguente frase:

"Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma".

*(omissis)*"

Sezione Agroambiente - Osservazioni agronomiche

La Sezione Agroambiente, con proprio parere n. 109827 in data 13 marzo 2014 ha evidenziato quanto segue:  
*"(omissis)*

**Quadro conoscitivo**

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto (n. 18), per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 11/2004, come modificati dalla DGR. 3811 del 9 dicembre 2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 19/54

paesaggistici del territorio del comune in oggetto, si fa riferimento al contenuto della relazione specialistica intitolata "RELAZIONE AGRONOMICA E AMBIENTALE" redatta dai Professionisti incaricati e agli elaborati tecnici che, unitamente alla relazione, individuano e rappresentano graficamente gli elementi del Quadro Conoscitivo considerati a fondamento delle scelte pianificatorie per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale:

- ✓ Tavola 1 – *Copertura del suolo agricolo*;
- ✓ Tavola 2 – *Superficie agricola utilizzata*;
- ✓ Tavola 3 – *Carta degli elementi produttivi strutturali*;
- ✓ Tavola 4 – *Carta delle caratteristiche del suolo*;
- ✓ Tavola 5 – *Sistema eco relazionale*;
- ✓ Tavola 6 – *Invarianti agro ambientali*.

Si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e si formulano alcune indicazioni per il suo affinamento.

**Suolo-sottosuolo***Copertura del suolo agricolo*

Nella tav. 1 *Copertura del suolo agricolo* si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle tipologie di uso del suolo del territorio, come da legenda Corine Land Cover, compreso l'ambiente coltivato e gli ambienti seminaturali.

Per quanto attiene la copertura del suolo agricolo, dalla lettura della carta e dalle informazioni riportate nella relazione specialistica, si rileva una predominanza dei seminativi su tutto il territorio comunale, accompagnati da poche altre colture (pioppeti e qualche frutteto). Nella carta sono rilevate alcune rare colture orticole sotto plastica.

La carta tuttavia non mette in luce la presenza di risaie, che viene peraltro citata in Relazione. Pertanto, considerata la presenza della IGP "riso vialone nano veronese", è opportuno specificare la classe di uso del suolo 2.13 "Risaie" (da Carta della Copertura del suolo della Regione Veneto - Corine Land Cover livello 3).

*Classificazione agronomica dei suoli*

La tavola 4 *Carta delle caratteristiche del suolo* riporta la capacità d'uso dei suoli del territorio di Nogara, che classifica i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo L.R. 11/2004, lettera a) – sezione terza.

Si rileva una prevalenza di terreni ricadenti in classe II, cioè particolarmente idonei alla coltivazione.

*Sistema idraulico minore e irrigazione*

L'intero territorio comunale rientra nel comprensorio del Consorzio Agro Veronese (si suggerisce di aggiornare la relazione agronomica, laddove fa riferimento alla situazione prima dell'accorpamento).

In relazione specialistica viene dedicato un capitolo ai Consorzi di bonifica e all'idrografia, ma il tema del sistema irriguo e di scolo non viene trattato nel dettaglio, né si rileva un elaborato cartografico finalizzato ad individuare e classificare la rete idraulica minore e quella irrigua. In proposito si segnala che il consorzio di bonifica Agro Veronese mette a disposizione la cartografia della rete idraulica sul suo sito internet.

Si suggerisce pertanto la redazione di un apposito elaborato del quadro conoscitivo inerente la rete idraulica minore, nonché le relative aree irrigue e manufatti.

**Biodiversità***Reti ecologiche*

Nella tavola 5 – *Sistema eco-relazionale* viene rappresentata la rete ecologica locale, costituita fondamentalmente da un corridoio ecologico primario rappresentato dalla fascia lungo il Tartaro e da un corridoio secondario lungo il corso del fiume Tregnone. La tavola mette opportunamente in evidenza le barriere insediative e infrastrutturali, rappresentate dal centro di Nogara e dalle infrastrutture stradali.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 20/54

In Relazione agronomica, tuttavia, viene rilevata a nord del territorio comunale la presenza di una porzione del SIC/ZPS IT 3210015 "Palude Pellegrina", da classificarsi pertanto nella carta sopra richiamata come *core area*.

Vengono inoltre individuate aree perfluviali denominate "siepi potenziali" che riguardano, come specificato in relazione agronomica, previsioni di progetti non ancora attuati. Considerato che la Carta del sistema ecologico relazionale non include proposte progettuali, ma descrive la situazione rilevata dal OC, si chiede di stralciare tali aree e, se confermate dalle scelte del progetto di piano, riportarle nella Carta della Trasformabilità.

Si rimanda comunque alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PAT in oggetto.

Paesaggio*Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo*

La tavola 6 *Invarianti agroambientali* identifica in legenda due serie di invarianti: di natura ambientale e di natura agricolo-ambientale. Tuttavia la tavola riporta solo elementi della prima categoria (siepi agrarie, area naturalistica del Tartaro sud, laghetto di cava) mentre i sistemi agricoli e di interesse venatorio della seconda serie di invarianti non sono riportate nella tavola. Si richiede pertanto di rivedere la carta riportando in essa i dati ora presenti solo nella legenda.

Si evidenzia che l'analisi del paesaggio rurale non può corrispondere alla mera individuazione di proposte per invarianti, peraltro non di natura paesaggistica; non si rileva, in particolare, l'individuazione delle caratteristiche peculiari del paesaggio rurale, anche di interesse storico; pertanto, è fondamentale, nel quadro conoscitivo, provvedere alla redazione, come previsto dagli Atti di Indirizzo di cui all'All. B2 alla DGR 3811/2009, delle seguenti tavole: Carta di Classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), Carta dell'analisi storica del paesaggio agrario (c0701011).

Tale redazione deve essere propedeutica all'eventuale individuazione di tali elementi come invarianti e quindi al loro inserimento nell'apposita tavola del progetto del PAT.

Infine, si fa notare che la relazione agronomica non riporta considerazioni esplicite sui caratteri paesaggistici ed ambientali utili all'individuazione degli ATO.

Economia e società – Agricoltura*Superficie agricola utilizzata*

Nella *Carta della superficie agricola utilizzata* viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato nelle NTA (art. 37), ammonta a 31.260.450 mq (in relazione agronomica 3.120 ha).

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS emerge che la SAU – come da shapefile\_SAU – risulta pari a 3.126,04 ettari, corrispondente a quanto dichiarato nelle NT del PAT. Procedendo a verificare la SAU come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR 3811/2009, per la classe c1016151, estratte dal *filesshape\_CopSuoloAgricolo*, risulta un valore pari a 3.124,92 ettari (- 1,12 ha).

Si chiede, pertanto, di verificare il calcolo della SAU comunale in base ai rilievi sopra effettuati.

*Elementi produttivi strutturali*

Nella Relazione Agronomica uno specifico capitolo è dedicato agli "allevamenti zootecnici", nel quale sono riportati gli allevamenti zootecnici in Comune di Nogara da fonte ISTAT 2000 – divisi per specie allevata, con specificazione del numero di allevamenti e del numero di animali complessivi – e da fonte CREV 2008, anch'essi divisi per specie, con numero di aziende e numero di capi.

Infine nella figura 5 viene raffigurata in cartografia la distribuzione degli "allevamenti zootecnici intensivi".

Si osserva che non è chiaro il procedimento con il quale si è giunti ad individuare gli allevamenti intensivi, procedimento che pertanto non può essere sottoposto a verifica né per quanto riguarda il carattere intensivo, né per quanto riguarda la dimensione della fascia di rispetto.

Si invita pertanto ad esplicitare il procedimento adottato e a riportare in apposita tabella nella relazione

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 21/54

Agronomia tutti gli allevamenti presenti sul territorio comunale con i dati necessari alla loro classificazione e alla individuazione delle fasce di rispetto.

Si fa presente che nell'elaborato "*Carta degli elementi produttivi strutturali*" sono stati individuati i "nuclei di allevamento" presenti nel territorio comunale, con l'indicazione del codice allevamento, della specie allevata e della relativa fascia di rispetto. Tuttavia, tale carta riporta informazioni del tutto simili a quelli della figura 5 della relazione agronomica, relativa esclusivamente agli allevamenti intensivi, mentre dalla tabella 5 della medesima relazione emerge che il numero complessivo degli allevamenti presenti nel comune ammonta a 90 (fonte CREV 2008).

Va evidenziato che nella "*Carta degli elementi produttivi strutturali*" vanno riportate tutte strutture relative al settore zootecnico comunale e non solo gli allevamenti classificati intensivi, come pure le rimanenti strutture produttive (ad es. agriturismi, cantine, strutture di vendita di prodotti tipici/locali, ecc.), come peraltro specificato nell'All. B2 alla DGR 3811/2010.

Ad esse andrebbe inoltre aggiunto, sebbene non esplicitamente citato negli Atti di Indirizzo, il rilievo degli impianti di produzione di biogas e biomasse esistenti e in progetto, in quanto tali impianti risultano classificabili, in base alle disposizioni della DGR 856/2012, come elementi generatori di vincolo e di fasce di rispetto, per analogia con gli allevamenti zootecnici.

Qualora tutti questi elementi fossero presenti, si ritiene che l'elaborato cartografico in argomento debba essere integrato in tal senso, al fine di fornire un quadro complessivo di tutte le strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale, utile all'elaborazione delle strategie progettuali del PAT.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda solo parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 11/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 9 dicembre 2009.

L'integrazione del Quadro Conoscitivo, infatti, consentirebbe di individuare ulteriori elementi utili per lo sviluppo delle scelte progettuali, relativamente al sistema idraulico minore e di irrigazione e al paesaggio rurale (classi c0701011-c0701012, c0702011).

Inoltre, con particolare riferimento alla carta delle strutture agricolo-produttive (classe c1016161), l'affinamento del Quadro Conoscitivo deve consentire una piena e chiara conoscenza della consistenza del settore agricolo produttivo comunale.

Si rileva, infine, la necessità di verificare il risultato derivante dal calcolo della SAU, sulla base dei rilievi precedentemente formulati.

**Scelte Progettuali**

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme Tecniche, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- tavola 1 – *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
- tavola 2 – *Carta delle Invarianti;*
- tavola 3 – *Carta delle Fragilità;*
- tavola 4a – *Ambiti territoriali omogenei*
- tavola 4b – *Carta della Trasformabilità.*

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 9 dicembre 2009.

Si deve preliminarmente rilevare che, per quanto riguarda il territorio agricolo del comune di Nogara, il Piano ha individuato tra gli obiettivi generali del piano quello di "salvaguardare la vocazione agricola dei suoli, prevedendone la tutela e la valorizzazione, attraverso interventi finalizzati a mantenerne l'integrità territoriale" (NTA, Art. 5, lettera c); inoltre tra gli obiettivi per gli ATO rurali il piano "salvaguarda i caratteri tipici del paesaggio agrario" (NTA, scheda ATO 2, p. 44 e ATO 5, p. 50).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 22/54

Si richiamano, in proposito, i rilievi sopra formulati con riferimento alle integrazioni al quadro conoscitivo, fondamentali al fine di elaborare indicazioni sul paesaggio rurale e sulla pianificazione del territorio agricolo.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si rileva che nella medesima sono stati individuati, tra gli elementi generatori di vincolo, anche gli "allevamenti zootecnici".

Si evidenzia che gli stessi allevamenti vengono dichiarati intensivi della Relazione agronomica (fig. 5). Tuttavia, nel QC non risultano approfondite le modalità in base alle quali, ai sensi dei vigenti Atti di indirizzo lett. d) di cui alle DGR 3811/2009 e s.m.i., si è provveduto ad individuare tra gli allevamenti presenti quelli privi di connessione funzionale con il fondo, al fine della loro classificazione come elementi generatori di fasce di rispetto. Si ricorda, inoltre, che anche gli allevamenti annoverati come strutture agricole produttive, di consistenza superiore al limite della classe 1, risultano assoggettate all'applicazione delle distanze minime reciproche. In caso di loro ampliamento o di nuova costruzione, si fa presente che non può essere infatti esclusa la possibilità che si verificino problematiche di ordine ambientale, in particolare nelle vicinanze di centri abitati.

Si chiede, pertanto, di integrare nel QC la relazione agronomica con gli approfondimenti di cui sopra, al fine di supportare la scelta che ha portato ad inserire solo alcuni allevamenti tra gli elementi generatori di vincolo e di fasce di rispetto nella Carta in argomento.

Infine, si nota che nella tavola non sono state riportate le fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) generate dagli allevamenti intensivi nei confronti della nuova edificazione, già individuate nella *Carta degli elementi produttivi strutturali*, sebbene esse debbano intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo. Ai sensi della DGR 856/2012, lett. d), punto 5), che al comma 9 bis - rimane facoltà del comune individuare nella tav. 1 – Carta dei vincoli del PAT, esclusivamente gli allevamenti - in quanto elementi generatori di "vincolo" - e non le fasce di rispetto, demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.

Con riferimento alla *Carta delle Invarianti*, per quanto attiene al territorio agricolo, si richiamano i rilievi già formulati in ordine alle componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo. In particolare si fa notare come le invarianti di natura paesaggistica individuate nella *Carta delle Invarianti* non trovino riscontro nella Relazione Agronomica, nelle NTA e nella Relazione di progetto. In particolare si chiede che vengano chiariti i criteri con i quali sono stati perimetrati gli ambiti afferenti al "sistema agricolo ambientale" indicati in legenda e disciplinati nelle NTA all'articolo 29.1 (dove peraltro sono denominati "aree di elevato valore ambientale e paesaggistico"). Si chiede che venga chiarita la relazione tra gli ambiti del "sistema agricolo ambientale" riportati in tavola 2, le "aree di elevato valore ambientale" normate nell'articolo 29.1 e i "sistemi agricoli ambientali di interesse venatorio", disciplinati all'articolo 50. Si chiede altresì che su questo argomento gli elaborati vengano resi coerenti tra loro.

Si rileva inoltre che, ricadendo il Comune di Nogara nelle zone geografiche di produzione del riso vialone nano veronese IGP e del radicchio di Verona IGP, non sono state individuate invarianti di natura agricolo-produttiva connesse alle produzioni di prodotti tipici e di qualità.

Con riferimento alla *Carta delle Fragilità* si osserva che non vengono delimitate aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) ed aree agroambientalmente fragili (tema b0305).

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità* (tavole 4a e 4b) si nota che dei numerosi allevamenti esistenti, tre sono stati valutati come "incongrui". In mancanza delle informazioni sugli allevamenti di cui si è evidenziata l'assenza più sopra nelle osservazioni al QC, diventa difficile comprendere e verificare le ragioni di questa identificazione. Si fa notare che gli allevamenti classificati come incongrui non sono omogenei per dimensione, non sono i più grandi, né i soli o quelli più prossimi ai centri abitati, né confliggono con le previsioni di piano. I documenti di piano inoltre lasciano solo supporre che si tratti di allevamenti dismessi (si veda la Relazione di progetto p. 13). Si raccomanda dunque di esplicitare in dettaglio, per ciascun caso, le ragioni che hanno portato alla identificazione di questi allevamenti come incongrui. In proposito, si è dell'avviso che per gli allevamenti in esercizio e localizzati in zona propria, ma considerati dal PAT opere incongrue, il contrasto rispetto ai caratteri identitari del contesto debba essere

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 23/54

adeguatamente dimostrato, mentre per gli allevamenti classificati come elementi di degrado, debbano invece sussistere reali condizioni d'abbandono o addirittura di fatiscenza.

In generale sul tema degli allevamenti, che rappresentano per numerosità e dimensione un elemento importante del territorio di Nogara, si richiama il contenuto del paragrafo 9 bis, punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo laddove è stato chiarito che “gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica” (cfr. par. 9 bis, punto 5., della lett. d).

Il citato punto 7 bis prevede che gli stessi Comuni possono concorrere nella spesa sostenuta dagli allestimenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale 11/2004.

A chiarimento, si rileva che le “migliori tecnologie disponibili” per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento – definite a livello comunitario, a seguito dell'approvazione della Direttiva 2008/1/CE – fanno riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, sviluppati nel settore zootecnico, più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, che siano state ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore.

In linea di principio, al fine di tutelare il comparto agro-zootecnico attivo nel territorio e nel contempo consentire all'Amministrazione comunale l'individuazione delle più idonee strategie di sviluppo, sarebbe auspicabile la redazione di una carta delle conflittualità per individuare graficamente le aree/ambiti in cui esistano reali problemi di convivenza tra edificato ed allevamenti, al fine dell'individuazione delle più idonee soluzioni.

Parimenti, allo stesso fine, sarebbe auspicabile la redazione di una carta degli allevamenti dimessi o in via di dismissione, la cui rilevanza ai fini del progetto territoriale è indubbia, anche solo in riferimento al volume edilizio da sottoporre eventualmente a credito edilizio.

In particolare invece si fa notare l'esistenza di una linea preferenziale di sviluppo produttivo in corrispondenza del limite nord della “area di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva” 02, Polo logistico, a nord di via Guglia di Sotto, che va a coinvolgere un allevamento esistente e ad interferire con i potenziali vincoli connessi con la zona di concentrazione di allevamenti più a nord. In proposito si osserva quanto segue. Non essendo specificato un diverso “limite di contenimento dei nuovi insediamenti previsti” (b0402112) (vedi anche le osservazioni al punto *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione* del presente parere) si suppone che il limite di contenimento debba coincidere con il limite dell'ATO; in questo caso, tuttavia, la potenziale espansione dell'area urbanizzata potrebbe confliggere con le invarianti previste dal PAT stesso, e in particolare con la presenza di alcuni elementi della rete ecologica, e con le fragilità individuate dal PAT stesso, in quanto si tratta di area “compatibili a condizione” con presenza di fragilità geologica. Inoltre, dal momento che, come risulta all'art. 40 delle NTA, “la distinzione delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente uso residenziale o produttivo, così come cartografate nella Tav. 4b – Carta della Trasformabilità, costituisce riferimento di massima, la cui puntuale specificazione è operata dal PI, senza che ciò comporti modificazione del PAT”, si fa notare come una eventuale destinazione residenziale dell'area creerebbe conflitti potenziali con gli allevamenti vicini; si ritiene che una questione di tipo strategico come questa dovrebbe essere affrontata dal PAT e non demandata al PI.

Ciò premesso sarebbe opportuno rivedere nel senso indicato il perimetro dell'ATO 4 *Ambito del polo produttivo*, inserendo verso nord un opportuno “limite di contenimento dei nuovi insediamenti previsti” ad una congrua distanza rispetto al corridoio ecologico individuato dal PAT stesso, limitando così anche l'interferenza potenziale con gli allevamenti di cui sopra.

Si fa presente che le previsioni di piano interessano aree agricole intatte e vitali, in un momento storico in cui

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 24/54

il valore collettivo essenziale di bene comune del suolo agricolo è riconosciuto in misura crescente. Nell'eventuale impossibilità di riconsiderare queste scelte di piano, si chiede che il disegno delle trasformazioni derivanti da tali previsioni sia improntato alla salvaguardia dell'assetto fondiario delle aziende agricole e degli elementi identitari del paesaggio rurale.

Si rileva infine la previsione di costituzione di un Parco Urbano, all'interno dell'ambito individuato quale "sistema ambientale della valle del Tartaro", che a sua volta ricadrebbe nel più vasto ambito denominato "zone a prevalente destinazione agricola a valore ambientale", disciplinato dall'articolo 50 delle NTA. La Relazione di progetto individua nelle "azioni per allestire il Parco Urbano del Tartaro" il riferimento per "qualificare il sistema dei servizi e della città pubblica" e per "promuovere la funzionalità ecologica e la biodiversità dello spazio rurale", specificando altresì che "si riconosce la formazione di una compensazione urbanistica sottoforma per la realizzazione del Parco urbano del Tartaro mediante la cessione delle aree in oggetto al comune e di recuperare adeguata capacità edificatoria, sottoforma di credito edilizio, da impiegarsi nell'attuazione delle nuove previsioni insediative".

Con riferimento alla tutela del territorio agricolo in termini agro-ambientali, è stato verificato in sede istruttoria lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previste dall'articolo 13 della L.R. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli articoli 43 e 44 della medesima legge regionale.

In proposito, si espongono di seguito i rilievi istruttori articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (articolo 13, lettera f)*

Nell'articolo 37 delle Norme Tecniche è stata dichiarata un'estensione di SAU trasformabile pari a 40,63 ettari, con illustrazione delle relative modalità di calcolo.

Si chiede, tuttavia, di aggiornare il calcolo della SAU trasformabile in base agli esiti delle verifiche sulla SAU comunale, come richiesto nell'ambito dei rilievi al Quadro Conoscitivo del PAT.

- *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (articolo 43, comma 1, lettera a)*

Nella *Carta della Trasformabilità* il PAT individua, tra i valori e le tutele culturali, le ville venete (articolo 15 NTA) e le corti rurali aventi valore storico testimoniale (articolo 26.2 NTA).

Per quanto attiene le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici con valore storico-ambientale ricadenti nel territorio agricolo, non si rinviene l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso ritenute per questi compatibili.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (articolo 43, comma 1, lettera b).*

Nelle NTA, all'articolo 51 – "Zone a prevalente destinazione agricola" vengono date alcune indicazioni di carattere generale per la costruzione e l'ampliamento dei fabbricati in area agricola.

Non si rileva tuttavia specifica definizione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti.

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lettera c) dell'articolo 43).*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 25/54

Nella Carta della Trasformabilità, nonostante la presenza della voce in legenda e di un corrispondente articolo 44 nelle NT, non sono stati definiti graficamente i “limiti fisici all’edificazione”, la cui individuazione viene demandata al PI (articolo 51 delle NT). Nell’organizzazione delle risorse informatiche si rinviene, tuttavia, la classe b0402112 “limiti fisici all’espansione”.

In proposito, si ricorda che i “limiti fisici all’espansione” (b0402112) si configurano – ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 11/2004 – come limiti alle espansioni previsti dal PAT. Questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all’attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo “quantitativo” (sottrazione dei terreni migliori all’agricoltura, inquinamento dell’acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti “qualitativi” del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle “caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio”.

Si ricorda altresì che – ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 11/2004, comma 1, lettera c) – i “limiti fisici alla nuova edificazione” (b0402061) individuano invece ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall’articolo 44 della L.R. 11/2004.

Si chiede, pertanto, di rendere palesi, nella tav. 4 del PAT, i “limiti all’espansione” (b0402112) e di denominarli tali.

Infine, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche (NTA) del PAT, relativamente all’articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto, precisando che le osservazioni che seguono fanno riferimento al documento datato gennaio 2013, non definitivo (dal momento che riporta proposte di correzione e integrazione).

– Art. 9 – “Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004”

Al comma 2 delle Direttive, si prescrive di sostituire la frase “Il PI verifica e aggiorna il censimento e l’individuazione cartografica [...]” con la seguente: “Il PI aggiorna e precisa l’individuazione cartografica [...]” in quanto il PAT deve verificare l’individuazione di tali manufatti vincolati, il PI potrà solo precisare il dettaglio cartografico, vista la scala di maggior dettaglio degli elaborati.

Si rileva che, sempre nelle Direttive, sono rinviate al PI le “prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con il loro carattere storico ed artistico e tali da non recare pregiudizio alla loro conservazione”; si evidenzia che ciò non risulta conforme a quanto stabilito dall’articolo 43, comma 1, lettera a), e dall’articolo 40, comma 3, lettera a) della L.R. 11/2004, in quanto entrambe le norme dispongono che spetta al PAT, e non al PI, il compito di individuare le categorie relative ai valori di tutela, nonché per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni d’uso compatibili.

Si chiede, pertanto, in accordo con la competente Direzione Urbanistica e Paesaggio, di modificare in tal senso il presente articolo normativo, e di procedere contestualmente all’integrazione del PAT.

– Art. 10 – “Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004”

Al comma 3 delle Direttive si prescrive di sostituire la frase “Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal PAT [...]” con la seguente: “Il PI aggiorna e precisa l’individuazione cartografica delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal PAT [...]” in quanto il PAT deve individuare le opere incongrue, il PI potrà solo precisare il dettaglio cartografico, vista la scala di maggior dettaglio degli elaborati.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 26/54

– *Art. 11 – “Vincolo Archeologico D.Lgs. 42/2004”*

Al comma 3 delle Direttive, si prescrive di sostituire la frase “Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione di cui al comma che precede [...]” con la seguente: “Il PI aggiorna e precisa l’individuazione cartografica degli edifici soggetti a demolizione di cui al comma che precede [...]” in quanto il PAT deve individuare le opere incongrue e gli edifici soggetti a demolizione, il PI potrà solo precisare il dettaglio cartografico.

– *Art. 14 – “Centri storici”*

In base all’articolo 40, comma 3, lettera b), della L.R. 11/2004 e smi, è il PAT che deve determinare gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili. Si prescrive quindi di sostituire la frase “Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico [...]” con la seguente: “Il PI aggiorna e precisa la perimetrazione cartografica [...]”.

– *Art. 15 – “Ville venete, edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale”*

In base all’articolo 40, comma 3, della L.R. 11/2004 e smi, è il PAT che deve individuare le categorie in cui i manufatti esistenti devono essere raggruppati, gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili e i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI). Si prescrive pertanto di modificare il comma 2 delle Direttive, laddove specifica che “Il PI attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica e le destinazioni d’uso compatibili con il grado di tutela, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio”, al fine di adeguarlo all’osservazione formulata, in quanto tale distinzione deve essere effettuata in sede di PAT, e di procedere contestualmente all’integrazione del PAT.

– *Art. 26 – “Invarianti di natura storico-culturale”*

In base all’articolo 40, comma 3, della L.R. 11/2004 e smi, è il PAT che deve individuare le categorie in cui i manufatti esistenti devono essere raggruppati, gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili e i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI). Si prescrive pertanto di modificare il comma 4 Direttive, laddove specifica che “Il PI verifica e completa l’individuazione degli elementi del patrimonio storico architettonico e attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica e le destinazioni d’uso compatibili con il grado di tutela, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio” al fine di adeguarlo all’osservazione formulata, in quanto tale distinzione deve essere effettuata in sede di PAT, e di procedere contestualmente all’integrazione del PAT.

Si richiede inoltre di meglio articolare il comma 7 “Per le aggregazioni rurali, il PI sulla base delle analisi e della categoria d’intervento assegnata in base al valore di tutela determinata per ogni unità minima di intervento la destinazione d’uso ammessa tra quella residenziale, commerciale, direzionale, turistica e artigianale di servizio, in quanto di difficile comprensione.

– *Art. 21 – “Allevamenti zootecnici”*

Nella tavola 1 – *Carta dei vincoli* sono riportati tutti gli allevamenti zootecnici che creano vincolo; tenendo presenti le osservazioni sopra formulate al medesimo tema, al punto *Carta dei vincoli*, in seguito all’aggiornamento della tavola sarà necessario modificare di conseguenza il comma 1 dell’articolo in questione, specificando che si tratta degli allevamenti presenti sul territorio comunale “generatori di vincolo”.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 27/54

– *Art. 35 – Indirizzi e criteri per la riqualificazione ambientale e l'applicazione del credito edilizio*

Al comma 4 si afferma che “il PAT individua gli allevamenti zootecnici intensivi non compatibili con lo sviluppo insediativo previsto a cui attribuire un credito edilizio per il trasferimento o la dismissione dell'immobile”. In proposito si richiama quanto sopra espresso sugli allevamenti “incongrui”, al punto *Carta della trasformabilità*; in particolare, si ribadisce che per gli allevamenti in esercizio e localizzati in zona propria, ma considerati dal PAT opere incongrue, il contrasto rispetto ai caratteri identitari del contesto debba essere adeguatamente dimostrato, mentre per gli allevamenti classificati come elementi di degrado, debbano invece sussistere reali condizioni d'abbandono o addirittura di fatiscenza.

Si ricorda in proposito che la L.R. 11/2004 prescrive che “il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare”. Si ritiene in ogni caso necessario che vengano previste soluzioni condivise e concordate con i conduttori delle aziende, anche con riferimento agli strumenti previsti dalla DGR 856/2012 per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio e ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti intensivi.

Si prescrive, pertanto, l'integrazione del PAT in tal senso o lo stralcio del comma 4.

Al comma 5 delle Direttive viene previsto che il PI possa individuare “*individuare eventuali opere incongrue non individuate dal PAT in quanto modeste per dimensioni e impatto dove poter applicare il credito edilizio*”; in proposito si sottolinea che ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 11/2004 e degli Atti di indirizzo lettera a) - sezione seconda, l'individuazione delle opere incongrue e delle aree di riqualificazione attiene al PAT e non al PI. Quest'ultimo può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT. Si prescrive pertanto di stralciare il sopracitato disposto o di sostituirlo con la seguente espressione: “Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT”.

– *Art. 37 – Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola”*

Si chiede di correggere il calcolo della SAU riportato in base ai rilievi già sopra formulati.

– *Art. 41 - Aree di edificazione diffusa*

Si rileva che il documento *Proposta di modifica lettere A e F degli Atti di indirizzo*, definisce le aree ad edificazione diffusa come “*ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui in gran parte già previsti dal PRG vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (articolo 44 della L.R. 11/2004)*”. Le note della scheda tematica del citato documento specificano che “*vanno inseriti in questa classe le zone E4 (qualora non censite come Centro storico) e le aree già zonizzate con classificazione residenziale dal PRG vigente, come le C1 extraurbane.*” Inoltre, al fine di evitare fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli, si ritiene che vadano escluse dalle aree di edificazione diffusa individuate dal PAT gli edifici nei quali viene svolta attività agricola, quelli funzionali allo svolgimento della attività medesima, nonché le aree di intervento e di investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo agricolo. In linea di principio, gli interventi consentiti dovrebbero essere limitati al recupero degli edifici esistenti ai fini residenziali o a destinazioni d'uso diverse da quella agricola purché compatibili con la residenza, nonché alla realizzazione di nuova edificazione residenziale, seppur con limitati e puntuali interventi, nonché ad assicurare le dotazioni urbanistiche necessarie alla destinazione residenziale.

Si ritiene, pertanto, che il PAT, sulla scorta delle analisi degli ordinamenti produttivi (tipologie colturali, attività zootecniche, attività di trasformazione, attività agrituristiche), dovrebbe già verificare le possibilità di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 28/54

attuazione, in termini di compatibilità della residenzialità diffusa con le strutture produttive agricole esistenti al fine di evitare fenomeni di conflittualità tra usi alternativi del territorio (verifica di compatibilità); gli esiti di tali verifiche potrebbero essere utilmente espresse, già nel PAT, in un elaborato cartografico che evidenzia le eventuali aree o ambiti dove la superficie di contatto tra l'agricoltura e la residenzialità o altri usi del territorio è estesa ed è causa di conflitto. Qualora non fosse possibile integrare il PAT secondo i rilievi sopra formulati, tale analisi deve essere prevista specificatamente da parte del PI nell'ambito delle Norme tecniche, al fine della ricognizione e verifica del perimetro degli ambiti di edificazione diffusa: si ritiene, inoltre, di prescrivere che nella revisione della conterminazione degli ambiti di edificazione diffusa vengano stralciate, oltre agli ambiti privi di preesistenze, anche quelle parti delle aree di edificazione diffusa la cui superficie è particolarmente limitata e nelle quali il carattere "diffuso" non è accertabile, in quanto di limitatissime dimensioni e costituite da pochi edifici isolati.

Si prescrive, pertanto, l'integrazione in tal senso dell'articolo normativo in questione.

– *Art. 44 – Limite fisico alla nuova edificazione*

Nelle Prescrizioni e Vincoli, comma 2, viene disposto che *"all'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PAT, sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole"*. Si ricorda che anche le aree comprese tra il "limite all'edificato" e il "limite fisico alla nuova edificazione" sono di fatto zone a prevalente destinazione agricola, per le quali l'articolo 51 delle NT prevede, correttamente, l'applicazione del titolo V° della L.R. 11/2004, articoli 44 e 45, in conformità con i criteri di cui alla DGRV 3178/2004 e smi. Si prescrive, pertanto, l'integrazione in tal senso del comma citato.

– *Art. 48 – Ambito per la realizzazione del Parco urbano*

Si richiama quanto sopra esposto in ordine alla realizzazione del Parco Urbano, e si chiede di integrare l'articolo normativo, in particolare specificando quali sono le "azioni" previste dal PAT per allestire il Parco Urbano del Tartaro; per quanto attiene le modalità, si chiede di richiamare e meglio specificare quanto riportato nella Relazione tecnica: "si riconosce la formazione di una compensazione urbanistica sottoforma per la realizzazione del Parco urbano del Tartaro mediante la cessione delle aree in oggetto al Comune e di recuperare adeguata capacità edificatoria, sottoforma di credito edilizio, da impiegarsi nell'attuazione delle nuove previsioni insediative".

– *Art. 49 – Ambiti dei Parchi o per la formazione dei Parchi e delle riserve naturali di interesse comunale*

Si tratta di *"un'area di pertinenza fluviale del Tartaro che, per gli elevati requisiti di naturalità e per i valori ambientali che la caratterizzano, rappresenta l'elemento centrale del progetto di tutela e di riequilibrio dell'ecosistema territoriale e costituisce l'ambito preferenziale per l'istituzione di parchi e/o riserve naturali"*. Le Direttive specificano che *"Il PI sottopone a specifica disciplina l'area individuata a parco di interesse comunale secondo le indicazioni del PAT di cui all'articolo 39."* L'articolo 39, peraltro, specifica che *"il Piano [...] per l'intero ambito destina il mantenimento dell'utilizzo agricolo e ne promuove l'incentivazione delle produzioni tipiche locali"*.

Si rileva inoltre che in tav. 4 Trasformabilità non è individuato tale ambito; è invece individuato il "sistema ambientale della valle del Tartaro", peraltro disciplinato dall'articolo 50.

Si prescrive, pertanto, di rendere coerenti gli elaborati progettuali del PAT e le Norme tecniche.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 29/54

**– Art. 50 – Zone a prevalente destinazione agricola a valore ambientale**

Si tratta di zone agricole a valore ambientale che si differenziano per aspetti naturalistico paesaggistici per le quali valgono le norme agricole del successivo articolo 51, nonché, per gli elementi di pregio da tutelare, dell'articolo 29 delle NT. Si richiamano, pertanto, le note di cui al successivo articolo 51.

**– Art. 51 – Zone a prevalente destinazione agricola**

Nelle Direttive, alla fine del disposto della lettera e) del comma 3, si prescrive l'aggiunta dell'espressione "nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi regionali in materia".

Sempre nelle Direttive, si prescrive lo stralcio della lettera f) del comma 3. "il PI individua [...] gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del PAT".

Alle Prescrizioni e Vincoli, comma 4, viene specificato che "Nelle more dell'approvazione del PI adeguato al PAT, nelle zone a prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, si applica l'articolo 48, comma 7 ter della L.R. 11/2004". In proposito si richiama la modifica normativa intervenuta con la L.R. 30/2010 che, prevedendo che "a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI" (cfr. articolo 48, comma 5 bis della L.R. 11/2004), anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione in toto di quanto previsto dall'articolo 44 della L.R. 11/2004.

Quindi si richiede di modificare in tal senso il comma 4.

(omissis)".

**Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale**

Il Gruppo di Esperti costituiti con DGR 4043 del 11 dicembre 2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ha preso atto, parere n. URB/2009/77 del 27 luglio 2009, della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio, dott. Cristiano Mastella e dott. Alessandro Rigoni e dichiarano quanto segue:

"(omissis)

Accertato che:

- gli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio del comune di Nogara (VR) comprende pure un articolo 58 delle NT "Azioni per allestire la rete ecologica locale", che individua il "Piano della Rete Ecologica Locale" quale piano di settore;

RITENUTO comunque di prescrivere che:

1. Tutta la progettazione successiva a quella del Piano di Assetto del Territorio, come ad esempio il Piano degli Interventi, preveda la verifica del rispetto della normativa in vigore sulla Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla Direttiva "habitat" 92/43/CEE;

si ricorda inoltre di:

A. controllare l'osservanza delle norme contenute nel PTRC adottato con DGR 372 del 17 febbraio 2009 Titolo III "Biodiversità", Capo I, "Sistema della rete ecologica" articolo 24 e seguenti.

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio dott. Geol. Cristiano Mastella e dott. Alessandro Rigoni i quali affermano che: "con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di importanza comunitaria: IT3210015 – Palude di Pellegrina e IT3210013 Palude del Busatello.

(omissis)".

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 30/54

**Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica**

La commissione regionale VAS con parere n. 79 del 25 luglio 2013 ha espresso il parere ai sensi della DGR 3262 del 24 ottobre 2006, formulando le seguenti prescrizioni:

*“(omissis)”*

**RITENUTO**

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'articolo 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del comune di Nogara (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni nel merito anche delle mitigazioni e compensazioni previste a seguito delle azioni di Piano.
2. Vengano rappresentate le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi, così come individuate dal Valutatore in sede di integrazioni, prevedendo adeguate e specifiche opere di mitigazione in corrispondenza dell'adiacenza tra le fasce di rispetto e l'attuazione delle linee di sviluppo, integrando anche la specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione.
3. Venga modificato lo specifico articolo delle Norme Tecniche che riguarda le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" inserendo la prescrizione proposta dal Valutatore, che detti interventi, considerata la valenza paesaggistica dell'area, siano sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
4. Venga corretta la definizione dell'area a sud dell'ATO 3 individuata nell'elaborato n. 4b "Carta della Trasformabilità", così come riportato nelle integrazioni fornite in sede istruttoria.
5. Le azioni strategiche individuate nell'elaborato n. 4b "Carta della Trasformabilità" quali "Aree di riqualificazione", dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui venga modificata la destinazione d'uso prevalentemente residenziale definita nella Valutazione in sede di integrazione, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 7 agosto 2012.
6. Per quanto riguarda le mitigazioni e/o compensazioni ambientali individuate nel Rapporto Ambientale, dovranno essere implementate con tutte le misure individuate atte a ridurre/eliminare o compensare le ricadute derivanti dall'attuazione del Piano stesso.
7. Il Piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale dovrà essere inserito anche nelle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Le azioni di Piano dovranno essere sottoposte a monitoraggio, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 31/54

8. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
  - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
  - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
  - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
9. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
10. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
11. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
12. Il Comune di Nogara deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
13. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato n.4b "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.
14. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con provvedimento del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità n. 77 del 27 luglio 2009. Considerata la dichiarazione del Responsabile del 4° settore Urbanistica - Edilizia Privata trasmessa con nota n. 9270 sa/CC del 18 luglio 2013 in base alla quale il Piano non accoglie nuovi contenuti rispetto a quelli già valutati, il suddetto provvedimento viene confermato con la prescrizione in esso prevista e di seguito riportata:
  - Tutta la progettazione successiva a quella del Piano di Assetto del Territorio, come ad esempio il Piano degli Interventi, preveda la verifica del rispetto della normativa in vigore sulla Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla Direttiva "habitat" 92/43/CEE.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 32/54

**IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

15. L'attuazione delle linee di sviluppo in presenza delle Invarianti di natura paesaggistica dovranno rispettare quanto indicato all'articolo 29 delle Norme Tecniche di Attuazione.
16. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
17. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
18. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 7 agosto 2012.
19. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

*(omissis)*"

**CONSIDERAZIONI**

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della legge regionale 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la legge regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 33/54

Pertanto si condividono in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

**AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA**

Nella cartografia del PAT, Tav. n. 4b, vengono individuate le aree definite come "Urbanizzazione consolidata", con apposita grafia.

Si prende atto di quanto proposto, prescrivendo comunque che per le aree di espansione ora previste nel PRG vigente, per le quali non siano ancora stati approvati i PUA e nemmeno convenzionati, ancorché dette aree non sottraggano SAU, andranno individuate con le linee preferenziali di sviluppo.

Qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel PRG vigente come ZTO Agricole, si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori. In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'articolo 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata e anche per l'Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25 novembre 2008.

**ACCORDI PUBBLICO – PRIVATO**

Appare opportuno precisare che, come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli Accordi Pubblico/Privato la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.

Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche.

Pertanto a fronte di quanto appena esposto, eventuali Accordi di Programma stipulati con privati, dovranno uniformarsi a quanto appena citato, a quanto prevede la pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo del PAT.

Nell'accoglimento degli accordi, articolo 6 della L.R. 11/2004, il Comune valuta se utilizzare in toto o in parte il dimensionamento del PAT frutto della concertazione, eventuali eccedenze del carico insediativo saranno soggette a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS. Si richiama il rispetto del dimensionamento della L.R. 50/2012.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 34/54

Si richiama il rispetto delle prescrizioni della Sezione Geologia e Georisorse per quanto riguarda la zona lungo il Tartaro, in particolare per la zona C2/15 del PRG vigente.

In merito alla verifica del dimensionamento, per la quota relativa alla capacità residua del PRG vigente, si prescrive di integrare la nota prot. 106363 del 11 marzo 2014, con le relative quantità di volume non realizzato per i piani attuativi ivi indicati.

In merito alle NTA si evidenziano le seguenti modifiche:

**Art. 12 – Vincolo sismico**

Direttive

Al punto 2. aggiungere anche il seguente riferimento legislativo:

“DGR 1572 del 24 settembre 2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l’analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la micro zonazione sismica. (DGR 71/2008, DGR 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione DGR 3308/2008)” “

**Art. 17 Impianti di depurazione – fasce di rispetto**

Aggiungere il seguente riferimento legislativo:

“Piano di tutela delle Acque - deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 integrato dalla DGR 842 del 15 maggio 2012 e dalla DGR 1770 del 28 giugno 2012”

**Art. 20 – Elettrodotti – fasce di rispetto**

Nella tabellina “Riferimento Legislativo”, sostituire i riferimenti legislativi, che costituiscono un refuso di stampa, con i seguenti:

- “Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- “Dpcm 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

**Art. 21 – Allevamenti zootecnico intensivi**

Nell’articolo aggiungere il riferimento legislativo alla:

- DGR 856 del 15 maggio 2012:

“Atti di indirizzo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Modifiche ed integrazioni alla lett. d) “Edificabilità zone agricole”, punto 5) “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012”.

**Osservazioni**

Sono pervenute complessivamente 67 osservazioni di cui 47 fuori termine (f.t.). I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 35/54

- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del Piano.

Alle 66 osservazioni pervenute si aggiunge quella predisposta dall'ufficio tecnico comunale per consentire di correggere errori tecnici o cartografici e per migliorare nel suo complesso la disciplina di Piano.

Nel dettaglio:

N	CONTENUTO Sintetico e proposta	VALUTAZIONE VTR
1 f.t.	Prot. n. 18095 del 14/12/2009 Notifica che l'immobile denominato "Il Torrazzo", sito in via Torrazzo 2, distinto catastalmente al fg. 33, mapp. 138 di proprietà della Parrocchia di S. Pietro Apostolo è assoggettato ad interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 1.	Si accoglie l'osservazione in quanto notifica un vincolo sovraordinato.
2	Prot. n. 1216 del 27/01/2010 Chiede che l'area sita in località Tavanara, distinto catastalmente al Fg. E6, mapp. 159 (dati catastali aggiornati Fg. 36, mapp. 244), e dal PRG come Sottozona E2, venga nel PAT ricompresa come zona a servizi per poter realizzare opere di urbanizzazione secondaria (sacrestia in luogo di culto).	Si accoglie l'osservazione in quanto identifica una funzione di servizio di rilievo territoriale proponendo interventi che consentirebbe un miglioramento della qualità urbana del contesto da disciplinare puntualmente in sede di PI.
3	Prot. n. 1228 del 27/01/2010 Chiede che l'immobile denominato "Palazzo o Corte Pellegrini", sito in via Sterzi, distinto catastalmente al Fg. 26, mapp. 434, venga nel PAT eliminato il vincolo di bene culturale in quanto l'edificio cartografate in TAV. 1 è privo di valore storico-monumentale.	Si accoglie l'osservazione in quanto si è verificato che l'immobile in oggetto è stato erroneamente individuato in TAV 1 come bene vincolato.
4	Prot. n. 1304 del 28/01/2010 Chiede che gli immobili siti in Piazza Umberto I° n. 23, distinti catastalmente al Fg. 33, mapp. 338, e dal PRG come Sottozona A (centro storico), grado di intervento 3 (ambientale ordinario) moderata forma di ristrutturazione, venga riclassificato dal PAT come edificio senza qualità ambientale (grado 5) in modo da permettere	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente l'osservazione, demandando al PI la definizione degli interventi della disciplina particolareggiata dei centri storici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal PAT.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 36/54

	un intervento edilizio sostanziale, nonché di classificare un edificio contiguo non cartografato dal PRG vigente anch'esso come privo di qualità ambientale (grado 5).	
5	Prot. n. 1643 del 04/02/2010 Chiede che l'area sita in via Cavalieri Vittorio Veneto n. 4, distinto catastalmente al Fg. 26, mapp. 157 e 870, e dal PRG come Sottozona V (verde privato), venga dal PAT ricompreso come area di urbanizzazione consolidata.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente l'osservazione, demandando al PI la disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
6	Prot. n. 1767 del 05/02/2010 Chiede che l'area sita in via Brancon, distinto catastalmente al Fg. 33, mapp. 1894, e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga dal PAT ricompresa come area di espansione residenziale.	Si accoglie l'osservazione in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3 considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
7	Prot. n. 1811 del 06/02/2010 Chiede che le aree site in via Brancon, distinte catastalmente al Fg. 37, mapp. 300 e 270, e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricomprese all'interno dell'ATO 3 con la possibilità di interventi di ampliamento o edificazione dell'area con destinazione prevalentemente residenziale.	Si accoglie l'osservazione in quanto consente di attuare il completamento del tessuto consolidato. Pertanto in TAV. 4 si propone di adeguare il limite di ATO con i confini della proprietà con conseguenze del tutto trascurabili in termini di edificabilità.
8	Prot. n. 2061 del 11/02/2010 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Campiol n. 1, distinti catastalmente al Fg. 22, mapp. 270, 271 e 272 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricompresi come zona destinata ad attività ricettiva con possibilità di ampliamento e trasformazione.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente l'osservazione, demandando al PI la disciplina puntuale degli interventi di trasformazione e ri-funzionalizzazione del patrimonio rurale secondo i principi generali dettati dal PAT.
9	Prot. n. 2446 del 17/02/2010 Chiede che l'area sita in località Campalano, distinto catastalmente al Fg. 40, mapp. 1107 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga dal PAT ricompresa come area di espansione residenziale.	Non si accoglie l'osservazione in quanto in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza in adiacenza della linea ferroviaria di rilevanza nazionale Verona-Bologna (vedi TAV. 1).
10	Prot. n. 2487 del 18/02/2010 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Campiol n. 10, distinti catastalmente al Fg. 22, mapp. 292 e 293 e dal PRG come Sottozona E4 (nuclei rurali) e E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricompresi come edificazione diffusa.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di tutela e valorizzazione del territorio agricolo attribuiti all'ATO 5.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 37/54

11	<p>Prot. n. 2586 del 19/02/2010</p> <p>Chiede che l'area e gli immobili siti in via Campiol n. 1, distinti catastalmente al Fg. 22, mapp. 270, 271 e 272 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricompresi come zona destinata ad attività ricettiva con possibilità di ampliamento e trasformazione.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto pertinente, demandando al PI la disciplina puntuale degli interventi di trasformazione e ri-funzionalizzazione del patrimonio rurale secondo i principi generali dettati dal PAT.</p>
12	<p>Prot. n. 2632 del 20/02/2010</p> <p>Chiede che l'area e gli immobili siti in via Kennedy, distinti catastalmente al Fg. 26, mapp. 809 e 268 dal PRG come Sottozona BR (ristrutturazione), B (completamento) e F (servizi pubblici), già individuati dal PAT all'interno dell'ambito di riqualificazione (ambito C), venga dal PAT ridotto e adattato alle loro proprietà.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione in quanto può meglio incentivare interventi di riqualificazione urbana.</p> <p>Pertanto in TAV. 4 si propone di rettificare il perimetro dell'area, escludendo solamente i tessuti già consolidati e non interessabili da trasformazioni dell'assetto fondiario.</p> <p>Tuttavia il PI potrà rettificare il perimetro dell'ambito al fine di garantire un miglioramento dell'intervento di trasformazione e riqualificazione.</p>
13	<p>Prot. n. 2638 del 20/02/2010</p> <p>Chiede che l'area sita in via Casotti, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 2044, 2047, 2046, 2048, 2052 E 2054 dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricomprese all'interno dell'ATO 3 con la possibilità di interventi di ampliamento o edificazione dell'area con destinazione prevalentemente residenziale.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto incoerente con le strategie del PAT che per l'ATO in questione prevedono politiche di tutela e valorizzazione ambientale dell'ambiente fluviale del Tartaro, nonché in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di condizioni di pericolosità geologica (vedi TAV. 3) e dalla presenza di terrazzi di erosione fluviale (vedi TAV. 2).</p>
14	<p>Prot. n. 2639 del 20/02/2010</p> <p>Chiede che le aree site in via Valle, distinti catastalmente al Fg. 38, mapp. 3,5,6,7,8 e 403 e dal PRG come Sottozona E1 (ambito fluviale del Tartaro), E2 (agricola normale) e ST (servizi tecnici), vengano dal PAT ricomprese all'interno dell'ATO 3 con la possibilità di interventi di ampliamento o edificazione dell'area con destinazione prevalentemente residenziale.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto incoerente con le strategie del PAT che per l'ATO in questione prevede politiche di tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale del Tartaro, e in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di terrazzi di erosione fluviale (vedi TAV. 2).</p>
15	<p>Prot. n. 2690 del 22/02/2010</p> <p>Chiede che l'area sita in via Trevisani, in località Campalano, distinto catastalmente al Fg. 40, mapp. 1113 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza in adiacenza della linea ferroviaria di rilevanza nazionale Verona-Bologna (vedi TAV. 1).</p>
16	<p>Prot. n. 2691 del 22/02/2010</p> <p>Chiede che l'area sita in via Trevisani, in località Campalano, distinto catastalmente al Fg. 40, mapp. 1111 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza in adiacenza della linea ferroviaria di rilevanza nazionale Verona-Bologna (vedi TAV. 1).</p>

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 38/54

	riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	
17	Prot. n. 2692 del 22/02/2010 Chiede che le aree site in località Alberoni, distinte catastalmente al Fg. 34, mapp. 416, 417, 418, 463 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di non incrementare l'ATO 4 ad usi residenziali, bensì di promuovere interventi di recupero e di consolidamento del tessuto produttivo che caratterizza l'intero ambito.
18	Prot. n. 2693 del 22/02/2010 Chiede che l'area sita in località Alberoni, distinto catastalmente al Fg. 34, mapp. 403 e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di non incrementare l'ATO 4 ad usi residenziali, bensì di promuovere interventi di recupero e di consolidamento del tessuto produttivo che caratterizza l'intero ambito.
19	Prot. n. 2701 del 22/02/2010 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Vittorio Emanuele III, distinti catastalmente alla sez. A, Fg. 7, mapp. 1, 236, 320, 329, 369, 235, 378, 381, 609 e sez. D, Fg. 7, mapp. 187 (dati catastali aggiornati Fg. 40, mapp. 609, 381, 1526 e 329) dal PRG come Sottozona B (completamento) e F, (servizi pubblici) venga riconosciuta dal PAT come area di riqualificazione e riconversione.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non pertinente demandando al PI la specifica disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
20	Prot. n. 2708 del 22/02/2010 Chiede che le aree site in via Raffa, distinte catastalmente al Fg. 32, mapp. 21, 96, 23 e fg. 33, mapp. 141, e dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale al fine di reperire adeguate risorse finanziarie per la riconversione della struttura ospedaliera.	Non si accoglie l'osservazione che propone un'ulteriore direttrice di sviluppo in località Casotti non coerente con le strategie del PAT per l'ATO 3 e prospetta una strategia di valorizzazione patrimoniale del tutto disancorata da ipotesi di potenziamento e riqualificazione delle funzioni sanitarie e assistenziali coerenti con gli obiettivi della comunità locale e con le linee della programmazione sanitaria regionale. Per il PAT le ipotesi di sviluppo insediativo dell'area possono essere considerate solo nell'ambito di un apposito Accordo di programma cui demandare l'eventuale riconversione della struttura ospedaliera. A tal proposito si richiama il comma 6, dell'art. 55 delle NT del PAT con il quale disciplina che l'ospedale Stellini: <i>"Rappresenta la principale opportunità per potenziare il rango urbano di Nogara nello scenario provinciale e regionale. Per rendere fattibile la riqualificazione e riconversione dell'ospedale è necessario integrare le azioni previste dal PAT, che porteranno alla disponibilità di nuove aree di sviluppo, con le azioni di matrice non urbanistica ma fondamentali come l'Accordo di Programma da sottoscrivere tra tutti i soggetti"</i>

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 39/54

		<i>pubblici e privati interessati, nel quale delineare i caratteri della struttura e le attività da insediare, e specificare i tempi, le procedure, le risorse e gli impegni sia per arrivare alla realizzazione che per la successiva gestione.</i>
21 f.t.	Prot. n. 2778 del 23/02/2010 Chiede che le aree site in via Caselle, distinte catastalmente al Fg. 40, mapp. 103, 104, e identificate dal PRG come Sottozona E3/4 (agricola), vengano riconosciute dal PAT come aree di espansione residenziale.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.
22 f.t.	Prot. n. 2791 del 23/02/2010 Chiede che l'area sita in via Dossetto, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 195, 349, e individuata dal PRG come Sottozona E3 (agricola e residenziale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Si accoglie l'osservazione, in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Per essa valgono le valutazioni contenute nel considerato. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3 considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
23 f.t.	Prot. n. 2977 del 25/02/2010 Chiede che l'area sita in via Campiol 3, distinta catastalmente al Fg. 22, mapp. 111 e individuata dal PRG come Sottozona E4 (nucleo rurale), venga riconosciuta dal PAT come area a servizi con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente demandando al PI l'eventuale programmazione di servizi esistenti da ampliare, secondo gli obiettivi delineati dal PAT.
24 f.t.	Prot. n. 3055 del 27/02/2010 Chiede che l'area sita in via Colognina, distinta catastalmente al Fg. 25, mapp. 59, e individuata dal PRG come Sottozona F (servizi pubblici), venga riconosciuta dal PAT come area di completamento residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente, demandando al PI la specifica disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
25 f.t.	Prot. n. 3098 del 01/03/2010 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Vittorio Emanuele III, distinti catastalmente alla sez. A, Fg. 7, mapp. 1, 236, 320, 329, 369, 235, 378, 381, 609 e sez. D, Fg. 7, mapp. 187 (dati catastali aggiornati Fg. 40, mapp. 609, 381, 1526 e 329) e dal PRG come Sottozona B (completamento) e F, (servizi pubblici) venga riconosciuta dal PAT come area di riqualificazione e riconversione.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente l'osservazione, demandando al PI la specifica disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
26 f.t.	Prot. n. 3099 del 01/03/2010 Chiede che l'area sita in via Torrazzo,	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente l'osservazione, demandando al PI la

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 40/54

	distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 972 e individuata dal PRG come Sottozona V (verde privato), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	specifico disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
27 f.t.	Prot. n. 3100 del 01/03/2010 Chiede che l'area sita in via Caselle, distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 596, e classificate dal PRG come Sottozona B (completamento), venga riconosciuta dal PAT come aree agricola.	Non si accoglie l'osservazione, essendo troppo strettamente compenetrata nel tessuto urbano e non riconducibile in alcun modo ad usi agricoli.
28 f.t.	Prot. n. 3101 del 01/03/2010 Chiede che l'area sita in via Brancon, distinta catastalmente al Fg. 38, mapp. 96, e classificate dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Si accoglie l'osservazione, in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Per essa valgono le valutazioni contenute nel considerato. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
29 f.t.	Prot. n. 3102 del 01/03/2010 Chiede che l'area sita in località Alberoni, distinta catastalmente al Fg. 34, mapp. 404, e classificata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di completamento residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di non incrementare l'ATO 4 ad usi residenziali, bensì di promuovere interventi di recupero e di consolidamento del tessuto produttivo che caratterizza l'intero ambito.
30 f.t.	Prot. n. 3114 del 01/03/2010 Chiede che le aree site in via Caselle, distinte catastalmente al Fg. 40, mapp. 103, 104, e identificate dal PRG come Sottozona E3/4 (agricola), vengano riconosciute dal PAT come aree di espansione residenziale.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.
31 f.t.	Prot. n. 3174 del 02/03/2010 Chiede che l'area sita in via Raffa, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 1928, 1929, 1930 e 1934, e individuata dal PRG come Sottozona D (produttivo), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale in continuità con l'area di espansione già prevista dal PRG vigente.	Si accoglie l'osservazione, essendo che in TAV. 4 la distinzione tra produttivo e residenziale è meramente indicativa e sono indistintamente disciplinati dall'art. 40 delle NT "aree di urbanizzazione consolidata", demandando al PI la specifica disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
32 f.t.	Prot. n. 3175 del 02/03/2010 Chiede che le aree site in via Dossetto, distinte catastalmente al Fg. 33, mapp. 763, 1502, 1503 e individuate dal PRG come Sottozona E1/3( agricola), vengano riconosciute dal PAT come aree di espansione residenziale.	Si accoglie l'osservazione in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 41/54

33 f.t.	Prot. n. 3178 del 02/03/2010 Chiede che l'area sita località Barabò, distinta catastalmente al Fg. 25, mapp. 60, e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di completamento residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente, demandando al PI la possibilità di modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente.
34 f.t.	Prot. n. 3391 del 04/03/2010 Chiede che l'area sita in via Stellini, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 1687, 1689, e individuata dal PRG come Sottozona D (produttivo), venga riconosciuta dal PAT come area agricola.	Non si accoglie l'osservazione, essendo l'area oggetto di osservazione inclusa in un ambito per il quale il PAT attribuisce obiettivi specifici di miglioramento della qualità urbana. Tuttavia il PI potrà rettificare il perimetro dell'ambito al fine di garantire un miglioramento dell'intervento di trasformazione e riqualificazione.
35 f.t.	Prot. n. 3412 del 04/03/2010 Chiede che le aree site in via Brancon, distinte catastalmente al Fg. 37, mapp. 296 e al Fg. 38, mapp. 109 e individuate dal PRG come Sottozona E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie del PAT che per l'ATO 2 sono di tutelare il paesaggio agrario e di limitare la dispersione insediativa. Tuttavia il PI potrà portare modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente per il miglioramento e la riqualificazione dei margini urbani.
36 f.t.	Prot. n. 3413 del 04/03/2010 Chiede che l'area sita in via Campalano, distinta catastalmente al Fg. 41, mapp. 581 e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie del PAT che per l'ATO 2 sono di tutelare il paesaggio agrario e di limitare la dispersione insediativa. Tuttavia il PI potrà portare modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente per il miglioramento e la riqualificazione dei margini urbani.
37 f.t.	Prot. n. 3414 del 04/03/2010 Chiede che l'area sita in località Motta, distinta catastalmente al Fg. 7, mapp. 181 e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	Non si accoglie l'osservazione in quanto incoerente con le strategie del PAT che per l'ATO 1 prevedono politiche di tutela e valorizzazione ambientale dell'ambiente fluviale del Tartaro.
38 f.t.	Prot. n. 3415 del 04/03/2010 Chiede che l'area sita in via Caselle, distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 1341, 1343, 156, 327, 157, 304 e individuata dal PRG come Sottozona E3 (agricola e residenziale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 42/54

39 f.t.	Prot. n. 3416 del 04/03/2010 Chiede che l'area sita in via Caselle, distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 1079 e individuata dal PRG come Sottozona E3/4 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di completamento residenziale.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.
40 f.t.	Prot. n. 3616 del 09/03/2010 Chiede che l'area sita in via Dossetto, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 192, 193, 1437 e individuata dal PRG come Sottozona E3-E4 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Si accoglie l'osservazione, in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Per essa valgono le valutazioni contenute nel considerato. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3 considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
41 f.t.	Prot. n. 3631 del 09/03/2010 Chiede che l'area sita in via Brancon, distinta catastalmente al Fg. 37, mapp. 47 e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie del PAT che per l'ATO 2 sono di tutelare il paesaggio agrario e di limitare la dispersione insediativa. Tuttavia il PI potrà portare modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente per il miglioramento e la riqualificazione dei margini urbani.
42 f.t.	Prot. n. 3731 del 10/03/2010 Chiede che l'area distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 1088 e individuata dal PRG come Sottozona V (verde privato), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non pertinente demandando al PI la specifica disciplina degli interventi del tessuto consolidato.
43 f.t.	Prot. n. 3732 del 10/03/2010 Chiede che l'area sita in via Brancon, distinta catastalmente al Fg. 37, mapp. 276, 20 e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.
44 f.t.	Prot. n. 3956 del 12/03/2010 Chiede che l'area distinta catastalmente al Fg. 37, mapp. 47 e individuata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie del PAT che per l'ATO 2 sono di tutelare il paesaggio agrario e di limitare la dispersione insediativa. Tuttavia il PI potrà portare modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 43/54

	stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004	consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente per il miglioramento e la riqualificazione dei margini urbani.
45 f.t.	Prot. n. 4121 del 15/03/2010 Chiede che l'area distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 1438 e classificata dal PRG come Sottozona E2-E4 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004	Si accoglie l'osservazione, in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Per essa valgono le valutazioni contenute nel considerato. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3 considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
46 f.t.	Prot. n. 4153 del 16/03/2010 Chiede che le aree site in loc. Guglia, distinte catastalmente al Fg. 27, mapp. 128, 116, 130 e Fg. 28 mapp. 8, 270 e classificati dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come aree di trasformazione.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di tutela e valorizzazione del territorio agricolo attribuiti all'ATO 5.
47 f.t.	Prot. n. 4155 del 16/03/2010 Chiede che l'area sita in via Brancon, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 1891 e classificata dal PRG come Sottozona E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004	Si accoglie l'osservazione in quanto coerente con l'assetto strutturale previsto dal PAT. Per essa valgono le valutazioni contenute nel considerato. Si propone pertanto di introdurre in TAV. 4 una nuova linea preferenziale di sviluppo degli insediamenti in direzione sud dell'ATO 3 considerando che tale opzione consenta un miglioramento delle opportunità di completamento del tessuto consolidato previsto dal Piano.
48 f.t.	Prot. n. 4174 del 16/03/2010 Chiede che l'area sita in via Eccehomo, distinta catastalmente al Fg. 28, mapp. 126 e individuata dal PRG come Sottozona D (produttivo), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione, in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di non incrementare l'ATO 4 ad usi residenziali, bensì di promuovere interventi di recupero e di consolidamento del tessuto produttivo che caratterizza l'intero ambito.
49 f.t.	Prot. n. 4695 del 26/03/2010 Chiede che le aree distinte catastalmente al Fg. 38, mapp. 491, 492, 407 e classificate dal PRG come Sottozona B (completamento) e E2 (agricola), vengano riconosciute dal PAT come aree di espansione residenziale con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie del PAT che per l'ATO 2 sono di tutelare il paesaggio agrario e di limitare la dispersione insediativa. Tuttavia il PI potrà portare modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" posti in continuità con il tessuto consolidato esistente per il miglioramento e la riqualificazione dei margini urbani.
50 f.t.	Prot. n. 6662 del 08/05/2010 Chiede che le aree site in via Torrazzo, distinte catastalmente al Fg. 33, mapp. 137,	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente, demandando al PI la specifica disciplina degli interventi del tessuto consolidato.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 44/54

	216 e classificate dal PRG come Sottozone V (verde privato), vengano riconosciute dal PAT come aree di espansione residenziale.	
51 f.t.	Prot. n. 7020 del 14/05/2010 Chiede che l'area sita in via Centimina, distinta catastalmente al Fg. 42, mapp. 65 e classificata dal PRG come Sottozone E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale convenzionata al fine di creare un "piccolo villaggio" per le persone svantaggiate (papà separati) con la possibilità di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con gli obiettivi del PAT di tutela e valorizzazione del territorio agricolo attribuiti all'ATO 5.
52 f.t.	Prot. n. 9024 del 05/07/2011 Chiede che l'area sita in via Motta, distinta catastalmente al Fg. 7, mapp. 45, e classificata dal PRG come Sottozone F (servizi pubblici), venga riconosciuta dal PAT come zona agricola.	Si accoglie l'osservazione.
53 f.t.	Prot. n. 9883 del 22/07/2011 Chiede che l'area sita in via Di Vittorio, classificata dal PRG come Sottozone CP/1 (residenziale-servizi), venga confermata dal PAT come area di espansione residenziale.	Si accoglie l'osservazione in quanto si evidenzia un evidente errore cartografico . Pertanto in TAV. 4 si propone di cartografare l'ambito come tessuto consolidato in quanto trattasi di area già destinata ad espansione residenziale dal PRG vigente.
54 f.t.	Prot. n. 10030 del 26/07/2011 Chiede che l'area sita in via Maso e classificata dal PRG come zona zona di ristrutturazione (BR3), venga riconosciuta dal PAT come area consolidata produttiva.	Si accoglie l'osservazione, essendo che in TAV. 4 la distinzione tra produttivo e residenziale è meramente indicativa e sono indistintamente disciplinati dall'art. 40 delle NT "aree di urbanizzazione consolidata", demandando al PI la specifica disciplina degli interventi all'interno del tessuto consolidato.
55 f.t.	Prot. n. 13526 del 20/10/2011 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Molino, distinti catastalmente al Fg. 33, mapp. 221, 244, 245, 249, 251, 280, 1283, 1284, 1285, 1286 e classificati dal PRG come Sottozone B (completamento), vengano riconosciuti dal PAT come sottoambito di intervento di trasformazione autonomo diretto.	Si accoglie parzialmente l'osservazione in quanto può meglio incentivare interventi di miglioramento della qualità urbana. Pertanto si propone di integrare l'art. 45 delle NT con una norma più flessibile rispetto alla previsione di un unico intervento urbanistico attuativo esteso all'intero ambito. La proposta di revisione del testo normativo prevede una disciplina di intervento sui manufatti esistenti non subordinata a PAT per gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia e la possibilità, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di intervenire anche attraverso più strumenti urbanistici attuativi distinti, il primo dei quali dovrà tuttavia farsi carico di delineare un ipotesi di assetto per l'intero ambito.
56 f.t.	Prot. n. 14674 del 17/11/2011 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Kennedy, riconosciuti dal PRG come	Si accoglie parzialmente l'osservazione in quanto può meglio incentivare interventi di riqualificazione urbana.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 45/54

	<p>Sottozona BR (ristrutturazione), B (completamento) e F (servizi pubblici), già individuati dal PAT all'interno dell'ambito di riqualificazione (ambito C), venga dal PAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ridotta e adattata alle sole zone BR e F del PRG previgente</li> <li>- riclassificata la zona F da "servizi di maggior rilevanza" a tessuto consolidato.</li> </ul>	<p>Pertanto in TAV. 4 si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rettificare il perimetro dell'area, escludendo solamente i tessuti già consolidati e comunque non interessabili da trasformazioni dell'assetto fondiario necessari per migliorarne la qualità nel suo complesso;</li> <li>- classificare come tessuto consolidato l'area interna all'ambito di riqualificazione indicata come "servizi di maggior rilevanza", demandando al PI l'individuazione specifica delle previsioni a servizi.</li> </ul>
57 f.t.	<p>Prot. n. 16022 del 23/12/2011 Chiede che l'area sita in via Onesti, distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 1486, 1499, 1505, 1502 e classificata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area a servizi.</p>	<p>L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'individuazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.</p>
58 f.t.	<p>Prot. n. 94 del 03/01/2012 Chiede che l'area distinta catastalmente al Fg. 2, mapp. 38 e classificata dal PRG come Sottozona E4 (nucleo rurale), venga riconosciuta dal PAT come zona agricola.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente demandando al PI l'eventuale ampliamento e/o ripermimetrazione dell'edificazione diffusa secondo i principi generali dettati dal PAT.</p>
59 f.t.	<p>Prot. n. 1215 del 31/01/2012 Chiede che l'area sita in via Motta, distinta catastalmente al Fg. 7, mapp. 397 e classificata dal PRG come Sottozona C2 (residenziale di espansione), venga riconosciuta dal PAT come zona agricola.</p>	<p>Si accoglie l'osservazione.</p>
60 f.t.	<p>Prot. n. 2741 del 06/03/2012 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Tavanara, distinti catastalmente al Fg. 36, mapp. 23, 37, 40, 41 e classificati dal PRG come Sottozona E2 (agricolo), B (completamento) e F (servizi pubblici), vengano riconosciuti dal PAT come zona di edificazione diffusa per realizzarvi una struttura ricettiva e di ristorazione.</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente, demandando al PI la verifica e completa individuazione delle corti rurali avente valore storico-culturale e la relativa disciplina sugli usi e sugli interventi edilizi (vedi art. 26 delle NT)</p>
61 f.t.	<p>Prot. n. 3191 del 15/03/2012 Chiede che l'area sita in via Caselle, distinta catastalmente al Fg. 40, mapp. 176 e classificata dal PRG come Sottozona E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.</p>	<p>L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'individuazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.</p>
62 f.t.	<p>Prot. n. 5077 del 26/04/2012 Chiede che l'area sita in via Montalto, distinta catastalmente al Fg. 21, mapp. 665, 666 e classificata dal PRG come Sottozona</p>	<p>Non si accoglie l'osservazione in quanto non coerente con le strategie di assetto e di sviluppo proposte dal PAT che non prevedono direttrici di sviluppo a nord dell'abitato di Montalto. (ATO 3)</p>

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 46/54

	E2 (agricola normale), venga riconosciuta dal PAT come area di espansione residenziale.	per tutelare l'ambito paesaggistico della valle del Tartaro.
63 f.t.	Prot. n. 9380 del 03/05/2012 Notifica che l'immobile denominato "Chiesa di San Pietro Apostolo e Oratorio di San Francesco d'Assisi", sito in via Chiesa in località Caselle, distinto catastalmente al fg. 40, mapp. B, di proprietà della Parrocchia di S. Gregorio Magno è assoggettato ad interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 1.	Si accoglie l'osservazione in quanto notifica un vincolo sovraordinato.
64 f.t.	Prot. n. 9953 del 28/07/2012 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Molino di Sopra, classificati dal PRG come Sottozona D (produttivo/commerciale), costituiti da sette esercizi commerciali, con una somma delle superfici di vendita pari a 8.838 mq, venga riconosciuta dal PAT come "Parco commerciale", ai sensi della LR 15/2004.	Non si accoglie l'osservazione in quanto non pertinente, demandando al PI la specifica disciplina degli interventi del tessuto consolidato. Tuttavia si propone di inserire un nuovo articolo nelle NT (art. 54 bis) come linee guida per la pianificazione operativa delle aree commerciali in territorio comunale.
65 f.t.	Prot. n. 10463 del 08/08/2012 Chiede che l'area e gli immobili siti in via Campalano, distinti catastalmente al fg. 41, mapp. 679, 677, 201, classificati dal PRG come Sottozona B (di completamento) e E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area a servizi da attrezzare al culto della religione Sikh.	Si accoglie l'osservazione per la parte che riguarda solamente le aree più prossime al tessuto consolidato esistente (mapp. 677 e 679) in quanto migliora le dotazioni a servizi presenti nel territorio comunale e raccoglie un'istanza rilevante nelle specifiche condizioni socio-culturali della comunità. Non si accoglie l'osservazione per la parte che riguarda più propriamente la zona agricola (mapp. 201).
66 f.t.	Prot. n. 12423 del 27/09/2012 Chiede che l'area sita in via Onesti, distinti catastalmente al fg. 40, mapp. 813, 555, 18, 659, 660, 581, classificati dal PRG come Sottozona V (verde privato) e E2 (agricola), venga riconosciuta dal PAT come area edificabile.	L'accoglimento dell'istanza non richiede alcuna variazione del PAT in quanto in corrispondenza delle aree interessate è già presente una propria linea preferenziale di sviluppo affidando al PI l'identificazione delle aree interessabili con interventi di nuova urbanizzazione. L'osservazione è pertanto non pertinente.
67 f.t.		Al fine di migliorare le strategie e gli obiettivi delineati dal PAT si propone di: 1) modificare l'art. 14 "centri storici" delle NT proponendo di confermare gli interventi già previsti sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo fino all'approvazione del nuovo PI; 2) cartografare in TAV. 4 solamente le aree a servizi di maggior rilevanza (scuole, ospedale, cimitero, impianti sportivi...) demandando l'individuazione delle restanti previsioni a servizi al PI che potrà operare anche attraverso ri-

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 47/54

classificazioni ed eventuali riconversioni patrimoniali, operando con il vincolo di mantenere (per ciascun ATO) l'equilibrio tra popolazione insediabile e i servizi previsti dal PAT;

- 3) integrare l'art. 61 "Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante" precisando i margini di flessibilità del PI rispetto alle indicazioni di PAT;
- 4) precisare all'art. 40 "aree di urbanizzazione consolidata" che la suddivisione tra residenziale e produttivo individuata in TAV. 4 è valore puramente grafico e che spetta al PI la definizione degli interventi nell'ambito del tessuto consolidato;
- 5) integrare l'art. 38 "Dimensionamento di Piano e dotazione di aree a servizi" precisando che il PI potrà prevedere, per gli interventi di trasformazione prevalentemente residenziali, una quota variabile tra il 10 e il 20% da destinare ad attività economiche e sociali ad essa compatibili, al fine di garantire un'adeguata sostenibilità sociale degli interventi;
- 6) ampliare l'ipotesi di parco urbano (disciplinato all'art. 48 delle NT) anche all'ambito sud del Tartaro al fine di garantire continuità ambientale ed ecologica al progetto di valorizzazione della valle del Tartaro;
- 7) in virtù del punto precedente, si propone di stralciare in TAV. 4 l'ipotesi di nuova viabilità (e nuovo ponte) di attraversamento a sud del capoluogo, privilegiando l'ipotesi di prosecuzione dell'autostrada Nogara-Mare in direzione Mantova;
- 8) inserire i percorsi ciclo-pedonali (esistenti e di progetto) erroneamente non cartografati in TAV. 4.
- 9) introdurre modifiche alle NT per migliorare e rendere più efficace la disciplina di Piano, nonché per correggere eventuali errori lessicali. In particolare sono state apportate modifiche e/o integrazioni agli artt. 6, 9, 15, 21, 34, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 60.

**Osservazioni pervenute in Regione Veneto**

- Alfredo Perbellini e altri, in data 27 gennaio 2014; si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere e alle valutazioni VAS considerate nella Commissione VAS.

**Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 48/54

- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica; **ritenuto che** sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :
- del Genio Civile di Verona prot. 497174 del 11 settembre 2009;
- dell' Ufficio Regionale per la Geologia del 10 novembre 2009 prot. 626701/57.02;
- della Sezione Agroambiente prot. 109827 del 13 marzo 2014;
- della Valutazione di Incidenza Ambientale n. URB/2009/77 del 27 luglio 2009;
- della Commissione Regionale VAS n 79 del 25 luglio 2013;
- del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n.146 del 25 novembre 2013 di validazione del Quadro Conoscitivo.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di

**ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio del comune di Nogara, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

Relazione di progetto  
Relazione sintetica  
Relazione tecnica  
Norme Tecniche di Attuazione  
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  
Tav. 2: Carta delle invarianti  
Tav. 3: Carta delle fragilità  
Tav. 4a: Ambiti territoriali omogenei – ATO  
Tav. 4b: Carta della trasformabilità  
Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – Livello 1: Screening  
Rapporto Ambientale – VAS  
Valutazione Ambientale Strategica – Allegati  
- Allegato 1: Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale  
- Allegato 2: Mappa delle emergenze, criticità ed opportunità  
- Allegato 3: Relazione sugli esiti della concertazione, dell'ascolto e del confronto sul documento preliminare e sulla Relazione Ambientale del PAT  
- Allegato 4: Pareri preventivi  
- Allegato 5: Mappa delle criticità, emergenze, opportunità  
- Allegato 6: Matrice di valutazione  
- Allegato 7: Sintesi non tecnica  
n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004.

Comitato  
previsto ai sensi dell'art 27, comma 2  
L.R. 11/2004  
Consta di n. 22 fogli  
Venezia, li 13.03.2014

IL SEGRETARIO  
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
f.to IGNAZIO OPERTI

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 49/54



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**PARERE MOTIVATO**  
**n. 79 del 25 Luglio 2013**  
 (odg 6 del 25 Luglio 2013)

**OGGETTO:** Comune di Nogara (VR)  
 Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:  
 Il Comune di Nogara ha approvato con DGC n. 103 dell'8.11.2004 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. Il Documento Preliminare, in seguito, è storiadattato con DGC n. 87 del 10.07.2008; L'accordo di copianificazione per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 21.07.2008.  
 In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.  
 Il Comune di Nogara, con DGC n. 149 del 01.12.2008, ha preso atto della chiusura della fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 50/54

\*\*\*



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;

Il Comune di Nogara con DCC n. 54 del 26.11.2009, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.2004.

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, del Bur n. 105 del 25.12.2009, del sito Web e nei quotidiani "L'Arena" e "La Repubblica" del 24.12.2009;

Come emerge dalla dichiarazione n. 4857 del 15.04.2013 del Responsabile Comunale del Procedimento, sono pervenute complessivamente n. 66 osservazioni, delle quali n.46 fuori il termine massimo e n.2 di carattere ambientale.

**DATO ATTO** che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 60 del 12.06.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul rapporto ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Nogara (VR), con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 4859 del 15.04.2013;
- n. 6676 del 29.05.2013;
- n. 7434 sa/SA del 11.06.2013;
- n. 7874 sa/SA del 21.06.2013;
- n. 9270 sa/CC del 18.07.2013;

**VISTA** il Provvedimento del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità n. 77 del 27/7/2009 e considerata la dichiarazione del Responsabile del 4° settore Urbanistica - Edilizia Privata trasmessa con nota n. 9270 sa/CC del 18.07.2013 in base alla quale il Piano non accoglie nuovi contenuti rispetto a quelli già valutati, il suddetto provvedimento viene confermato con la prescrizione in esso prevista.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 6 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 25.07.2013 predisposta dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile del 4° settore Urbanistica - Edilizia Privata sottoscritta in data 15.04.2013, dalla quale si riporta "...che sono pervenute n. 66 osservazioni presentate, di cui n. 46 fuori termine e n. 2 di carattere ambientale". Relativamente a tali osservazioni è stato redatto elaborato di sintesi contenente: numerazione progressiva, soggetto osservante, sintesi del contenuto, proposta del Comune, valutazione VAS.

**VALUTATE** le osservazioni dichiarate dal Responsabile del 4° settore Urbanistica - Edilizia Privata se ne riporta la sintesi:

N.	NOME	CONTENUTO Sintetico e proposta	PROPOSTA COMUNE	VALUTATORE VAS
13	BELLANI LUCIANO GIACOMO	Prot. n. 2638 del 20/02/2010 Chiede che l'area sita in via Casotti, distinta catastalmente al Fg. 33, mapp. 2044, 2047, 2046, 2048, 2052 E 2054 dal	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto incoerente con le strategie del PAT che per l'ATO in questione prevedono politiche	Le analisi dei professionisti, in particolare quelle geologiche, hanno correttamente identificato la zona come "non idonea" seguendo la filosofia e i criteri regionali. La cartografia allegata alla VAS del Piano

## ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014

pag. 51/54



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

		PRG come Sottozona E2 (agricola normale), vengano dal PAT ricomprese all'interno dell'ATO 3 con la possibilità di interventi di ampliamento o edificazione dell'area con destinazione prevalentemente residenziale.	di tutela e valorizzazione ambientale dell'ambiente fluviale del Tartaro, nonché in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di condizioni di pericolosità geologica (vedi TAV. 3) e dalla presenza di terrazzi di erosione fluviale (vedi TAV. 2).	mostra inoltre l'adiacenza alla zona del Sistema ambientale del fiume Tartaro, zona di notevole vulnerabilità ambientale.
14	BELLANI LUCIANO GIACOMO	Prot. n. 2639 del 20/02/2010 Chiede che le aree site in via Valle, distinti catastalmente al Fg. 38, mapp. 3,5,6,7,8 e 403 e dal PRG come Sottozona E1 (ambito fluviale del Tartaro), E2 (agricola normale) e ST (servizi tecnici), vengano dal PAT ricomprese all'interno dell'ATO 3 con la possibilità di interventi di ampliamento o edificazione dell'area con destinazione prevalentemente residenziale.	Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto incoerente con le strategie del PAT che per l'ATO in questione prevede politiche di tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale del Tartaro, e in contrasto con le condizioni di particolare fragilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di terrazzi di erosione fluviale (vedi TAV. 2).	Le analisi dei professionisti, in particolare quelle geologiche, hanno correttamente identificato la zona come "non idonea" seguendo la filosofia e i criteri regionali. Rispetto alla Cartografia allegata alla VAS del Piano, l'area rientra inoltre all'interno delle zone dichiarate a rischio di esondazione o di ristagno, caratteristiche conflittuali di potenziali interventi di edificazione.

**CONSIDERATO** che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- In sede istruttoria sono stati rilevati alcune incongruenze tra le azioni strategiche di sviluppo produttivo che si sovrappongono alle fasce di rispetto degli allevamenti intensivi così come individuate in sede di integrazione. Pertanto, per l'attuazione di tali azioni si dovrà verificare la sussistenza delle suddette fasce di rispetto, prevedendo nel caso adeguate fasce di mitigazione tra l'edificato e le fasce di rispetto.
- In riferimento a quanto emerso in sede di integrazioni le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" identificate nell'elaborato n. 4b "Carta della Trasformabilità", considerata la valenza paesaggistica dell'area, si conferma quanto proposto dal Valutatore che ritiene necessario che l'attuazione dei suddetti interventi sia sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità.
- Considerata la presenza delle Invarianti di natura paesaggistica in prossimità delle linee di sviluppo residenziale e produttivo, in base a quanto emerso in sede istruttoria, gli interventi dovranno rispettare quanto indicato nello specifico art.29 delle Norme Tecniche di Attuazione.
- In sede istruttoria il Valutatore ha integrato il Rapporto Ambientale, descrivendo che le azioni strategiche relative alle "aree di riqualificazione" sono prevalentemente

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 52/54

\*\*\*



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

residenziali. Pertanto i sede di attuazione dovrà essere rispettato quanto riportato nel Rapporto Ambientale ed in caso di modifica si dovrà procedere con la Verifica di Assoggettabilità, che dovrà comunque essere eseguita nei casi non compresi nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO**  
**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME**  
**AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**  
**PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Nogara (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti


**PRESCRIZIONI****PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni nel merito anche delle mitigazioni e compensazioni previste a seguito delle azioni di Piano.
2. Vengano rappresentate le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi, così come individuate dal Valutatore in sede di integrazioni, prevedendo adeguate e specifiche opere di mitigazione in corrispondenza dell'adiacenza tra le fasce di rispetto e l'attuazione delle linee di sviluppo, integrando anche la specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione.
3. Venga modificato lo specifico articolo delle Norme Tecniche che riguarda le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" inserendo la prescrizione proposta dal Valutatore, che detti interventi, considerata la valenza paesaggistica dell'area, siano sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
4. Venga corretta la definizione dell'area a sud dell'ATO 3 individuata nell'elaborato n. 4b "Carta della Trasformabilità", così come riportato nelle integrazioni fornite in sede istruttoria.
5. Le azioni strategiche individuate nell'elaborato n. 4b "Carta della Trasformabilità" quali "Aree di riqualificazione", dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui venga modificata la destinazione d'uso prevalentemente residenziale definita nella Valutazione in sede di integrazione, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.
6. Per quanto riguarda le mitigazioni e/o compensazioni ambientali individuate nel Rapporto Ambientale, dovranno essere implementate con tutte le misure individuate atte a ridurre/eliminare o compensare le ricadute derivanti dall'attuazione del Piano stesso.
7. Il Piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale dovrà essere inserito anche nelle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 53/54

...



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Le azioni di Piano dovranno essere sottoposte a monitoraggio, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive.

8. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
  - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
  - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
  - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
9. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
10. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
11. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
12. Il Comune di Nogara deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
13. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato n.4b "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 596 del 29 aprile 2014**

pag. 54/54

...

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS****AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

14. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con provvedimento del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità n. 77 del 27/7/2009. Considerata la dichiarazione del Responsabile del 4° settore Urbanistica - Edilizia Privata trasmessa con nota n. 9270 sa/CC del 18.07.2013 in base alla quale il Piano non accoglie nuovi contenuti rispetto a quelli già valutati, il suddetto provvedimento viene confermato con la prescrizione in esso prevista e di seguito riportata:
- Tutta la progettazione successiva a quella del Piano di Assetto del Territorio, come ad esempio il Piano degli Interventi, preveda la verifica del rispetto della normativa in vigore sulla Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla Direttiva "habitat" 92/43/CEE.

**IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

15. L'attuazione delle linee di sviluppo in presenza delle Invarianti di natura paesaggistica dovranno rispettare quanto indicato all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione.
16. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
17. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
18. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
19. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

*Il Presidente*  
della Commissione Regionale VAS  
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

*Il Vice Presidente*  
della Commissione Regionale VAS  
(Segretario Regionale per l'Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

*Il Segretario*  
della Commissione Regionale VAS  
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV)  
Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 6 pagine*

(Codice interno: 273762)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione alla presentazione pubblica del Rapporto Statistico 2014. L.R. n. 8 del 29/03/2002.***[Statistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si autorizza presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) la presentazione pubblica del Rapporto Statistico 2014 della Regione del Veneto.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La diffusione dei dati statistici d'interesse regionale, e in particolare la cura delle pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, rappresenta uno dei compiti istituzionali che la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale" affida alla Sezione Sistema Statistico Regionale, in qualità di Ufficio regionale di statistica.

Nell'adempimento di tali funzioni, dal 2004 la Sezione Sistema Statistico Regionale predispone e pubblica il Rapporto Statistico regionale, ampio studio di carattere strutturale e congiunturale su molteplici aspetti della realtà socio-economica del Veneto.

Tale studio, attraverso l'elaborazione di dati statistici ufficiali aggiornati, intende fornire una lettura critica e trasparente della situazione sociale, economica e territoriale del Veneto e delle sue tendenze evolutive e costituisce, pertanto, un importante testo di riferimento per coloro che desiderano conoscere e approfondire il contesto oggettivo della nostra regione, a partire dagli amministratori pubblici e dai decisori politici.

In ogni successiva edizione, il volume ha focalizzato di volta in volta l'attenzione su un diverso e specifico tema strategico di interesse regionale, in grado di fornire una significativa chiave di lettura dei molteplici fenomeni collettivi che riguardano il Veneto.

Il tema conduttore scelto per l'edizione 2014 del Rapporto è "Percorsi di crescita", poiché si intende indagare sui diversi possibili itinerari per pensare allo sviluppo futuro del Veneto, come territorio, comunità ed economia.

In considerazione dell'importanza che riveste lo studio in parola ed analogamente a quanto già realizzato con successo negli anni precedenti, si ritiene opportuno accompagnare la pubblicazione con una presentazione pubblica destinata ai media e ad una platea composta da decisori politici, docenti universitari, studiosi ed esperti di settore, rappresentanti di categoria, funzionari pubblici, studenti e cittadini, a vario titolo interessati ai temi trattati.

Alla luce di quanto esposto, si propone di autorizzare la Sezione Sistema Statistico Regionale ad organizzare per il giorno 7 luglio 2014 presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) un convegno di presentazione dell'edizione 2014 del Rapporto Statistico. La scelta di Villa Contarini è motivata dal fatto che si tratta di un prestigioso centro culturale, situato nel cuore del Veneto, di proprietà della Regione e affidata in gestione alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. con la quale sussiste una specifica convenzione per l'organizzazione di eventi pubblici.

Per la miglior riuscita delle iniziative sin qui descritte, si ritiene congruo prevedere una spesa massima complessiva di Euro 16.000,00 incluse IVA ed altre imposte o ritenute, comprendente, tra l'altro, le spese per l'impiego della struttura, per l'utilizzo di servizi complementari (allestimento dei locali, servizi tecnici audiovisivi, ecc...), per l'accoglienza dei partecipanti e per le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicità dell'evento e degli argomenti trattati.

Le acquisizioni dei servizi e delle forniture predetti, in ragione del valore stimato unitario inferiore alla soglia per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, e della tipologia di ciascuno, rientrano fra quelli acquisibili "in economia" e pertanto si procederà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 14 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012.

I relativi impegni di spesa saranno assunti con decreti del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale sull'UPB U0027, capitolo 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio 2014, che presenta l'occorrente disponibilità.

Si evidenzia che le spese di cui si prevede l'impegno per "pubblicità", per un importo pari ad euro 8.000,00, non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto afferiscono all'attività istituzionale di diffusione dell'informazione statistica, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale", nelle more dell'adozione del piano pubblicitario regionale che prevederà la relativa spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 322/1989;

VISTA la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, c. 1, lett. b);

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e, in particolare, l'art. 42, c. 1;

VISTO l'art. 2, c. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare la Sezione Sistema Statistico Regionale di organizzare in data 7 luglio 2014 presso Villa Contarini di Piazzola Sul Brenta (PD) il convegno di presentazione del "Rapporto Statistico 2014";
3. di determinare in euro 16.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Sezione Sistema Statistico Regionale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 del bilancio 2014 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica";
4. di demandare al Direttore regionale della Sezione Sistema Statistico Regionale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione e il compimento degli atti occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa;
5. di dare atto che la spesa per "pubblicità" di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: "convegni" per euro 8.000,00;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273763)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 600 del 29 aprile 2014

**Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12. (Provvedimento di variazione n. 11) - Cassa.***[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
---

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

La legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", all'art. 8 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 75330 del 20/02/2014 della Sezione Sistemi Informativi;
- nota prot. n. 86197 del 27/02/2014 della Sezione Sistema Statistico Regionale;
- nota prot. n. 93871 del 04/03/2014 della Sezione Economia e Sviluppo Montano;
- nota prot. n. 97478 del 05/03/2014 della Sezione Economia e Sviluppo Montano;
- nota prot. n. 103103 del 10/03/2014 della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n. 108598 del 12/03/2014 della Sezione Infrastrutture;
- nota prot. n. 135073 del 31/03/2014 della Sezione Infrastrutture;
- nota prot. n. 134674 del 31/03/2014 della Sezione Strade Autostrade e Concessioni;
- nota prot. n. 156086 ed e-mail del 10/04/2014 della Sezione Difesa del Suolo;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04/04/2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del		

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 003100</b>	CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ARTT. 16, 23, L.R. 03/07/1992, N.19 - ART. 13, C. 1, L.R. 09/09/1999, N.39)	0,00	-177.948,23	0,00	0,00
<b>Upb: U0005</b>	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
<b>Cap. 003210</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE SU LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI E SU REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI (L.R. 12/01/1973, N.1 - L.R. 24/12/1992, N.25)	0,00	-281,96	0,00	0,00
<b>Upb: U0004</b>	CONSULTAZIONI ELETTORALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
<b>Cap. 007204</b>	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	-15.221,12	0,00	0,00
<b>Upb: U0028</b>	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 012556</b>	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (L.R. 13/08/2004, N.18)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0048</b>	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
<b>Cap. 045194</b>	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA E DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - CENTRO REGIONALE DEL VENETO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI (ART. 17, L.R. 11/09/2000, N.19)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0126</b>	INTERVENTI GENERALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE MOBILITA'				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 045326</b>	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL COMUNE DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART. 6, L. 24/03/1989, N.122)	0,00	-86.615,98	0,00	0,00
<b>Upb: U0137</b>	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045902</b>	FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEGLI ONERI FINANZIARI DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI STRADALI (ART. 6, L.R. 25/10/2001, N.29)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0135</b>	VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 100071</b>	SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE	0,00	+56.615,98	0,00	0,00
<b>Upb: U0019</b>	DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	AVVOCATURA				
<b>Cap. 100176</b>	FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L. 23/12/1998, N.448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/09/2002, N.3720)	0,00	+65.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI				
<b>Cap. 100696</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R. 13/09/1978, N.52)	0,00	-2.014.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del		

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 100875</b>	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N.16)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0217</b>	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
<b>Cap. 101609</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO PROGETTO "S.T.A.R." - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+281,96	0,00	0,00
<b>Upb: U0028</b>	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE				
<b>Cap. 101611</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+3.825,75	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 101638</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+6.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0043</b>	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
<b>Cap. 101710</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA, DI DIFESA FITO-SANITARIA E DI MIGLIORAMENTO, RICOSTRUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 143 DELLA LEGGE 220/2010 (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R. 13/09/1978, N.52)	0,00	+2.014.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101729</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+3.227,85	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 101739</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "EASE & SEE" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+15.221,12	0,00	0,00
<b>Upb: U0028</b>	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 101746</b>	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, C. 1228, L. 27/12/2006, N.296)	0,00	+106.289,63	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 101880</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO (2007-2013) - PROGETTO "RECHARGE.GREEN" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+12.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0043</b>	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
<b>Cap. 101892</b>	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R. 14/06/2013, N.11)	0,00	+2.105,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Codice interno: 273764)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 29 aprile 2014

**Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 14) - Vincolate.***[Bilancio e contabilità regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

. Euro 43.586,08=, di cui alla nota prot. n. 550984 del 16/12/2013 della Direzione Commercio, derivano dai trasferimenti dei Comuni della quota regionale dell'onere aggiuntivo relativo agli interventi per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 50/2012;

. Euro 12.000.000,00=, di cui alle note prot. n. 68131 del 17/02/2014 e prot. n. 164428 del 15/04/2014 della Sezione Ricerca e Innovazione, derivano dalla restituzione delle risorse giacenti sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2, ai sensi dell'art. 25, c. 1, della L.R. 3/2013;

. Euro 1.166.926,81=, di cui al D.M. Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 184 del 21/02/2014 e alla nota prot. n. 149069 del 07/04/2014 della Sezione Istruzione, derivano dall'assegnazione statale per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 1 del D.L. 104/2013;

. Euro 7.103.968,00=, di cui alla nota prot. n. 8736 del 02/04/2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alla nota prot. n. 149963 del 08/04/2014 della Sezione Istruzione, derivano dall'assegnazione statale a titolo di 2<sup>a</sup> acconto della quota del Fondo d'intervento integrativo per la concessione di borse di studio per l'anno 2013;

. Euro 170.731,71=, di cui al D.M. Sviluppo Economico prot. n. 191453 del 21/11/2013 e alle note prot. n. 154142 del 09/04/2014 e prot. n. 164467 del 15/04/2014 della Sezione Ricerca e Innovazione, derivano dall'assegnazione statale per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "Made in Italy", ai sensi dell'art. 1, c. 936, L. 296/2006;

. Euro 364.631,58=, di cui alla nota prot. n. 162345 del 14/04/2014 della Sezione Edilizia Abitativa, derivano dalla restituzione delle risorse giacenti sul Fondo per l'edilizia residenziale pubblica costituito ex L.r. 2/1999;

. Euro 5.678.055,39=, di cui alla nota prot. n. 169430 del 16/04/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione degli introiti derivanti dal sistema pay back di cui all'art. 1, c. 796, lett. g), L. 27/12/2006, n. 296;

. Euro 1.124.978,25= di cui al Contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288 del 20/12/2013 tra l'Unione Europea e la Regione del Veneto e alla nota prot. n. 170692 del 17/04/2014 della Sezione Relazioni Internazionali, derivano dall'assegnazione delle risorse comunitarie per la realizzazione del progetto "G.L.O.B. - Governance Local para a Biodiversidade";

. Euro 987.039,50=, di cui alle Determine n. 1061, 1062 e 1063 del 20/11/2013, n. 1159 del 12/12/2013, n. 903 del 14/10/2013, n. 1196 del 19/12/2013, n. 1044 del 19/11/2013, n. 1004 del 14/11/2013, n. 69 del 24/01/2014, n. 104 del 29/01/2014, n. 156 del 07/02/2014 dell'AIFA e alla nota prot. n. 174252 del 18/04/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dall'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco quali introiti per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa fissato per i medicinali, ai sensi dell'art. 48, c. 33, del D.L. 269/2003;

. Euro 50.373,00=, di cui al D.M. Salute del 28/02/2014 e alla nota prot. n. 174202 del 18/04/2014 della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali destinate alla campagna di comunicazione sulla donazione e trapianto di organi;

. Euro 500.000,00=, di cui all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e Regione Veneto del 05/12/2013 e alla nota prot. n. 177233 del 22/04/2014 della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali destinate alla realizzazione del progetto CCM "Programma organizzato di screening dal rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni".

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 la variazione secondo quanto riportato dagli **allegati A) e B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39).

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura DGR n.                      del	
---	--

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 001410</b>	ASSEGNAZIONE DEL FONDO D'INTERVENTO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO (ART. 16, C. 4, L. 02/12/1991, N.390 - ART. 1, C. 89, L. 23/12/1996, N.662 - ART. 16, D.P.C.M. 09/04/2001 - ART. 18, D.LGS. 29/03/2012, N.68)	+7.103.968,00	+7.103.968,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0015</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100331</b>	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART. 1, C. 796, LETT. G, L. 27/12/2006, N.296)	+5.678.055,39	+5.678.055,39	0,00	0,00
<b>Upb: E0166</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<b>Cap. 100635</b>	RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO EX LEGE 2/1999 (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N.7)	+364.631,58	+364.631,58	0,00	0,00
<b>Upb: E0050</b>	RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
<b>Cap. 100641</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI (L. 01/04/1999, N.91 - D.M. SALUTE 29/10/2012, N.8832)	+50.373,00	+50.373,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0017</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del		

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 100682</b>	INTROITI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA FISSATO PER I MEDICINALI (ART. 48, C. 33, D.L. 30/09/2003, N.269)	+987.039,50	+987.039,50	0,00	0,00
<b>Upb: E0166</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<b>Cap. 100687</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE A FAVORE DEL MADE IN ITALY (ART. 1, C. 936, L. 27/12/2006, N.296)	+170.731,71	+170.731,71	0,00	0,00
<b>Upb: E0107</b>	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>Cap. 100703</b>	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELL'ONERE AGGIUNTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (ART. 13, L.R. 28/12/2012, N.50)	+43.586,08	+43.586,08	0,00	0,00
<b>Upb: E0171</b>	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE COMMERCIO				
<b>Cap. 100710</b>	RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE 1997-1999, OBIETTIVO 2, MISURA 5.2 (ART. 25, C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3)	+12.000.000,00	+12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0050</b>	RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
<b>Cap. 100711</b> (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ART. 1, D.L. 12/09/2013, N.104)	+1.166.926,81	+1.166.926,81	0,00	0,00
<b>Upb: E0015</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100712</b> (CNI)	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.L.O.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)	+1.124.978,25	+1.124.978,25	0,00	0,00
<b>Upb: E0032</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
<b>Cap. 100713</b> (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATTIVA NEI SOGGETTI CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/12/2013)	+500.000,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0017</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
<b>SALDO ENTRATA</b>		<b>+29.190.290,32</b>	<b>+29.190.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.	del	

**ALLEGATO B****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
<b>Cap. 071203</b>	CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI - SOMMA FINANZIATA CON L'APPOSITO FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO (ART. 16, D.P.C.M. 09/04/2001 - ART. 18, D.LGS. 29/03/2012, N.68)	+7.103.968,00	+3.550.609,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+16.132.308,37	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RAGIONERIA				
<b>Cap. 101701</b>	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+6.665.094,89	+6.665.094,89	0,00	0,00
<b>Upb: U0248</b>	SPESA SANITARIA CORRENTE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<b>Cap. 101804</b>	CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N.7)	+364.631,58	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0080</b>	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
<b>Cap. 101816</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI (L. 01/04/1999, N.91 - D.M. SALUTE 29/10/2012, N.8832)	+50.373,00	+50.373,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0249</b>	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
<b>Cap. 101952</b> (CNI)	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE A FAVORE DEL MADE IN ITALY (ART. 1, C. 936, L. 27/12/2006, N.296)	+170.731,71	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0053</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO B**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 102106</b> (CNI)	FONDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - RISORSE FINANZIATE CON ONERI AGGIUNTIVI (ART. 14, L.R. 28/12/2012, N.50)	+43.586,08	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0253</b>	FONDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE COMMERCIO				
<b>Cap. 102138</b> (CNI)	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ART. 1, D.L. 12/09/2013, N.104)	+1.166.926,81	+1.166.926,81	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 102139</b> (CNI)	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL POLESINE (ART. 25, C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3)	+12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0053</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>Cap. 102140</b> (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.L.O.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)	+111.548,40	+111.548,40	0,00	0,00
<b>Upb: U0013</b>	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
<b>Cap. 102141</b> (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.L.O.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)	+103.950,00	+103.950,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0013</b>	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.                      del</b>		

**ALLEGATO B****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 102142</b> (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.L.O.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288)	+909.479,85	+909.479,85	0,00	0,00
<b>Upb: U0013</b>	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
<b>Cap. 102143</b> (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATTIVA NEI SOGGETTI CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/12/2013)	+500.000,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0249</b>	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITA' VINCOLATE NAZIONALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>+29.190.290,32</b>	<b>+29.190.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Codice interno: 273743)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 602 del 29 aprile 2014

**Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 16) - Competenza.**

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
--

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 142797 del 03/04/2014 e nota prot. n. 164546 del 15/04/2014 della Sezione Formazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 311.876,40 dal capitolo 072040/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100762/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0175);
- con nota prot. n. 152517 del 08/04/2014 della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.245.000,00, con prelevamento di Euro 670.000,00 dal capitolo 070114/U a favore del capitolo 100749/U (capitoli appartenenti alla stessa UPB U0169) e prelevamento di Euro 1.575.000,00 dal capitolo 070132/U a favore del capitolo 100617/U, (capitoli appartenenti alla stessa UPB U0166);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014, come riportato nell'**allegato B**).

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:

- con nota prot. n. 177285 del 22/04/2014 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.000.000,00= dal capitolo 101665/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 010040/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del Territorio" (F0013);

L'articolo 22, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare, con proprio atto, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

Considerato che nel Bilancio di previsione 2014 sono state allocate le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione per un importo pari a euro 1.277.187.164,57=, e verificato che dalle risultanze contabili effettuate in fase di preconsuntivo 2013 alcune reiscrizioni di tali somme risultano non dovute.

Dato atto che,

- con nota prot. n. 142820 del 03/04/2014 della Sezione Formazione;
- con nota prot. n. 146150 del 04/04/2014 della Sezione Caccia e Pesca;
- con nota prot. n. 154454 del 09/04/2014 della Sezione Turismo;
- con nota prot. n. 167553 del 15/04/2014 della Sezione Lavoro;

è stato richiesto di ottenere, in tempi brevi, la disponibilità nell'esercizio 2014 di economie di spesa relative a capitoli sui quali devono essere assunti impegni "urgenti", così come concordato con le Strutture interessate, si procede a disporre le variazioni di tipo compensativo, come riportato nell'**allegato A**).

In considerazione delle richieste pervenute, si rende necessario adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non soggetti per cassa al patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04/04/2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di competenza secondo quanto riportato dall'**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 secondo quanto riportato dall'**allegato B**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

## ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 010040</b>	SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 147, D.P.R. 21/12/1999, N.554 - ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27)	+2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+4.092,05	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RAGIONERIA				
<b>Cap. 100324</b>	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002, N.240/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1)	-806.356,33	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0139</b>	LINEE NAVIGABILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 101168</b>	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39)	+15.991,82	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101191</b>	FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	+403.178,16	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0036</b>	INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE CACCIA E PESCA				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del		

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
<b>Cap. 101263</b>	FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	+403.178,17	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0036</b>	INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 101320</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+52.444,70	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101321</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-64.197,11	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101324</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+16.677,13	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101325</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-18.925,96	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101329</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+8.961,19	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101330</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-10.951,77	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101544</b>	IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FDR - OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)	-19.899,19	-20.091,13	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101545</b>	IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FSE - OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)	-13.174,31	-12.544,83	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101665</b>	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N.13)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 101728</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	-20.000,04	-11.297,24	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.	del	

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
<b>Cap. 101729</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	-6.666,80	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 101963</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	+20.000,04	+20.000,04	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 101964</b>	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) PROGETTO "CHARTS" - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	+6.666,80	+6.666,80	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE TURISMO				
<b>Cap. 102136</b> (CNI)	TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FDR - OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)	+19.899,19	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 102137</b> (CNI)	TRASFERIMENTI PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL "CATALOGO DI ALTA FORMAZIONE" A VALERE SU RISORSE FSE - OB2 - PON (2007-2013) (INTESA 08/04/2010 - D.M. 09/06/2010, N.170 - D.M. 09/06/2010, N.171)	+13.174,31	+13.174,31	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

## ALLEGATO B

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Upb: U0166</b> PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO					
<b>Cap. 070132</b>	INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52 - ART. 147, C. 2, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11)	-1.575.000,00	-1.502.781,35	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100617</b>	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52)	+1.575.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Upb: U0169</b> MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI					
		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 070114</b>	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (ART. 11, L.R. 05/09/1984, N.51)	-670.000,00	-624.665,31	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100749</b>	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 05/09/1984, N.51)	+670.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Upb: U0175</b> FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		2014	2014	2015	2016
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 072040</b>	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10)	-311.876,40	0,00	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 100762</b>	AZIONI REGIONALI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10)	+311.876,40	+127.795,90	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE FORMAZIONE				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.	del	

## ALLEGATO B

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

<b>Upb: U0189</b> FONDO DI RISERVA DI CASSA					
		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+1.999.650,76	0,00	0,00
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEZIONE RAGIONERIA				
	<b>SALDO USCITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Codice interno: 273745)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 del 29 aprile 2014

**Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento, nelle more dell'approvazione di una specifica normativa regionale in materia, mira a fornire agli Enti strumentali della Regione e alle Strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, gli indirizzi interpretativi della normativa regionale in merito al rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" ha dettato la disciplina in materia di "Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione".

In particolare la norma ha previsto che "1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5; 2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all'articolo 3 della legge sopra citata".

La disposizione, in sostanza, riconosceva ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione un diritto al rimborso delle spese misurato su quello previsto per i Consiglieri regionali, secondo i parametri previsti dai citati articoli 3 (Diaria a titolo di rimborso spese) e 4 (Rimborso spese di trasporto) della legge regionale n. 5/1997, oggi totalmente riscritti.

Nel corso degli ultimi anni il contenimento della spesa pubblica è divenuto un obiettivo prioritario delle amministrazioni pubbliche in ragione della crisi economica che ha investito il Paese.

Nell'ambito delle iniziative intraprese in tema di contenimento della spesa pubblica, hanno assunto particolare rilevanza gli interventi normativi statali e regionali diretti alla "razionalizzazione dei costi della politica", che hanno condotto alla soppressione di numerose disposizioni di legge che prevedevano spese per il funzionamento di apparati pubblici.

In tale contesto è intervenuta la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

La citata legge, da un lato, ha novellato la legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali" riscrivendo, come già detto, gli articoli 3 e 4 in tema di "Diaria a titolo di rimborso spese" e "Rimborso spese di trasporto", facendo venir meno il parametro economico di riferimento che equiparava le modalità di rimborso spese di trasporto per gli organi degli enti strumentali o dipendenti della Regione a quelle dei consiglieri regionali; ha dettato, inoltre, una serie di misure per il contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a enti, aziende e agenzie regionali.

Sotto tale ultimo profilo, l'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge citata ha disposto che: "Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e in particolare dell'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto devono:

... c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione".

Sempre nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica relativa al funzionamento degli enti regionali, la Giunta ha approvato il Disegno di legge 4/DDL del 7 maggio 2013, recante l'abrogazione, a decorrere dall'esercizio 2013, di tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono rimborsi "*per le spese di trasporto per gli amministratori, i presidenti, i legali rappresentanti, i componenti di organi collegiali e monocratici, delle aziende ed agenzie regionali e degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale*"; contestualmente, viene prevista l'abrogazione espressa dell'articolo 57 della legge regionale n. 37/1997. Il citato Disegno di legge, divenuto PDL n. 348, è ad oggi all'esame della Prima Commissione consiliare.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 47/2012 sono sorti dubbi interpretativi sulla sopravvivenza della previgente disciplina regionale in tema di rimborsi spese per gli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione posto che, l'articolo 19 di detta legge regionale n. 47/2012 ha previsto, quale unica forma di rimborso spese per gli amministratori di enti, aziende e agenzie regionali, quella relativa alle missioni strettamente collegate all'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione, *escludendo qualsiasi altro tipo di rimborso spese in qualunque modo denominato*.

Pertanto, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo e in attuazione ai già enunciati principi in materia di contenimento dei costi, deve ritenersi che, con decorrenza 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 47/2012, sia implicitamente abrogata ogni altra norma precedente avente ad oggetto il riconoscimento di rimborsi spese, a qualsivoglia titolo, agli amministratori degli enti, aziende e agenzie regionali, con l'esclusione di quello espressamente riconosciuto dalla norma sopravvenuta.

Ciò premesso, se l'applicazione del citato articolo 19 consente unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e documentate, si è tuttavia posta la necessità di individuare un criterio di riferimento per la determinazione della misura del rimborso di dette spese di missione.

Al riguardo si ritiene che, in assenza di una specifica disciplina sul punto, possa ritenersi applicabile come parametro di riferimento per la determinazione della misura del rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti aziende ed agenzie regionali il medesimo trattamento previsto per le missioni della dirigenza regionale.

Per quanto riguarda, inoltre, la disciplina applicabile al rimborso spese sostenute dai componenti del Collegio dei revisori dei conti, si rileva che, anche in questo caso, il venir meno del rimborso spese di trasporto per i consiglieri regionali, originariamente stabilito dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/1997, ha fatto venir meno il relativo parametro economico di riferimento contenuto nell'articolo 57 della legge regionale n. 37/1997, che equiparava le modalità del rimborso spese di trasporto per gli organi degli enti strumentali o dipendenti della Regione, a quello dei consiglieri regionali.

Ne consegue che, in riferimento all'articolo 57 della legge regionale n.37/1997, anche per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tale articolo non sia applicabile, essendo venuto meno il parametro di riferimento cui era collegato, per la determinazione delle spese rimborsabili.

Rimane, invece, fermo, il permanere del diritto al rimborso spese sostenute dai Revisori dei Conti qualora espressamente previsto dalle singole leggi istitutive degli enti laddove, le stesse, facciano rinvio ad un parametro per il rimborso spese diverso da quello previsto dal citato articolo 57 della legge regionale n. 37/1997.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di un intervento legislativo regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del collegio dei Revisori dei Conti, al fine di disciplinare la materia in modo organico ed uniforme per tutti gli enti regionali.

Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa regionale in materia, la presente deliberazione, contenente gli indirizzi interpretativi di cui sopra, sarà trasmessa a cura del Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica e Grandi Eventi agli enti dipendenti e strumentali della Regione e alle Strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, per i successivi adempimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

VISTO l'art. 2 co.2 lett. c,e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli indirizzi interpretativi espressi nelle premesse;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica e Grandi Eventi all'esecuzione del presente provvedimento mediante trasmissione ai singoli Enti strumentali della Regione e alle strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, per i successivi adempimenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273746)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 29 aprile 2014

**Deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011. Conferma richiesta di recesso dalla società College Valmarana Morosini S.p.A.. Determinazioni conseguenti.***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si conferma l'istanza di recesso dalla Società College Valmarana Morosini S.p.A. del 02/10/2013 e si incarica il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, partecipa alla società College Valmarana Morosini S.p.A., con una quota composta da n. 818 azioni del valore di Euro 516,46, pari al valore nominale complessivo di Euro 422.464,28 corrispondente al 18,1778% del capitale sociale di Euro 2.324.070,00.

Appare opportuno menzionare che, in ottemperanza a quanto previsto ai commi 27-29 art. 3 Legge n. 244/2007, il Consiglio regionale del Veneto, con Deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011 avente ad oggetto: "*Partecipazioni societarie regionali. Adempimenti ai sensi della legge 244/2007 (finanziaria statale per l'esercizio 2008), art. 3, co. 27 - 29.*" su proposta della Giunta Regionale avvenuta con DGR n. 138/CR del 14 dicembre 2010 ha preso atto dell'analisi effettuata dalla Giunta, ai sensi dell'art. 3 co. 27, della Legge n. 244/2007 e contestualmente ha deliberato di mantenere parte delle partecipazioni già detenute, in quanto in possesso dei requisiti di necessità indicati nella medesima disposizione di legge, e di avviare, per alcune di queste, idonei percorsi di razionalizzazione.

Nel contempo, il Consiglio Regionale ha dichiarato non necessarie ai fini istituzionali talune partecipazioni della Regione Veneto autorizzandone la dismissione, tra cui la Società College Valmarana Morosini S.p.A..

La perizia del 5 aprile 2012 asseverata dall'esperto incaricato Dott. Carlo Pesce determinava il valore corrente teorico del Patrimonio netto in base al metodo misto patrimoniale-reddituale, sulla base del bilancio approvato al 31/12/2011, nell'importo complessivo di Euro 3.470.000,00, per un valore dell'intera quota regionale pari a Euro 630.000,00.

Pertanto, in attuazione del richiamato provvedimento consiliare n. 44/2011 la Giunta Regionale è stata autorizzata a dare attuazione a quanto ivi previsto, e con DGR n. 2325 del 29/12/2011, la stessa avviava il processo di collocazione in vendita della Società, mediante asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di perizia e quale termine per la presentazione delle offerte di acquisto il 28 giugno 2012. Detta procedura ha avuto esito negativo per diserzione.

Con Dgr n. 1655 del 07/08/2012 è stata indetta una nuova gara pubblica procedendo con le stesse modalità previste per il primo esperimento e mantenendo invariato il prezzo a base d'asta. Il termine previsto per la consegna delle offerte era stato fissato per il giorno 17/09/2012. In data 19/09/2012 l'apposita commissione giudicatrice ha constatato l'assenza di offerte.

La necessità di compiere valutazioni sull'efficienza del procedimento di cessione tramite evidenza pubblica, ponendo a confronto i costi sostenuti dall'Amministrazione per la dismissione delle quote possedute in College Valmarana Morosini s.p.a. e in altre tre società, pari a Euro 33.387,99, ed eventualmente da sostenere, con le entrate previste dalla cessione, ha motivato la Giunta Regionale ad adottare la DGR n. 2377 del 27/11/2012, volta ad individuare una procedura semplificata, mediante trattativa privata ex art. 43 L.R. n. 6/1980, per cedere gli interi pacchetti azionari detenuti nelle Società interessate mediante richiesta di offerte di acquisto da parte dei soci e/o dei terzi interessati da sottoporre alla valutazione di un'apposita Commissione giudicatrice la quale avrebbe comunicato i propri esiti alla Giunta Regionale.

L'aggiudicazione avrebbe avuto luogo a favore del socio/terzo che avesse formulato la propria migliore offerta rispetto al valore del pacchetto societario determinato dalla perizia, così come riportato nella DGR n. 2377/2012, pari a Euro 630.000,00.

Il miglior offerente, essendo presente un diritto di prelazione a favore degli altri soci disciplinato all'art. 8 dello statuto sociale, non avrebbe potuto vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione nel caso in cui detti soci si fossero avvalsi del diritto loro spettante.

Per la suddetta Società si è proceduto, pertanto, con la richiesta ai soci di formulare un'offerta, entro 30 giorni, non vincolante per l'Amministrazione Regionale, ma che impegnava gli offerenti per un tempo stabilito.

La comunicazione ai soci è stata effettuata con nota del Dirigente Regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie in data 28 dicembre 2012, prot. n. 587347.

Le offerte per l'acquisto dei singoli pacchetti azionari avrebbero dovuto pervenire via fax o mediante consegna a mano entro il 10 marzo 2013. Nei termini stabiliti non sono pervenute offerte da parte dei soci.

La richiamata DGR n. 2377/2012 stabiliva che, qualora non fossero pervenute offerte da parte dei soci, si sarebbero dovute richiedere offerte a terzi. Il Dirigente Regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie ha proceduto con proprio decreto n. 9 del 11 giugno 2013 ad approvare il bando e il disciplinare per la trattativa privata finalizzata alla cessione delle menzionate azioni.

Il bando e il relativo disciplinare sono stati pubblicati nel BUR n. 52 del 21 giugno 2013 e nel sito internet della Regione del Veneto con l'invito a formulare offerte per l'acquisto del pacchetto azionario, con indicazione del corrispondente prezzo per azione offerto, che avrebbero dovuto pervenire entro il giorno 5 agosto 2013. Tuttavia anche tale procedura ha avuto esito negativo.

Pertanto, essendo state espletate, n. 2 aste pubbliche andate deserte e n. 2 trattative private, una rivolta ai soci, una ai terzi, andate anch'esse deserte, ed essendo confermata la priorità di dismettere le richiamate azioni, con DGR n. 1673 del 24/09/2013, la Giunta Regionale, stante la quota non maggioritaria nella società, ha approvato di chiedere il recesso dalla Società finalizzato a conseguire la finalità di dismissione della quota prevista dagli atti sopra richiamati.

Con nota prot. n. 416509 del 02/10/2013, gli Uffici regionali competenti comunicavano la volontà del socio Regione Veneto di recedere dalla Società in attuazione della DGR n. 1673 del 24/09/2013.

In data 4/12/2013, la Società comunicava che il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 21/11/2013 aveva esaminato la richiesta formulata dal socio regione Veneto, ma riteneva che il recesso, riferendosi ad una normativa che non conferisce immediatamente un diritto di recesso, non avesse efficacia.

In data 27/12/2013 veniva approvata la Legge di Stabilità per l'anno 2014 - L. n. 147 del 27/12/2013, la quale, al comma 569 dell'art. 1 stabilisce che *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."*

Pertanto, in ragione della norma di cui al comma 569, il socio Regione Veneto, avendo esperito senza effetto due procedure di asta pubblica e due trattative private, una rivolta ai soci e una rivolta ai terzi, mediante procedure di evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, intende confermare l'istanza di recesso dalla società del 02/10/2013 ai sensi dell'art. 2437 c.c..

Del resto il nuovo termine fissato dal legislatore è volto a consentire gli enti pubblici proprietari di partecipazioni non necessarie di disporre di un ulteriore lasso temporale per portare a conclusione le procedure di vendita. La Regione del Veneto, però, avendo già a suo tempo espletato tutti i possibili tentativi di vendita e non essendo pervenuto alcun interesse da parte di potenziali acquirenti, non è in grado di trarre alcun vantaggio da tale nuova scadenza, venendosi invece a determinare un lasso temporale improduttivo per l'Ente regionale.

Trovandosi, quindi, il Socio Regione Veneto in una situazione prevista dal c. 569 della L. n. 147/2013, si ritiene di procedere affinché la Società prenda atto dell'istanza di recesso formulata in data 02/10/2013 e proceda alla liquidazione della quota, al fine di portare a conclusione il percorso già delineato in precedenti atti regionali.

Pertanto, per le ragioni sopra illustrate, si propone di confermare l'istanza di recesso dalla Società deliberata con DGR n. 1673/2013 e comunicata alla Società il 02/10/2013 e la richiesta di liquidazione delle azioni determinata in conformità al disposto dell'art. 2437 ter del codice civile.

Si propone, inoltre, di incaricare il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, ivi compresi gli atti finalizzati all'accertamento e alla riscossione delle entrate derivanti dalla dismissione della suddetta partecipazione azionaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO lo Statuto di College Valmarana Morosini S.p.A.;

VISTO il comma 569 dell'art. 1 L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

VISTO l'art. 61 Statuto Regione Veneto;

VISTA la Legge 2007 n. 244 art. 3 co 27-29;

VISTA la Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale 6 aprile 1983 n. 19 (College Valmarana Morosini s.p.a.);

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 art. 2 c.2;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 27 luglio 2011;

VISTA la DGR n. 2325 del 29/12/2011;

VISTA la DGR n. 1655 del 07/08/2012;

VISTA la DGR n. 2377 del 27/11/2012;

VISTA la DGR n. 1673 del 24/9/2013;

delibera

1. di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, l'istanza di recesso dalla Società College Valmarana Morosini S.p.A., deliberata con DGR n. 1673/2013 e comunicata alla Società il 02/10/2013 e la richiesta di liquidazione delle azioni determinata in conformità al disposto dell'art. 2437 ter del codice civile;
2. di incaricare il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, ivi compresi gli atti finalizzati all'accertamento e alla riscossione delle entrate derivanti dalla dismissione della partecipazione azionaria regionale detenuta nella College Valmarana Morosini S.p.A.;
3. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273808)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 607 del 29 aprile 2014

**Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2014. Approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014".***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

E' proposta l'approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014", da attuare, entro il 31.12.2014, secondo le indicazioni dell'Unione Europea in materia di REACH e sulla base del "Piano nazionale dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2014", assecondando l'esigenza di svolgere un programma di vigilanza REACH in ambito regionale in modo uniforme e valorizzando il contesto provinciale. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il Reg. (CE) n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.

Tale sistema è stato completato con il successivo Reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1272/2008, Regolamento che, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha anche integrato il quadro normativo conseguente alle Direttive n. 67/548/CEE del 27.6.1967 e n. 1999/45/CE del 31.5.1999.

Gli adempimenti REACH sono stati avviati in ambito nazionale con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", che ha istituito l'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.

Anche in Italia quindi è stato avviato un complesso ed organizzato intervento - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki - al fine di garantire nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute, nell'ambito di ogni Stato membro dell'Unione Europea, derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche.

Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le azioni necessarie per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale.

Con la DGR n. 523 del 2.3.2010 è stata individuata la Direzione Regionale Prevenzione quale soggetto istituzionale in grado di svolgere il ruolo di Autorità competente Regionale REACH, così come previsto, anche al fine di coordinare l'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale. Tale funzione è oggi esercitata dalla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base dei seguenti presupposti:

1. il Piano nazionale di controllo annuale;
2. gli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009;
3. il documento, elaborato dal Nucleo regionale di esperti REACH "Attività di vigilanza REACH" contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale, approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011;
4. i Decreti della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, e la DGR n. 1311 del 23.7.2013. Attraverso tali atti, per gli anni 2011, 2012 e 2013, è stato incaricato un Nucleo regionale di esperti delle Aziende ULSS della nostra regione e dell'ARPAV - opportunamente preparati attraverso iniziative di formazione svoltesi a livello nazionale e curate dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità - a svolgere, in via transitoria, una funzione di supporto

all'attività di vigilanza REACH condotta dai Dipartimenti di Prevenzione in ambito regionale.

La stessa attività di vigilanza in ambito regionale riguardante l'anno 2013 si è conclusa nel rispetto del programma previsto con la DGR n. 1311 del 23 luglio 2013 e gli esiti finali di tale attività di vigilanza sono stati inviati all'Autorità Competente Nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute, con nota della Direzione regionale Prevenzione n. 412261 del 30.9.2013 e con nota prot. n. 10618 in data 20.2.2014 da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", che ha svolto un'iniziativa di coordinamento dell'attività di vigilanza in ambito regionale.

In data 18.2.2014 il Ministero della Salute-Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione-Direzione Generale della Prevenzione, in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, ha diffuso alle Regioni e alle Province Autonome il Piano annuale Nazionale 2014 delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

Il Piano Nazionale 2014, in quanto documento di programmazione ed indirizzo, prevede che le Regioni e le PP.AA. garantiscano nell'ambito territoriale di competenza, entro determinate scadenze, l'attività di controllo REACH secondo metodi ed obiettivi prestabiliti, così da garantire le tipologie di controllo REF-1, REF-2 e REF-3, 2ª fase e, prescrivendo l'effettuazione di 2 controlli REF-3, 2ª fase entro il 30.11.2014, lascia alle singole Regioni e PP.AA. di stabilire il numero di controlli da effettuare nei propri territori secondo le altre tipologie di controllo REF-1, REF-2 e REF-3, entro il 31.12.2014.

In ambito regionale, oltre all'attività di controllo così come indicata nel Piano Nazionale di controllo 2014, potranno essere realizzati altri controlli derivanti anche da segnalazioni eventualmente pervenute alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica o da situazioni particolari emergenti in ambito locale, con riferimento al territorio delle Aziende ULSS.

Pertanto, l'attività di vigilanza REACH volta ad integrare il programma di base stabilito con il Piano Nazionale 2014 sarà concordata a livello regionale presso la sede della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, attraverso incontri tra le Aziende ULSS interessate ai controlli ed il Nucleo di esperti di cui ai precedenti punti 3. e 4.

Sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2014", il Gruppo di esperti REACH di cui ai Decreti della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012 citati, ha presentato la proposta di "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" (**allegato A** del presente provvedimento) che, riprendendo gli obiettivi, le metodologie e le scadenze così come indicato dal Piano Nazionale, delinea il complesso delle attività di controllo REACH da espletare in ambito regionale nel 2014.

Tale proposta è ora sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale, al fine di consentire l'attuazione a livello territoriale dell'attività di vigilanza in oggetto.

Allo stato attuale, il particolare assetto del sistema REACH in ambito regionale, con il coinvolgimento del personale, delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, già preparato nell'ambito dell'attività formativa appositamente svoltasi a livello regionale, consente di confermare un'attività di vigilanza REACH 2014 da attuarsi con il supporto del nucleo di esperti - di cui ai citati Decreti - che ha sostenuto l'attività di controllo REACH negli anni 2011, 2012 e 2013.

Pertanto, con la presente Deliberazione si conferma, per l'anno 2014, in capo al nucleo di esperti REACH, l'incarico di garantire supporto ed assistenza tecnica alle Aziende ULSS in occasione dei sopralluoghi presso le imprese individuate per i controlli.

Tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV - competenti per territorio in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo - da individuare tra quanti hanno partecipato alla FASE 3 dell'iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

Ciò posto, con il presente atto si intende approvare il "Piano regionale controlli REACH - anno 2014", evidenziato nell'**Allegato A**, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;

VISTO il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;

VISTO il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;

VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006;

VISTO il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 del 29.11.2011 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;

VISTO il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n.29 del 9.8.2012;

VISTA la DGR n. 1311 del 23 luglio 2013, con la quale è stato approvato il "Piano regionale controlli REACH anno 2013";

VISTO il "Piano Nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014".

delibera

1. di approvare il "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" evidenziato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto. L'attività di vigilanza sarà svolta da personale, delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, individuato rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dal Direttore di ARPAV competenti per territorio di ubicazione delle imprese oggetto del controllo, tra le persone che hanno frequentato la Fase 3 della formazione di cui alla DGR n. 3461 del 30.12.2010;
2. di confermare il Nucleo di esperti di cui ai Decreti della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, nella funzione di supporto alle Aziende ULSS nella vigilanza regionale REACH di cui al punto 2;
3. di stabilire che il Nucleo di esperti presenterà alla Sezione Prevenzione la relazione completa dell'attività di vigilanza REACH anno 2014, entro il 31 gennaio 2015, per il successivo invio al Ministero della Salute della documentazione necessaria, fatte salve le altre e più dettagliate scadenze evidenziate nel Piano Nazionale, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri ivi indicati;
4. di demandare alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica la formulazione di ulteriori indicazioni finalizzate alla puntuale attuazione ed integrazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2014" di cui al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto nel BUR della Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 29 aprile 2014**

pag. 1/4

**Regione del Veneto  
Piano regionale controlli REACH - anno 2014**

Il Piano regionale controlli REACH nella Regione Veneto per l'anno 2014 è attuato, nel rispetto del "Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014", da parte delle Aziende ULSS competenti per territorio nell'ambito di un coordinamento a livello provinciale.

Al fine di garantire l'applicazione del Piano Nazionale citato, nel corso del 2014, sul territorio della Regione Veneto viene prevista:

1. l'effettuazione di **4 (quattro)** controlli secondo il Progetto ECHA REF-3;
2. l'effettuazione di **7 (sette)** controlli, in relazione alle specificità territoriali, secondo i Progetti ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) REF-1 e REF-2;
3. l'effettuazione di eventuali controlli di sostanze soggette a restrizioni - di cui all'Al. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, secondo un accordo stabilito a livello regionale attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate;
4. l'effettuazione di eventuali altri controlli richiesti da esigenze particolari, il cui svolgimento sarà concordato a livello regionale, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate.

Oltre alle indicazioni del citato Piano Nazionale delle attività di controllo 2014, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del Reg. (CE) n. 1907/2006.

**1. ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO REACH-EN-FORCE 3****1.1 - Metodi di individuazione delle imprese****1.1.1 - Target group**

- Imprese con il ruolo di fabbricante;
- Imprese con il ruolo di importatore;
- Imprese con il ruolo di rappresentante unico (OR) o di utilizzatore a valle direttamente riconducibili all'OR;
- Imprese con il ruolo di utilizzatore a valle che re-importano.

**1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese**

- imprese individuate dalla Autorità competente nazionale REACH (AC) secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane;
- imprese con il ruolo di OR, comunicate dall'AC su indicazione dell'ECHA;
- imprese che fabbricano o importano sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione), o sostanze identificate ai sensi dell'art. 59 del Reg. REACH (<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>);
- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i o rientranti nel campo d'applicazione.

**1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo**

- portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);

**ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 29 aprile 2014**

pag. 2/4

- elenco imprese trasmesse dalla AC nazionale anche in seguito ad elaborazione delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle dogane e delle segnalazioni ricevute da parte dell'ECHA RIPE Focal Point;
- archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
- Registro imprese presso le Camere di Commercio;
- Database EPIWORK

*1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo*

Sostanze fabbricate, importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con particolare riferimento a quelle individuate dall'AC in accordo con l'Agenzia delle dogane.

*1.3 - Obiettivi del controllo*

Verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.

*1.4 – Quantificazione numerica dei controlli*

Entro il 30.11.2014 saranno effettuati almeno **2 (due)** controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2<sup>a</sup> fase.

Gli altri **2 (due)** controlli secondo il Progetto ECHA REF-3 saranno condotti successivamente al mese di Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014.

Numero totale controlli: **4 (quattro)** entro il 31.12.2014, secondo una distribuzione di controllo uniforme sul territorio regionale, seguendo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3 e REF-3, 2<sup>a</sup> fase.

Almeno due di questi controlli si svolgeranno secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2<sup>a</sup> fase e saranno effettuati entro il 30.11.2014.

Le Aziende ULSS che attueranno i controlli saranno individuate successivamente.

*1.5 – Modalità di trasmissione dati sugli OR e rendicontazione dei controlli*

Entro il 30 maggio 2014, l'Autorità Regionale REACH trasmetterà al rappresentante italiano presso il forum dell'ECHA (Coordinatore Nazionale del progetto REF-3, 2<sup>a</sup> fase) la lista delle imprese con ruolo di rappresentante unico individuate nei controlli condotti fino a quel momento, mediante metodologia REF-3, che abbiano sede legale in un Paese della Comunità EU diverso dall'Italia, utilizzando l'apposito formato prodotto dal Forum dell'ECHA. Successivamente il Coordinatore nazionale REF-3, 2<sup>a</sup> fase trasmetterà alla Regione, entro il 15 luglio 2014, i dati sugli OR individuati nel territorio italiano da altri Stati Membri. A partire da tale data sarà possibile integrare le informazioni così ricevute nell'attività REF-3, 2<sup>a</sup> fase.

Entro il 30 Dicembre 2014, l'Autorità Regionale REACH trasmetterà al Coordinatore Nazionale del Progetto REF-3, 2<sup>a</sup> fase il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il Progetto coordinato REF-3, 2<sup>a</sup> fase, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Per le modalità di rendicontazione dei controlli eseguiti mediante metodologia di cui al Progetto REF-3, 2<sup>o</sup> fase, condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, dovranno essere seguite le indicazioni del Piano Nazionale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 29 aprile 2014**

pag. 3/4

**2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI REACH- EN-FORCE 1 e/o 2***2.1 - Metodi di individuazione delle imprese***2.1.1 - Target group**

- imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale;
- imprese che formulano deodoranti per l'ambiente (codici NACE<sup>1</sup> 20.4 e 20.5);
- imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
- imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH.

**2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese**

- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. n. 334/1999 e s.m.i;
- imprese che formulano miscele in quantità superiore a 100 tonnellate/anno complessivamente rispetto alla miscela di interesse.

**2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo**

- portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);
- archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
- Registro imprese presso le Camere di Commercio;
- database EPIWORK.

*2.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo*

- sostanze soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli;
- sostanze/miscele scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1A e 1B, sensibilizzanti respiratori pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP) e al tonnellaggio.

*2.3 - Obiettivi del controllo*

- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
- verifica della qualità dei dati delle SDS (Schede di Sicurezza) in coerenza con l'etichettatura di pericolo apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. n. 453/2010);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg. REACH e art. 49 Reg. CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg. REACH);
- verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP).

---

<sup>1</sup> I codici NACE sono estratti dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (G.U. dell'UE L 393/1 del 30.12.2006).

## ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 29 aprile 2014

pag. 4/4

### 2.4.1 – Quantificazione numerica dei controlli

Numero controlli: almeno **7 (sette)** entro il 31.12.2014, attraverso una distribuzione territoriale uniforme, comprendente ogni singola realtà provinciale e secondo i criteri e le modalità stabilite dai Progetti REF-1 e/o 2.

Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC che ogni Azienda ULSS interessata al controllo sottoporrà alle imprese insistenti sul territorio di competenza.

I controlli indicati saranno concordati a livello provinciale.

Eventuali ulteriori controlli saranno effettuati sulla base di una programmazione concordata a livello regionale.

### 2.5 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 31 marzo 2015, sono trasmesse all'AC e al Rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 Dicembre 2014 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH.

## ATTIVITÀ DI INDAGINE

L'Autorità regionale competente REACH, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate provvederà a dare riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'AC, anche in seguito a segnalazioni dell'ECHA, di altri Stati membri e di Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma.

## INDIRIZZI DI METODO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese, per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, è opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, è prioritaria la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR cat. 1 e 2, sensibilizzanti respiratori e pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. n. 1272/2008 (CLP).
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni aziendali, salvo palesi incongruenze; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste con il Piano Regionale è preferibile l'ispezione, ricorrendo anche all'esame documentale, antecedente e successivo all'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte, attraverso un'azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e l'ARPAV, da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR/2009, formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC.

(Codice interno: 273806)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 609 del 29 aprile 2014

**Costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso in cessione semplice del programma applicativo denominato Scriba: approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e la Regione del Veneto avente ad oggetto la cessione in riuso a titolo gratuito dell'applicativo "Scriba", relativo alla raccolta, validazione ed aggregazione dei dati del Bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale e altri flussi) inviati dalle Aziende Sanitarie a Regione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

richiesta di riuso prot. n. 79233 del 24 febbraio 2014; integrazione nota prot. 155725 del 9 aprile 2014, nota prot. n. 159503 del 11 aprile 2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il tema del riuso degli applicativi software di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni riveste carattere rilevante nel contesto attuale di razionalizzazione della spesa.

Si intende per "riuso di programmi informatici o parti di essi" la possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi informatici o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un'altra amministrazione adattandoli alle proprie esigenze. Il riuso del software è uno strumento di e-government, che permette non solo di risparmiare, ma anche di condividere le esperienze maturate dalle altre Amministrazioni (best practices). Obiettivo principale è quindi di garantire servizi qualitativamente avanzati al cittadino e imprese nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità propri dell'azione pubblica.

Nel nostro ordinamento, il concetto di riuso è stato introdotto con Legge 24 novembre 2000, n. 340 *"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"*; in particolare l'articolo 25 dava facoltà alle Pubbliche Amministrazioni titolari di programmi applicativi di darli in uso gratuito ad altre Amministrazioni permettendone l'adattamento alle proprie esigenze. Al fine di rispondere alle sempre più pressanti necessità di razionalizzazione della spesa e delle procedure, il legislatore ha emanato vari atti normativi volte all'incentivazione del riuso. In particolare il *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* (CAD) approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ssmmii ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano acquisire programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Pertanto il riuso è, a tutti gli effetti, una procedura di approvvigionamento software delle pubbliche amministrazioni, nonché uno strumento per la diffusione di buone pratiche organizzative e tecnologiche.

La Regione Lombardia ha avviato il progetto S.C.R.I.B.A., acronimo di Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci Aziendali applicato alle aziende sanitarie, rivolto a sistematizzare e a ottimizzare le procedure amministrativo-contabili allo scopo di garantire una gestione sempre più efficiente delle risorse economiche e finanziarie del sistema sanitario. Nell'ambito di tale progetto la Regione *de qua* ha affidato a Lombardia Informatica S.p.A. (in seguito Lispa) la progettazione e la realizzazione dell'applicativo denominato *'Scriba'*, acquisendone il diritto di proprietà e di sfruttamento economico. La soluzione sviluppata, incentrata su piattaforma SAS Financial Management, acquisisce i dati inviati dalle aziende sanitarie attraverso un portale dedicato, esegue le opportune operazioni di pulizia e di normalizzazione e attiva gli algoritmi di analisi: quadratura dei dati di bilancio (e confronto con i dati del controllo di gestione), verifica della coerenza dei documenti e individuazione degli eventuali errori, controllo delle partite intercompany, per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati dalle controparti, produzione e pubblicazione sul Web dei report con i risultati delle analisi. Giova rilevare che i prodotti realizzati e mantenuti nell'ambito del suddetto rapporto, compresi codici sorgenti e documentazione, sono di proprietà della Regione Lombardia, con facoltà di cessione a terzi a titolo gratuito. In questo contesto è ravvisabile la cessione in riuso ad altre Pubbliche Amministrazioni.

La sviluppo di tale software si è reso necessario, tra l'altro, per l'attuazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che ha introdotto disposizioni innovative in materia di gestione delle appostazioni contabili afferenti il finanziamento del servizio sanitario regionale. In particolare la

normativa succitata prevede che debba essere predisposto il bilancio preventivo economico annuale consolidato ed il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, dove nell'area di consolidamento si ricomprendono gli enti sanitari e la Gestione Sanitaria Accentrata.

Così la Regione del Veneto, in applicazione delle disposizioni succitate, deve adeguare i propri sistemi informativi, considerato inoltre che la DGRn. 1427/2013 ha preso atto delle criticità emerse in sede di chiusura dell'esercizio contabile 2012 e, altresì, ha preso atto del Piano Attuativo della Certificabilità della Gestione Sanitaria Accentrata di cui al decreto del Responsabile GSA n. 3/2013, con il quale sono state individuate una serie di azioni utili a risolvere le non - conformità e le criticità riscontrate in avvio del nuovo sistema organizzativo - contabile, tra cui, appunto, l'implementazione di strumenti tecnologici idonei.

A tale scopo e vista l'opportunità prevista dalla normativa vigente, la Regione del Veneto ha richiesto di prendere visione del software regionale lombardo denominato '*Scriba*'. A seguito di una valutazione tecnica ed economica finalizzata alla convenienza ed all'opportunità di utilizzare l'applicativo per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative, anche con eventuali personalizzazioni, l'Amministrazione veneta ha inoltrato alla Regione Lombardia con nota prot. n. 79233 del 24 febbraio 2014 formale richiesta di utilizzazione in riuso del software *Scriba*, successivamente integrata con nota prot. n. 155725 del 9 aprile 2014 con cui si evidenziava il carattere di urgenza della stessa.

Secondo l'iter previsto dal DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale, la procedura di riuso viene perfezionata mediante la stipula di un apposito accordo tra le amministrazioni coinvolte. Si propone, pertanto, di approvare l'allegato schema di Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del software '*Scriba*' tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto (**Allegato A**), incaricando il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale alla sottoscrizione dell'accordo e il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR alla sua esecuzione.

La Sezione Controlli, Governo e Personale SSR si occuperà dell'esecuzione delle attività tecniche necessarie all'installazione e configurazione dell'applicazione Scriba presso la Regione del Veneto, nonché dell'eventuale evoluzione del software.

Rileva ricordare che il presente atto non comporta alcun onere a carico della Regione del Veneto per quanto riguarda l'acquisizione del programma, tuttavia l'amministrazione regionale rimborserà a Regione Lombardia le spese relative alle attività di start up.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.L. n. 39 del 12 febbraio 1993;

Vista la L. n. 340 del 24 novembre 2000;

Vista la L. n. 289 del 27 gennaio 2002 (Legge finanziaria 2003);

Vista la direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003;

Vista la L. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005);

Vista la direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 4 gennaio 2005;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Visto la L.R. 2.04.2014, n. 12 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016*";

Vista la DGRV n. 2978/2008;

Visto il decreto dirigenziale n. 95/2011;

Vista le note prot. n. 79233 del 24.02.2014, prot. n. 155725 del 9.04.2014, nota prot. 159503 del 11.04.2014;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Convenzione tra Regione Lombardia e Regione del Veneto per il riuso del sistema informativo S.C.R.I.B.A. (Sistema di controllo regionale integrato dei bilanci aziendali)", applicativo per la raccolta, validazione e aggregazione dei dati del Bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale e altri flussi) tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto, allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che al testo della convenzione possano essere apportate - in sede di sottoscrizione - eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, purché le stesse non ne comportino un'alterazione sostanziale dei contenuti essenziali;
4. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto due, secondo la normativa vigente;
5. di incaricare il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le attività di start up e per gli adempimenti contabili conseguenti;
6. di determinare in Euro 15.000,00 (euro quindicimila//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio di esercizio 2014, denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n.11)", che presenta la dovuta disponibilità, somma finalizzata al rimborso a Regione Lombardia per le spese relative alle attività di start up;
7. di incaricare la Sezione Controlli, Governo e Personale SSR dell'esecuzione delle attività tecniche necessarie all'installazione e configurazione dell'applicazione Scriba presso la Regione del Veneto, nonché dell'eventuale evoluzione del software stesso;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 609 del 29 aprile 2014**

pag. 1/4

**Schema della Convenzione tra Regione Lombardia e Regione del Veneto per il riuso del sistema informativo S.C.R.I.B.A. (Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci Aziendali).**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....

**TRA**

Regione Lombardia, di seguito denominata “**amministrazione concedente**”, nella persona del Direttore generale della Direzione Salute, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**E**

Regione Veneto, di seguito denominata “**amministrazione utilizzatrice**”, nella persona del Direttore Generale Area Sanità e Sociale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**VISTI**

1. l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
2. l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
3. l'art. 26, comma 2, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta delle Pubbliche Amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso”;
4. la Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
5. gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i., ed in particolare le disposizioni previste all'art.69, il quale prescrive che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 609 del 29 aprile 2014**

pag. 2/4

6. l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex art.1, commi 192, 193 e 194 della Legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005)";
7. la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente l'approvazione per la firma del seguente schema di convenzione;
8. la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente l'approvazione per la firma del seguente schema di convenzione;

**PREMESSO CHE**

- la Regione Lombardia si avvale della società Lombardia Informatica S.p.A., d'ora in poi Lispa, per quanto concerne la fornitura di servizi e prestazioni informatiche ed ogni attività connesse secondo quanto previsto dalla convenzione Quadro tra Giunta di Regione Lombardia e Lombardia Informatica S.p.A. ;

**CONSIDERATO CHE**

- la Regione Lombardia è titolare del software S.C.R.I.B.A (Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci delle Aziende Sanitarie) sviluppato da Lispa su indicazione di Regione;
- il programma di cui sopra, in osservanza delle normative vigenti in materia, è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'amministrazione concedente;
- la Regione del Veneto ha visionato e verificato la convenienza ad utilizzare tale programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze, anche alla luce delle personalizzazioni che si renderanno necessarie;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, l'amministrazione utilizzatrice in data 24 febbraio 2014 ha richiesto, con nota prot. n. 79233, successivamente integrata con nota prot. 155725 del 9 aprile 2014, all'amministrazione concedente di fruire a titolo gratuito del software denominato 'S.C.R.I.B.A.', avendolo già visionato in precedenti incontri;

**tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART.1****Premesse**

Le premesse richiamate nel presente atto costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**ART.2****Oggetto**

La Regione Lombardia concede alla Regione del Veneto, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il software denominato 'S.C.R.I.B.A.' in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

**ART.3****Consegna e installazione dei codici, norme per il riuso**

Il software in formato sorgente e la relativa documentazione tecnica sono consegnati in formato elettronico all'Amministrazione utilizzatrice che accuserà ricevuta di consegna.

Installazione e adattamenti

**ALLEGATO A alla Dgr n. 609 del 29 aprile 2014**

pag. 3/4

Gli oneri relativi alle necessarie attività di installazione, di configurazione e/o di adattamento del software sono a totale carico della Regione del Veneto, in particolare la Regione del Veneto provvederà al rimborso a favore di Regione Lombardia delle spese che Lispa sosterrà per le attività di start up del prodotto in oggetto. Le attività di personalizzazione del software restano nella piena autonomia e responsabilità della Regione del Veneto.

**Modifiche, sviluppo e manutenzione evolutiva del prodotto software**

La Regione Lombardia e la Regione del Veneto potranno individuare autonomamente modifiche, sviluppo e relativa successiva manutenzione del prodotto software, auspicando in ogni caso forme di scambio qualora gli interventi realizzati risultassero essere di interesse per entrambe le Amministrazioni coinvolte.

**Nuove versioni del software**

Qualora il software S.C.R.I.B.A. venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura e a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno proposte in riuso all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto e in particolare le eventuali evoluzioni, manutenzioni e risoluzione di difetti del sistema effettuati dalle stesse parti contraenti (ed attualmente non noti alle stesse) dovranno essere condivisi tra le medesime.

**ART.4****Titolarietà del software**

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del software rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione concedente.

**ART.5****Brevetti, diritti d'autore, proprietà intellettuale**

L'Amministrazione concedente garantisce che il software è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto l'Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul software concesso in riuso.

L'Amministrazione utilizzatrice prende atto che il software è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

**ART.6****Responsabilità**

L'Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di ben conoscere il software, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto software e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie.

L'Amministrazione utilizzatrice solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti o indiretti, materiali e immateriali – che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del software operati dalla stessa Amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, relativamente alle parti di integrazione e/o modifica. Pertanto, l'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 609 del 29 aprile 2014**

pag. 4/4

**ART.7****Riservatezza**

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi qualunque informazione, dato tecnico, documento e notizia, a carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

**ART.8****Comunicazioni a Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**

L'amministrazione concedente si impegna a comunicare il presente atto all'Agenzia per l'Italia Digitale e a provvedere alla registrazione del software S.C.R.I.B.A. nel Catalogo.

**ART.9****Comunicazioni**

L'Amministrazione concedente e l'Amministrazione utilizzatrice si impegnano ad informarsi reciprocamente, circa l'eventuale sviluppo, modifiche e/o integrazioni apportate al software denominato S.C.R.I.B.A., così come indicato nel precedente art 3.

**ART.10****Registrazione**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, II comma, del DPR n.634 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche.

La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

**ART. 11****Imposta di bollo**

Il presente accordo è esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del DPR 642/1972.

**ART.12****Controversie**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.

**ART.13****Formazione e sottoscrizione**

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Concedente:

Per l'Amministrazione Utilizzatrice:

Li, .....

(Codice interno: 273829)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 29 aprile 2014

**Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, si determinano i valori minimi di riferimento per la misurazione dell'assistenza ai degenti da parte del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari impiegati nelle aree di degenza dei presidi ospedalieri della Regione Veneto.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 *"Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard"* prevede quanto segue:

*1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.*

Il nuovo PSSR, approvato con la citata L.R. n.23/2012 ha individuato quali scelte strategiche della programmazione regionale:

- confermare e consolidare l'integrazione socio-sanitaria, che costituisce l'elemento distintivo del SSSR veneto e che si fonda sul ruolo svolto dai Comuni e dal Distretto socio-sanitario;
- potenziare l'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali;
- completare il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità assistenziale e intensità di cura richiesta);
- assumere iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

Inoltre, l'Allegato A, punto 4.3. *"Azioni per la valorizzazione delle risorse umane"*, nell'ottica della clinical governance, asserisce che *"la ricerca e l'attuazione di una politica che mira al miglioramento continuo del sistema presuppone lo sviluppo di adeguate e parallele azioni che consentano contestualmente lo sviluppo professionali, quali [...]:*

- *l'assunzione di parametri per la determinazione di un livello standard di riferimento" [...]*
- *"l'assunzione di un sistema autorizzatorio per adeguare gli organici alle esigenze accertate di una richiesta che si modifica nel tempo, in considerazione delle limitazioni poste dalla sostenibilità economica".*

Al fine di dare applicazione alle predette disposizioni la Segreteria Regionale per la Sanità (Ora Area Sanità e Sociale) ha istituito un gruppo di lavoro con lo specifico mandato di elaborare una metodologia per la misurazione dei livelli assistenziali con riferimento alle specifiche figure professionali degli infermieri e di quelle di supporto degli operatori socio sanitari operanti nelle aree di degenza, al fine di proporre valori di riferimento assistenziali.

Il gruppo di lavoro, al termine di un percorso che ha previsto il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie del SSR e, nella fase conclusiva, il confronto con le Organizzazioni Sindacali del comparto e i Collegi Provinciali IPASVI, ha elaborato un documento denominato *"Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera"*.

Il documento contempla una proposta di valori minimi di riferimento per la misurazione dell'assistenza ai degenti nelle strutture ospedaliere pubbliche della Regione Veneto.

Al riguardo si ritiene che il suddetto documento tenga in adeguata considerazione le peculiarità del sistema veneto, fondando i suoi presupposti sulla concreta realtà organizzativa delle Aziende del SSR e che i valori minimi di riferimento proposti siano rappresentativi dell'attuale tempo assistenziale erogato nelle aree di degenza ospedaliera, compatibili rispetto ai vincoli e limiti di costo del personale assegnati dallo Stato alla Regione Veneto e possano rappresentare per le singole aziende e per la Regione stessa uno strumento di pianificazione, gestione e controllo dei modelli organizzativi delle strutture gestite.

Si ritiene inoltre che i valori minimi individuati possano diventare riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".

I livelli assistenziali saranno oggetto di monitoraggio e osservazione periodica, al fine di verificare il posizionamento delle aziende rispetto ai valori fissati a livello regionale. A questo scopo sarà istituito un osservatorio a livello regionale e degli osservatori a livello aziendale, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali.

Al fine di favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi e assistenziali coerenti con i valori proposti si ritiene che debba essere previsto un periodo transitorio. Pertanto le Aziende del SSR e i privati accreditati dovranno dare piena attuazione a quanto previsto entro il 31 dicembre 2015.

Ove dall'applicazione di nuovi modelli organizzativi implementati dalle Aziende a seguito della determinazione dei valori minimi di riferimento dovessero liberarsi delle risorse di personale, queste saranno utilmente impiegate nelle stesse Aziende nell'ambito del potenziamento dell'assistenza territoriale.

Si ritiene altresì che la Giunta Regionale debba incaricare l'Area Sanità e Sociale di elaborare i valori di riferimento del personale del comparto in servizio presso le strutture di day hospital, day surgery, nell'area area sub-critica e in quella territoriale, in ottemperanza delle norme citate e al fine di dare completezza al lavoro già proficuamente iniziato.

Con deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha pertanto approvato il documento denominato "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera".

Con la stessa deliberazione n. 179/CR la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ha richiesto il parere sulle anzidette proposte alla Quinta Commissione consiliare.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 127 del 28 marzo 2014 ha espresso favorevole all'unanimità, subordinatamente alle prescrizioni che di seguito si riportano integralmente:

*1. Allegato A, Tabella 1) - la percentuale dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario nelle aree omogenee di medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia va elevata dal 50 al 60%.*

*2. Allegato A, Tabella 2) - i valori minimi di riferimento espressi in TEMA (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari nelle aree omogenee di medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia sono fissati nella misura di 190; tali valori minimi potranno essere elevati, nelle stesse aree omogenee a 195, per motivate situazioni logistiche o di carico assistenziale.*

*3. Le Aziende Ulss, ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto potranno prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, II biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008. Qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, le Aziende Ulss, Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto potranno attivare, secondo le disposizioni di legge, le procedure di reclutamento, con eventuale destinazione a favore del personale interno, in caso di indizione di pubblico concorso, della riserva di posti di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al concorso potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso indicati all'articolo 45 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e all'Allegato 1) del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999 (Requisiti professionali e culturali per l'accesso al livello economico DS - dall'esterno). Al personale così reclutato le Aziende conferiranno l'incarico di coordinamento purchè in possesso dei*

*requisiti per l'affidamento di tale incarico stabiliti dalle disposizioni di legge e contrattuali sopra richiamate.*

4. *Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obiettivi di costo per il personale dipendente fissati annualmente con deliberazioni della Giunta regionale.*

Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione del documento denominato "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera" (**Allegato A**), apportando ad esso tutte le modifiche ed integrazioni richieste dalla Quinta Commissione consiliare.

In particolare la percentuale di attribuzione dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario nelle aree omogenee di *medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia* di cui alla Tabella 1- Allegato A alla Deliberazione n. 179/CR è elevata dal 50 al 60%.

Inoltre, i valori minimi di riferimento espressi in TEMA (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari nelle aree omogenee di *medicina interna, chirurgia generale e ostetricia/ginecologia* di cui alla Tabella 2 - **Allegato A** - alla stessa Deliberazione n. 179/CR, sono elevati da 185 a 190, con possibilità di ulteriore elevazione fino a 195 per motivate situazioni logistiche o di carico assistenziale.

Infine, sempre in conformità al parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, le Aziende Ulss, ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto potranno prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, II biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008. Le medesime amministrazioni, qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, potranno attivare, secondo le disposizioni di legge, le procedure di reclutamento, con eventuale destinazione a favore del personale interno, in caso di indizione di pubblico concorso, della riserva di posti di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al concorso potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso indicati all'articolo 45 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e all'Allegato 1) del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999 (Requisiti professionali e culturali per l'accesso al livello economico DS - dall'esterno). Al personale così reclutato le Aziende conferiranno l'incarico di coordinamento purchè in possesso dei requisiti per l'affidamento di tale incarico stabiliti dalle disposizioni di legge e contrattuali sopra richiamate.

Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obiettivi di costo per il personale dipendente fissati annualmente con deliberazioni della Giunta regionale.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- VISTO il DPR 14 gennaio 1997, avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 13 Settembre 1988 "Determinazione degli standards del personale ospedaliero";
- VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 30 Dicembre 2004, n.311;
- VISTO l'art.15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n.135;
- VISTA la DGRV n. 84/2007;
- VISTA la DGRV n. 1616/2008;

- VISTA la DGRV n.1533/2011;
- VISTA la DGRV n. 2337/2011;
- INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto ed il Coordinamento Regionale IPASVI;
- VISTO l'articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett.o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 28 marzo 2014 (PAGR 495)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare il documento "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera" (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che recepisce le modifiche ed integrazioni richieste dalla Quinta Commissione consiliare con il parere n. 495 espresso nella seduta del 28 marzo 2014;
3. di approvare i valori minimi espressi in Tema (Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza) così come elencati nell'Allegato A per la misurazione del tempo assistenziale del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari impiegati nelle aree di degenza nei presidi ospedalieri della regione;
4. di prevedere che i valori minimi fissati diventino riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" a partire dal 1 gennaio 2016;
5. di stabilire che le Aziende del SSR e i privati accreditati debbano adeguarsi entro il 31 dicembre 2015.
6. di dare mandato all'Area Sanità e Sociale di elaborare i valori di riferimento del personale del comparto in servizio presso le strutture di day hospital, day surgery, nell'area area sub-critica e in quella territoriale;
7. di istituire un osservatorio regionale con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e delle rappresentanze professionali con finalità di monitoraggio e osservazione periodica dei livelli assistenziali;
8. di stabilire che la rilevazione dei livelli assistenziali nelle aree di degenza sia periodicamente ripetuta, così da permettere la verifica del posizionamento delle strutture ospedaliere della regione rispetto ai valori minimi nonché l'eventuale aggiornamento degli stessi;
9. di precisare che il posizionamento rispetto ai valori minimi indicati costituirà orientamento per le scelte autorizzatorie regionali, in ragione delle esigenze delle singole Aziende Ulss e del rispetto dei vincoli di costo e di funzionamento previsti nella pianificazione regionale;
10. di stabilire che le Aziende del SSR possano prevedere presso le Unità Operative Complesse sanitarie la presenza di almeno un collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 43/2006, dell'articolo 10 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, II biennio economico, e dell'articolo 4 del CCNL del Comparto Sanità del 10.04.2008;
11. di precisare che qualora non risultasse in servizio un numero sufficiente, rispetto al fabbisogno, di collaboratori professionali sanitari esperti-categoria DS, le Aziende del SSR potranno attivare le procedure di reclutamento, in conformità alle disposizioni ed ai vincoli di legge, contrattuali e giuntalirichiamati nelle premesse;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014

pag. 1/8

### DEFINIZIONE DEI VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA DEL COMPARTO DEDICATO ALLE AREE DI DEGENZA OSPEDALIERA

#### PREMESSA

Per quanto riguarda la determinazione delle dotazioni di personale sanitario, l'atto di indirizzo e coordinamento che fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, approvato con DPR 14 gennaio 1997, fornisce indicazioni generiche (limitandosi ad affermare che "la dotazione di personale deve essere rapportata al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogate").

Il Decreto del Ministero della Sanità del 13 Settembre 1988, che aveva per oggetto, la determinazione degli standard di personale dei presidi ospedalieri, risulta superato oltre che dalla dimensione organizzativa anche dall'evoluzione normativa soprattutto perché è prerogativa esclusiva delle Regioni disciplinare con proprie leggi l'articolazione territoriale e l'organizzazione interna dei servizi sanitari.

La successiva bozza di regolamento recante "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'art.1, comma 169 della Legge 30 Dicembre 2004, n.311 e dell'art.15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n.135 non prevede specifici standard per quanto riguarda il personale di assistenza.

Il recepimento di queste normative da parte della regione dovrebbe disciplinare la definizione puntuale dei requisiti - in particolare organizzativi e di personale - per l'accreditamento istituzionale.

La Regione Veneto con propria Legge 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" ha disciplinato la materia dell'accreditamento, approvando il manuale delle procedure e prevedendone l'attuazione con D.G.R. n. 2501 del 6/8/2004, successivamente integrata con ulteriori atti tesi a definire specifici requisiti in relazione a particolari tipologie di strutture.

I provvedimenti sopra richiamati si inseriscono nel processo di attuazione dell'art. 8, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.502 e s.m.i. e del DPR 14 gennaio 1997 sopra citato, che prevedono la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.

La Regione ha nel tempo emanato atti di indirizzo diretti a definire specifici requisiti in relazione a particolari tipologie di strutture tra i quali:

- DGR n. 84/2007 (area strutture sociosanitarie e sociali);
- DGR n. 1616/2008 (salute mentale);
- DGR n.1533/2011 (età evolutiva);
- DGR n. 2337/2011 (sanità penitenziaria).

Il nuovo PSSR, approvato con L.R. n.23/2012, ha peraltro, individuato quali scelte strategiche della programmazione regionale le linee di indirizzo di seguito riportate:

- ✓ confermare e consolidare l'integrazione socio-sanitaria, che costituisce l'elemento distintivo del SSSR veneto e che si fonda sul ruolo svolto dai Comuni e dal Distretto socio-sanitario;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 2/8

- ✓ potenziare l'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali;
- ✓ completare il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità assistenziale e intensità di cura richiesta);
- ✓ assumere iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

Nella legge e negli specifici documenti attuativi, non sono stati definiti precisi valori di riferimento per quanto riguarda le dotazioni di personale di assistenza nelle aree di degenza ospedaliera.

Al fine di dare piena attuazione alla normativa citata, si ravvisa la necessità di integrare alcuni aspetti relativi ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie precedentemente individuati, con riferimento al requisito dell'adeguatezza della dotazione di personale, rispetto alla tipologia e al volume dell'attività svolta. La definizione di valori minimi di riferimento si pone anche il precipuo scopo di favorire la stretta correlazione tra i diversi profili professionali e le relative competenze contrattualmente previste, con particolare riferimento ai principali profili dell'infermiere e dell'operatore socio sanitario (OSS). Tali riferimenti calcolati sulla base di una rilevazione nell'arco temporale di un anno, possono quindi, essere considerati anche ai fini delle procedure previste per la L.R. 22/2002.

L'inserimento nei modelli organizzativi di figure professionali, quali ad esempio gli operatori socio sanitari e la conseguente rivisitazione delle funzioni assistenziali proprie dell'infermiere, con la contestuale valorizzazione di quest'ultimo, hanno comportato dei mutamenti sull'incidenza di tali profili rispetto al tempo all'assistenza diretta alla persona assistita.

Si ritiene pertanto, di dover esplicitare ulteriori elementi tesi alla "misurazione" dei livelli assistenziali con riferimento alle specifiche figure professionali degli infermieri e di quelle di supporto degli operatori socio sanitari operanti nelle aree di degenza, determinandone così, ai fini della normativa citata, i valori di riferimento assistenziali.

Partendo dalla considerazione che lo scenario organizzativo/assistenziale è in continua evoluzione, la definizione delle dotazioni di personale infermieristico e di supporto necessario a garantire adeguati e appropriati livelli assistenziali secondo standard qualitativi definiti, diventa uno degli elementi strategici nel dominio della programmazione sociosanitaria regionale.

La definizione dei valori minimi di riferimento potrà quindi permettere sia in ambito delle singole aziende, sia in ambito regionale, la valutazione della corretta allocazione/distribuzione delle risorse umane rispetto ai citati valori, definendo "de facto" una *baseline* di riferimento regionale.

Per la definizione dei valori di riferimento, gli attuali modelli descritti in letteratura ed utilizzati in contesti nazionali nonché internazionali si sono dimostrati per molteplici motivi, difficilmente implementabili nel contesto assistenziale ed organizzativo della Regione Veneto.

Si rende pertanto necessario individuare un modello che si regga in considerazione delle peculiarità del "sistema salute" italiano e veneto in particolare, e che parta dalla concreta realtà organizzativa delle nostre Aziende sociosanitarie. Il modello dovrà essere individuato considerando le molteplici variabili cliniche che incidono sulle attività assistenziali del personale infermieristico e di supporto, come ad esempio la mobilitazione, il monitoraggio sistematico dei

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 3/8

pazienti, la prevenzione del rischio di caduta, delle lesioni da pressione, nonché la presa in carico delle persone assistite secondo adeguati percorsi assistenziali nell'ottica della sicurezza delle stesse.

Vi sono inoltre da considerare variabili di carattere organizzativo che possono incidere nei tempi di assistenza come ad esempio il setting tecnologico, il sistema informativo, la distribuzione logistica degli ambienti di lavoro e, non ultimo, le modalità di erogazione dei servizi "no core" necessari al modello organizzativo/assistenziale.

Visto il grado di variabilità con in quale, le succitate variabili, si presentano nel "sistema salute" veneto e considerato lo specifico livello di implementazione delle stesse in ogni singola struttura ospedaliera, oltre che il loro diverso impatto in considerazione dello specifico modello organizzativo, si ritiene opportuno che possano essere valutate, pesate e gestite all'interno di ogni singola azienda, affinché sia possibile individuare in loco il giusto equilibrio ai fini del corretto confronto tra i valori di erogazione dell'assistenza nella singola struttura e i valori di riferimento regionale.

Si ritiene altresì che eventuali differenze rispetto ai valori minimi di riferimento, debbano trovare adeguate e sostanziali motivazioni da parte delle singole aziende.

Nella determinazione dei valori regionali di riferimento e nella complessiva dotazione organica del personale della struttura sanitaria sono da considerarsi i rapporti di skill mix professionale infermiere/OSS secondo quanto stabilito nella D.G.R.V. n.3093/2006.

Tutto ciò precisato, si ravvisa la necessaria esigenza di individuare possibili valori di riferimento e di confronto, che siano da un lato rappresentativi dell'attuale tempo assistenziale erogato nelle aree di degenza ospedaliera, e dall'altro possano rappresentare per le singole aziende e per la Regione uno strumento di pianificazione, gestione e controllo dei modelli organizzativi delle strutture gestite.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 4/8

**METODOLOGIA DI RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA**

Al fine di pervenire alla definizione di valori minimi di riferimento maggiormente aderenti alla realtà delle Aziende Sanitarie del SSSR nel corso del 2011 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale per la ricognizione sull'organizzazione del lavoro e degli organici delle unità operative di degenza.

Il primo obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di effettuare un'analisi critica dei dati della citata ricognizione, dati che sono stati trasmessi dalle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere della Regione Veneto con riferimento alla presenza media dei pazienti ed alla rispettiva presenza ed organizzazione dei turni del personale di assistenza nell'ottica di un arco temporale di un anno e nello specifico per l'anno 2010.

Oggetto dell'analisi sono state le unità di degenza degli Ospedali delle Rete, degli Ospedali di riferimento provinciale nonché delle Aziende Ospedaliere della Regione. I dati raccolti hanno evidenziato notevoli disomogeneità tra le strutture ospedaliere stesse, sia in termini di presenze medie dei pazienti, sia in termini di minuti di assistenza erogati nelle diverse specialità siano esse di area medica o di area chirurgica. E' apparso evidente anche che i modelli organizzativi ed i criteri di aggregazione delle specialità in aree omogenee assistenziali sono propri di ciascuna azienda/struttura ospedaliera. Infine un altro importante elemento di disomogeneità è stato il dimensionamento delle singole specialità in termini di numero di persone assistite, aprendo il confronto anche a unità operative con un ridotto numero di posti letto e quindi con valori in termini assoluti di presenza media molto bassi.

La rappresentazione dei dati è avvenuta per ogni struttura ospedaliera, tenendo conto delle due tipologie di ospedale previste dal nuovo PSSR. Il concetto di "specialità clinica" aggregata in aree comuni di degenza ha trovato una nuova formula rappresentativa. Allo scopo infatti di rendere confrontabili i valori rilevati si è proceduto a modulare le aggregazioni delle specialità in aree omogenee, ritenute assimilabili sia rispetto al profilo organizzativo sia rispetto alle necessità clinico/assistenziali delle persone assistite.

Le Aree Omogenee che comprendono le diverse specialità, identificate dal Gruppo di Lavoro sono le seguenti:

1. Area omogenea di medicina interna: dermatologia, gastroenterologia, geriatria, malattie endocrine del ricambio e della nutrizione, medicina generale, nefrologia, radioterapia, reumatologia, oncologia;
2. Area omogenea di medicina specialistica: cardiologia, ematologia, neurologia, pneumologia, astanteria,
3. Area omogenea di chirurgia generale: ortopedia e traumatologia, chirurgia generale, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, chirurgia toracica, chirurgia plastica, chirurgia maxillo-facciale;
4. Area omogenea di chirurgia specialistica: cardiocirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia;
5. Area omogenea di ostetricia e ginecologia;
6. Area omogenea critica: terapia intensiva, unità coronaria, unità grandi ustionati;
7. Area omogenea sub-intensiva: cardiocirurgia trapianti, oncematologia pediatrica, nefrologia pediatrica;
8. Area omogenea di pediatria: chirurgia pediatrica, pediatria, neuropsichiatria infantile;
9. Area omogenea di assistenza neonatale: terapia intensiva neonatale;
10. Area omogenea di salute mentale: psichiatria;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 5/8

11. Area omogenea di riabilitazione e lungodegenza: unità spinali, recupero riabilitazione funzionale e lungodegenti;
12. Area omogenea di malattie infettive.

Sono stati esclusi i dati relativi ai day hospital e day surgery in quanto i dati trasmessi dalle aziende sono risultati estremamente eterogenei e di difficile valutazione ai fini della definizione di un valore di riferimento regionale, decidendo quindi di rinviare ad un successivo e specifico approfondimento.

Allo scopo di identificare dei parametri comuni di raffronto, per la definizione dei valori di riferimento sono state individuate delle percentuali di attribuzione dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario diversificate per le varie aree omogenee, come di seguito rappresentato in Tabella 1.

*Tabella 1 Percentuali di attribuzione dell'assistenza di base e di supporto dell'operatore socio sanitario diversificate per le varie aree omogenee*

<i>Area omogenea</i>	<i>Infermiere %</i>	<i>OSS %</i>
1. Medicina interna	100	60
2. Medicina specialistica	100	50
3. Chirurgia generale	100	60
4. Chirurgia specialistica	100	50
5. Ostetricia e Ginecologia	100	60
6. Area critica	100	20
7. Sub-intensiva	100	30
8. Pediatria	100	50
9. Assistenza neonatale	100	30
10. Salute mentale	100	70
11. Riabilitazione e Lungodegenza	100	70
12. Malattie infettive	100	50

Il personale con funzioni di coordinamento è stato convenzionalmente escluso dal computo della dotazione organica del personale di assistenza diretta al paziente della rispettiva unità operativa/servizio.

In questo contesto non è stata considerata l'area della salute mentale, i cui standard organizzativi sono già stati definiti dalla già citata DG.R n.1616/2008.

Il metodo adottato si è posto l'obiettivo di rilevare i minuti/giorno di assistenza sanitaria (Infermieri e Oss) dedicati al singolo paziente nelle unità operative di degenza. Per quanto attiene i valori di riferimento, allo scopo di poter effettuare i dovuti confronti in ambito regionale sono stati individuati due specifici indicatori, il primo è il valore della mediana regionale mentre il secondo identificato con il termine *best* è risultato dalla media delle due (strutture provinciali) oppure tre (strutture di rete) aziende sulle quali è stato rilevato il minor utilizzo di risorse espresse in minuti assistenziali in alcune delle specifiche aree oggetto della rilevazione. Entrambi i valori sono stati rilevati sia per il gruppo di ospedali provinciali sia per gli ospedali di rete in modo tale da rendere il dato confrontabile all'interno delle due categorie di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 6/8

strutture ospedaliere. Il valore di riferimento in minuti assistenziali è identificato con l'acronimo TEMA ossia il "Tempo di erogazione dei minuti di assistenza" ed esprime il valore dei minuti/ persona assistita/giorno. Per determinare il valore del TEMA è stato utilizzato l'indicatore di presenza media (PM), dei pazienti nelle singole specialità, poi aggregate nelle aree omogenee secondo la formula sottodescritta.

$$Tema_{AreaOmogenea} = \frac{\sum_{AreaOmogenea} MinutiDiAssistenzaINFERMIERI + \sum_{AreaOmogenea} MinutiDiAssistenzaOPERATORI}{\sum_{AreaOmogenea} PresenzaMedia}$$

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 7/8

**UPGRADE DEI DATI DELLA RILEVAZIONE DELL'ASSISTENZA NELLE AREE DI DEGENZA**

Nel corso del primo semestre 2013, il gruppo regionale ha condotto degli incontri con ciascuna azienda, allo scopo di delineare ulteriormente gli elementi per comprendere le elaborazioni riguardanti le specifiche strutture. Durante gli stessi sono emerse osservazioni di carattere generale in merito alle modalità di rilevazione dei dati del 2010 e di carattere specifico relative alle peculiarità delle singole realtà aziendali.

Durante i momenti di presentazione dei dati, che si ricorda riguardavano il 2010, il gruppo regionale ha appreso che in diversi casi le Aziende avevano rivisto uno o più setting organizzativi, in modo particolare, per quanto attiene l'Area della Medicina Interna, creando "de facto" la necessità di effettuare una nuova "fotografia" del contesto regionale veneto e quindi di aggiornare i dati a disposizione. Si è pertanto deciso, di procedere a una revisione/aggiornamento della base dati a disposizione, effettuando una rilevazione al primo trimestre 2013, in un gruppo di Aziende. Nello specifico è stata scelta la categoria degli ospedali di riferimento provinciale, in quanto alla luce delle analisi condotte sino a quel momento, rappresentavano le strutture ospedaliere che più garantivano criteri omogenei nella distribuzione dei tempi assistenziali e che sono apparse maggiormente simili nella configurazione organizzativa.

Prima della nuova rilevazione, allo scopo di condividere nel dettaglio i criteri per la raccolta e l'elaborazione del dato sono stati organizzati, due specifici incontri con le Aziende nelle quali sono presenti ospedali di riferimento provinciali. Durante gli incontri è stato possibile condividere e quindi tenere in considerazione tutte le osservazioni rilevate dalle aziende, alcune delle quali peraltro erano già state evidenziate nell'incontro generale avuto con tutte le aziende venete durante la prima presentazione dei dati 2010.

Il metodo adottato si è riproposto quindi di rilevare i minuti/giorno di assistenza sanitaria (Infermieri e Oss) dedicati al singola persona assistita nelle unità operative di degenza.

Per quanto attiene i valori di riferimento, allo scopo di poter effettuare i dovuti confronti in ambito regionale sono stati individuati due specifici indicatori: il primo corrisponde al valore della mediana regionale, mentre il secondo viene identificato con il termine *best*. Quest'ultimo risulta dalla media delle due (strutture provinciali) aziende sulle quali è stato rilevato il minor utilizzo di risorse espresse in minuti assistenziali in alcune delle specifiche aree oggetto della rilevazione. Entrambi i valori sono stati rilevati per il gruppo di ospedali provinciali in modo tale da rendere il dato confrontabile.

La relazione del gruppo di lavoro, nonché i risultati analitici della successiva fase di elaborazione dei dati 2010 e 2013 e di definizione dei valori minimi di riferimento, sono agli atti della Segreteria Regionale per la Sanità.

Alla luce dei risultati ottenuti con l'*upgrade* dei dati e dopo aver condiviso con i diversi *stakeholder* alcune importanti riflessioni sullo sviluppo dei modelli assistenziali nel prossimo futuro, in considerazione della pianificazione sanitaria e sulla base dei dati epidemiologici presentati nel PSSR, si è ritenuto opportuno apportare dei correttivi rispetto alle ipotesi inizialmente individuate.

Vengono pertanto proposti i seguenti valori minimi di riferimento che si ritiene possano rappresentare per le singole aziende e per la Regione uno strumento di pianificazione, gestione e controllo dei modelli organizzativi delle strutture gestite.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 610 del 29 aprile 2014**

pag. 8/8

L'identificazione dei valori minimi di riferimento potrà altresì rappresentare l'obiettivo a cui tendere sia in termini di tempo assistenziale dedicato alle persone assistite, sia in termini di efficienza organizzativa in modo tale che possano ispirare ed orientare lo sviluppo dei processi organizzativi ed assistenziali secondo livelli definiti di standard qualitativi.

*Tabella 2 Valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera*

<i>Area Omogenea</i>	<i>Valore di Riferimento Regionale Espresso in TEMA</i>
MEDICINA INTERNA	190
MEDICINA SPECIALISTICA	195
CHIRURGIA GENERALE	190
CHIRURGIA SPECIALISTICA	195
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	190
CRITICA	700
PEDIATRICA	200
ASSISTENZA NEONATALE	350
RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA	175
MALATTIE INFETTIVE	230

*I valori minimi relativi alle aree omogenee di Medicina Interna, Chirurgia Generale e Ostetricia e Ginecologia potranno essere elevati a 195, per motivate situazioni logistiche o di carico assistenziale.*

(Codice interno: 273799)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 29 aprile 2014

**Istituzione del Tavolo Tecnico della Continenza.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione viene istituito il Tavolo Tecnico della Continenza al fine di realizzare una efficace ed efficiente gestione della problematica incontinenza urinaria e fecale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'Incontinenza Urinaria, definita dall'International Continence Society come "perdita involontaria di urina" rappresenta una condizione in grado di compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto e si verifica, secondo quanto riportato nelle linee guida 2011 della European Association of Urology, nel 5-69% delle donne e nel 1-39% degli uomini in età adulta, con una prevalenza maggiore oltre i 65 anni di età. La letteratura su incidenza e remissione è ancora scarsa, soprattutto per quanto riguarda gli uomini; l'incidenza annuale nelle donne varia dal 2% all'11%, con percentuali più elevate durante la gravidanza.

L'incontinenza fecale è l'incapacità a controllare la fuoriuscita di feci solide o liquide durante esercizio fisico o nella normale attività quotidiana. Si tratta di una condizione invalidante a eziologia multifattoriale, che può comportare una invalidità fisica e psicologica, con progressivo isolamento dalla vita sociale e relazionale. La prevalenza media stimata di questo disturbo nella popolazione generale è del 3,5% delle femmine e del 2,3% dei maschi, con un incremento corrispondente all'aumentare dell'età dei pazienti. Tuttavia, tali percentuali probabilmente sottostimano il fenomeno, a causa dell'imbarazzo dei pazienti a riferire il disturbo.

I costi sono importanti sia da un punto di vista psico-sociale, per il livello di sofferenza dell'individuo e dei famigliari, sia dal punto di vista socio-economico. I soggetti affetti da incontinenza necessitano quotidianamente di ausili in connessione alla loro condizione. La fornitura di tale materiale rientra nell'ambito dell'Assistenza Protesica.

La succitata materia è regolamentata a tutt'oggi a livello nazionale dal Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332: "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*". Detto decreto individua nel dettaglio sia le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione di specifici dispositivi, puntualmente indicati nel "Nomenclatore Tariffario delle Protesi" di cui all'allegato 1 al decreto stesso, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), definendone nel contempo le relative modalità di erogazione, sia gli assistiti aventi diritto alle prestazioni.

A livello regionale, la materia, è stata inizialmente regolamentata con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2000, n. 83, applicativa del citato DM n. 332/1999.

Successivamente, con legge regionale 20 novembre 2003, n. 34: "*Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto*" si è provveduto a disciplinare le tipologie e modalità di intervento dei servizi da porre in atto a favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.

In particolare, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla patologia ed invalidità dei destinatari, individuati all'articolo 2, LR n. 34/2003, sono assicurati dalle Aziende ULSS a titolo gratuito; detta legge prevede altresì - all'art. 9, comma 2 - che gli incontinenti gravi possano ottenere dalle Aziende ULSS ausili integrativi, purchè prescritti da uno specialista chirurgo, urologo o geriatra.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, detta legge stabilisce inoltre che sia le Aziende ULSS che la Regione si avvalgano della collaborazione delle associazioni dei malati stomizzati ed incontinenti, acquisendo il parere di quest'ultime in ordine ai provvedimenti inerenti l'organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria (art. 6, LR n. 34/2003). Il Centro Regionale di Riferimento inizialmente istituito e articolato in due poli operanti presso le Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona rientra attualmente tra i centri specializzati regionali in fase di ridefinizione (DGR 11 gennaio 2011, n. 14 "*Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri Regionali specializzati*". DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio 2010").

A conferma della costante attenzione che la Regione del Veneto pone nei confronti delle problematiche di cui trattasi, si rappresenta come la stessa abbia previsto, nell'ambito del Piano socio-sanitario 2012-2016 di cui alla legge regionale 20 giugno 2012, n. 23, la predisposizione di specifici protocolli che disciplinino i principi per l'erogazione degli ausili e presidi nelle diverse menomazioni e disabilità, che individuino gli strumenti di verifica dell'appropriatezza prescrittiva e che consentano di valutare gli ausili assegnati nel progetto riabilitativo del paziente.

Con riferimento in particolare all'erogazione dei dispositivi, si evidenzia che la Giunta regionale con deliberazione 3 luglio 2012, n. 1272, nell'approvare il nuovo Piano relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, ha previsto l'avvio di una gara per i "Dispositivi medici ed ausili del nomenclatore tariffario nazionale (NTN)".

Pur tuttavia, l'elevata diffusione, la trasversalità del problema e le criticità incontrate dalle Aziende ULSS nell'erogazione degli ausili, creano tutt'oggi la necessità di delineare percorsi di diagnosi e cura basati sui presupposti dell'appropriatezza, sicurezza e prove di efficacia omogenei e condivisi.

La Fondazione Continenza, che al riguardo ha promosso progetti specifici a livello nazionale e regionale per migliorare i servizi sul territorio, si è resa disponibile a collaborare con la Regione del Veneto al fine di condividere azioni volte a migliorare l'appropriatezza del servizio e delle prestazioni erogate.

Al fine pertanto di realizzare una efficace ed efficiente gestione della problematica in questione, si propone l'istituzione di un Tavolo Tecnico della Continenza coordinato dal Dirigente del Settore Farmaceutico regionale al quale partecipino professionisti esperti nelle diverse aree interessate, in modo tale da garantire un approccio completo sotto tutti i profili.

In particolare, il Tavolo avrà il compito di:

- raccogliere e analizzare i dati attuali relativi al numero di pazienti affetti da incontinenza e alle prestazioni erogate per il trattamento dell'incontinenza dalle Aziende ULSS del Veneto;
- proporre linee di indirizzo sull'appropriatezza prescrittiva, sulle modalità di acquisto e sulle modalità distributive degli ausili;
- effettuare approfondimenti inerenti i dispositivi medici di elevata tecnologia applicando la metodologia dell'HTA, avvalendosi della collaborazione della Commissione Tecnica per il Repertorio Unico Regionale dei Dispositivi Medici (CTRDM) e del supporto tecnico scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF);
- proporre un modello di rete di strutture dedicate, a diversi livelli, alla cura dei pazienti incontinenti, informando e orientando gli utenti verso il percorso più appropriato.

In considerazione di quanto sopra espresso, si propone che il Tavolo Tecnico della Continenza sia così composto:

- per la Regione, dal Dirigente del Settore Farmaceutico (Coordinatore) e dal Dirigente del Centro Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS);
- da tre componenti, fra i quali il Presidente Onorario, designati dalla Fondazione Continenza;
- da cinque clinici esperti per le specializzazioni relative alle patologie che presentano il fenomeno dell'incontinenza individuati fra i Dirigenti delle Aziende Ospedaliere e delle ULSS della Regione del Veneto;
- da tre componenti esperti in ambito di assistenza protesica, fra i quali un Direttore sanitario, individuati fra i dirigenti delle Aziende ULSS;
- da un componente designato dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG);
- da un componente designato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG);
- da un componente indicato in rappresentanza delle Associazioni di pazienti incontinenti.

Intervenute le designazioni ed indicazioni dei componenti esterni, il Tavolo Tecnico della Continenza sarà costituito con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale.

Si propone, altresì, che il Tavolo così composto possa avvalersi, qualora si presentino tematiche particolarmente complesse, della collaborazione di professionisti esterni.

Ai componenti del Tavolo Tecnico della Continenza verranno riconosciute, qualora spettanti, le sole spese di missione che faranno carico all'Ente di appartenenza. Per i componenti non appartenenti ai ruoli della Pubblica Amministrazione, il rimborso delle spese sostenute sarà a carico dell'Amministrazione regionale sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia di trasferta e missioni.

Si propone, inoltre, che il Tavolo Tecnico della Continenza rimanga in carica per la durata di anni due a decorrere dalla data del decreto di costituzione, fatta salva la possibilità di rinnovo.

L'efficacia delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico della Continenza sarà subordinata all'approvazione delle stesse da parte del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale con proprio provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il decreto legge 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini;
- VISTO il decreto legge 13.9.2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2012, n. 189 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- VISTO il decreto legge 18.10.2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione*";
- VISTA la legge regionale 20.11.2003, n. 34 "*Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto*";
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "*Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi*";
- VISTA la legge regionale 29.6.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016*";
- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012, n. 54 "*Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*".
- VISTO il decreto del Ministero della Sanità 27.8.1999, n. 332 "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.*";
- VISTO il decreto del Ministero della Sanità 31.5.2001, n. 321 "*Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.*";
- VISTA la propria deliberazione 19.1.2000, n. 83 "*D.M. 27 agosto 1999 n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Provvedimento attuativo*";
- VISTA la propria deliberazione 20.12.2002, n. 3724 "*D.M. 27 agosto 1999 n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Procedure di acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore tariffario*";
- VISTA la propria deliberazione 19.11.2004, n. 3639 "*L.R. 20 novembre 2003. N. 34. Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Veneto. Linee guida per l'attuazione della legge e istituzione del Centro Regionale di Riferimento*";
- VISTA la propria deliberazione 28.12.2007, n. 4534 di istituzione della CTRDM;

- VISTA la propria deliberazione 11.9.2012, n. 1820 di istituzione del CRUF;
- VISTA la propria deliberazione 11.1.2011, n. 14 "*Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri Regionali specializzati. DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio 2010*";
- VISTA la propria deliberazione 24.12.2012, n. 2724 "*Procedure di gara centralizzate a livello regionale ed afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità per il biennio 2012/2013. Indizione gare ex DGRV n.1272 del 03.07.2012*".

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire il Tavolo Tecnico della Continenza così composto:
  - per la Regione, dal Dirigente del Settore Farmaceutico (Coordinatore) e dal Dirigente del Centro Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS);
  - da tre componenti, fra i quali il Presidente Onorario, designati dalla Fondazione Continenza;
  - da cinque clinici esperti per le specializzazioni relative alle patologie che presentano il fenomeno dell'incontinenza individuati fra i Dirigenti delle Aziende Ospedaliere e delle ULSS della Regione del Veneto;
  - da tre componenti esperti in ambito di assistenza protesica, fra i quali un Direttore sanitario, individuati fra i dirigenti delle ULSS;
  - da un componente designato dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG);
  - da un componente designato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG);
  - da un componente indicato in rappresentanza delle Associazioni di pazienti incontinenti,

dandosi atto che intervenute le designazioni ed indicazioni dei componenti esterni, il Tavolo sarà costituito con decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale e le funzioni di Segreteria saranno svolte dagli Uffici del Settore Farmaceutico con il supporto tecnico-scientifico del CRUF;

3. di stabilire che il Tavolo Tecnico della Continenza possa avvalersi, qualora si presentino tematiche particolarmente complesse, della collaborazione di professionisti esterni;
4. di dare atto che il Tavolo di cui al punto 2 resterà in carica per la durata di anni due a decorrere dalla data del decreto di costituzione, fatta salva la possibilità di rinnovo;
5. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'approvazione delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico della Continenza;
6. di determinare in euro 500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti l'Area Sanità e Sociale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 del bilancio 2014 "*Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni*", compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - art. 4, C.1, L.R. 07/11/1995, n. 43 - art. 2, C.2, L.R. 23/08/1996, n. 28)";
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273800)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 612 del 29 aprile 2014

**Monitoraggio dei farmaci oncologici ad alto costo: definizione di nuove modalità di rendicontazione nel File F intra-regionale. Revoca della DGR n. 95 del 31.1.2012.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento ridefinisce le modalità di rendicontazione nel File F dei farmaci oncologici ad elevato costo per la mobilità sanitaria intra-regionale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha da tempo intrapreso numerose azioni mirate a ottenere prestazioni sanitarie secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Rientra in detto obiettivo, la necessità di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di rendicontazione dei medicinali oncologici mediante File F.

La spesa per farmaci oncologici nella Regione del Veneto costituisce un dato rilevante per il SSR, infatti nell'anno 2013 la relativa spesa sostenuta ammonta a circa 126 milioni di euro con un incremento del 7,6% rispetto all'anno 2012; spesa destinata ad aumentare sempre più anche a seguito dell'entrata in commercio di nuovi farmaci biotecnologici di costo molto elevato e dell'estensione di indicazioni registrative per molti farmaci già in commercio.

Con riferimento alla mobilità interregionale, si richiama il vigente "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria" che in particolare, nel riportare disposizioni di carattere generale, individua un elenco di farmaci oncologici somministrabili in regime di ricovero/ambulatoriale.

Per quanto concerne invece la mobilità intra-regionale dei farmaci oncologici ad alto costo, la Regione del Veneto con DGR 95/2012 definiva nuove modalità di rendicontazione mediante File F prevedendo il rimborso nel caso di rispondenza della somministrazione alle indicazioni inserite nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTORV).

La Giunta regionale successivamente con deliberazione n. 952 del 18.6.2013, abrogava l'istituto del PTORV e ridefiniva la rete delle Commissioni Terapeutiche per la valutazione dei farmaci che governano l'appropriato utilizzo e accesso alle terapie farmacologiche organizzandola su due livelli: uno regionale rappresentato dalla Commissione tecnica regionale farmaci (CTRF) ed uno locale rappresentato dalle Commissioni terapeutiche aziendali (CTA) in considerazione delle specifiche esigenze territoriali.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 31.1.2012 relativa al monitoraggio dei farmaci oncologici che fa specificamente riferimento all'istituto del PTORV ora abrogato.

Si propone pertanto di ritenere quali farmaci somministrabili per la prestazione codificata "AI 99.25.1 *Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate altrove - farmaco incluso*" da porre in mobilità intra-regionale, tutti i farmaci di cui all'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dai farmaci di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, qualora somministrati conformemente a quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n. 734 del 20.3.2007.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, inoltre, di revocare la citata DGR n. 95/2012, confermando la necessità di: 1) inserire le prescrizioni di farmaci sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana sul Farmaco (AIFA) nel relativo Registro ai fini della compensazione sanitaria, conservandone la dovuta documentazione; 2) corredare le cartelle ambulatoriali di tutta la documentazione clinica dei singoli pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici ivi inclusa copia delle schede di monitoraggio AIFA, ove presenti, al fine di favorire eventuali controlli sull'uso appropriato di tali farmaci.

Si propone, da ultimo, di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale dell'aggiornamento dell'elenco dei farmaci di cui all'**Allegato A** sopra richiamato, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) di cui alla sopra citata DGR n. 952 del 18.6.2013 per i farmaci ritenuti di rilevanza clinica e di elevato costo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 648/96 e successive modifiche ed integrazioni recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

VISTO l'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria anno 2012;

VISTA la propria D.G.R. 18.6.2013, n. 952 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i.*";

VISTA la propria D.G.R. 31.1.2012, n. 95 "*Monitoraggio dei farmaci oncologici ad alto costo: definizione di nuove modalità di rendicontazione nel file F (di cui al Testo Unico per la Compensazione Interregionale della Mobilità Sanitaria per l'anno 2010 approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2011). Modifica delle DGR 734 del 20.03.2007 e della DRG 4051 del 11.12.2007*";

VISTA la propria D.G.R. 20.3.2007, n. 734 "*Prestazioni di chemioterapia e radioterapia*";

VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che a decorrere dal 1.1.2014 sono posti in mobilità sanitaria intra-regionale tutti i farmaci di cui all'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria, come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nonché i farmaci di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di addebitare il costo dei farmaci di cui al punto 2 nella misura del 100% del costo di acquisto all'Azienda ULSS di residenza del paziente mediante il "File F", nei seguenti casi:
  - somministrazione esclusiva in regime ambulatoriale;
  - utilizzo per le indicazioni ministeriali autorizzate;
  - inserimento delle prescrizione nei Registri AIFA delle relative indicazioni, qualora previste;
  - utilizzo per indicazioni inserite nell'elenco legge 648/1996 o estensioni di indicazione approvate dall'AIFA;
4. di revocare la DGR n. 95/2012;
5. di confermare l'obbligatorietà dell'inserimento della prescrizione di farmaci sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana sul Farmaco (AIFA) nel relativo Registro;
6. di confermare l'obbligatorietà dell'inserimento all'interno delle cartelle ambulatoriali di tutta la documentazione clinica dei singoli pazienti sottoposti ai trattamenti chemioterapici, ivi inclusa copia delle schede di monitoraggio AIFA, ove presenti;
7. di incaricare le Aziende Sanitarie ad effettuare sistematici controlli sul "File F" (mobilità passiva) allo scopo di individuare non soltanto eventuali difformità nella valorizzazione degli importi addebitati, ma anche anomalie relative all'appropriatezza della tipologia e delle modalità delle prestazioni erogate; a tale scopo le stesse potranno richiedere anche documentazione supplementare, tra cui copia dei registri AIFA;
8. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto ivi incluso l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci ai fini della mobilità intra-regionale;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 612 del 29 aprile 2014**

pag. 1/1

## LISTA FARMACI ONCOLOGICI DA PORRE IN MOBILITA' INTRA-REGIONALE

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CODICE MINSAN	DESCRIZIONE
L01XE09	temsirolimus	038327019	TORISEL IV 30MG 1FL 1,8ML
L01DB01	doxorubicina cloridrato (pegilato)	033308014	CAELYX 2 MG/ML 10 ML 1FL
L01DB01	doxorubicina cloridrato (pegilato)	033308038	CAELYX 2 MG/ML 25 ML 1FL
L01BB04	cladribina	029005016	LEUSTATIN I.V. 7FL 10 ML 10MG
L01DB01	doxorubicina cloridrato (liposomiale)	035189012	MYOCET IV 2 SET/3 FLAC.50 MG
L01XX08	pentostatina	028645012	NIPENT IV 1 FL 10 MG
L01CX01	trabectedina	038165015	YONDELIS 1FL 0,25MG
L01CX01	trabectedina	038165027	YONDELIS 1 FL 1MG
L01BC07	azacitidina	038996017	VIDAZA SC 1FL 100MG 25 MG/ML
L01XC04	Alemtuzumab	035274024	MABCAMPATH 3 FL 1ML 30 mg/ml
L01BB06	Clofarabina	037409012	EVOLTRA 4 FL 20 ML 1 mg/ml
L01AD05	Fotemustina	029376011	MUPHORAN 1 FL 208 MG
L03AX16	Plerixafor	039587011	MOZOBIL SC 1FL 24mg 20mg/ml
L01XX41	Eribulina	041021015	HALAVEN IV 1FL 2 ml 0,44mg/ml
L03AX15	Mifamurtide	039549011	MEPACT 1 FL 4MG
L01XC10	Ofatumumab	039826033	ARZERRA 1FL 1000mg/50ml
L01XC10	Ofatumumab	039826019	ARZERRA 3FL 100mg/5ml
L01XC11	Ipilimumab	041275013	YERVOY 1 FL 10 ML 5mg/ml
L01XC11	Ipilimumab	041275025	YERVOY 1 FL 40 ML 5mg/ml
L01XC12	Brentuximab vedotin	E01106010	ADCETRIS 50 MG 1 FL ( <i>Millenium USA</i> )
L01XC12	Brentuximab vedotin	E01150010	ADCETRIS 1 FL 50 MG ( <i>Takeda UK</i> )
L01CD04	Cabazitaxel	041013018	JEVTANA IV 1 FL 1,5ML 60MG
L01XC09	Catumaxomab	039223019	REMOVAB 1 SIR 10MCG+1 CAN
L01XC09	Catumaxomab	039223021	REMOVAB 1 SIR 50 MCG+1CAN

(Codice interno: 273801)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 614 del 29 aprile 2014

**Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'ambulatorio specialistico denominato Istituto di Medicina dello Sport sito in via Quirico Filopanti, 3 Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 474/11.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento prot. reg. 275041 del 27.6.2013;

parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 283059 del 3.7.2013;

parere del Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. n. 146805 del 4.4.2014;

rapporto di verifica prot. reg. 454432 del 22.10.2013.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 474/11 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Istituto Medicina dello Sport successivamente trasferitosi in via Quirico Filopanti, 3 Verona.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 283059 del 3.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 20, prot. reg. 454432 del 22.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 92/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.L.S.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
- con nota prot. reg. n. 146805 del 4.4.2014 il Settore Assistenza Ambulatoriale ha espresso parere positivo con la programmazione regionale;

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il D. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2216 del 20 dicembre 2011: "Proroga della disciplina che consente alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di modificare la localizzazione delle sedi operative".

VISTA la dgr n. 474 del 19.4.2011;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 20 prot. reg. 283059 del 3.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 prot. reg. 454432 del 22.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

VISTO l'art. 2, comma 2 lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'ambulatorio specialistico denominato Istituto di Medicina dello Sport sito in via Quirico Filopanti, 3 Verona come da scheda soggetto accreditato (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI<sup>a</sup> comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della Lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di

riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 614 del 29 aprile 2014

pag. 1/1

### SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Associazione non riconosciuta ex art. 36 C.C. rappresentante legale rag. Gilberto Cappellari  
 Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02149520237  
 Sede Legale Verona via Quirico Filopanti N. 3 C.A.P. 37123

Denominazione della struttura: Istituto di medicina dello sport

Sede operativa Indirizzo	Classificazione e della struttura	Unità d'Offerta	Funzione esercitata in regime ambulatoriale	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Verona Via Quirico Filopanti n. 3 C.A.P. 37123	B 5	Ambulatorio di medicina dello sport di 1° e di 2° livello	medicina dello sport	768165	20

(Codice interno: 273802)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 615 del 29 aprile 2014

**Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria srl sito a Vittorio Veneto (TV) via L. De Nadai n. 4/13. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 475/2011.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento prot. reg. 278682 dell'1.7.2013;

parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 292154 del 9.7.2013;

parere del Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. 146805 del 4.4.2014;

rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. dgr 475/2011 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Istituto di Medicina dello sport e dell'attività motoria srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n. 1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 292154/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo: punteggio 97,14/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.L.S.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- con nota prot. reg. n. 146805 del 4.4.2014 il Settore Assistenza Ambulatoriale ha espresso parere positivo con la programmazione regionale.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 475 del 19/04/2011;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo (TV) prot. reg. 292154/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

VISTO il parere espresso dal Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. 146805 del 4.4.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria srl sito a Vittorio Veneto (TV) via L. De Nadai n. 4/13 come da scheda soggetto accreditato(**Allegato A**),parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI<sup>a</sup> comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della Lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 615 del 29 aprile 2014

pag. 1/1

### SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A 04381910266

Sede Legale Città Vittorio Veneto (Tv), Via Luigino De Nadai 4 Cap 31029

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Funzione esercitata in regime ambulatoriale	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Vittorio Veneto (TV) Via L. de Nadai n. 4/13 CAP 31029	B 5	ambulatorio di medicina dello sport di 1° e di 2° livello	medicina dello sport	244026	7

(Codice interno: 273803)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 29 aprile 2014

**Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società C.S.M. srl - Centro di Medicina dello Sport srl sito in Belluno, via Dendrofori n. 4/6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 472/2011.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento prot. reg. 275391 del 27.6.2013;

parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 278612 del 4.7.2013;

parere del Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. 146805 del 4.4.2014

rapporto di verifica prot. reg. 482422 del 7.11.2013.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 472/2011 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società C.S.M. srl Centro di Medicina dello Sport srl sito in Belluno.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 278612/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno, prot. reg. 482422/2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo con punteggio 94,89/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.L.S.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- l'Azienda U.l.s.s. n. 1 Belluno con nota prot. reg. 542507 dell'11.12.2013 ha ribadito la richiesta di rinnovo dell'accREDITAMENTO alla struttura in oggetto in quanto "eroga prestazioni di medicina dello sport a disabili e minori che questa Ulss non può produrre in proprio".
- con nota prot. reg. 146805 del 4.4.2014 il Settore Assistenza Ambulatoriale ha espresso parere positivo con la programmazione regionale;

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accREDITAMENTO.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n.472 del 19/04/2011;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno prot. reg. 278612/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno prot. reg. 482422/2013;

VISTA la nota prot. reg. 542507 dell'11.12.2013 dell'Azienda U.l.s.s. n. 1 Belluno;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla C.S.M. srl - Centro di Medicina dello Sport srl sito in Belluno, via Dendrofori n. 4/6 come da scheda soggetto accreditato (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI<sup>a</sup> comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della Lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120

- giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO alla Dgr n. 616 del 29 aprile 2014

pag. 1/1

### SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) C.M.S. srl - Centro di Medicina dello sport srl  
 Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01089920258  
 Sede Legale Città Belluno via Dendrofori n. 4/6 C.A.P. 32100

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Funzione esercitata in regime ambulatoriale	U.L.S.S.
Belluno (BL) Via Dendrofori N. 4/6 C.A.P. 32100	B 5	ambulatorio medicina dello sport di 1° e 2° livello	medicina dello sport	1

(Codice interno: 273824)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 617 del 29 aprile 2014

**Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Medica s.r.l. per la sede operativa di Padova, Via Diaz n.7.  
Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr n. 3071 del 14.12.2010.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accreditamento del 24.6.2013 prot. reg. n.279363 dell' 1.7.2013;

parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 23.9.2013 - n. prot. reg. 434422 del 10.10.2013.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3071 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Medica S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DDGR n.1145 del 5.7.2013 e n.3013 del 30.12.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento

istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale e di integrazione dell'accreditamento per la sede operativa di Padova - Via Diaz n.7 - per la branca 69 Radiologia diagnostica.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.16 Padova, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 23.9.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova - n. prot. reg. 434422 del 10.10.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere: punteggio 100%.
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.L.S.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs. del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e s.m.;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3071 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013; n.1145 del 5.7.2013 e n.3013 del 30.12.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova del 23.9.2013 - n. prot. reg. 434422 del 10.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di rinnovare l'accredimento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Medica S.r.l., come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI<sup>a</sup> comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22 e s.m.;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della Lr 22/2002 e s.m., l'accredimento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accredimento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all' Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 617 del 29 aprile 2014

pag. 1/1

### SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società MEDICA S.R.L.

Partita I.V.A.: 03583930288

Sede Legale: Padova Via Diaz n.7

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova Via Diaz n.7	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	601602	16

(Codice interno: 273825)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 618 del 29 aprile 2014

**Approvazione di "Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi privati ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque destinate al consumo umano."***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Per tutelare la salute della popolazione nell'utilizzo delle acque sotterranee mediante pozzi privati ad uso potabile, si procede all'approvazione di primi indirizzi operativi per gli ambiti interessati dalla presenza di PFASs.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, con nota prot. n. 10774 del 10.05.2013, indirizzata alla Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, acquisita dall'UP Veterinaria (oggi Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) in data 21 maggio 2013, prot. 213583, ha dato comunicazione della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (di seguito denominate PFASs) nelle acque superficiali e potabili in diversi Comuni veneti in concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati in numerosi Comuni.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2013, prot. n. 0037869/TRI, Divisione III, indirizzata ad una pluralità di amministrazioni centrali e periferiche nella quale si chiedeva di "effettuare gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze" PFAS "all'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque", la Regione del Veneto, di concerto con tutte le amministrazioni istituzionalmente competenti, ha delineato un percorso condiviso e coordinato di prevenzione e tutela.

Con il parere del 7.06.2013, prot. n. 002264, l'Istituto Superiore di Sanità, pur non evidenziando l'esistenza di un rischio immediato per la popolazione esposta, afferma che la situazione potrebbe comportare un rischio potenziale per la salute umana e consiglia l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.

La Regione, quindi, attivandosi tempestivamente per conformarsi alle indicazioni ricevute, ha provveduto ad assicurare tutte le azioni specificamente enumerate nella D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013, con la quale è stata altresì istituita la Commissione Tecnica Interdisciplinare costituita da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di valutare i diversi profili della questione e di formulare proposte alle Autorità competenti in ordine alle ulteriori azioni da adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Nel contempo la Regione ha costantemente garantito la puntuale trasmissione all'Istituto Superiore di Sanità, con cadenza settimanale, di tutti i dati raccolti in relazione alla campagna di monitoraggio immediatamente avviata.

In risposta ad una richiesta di ulteriore parere del Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità in data 16.01.2014, prot. n. 0001584 ha affermato che le concentrazioni dei PFASs per le acque potabili distribuite dai gestori del servizio idrico integrato nelle aree in questione "sono significativamente inferiori ai valori limite estrapolabili dalla TDI (Tolerable daily Intake) dell'Istituto Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e che i livelli forniti rappresentano un valore provvisorio tossico logicamente accettabile", contestualmente indicando i livelli di performance (obiettivo) nei valori di seguito specificati: PFOS:  $\leq 0,03$   $\mu\text{g/litro}$ ; PFOA:  $\leq 0,5$   $\mu\text{g/litro}$ ; altri PFAS:  $\leq 0,5$   $\mu\text{g/litro}$ .

Per regolamentare e valutare eventuali scostamenti correlati all'analisi dei dati rispetto ai livelli di performance indicati dall'ISS, sono in corso di elaborazione delle procedure di indirizzo regionali che prevedono: valutazioni statistiche sulla rappresentatività delle informazioni rilevate dalla rete regionale dei controlli; indicazioni tecnologiche conseguenti ad eventuali superamenti; sorveglianza sul mantenimento dei livelli di performance ed eventuali provvedimenti di limitazione d'uso ed analisi di rischio basata sugli strumenti di TDI già indicati dall'EFSA.

I valori citati ed indicati dall'Istituto Superiore di Sanità nel parere del 16.1.2014, confermati dal Ministero della Salute (nota prot. n. 2565-P-DGPRE del 29.01.2014) devono essere considerati valori obiettivo anche per le acque di pozzo non trattate destinate al consumo umano. Per quest'ultime, nelle more dell'adeguamento alle indicazioni sulle procedure tecnologiche per l'impiego ad uso potabile dell'acqua da pozzi privati non allacciati o in fase di allacciamento alla rete, si farà riferimento ai valori della TDI (Tolerable daily Intake) indicati dall'Istituto Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSA) in  $0,3$   $\mu\text{g/litro}$  per il PFOS e  $3$   $\mu\text{g/litro}$  per il PFOA, fino a nuova e diversa indicazione a cui ci si adeguerà tempestivamente.

Inoltre, il Ministero della Salute, con nota del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione prot. n. 2565-P-DGPRE del 29.01.2014, indirizzata alla Regione del Veneto, ha raccomandato l'applicazione di adeguate tecnologie di assorbimento e/o filtrazione, atte a garantire il rispetto dei suddetti livelli, attraverso anche membrane di provata efficienza per la rimozione di PFAS nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Con nota del 23 settembre 2013, prot. 410319, il Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, in merito alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque potabili, ha dato indicazioni ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss relativamente ai pozzi privati prevedendo: che venga data indicazione ai Comuni affinché si procedesse alla:

- ricognizione dei pozzi privati presenti nell'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle mappature della distribuzione dell'inquinamento messe a punto da Arpav;
- individuazione dell'utilizzo di quelli ad impiego potabile;
- indicazione, in presenza di concentrazioni elevate, di allacciarsi alla rete acquedottistica dove possibile o all'utilizzo di sistemi di abbattimento, dove non è possibile l'allacciamento.

Con la medesima nota si è raccomandato che nel caso di pozzi ad uso potabile con concentrazioni elevate, vengano adottate dalle autorità competenti le opportune misure di interdizione del consumo d'acqua ad uso potabile.

Con D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 con oggetto "Pianificazione delle attività a tutela della salute dei soggetti esposti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque potabili" sono state definite le attività necessarie a fronteggiare la problematica della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque potabili erogate dalle reti acquedottistiche, a seguito della nota del Ministero della Salute del 29.01.2014 e del documento tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità del 16.01.2014.

Tuttavia, l'utilizzo delle acque ad uso potabile, nonché gli altri usi collegati alla residenza, oltre che dalle reti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano (acquedotti), avviene con prelievi d'acqua effettuati mediante pozzi domestici privati, nelle ipotesi di aree non servite da acquedotti o quando il soggetto gestore del servizio idrico dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto oppure dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento alla rete.

L'utilizzo dei pozzi ad uso domestico di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 articoli 92 e seguenti e di cui all'articolo 10 D. Lgs 12 luglio 1993, n. 275, è stato disciplinato anche da disposizioni regionali quali tra l'altro la D.G.R. n. 1509/2008, la D.G.R. n. 383 del 23 febbraio 2010 e le D.G.R. n. 596 e n. 597 del 9 marzo 2010. Inoltre si ricorda che l'articolo 40, comma 9, del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto, approvato con DCR n.107 del 2009, prevede che la realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee, di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933, sia ammessa esclusivamente in zone sprovviste di acquedotto civile.

Pertanto, in via precauzionale, per garantire e tutelare la salute della popolazione nell'utilizzo delle acque sotterranee prelevate con pozzi privati ad uso potabile, è necessario procedere con l'approvazione di ulteriori indicazioni di prevenzione relative alle sostanze PFASs ed in generale al controllo igienico sanitario delle acque. Per questo è necessario definire degli indirizzi, da inviare ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque, riguardanti le misure da attuarsi così come indicato nell'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Alla trasmissione del presente provvedimento ai Comuni coinvolti dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque provvederanno le Aziende Ulss nel cui ambito territoriale sono situati e che sono state sino ad ora individuate (Aziende Ulss n. 5 di Arzignano, n. 6 di Vicenza, n. 17 Este, n. 20 di Verona e n. 21 di Legnago).

Considerata l'esigenza di celerità determinata dalla necessità di intervenire efficacemente in via precauzionale, le attività di mappatura e di monitoraggio dei dati nonché le ordinanze devono essere completate entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione.

I relatori concludono la propria relazione e propongono all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Uditi i relatori, i quali danno atto che le Strutture proponenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 articoli 92 e seguenti ;

VISTO D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, articolo 10;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO l'articolo 40 del Piano Tutela delle acque (PTA) approvato con D.C.R n.107 del 5/11/ 2009, come modificato nelle sue Norme Tecniche con D.G.R. n. 842 del 15/5/2012 in particolare articolo 11, comma 8;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 15565/DGPRES del'8/07/2013 del Ministero della salute;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 2565-P-DGPRES del 29/01/2014 del Ministero della Salute;

VISTA la DGR n. 1509/2008 ;

VISTA la DGRn. 383 del 23 febbraio 2010;

VISTE le DGR n. 596 e n. 597 del 9 marzo 2010;

VISTA la DGR n. 1490 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 2014 del 4/11/2013;

VISTA la DGR n. 168 del 20/02/2014.

delibera

1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei livelli di performance indicati dal Ministero della Salute con nota prot. n. 2565 - P - DGPRES del 29.01.2014 e dei limiti fissati dall'EFSA da impiegare fino a nuova e diversa indicazione a cui ci si adeguerà tempestivamente;
3. di approvare i "Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi privati ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque", contenuti nell'**Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
4. di dare atto che è in corso di approvazione un accordo tra Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Regione del Veneto, in attuazione del quale verranno date ulteriori indicazioni operative sulla base degli indirizzi tecnici in esso contenuti;
5. di attivare e/o implementare e mantenere l'aggiornamento delle banche dati regionali con le informazioni relative ai pozzi, anche con riferimento ai pozzi privati, mettendole a disposizione delle strutture regionali deputate alla prevenzione sanitaria;
6. di incaricare le Aziende Ulss specificate in premessa, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, alla trasmissione del presente provvedimento ai Comuni coinvolti dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque e ad eseguire le verifiche e valutazioni sui valori rilevati nei pozzi privati;
7. di incaricare il Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della trasmissione del presente provvedimento alle Aziende Ulss nel cui ambito territoriale sono situati i Comuni coinvolti dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque, alle amministrazioni competenti e a tutti i soggetti istituzionalmente interessati;
8. di dare indicazione che le ordinanze e le attività di mappatura e di monitoraggio dei dati di competenza dei Comuni devono esser completate entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione;
9. di incaricare la Commissione Tecnica Interdisciplinare PFASs, di cui alla DGR n. 1490 del 12.08.2013, di verificare e monitorare nel corso dell'applicazione la necessità di eventuali modifiche agli indirizzi operativi approvati con il presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 618 del 29 aprile 2014

pag. 1/3

### **Primi indirizzi operativi ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) per l'utilizzo dei pozzi privati**

In via precauzionale, al fine di tutelare la salute della popolazione si rende necessario che i Comuni assumano immediatamente un'ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 con la quale si ordina a tutti i cittadini utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, di provvedere ad effettuare e produrre le analisi delle acque prelevate dai pozzi (indipendentemente dagli altri adempimenti necessari comunque previsti da norme statali e regionali in materia di utilizzo dei pozzi, denuncia, comunicazione, concessione). La medesima ordinanza vale per tutte le imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo.

L'ordinanza deve contenere: i parametri da ricercare; i criteri di campionamento da rispettare e la metodologia da utilizzare per le analisi; le scadenze entro le quali vanno prodotte le analisi, che vanno comunque acquisite con la massima tempestività.

Nell'ordinanza deve essere data informazione ai cittadini e alle imprese interessate circa i laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, anche privati accreditati, presso cui rivolgersi per effettuare le analisi. I laboratori devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e loro eventuali successivi aggiornamenti. Gli stessi verranno informati che, laddove possibile, previo accordo con il gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), potranno rivolgersi al servizio analisi del gestore del S.I.I. a prezzi calmierati.

Nell'ordinanza dovrà essere precisato che i risultati delle analisi devono essere trasmessi all'Azienda Ulss competente perché verifichi l'eventuale avvenuto superamento o meno dei valori tollerabili limite fissati dall'EFSA e che l'Azienda Ulss provvede, poi, alla comunicazione dei risultati delle analisi al Comune e, per conoscenza, su supporto informatico alla Regione.

L'ordinanza dovrà comunque precisare che:

- qualora **non vi sia il superamento dei valori**, il Comune darà immediato avviso della potabilità dell'acqua, dando indicazione di ripetere le analisi ogni 6 mesi;
- qualora **vi sia il superamento dei valori**, il Comune darà immediata comunicazione della non potabilità dell'acqua e adotterà una ordinanza da notificare al privato con l'avviso che:
  1. l'acqua del pozzo non potrà essere utilizzata per usi potabili potrà, invece, essere utilizzata per l'igiene personale e per ogni altro uso non potabile;
  2. verrà istituito un servizio di fornitura di acqua potabile di emergenza tramite fontanelle pubbliche /autobotti che avrà una durata provvisoria;
  3. al termine della fornitura di emergenza il proprietario del pozzo dovrà aver eseguito a proprie spese almeno una delle seguenti azioni:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 618 del 29 aprile 2014**

pag. 2/3

- allaccio alla rete idropotabile esistente, qualora sia a distanza raggiungibile dalla propria proprietà;
- allaccio ad altro pozzo privato nelle vicinanze non interessato dal fenomeno;
- terebrazione di un nuovo pozzo a diversa profondità, o approfondimento del pozzo esistente, fino alla profondità non interessata dal fenomeno (in questo caso vanno comunque ripresentate le analisi);
- installazione di un proprio impianto di trattamento. In questo ultimo caso va dato l'avviso che vanno comunque ripresentate le analisi dell'acqua dopo la messa in funzione dell'impianto e va dato altresì avviso delle modalità di gestione volte ad evitare complicanze accessorie quali, ad esempio, quelle derivanti da inquinamenti batterici successivi al trattamento o da riduzione dell'efficienza del filtro. I privati che scelgono di dotarsi di impianti singoli di trattamento devono inoltre garantire il monitoraggio periodico sull'efficacia di tali impianti nel tempo.


In ogni caso i Comuni devono:

- provvedere a mappare i pozzi privati esistenti sul proprio territorio e a trasmettere alle Aziende sanitarie competenti (ed alla banca dati regionale) tutte le informazioni acquisibili sullo stesso, che saranno specificate nei dettagli;
- dopo aver raccolto le segnalazioni di non potabilità (in ragione del fatto che possono essere interessate porzioni diverse del territorio comunale, con conseguente necessità di programmare diverse postazioni di approvvigionamento in emergenza), dare avviso alla Protezione Civile o al gestore del S.I.I., laddove ne dia la disponibilità, dei luoghi deputati ad accogliere le fontanelle pubbliche/autobotti per il servizio idropotabile di emergenza;
- per quanto riguarda i controlli successivi, fornire ogni utile informazione relativa all'eventuale servizio a costo calmierato disponibile per la cittadinanza;
- I privati che scelgono di dotarsi di impianti singoli di trattamento, devono garantire il monitoraggio periodico sull'efficacia di tali impianti nel tempo, mantenendo una registrazione degli stessi controlli.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 618 del 29 aprile 2014

pag. 3/3

## Diagramma di flusso Azioni:



(Codice interno: 273850)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 29 aprile 2014

**Variatione della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e Comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

con il presente provvedimento si vuole proporre di aggiornare la composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, con parziale modifica della D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.
---

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 10774 del 10.05.2013 il Ministero della Salute ha informato la Regione del Veneto circa la presenza di PFAS in concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati in numerosi Comuni e ha allegato la sintesi di uno studio, datato 25.03.2013, prodotto da CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque nell'ambito di una specifica Convenzione tra MATTM e IRSA-CNR. Dal riassunto inviato non sono desumibili i metodi impiegati, i volumi di campionamento, la rappresentatività campionaria dello studio e le precise localizzazioni dei punti di prelievo, né i limiti di rilevabilità dei metodi applicati.

A far data da una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2013, prot. n. 0037869/TRI, Divisione III, indirizzata ad una pluralità di soggetti pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche veniva richiesto di "effettuare gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze" perfluoroalchiliche e "all'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque". Da ciò traeva l'avvio un fitto carteggio della Regione Veneto con tutte le Amministrazioni competenti allo scopo di individuare un percorso condiviso e coordinato di prevenzione e tutela.

Con nota prot. n. 280929 del 02.07.2013 la Regione del Veneto ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Ministero della Salute un parere sui rischi immediati per la popolazione, derivanti dalla presenza delle sostanze PFAS.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 15565/DGPRE del 08.07.2013, ha comunicato alla Regione Veneto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 7.06.2013, prot. n. 002264, da cui si evince la mancanza di un rischio immediato per la popolazione esposta. Tuttavia, si afferma che la situazione potrebbe comportare un rischio potenziale per la salute umana e dunque si consiglia l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.

La Regione, attivandosi tempestivamente per conformarsi alle indicazioni ricevute ha istituito con la DGR n. 1490 del 12.08.2013 una Commissione tecnica interdisciplinare costituita da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di valutare i diversi profili della questione e di formulare proposte alle Autorità competenti in ordine alle ulteriori azioni da adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

In seguito alla nuova istituzione delle strutture organizzative della Regione del Veneto in attuazione della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 si ritiene opportuno apportare una variazione della composizione della Commissione Tecnica sopracitata, modificando parzialmente la DGR n. 1490/2013, che sarà così composta:

Direttore Generale Area Sanità e Sociale o un suo delegato con funzione di presidente,

Direttore Dipartimento Ambiente o un suo delegato con funzione di vice-presidente,

Direttore Sezione Geologia e Georisorse o un suo delegato,

Direttore Tecnico ARPAV o un suo delegato,

Dirigente Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica o un suo delegato,

Responsabile Sistema Epidemiologico Regionale o un suo delegato,

Un rappresentante dell'ARPAV del Dipartimento provinciale maggiormente interessato dal fenomeno.

Si ribadisce che nessun compenso aggiuntivo è previsto per i membri della Commissione che svolgeranno tale incarico nell'adempimento delle normali funzioni di servizio, invece, saranno dovuti gli ordinari rimborsi per spese di missione qualora il lavoro della Commissione Tecnica preveda sedute o sopralluoghi fuori sede.

I compiti della Commissione rimangono invariati rispetto a quanto indicato nella DGR n. 1490 del 12.08.2013

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012"

VISTA la DGR n. 1490 del 12.08.2013.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e Comuni limitrofi a parziale modifica della DGR n. 1490 del 12.08.2013;

2. di dare atto che la Commissione di cui al punto 1) sarà così composta:

Direttore Generale Area Sanità e Sociale o un suo delegato con funzione di presidente,

Direttore Dipartimento Ambiente o un suo delegato con funzione di vice-presidente,

Direttore Sezione Geologia e Georisorse o un suo delegato,

Direttore Tecnico ARPAV o un suo delegato,

Dirigente Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica o un suo delegato,

Responsabile Sistema Epidemiologico Regionale o un suo delegato,

Un rappresentante dell'ARPAV del Dipartimento provinciale maggiormente interessato dal fenomeno;

3. di stabilire che nessun compenso aggiuntivo è previsto per i membri della Commissione che svolgeranno tale incarico nell'adempimento delle normali funzioni di servizio, invece, saranno dovuti gli ordinari rimborsi per spese di missione qualora il lavoro della Commissione Tecnica preveda sedute o sopralluoghi fuori sede.

4. di dare atto che i compiti della Commissione rimangono invariati rispetto a quanto indicato nella DGR n. 1490 del 12.08.2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 273730)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 620 del 29 aprile 2014

**Approvazione dello schema del nuovo Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 330 del 6 marzo 2014 "Approvazione della bozza del Protocollo d'Intesa tra la Segreteria Regionale per l'Ambiente e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per l'attuazione, in via sperimentale, di sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali" incaricando il Dipartimento Ambiente di provvedere ai relativi adempimenti.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Approvazione del nuovo schema del Protocollo d'Intesa stipulato con ARPAV per l'attuazione di sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali incaricando il Dipartimento Ambiente di provvedere ai relativi adempimenti.

Estremi dei principali atti istruttori:

DGR n. 330 del 6 marzo 2013.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Considerato che la norma istitutiva dell'ARPAV n. 32/1996 riconosce l'Agenzia quale Ente strumentale della Regione preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché l'erogazione di prestazioni analitiche e scientifiche in ambito ambientale, verificato l'instaurarsi di consolidate forme di collaborazione tra le singole unità operative delle due amministrazioni e attese le finalità istituzionali comuni in materia ambientale, con il provvedimento indicato in oggetto la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e l'ARPAV per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali adottando la procedura del distacco delle figure professionali interessate.

Il medesimo provvedimento ha inoltre delegato il Segretario Regionale per l'Ambiente, in riferimento ad eventuali richieste di assegnazione di figure professionali rappresentate da Strutture regionali afferenti la medesima Segreteria, secondo le modalità previste dal Protocollo stesso, a formalizzare il distacco di dette professionalità per il periodo richiesto.

Con riferimento al Protocollo d'Intesa in parola, formalmente sottoscritto dalle parti in data 05/07/2012, sono state attivate le previste sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali. In particolare, su richiesta della Segreteria Regionale per l'Ambiente, con DDG dell'ARPAV n. 201 del 11/07/2012, in data 15/07/2012 sono state assegnate n. 13 figure professionali, strutturate presso l'ARPAV, in distacco per il periodo di un anno presso alcune Strutture regionali afferenti la medesima Segreteria per essere adibite allo svolgimento di improrogabili attività connesse ad ambiti di intervento di interesse comune.

Verificati i positivi esiti conseguiti dal personale distaccato nello svolgimento delle attività assegnate e constatata la necessità di garantire adeguata continuità alle stesse, su richiesta della Segreteria Regionale per l'Ambiente, con deliberazione n. 189 del 16/07/2013, il Direttore Generale dell'ARPAV ha rinnovato l'intesa prevista dal Protocollo in oggetto prorogando alla data del 14/07/2014 il distacco del personale interessato.

Nella prospettiva di un eventuale rinnovo della collaudata sinergica collaborazione tra le due amministrazioni, si ritiene fin d'ora opportuno approvare un schema del nuovo Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), la cui sottoscrizione si demanda, alla luce della recente riorganizzazione delle strutture regionali, al Direttore del Dipartimento Ambiente.

A seguito della stipula del suddetto nuovo Protocollo, appare conseguente prevedere che, in riferimento ad eventuali richieste di prosecuzione delle posizioni di distacco o di nuove assegnazione di figure professionali rappresentate da Strutture regionali afferenti il Dipartimento Ambiente nonché da quelle afferenti il Dipartimento Difesa del Suolo, il Direttore responsabile della struttura interessata formulerà al Direttore del Dipartimento Ambiente la proposta motivata di prosecuzione o di nuovo distacco di personale, supportata dal relativo programma di attività, con la precisa indicazione di nominativo, categoria, struttura o Dipartimento di appartenenza, decorrenza, utilizzo a tempo pieno o a tempo parziale, durata del distacco, che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabili. Il Direttore del Dipartimento Ambiente inoltrerà la suddetta richiesta al Direttore Generale dell'ARPAV, il quale, dopo aver valutato il prevalente interesse generale all'utilizzo del dipendente dell'Agenzia medesima presso la Regione del Veneto, autorizzerà il distacco.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente darà comunicazione del distacco, redatto secondo le disposizioni procedurali indicate all'art. 2 dell'Allegato A, alla Sezione regionale interessata e, per conoscenza, alla Sezione Risorse Umane;

Analogamente si delega il medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente a formalizzare l'eventuale assegnazione di personale regionale presso l'ARPAV, nel rispetto delle medesime disposizioni rappresentate nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la l.r. 18 ottobre 1996, n. 32;

VISTO l'art. 23-bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 12/1991 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n. 1/1997 e successive modifiche;

VISTA la DGR n. 330 del 06/03/2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità richiamate in premessa, lo schema del nuovo "*Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e l'ARPAV per il rinnovo di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali*" adottando la procedura del distacco delle figure professionali interessate, allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), incaricando il Direttore del Dipartimento Ambiente alla firma del medesimo atto;
2. di delegare il Direttore del Dipartimento Ambiente, in riferimento ad eventuali richieste di prosecuzione o nuova assegnazione di figure professionali rappresentate da Strutture regionali afferenti il Dipartimento Ambiente nonché da quelle afferenti il Dipartimento Difesa del Suolo, secondo le disposizioni procedurali indicate all'art. 2 dell'**Allegato A**, a formalizzare il distacco di dette professionalità per il periodo richiesto, che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabili, e coerentemente con le modalità attuative ivi previste. Analogamente si delega il medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente, sentita la competente Sezione regionale Risorse Umane, a formalizzare l'eventuale assegnazione di personale regionale presso l'ARPAV, nel rispetto delle medesime disposizioni rappresentate nell'**Allegato A**;
3. di dare atto che al personale distaccato viene mantenuto, da parte della struttura di provenienza, il trattamento economico precedentemente in essere (stipendio, salario accessorio, produttività, lavoro straordinario, eventuali altre indennità, buono mensa);
4. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'ARPAV, via Matteotti, 27 35137 - Padova.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 1/3



## Protocollo d'Intesa

tra la regione veneto e l'Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per l'attuazione, in via sperimentale, di sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali, adottando la procedura del distacco delle figure professionali interessate.

La Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Ambiente, domiciliato per la carica in Venezia, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), con sede in Padova, via Matteotti 27, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale o suo delegato.

Premesso che

- La Regione annovera fra i compiti istituzionali anche quello di porre in essere efficaci strategie di governo e sviluppo del settore ambientale, nelle differenti matrici concernenti l'acqua, l'aria, il suolo e la sua difesa, la gestione dei rifiuti, nonché funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale coinvolgendo anche gli Enti locali presenti sul territorio;
- L'ARPAV, istituita con L.R. n. 32 del 1996 è Ente strumentale della Regione preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche e scientifiche in ambito ambientale ed esplica, in particolare, la funzione di supporto tecnico-scientifico in materia ambientale all'azione della regione stessa, delle Province, dei Comuni, che si avvalgono della medesima in relazione all'istruttoria tecnica delle autorizzazioni, al controllo delle emissioni e delle immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale;

Considerato che

- riscontrato il reciproco interesse delle parti e attese le finalità comuni in materia ambientale, è stato stipulato, in data 05/07/2012, un Protocollo d'Intesa, preliminarmente approvato con DGR n. 330 del 6 marzo 2012, in forza del quale sono state positivamente attivate le previste sinergie nell'utilizzo delle rispettive risorse professionali. In particolare, su richiesta della Segreteria Regionale per l'Ambiente, con DDG dell'ARPAV n. 201 del 11/07/2012, in data 15/07/2012 sono state assegnate n. 13 figure professionali, strutturate presso l'ARPAV, in distacco per il periodo di un anno presso alcune Strutture regionali afferenti la medesima Segreteria per essere adibite allo svolgimento di improrogabili attività connesse ad ambiti di intervento di interesse comune;
- verificati i positivi esiti conseguiti dal personale distaccato nello svolgimento delle attività assegnate e constatata la necessità di garantire adeguata continuità alle stesse appare opportuno e necessario procedere al formale rinnovo del Protocollo d'Intesa in parola, anche alla luce della prossima scadenza del periodo di distacco, alla data del 14/07/2014;

Si conviene e si stipula quanto segue

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/3



#### Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo d'Intesa è volto alla ridefinizione ed al rinnovo del precedente documento, sottoscritto in data 05/07/2012, prefiggendosi le medesime finalità proponendosi di disciplinare, in via sperimentale e per particolari esigenze funzionali, le modalità di assegnazione temporanea, adottando la procedura del distacco, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.

#### Art. 2 – Disposizioni Procedurali

- a) Il Direttore responsabile della struttura afferente il Dipartimento Ambiente o il Dipartimento Difesa del Suolo formula al Direttore del Dipartimento Ambiente la proposta motivata di prosecuzione di una posizione in essere o di nuovo distacco di personale, supportata dal relativo programma di attività, con la precisa indicazione di nominativo, categoria, struttura o Dipartimento di appartenenza, decorrenza, utilizzo a tempo pieno o a tempo parziale, durata del distacco, che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabili;
- b) il Direttore del Dipartimento Ambiente inoltra la suddetta richiesta al Direttore Generale dell'ARPAV, il quale, dopo aver valutato il prevalente interesse generale all'utilizzo del dipendente dell'Azienda medesima presso la Regione del Veneto, autorizza il distacco;
- c) analogamente la struttura dell'ARPAV interessata ad acquisire, per propri progetti, programmi ed attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella sopra descritta per ottenere dalla regione le professionalità richieste;
- d) per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1, le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di n. 15 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale dell'ARPAV.

#### Art. 3 – Trattamento Giuridico

- a) Il trattamento giuridico di detto personale rimane in capo alla struttura di appartenenza, nel rispetto delle esigenze operative dell'ufficio di destinazione;
- b) La struttura presso la quale opera il personale distaccato deve farsi carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale medesimo, quali: presa di servizio, presenze/assenze (timbrature giornaliere, congedi, prestazioni straordinarie, ecc.) inviando i prospetti riepilogativi alla struttura di provenienza.

#### Art. 4 – Trattamento Economico

- a) la Regione e l'ARPAV concordano che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici onnicomprensivi per il rispettivo personale;
- b) al personale distaccato viene mantenuto, da parte della struttura di provenienza, il trattamento economico precedentemente in essere (stipendio, salario accessorio, produttività, lavoro straordinario, eventuali altre indennità, buono mensa).

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 3/3

**Art. 5 – Durata dell’Intesa**

- a) il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e la validità di un anno, salvo eventuale rinnovo da concordarsi tra le parti;
- b) nel caso di mancato rinnovo, il personale in distacco è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell’Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell’attività in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia.....

Il Direttore del Dipartimento Ambiente

Il Direttore Generale dell’ARPAV

(Codice interno: 273731)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 621 del 29 aprile 2014

**CRIVELLARI&ZEBINI S.P.A., INDUSTRIA LATERIZI - Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola". Comune di localizzazione: Ceneselli (RO); Comuni interessati: Giacciano con Baruchella, Trecenta (RO). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013).**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione al progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola" in Comune di Ceneselli (RO).
---

Istanza presentata dalla Ditta Crivellari & Zebini S.p.a., Industria laterizi in data 13/06/2013. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/03/2014.
--

L'assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 13/06/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Crivellari & Zebini spa, Industria Laterizi con sede legale in Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) via Roma, 1451 - 45020 Giacciano con Baruchella (RO) (C.F. e P.IVA 00040460297), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 252916 del 13/06/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Ceneselli (RO), il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) e il Comune di Trecenta (RO), il progetto definitivo lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, altresì, in data 13/06/2013 sul quotidiano "LA VOCE DI ROVIGO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.575/2013) in data 26/06/2013, presso l'aula consiliare del Comune di Ceneselli.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 275405 del 27/06/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 13/06/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/07/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 08/08/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori i termini è pervenuta una osservazione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesa a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

A tal proposito il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni con nota del 27/01/2014, prot. n. 34358.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha svolto il giorno 01/10/2013 un incontro tecnico, al quale sono stati invitati le amministrazioni e gli Enti ineteressati, a vario titolo, sull'argomento.

Nella seduta del 09/10/2013, la Commissione Regionale V.I.A. avendo riscontrato carenze conoscitive, al fine della prosecuzione dell'istruttoria ha richiesto al proponente, con nota del 29/10/2013 prot. n. 466534, documentazione integrativa ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In tal senso, il proponente con nota prot. n. 550080 del 16/12/2013 ha formulato istanza di proroga ai termini di consegna della documentazione integrativa richiesta, accordata dall'U.C. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 15660 del 14/01/2014.

Il proponente ha successivamente provveduto al deposito della documentazione integrativa con nota prot. n. 34376 del 27/01/2014.

Relativamente alla verifica della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale:

- l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 275412 del 27/06/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa;
- in data 29/08/2013 con nota prot. n. 362391, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso una richiesta integrazioni relativamente alla documentazione di cui sopra;
- in data 04/02/2014 con prot. n. 49970 l'Unità Complessa VIA, ha trasmesso all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) la documentazione integrativa richiesta trasmessa dal proponente in data 27/01/2014 con prot. n. 34376;
- L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) (ora Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)), con nota prot. n. 78130 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2014, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2014 del 19/02/2014, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 459 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, e sul relativo studio per la Valutazione di Incidenza, Sezione Preliminare (Screening), facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n.49/2014 del 19/02/2014, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 12/03/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione del "Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola"" alla ditta Crivellari & Zerbini Spa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 459 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni.

Si ricorda infine, quanto dichiarato dal proponente nella documentazione integrativa trasmessa con nota del 29/10/2013 prot. n. 466534, secondo cui, nel caso l'istanza di autorizzazione della cava denominata "Ariola", oggetto del presente provvedimento, fosse stata positivamente accolta, la ditta si impegnava a rinunciare alle due concessioni di autorizzazione, a proprio favore, delle cave Fornà e Val Zampini in comune di Bagnolo di Po (RO).

Conseguentemente il presente provvedimento autorizzativo costituisce anche provvedimento di revoca della D.G.R. n. 1729 del 26/10/2011 e della D.G.R. n. 607 del 17/04/2012 relative rispettivamente alle istanze di autorizzazione di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate "Val Zampini" e "Fornà" nel Comune di Bagnolo di Po (RO) a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 2734/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n.575/2013

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere n. 459 del 12/03/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 459 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento denominato: "*Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola"*", presentato dalla società Crivellari & Zebini S.p.a., Industria Laterizi con sede legale in Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) - Via Roma, 1451 - 45020 Giacciano con Baruchella (RO) (C.F. e P.IVA. 00040460297) con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 459 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;
4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 459 del 12/03/2014 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 36 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione contestualmente costituisce provvedimento di revoca della D.G.R. n. 1729 del 26/10/2011 e della D.G.R. n. 607 del 17/04/2012 relative rispettivamente a istanze di autorizzazione di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate "Val Zampini" e "Forna" nel Comune di Bagnolo di Po (RO) a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa;
6. di dare atto che, la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2035. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta dalla Ditta prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n.44/1982;
7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato;
8. di stabilire che, la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Ceneselli (RO) la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29/07/1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione Veneto. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa;
9. Fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

10. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (Relazione di Screening), secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2014 del 19/02/2014, espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
11. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
12. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
13. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Crivellari & Zebini S.p.a., Industria Laterizi con sede legale in Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) - Via Roma, 1451 - 45020 Giacciano con Baruchella (RO) (C.F. e P.IVA. 00040460297, PEC: [info@pec.crivellariezebini.it](mailto:info@pec.crivellariezebini.it)) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceneselli (RO), al Comune di Giacciano con Baruchella (RO), al Comune di Trecenta (RO), al Comune di Bagnolo di Po (RO), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto Nucleo operativo di Verona, al Consorzio di Bonifica Adige Po;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
15. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 1/27

**REGIONE DEL VENETO****COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 459 del 12/03/2014**

**Oggetto:** CRIVELLARI&ZEBINI S.P.A., INDUSTRIA LATERIZI - Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola". Comune di localizzazione: Ceneselli (RO); Comuni interessati: Giacciano con Baruchella, Trecenta (RO).  
Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013).

**PREMESSA**

In data 13/06/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Crivellari & Zebini spa, Industria Laterizi con sede legale in Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) via Roma, 1451 – 45020 Giacciano con Baruchella (RO) (C.F. e P.IVA 00040460297), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 252916 del 13/06/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Ceneselli (RO), il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) e il Comune di Trecenta (RO), il progetto definitivo lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, altresì, in data 13/06/2013 sul quotidiano "LA VOCE DI ROVIGO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.575/2013) in data 26/06/2013, presso l'aula consiliare del Comune di Ceneselli.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 275405 del 27/06/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 13/06/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/07/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 08/08/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori i termini è pervenuta una osservazione, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesa a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dal Sig. Zani Carlo con nota prot. n. 499870 del 18/11/2013.

A tal proposito il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni con nota del 27/01/2014, prot. n. 34358.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ha svolto il giorno 01/10/2013 un incontro tecnico, alla quale sono stati invitati le amministrazioni e gli Enti ininteressati, a vario titolo, sull'argomento.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 2/27

Nella seduta del 09/10/2013, la Commissione Regionale V.I.A. avendo riscontrato carenze conoscitive, al fine della prosecuzione dell'istruttoria ha richiesto al proponente, con nota del 29/10/2013 prot. n. 466534, documentazione integrativa ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In tal senso, il proponente con nota prot. n. 550080 del 16/12/2013 ha formulato istanza di proroga ai termini di consegna della documentazione integrativa richiesta, accordata dall'U.C. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 15660 del 14/01/2014.

Il proponente ha successivamente provveduto al deposito della documentazione integrativa con nota prot. n. 34376 del 27/01/2014.

Relativamente alla verifica della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale:

- l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 275412 del 27/06/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa;
- in data 29/08/2013 con nota prot. n. 362391, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso una richiesta integrazioni relativamente alla documentazione di cui sopra;
- in data 04/02/2014 con prot. n. 49970 l'Unità Complessa VIA, ha trasmesso all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) la documentazione integrativa richiesta trasmessa dal proponente in data 27/01/2014 con prot. n. 34376;
- L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) (ora Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)), con nota prot. n. 78130 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2014, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2014 del 19/02/2014, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Le prescrizioni stabilite dal Parere dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) sono state recepite nell'ambito del parere ambientale. Sono state definite ulteriori prescrizioni in merito alla ricomposizione ambientale, ai collegamenti con la rete idrica locale e a tutela del contesto idrogeologico di zona.

**1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

La Ditta Crivellari & Zebini Spa con il progetto in discussione, intende avviare la coltivazione di una nuova cava destinata all'estrazione di argilla per laterizi da impiegare per la produzione nella vicina fornace di proprietà della medesima ditta. La superficie catastale dell'area è di ettari ha 49.33.55 per una superficie utile di scavo pari a ha 41.45.00. Il progetto presentato prevede un'attività estrattiva e ricompositiva per ambiti successivi e funzionali. La profondità di cava rispetta quanto statuito dalla L.R. 44/82. Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale i terreni saranno in condizione di utilizzabilità ai fini agricoli (laghetto naturalistico e per piscicoltura) . La vigente normativa in materia, anche a seguito dell'intervenuta modifica (Art. 3 L.R. 26/02), consente l'uso di destinazioni compatibili alla zona agricola in particolare per queste tipologie di cave. L'intervento esprime il modello ricompositivo a valenza agro naturalistica e, così come inserito in un più ampio contesto di zona costituirà un elemento di arricchimento e valorizzazione della biodiversità. La ditta ha presentato le integrazioni progettuali richieste e ha dichiarato la rinuncia alle autorizzazioni di cui alle DGR n. 1729 del 26.10.2011 e DGR n. 607 del 17.04.2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Fornà.

Trattasi di una cava di argilla per laterizi che sarà utilizzata nella fornace di proprietà della ditta richiedente ubicata nelle vicinanze.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 3/27

### **2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

#### **2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Rovigo;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del comune di Ceneselli;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) del Veneto;
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)
- Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) del consorzio di bonifica "Adige Po";
- Piano di Assetto idrogeologico Tartaro Fissero Canalbianco (PAI);
- Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)
- Rete Natura 2000 - Reti Ecologiche e Biodiversità (aree SIC e ZPS del Veneto);
- Carta Archeologica del Veneto.

#### **PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.)**

Per quanto riguarda l'intervento in oggetto, si ritengono interessanti le considerazioni fatte nel Programma in merito all'analisi della risorsa ambientale e territoriale, ed in particolare il settore delle attività estrattive: cave e miniere. Riguardo a tali tematiche il PRS stabilisce, tra gli obiettivi imprescindibili del settore estrattivo, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e con le necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

#### **PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)**

La superficie interessata dall'intervento di progetto rientra nel perimetro delle aree esondate in passato per alluvioni (Tav. 1). Per quanto concerne la classificazione del sito di intervento rispetto al settore primario, l'area di progetto si colloca all'interno degli ambiti ad eterogenea integrità (Tav. 3 – art. 23 N.di A.). Le direttive per il territorio agricolo evidenziano come, per detti ambiti, sia necessario che gli strumenti subordinati siano particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse e dell'organizzazione territoriale delle aree agricole. L'analisi dei contenuti di Piano non ha evidenziato ulteriori elementi significativi aventi attinenza con l'area di progetto e la tipologia di intervento prevista.

#### **IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C. ADOTTATO)**

La relazione che accompagna il nuovo P.T.R.C., riferendosi al settore delle cave, richiama quanto già delineato nel Piano Regionale di Sviluppo, che include tra gli obiettivi strategici da perseguire con opportune politiche ambientali anche una gestione "attenta" delle attività estrattive, che tenga in considerazione le esigenze di tutela e di salvaguardia delle risorse naturali, il tutto da perseguire prevalentemente attraverso i piani regionali e provinciali dell'attività di cava.

#### **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI ROVIGO**

Con riferimento ai vincoli individuati in Tavola 1 del PTCP, denominata "Vincoli e pianificazione territoriale", l'area di intervento non risulta essere gravata da alcun vincolo o regime di tutela. Qualche elemento di interesse può essere, invece, desunto, dalla consultazione della Tavola 2, denominata "Fragilità", in quanto permette di individuare la presenza di una cava attiva, collocata a nord-ovest rispetto al sito di

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 4/27

progetto, a circa 1.000 m in linea d'aria. Dalla consultazione della medesima tavola, inoltre, si rileva la presenza di aree esondabili o a ristagno idrico, poste ad ovest e ad est rispetto all'area in cui è prevista la coltivazione della cava. L'area rientra, inoltre, nelle zone governate da scolo meccanico, così come evidenziato in Tavola 2a. La cartografia provinciale permette anche di definire la presenza di due piccole zone umide, una di origine naturale ed una di origine antropica, individuate immediatamente ad est rispetto al perimetro dell'area in cui dovrebbe sorgere la cava Ariola.

Il sito di progetto tocca marginalmente anche uno dei sistemi storico-ambientali minori evidenziati in Tavola 3 (denominata "Sistema Ambientale Naturale"), e che si pongono come ambiti ad elevata naturalità, da sottoporre a regime di protezione. In generale, trattasi di aree che fanno capo a direttrici insediative storiche, per lo più riferibili ad antichi dossi o paleo alvei. Per quanto riguarda il Sistema insediativo-infrastrutturale provinciale, illustrato in Tavola 4, non emergono elementi di rilevanza rispetto al progetto analizzato. Si segnala solo la presenza di alcune corti rurali e il passaggio della Strada Regionale 482. Per quanto riguarda le valenze paesaggistiche e le relazioni tra queste e l'area di intervento, la Tavola 5 (Sistema del paesaggio) riporta gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio con riguardo alle prevalenti vocazioni paesaggistiche. In particolare, si evidenzia la presenza di un ambito di pregio paesaggistico da tutelare, coincidente con un dosso fluviale, che coincide grossomodo con il tracciato della SR 482. Ad est rispetto al sito di nuova coltivazione si colloca un secondo ambito di interesse paesaggistico, di tipo areale, riconducibile ai gorghi di Trecenta, che si allunga seguendo la direttrice di un vecchio dosso fluviale a circa 1.500 m di distanza.

Per quanto concerne le tutela agronomiche e ambientali, tutta l'area di progetto risulta inserita all'interno di un ambito di buona - media tutela della capacità produttiva agraria.

**PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI CENESELLI**

La cartografia relativa al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente inquadra la zona oggetto dell'intervento tra le Zone Agricole (sottozona omogenea E2), ossia le parti di territorio comunale utilizzate per le attività agricole e zootecniche e per la residenza ad esse connesse. In queste zone l'esercizio delle attività esistenti e gli interventi di modifica o di trasformazione devono perseguire le seguenti finalità: a) salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le specifiche vocazioni produttive compatibilmente con la difesa delle caratteristiche ambientali; b) favorire la permanenza della popolazione agricola in condizioni adeguate e civili; c) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, anche in funzione delle attività agricole e di altre attività complementari. Il PRG si limita a dare delle prescrizioni atte a regolamentare gli interventi edilizi; non si rilevano elementi di particolare attinenza con la tipologia progettuale discussa. Dalla consultazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Comune di Ceneselli in data 22 novembre 2011, non emergono ulteriori elementi relativi alla zonizzazione dell'area di progetto.

**PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)**

Il progetto in esame ricade all'interno del bacino Fissero Tartaro Canal Bianco per il quale il piano definisce, negli indirizzi procedurali, che "visto la carenza d'acqua in alcuni periodi dell'anno, dovrebbe essere creata la possibilità di creare nuovi invasi in pianura, utilizzando cave dismesse, poste in fascia di ricarica, che potrebbero avere anche la funzione di ricarica delle falde". L'attinenza tra le tematiche considerate nel P.T.A. e l'attività di cava riguarda soprattutto le misure di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano, siano esse superficiali o sotterranee. In base a quanto riportato all'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione, il P.T.A. demanda alle AATO il compito di individuare, sulla scorta di opportune direttive tecniche predisposte dalla Giunta Regionale, le zone di rispetto delle opere di presa (sorgenti, pozzi, acque superficiali) degli acquedotti pubblici di propria competenza. Fino alla definizione dei limiti di cui sopra, si considera una zona di rispetto pari a 200 m di raggio dal punto di captazione. L'art. 16 delle N.t.A. di piano impone diversi vincoli per le zone di rispetto, tra cui il "divieto di apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 m di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee". Per quanto riguarda le acque sotterranee, vengono anche definite come zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni elencati al paragrafo 3.6.3. degli



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 5/27

Indirizzi di Piano. Per quanto riguarda il presente progetto, occorre dire che il comune di Ceneselli non rientra tra quelli interessati dalla presenza di aree di protezione delle acque sotterranee.

### **NOTA ISTRUTTORIA:**

*Sono state stabilite idonee prescrizioni sia per quanto attiene alla qualità degli acquiferi che per quanto attiene al raccordo del bacino di risulta con la rete idrica locale previo accordo con il Consorzio competente. L'attività di cava inoltre viene automaticamente sospesa nei periodi ad elevata piovosità.*

### **PIANO REGIONALE ATTIVITÀ DI CAVA (P.R.A.C.)**

Il P.R.A.C. attualmente disciplina solo le sabbie e le ghiaie, ossia i materiali che appartengono al gruppo A secondo la classificazione della L.R. n. 44/82, la cui estrazione comporta un maggiore grado di utilizzazione del territorio, e la cui importanza strategica per lo sviluppo di strutture ed infrastrutture richiede una programmazione ed una gestione unitaria da parte della Regione; per quanto concerne i materiali appartenenti al gruppo B, tra cui si annoverano le argille, il P.R.A.C. non detta alcuna disciplina specifica, demandando alle Province la predisposizione di uno strumento ad hoc, costituito dal Piano Provinciale di Attività di Cava (P.P.A.C.). In buona sostanza, quindi, ad oggi il P.R.A.C. è da intendersi come un piano stralcio rispetto allo strumento generale di pianificazione, la cui applicabilità è limitata ai materiali del gruppo A. Inoltre, non va tralasciato che il Piano è stato ad oggi adottato, per cui non ha ancora completato il proprio iter di approvazione, elemento, quest'ultimo, che impedisce la predisposizione dei Piani Provinciali, che al P.R.A.C. devono necessariamente ispirarsi.

### **NOTA ISTRUTTORIA:**

*Il PRAC adottato con DGRV 3121 del 23.10.2003 attiene ai materiali sabbie e ghiaie e comunque non esplica salvaguardia. Successivamente la Giunta Regionale Veneto ha adottato con DGR 2015 DEL 04.11.2013 un nuovo PRAC teso a regolare le attività estrattive del Veneto per i materiali sabbia e ghiaia detrito e calcari per costruzioni, tale piano è nella fase di controdeduzioni alle osservazioni e non esplica salvaguardia.*

*Trattasi in ogni caso di apertura di una nuova cava ubicata in condizioni logisticamente favorevoli con il luogo di utilizzo dei materiali (fornace Crivellari & Zerbini) e contestuale rinuncia ad altre due autorizzazioni di cava peraltro non completate e non ritirate dalla Ditta Crivellari & Zerbini.*

### **CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO**

Alcuni centri del territorio veneto, tra cui diverse aree del Polesine, sono interessati da una marcata complessità e ricchezza di ritrovamenti di tipo archeologico, legati alla presenza, nel passato, di importanti poli di scambio commerciale e culturale. Dalla consultazione della Carta Archeologica del Veneto non è emersa la presenza di alcun sito di ritrovamento archeologico nell'area relativa al progetto presentato.

### **NOTA ISTRUTTORIA:**

*E' stata stabilita apposita prescrizione nei termini che seguono:*

*“qualora, durante le attività di coltivazione, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di cava dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e delle vigenti norme”*

#### **2.1.1 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico**

Dall'analisi della pianificazione sovraordinata, in particolare dalle Tavole del P.T.R.C., per il sito in esame è emerso che

- non risulta interessato dai vincoli o dagli ambiti riportati in Tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti”;



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 6/27

- non risulta inserito in aree di tutela paesaggistica né in ambiti naturalistici di livello regionale, o in altri ambiti naturalistici riportati in Tavola 2 “Ambiti naturalistici”;
- nella Tavola 3 “Integrità del Territorio Agricolo” il sito ricade in un “ambito definito ad eterogenea integrità”;
- non risulta far parte di itinerari a valenza storica ed archeologica, né ambientale, come da sistemi individuati nella Tavola 4.

L'attività in esame, in ultima analisi, rispetta le indicazioni del P.T.R.C. vigente e l'area dove sarà localizzata la nuova cava non è soggetta a vincoli o prescrizioni. Anche il documento preliminare e la relazione ambientale del nuovo PTRC non identificano obiettivi e linee strategiche specifiche ma il documento preliminare sottolinea la necessità di tutela e valorizzazione del suolo.

Il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo, in aggiunta a quanto già delineato nel P.T.R.C., evidenzia la presenza di un altro ambito di cava posto nelle vicinanze del sito di intervento, oltre ad alcune aree umide di origine antropica e naturale; viene segnalata, inoltre, la sussistenza di due ambiti di interesse paesaggistico posti ad ovest e ad est del sito, e costituiti, rispettivamente, da una antica fascia del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dal sistema dei gorghi di Trecenta. Questi ultimi, posti a circa 1.500 m dal limite di cava, identificano anche una zona SIC appartenente alla rete Natura 2000. Il Piano, in definitiva, non pone prescrizioni attinenti alla tipologia progettuale considerata.

A livello comunale, l'area si inserisce in un contesto agricolo (sottozona E2); il PRG si limita a dare delle prescrizioni atte a regolamentare gli interventi edilizi, senza rilevare elementi di particolare attinenza con la tipologia progettuale discussa.

Per quanto attiene al Quadro Programmatico, sulla base delle verifiche di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dell'opera a vari livelli di competenza, non esiste alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle prescrizioni dei programmi vigenti.

### **2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO**

Lo scavo interesserà complessivamente una superficie di circa 414.500 m<sup>2</sup> ed avrà una forma irregolare e naturaliforme. La durata della fase di coltivazione della cava è stata posta pari a 20 anni. Il piano campagna esterno allo scavo sarà leggermente rimodulato sulla base delle quote di riferimento dei terreni limitrofi e manterrà la naturale pendenza degradante in direzione NO- SE, come si è rilevato nello stato di fatto in occasione dei rilievi eseguiti.

Il fondo del bacino sarà caratterizzato da quattro livelli di quota, che caratterizzeranno 4 diverse macroaree, variabili procedendo da nord a sud. La variabilità dei livelli del fondo deriva dalla variabilità delle caratteristiche litologiche dell'estesa area di intervento; gli ottimali livelli di quota del fondo del bacino sono stati individuati sulla base delle indagini litologiche e geotecniche. Si riporta un prospetto di sintesi delle quote di fondo nelle diverse macroaree e delle profondità di scavo.

Area A: 3,00 m s.l.m.m. Area A: 5,82 m

Area B: 2,40 m s.l.m.m. Area B: 6,00 m

Area C: 3,90 m s.l.m.m. Area C: 4,12 m

Area D: 4,45 m s.l.m.m. Area D: 3,05 m

Considerato che le quote del piano campagna saranno variabili, mentre le quelle del fondo saranno fisse, almeno per singola macroarea, ne consegue che le sponde del bacino finale avranno pendenze variabili, tuttavia saranno sempre inferiori al 25% (14°). Con tali premesse, il volume del bacino risultante e, quindi, il volume asportabile sarà pari a circa 1.948.440 m<sup>3</sup>.

#### **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL CANTIERE**

Il progetto prevede di avviare la fase di coltivazione partendo dal fronte Sud della cava, proseguendo per concii paralleli successivi della larghezza di circa 20 metri. Nel caso in cui una significativa quota del materiale estratto dal concio in lavorazione presenti caratteristiche tali da renderlo non idoneo per la



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 7/27

produzione di laterizi, si provvederà ad individuare uno o più siti alternativi, all'interno del perimetro di cava, dove poter estrarre del materiale di diversa tipologia, da impiegare per ottenere una miscela argillosa con le proprietà adatte al processo industriale.

Considerate le valutazioni geotecniche relative all'altezza critica del fronte di scavo e alla stabilità del sollevamento del fondo, il progetto ha previsto di procedere nella coltivazione della cava con la presenza di acqua nello scavo. Al fine di facilitare la fase di estrazione del materiale argilloso, in particolare per garantire l'eventuale controllo delle acque in eccesso all'interno del perimetro di scavo, il gruppo di progettazione ha evidenziato la necessità di realizzare, quali opere provvisorie da rimuovere al termine della fase di coltivazione, dei setti di separazione in terra, in numero di due. Questi permetteranno di suddividere l'intera superficie di cava in tre diverse aree.

Per quanto concerne la delimitazione dell'area di cantiere il progetto prevede, anche in ragione della considerevole superficie complessiva dell'area di cava, di procedere con una delimitazione progressiva delle aree interessate dalle lavorazioni; in particolare, si procederà con il seguente schema:

- iniziale delimitazione di cantiere delle macroaree C e D (lotto 1);
- terminata la coltivazione delle macroaree C e D, l'area di cantiere viene estesa alla macroarea B per una fascia di circa 128 m (lotto 1);
- terminata la coltivazione del lotto 1 della Macroarea B, l'area di cantiere verrà estesa ripetutamente per un'ampiezza pari a circa m 73 (lotti 2, 3, 4, 5);
- terminata la coltivazione della Macroarea B il cantiere viene prolungato alla Macroarea A, delimitando ripetutamente fasce di circa 85 m (lotto 1, 2, 3). Passando di zona in zona, quindi, la delimitazione dell'area di cantiere andrà estendendosi lungo i fronti nord, est ed ovest. La delimitazione suddetta è stata pensata in modo tale che ogni singola zona venga esaurita, indicativamente, nell'arco di n. 2 annate di coltivazione. Fanno eccezione la prima e l'ultima zona, per le quali è previsto un allungamento di un anno dovuto, rispettivamente, alla gestione iniziale di avvio delle lavorazioni e alla chiusura definitiva delle stesse.

Tale modalità di cantierizzazione garantirà il massimo mantenimento della gestione agricola delle aree rientranti nel perimetro di cava, ma la cui utilizzazione ai fini estrattivi risulta lontana nel tempo. Per quanto riguarda la fase di ricomposizione ambientale dell'area di cava, è stato ipotizzato di procedere con gli interventi di ripristino ambientale contestualmente alla fase di coltivazione, sfasando spazialmente le due tipologie di attività. In particolare, sono state previste 4 fasi di rinaturalizzazione:

### Fase 1

Da realizzare al termine del 4° anno di coltivazione della cava. Superficie interessata dagli interventi: circa 7 ha.

Opere previste: rimodellamenti del terreno, semine, piantagioni di alberi ed arbusti, interventi di ingegneria naturalistica.

### Fase 2

Da realizzare al termine dell'8° anno di coltivazione della cava. Superficie interessata dagli interventi: circa 10 ha.

Opere previste: rimodellamenti del terreno, semine, piantagioni di alberi ed arbusti, interventi di ingegneria naturalistica. Posa in opera strutture birdwatching.

### Fase 3

Da realizzare al termine del 12° anno di coltivazione della cava. Superficie interessata dagli interventi: circa 13 ha.

Opere previste: rimodellamenti del terreno, semine, piantagioni di alberi ed arbusti, interventi di ingegneria naturalistica.

### Fase 4

Da realizzare al termine del 20° anno di coltivazione della cava. Superficie interessata dagli interventi: circa 20 ha.

Opere previste: rimodellamenti del terreno, semine, piantagioni di alberi ed arbusti, interventi di ingegneria naturalistica, realizzazione delle opere puntuali per fruizione del sito (percorso ciclo-pedonale, area fitness, parco giochi, palafitte, pontili galleggianti).

## **AREE DI DEPOSITO**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 8/27

Così come è stata prevista l'organizzazione della attività, non si rende necessaria alcuna realizzazione di aree di deposito del materiale, in quanto la vicinanza dell'area allo stabilimento della Crivellari & Zebini S.p.A. permette di utilizzare come area di deposito il sito denominato "monte" e collocato presso l'impianto industriale di trasformazione dei materiali terrosi in laterizi. Il deposito temporaneo di materiale è previsto solo nel caso di estrazione di materiale sottofalda e nel caso di estrazione di materiale non utilizzabile al fine della produzione di laterizi, che verrà destinato alla ricomposizione morfologica della cava.

### **NOTA ISTRUTTORIA:**

*E' stata prevista idonea prescrizione tesa a stabilire che gli accumuli di materiali di cava (utile, associato, di scarto, terreno di scopertura) siano effettuati esclusivamente sulle aree di effettivo scavo (aree di cava) al fine di accelerare i processi ricompositivi sulle aree contermini.*

### **LA FASE DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI CAVA**

Il progetto di ripristino ambientale del fondo Ariola è stato impostato in modo tale da poter essere avviato già durante la fase di coltivazione della cava, andando ad interessare le aree in cui la fase di estrazione è stata completata. La ricomposizione ambientale prevede, inizialmente, lo spontaneo riempimento d'acqua del sito di estrazione attraverso l'apporto di falda, cui faranno seguito una serie di interventi di valorizzazione con finalità ricreativa e didattica divise per aree.

**Area lido:** area destinata alla balneazione. La sponda di questa zona sarà realizzata con pendenza molto dolce (14 °) per agevolare l'accesso allo specchio d'acqua ai fruitori. La vegetazione sarà rada e costituita principalmente da alberi, l'area di contatto tra l'acqua e la riva sarà mantenuta libera dalla vegetazione preferendo la realizzazione della sponda con materiale a matrice prevalentemente sabbiosa. In questa area è prevista anche la realizzazione di un parco giochi per bambini. Tale area, più agevole per i fruitori data la maggiore vicinanza alla strada di accesso, potrà essere utilizzata per attività quali pesca sportiva, pic-nic, solarium, etc.

**Attracchi e pontili galleggianti:** area destinata alla realizzazione di strutture per facilitare l'alaggio ed il varo di imbarcazioni, piccole barche a vela, barche a remi, kajak, jole. Quest'area appare la più adatta allo scopo sia dal punto di vista logistico che morfologico della cava. Il tirante d'acqua minimo si attesta pari a circa 2,00 m.

**Area di esercitazione:** area destinata alla esercitazione delle imbarcazioni, il tirante d'acqua è variabile da un minimo di 2,00 m fino a circa 2,60 m. Quest'area permette l'esercitazione di piccole imbarcazioni a vela ed a remi, considerata l'estensione potrà essere utilizzata come campo di allenamento per kayak e jole. In questa area è prevista anche la realizzazione di una zona fitness, che sarà attrezzata con un percorso vita, posto in prossimità del circuito ciclo-pedonale.

**Area palafitte e museo etnografico:** in quest'area è prevista la realizzazione di strutture stabili su palafitte che potranno ospitare un museo etnografico basato sulle attività agricole del passato. In quest'area è inoltre presente un "macero", un piccolo bacino artificiale, ultima testimonianza visibile dell'antica lavorazione della canapa.

**Area fitodepurazione:** area caratterizzata da un basso tirante d'acqua. Sarà assecondato l'instaurarsi di una vegetazione tipica delle aree umide, con canneto e presenza di piante che favoriscano la fitodepurazione dell'acqua. E' prevista anche la realizzazione di un percorso meandriforme immerso nel canneto, tipico delle zone vallive, in questo modo le piccole imbarcazioni potranno visitare questa area a notevole valenza naturalistica. Saranno poste in opera diverse postazioni a terra per il birdwatching.

Nell'area e' prevista la creazione di un sentiero ciclo-pedonale perimetrale al bacino, per il quale è prevista la realizzazione di una pista in stabilizzato di 3 m di larghezza, avente una lunghezza complessiva di circa 3.500 m.

### **OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA**

Nel progetto di ricomposizione ambientale sono state previste diverse opere di ingegneria naturalistica aventi una triplice funzionalità:

- tecnico- funzionale in quanto esercitano un'azione antierosiva e di consolidamento delle sponde (palificata e fascinata posizionate nelle zone più prossime ai confini di proprietà ed alle abitazioni);



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 9/27

- naturalistica in quanto utilizzando materiali naturali, vivi e impiegando specie vegetali autoctone (palificata e fascinata vive), hanno la funzione di ricostruire o innescare ecosistemi paraturali (tane per ricovero fauna ittica);
- paesaggistiche in quanto opere realizzate in armonia con gli aspetti naturali dell'area in cui sono inserite.

Le tecniche che troveranno utilizzo nel merito del progetto di ricomposizione ambientale sono:

Presidio con palo e fascina viva: opera di stabilizzazione della sponda che prevede la messa a dimora di fascine vive di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (verghe legate assieme con filo di ferro) all'interno di un solco, assicurate con picchetti battuti attraverso le fascine o di fronte ad esse. Il progetto prevede la realizzazione di circa 112 m lineari di presidio con palo e fascina viva, collocati in diversi tratti del sito di intervento.

Palificata spondale semplice viva: struttura a tronchi costituita da una incastellatura, a formare camere nelle quali vengono inserite talee di salici, caratterizzata da una sola fila orizzontale esterna di tronchi e gli elementi più corti perpendicolari alla scarpata sono appuntiti e inseriti nella scarpata stessa. L'opera è completata dal riempimento con materiale terroso inerte e pietrame. Il pietrame posto a chiudere le celle verso l'esterno garantisce la struttura dagli svuotamenti, le talee inserite in profondità sono necessarie per garantire l'attecchimento delle piante. È prevista la realizzazione di circa 72 m lineari di palificata spondale, collocati in diversi tratti del sito di intervento.

Tane per ricovero fauna ittica: strutture in pali di legno, massi e fascine atte a creare delle cavità sulle sponde del bacino al fine di ricreare dei ricoveri per la fauna ittica realizzando in tal modo un ambiente adatto all'insediamento di specie ittiche, carpe, tinche, pesce gatto in particolare. È prevista la realizzazione di circa 175 m lineari di ricoveri per la fauna ittica, collocati prevalentemente nella parte settentrionale del sito di intervento.

La spazializzazione temporale della fase di ricomposizione ambientale permetterà di rendere il sito fruibile alla collettività senza dover attendere l'ultimazione della fase di coltivazione della cava che avrà una durata stimabile in 20 anni. In particolare, dopo il 4° anno di coltivazione, a seguito degli interventi di rinaturalizzazione a carico delle macroaree C e D, sarà possibile rendere fruibile l'accesso per una superficie pari a circa 7,00 ha. Dopo l'ottavo anno di coltivazione, con la realizzazione della seconda fase di ripristino, l'area fruibile sarà incrementata a 17 ha, per raggiungere una superficie complessiva di circa 30 ha dopo il 12° anno (ultimazione della fase 3 di rinaturalizzazione). Con la chiusura della fase di ricomposizione, la superficie rinaturalizzata coprirà circa 50 ha.

Per poter rendere fruibile l'area rinaturalizzata secondo le modalità appena descritte è necessario garantire l'assoluta assenza di interferenze tra i frequentatori del sito e le lavorazioni, in modo da scongiurare rischi sanitari di qualunque natura (ma riconducibili, principalmente, al sollevamento di polveri e alla generazione di emissioni sonore.) Per tale ragione, l'accesso alle zone rinaturalizzate sarà limitato alla stagione invernale o, comunque, ai periodi in cui non sono previste lavorazioni.

Analogamente, nel caso in cui si volesse perseguire l'obiettivo di permettere la fruizione del sito durante la fase di coltivazione del fondo Ariola, sarà elemento imprescindibile impedire l'accesso all'interno dell'area di cantiere ai non addetti ai lavori, anche nei periodi di fermo cantiere.

### IMPORTO DEI LAVORI

Complessivamente, i costi delle opere di ripristino ambientale sono stati stimati in €485.049,94

### ALTERNATIVE PROGETTUALI

Il SIA contempla un'analisi delle principali alternative progettuali all'intervento in discussione nel presente documento. Si può affermare, in linea generale, che le principali alternative progettuali da considerare sono le seguenti:

1. Diversa ubicazione del sito di intervento. Per quanto riguarda il sito di progetto, il SIA rileva che la scelta operata dalla ditta committente appare adeguata sotto diversi profili. Innanzitutto l'area di progetto si colloca molto vicino allo stabilimento di produzione (circa 3,5 km), e l'accesso allo stesso è facilmente garantito ai mezzi di trasporto grazie al passaggio della limitrofa S.R. n. 482. Di conseguenza, i disagi associabili alla fase di trasporto del materiale risulteranno minimizzati in virtù del breve tragitto da compiersi. Risulteranno, quindi, contenuti gli impatti a carico dell'atmosfera, dell'ambiente fisico, della salute pubblica, della fauna (potenziale disturbo e rischio incidente). Secondariamente, viene rilevato che il fondo Ariola si trova in un



## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 10/27

ambito agricolo a bassa densità abitativa; limitati nuclei rurali si riscontrano solo a circa 500 m di distanza rispetto al perimetro di cava, e l'area risulterà visibile solo da limitati punti di vista. Sono, quindi, attesi bassi livelli di impatto sulla popolazione e sul paesaggio locale. Infine, si rileva che il sito si pone in vicinanza ad altre cave in fase di coltivazione e in prossimità di ex-cave, oggi rinaturalizzate; tale aspetto garantirà un contenimento dell'impatto paesaggistico complessivo, in quanto le opere risulteranno inserite in un contesto già "alterato" e caratterizzato da analoghi interventi. Il SIA ritiene che la scelta di un'altra localizzazione non comporterebbe impatti meno rilevanti rispetto a quelli stimati per il presente caso.

2. Diverso metodo di coltivazione. Il metodo scelto per la coltivazione della cava garantisce il raggiungimento del miglior risultato tecnico-economico, minimizzando, al contempo gli impatti; esso si caratterizza per:

- la coltivazione di piccoli lotti conseguenti (è sempre previsto il completamento del lotto in lavorazione prima di passare al successivo);
- la realizzazione del progetto di ripristino ambientale per lotti successivi, in concomitanza alla coltivazione della cava, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico a carico dell'area;
- la risagomatura delle sponde adottando pendenze molto modeste, al fine di promuovere la naturale evoluzione ecologica dell'area e limitare i problemi connessi alla regimazione delle acque superficiali.

3. Alternativa zero (non coltivazione della cava) L'alternativa di non aprire la cava si prefigura come una possibilità a cui sono associabili differenti impatti. Prima di tutto sarebbe prevedibile un aumento del traffico in arrivo e, di conseguenza, un più elevato tasso di emissioni inquinanti, in quanto la ditta, dovendosi garantire comunque la materia prima da utilizzare per la produzione del proprio impianto dovrà necessariamente riferirsi ad una fonte posta a distanza maggiore. A tal proposito, si evidenzia che la ditta Crivellari e Zebini ha già ottenuto l'autorizzazione alla coltivazione di n. 2 cave, ubicate in Comune di Bagnolo di Po, e quindi poste ad una distanza di circa 10 km rispetto alla fornace. L'ipotesi di non avviare la coltivazione della cava Ariola comporterebbe la necessità di approvvigionarsi presso le due cave suddette, con evidenti maggiori disagi per la collettività in relazione al maggiore impatto del traffico veicolare pesante e alle maggiori emissioni inquinanti ad esso associabili. In aggiunta, l'ipotetica interruzione della filiera porterebbe alla necessità da parte di molti operatori nel settore dell'edilizia della zona, di approvvigionarsi all'esterno con intuibili diseconomie e maggiori impatti sull'ambiente e sul consumo di energie non rinnovabili. Non sono da escludere, infine, conseguenze indirette sull'assetto sociale con perdita di posti di lavoro.

### **NOTA ISTRUTTORIA:**

*Si prende atto delle DGR n. 1729 del 26.10.2011 e la DGR n. 607 del 17.04.2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Forna a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa. Si rileva che trattassi di atti recettizi mai completati con gli adempimenti di legge (fidejussioni, ecc...), non ritirati dalla ditta e soggetti alle sopravvenute norme anche in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (Dlgs 152/06 e s.s.m.i.i).*

*Quanto dichiarato dalla Ditta al riguardo in sede di integrazioni evidenzia in ogni caso la volontà della medesima di optare per una soluzione logisticamente e ambientalmente più favorevole rispetto a quanto statuito dagli atti in essere, ancorché privi di efficacia e non rilasciati.*

*E' stata prevista idonea prescrizione tesa alla revoca delle citate DGR nell'ambito dell'atto di autorizzazione delle cava "Ariola".*

### **2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Il S.I.A., come previsto dall'art. 22 (Allegato VII al D.Lgs 152/2006), riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle componenti ambientali (per la fase di coltivazione e di ricomposizione) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Si richiama di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal Proponente.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 11/27

**Atmosfera*****Clima***

L'area in cui è prevista la realizzazione del progetto è caratterizzata da un clima temperato caldo (secondo la classificazione di Troll e Paffen) con forti squilibri tra la stagione estiva, contraddistinta da giornate calde ed afose, e quella invernale, dominata da condizioni fredde talvolta intensi e nebbie frequenti.

Il sito è caratterizzato da una temperatura media annua di poco superiore ai 13 °C e da valori di piovosità annua prossimi a 700 mm (a fronte di una media regionale di circa 1.050 mm). Il regime pluviometrico è di tipo sub-equinoziale, con un massimo autunnale (ottobre-novembre) ed un massimo secondario in primavera (maggio-giugno). I minimi stagionali si registrano nei mesi invernali e a cavallo del mese di luglio. Nonostante l'apporto meteorico risulti non particolarmente abbondante, non mancano le precipitazioni intense a carattere di rovescio temporalesco. Una delle principali conseguenze derivanti da queste caratteristiche climatiche è data dalla difficoltà nell'esercizio della pratica agricola, che talvolta costringe gli agricoltori a ricorrere a irrigazioni di soccorso nella stagione più calda.

L'umidità relativa (Ur) assume un andamento di tipo unimodale, con i minimi che si attestano sul 70 %, nel periodo maggio-luglio e massimi nei mesi di dicembre e gennaio.

La radiazione solare influisce direttamente sulla temperatura dell'aria e del terreno e sul processo di evapotraspirazione, e indirettamente sul valore dell'umidità atmosferica, sul movimento delle masse d'aria e sulle precipitazioni. Il suo andamento è in linea con questa parte del territorio regionale.

Per quanto riguarda i venti, le direzioni prevalenti sono da NNE e da O, con incremento della frequenza dei venti da Ovest in inverno mentre in estate prevalgono deboli venti con direzione E-W, con un picco di venti da ESE nelle ore estive più calde; la velocità media del vento tocca i 2,2 m/s

***Aria***

Nel comune di Ceneselli le emissioni da attività industriali sono limitate, essendo l'economia locale legata ancora in misura consistente all'attività agricola. Si deve tener conto però della presenza di infrastrutture stradali quali la SR 482 altopolesana che lambisce il sito di intervento e che risulta caratterizzata da un livello di traffico elevato. Per il comune non ci sono dati sulla qualità dell'aria se non come estrapolazioni di due stazioni poste ad una decina di km di distanza (Badia Polesine e Bergantino). I superamenti dei limiti normativi per i parametri monitorati appaiono coerenti con l'intera area polesana a conferma che non si tratta di problematiche locali ma di estensione regionale.

**Ambiente idrico*****Acque superficiali***

Il territorio comunale di Ceneselli si viene a collocare in una pianura alluvionale di bonifica posta tra il Canalbianco e il fiume Po, soggetta al sollevamento meccanico forzato delle acque mediante idrovora. La competenza della gestione della rete idrografica artificiale è del Consorzio di Bonifica Adige Po, con sede a Rovigo. Il fondo Ariola si trova nel bacino Zelo – Berlè, che presenta un'area di 5.984 ha; il fondo Ariola è compreso in un'area di forma circa romboidale, delimitata dai canali consorziali: a nord lo Scolo Canalazzo, ad est il Cavo Tenca, ad ovest lo scolo Danà Bosco e infine a sud e sud-ovest il Cavo Bentivoglio di Zelo.

***Acque sotterranee***

Il modello idrogeologico locale vede una direzione generale del flusso idrico sotterraneo diretta da Ovest verso Est con un gradiente dell'ordine del 0,5 ÷ 0,8 per mille. La falda è di tipo confinato con risalienza alloggiata nello strato acquifero sabbioso che si trova in genere dopo i 3 metri di profondità; la superficie piezometrica della prima falda si pone a profondità variabili da 1 a 4 metri, in funzione della topografia del piano campagna. L'escursione annuale del livello è varia da pochi decimetri fino ad un metro. È presente anche un acquifero più profondo a cui attingono alcuni pozzi irrigui di Ceneselli. Lo strato acquifero profondo presenta discrete caratteristiche chimiche e buona portata. Tale strato sarebbe separato dallo strato acquifero freatico, da uno strato impermeabile di spessore non noto, ma verosimilmente localizzato intorno ai 40 metri di profondità dal piano campagna.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 12/27

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si avrà un avanzamento per lotti, che di volta in volta determina un abbassamento localizzato del livello piezometrico della prima falda. Tenuto conto del basso gradiente che la caratterizza, l'entità della modifica alla piezometria è valutata essere dell'ordine dei centimetri – decimetro.

Al termine dei lavori la superficie acquatica orizzontale del lago Ariola a quota media di + 5,10 metri s.l.m., determinerà un incremento del gradiente idraulico nella parte a monte del flusso idrico sotterraneo verso il lago. La zona meridionale e orientale esterna al lago Ariola si troverà, invece, con una falda più alta e quindi con una soggiacenza minore rispetto alla condizione originaria attuale. Vi sarà una leggera modifica all'andamento delle isofreatiche nel sottobacino Ariola – Chirota, ma non un cambiamento nel regime e nella funzionalità, rispetto all'idrovora Tenca, che ancora sarà il soggetto che regola la prima falda nell'ambito Ariola.

Per quanto riguarda la superficie evaporante del lago il suo contributo viene considerato trascurabile ai fini delle possibili influenze al clima e al microclima locale.

Non sono previste modificazioni del regime idrochimico della prima falda.

Non risultano in zona pozzi adibiti ad uso idropotabile .

L'area di cava è stata dotata di piezometri per il monitoraggio dei livelli.

**Suolo e sottosuolo*****Geomorfologia del territorio***

L'area dell'alto Polesine è emersa dal Pleistocene medio ed è caratterizzata da depositi fluvio-glaciali e alluvionali, con la presenza di paleovalvei e dossi fluviali del Po e del Tartaro nonché con episodi di ambiente lacustre.

L'area depressa in pianura interfluviale, nella quale ricade la quasi totalità della superficie agraria del fondo Ariola, è compresa tra i paleovalvei del Po di Adria e il dosso di minore dimensione del Tartaro-Canalbianco. Tale unità morfologica è stata delineata dalla curva di livello + 7,0 metri s.l.m. m. e raggiunge nella parte mediana più depressa quote di + 4,8 e + 5,2 metri s.l.m.m..

***Litologia***

La litologia del suolo presente nel sito è suddivisa in due classi: 1) sedimenti alluvionali prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi; 2) sedimenti alluvionali prevalentemente argilloso-limosi. La prima classe litologica è riconducibile alle aree di paleovalveo e dosso fluviale. La seconda classe interessa invece le depressioni interfluviali.

Il sottosuolo, indagato dalle varie indagini geognostiche prodotte dal proponente, mostra, fino a 5-8 m dal p.c., terreni prevalentemente coesivi con consistenza variabile a seconda del grado di saturazione, A seguire e fino a circa 14 m un banco di sabbia ed infine alternanze di livelli coesivi e sabbiosi fino alle massime profondità indagate che sono di circa 20 m.

Le operazioni di scavo incidono entro questa componente ambientale per ricavare la risorsa industriale. In fase di cantiere si determina certamente la dispersione di una parte di suolo nell'atmosfera, sotto forma di polvere. Si tratta di interferenze a carattere transitorio e di livello complessivamente insignificante poiché si prevede di operare con la presenza di acqua nello scavo.

***Geositi***

Non si sono rinvenuti geositi nel territorio comunale né particolari significatività geologico-ambientali.

**Sistema fisico*****Rumore***

Le aree interessate dalla cava di progetto si contraddistinguono per la chiara vocazione agricola, per cui sono assenti strutture produttive o impianti particolarmente rumorosi. A Nord e ad Est del futuro sito di cava vi sono due caserme militari, attualmente dismesse. Nelle immediate vicinanze dell'area non vi sono strutture, quali scuole, asili, ospedali, ecc. per i quali si possa ipotizzare un particolare rischio legato alle emissioni sonore ed alle vibrazioni provenienti dalle attività di coltivazione della cava.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 13/27

### **Illuminamento**

La tipologia dell'intervento non comporta significativi fenomeni di inquinamento luminoso in quanto non sono previsti impianti di illuminazione.

### **Radiazioni ionizzanti**

Le radiazioni ionizzanti sono costituite da particelle ed onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami atomici dei corpi urtati e di caricare elettricamente atomi e molecole neutre. Tra queste si ricordano le radiazioni alfa, beta, x e gamma ed il gas radon, che è un gas radioattivo naturale. La parte meridionale della Regione Veneto, tuttavia, anche per sua conformazione geologica, risulta una zona definita a basso rischio, per la quale, quindi, la Regione Veneto non ha intrapreso azioni specifiche.

### **Elettrodotti**

L'area di cava non interferisce con linee di alta tensione.

### **Stazioni radiobase**

L'area di cava non interferisce con stazioni radiobase.

## **Biosistema**

### **Vegetazione**

Il contesto vegetazionale in cui si inserisce il fondo Ariola è dato da un ambito ad indirizzo agricolo, caratterizzato da seminativi a rotazione inseriti in ambiente di bonifica. Secondariamente sono presenti anche colture legnose, costituite prevalentemente da frutteti e da impianti di pioppicoltura. In generale, le aree coltivate sono ben delimitate da scoline e da corsi d'acqua, solitamente caratterizzate dalla sola vegetazione erbacea spondale; i frequenti interventi di ripulitura effettuati dal Consorzio di Bonifica, infatti, impediscono lo sviluppo significativo di vegetazione arboreo-arbustiva spondale, tanto che si possono rinvenire esclusivamente esemplari isolati o gruppi arbustivi, di estensione assai limitata.

Sotto il profilo vegetazionale non si riscontrano elementi di particolare valenza; si possono osservare solo isolati individui arborei, o brevi filari, posti in prevalenza all'altezza del margine sud-occidentale e sud-orientale dell'area di coltivazione, caratterizzati dalla presenza di salici bianchi (*Salix alba*, *Salix alba* subsp. *vitellina*) o querce (*Quercus robur*). Altri nuclei di vegetazione arborea sono riscontrabili in prossimità dell'ex-caserma militare posta immediatamente a Nord del fondo Ariola.

### **Fauna**

La ricchezza faunistica del sito di progetto non evidenzia elementi di particolare importanza, prefigurandosi come un ambito agricolo di tipo intensivo in cui sono molto rari e frammentati gli elementi di naturalità. La componente faunistica, in buona sostanza, è quella rappresentativa degli agroecosistemi tipici di pianura, con livelli di biodiversità mediamente bassi.

Il quadro faunistico generale è soprattutto composto da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni forestali degradate di cedui. L'attuale fauna dei mammiferi è data in massima parte da insettivori e roditori di ampia diffusione (ricci, toporagni, topi). Tra i mammiferi di maggiori dimensioni si possono citare la volpe e la faina, oltre alla nutria.

L'avifauna appare ricca di alcune specie legate alla presenza di infrastrutture antropiche (*Tyto alba*, *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, ecc.), anche in relazione alla disponibilità di numerosi fabbricati dismessi nelle vicinanze. Ancora, la presenza, seppur limitata, di alcune alberature, alternate a spazi agricoli più vasti, identificano l'habitat di alcune specie, quali la cappellaccia, l'allodola, la cutrettola, le quali possono verosimilmente trovare fonte di riparo e di nutrimento. Non mancano le specie ad abitudini generaliste, quali le gazze e le cornacchie.

La fauna ittica ospita le tipiche specie dei canali di bonifica artificiali, con predominanza dei ciprinidi e di alcune altre specie alloctone a forte capacità di colonizzazione.

La presenza di diverse specie di anfibi appare limitata per ridotta disponibilità di acqua stagnante e per la variabilità dei livelli idrici delle scoline a servizio delle colture agrarie, che si presentano spesso asciutte, non consente l'instaurarsi della fauna acquatica. Tra i rettili possiamo trovare la biscia dal collare (*Natrix natrix*) e la natrice tassellata (*Natrix tassellata*) mentre è solo potenzialmente presente la testuggine palustre.

Tra gli organismi di piccole dimensioni si ricordano soprattutto Insetti, con diverse specie comuni nelle aree coltivate e nei margini dei campi.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 14/27

### **Ecosistema**

#### ***Unità ecosistemiche***

L'area di progetto, non sembra contraddistinta da significativo valore ecosistemico. Essa si colloca in un ambito definito "area agropolitana di pianura", posto tra aree ad elevata utilizzazione agricola. A Nord rispetto al sito di progetto, a circa 1 km in linea d'aria, si riconoscono alcuni elementi areali che la pianificazione regionale e provinciale ha considerato essere "corridoi ecologici", e che sono rappresentati da altre ex-cave esaurite ed oggi rinaturalizzate in specchi d'acqua.

#### ***Aree protette***

Nel territorio circostante l'area di cava in progetto non sono localizzate riserve e parchi naturali. I siti NATURA 2000 più prossimi alla cava sono:

- SIC IT3270007 "Gorghi di Trecenta", localizzato ad una distanza di 1500 m
- SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" localizzato ad una distanza di 5400 m

Non sono ipotizzate interferenze di alcun tipo.

#### ***Rete ecologica***

L'area di intervento non intercetta direttamente corridoi faunistici o aree nucleo già identificate; a scala locale il sito si pone in vicinanza a corridoi ecologici secondari (costituiti da ex-cave rinaturalizzate e dal Cavo Bentivoglio di Zelo) che, in ogni caso, non appaiono direttamente in connessione con i nodi primari della rete ecologica. La progressiva realizzazione della fase di ricomposizione ambientale, permetterà di strutturare ulteriormente il sistema di tali corridoi ecologici secondari.

### **Sistema infrastrutturale**

#### ***Rete idrografica***

Tutte le acque raccolte nel territorio agricolo circostante scolano, attraverso il Cavo Bentivoglio di Zelo, il cavo Tenca ed il Canalazzo di Zelo verso l'impianto idrovoro Tenca.

La rete di drenaggio della pianura adiacente al sito della cava è composta da diversi fossi e scoline, che vengono utilizzati come scolo e per l'irrigazione dei campi coltivati.

#### ***Rete stradale***

Il territorio comunale, in questa porzione è caratterizzato da una buona viabilità sia principale che secondaria, soprattutto in considerazione della SR 482 altopolesana, che collega direttamente il sito di cava con lo stabilimento di impiego dei materiali estratti.

### **Sistema insediativo**

Le aggregazioni urbane maggiori si rinvengono nel capoluogo comunale di Ceniselli e nella frazione di Zelo (comune di Giacciano con Baruchella); sono poi presenti varie piccole località (Albera, Borellona, Granarone, ecc.) mentre in prossimità dell'area di progetto si trovano poi alcuni edifici sparsi lungo la viabilità e corti rurali.

### **Salute e benessere della popolazione**

#### ***Sistema socio economico***

Per il territorio di Ceneselli, i dati sono in linea con la provincia: L'ambito è a prevalente destinazione agricola: si coltivano cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti e frutteti; è praticato anche l'allevamento di bovini, suini, caprini, equini e avicoli

La densità demografica dell'area appare, pertanto, molto ridotta, che si attesta su valori di circa 64 ab./kmq. Le strutture scolastiche esistenti permettono di frequentare soltanto le scuole dell'obbligo. Le strutture ricettive permettono la ristorazione non il soggiorno; quelle sanitarie garantiscono il solo servizio farmaceutico; per le altre prestazioni occorre rivolgersi ai centri limitrofi.

#### ***Salute pubblica***

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 15/27

Per quanto concerne i problemi relativi alla salute pubblica, allo stato attuale le uniche criticità degne di segnalazione sono associabili all'inquinamento atmosferico, in particolare per quanto concerne l'ozono e le polveri sottili da PM10, e all'inquinamento acustico. I fattori che contribuiscono al peggioramento della qualità dell'aria sono da ricondurre prevalentemente alle attività industriali, al traffico veicolare e agli impianti di riscaldamento. Per quanto riguarda le emissioni di polveri da traffico, sono soprattutto i veicoli diesel a contribuire alle emissioni allo scarico, e tali emissioni nei centri urbani risultano grosso modo ripartite equamente tra auto e veicoli commerciali leggeri da una parte, e bus e veicoli commerciali pesanti dall'altra. Un'altra fonte significativa di emissione di PM da attribuire al traffico è quella dovuta all'usura di freni, gomme, asfalto stradale.

Le analisi effettuate dal proponente in merito all'entità della deposizione di polveri sottili derivanti dalla fase di coltivazione della cava Ariola hanno permesso di evidenziare che le ricadute saranno circoscritte alle aree immediatamente circostanti il cantiere, con fenomeni significativi di deposizione contenuti al massimo entro un raggio di circa 250 m. All'interno di tale raggio non sono presenti nuclei abitati. Conseguentemente non sono prevedibili significativi effetti a carico della salute pubblica.

**Il paesaggio**

Il sito di intervento non risulta essere incluso in alcun ambito tutelato paesaggisticamente. L'unico ambito vincolato presente nel raggio di 1 km è rappresentato dal corso del Cavo Bentivoglio di Zelo e Berle, che si colloca a sud-ovest, ad una distanza minima di circa 580 m in linea d'aria.

L'atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio, predisposto per il P.T.R.C. del Veneto, inserisce il Comune di Ceneselli nell'ambito delle "Bonifiche del Polesine occidentale". Trattasi di un ambito di bassa pianura, di recente formazione, situato tra i fiumi Adige, Tartaro e Po. Morfologicamente l'area si presenta pianeggiante, con modeste elevazioni rispetto al piano campagna, dell'ordine di qualche metro, in corrispondenza dei dossi di origine fluviale, corrispondenti agli antichi corsi dei fiumi e quasi sempre coincidenti con i tracciati viari. Tutta l'area ricade all'interno di un ambito di bonifica, per cui sussiste una capillare rete idraulica (canali, scoli, ecc.) che caratterizza ulteriormente il contesto paesaggistico. L'uso agricolo del suolo, di gran lunga quello dominante, funge da matrice principale del paesaggio; ad esso si associano, ma in misura nettamente minore, le superfici arborate (vigneti, pioppeti, frutteti) e le modeste formazioni lineari di siepi e filari.

Una certa importanza hanno anche i vecchi maceri, utilizzati un tempo per la lavorazione della canapa, di cui esiste una traccia anche in prossimità del sito di cava. A breve distanza dell'area considerata, si riconosce la presenza di alcuni elementi detrattori, costituiti da due complessi militari in disuso, posti, rispettivamente, a nord e ad ovest rispetto al fondo Ariola.

**Mitigazioni**

Il progetto di coltivazione della cava, contiene al suo interno la proposta di una serie di misure di mitigazione che saranno poi puntualizzate in fase di progetto esecutivo.

È prevista ad esempio la messa a dimora, entro la prima stagione utile dall'inizio dei lavori di scavo, di un filare di piante del genere *Quercus* (rovere, farnia, roverella, ecc.) per un numero complessivo di piante non inferiore a 30, da collocare lungo il fronte Nord della cava.

Sebbene la presenza di abitazioni civili nei pressi del cantiere sia scarsa, in quanto zona a spiccate caratteristiche rurali, in fase di cantiere, è previsto:

- la riduzione della velocità dei mezzi operatori in prossimità dei nuclei abitativi;
- l'utilizzo di un orario di lavoro consono al rispetto della quiete pubblica;
- la scelta di mezzi da lavoro meno rumorosi e inquinanti;
- l'umidificazione delle superfici di scavo in caso di giornata secca e ventosa, per evitare il sollevamento eccessivo di polveri.

Tali attenzioni dovranno essere sempre garantite anche durante gli interventi di manutenzione successivi alla realizzazione delle opere in progetto.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 16/27

### Monitoraggio

Le misure di monitoraggio hanno l'obiettivo principale di garantire un controllo degli effetti previsti in fase di SIA a carico delle componenti ambientali, verificare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate e controllare tempestivamente l'insorgere di eventuali impatti non previsti, al fine di poter attivare dei comportamenti correttivi.

Il proponente ritiene non necessario procedere a misure di monitoraggio a carico delle componenti Atmosfera, Salute pubblica, Litosfera, Ambiente idrico superficiale, Paesaggio, Vegetazione e Flora, Fauna, Ecosistemi.

Sono invece previste misure di monitoraggio della componente ambientale "Ambiente Idrico", in particolare per la parte relativa alle acque sottosuperficiali.

Il piano di monitoraggio, nella sua articolazione complessiva, prevede due diverse fasi:

- monitoraggio ex-ante: permette di conoscere le condizioni ambientali di partenza per una specifica componente ambientale; viene effettuato in fase di progettazione e prima della realizzazione dell'opera; Una parte di questo monitoraggio è già stata eseguita per la predisposizione del S.I.A..
- monitoraggio ex-post: permette il controllo degli effetti previsti/imprevisti e la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione; è da eseguirsi al termine della fase di cantiere, in coincidenza con l'avvio della fase di esercizio.

### Valutazione degli impatti

Dalla matrice degli impatti elaborata dal Proponente risulta che, in termini assoluti, l'esecuzione del progetto induce i maggiori effetti sul sistema atmosferico, sul rumore e sulla vegetazione e, a seguire, sul litosistema e sul sistema del paesaggio. Tutti gli impatti risultano al di sotto della soglia di rilevanza. D'altra parte però la ricomposizione finale andrà a costituire un potenziamento della rete ecologica locale.

La valutazione degli impatti per la componente "atmosfera" è stata effettuata mediante individuazione e caratterizzazione delle sorgenti e dei rispettivi flussi emissivi, sia nello stato ante operam che in quello post operam, al fine di pervenire al bilancio complessivo in termini di flussi di massa di inquinanti emessi in atmosfera. Gli elementi di perturbazione dello stato dell'atmosfera analizzati riguardano l'incremento di traffico e le emissioni dei mezzi d'opera e la produzione di polveri collegate al cantiere.

Il proponente ha analizzato distintamente i contributi indotti dal traffico di mezzi pesanti da e per il cantiere, dei mezzi d'opera in cava nonché le emissioni di polveri sia per transito dei mezzi su strada sterrata che per movimentazioni all'interno della cava. Il risultato di tali analisi e modellazioni vede ricadute limitate in un raggio di circa 250 m dal cantiere.

Le valutazioni sono assunte con ipotesi cautelative ovvero senza tener conto delle misure di mitigazione già presenti in progetto.

La valutazione degli impatti per la componente "acque" vede i principali impatti legati alla modifica della tavola d'acqua freatica conseguente alla sua messa a giorno con formazione del laghetto. Le direzioni di deflusso della falda rimarranno comunque sostanzialmente invariate e le modifiche piezometriche si manterranno nell'ambito dei centimetri. L'aumento dell'evaporazione è considerato trascurabile e la struttura idrogeologica identificata è tale da consentire di supplire alla nuova richiesta di alimentazione allargando il fronte di richiamo. Ciò è possibile in quanto ci troviamo nelle vicinanze sia del Canalbiano (corso d'acqua di risorgiva con anche alimentazione prealpina), sia del paleovalveo del Po di Adria, che costituisce un nastro permeabile di alimentazione della falda.

L'aumento di vulnerabilità del primo acquifero conseguente allo scavo viene considerato trascurabile vista la rapida formazione, al fondocava, di uno strato di sedimento fine, limoso-argilloso, che ripristinerà il valore complessivo di impermeabilità.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 17/27

La valutazione degli impatti per la componente “suolo e sottosuolo”, oltre al prelievo del materiale di cava, vede, in fase di cantiere, la dispersione di una parte di suolo nell’atmosfera, sotto forma di polvere. Si tratta, comunque, di interferenze a carattere transitorio, il cui livello d’impatto può essere considerato complessivamente insignificante, anche alla luce della tipologia di intervento, che prevede di operare con la presenza di acqua nello scavo.

La valutazione degli impatti per la componente “ambiente fisico” vede soprattutto la componente rumore, come logico per un’area di cantiere di cava. Non vi sono comunque siti o recettori particolarmente sensibili nell’immediato intorno. Le misure di mitigazione previste contribuiranno a minimizzare questo tipo di impatto.

La valutazione degli impatti per la componente “biosfera” risultano leggermente superiori alla soglia di attenzione per la sola componente “Vegetazione e flora”; tale risultanza, tuttavia, va riletta e reinterpretata considerando i significativi impatti positivi che verranno a generarsi sotto il profilo ambientale e vegetazionale con la realizzazione del progetto di ricomposizione ambientale;

In conclusione, gran parte degli impatti generati sull’ambiente dipendono soprattutto dall’attività di cantiere: in generale, il rischio di generare impatti significativi sulle suddette componenti potrà essere adeguatamente gestito mediante un buon livello di organizzazione durante la fase di cantiere (in particolare per quanto concerne la componente atmosfera ed idrosfera). Per questi impatti, perciò, il ripristino di condizioni ottimali sarà garantito in tempi medio - brevi al termine dei lavori;

### **2.3.1 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla Relazione di screening Valutazione d’Incidenza Ambientale del progetto. Le prescrizioni stabilite sono state recepite. Sono state definite inoltre idonee prescrizioni tese a migliorare la qualità ambientale dell’intervento e a ridurre gli impatti. In particolare si da atto che la ricomposizione ambientale del contesto di cava così come progettata, con le prescrizioni stabilite costituisce una importante occasione per l’incentivazione della biodiversità di zona e per la ricostituzione di un lembo sufficientemente ampio della foresta planiziale che anticamente connotava le pianure padano-venete.

### **3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA**

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) si è espressa favorevolmente con prescrizioni come da Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2014 in data 19/02/2014 inviata con propria nota prot. 78130 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2014.

Tali prescrizioni dovranno essere rispettate e di seguito si riportano e recepiscono integralmente:

- a. *Al fine di monitorare le eventuali interferenze sul sistema acquifero che alimenta i gorgi tutelati nel sito della rete Natura 2000 IT3270007 Gorgi di Trecenta, sia previsto ed attuato un monitoraggio, da concordare con la Scrivente ( Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni VIA VAS NUVV) entro 90 giorni dall’approvazione del progetto;*
- b. *Gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive vengano realizzati con l’impiego di specie ecologicamente coerenti e materiale vivaistico che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;*
- c. *Nello specchio lacuale sia (è) vietata introduzione di specie ittiche alloctone (pesce gatto – italicus melas ecc.);*
- d. *Si presti particolarmente attenzione e si pongano in essere tutte le attenzioni operative al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali nell’area di cava, considerata la modalità di lavorazione in falda e nel caso di incidenti vengano immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza e risanamento dell’area;*

E’ fatto divieto di iniziare i lavori di coltivazione prima di aver provveduto agli adempimenti stabiliti al precedente punto 2 lettera a); Il servizio Coordinamento Commissioni VIA VAS NUVV comunicherà alla



## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 18/27

Ditta ed alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse l'avvenuto concordamento del monitoraggio e le modalità con cui il medesimo dovrà esprimersi. E' fatto obbligo alla ditta di effettuare il monitoraggio concordato con le modalità stabilite.

E' stata inoltre prescritta la revoca delle DGR afferenti ad altre cave richieste dalla medesima ditta nei termini che seguono:

- Con l'atto di autorizzazione contestualmente vengano revocate le DGR n. 1729 del 26/10/2011 e la DGR n. 607 del 17/04/2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Forna a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa.

Quanto precedentemente evidenziato con le ulteriori prescrizioni stabilite in sede di pronunciamento sia ambientale che autorizzativo evidenziano la compatibilità dell'intervento con i valori ambientali espressi dal più ampio contesto di zona.

### 4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento. In ogni caso nel corso dell'iter istruttorio sono pervenute osservazioni avanzate dalla ditta Zani Carlo che si riportano di seguito in maniera sintetica:

#### OSSERVAZIONI

1.	<p>Sig. Zani Carlo ha presentato delle osservazioni con nota prot. n. 499870 del 18/11/2013 Evidenzia aggravii generati dall'attività sulle portate della rete idrica contermine e sottolinea le condizioni di pericolosità idraulica del contesto.</p> <p>Il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni con nota del 27/01/2014, prot. n. 34358.</p> <p><b>Nota istruttoria:</b> Sono state stabilite idonee prescrizioni tese al concordamento con il competente Consorzio di Bonifica dell'invaso di cava nei termini che seguono: <i>E' fatto divieto di iniziare i lavori di coltivazione prima di aver concordato con il Consorzio di Bonifica competente i collegamenti del bacino idrico di risulta con la rete idrica locale sia per il periodo afferente la coltivazione della cava che per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale). Tali collegamenti dovranno essere realizzati con modalità tali da garantire il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2 lettera c). I lavori di coltivazione di cava sono automaticamente sospesi durante i periodi a elevate precipitazioni meteoriche al fine di non gravare sui flussi della rete idrica locale, secondo le indicazioni che potranno essere impartite dal Consorzio di Bonifica competente.</i></p> <p>Occorre inoltre evidenziare che il bacino lacustre di risulta costituisce anche bacino di laminazione. In tal senso contribuirà alla riduzione delle condizioni di incidenza idraulica nelle aree poste a monte e a valle; migliorerà la capacità di invaso del contesto e ridurrà quindi le eventuali condizioni di criticità.</p>
----	---

#### PARERI

1.	<p>La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) si è espressa favorevolmente con prescrizioni come da Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2014 in data 19/02/2014 inviata con propria nota prot. 78130 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2014.</p> <p><b>Nota istruttoria:</b> Le prescrizioni dovranno essere rispettate e sono state riportate e recepite nell'ambito del parere</p>
----	--



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 19/27

ambientale nei termini che seguono:

- a. *Al fine di monitorare le eventuali interferenze sul sistema acquifero che alimenta i gorghi tutelati nel sito della rete Natura 2000 IT3270007 Gorghi di Trecenta, sia previsto ed attuato un monitoraggio, da concordare con la Scrivente ( Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni VIA VAS NUVV) entro 90 giorni dall'approvazione del progetto;*
- b. *Gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive vengano realizzati con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e materiale vivaistico che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;*
- c. *Nello specchio lacuale sia (è) vietata introduzione di specie ittiche alloctone (pesce gatto – italicus melas ecc.);*
- d. *Si presti particolarmente attenzione e si pongano in essere tutte le attenzioni operative al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali nell'area di cava, considerata la modalità di lavorazione in falda e nel caso di incidenti vengano immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza e risanamento dell'area;*

E' fatto divieto di iniziare i lavori di coltivazione prima di aver provveduto agli adempimenti stabiliti al precedente punto 2 lettera a); Il servizio Coordinamento Commissioni VIA VAS NUVV comunicherà alla Ditta ed alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse l'avvenuto concordamento del monitoraggio e le modalità con cui il medesimo dovrà esprimersi. E' fatto obbligo alla ditta di effettuare il monitoraggio concordato con le modalità stabilite.

E' stata inoltre prescritta la revoca delle DGR afferenti ad altre cave richieste dalla medesima ditta nei termini che seguono:

- Con l'atto di autorizzazione contestualmente vengano revocate le DGR n. 1729 del 26/10/2011 e la DGR n. 607 del 17/04/2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Forna a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa.

Quanto precedentemente evidenziato con le ulteriori prescrizioni stabilite in sede di pronunciamento sia ambientale che autorizzativo sottolinea la compatibilità dell'intervento con i valori ambientali espressi dal più ampio contesto di zona. Vengono ridotti gli impatti logistici attualmente previsti nel contesto di zona connessi al reperimento di materiali per la vicina fornace "Crivellari & Zerbini".

Sono state definite inoltre idonee prescrizioni tese a migliorare la qualità ambientale dell'intervento e a ridurre gli impatti. In particolare si da atto che la ricomposizione ambientale del contesto di cava così come progettata, con le prescrizioni stabilite costituisce una importante occasione per l'incentivazione della biodiversità di zona e per la ricostituzione di un lembo sufficientemente ampio della foresta planiziale che anticamente connotava le pianure padano-venete.

### **5 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA**

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VinCA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

### **6 VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

**Vista** la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 575/2013;
- la L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il RD n. 1443/1927;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 20/27

- la D.G.R. n. 652/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;
- il D. Lgs. n. 117/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010”;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo; il P.R.G. del Comune di Ceneselli e dei Comuni limitrofi interessati Giacciano con Baruchella e Trecenta;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. n. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive”;
- il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;

**esaminata** la documentazione presentata e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (giugno 2013);

**viste** le DGR n. 1729 del 26.10.2011 e la DGR n. 607 del 17.04.2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Forna a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa. e rilevato che trattasi di atti recettizi mai completati con gli adempimenti di legge (fidejussioni, ecc...), non ritirati dalla ditta e soggetti alle sopravvenute norme anche in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (Dlgs 152/06 e s.s.m.m.i.i). Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta a riguardo in sede di integrazioni;

**preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n.49/2014 del 19/02/2014, inviata dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) (ora Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)), con propria nota prot. n. 78130 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 24/02/2014;

**preso atto** che l’intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un’area in cui non sono presenti vincoli paesaggistici;

**valutato** ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente;

**preso atto** che l’interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l’intervento;

**valutate** le valenze socio economiche espresse dall’intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Livio Baracco, l’Ing. Giampietro Gavagnin e l’Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione), ha espresso all’unanimità dei presenti

**PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e sul relativo studio per la Valutazione di Incidenza, Sezione Preliminare (Screening), facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n.49/2014 del 19/02/2014, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 21/27

- 1) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
- 2) la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) si è espressa favorevolmente con prescrizioni come da relazione istruttoria tecnica n. 49/2014 in data 19/02/2014, che qui si richiama. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate e di seguito si riportano e recepiscono integralmente:
  - a. *Al fine di monitorare le eventuali interferenze sul sistema acquifero che alimenta i gorghi tutelati nel sito della rete Natura 2000 IT3270007 Gorghi di Trecenta, sia previsto ed attuato un monitoraggio, da concordare con la Scrivente (leggasi Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) entro 90 giorni dall'approvazione del progetto;*
  - b. *Gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive vengano realizzati con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e materiale vivaistico che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;*
  - c. *Nello specchio lacuale sia (è) vietata introduzione di specie ittiche alloctone (pesce gatto – italicus melas ecc.);*
  - d. *Si presti particolarmente attenzione e si pongano in essere tutte le attenzioni operative al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali nell'area di cava, considerata la modalità di lavorazione in falda e nel caso di incidenti vengano immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza e risanamento dell'area;*
- 3) è fatto divieto di iniziare i lavori di coltivazione prima di aver provveduto agli adempimenti stabiliti al precedente punto 2 lettera a); Il Servizio Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) comunicherà alla Ditta ed alla Sezione Geologia e Georisorse l'avvenuto concordamento del monitoraggio e le modalità con cui il medesimo dovrà esprimersi. E' fatto obbligo alla ditta di effettuare il monitoraggio concordato con le modalità stabilite;
- 4) con l'atto di autorizzazione contestualmente vengano revocate le DGR n. 1729 del 26/10/2011 e la DGR n. 607 del 17/04/2012 relative a istanze di apertura e coltivazione delle cave di argilla denominate Val Zampini e Forna a favore della Ditta Crivellari & Zerbini Spa;
- 5) è fatto divieto di iniziare i lavori di coltivazione prima di aver concordato con il Consorzio di Bonifica competente i collegamenti del bacino idrico di risulta con la rete idrica locale sia per il periodo afferente la coltivazione della cava (estrazione e ricomposizione ambientale) che per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori di coltivazione. Tali collegamenti dovranno essere realizzati con modalità tali da garantire il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2 lettera c). I lavori di coltivazione di cava sono automaticamente sospesi durante i periodi a elevate precipitazioni meteoriche al fine di non gravare sui flussi della rete idrica locale, secondo le indicazioni che potranno essere impartite dal Consorzio di Bonifica competente;
- 6) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici contaminati vengano a contatto con acque di migliore qualità. Provvedere alla installazione di ulteriori tre piezometri (rispetto a quelli previsti e indicati al capitolo "4.2.2.2. La Falda Freatica" del SIA) per il controllo della falda profonda (oltre 40 mt di profondità) da ubicarsi idrogeologicamente uno a monte e due a valle della cava (Tav. B05 di progetto) secondo le indicazioni che saranno espresse dalle autorità di vigilanza (Comune e/o Provincia). Tali piezometri dovranno avere la finestra filtrante nel citato acquifero profondo come individuato al capitolo 4.2.2.3. "Strato acquifero profondo" del SIA;
- 7) provvedere al monitoraggio qualitativo delle acque profonde sui tre piezometri di cui al punto precedente e della falda superficiale mediante prelievi da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori di coltivazione e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle analisi chimiche dovrà essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza (Comune e Provincia). Nelle sostanze da ricercare dovranno essere compresi gli idrocarburi;
- 8) provvedere alla ricomposizione ambientale dell'area della cava secondo progetto integrando il numero degli arbusti da 393 a 600 e il numero delle piante ad altofusto da 212 a 300. Inoltre il 50% delle piante ad altofusto dovrà appartenere alla famiglia delle querce (rovere, farnia, roverella, etc..) da porsi a dimora in gruppi di almeno 2-3 piante della medesima specie e una distanza tra loro di 6-8 metri. Tali



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## **ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 22/27

piante dovranno avere un'altezza minima di 2,5 metri. Tra le specie di impianto si dovranno escludere il genere *populus*. Le piante utilizzate dovranno rispettare quanto stabilito al precedente punto 2 lettera b); Realizzare entro due anni dalla data di inizio dei lavori, lungo il lato nord confinante con la strada e nel tratto di perimetro adiacente al nucleo edificato la fascia boscata di progetto, con le modalità precedentemente descritte;

- 9) per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
- 10) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
- 11) gli automezzi per il trasporto dei materiali da e verso la cava dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
- 12) la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare sversamento da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Le acque e il suolo eventualmente contaminati a seguito di sversamenti accidentali dovranno essere adeguatamente trattati secondo le buone tecniche e gli inquinanti raccolti trattati o smaltiti presso centri autorizzati. Eventuali sversamenti accidentali dovranno essere tempestivamente segnalati all'autorità di Vigilanza (Comune e Provincia) e all'ARPAV. Le pale e i mezzi meccanici posti al servizio della cava e degli eventuali impianti di prima lavorazione dovranno essere dotati di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
- 13) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
- 14) il terreno vegetale di scopertura del giacimento dovrà essere accantonato solo all'interno dell'area di cava autorizzata (area di effettivo scavo) e riutilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.

I materiali di scarto ed associati, dovranno essere accumulati solo all'interno dell'area di cava (Area di effettivo scavo) e utilizzati solo per la sistemazione ambientale della cava. Il materiale utile di cava estratto, potrà essere accumulato solo all'interno della citata area di effettivo scavo come indicata con linea blu nella Tavola C01;

- 15) qualora, durante le attività di coltivazione, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di cava dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e delle vigenti norme;
- 16) la Ditta dovrà presentare, a titolo di compensazione, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, concordato con il Comune di Ceneselli, con il quale si impegna a concedere e concede al Comune stesso l'uso almeno cinquantennale gratuito delle aree di cava ricomposte ai fini agronaturalistici e di fruizione pubblica come previsto dal progetto, dal SIA punto 3.1.5. e dalle tavole D03.02 e D03.03. L'atto d'obbligo impegnerà inoltre la ditta a curare e mantenere le piante della famiglia delle querce (precedente punto 8) fino ad un'età tale da essere considerate monumentali.  
Tutto ciò compatibilmente e nel rispetto degli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale). La formazione e presentazione al Comune del citato Atto d'Obbligo, nei termini stabiliti è posta a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa ai sensi dell'art. 30 lettera e) della LR 44/82.
- 17) la Regione Veneto, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della DGR n. 652/07 e D.G.R. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime DGR;
- 18) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

## ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014

pag. 23/27

del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni pervenute, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., dal Sindaco del Comune di Ceneselli (assenti il Sindaco del Comune di Giacciano con Baruchella, il Sindaco del Comune di Trecenta, il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, il Direttore Regionale della Sezione Geologia e Georisorse), ha espresso all'unanimità dei presenti,

### parere favorevole

all'autorizzazione del "Progetto di apertura e coltivazione della cava denominata "Ariola"" alla ditta Crivellari & Zerbini Spa, Industria Laterizi con il titolo unico di cui alla L.R. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

#### Prescrizioni ai fini autorizzativi

- 1) stabilire che il materiale utile estraibile di cava è costituito da argilla per laterizi ed è quantificato nella documentazione di progetto in circa mc 1.948.000;
- 2) recintare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, come individuata nella Tav C01. La Ditta potrà recintare la cava per singoli ambiti operativi. Apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della recinzione cartelli ammonitori di pericolo;
- 3) provvedere, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione e per lotti operativi, al picchettamento della superficie di scavo;
- 4) provvedere ad effettuare annualmente una relazione sull'avanzamento dei lavori a firma del Direttore di Cava e trasmetterla agli enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia). Tale relazione, in particolare, dovrà fornire ragguagli sulle opere ricompositive effettuate ed essere eventualmente corredata da tavole grafiche contenenti indicazioni sulle superfici ricomposte;
- 5) porre in opera, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, almeno tre punti di riferimento fissi (capisaldi inamovibili) con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione, la Ditta dovrà inoltre predisporre un'apposita monografia dei capisaldi di cava a firma della ditta e di un tecnico abilitato e trasmetterla all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia);
- 6) adottare, durante le fasi di estrazione, tutte le precauzioni indicate nella Integrazione alla Relazione geotecnica ed idraulica in data Gennaio 2014 in ordine ai fenomeni di sollevamento del fondo e di sifonamento;
- 7) provvedere, contestualmente all'inizio dei lavori, alla progressiva conversione delle colture a seminativo in prato polifita per gli ambiti contermini alle aree di scavo; provvedere ad almeno tre sfalci annuali sia delle superfici già ricomposte che di quelle coltivate a prato;
- 8) effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
- 9) il transito sulla viabilità pubblica degli automezzi impiegati per il trasporto del materiale di cava verso la fornace di utilizzo, dovrà essere regolamentato con apposito disciplinare da concordare con le Amministrazioni locali interessate prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.  
Mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto e asportato dall'area di cava; tale materiale dovrà essere destinato alla vicina fornace Crivellari & Zerbini;
- 10) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 24/27

coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;

- 11) le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo) come indicato nella tavola C01 con linea blu. La fascia esterna "all'area di cava" e ricompresa "nell'area della cava" (area in disponibilità) è destinata agli utilizzi agricoli – compatibili con la "zona E" e alla ricomposizione ambientale, dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale. Sono fatti salvi i percorsi di cava e le operazioni connesse alla formazione delle sponde; Le sponde di cava ricomposte dovranno avere una pendenza dolce e comunque inferiore a 14° sul piano orizzontale;
- 12) procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione e secondo le modalità indicate nel progetto di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) così come integrate e modificate dalle prescrizioni. Ultimi i lavori di estrazione nella cava si dovrà provvedere a completare la ricomposizione ambientale finale della medesima e al ripristino delle eventuali fallanze agli arbusti e alle piante ad alto fusto;
- 13) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi, provenienti dalle operazioni di selezione del materiale di cava nel rispetto delle vigenti normative in materia. La Regione tramite la Sezione Geologia e Georisorse potrà se del caso autorizzare l'utilizzo per la ricomposizione ambientale di terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D.Lgs. n. 117/2008 a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/06 e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati;
- 14) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 300.000,00 (trecentomila euro/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
- 15) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Sezione Regionale Geologia e Georisorse competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni od esigenze ambientali o di sicurezza;
- 16) approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117/2008 e D.G.R. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di selezione, prima lavorazione e pertinenze. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2008;
- 17) prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 ed in particolare del D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- 18) presentare, prima della consegna o della notifica del provvedimento autorizzativo, i titoli di disponibilità dell'area di cava debitamente registrati;
- 19) stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è argilla per laterizi e di prescrivere espressamente quanto stabilito,

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 25/27

in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. che si intende correlativamente qui richiamata;

- 20) stabilire che la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2035. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta dalla Ditta prima di tale data;
- 21) stipulare con il Comune di Ceneselli la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- 22) stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
- 23) si richiamano integralmente le prescrizioni ambientali precedentemente espresse che qui si intendono trascritte;
- 24) sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 26/27

Vanno visti n. 36 elaborati di cui al seguente elenco:

Titolo Elaborato	Data
PROGETTO	
1 A.01 Relazione tecnico illustrativa	Maggio 2013
2 A.02 Inquadramento territoriale (1:15000 – 1:4000)	Maggio 2013
3 A.03 Estratto di mappa catastale (1:2000)	Maggio 2013
4 A.04 Visure catastali – Atti di proprietà	Maggio 2013
5 A.05 Estratto di PRG – Certificato di destinazione urbanistica	Maggio 2013
6 A.06 Memoria fotografica	Maggio 2013
7 A.07 Uso del suolo (1:5000)	Maggio 2013
8 A.08 Rilievo topografico (1:1000)	Maggio 2013
9 A.09 Microrilievo (1:2000)	Maggio 2013
10 B.01 Relazione Geologica – Idrogeologica	Maggio 2013
11 B.02 Relazione Geotecnica ed idraulica	Maggio 2013
12 B.02.01 Relazione Geotecnica ed idraulica – integrazione	Gennaio 2014
13 B.03 Prove geognostiche in sito e prove di laboratorio geotecnico	Maggio 2013
14 B.04 Carta litologica (1:10000)	Maggio 2013
15 B.05 Carta idrogeologica/idrografica (relativa al periodo dicembre 2011 – marzo 2013) (1:10000)	Maggio 2013
16 B.06 Carta idrogeologica/idrografica (con inserimento del lago Ariola – ipotesi di modello idrologico) (1:10000)	Maggio 2013
17 B.07 Carta Geomorfologica (1:10000)	Maggio 2013
18 B.08 Sezioni litologiche con ubicazione delle indagini geognostiche	Maggio 2013
19 C.01 Fasce di Rispetto (1:2000)	Maggio 2013
20 C.02 Planimetria dello stato di progetto sezioni comparate stato di fatto – stato di progetto (1:4000/5000)	Maggio 2013


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 621 del 29 aprile 2014**

pag. 27/27

Titolo Elaborato			Data
21	C.03	Modello digitale del terreno a triangoli. Stato di fatto – stato di progetto (1:2000)	Maggio 2013
22	C.04	Computo volumi di sterro	Maggio 2013
23	C.05	Planimetria di cantiere e conci successivi di avanzamento (1:5000)	Maggio 2013
24	D.01	Planimetria della ricomposizione ambientale (1:1500)	Maggio 2013
25	D.02	Planimetria della ricomposizione ambientale – Sezioni della ricomposizione ambientale (1:2000/500)	Maggio 2013
26	D.03.01	Planimetria della ricomposizione ambientale – Opere di ingegneria naturalistica e strutture (VARIE)	Maggio 2013
27	D.03.02	Planimetria della ricomposizione ambientale – Opere di area fitness e area sosta (VARIE)	Maggio 2013
28	D.03.03	Planimetria della ricomposizione ambientale – Area attrezzata per bambini (VARIE)	Maggio 2013
29	D.04	Rendering della ricomposizione ambientale	Maggio 2013
30	E.01	Piano di gestione dei rifiuti (art. 5 D.Lgs.117/2008)	Giugno 2013
31	Integr.01	Risposta al punto 1 dell Richiesta n. prot. 466534 del 29.10.2013	Gennaio 2014
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.)			
32	A.1	Relazione Generale	Maggio 2013
33	A.2	Sintesi Non Tecnica	Maggio 2013
34	A.3	Valutazione di Incidenza Ambientale (Relazione di Screening)	Gennaio 2014
35	A.4	Citazione delle fonti dei dati elaborati e dei moduli utilizzati	Maggio 2013
36	A.5	Dichiarazioni sostitutive relative alle qualifiche professionali degli estensori del S.I.A.	Maggio 2013

(Codice interno: 273732)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 623 del 29 aprile 2014

**Progetto di "Collettamento degli scarichi fognari del capoluogo, realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo e potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di Venas in Comune di Valle di Cadore (BL)". Ridestinazione della parte di contributo relativo al depuratore in frazione di Venas a favore di altri interventi nel territorio bellunese.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**Note per la trasparenza:**

Preso atto dell'impossibilità di realizzare, entro la scadenza contabile del contributo concesso, la parte di progetto inerente il depuratore di Venas, con la presente deliberazione viene disposta la ridestinazione del contributo concesso per la sua realizzazione con D.G.R. n. 1186/2012, a favore di altri due interventi inerenti il Servizio Idrico Integrato - ubicati nel territorio bellunese e compatibili con le finalità e gli obiettivi originariamente fissati in sede di riparto delle risorse interessate - individuati dal Gestore del servizio medesimo ed avallati dal competente Consiglio di bacino.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il D.L. 25.03.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.05.1997, n. 135 ed in particolare l'articolo 6, prevedeva l'adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un "Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue". Tale piano, a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa al programma degli interventi di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma, è stato approvato dallo stesso Ministero con proprio Decreto del 29 luglio 1997.

Tra gli interventi individuati all'interno del suddetto piano, veniva compreso quello relativo al progetto di accorpamento degli scarichi dei collettori fognari e relativo trattamento in Comune di Valle di Cadore, finanziato per Euro 780.882,83. Il contributo - assegnato con D.G.R. del 28.02.2006, n. 384 all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) "Alto Veneto" in qualità di titolare ai sensi di legge della pianificazione e governo del territorio per quanto concerne il Servizio Idrico Integrato - è stato formalmente concesso e contestualmente impegnato con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente del 18.01.2007, n. 133, previa acquisizione della documentazione richiesta.

Con successiva Deliberazione del 25.06.2012, n. 1186 la Giunta Regionale ha disposto di utilizzare alcune poste finanziarie - originariamente assegnate all'A.A.T.O. "Alto Veneto" per la realizzazione di altri interventi del Servizio Idrico Integrato e non ancora utilizzate - al fine di dare pressoché totale copertura finanziaria all'intervento in oggetto. A seguito del predetto provvedimento, la copertura finanziaria del progetto in argomento - il cui importo complessivo aggiornato ammonta ad Euro 3.016.000,00 (di cui Euro 2.183.577,42 per lavori ed Euro 832.422,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione) - risulta così composta, per un totale di Euro 3.014.930,31:

- Euro 780.882,83 di risorse ministeriali a valere sul Piano Straordinario di cui alla Legge n. 135/1997, impegnate, come precedentemente indicato, con D.D.T.A. del 18.01.2007, n. 133;
- Euro 1.534.047,48 di risorse regionali a valere sul riparto della L.R. n. 5/1998, annualità 2007, impegnate con D.G.R. del 28.12.2007, n. 4343;
- Euro 700.000,00 di risorse regionali a valere sul riparto della L.R. n. 5/1998, annualità 2009, impegnate con D.G.R. del 29.12.2009, n. 4158;

La realizzazione della parte inerente il depuratore in frazione di Venas è stata fin dall'aggiudicazione dell'appalto (comprendente anche i lavori del depuratore di Valle di Cadore) ostacolata a causa della ferma opposizione di una parte della popolazione e dell'attuale Amministrazione comunale, tanto che i lavori non hanno mai avuto concreto inizio. Le attuali intenzioni, emerse a seguito di numerosi incontri tra le parti interessate, propendono per lo spostamento del nuovo impianto di depurazione in frazione di Venas in luogo diverso da quello attualmente previsto.

I tempi per la realizzazione dell'impianto di Venas nella sua nuova ubicazione e configurazione, non appaiono compatibili, a tutta evidenza, né con la tempistica relativa alla rendicontazione delle spese sostenute a seguito di ultimazione dei lavori, attualmente fissata al 30.06.2014 con D.D.T.A. del 24.09.2012, n. 181, né con quella relativa alla naturale scadenza di validità degli impegni di spesa inerenti i singoli contributi concessi, dettata dalla normativa di bilancio. Quest'ultima infatti fissa i termini oltre i quali l'impegno delle somme in competenza non può più essere mantenuto a bilancio e viene conseguentemente radiato. Nello specifico i termini di validità contabile dei singoli impegni di spesa, sono così stabiliti:

- al 31.12.2014 per le risorse impegnate nell'esercizio finanziario 2007, pari complessivamente ad Euro 2.314.930,31, corrispondenti alla somma delle risorse ministeriali di Euro 780.882,83 e quelle regionali di cui alla L.R. n. 5/1998, annualità 2007, di Euro 1.534.047,48;
- al 31.12.2016 per le risorse impegnate nell'esercizio finanziario 2009, pari ad Euro 700.000,00, corrispondenti alle risorse regionali di cui alla L.R. n. 5/1998, annualità 2009.

Viste le difficoltà incontrate nell'attivazione dei lavori relativi al depuratore di Venas e la volontà di realizzare il medesimo impianto in altro luogo con tempistiche differite non compatibili con le scadenze contabili dei contributi concessi, il Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi" - subentrato all'A.A.T.O. "Alto Veneto" quale Ente di governo del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente in seguito alle disposizioni di cui alla L.R. 27.04.2012, n. 17 - preso atto della proposta avanzata dal Gestore del servizio medesimo, "BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.", ha inoltrato, con nota del 17.03.2014, n. 103, la proposta di ridestinazione delle risorse assegnate per la realizzazione del depuratore di Venas a favore di due diversi interventi nel territorio bellunese, compatibili con le finalità e gli obiettivi originariamente fissati in sede di riparto delle risorse interessate. Gli interventi proposti sono di seguito sommariamente individuati:

- "Collettore fognario da rio Lerpa a nuovo sito impianto di depurazione di Sappada sito in prossimità ex discarica RSU" - importo progetto Euro 778.394,88 (I.V.A. esclusa). L'intervento proposto assume fondamentale importanza in quanto opera complementare al nuovo depuratore di Sappada, sostenuto a livello finanziario nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle risorse idriche, di prossima esecuzione. Esso costituisce infatti il necessario collegamento al citato impianto (a seguito dello spostamento dell'originaria ubicazione, ridefinita a seguito di specifiche valutazioni ambientali), sia dal punto di vista idraulico (condotta fognaria) che logistico (strada di accesso all'impianto);
- "Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola" in Comune di Cortina d'Ampezzo - importo progetto Euro 454.871,33 (I.V.A. esclusa). L'intervento è volto ad adeguare la vetusta linea acquedottistica posta al servizio della frazione Pocol in Comune di Cortina d'Ampezzo e di numerose strutture ricettive della zona, in pessime condizioni e non più in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze delle utenze servite (frequenti episodi di non potabilità dell'acqua), sia per quanto riguarda le tubazioni di distribuzione che le opere di presa e accumulo.

Entrambi gli interventi, la cui originaria copertura finanziaria veniva prevista a valere sui proventi delle tariffe del S.I.I., sono in avanzata fase di realizzazione e, come dichiarato da BIM S.p.A. con nota del 20.12.2013, n. 51844/2013, se ne prevede l'ultimazione in tempi molto prossimi; ciò consentirebbe conseguentemente il possibile utilizzo delle risorse ad essi ridestinate, entro le scadenze contabili precedentemente indicate, con particolare attenzione a quelle previste alla fine del corrente esercizio finanziario.

Come riportato nella citata nota n. 103/2014 trasmessa dal Consiglio di bacino "Laddove la Regione Veneto accolga l'ipotesi di trasferimento dei contributi come proposta dal gestore, quota parte dei costi per la realizzazione degli interventi in Comune di Sappada e di Cortina, che in assenza di devoluzione sarebbero stati coperti dalla tariffa, verrebbe assorbita dal contributo regionale ad essi trasferito liberando risorse per un pari ammontare a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato", risorse da reinvestire quindi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Ambito, tra i quali figura come prioritario quello inerente la realizzazione di un sistema di depurazione dei reflui prodotti dalla frazione di Venas.

In accoglimento della predetta proposta inoltrata dal Consiglio di bacino, stante la situazione evidenziata e sottolineata la necessità di intervenire per favorire una rapida fruizione delle risorse impegnate, si propone la ridefinizione del contributo complessivo di Euro 3.014.930,31, così come ripartito nella seguente tabella:

INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO	PROVENIENZA RISORSE CONTRIBUTO		
			Legge 135/1997	L.R. 5/1998 ann. 2007	L.R. 5/1998 ann. 2009
Collettamento degli scarichi fognari di Valle di Cadore e realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo	Euro 2.152.000,00	Euro 2.024.930,31	Euro 780.882,83	Euro 554.047,48	Euro 700.000,00
Collettore fognario da rio Lerpa a nuovo sito impianto di depurazione di Sappada	Euro 778.394,88	Euro 660.000,00		Euro 660.000,00	
Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d'Ampezzo	Euro 454.871,33	Euro 330.000,00		Euro 330.000,00	
	Euro 3.016.000,00	Euro 3.014.930,31	Euro 780.882,83	Euro 1.534.047,48	Euro 700.000,00

I rapporti tra Regione e Soggetto gestore del programma, ora individuato nel Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi", continueranno ad essere regolati dal disciplinare approvato dalla Regione con la citata D.G.R. n. 4158/2009 e dall'allora vigente A.A.T.O. "Alto Veneto" con Deliberazione del Comitato Istituzionale del 26.02.2010, n. 8, come disposto con la citata D.G.R. n. 1186/2012. Si richiama inoltre nuovamente il vincolo imposto dalle disposizioni statali circa le risorse derivanti da economie da ribasso d'asta, che dovranno essere recuperate interamente sul finanziamento statale di Euro 780.882,83, con specifico riferimento all'intervento finanziato con le medesime.

A conferma di quanto già disposto con D.G.R. n. 1186/2012, relativamente all'opportunità di gestire unitariamente i finanziamenti statali e regionali, si ritiene che alle attività tecnico-amministrative e contabili connesse agli interventi finanziati provveda il Dipartimento Ambiente, struttura competente a seguito della riorganizzazione regionale di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 25.11.2013, n. 2140 e del 30.12.2013, n. 2611.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste la legge 23.05.1997, n. 135; il Decreto Ministero Ambiente del 29.07.1997; le leggi regionali del 27.03.1998, n. 5, del 21.01.2000, n. 3, del 29.09.2001, n. 39, dello 07.11.2003, n. 27 e del 27.04.2012, n. 17.

Viste la D.G.R. del 28.02.2006, n. 384; la D.G.R. del 25.06.2012, n. 1186; la D.G.R. del 28.12.2007, n. 4343; la D.G.R. del 29.12.2009, n. 4158; la D.G.R. del 25.11.2013, n. 2140; la D.G.R. del 30.12.2013, n. 2611; il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente del 18.10.2007, n. 133.

Visto l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di ritenere opportuno - viste le evidenti difficoltà materiali incontrate nell'attivazione dei lavori relativi al depuratore di Venas e la volontà emersa in sede di amministrazione locale di realizzare il medesimo impianto in luogo diverso da quello attualmente previsto, con tempistiche differite non compatibili con le scadenze contabili dei contributi concessi - ridefinire la destinazione delle risorse originariamente assegnate, a favore di altri interventi compatibili con le finalità e gli obiettivi già fissati in sede di riparto delle risorse interessate.

2. Di accogliere la proposta inoltrata dal Consiglio di bacino "Dolomiti bellunesi" con nota del 17.03.2014, n. 103, inerente il finanziamento degli interventi denominati "Collettore fognario da rio Lerpa a nuovo sito impianto di depurazione di Sappada sito in prossimità ex discarica RSU", di importo pari ad Euro 778.394,88 e "Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola" in Comune di Cortina d'Ampezzo di importo pari ad Euro 454.871,33, in avanzata fase di realizzazione e di prossima ultimazione, che consentirebbero il possibile utilizzo delle risorse ad essi ridestinate, entro le previste scadenze contabili, con particolare attenzione a quelle previste alla fine del corrente esercizio finanziario.

3. Di ripartire in via definitiva il finanziamento complessivo di Euro 3.014.930,31 - originariamente assegnato con D.G.R. n. 1186/2012 alla realizzazione del progetto di "Collettamento degli scarichi fognari del capoluogo, realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo e potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di Venas in Comune di Valle di Cadore (BL)" - così come evidenziato nella seguente tabella:

INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO	PROVENIENZA RISORSE CONTRIBUTO		
			Legge 135/1997	L.R. 5/1998 ann. 2007	L.R. 5/1998 ann. 2009
Collettamento degli scarichi fognari di Valle di Cadore e realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del capoluogo	Euro 2.152.000,00	Euro 2.024.930,31	Euro 780.882,83	Euro 554.047,48	Euro 700.000,00
Collettore fognario da rio Lerpa a nuovo sito impianto di depurazione di Sappada	Euro 778.394,88	Euro 660.000,00		Euro 660.000,00	
Rifacimento dell'acquedotto di Fedarola in Comune di Cortina d'Ampezzo	Euro 454.871,33	Euro 330.000,00		Euro 330.000,00	
	Euro 3.016.000,00	Euro 3.014.930,31	Euro 780.882,83	Euro 1.534.047,48	Euro 700.000,00

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi" ed a "BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.".
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273734)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 624 del 29 aprile 2014

**Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo. (legge n. 67/1988, art. 17 e l.r. n. 12/2009, art. 29, c. 4). Approvazione programma di intervento per l'anno 2014.**

*[Bonifica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si approva l'annualità 2014 del programma degli interventi consortili per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo e si autorizzano i Consorzi di bonifica Adige Po e Delta del Po a predisporre la progettazione esecutiva.
--

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio della provincia di Rovigo, costituito da un serrato sistema di isole delimitato da imponenti rilevati arginali, è continuamente richiesta la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti di sollevamento, nonché dalla manutenzione, gestione ed esercizio della fitta rete di canali di bonifica.

La massiccia estrazione di metano dal sottosuolo, compiuta a partire dagli anni '50, ha attivato fenomeni di abbassamento abnorme e non uniforme della quota dei terreni, anche di metri, che si è aggiunto al naturale bradisismo della Valle Padana e agli assestamenti locali indotti dal prosciugamento e dai processi di ossidazione della sostanze organica più superficiale dei terreni agrari. Tali condizioni hanno richiesto, conseguentemente, specifici rimedi nella rete di bonifica, consistenti nella realizzazione di nuovi scoli e di forti correzioni della portata e aumento della prevalenza di sollevamento degli impianti idrovori.

Nell'area deltizia, agli abbassamenti del terreno, si affianca il concomitante fenomeno dell'eustatismo marino, dovuto all'innalzamento della temperatura media del globo e allo scioglimento dei ghiacciai, che ha aggravato la soggiacenza al mare di vaste aree del territorio.

In proposito, la legge 10 dicembre 1980, n. 845, ha previsto specifici stanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di preminente interesse nazionale per la protezione del territorio dal fenomeno della subsidenza, nonché di interventi urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle Province di Ferrara e di Rovigo.

Per quanto attiene il territorio della Provincia di Rovigo, negli ultimi anni la Regione del Veneto, subentrata in tale materia nelle funzioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è intervenuta nel riparto dello stanziamento originariamente previsto dalla legge n. 845/1980, destinato alla realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza idraulica nel delicato territorio polesano e deltizio, interessato dal fenomeno della subsidenza.

Al riguardo, con la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, il legislatore regionale ha previsto lo stanziamento di Euro 500.000,00 sul capitolo 100330 - UPB U0092 - del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, specificatamente destinato agli "Interventi urgenti per la difesa del mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo".

Occorre precisare che il riparto dei fondi destinati all'attività in argomento è sempre stato disposto applicando i parametri originariamente stabiliti dal Ministero competente, che individuava per il Consorzio di bonifica Padana Polesana una percentuale sui fondi disponibili pari al 28,17%, per il Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco una percentuale del 32,39% e per il Consorzio di bonifica Delta Po Adige una percentuale del 39,44%.

Consequentemente alla costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2009, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 41 della medesima legge, le percentuali di riparto dei fondi sono state come di seguito ridefinite:

- al Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo, subentrato nelle situazioni giuridiche attive e passive in capo ai Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canalbianco, una percentuale pari al 60,56%;
- al Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), subentrato nelle situazioni giuridiche attive e passive in capo al Consorzio di bonifica Delta Po Adige, una percentuale pari al 39,44%.

Al riguardo, al fine di dare attuazione ad una ulteriore fase di interventi di difesa idraulica nel territorio della provincia di Rovigo, il Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), ha redatto una proposta progettuale relativa agli "Interventi nelle Unità Territoriali Isola di Ariano e Porto Tolle, interessate dal fenomeno della subsidenza", dell'importo di Euro 197.200,00.

Parimenti, il Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo ha elaborato una proposta progettuale per i "Lavori di difesa della rete idraulica di bonifica dal fenomeno della subsidenza. Anno 2014" dell'importo di Euro 302.800,00.

Sulla base di quanto sopra dettagliato in ordine alle percentuali di riparto e alle proposte di intervento presentate da parte degli Enti interessati, tenuto conto altresì delle risorse disponibili nel corrente esercizio finanziario per la difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo, si propone che lo stanziamento del capitolo 100330 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 - pari a Euro 500.000,00 - venga ripartito come di seguito specificato:

1. contributo di Euro 302.800,00 al Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo;
2. contributo di Euro 197.200,00 al Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO);

Al fine di garantire una tempestiva istruttoria da parte degli Uffici regionali competenti, si propone di stabilire che i progetti per i quali i Direttori dei Consorzi di bonifica interessati chiedono il finanziamento sulle dotazioni finanziarie di cui al capitolo 100330 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, vengano trasmessi alla Sezione Difesa del Suolo, corredati dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti ai sensi delle leggi regionali n. 27 del 2003 e n. 12 del 2009, entro il 30 giugno 2014.

Con successivi specifici provvedimenti, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo provvederà all'approvazione dei progetti come sopra ammessi a finanziamento, alla definizione del rapporto di concessione dell'esecuzione delle opere nei riguardi di ciascun Consorzio di bonifica, nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 15;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le leggi regionali:

29 novembre 2001, n. 39;

7 novembre 2003, n. 27;

8 maggio 2009, n. 12;

2 aprile 2014, n. 11;

2 aprile 2014, n. 12;

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, il programma degli interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo, ripartendo l'importo complessivo di Euro 500.000,00, disponibile nel capitolo 100330 del Bilancio regionale 2014, secondo le aliquote e come di seguito specificato:

- Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo. Aliquota 60,56%. Importo Euro 302.800,00;
- Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro). Aliquota 39,44%. Importo Euro 197.200,00;

2. di autorizzare i Consorzi di bonifica Adige Po di Rovigo e Delta del Po di Taglio di Po (RO) a presentare all'istruttoria degli Organi Tecnici Regionali i progetti esecutivi relativi agli interventi e per gli importi di cui al punto 1.;
3. di determinare in Euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo 100330 "Interventi urgenti per la difesa del mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di stabilire che, con successivi specifici provvedimenti, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo provvederà all'approvazione dei progetti di cui al punto 2., alla definizione del rapporto di concessione dell'esecuzione delle opere, nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2014;
6. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273735)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 625 del 29 aprile 2014

**L.R.44/82 in materia di cave - L.R.7/2005 in materia di miniere. Deposito cauzionale a garanzia degli obblighi di coltivazione D.G.R. 28.12.2006 n. 4204. Nuove disposizioni a integrazione della DGR n. 4204/2006.***[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il provvedimento riguarda l'approvazione di nuove disposizioni concernenti il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione/concessione di cave/miniere.
--

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto, l'attività estrattiva è soggetta ad autorizzazione/concessione secondo le procedure di cui alla l.r. 7 settembre 1982, n. 44 per quanto riguarda le cave e le procedure della l.r. 25 febbraio 2005, n. 7 per quanto attiene le miniere.

In entrambi i casi, per particolari aspetti della gestione dell'attività, alcune delle disposizioni regionali finora applicate meritano di essere riconsiderate e migliorate e, tra queste, merita specifica attenzione la questione del deposito cauzionale.

Com'è noto, l'avvio dell'attività di coltivazione è subordinato alla presentazione, da parte della ditta titolare, di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, riguardanti la ricomposizione del sito estrattivo e il versamento del contributo al Comune, fino all'estinzione della cava o della miniera.

Recentemente sono emerse problematiche attinenti in particolare all'aspetto riguardante i soggetti titolari a presentare i depositi cauzionali. Sono, infatti, pervenute agli Uffici regionali, richieste di accettare depositi cauzionali sottoscritti, quale ente garante, da intermediari finanziari.

Sul punto si rileva che l'art. 18 della l.r. n. 44/1982 alla lettera c) si limita a sancire che il deposito cauzionale deve essere presentato nelle forme ammesse dalle leggi, prevedendo l'aggiornamento biennale dello stesso sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT.

E' quindi intervenuta la DGR 28.12.2006 n. 4204 "Direttive e determinazioni in merito ai depositi cauzionali per le miniere di minerali solidi e per le cave" che, con riguardo ai modi di costituzione di cauzioni nei confronti dello Stato, ha richiamato l'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 che prevede la costituzione mediante:

- a) reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa;
- b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
- c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La normativa richiamata nel provvedimento non menziona gli intermediari finanziari, ma ciò è evidente se si considera che tali figure giuridiche non esistevano al tempo del regio decreto legge n. 375 del 1936 che individuava i soggetti sottoposti al controllo dell'autorità creditizia, in quanto introdotte nel sistema finanziario solo con legge 5 luglio 1991 n. 197 e con il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Peraltro l'art. 5 del citato regio decreto legge n. 375 del 1936 non esiste più poiché è stato abrogato, unitamente all'intero regio decreto, dal nuovo testo unico bancario approvato con d.lgs. n. 385 del 1993.

E' evidente, quindi, che il richiamo contenuto nell'art. 1 comma 1, lett. b) della legge n. 348 del 1982 all'art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche e integrazioni che individuava come soggetti che potevano rilasciare garanzie in favore dello Stato e di altri Enti quelli "allora" esistenti e sottoposti al controllo dell'"allora" autorità creditizia di vigilanza, non può che essere letto come rinvio all'attuale Testo Unico in materia bancaria e, quindi, ai soggetti che esso individua come legittimati ad operare nel settore creditizio e sottoposti al controllo della competente autorità di vigilanza (Banca d'Italia).

Il d.lgs. n. 385 del 1993, nuovo TUB, ha introdotto nuove figure che possono operare nel sistema creditizio accanto alle aziende di credito: gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale della

Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.

Gli intermediari finanziari di cui all'art. 107, insieme alle banche e ai gruppi bancari, sono considerati enti creditizi e sottoposti, ai sensi dell'articolo 5 del TUB, al controllo dell'autorità creditizia. Ne consegue che sono in tutto parificati alle aziende di credito.

Quanto al controllo della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, esso è stato reso più severo e rigoroso con la modifica operata dall'art. 64 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 sostituito a sua volta dall'art. 1, comma 1, lettera m) del d.l. n. 297 del 2007 convertito in legge 23 dicembre 2007, n. 15.

La totale parificazione tra aziende di credito e intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB e il riconoscimento di questi ultimi come "enti creditizi" è stata consacrata, oltre che dalla giurisprudenza (TAR Puglia, Lecce, 26 luglio 2005, n. 3852 e 3853; TAR Lombardia, Brescia, n. 610 del 1999; Cons. Stato, n. 1377 del 2007), dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006 rubricato "Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche" che, per l'appunto, recepisce le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006.

L'articolo 1 del DM 27 dicembre 2006 stabilisce che i gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali e ad osservare gli altri obblighi secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla normativa comunitaria mentre il successivo articolo 8 prevede per gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche.

Tanto premesso, si ritiene che in base alla nuova disciplina richiamata, la garanzia finanziaria a favore della Regione, segnatamente per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere, possa essere rilasciata, oltre che dalle imprese che esercitano attività bancaria e assicurativa "strictu iure", anche da un intermediario finanziario, così come definito dall'art. 1 del T.U. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 purché possieda i seguenti requisiti:

- sia iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- sia munito dell'autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115.

Il possesso dei citati requisiti dovrà risultare da idonea documentazione, da prodursi all'atto della consegna della garanzia di cui l'intermediario si costituisce ente garante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 7 settembre 1982, n. 44 e 25 febbraio 2005, n. 7;

VISTA la DGR 4204 del 28.12.2006;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

- 1) di approvare, a integrazione della D.G.R. 4204/2006, le disposizioni di cui in premessa, concernenti i depositi cauzionali di cave e miniere di competenza regionale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 3) di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273736)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 29 aprile 2014

**Società Idroelettrica Prealpina S.r.l. di Santorso (VI) - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale idroelettrica sul torrente Rio freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" nel Comune di Arsiero (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.***[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 273724 del 27/06/2013; parere di compatibilità ambientale n. 415/2013; riunione conclusiva della conferenza di Servizi in data 24/02/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

L'istanza in oggetto, è stata presentata dalla Ditta Putin Riccardo e Putin Federico di Santorso (VI) presso UC VIA, prot. regionale n. 142165/2008, ai sensi della DGRV n. 1000/2004.

Ai sensi del RD 1775/1933 il Genio Civile di Vicenza, ora Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza-, ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 14 del 15/02/2008, mediante avviso, la relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. Nei termini stabiliti dalla legge non sono pervenute domande in concorrenza/osservazioni/opposizioni.

Con parere n. 415 del 05/06/2013 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sull'impianto specificato in oggetto.

Ai sensi della DGRV n. 143/2013, con nota n. 273724 del 27/06/2013, l'UC VIA ha trasmesso tutta la documentazione relativa all'istanza in argomento alla Direzione Difesa del Suolo.

Successivamente, la Direzione Difesa del Suolo, ora Sezione Difesa del Suolo, ha avviato la procedura espropriativa ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001, nei termini sono pervenute delle osservazioni.

In data 20/01/2014 si è svolta la 1<sup>a</sup> seduta della conferenza di Servizi, in tale sede sono state accolte le suddette osservazioni e sono state condivise le relative controdeduzioni trasmesse dalla ditta proponente.

In data 24/02/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2011 e si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti.

Con nota n. 138752 del 01/04/2014 è stata trasmessa alla Prefettura di Vicenza la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla società POLLUX S.r.l. con sede in Verona, vicolo Cieco S. Pietro Incarnario 7.

Poiché dalla richiesta non è trascorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del predetto D.Lgs., si ritiene che il presente provvedimento sarà efficace una volta acquisita la documentazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed attestata, quindi, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al medesimo decreto legislativo nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del Soggetto proponente.

Con nota n. 157087 del 10/04/2014 la Sezione Difesa del Suolo ha preso atto della richiesta della Ditta Putin Riccardo e Putin Federico di Santorso (VI), datata 13/03/2014 prot. regionale n. 142571 del 03/04/2014, di subentro della società Idroelettrica Prealpina S.r.l., con sede a Santorso (VI), via Pozzetto 1/b, P.IVA e C.F. 03882100245 nell'istanza sopra specificata.

Gli elementi caratteristici dell'impianto sono i seguenti:

- Portata media = 250 l/s
- Portata massima = 450 l/s
- Quota altimetrica opera di presa = 577 m slm
- Quota di restituzione dell'acqua = 507 m slm
- Dislivello nominale pelo d'acqua fra la presa e la restituzione = 70,00 m
- Potenza nominale media prodotta = 171,68 kW
- DMV pari a 48 l/s

Nell'**allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'**allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 24/02/2014, tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012, 143/2013 e 694/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1. di approvare il progetto definitivo della Centrale idroelettrica sul torrente Rio freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" nel Comune di Arsiero (VI), della società Idroelettrica Prealpina S.r.l., con sede a Santorso (VI), via Pozzetto 1/b, P.IVA e C.F. 03882100245, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in **allegato A**, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'**allegato B**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
3. di prendere atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, come si evince dal verbale della seduta del 24/02/2014;
4. di autorizzare la società Idroelettrica Prealpina S.r.l., con sede a Santorso (VI), via Pozzetto 1/b, P.IVA e C.F. 03882100245, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché alla costruzione delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;
5. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione a quella esistente;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace una volta acquisita la documentazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed attestata, quindi, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al medesimo decreto legislativo nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del Soggetto proponente;

8. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;
9. di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;
10. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
11. di dare atto che si è conclusa positivamente la procedura per la Valutazione d'Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 "nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
12. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
13. di dare mandato alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- di procedere alla formalizzazione del Decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;
14. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua che verrà concessa con il provvedimento rilasciato dalla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza-;
15. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
16. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
17. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;
18. di incaricare la Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- di richiedere alla ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;
19. di incaricare la Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
20. di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
21. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;
22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
23. avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;
24. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
25. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 1/2

**ELENCO ELABORATI**

N°	PROT. N. DEL	ELAB.	TITOLO	DATA
1	273724 del 04/07/13	-	Studio di impatto ambientale	12/07/2010
2	273724 del 04/07/13	-	Sintesi non tecnica	16/07/2007
3	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 01</b>	Corografia ed estratto catastale	Rev. 14/05/07-2
4	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 02</b>	Stato di fatto: planimetria generale	Rev. 14/05/07-2
5	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 03</b>	Stato di fatto: profilo longitudinale	Rev. 14/05/07-2
6	132887 del 28/03/14	<b>TAV. 04</b>	Stato di fatto: sezioni trasversali	Rev. 14/05/07-2
7	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 06</b>	Stato di progetto: profilo longitudinale	Rev. 14/05/07-2
8	132887 del 28/03/14	<b>TAV. 07</b>	Stato di progetto: sezioni trasversali	Rev. 16/05/13
9	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 08</b>	Stato di progetto: centrale di produzione planimetria generale	Rev. 16/05/13
10	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 09</b>	Stato di progetto: centrale di produzione piante	Rev. 08/07/11
11	132887 del 28/03/14	<b>TAV. 10</b>	Stato di progetto: centrale di produzione sezioni-Prospetti	Rev. 16/05/13-4
12	132887 del 28/03/14	<b>TAV. 11</b>	Stato di progetto: traversa di derivazione ed opere di presa- Pianta	Rev. 16/05/13-6
13	132887 del 28/03/14	<b>TAV. 12</b>	Stato di progetto: particolari traversa di derivazione ed opere di presa passaggio per pesci	Rev. 16/05/13-6
14	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 13</b>	Tracciato cavo energia elettrica	Rev. 14/05/07-2
15	273724 del 04/07/13	-	Relazione tecnico descrittiva documentazione fotografica per derivazione d'acqua ad uso produzione di forza motrice	-
16	273724 del 04/07/13	-	Relazione idrogeologica, idraulica e geotecnica	giugno 2006
17	273724 del 04/07/13	-	Analisi di fattibilità economica	giugno 2007
18	273724 del 04/07/13	-	Valutazione di impatto acustico	12/07/2007
19	273724 del 04/07/13	-	Valutazione di Incidenza Ambientale	06/07/2010
20	273724 del 04/07/13	-	Relazione paesaggistica	30/06/2010
21	273724 del 04/07/13	-	Relazione paesaggistica Estratti PRG – Catastale – IGM	27/06/2009
22	273724 del 04/07/13	-	Relazione paesaggistica – documentazione fotografica –	25/01/2008
23	273724 del 04/07/13	-	Bilancio idrologico	12/07/2010
24	273724 del 04/07/13	-	Analisi ittiofaunistica	12/07/2010
25	273724 del 04/07/13	-	Analisi delle caratteristiche dell'acqua	-
26	273724 del 04/07/13	-	Relazione tecnica su misura della portata derivata, modalità di calcolo del DMV, controllo del DMV, modulazione stagionale DMV misuratore delle ghiaie	-
27	273724 del 04/07/13	-	Relazione di dettaglio sulle attività di cantiere	-

**ALLEGATO A alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 2/2

	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 15</b>	Cronoprogramma	-
28	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 16a</b>	Stato precedente i lavori: planimetria dell'area con indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale	Rev. 08/07/11
29	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 16b</b>	Stato durante i lavori: planimetria dell'area con indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale	Rev. 08/07/11
30	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 16c</b>	Stato dopo i lavori: planimetria dell'area con indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale	Rev. 08/07/11
31	273724 del 04/07/13	-	Preventivo connessione rete MT Enel distribuzione	22/06/10
32	273724 del 04/07/13	-	Relazione tecnica dismissione impianto	24/08/12
33	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 17a</b>	Stato di progetto: dismissione opera di presa sezioni	Rev. 06/08/08-3
34	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 17b</b>	Stato di progetto: dismissione opera di presa pianta	Rev. 06/08/08-3
35	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 18a</b>	Dismissione: centrale di produzione sezioni-prospetti	Rev. 14/05/07-2
36	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 18b</b>	Dismissione: centrale di produzione piante	Rev. 14/05/07-2
37	273724 del 04/07/13	-	Valutazioni idrologiche	-
38	273724 del 04/07/13	<b>TAV. 17a</b>	Planimetria superfici servitù occupazioni ed espropri	29/10/2012
39	380293 del 16/09/13	TAV. 17b	Distinta superfici servitù occupazioni ed espropri	29/10/2012

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 1/74

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Dipartimento difesa del suolo e foreste  
Sezione difesa del suolo**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

PRATICA N. 123

Verbale della seduta n. 2 del 24/02/2014

Procedimento relativo a:

D.Lgs 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici

*Centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo"*

Richiedente: Putin Riccardo e Putin Federico

Comune: Arsiero (VI)

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di febbraio presso la "sala Biblioteca" di Palazzo Linetti sita in Venezia, Calle Priuli, 99, si svolge la prima seduta dei lavori della Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, relativa al procedimento unico sopra specificato.

L'ing. Doriano Zanette, in rappresentanza del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, assume la presidenza della Conferenza, convocata con nota n. 51827 del 05/02/2014, alla quale sono stati invitati, oltre al richiedente, i seguenti Enti/Strutture:

- Comune di Arsiero
- Provincia di Vicenza
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- ARPAV
- Veneto Agricoltura
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Telecomunicazioni
- Vigili del fuoco – Comando Provinciale di Vicenza
- Azienda U.L.S.S. 4
- Comando Militare Esercito Veneto
- Enel Divisione Infrastrutture e Reti
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

L'arch. Vania Bacchion, in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo, in qualità di segretario verbalizzante, verifica le generalità dei presenti e le relative competenze, come da allegato prospetto (**Allegato I**).

PREMESSO che

- l'art. 12 del D.lgs.387/2003 prevede la convocazione, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, di una Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- detta procedura è disciplinata anche dalle DGRV 2204/2008, 3493/2010, 143/2013 e 694/2013;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 2/74

## TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta e precisa che in data 20/01/2014 si è svolta la seduta n. 1 della Conferenza di Servizi durante la quale sono state richieste le integrazioni specificate sul verbale della medesima seduta di cui si allega copia (**Allegato 2**).

Successivamente alla sopra citata seduta della Conferenza dei Servizi è pervenuta la seguente documentazione:

- nota datata 24/01/2014 (ns. prot. n. 38933/2014) con cui i proponenti hanno trasmesso delle controdeduzioni in merito alla Conferenza dei Servizi del 20/01/2014 (**Allegato 3**);
- nota n. 1533/2014 (ns. prot. n. 28426/2014) con cui Veneto Agricoltura ha trasmesso una prescrizione relativa all'obbligo ittiogenico (**Allegato 4**);
- nota n. 321/B.5.11/2-2014 (ns. prot. n. 79245/2014) con cui l'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni (**Allegato 5**);
- nota n. 5963/2014 (ns. prot. n. 94874/2014) con cui il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord SM-Ufficio Logistico, Demanio e Servitù Militari Sz. Demanio, Servitù Militari e Poligoni ha trasmesso il nulla osta (**Allegato 6**);
- note n. 4086/2014 (ns. prot. n. 72431/2014) e n. 4111/2014 (ns. prot. n. 72439/2014) con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i BB. Architettonici e Paesaggistici per le prov. di VR, RO e VI ha espresso parere favorevole con prescrizioni (**Allegato 7 e 8**).

Con riferimento alla procedura espropriativa, il Presidente, ricorda che nella precedente seduta della Conferenza di Servizi sono state accolte le osservazioni pervenute e sono state condivise le relative controdeduzioni presentate dai proponenti.

Pertanto, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001, la Conferenza di Servizi appone il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Arsiero (VI), interessate dalla realizzazione della *Centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo"*, come indicate negli elaborati del relativo progetto definitivo.

La Conferenza di Servizi inerente l'intervento in oggetto, preso atto che è stata data risposta a tutte le richieste specificate sul verbale della seduta n. 1 (**Allegato 2**), esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti gli atti sopra elencati che si allegano al presente verbale e ne fanno parte integrante, si conclude con esito favorevole, con le prescrizioni contenute nei singoli pareri sopra citati e nel presente verbale.

Della presente seduta viene redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario, che verrà allegato alla delibera di autorizzazione unica che sarà poi trasmessa ai soggetti invitati.

Il Presidente chiede inoltre ai proponenti di inviare alla Sezione Difesa del Suolo, prima della stesura del provvedimento autorizzativo, 1 copia cartacea delle seguenti tavole grafiche:

- Tav. 04 (rev. 14/05/2007-2); - Tav. 07 (rev. 16/05/2013); - Tav. 10 (rev. 16/05/13-4); - Tav. 11 (rev. 16/05/12-6); - Tav. 12 (rev. 16/05/2013-6).

Il Presidente



Il Segretario





**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 4/74

- Allegato 2 -

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Dipartimento difesa del suolo e foreste  
Sezione difesa del suolo

## VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

PRATICA N. 123

Verbale della seduta n. 1 del 20/01/2014

Procedimento relativo a:

D.Lgs 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici

*Centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo"*

Richiedente: Putin Riccardo e Putin Federico

Comune: Arsiero (VI)

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di gennaio presso la "sala CTR" di Palazzo Linetti sita in Venezia, Calle Priuli, 99, si svolge la prima seduta dei lavori della Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, relativa al procedimento unico sopra specificato.

L'ing. Dorian Zanette, in rappresentanza del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, assume la presidenza della Conferenza, convocata con nota n. 566944 del 27/12/2013, alla quale sono stati invitati, oltre al richiedente, i seguenti Enti/Strutture:

- Comune di Arsiero
- Provincia di Vicenza
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- ARPAV
- Veneto Agricoltura
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Telecomunicazioni
- Vigili del fuoco – Comando Provinciale di Vicenza
- Azienda U.L.S.S. 4
- Comando Militare Esercito Veneto
- Enel Divisione Infrastrutture e Reti
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

L'arch. Vania Bacchion, in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo, in qualità di segretario verbalizzante, verifica le generalità dei presenti e le relative competenze, come da allegato prospetto. (**Allegato 1**).

PREMESSO che

- l'art. 12 del D.lgs.387/2003 prevede la convocazione, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, di una Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- detta procedura è disciplinata anche dalle DGRV 2204/2008, 3493/2010, 143/2013 e 694/2013;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 5/74

## TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta e prende atto che ad oggi sono stati acquisiti i seguenti documenti, che si allegano in copia al presente verbale e ne costituiscono parte integrante:

- parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale n. 415/2013 (**Allegato 2**);
- nota n. 19117 del 16/01/2014 con cui la sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ha trasmesso la bozza del disciplinare di concessione e ha richiesto al proponente copia della documentazione consegnata alla Commissione VIA in data 24/05/2013 (**Allegato 3**);
- nota n. 36108 del 15/01/2014 con cui Enel distribuzione ha comunicato la conformità del progetto di connessione alla rete (**Allegato 4**);
- nota n. 1263 del 17/01/2014 con cui il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Bb. Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Bb. Architettonici e Paesaggistici per le Province di VR, RO e VI ha chiesto integrazioni (**Allegato 5**);
- nota n. 566944 del 27/12/2013 con cui Arpav – Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Stato dell'Ambiente ha chiesto integrazioni (**Allegato 6**);
- nota n. ITV/III/13889/15755/MF del 20/08/2013 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. per le Comunicazioni–Ispettorato Territoriale Veneto - ha trasmesso il proprio nulla osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato (**Allegato 7**).

Con riferimento alla procedura espropriativa, il Presidente riferisce quanto segue:

- la presente seduta della Conferenza di Servizi è stata convocata anche al fine di esprimere tutte le posizioni concernenti il vincolo preordinato all'esproprio;
- alle ditte interessate dal procedimento sono state effettuate le comunicazioni ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001, mediante lettera raccomandata e mediante avviso sui giornali pubblicato in data 19/11/2013;
- con nota del 16/12/2013 l'avv. Andrea Cornolò, a nome dei sig. Busato Gelindo, Fabrello Silverio, Caprin Rina, De Rosso Luigia, Barcarolo Dino, Scatolaro Denis, Fabrello Lorena, ha trasmesso alcune osservazioni in relazione alla procedura espropriativa ai sensi D.P.R. 327/2001 (**Allegato 8**);
- con nota in data 07/01/2014 (**Allegato 9**) i proponenti hanno trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni inviate con la sopracitata nota (**Allegato 8**).

A tal proposito, il Presidente ritiene di accogliere le osservazioni e di condividere le relative controdeduzioni sopracitate.

Preso atto della richiesta della sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza (vedi Allegato 3), nonché delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza per i Bb. Architettonici e Paesaggistici per le Province di VR, RO e VI (vedi Allegato 5) e da Arpav – Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Stato dell'Ambiente (vedi Allegato 6), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto in argomento, ai sensi dell'art.10 del DPR 327/2001, è rinviata alla prossima riunione della Conferenza di Servizi.


Il Presidente dichiara chiuso l'incontro, rinviando a data da definirsi la prossima riunione.

Della presente seduta viene redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario, che verrà trasmesso ai soggetti invitati.

Il Presidente



Il Segretario



# ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014



## DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

D.lgs 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –

Centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo"  
Richiedente: Putin Riccardo e Putin Federico

Comune: Arsiero (VI)

20/01/2014 – Conferenza di Servizi – PRATICA n. 123

Nome e Cognome	Ente	Indirizzo e-mail	Firma
Riccardo Putin	Proprietario	Info@probit-s.com	
Federico Putin	Proprietario	info@studiumpublico.it	
DOBANO ZANETTE	DIFESA DEL SUOLO		

Verbale del 20/01/2014

- Allegato 1 -

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 7/74

- Allegato 2 -

Verbale del 20/01/2014



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 415 del 05/06/2013

**Oggetto:** Putin Riccardo e Putin Federico – Costruzione di una centralina idroelettrica sul Torrente Rio freddo denominata “centrale idroelettrica Polo” – Comune di localizzazione: Arsiero (VI) – Procedura di VIA ( D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 152/2006, L.R. 10/1999, DGR n. 1539/2011, DGR n. 2100/2011, DGR n. 253/2012 , DGR n. 143/2013),

**PREMESSA**

In data 18/7/2007 è stata presentata per l'intervento in oggetto dalla Ditta PUTIN RICCARDO e PUTIN FEDERICO di Santorso ( VI ) [C.F. PTNRRCR71D08I53IT ; PTNFRC72S21E864Y]domanda di “ giudizio di compatibilità ambientale e di autorizzazione definitiva del progetto” ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n.10 del 26/3/99, acquisita in data 21/8/2007 con prot. 463191/45/07, successivamente sostituita da nuova istanza per “attivazione del giudizio di compatibilità ambientale per costruzione microcentrale elettrica in comune di Arsiero ai sensi del D.Lgs. 152/06”, acquisita con prot. 63973/45.07 dell' 8 febbraio 2008.

In seguito l'istanza è stata rettificata con domanda di “attivazione del giudizio di compatibilità ambientale per costruzione microcentrale elettrica in comune di Arsiero e richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere ai sensi art. 45 D.Lgs. 152/06”, acquisita con prot. 142165/45.07 del 14/03/2008, a rettifica nonché sostituzione delle precedenti.

L'unità periferica Genio Civile di Vicenza ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 14 del 15/02/2008 la relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Riofreddo in comune di Arsiero (località Scatolari) presentata dalla ditta PUTIN, per eventuali domande in concorrenza o opposizioni da presentare entro il termine di 30 giorni. Dette domande non risultano pervenute.

In data 05/05/2008, la Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso parere favorevole al progetto con nota prot. 6652, registrata all'UC VIA con prot. 239652 del 07/05/2008.

In data 19/12/2008, prot reg. 640284/45.07, l'Unità periferica Genio Civile di Vicenza ha rinviato all'avvenuto esito di adeguato esame istruttorio il proprio parere idraulico sull'occupazione delle aree di proprietà del demanio idrico e sulla compatibilità col regime idraulico del torrente interessato.

In data 26/02/2009, prot reg. 83728/45.07, il Servizio Forestale regionale di Vicenza ha espresso un parere favorevole condizionato.

In data 26/05/2009 prot reg. 286997/45.07, il Dipartimento Provinciale agricoltura, caccia, pesca si esprime favorevolmente sul progetto della scala di risalita pesci con parere prot. Provinciale 3867 del 15/05/2009.

In data 08/06/2009 l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione ha espresso, per il tramite dell'Unità periferica Genio Civile di Belluno prot. 344968 del 25/06/2009, parere non favorevole all'impianto.


A seguito della presentazione da parte del proponente di integrazioni volontarie all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione avvenuta in data 26/06/2009, il medesimo ente ha espresso il 09/11/2009 parere favorevole con prescrizioni all'impianto.

Detto parere è stato acquisito dall'UC VIA con nota della Direzione regionale Difesa del Suolo prot. 641373057.03, pervenuta in data 17/11/2009.

In data 16/09/2009, prot reg. 481830/45.07, la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi ha chiesto integrazioni e chiarimenti sul progetto e sulla relazione d'incidenza presentate.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 8/74



In data 13/05/2010 prot. reg. 268754/45.07, l'U.C. V.I.A. ha fatto formale richiesta chiarimenti e integrazioni, a seguito delle carenze riscontrate dalla commissione VIA riunitasi il 30/09/2009.

In data 14/05/2010 prot. reg. 271493 la Direzione Urbanistica Regionale ha rilevato una carenza contenutistica nel piano paesaggistico presentato, chiedendo idonee integrazioni.

In data 20/07/2010 prot. reg. 394128/45.07 la ditta PUTIN ha controdedotto alla richiesta integrazioni del 13/05/2010 dell'U.C.VIA, allegando tra l'altro copia della lettera dell'amministrazione Comunale di Arsiero del 09/04/2009, con la quale il Sindaco del Comune negava la concessione di occupazione di suolo permanente richiesta dal proponente.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. risultava decaduta sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con DGR n. 274 del 15/03/2011.

Con successive note in data 17/02/2011 prot. 79328 e 11/08/2011 prot. 383825 l'UC VIA ha trasmesso all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) i nuovi elaborati con le integrazioni ed i chiarimenti richiesti e la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Con nota prot. prot. 406997 del 01/09/2011 l'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), ha approvato la dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente per l'intervento in oggetto e ha dichiarato la stessa come conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006

Con successive note in data 24/03/2011 prot. 143410 e 11/08/2011 prot. 383838 l'UC VIA ha trasmesso alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio i nuovi elaborati con le integrazioni e modifiche richieste.

La ditta Putin, con nota del 10/11/2011 acquisita agli atti con prot. n. 547758 del 23/11/2011, ha presentato istanza di sospensiva del procedimento in quanto in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune di Arsiero per l'occupazione permanente del suolo pubblico nei tratti in cui la condotta idrica ed i cavidotti elettrici è previsto interessino il suolo comunale, a cui è seguita una presa d'atto da parte dell'UC VIA con nota del 05/12/2011 prot. reg. 566890.

La Giunta Comunale di Arsiero, con Deliberazione n.126 del 13/12/2011, ha espresso parere contrario all'occupazione permanente del suolo pubblico per le aree suddette.

La ditta proponente in data 14/03/2012 ha presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale ricorso per l'annullamento della Deliberazione n.126/2011.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza depositata il 10/05/2012 ha respinto il ricorso proposto.

In data 18/06/2012 la sentenza n. 90 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha disposto l'annullamento della Dgr n. 1000/2004, nella parte in cui richiedeva la dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare ai fini della procedibilità della domanda.

Tale sentenza ha efficacia inter partes limitatamente agli effetti specifici, ma ha altresì efficacia erga omnes ove annulla parte della citata Dgr n. 1000/2004.

In seguito la ditta proponente ha presentato istanza di riattivazione della procedura con nota del 27/07/2012, acquisita agli atti con prot. n. 349594 del 30/07/2012.

Per effetto di tale pronuncia, dunque, l'istanza in oggetto risulta procedibile ed istruibile, come le altre istanze rispetto alle quali manca la disponibilità delle aree e rispetto alle quali è possibile attivare la procedura di espropriazione, stante la pubblica utilità delle opere destinate alla realizzazione di centrali idroelettriche, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003.

In seguito la Giunta Comunale di Arsiero, con Deliberazione n.50 del 20/11/2012 ha espresso parere non favorevole in ordine allo Studio di Impatto Ambientale presentato dal proponente ed all'occupazione di una porzione di sedime demaniale della ex strada comunale denominata "delle Nove", contestualmente evidenziando con la perizia allegata dell'Ing. Federico Padovan presunte criticità idrauliche dei manufatti di derivazione progettati e del tratto del torrente Riofreddo interessato dall'intervento.

Successivamente, con Delibera n. 143 del 11/02/2013, la Giunta Regionale ha impartito disposizioni di coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti idroelettrici ricadenti nell'ambito della citata Dgr 1000/2004.

In considerazione delle citate sopravvenute modifiche alla disciplina in argomento, si è infatti reso necessario coordinare le procedure in oggetto, con particolare riferimento alla questione della titolarità amministrativa a esperire, ove necessario, le procedure di espropriazione.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 9/74

**2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO**

La zona è situata ad un'altitudine compresa tra circa 500 e 600 metri s.l.m., con versanti caratterizzati da forte pendenza e coperti da vegetazione arborea e arbustiva.

L'area interessata dall'intervento occupa complessivamente una superficie di circa 0,1 ettari.

Precipitazioni medie annue (pioggia e neve): 1600 mm - riferibili alla stazione di Tonezza del Cimone Substrato Roccioso: Matrice calcarea dolomitica.

L'intervento ricade all'esterno del perimetro della Z.P.S. IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine, ponendosi a distanza di circa tre chilometri in linea d'aria dal limite della Z.P.S. stessa.

Sostanzialmente il progetto prevede la realizzazione di un manufatto a valle di dimensioni in pianta di 43,68 m<sup>2</sup> da costruire su un'area a prato sulla sponda destra del torrente, servito da un'opera di presa dell'acqua costituita da una traversa posta a monte sul torrente e collegata alla centrale mediante una condotta idraulica di lunghezza pari a circa 600 metri che corre lungo la sponda sinistra del corso d'acqua, opportunamente interrata sotto una strada forestale esistente, e che attraversa il torrente in prossimità della centrale.

**Opera di presa**

Costituita principalmente da una traversa sul torrente con dispositivi elettronici di controllo della quantità d'acqua da derivare e griglie di protezione per la sicurezza della fauna ittica.

Prevede il prelievo dell'acqua dal Torrente Riofreddo, con presa a quota m. 577 s.l.m., in sponda sinistra ubicata in comune di Arsiero (VI), completamente in area demaniale, nell'area del bacino idrografico del Torrente Posina.

**Tubo di adduzione interrato**

La tubazione di adduzione sarà realizzata partendo dal punto di presa con una tubazione in pressione fino al punto di utilizzo preminentemente in PVC diametro 600 mm, prevalentemente interrato sotto la strada forestale esistente, dalla quota 577 s.l.m., in sponda sinistra del Torrente Riofreddo, fino al punto di attraversamento del torrente in vicinanza della centrale a valle.

**Centrale di produzione**

L'edificio di centrale di produzione sarà realizzato per contenere tutti i macchinari e dispositivi per la generazione di energia, sarà ubicato su un appezzamento di terreno di proprietà della ditta richiedente ed impostato alla quota 512 s.l.m. Sarà costituito da una struttura ad un piano interrato ed uno fuori terra dimensionalmente progettato a pianta rettangolare con ingombro pari a ml. 11,35 x 5,20 ed altezza di gronda pari a m. 3,20.

Sarà raggiungibile dalla Strada Pubblica tramite un ingresso carraio al versante est di larghezza pari a 4,50 ml, quindi proseguirà con una rampa avente pendenza inferiore al 20% fino all'entrata della centrale di produzione.

**Restituzione acqua prelevata**

L'acqua utilizzata per la produzione della forza motrice, sarà restituita completamente nel Torrente Riofreddo alla quota 507 s.l.m., in sponda destra, ubicata in comune di Arsiero (VI) in area demaniale.

**Dati tecnici**

- Innalzamento del pelo dell'acqua prodotto dalla costruzione dello sbarramento: 1.95 m
- Salto netto: 70 m
- Portata media annuale: 250 l/s
- Portata massima: 450 l/s
- Portata minima derivata 62 l/s
- Portata di minimo deflusso vitale: 48 l/s
- Potenza nominale di concessione: 260 kW
- Potenza massima installata: 250 kW
- Producibilità media annua: 1,1\*10<sup>6</sup> kWh
- Bacino imbrifero afferente: 11.98 km<sup>2</sup>

**Durata dell'attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, recupero)**

L'intervento verrà realizzato in tempi stimabili in circa cinque o sei mesi al massimo per la realizzazione della centrale, non appena completate le procedure di autorizzazione. Una volta realizzata, la struttura entrerà in funzione consentendo di raggiungere la potenzialità massima di produzione di energia elettrica da fonte

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 10/74



Con il citato provvedimento è stata individuata una disciplina transitoria, volta a regolare alcuni specifici procedimenti ancora in itinere, tra i quali si enumera la procedura in oggetto.

In particolare attraverso la Dgr n. 143/2013 si precisa che nei procedimenti soggetti a procedura di V.I.A. avviati in piena vigenza della Dgr n. 1000/2004 e tuttora pendenti, rispetto ai quali risulta necessario avviare una procedura di espropriazione, ferma la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale in capo alla Commissione regionale V.I.A., la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché per la procedura di espropriazione, è posta in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo, conformemente a quanto disposto dalla Dgr n. 2100/2011, che regola i procedimenti, di nuova istanza, volti al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici.

Il Consiglio Comunale di Arsiero con Delibera n.12 del 23/04/2013 ha approvato la proposta compensativa ambientale presentata dal Proponente del 07/03/2013 e ha dato "indirizzo alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore L.L.PP. Ambientale e Patrimonio a dar corso con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico lungo la Strada Comunale delle Nove e di Riofreddo". Il citato provvedimento è stato acquisito in data 13/05/2013 con prot.n. 200517/63.000.17.

Per il procedimento in oggetto, nonostante il parere positivo del Comune di Arsiero sopra menzionato, permangono alcune indisponibilità di aree attualmente in proprietà di privati e localizzate all'interno del sito d'intervento, per le quali si renderà necessaria una procedura di esproprio.

In data 06/05/2013 ai sensi della DGRV 253/2012 l'U.P. Genio Civile di Vicenza ha espresso, con il voto n. 139/2013 della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata, la quale ha espresso parere favorevole sotto il profilo dell'autorizzazione idraulica e dell'occupazione demaniale, parere favorevole sul piano di dismissione, con prescrizioni, acquisito in data 09/05/2013 con prot. n. 63000157.E410.01.1.

Il Proponente ha formulato delle controdeduzioni, formulate rispetto alla citata relazione dell'Ing. Padovan, allegata alla delibera del Comune di Arsiero n.50 del 20/11/2012; tali controdeduzioni sono state acquisite dagli Uffici regionali in data 04/06/2013.

**I. INTRODUZIONE**

I Proponenti Putin Riccardo e Putin Federico presentano agli Enti in indirizzo un progetto per la costruzione ex novo di una minicentrale idroelettrica ad acqua fluente da erigersi in Località Scattolari nel Comune di Arsiero, Provincia di Vicenza Regione Veneto, denominata "POLO".

L'impianto servirà alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sfruttando il salto geodetico dell'acqua.

Il Torrente dal quale sarà prelevata parte dell'acqua è il Riofreddo, affluente compreso nel sistema montuoso del Pasubio tra l'altipiano di Tonezza del Cimone e del Comune di Posina.

Preventivamente alla domanda di concessione il proponente ha effettuato delle indagini al fine di verificare ulteriori derivazioni insistenti sul medesimo corpo idrico presso l'Ufficio Periferico del Genio Civile di Vicenza. Dai registri si è potuto constatare che attualmente non esistono Decreti d'autorizzazione allo sfruttamento in essere a monte dell'impianto da realizzare concessi ai sensi del R.D. 1775 del 1933.

A valle del punto di restituzione del nuovo impianto esiste un'opera di presa per attività di allevamento ittico con derivazione stimata di lt/sec. 200.

Dal punto di vista orografico la zona è conformata in una vallata racchiusa rispettivamente alla sinistra idrografica dal Monte Cimone ed alla destra dal Monte Tormeno partendo dalla Strada Provinciale la stessa si presenta allargata per restringersi salendo a monte quasi a formare un catino naturale.

Il sito oggetto dell'impianto è individuato all'interno della Contrada "Polo", ultima della serie di insediamenti residenziali sparsi che si trovano ai lati della Valle del Riofreddo, è raggiunta da una Strada Comunale a due corsie di marcia che termina proprio in questa piccola corte edilizia.

L'impianto sarà schematicamente costituito da una traversa di derivazione con opere di presa, da una tubazione in pressione ed infine dalla centrale di produzione. La prima verrà realizzata all'interno dell'area demaniale in immediata adiacenza al terreno catastalmente identificato con particella n. 50 del Foglio n. 12, la seconda, transiterà su terreni di altre ditte per andare a terminare nella centrale catastalmente identificata alla particella 615 del Foglio n.12 in proprietà del richiedente.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 11/74



rinnovabile. Sono previsti successivamente interventi di manutenzione ordinaria per assicurare nel tempo la funzionalità dell'impianto.

**3. DESCRIZIONE DELLO SIA**

Per la redazione dello S.I.A. ed in considerazione dell'attuale orientamento legislativo sono stati considerati e presentati dal proponente i seguenti quadri di riferimento:

**3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO****3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE****3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE****3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO*****PTRC Regione Veneto***

La tav. n. 1 individua l'area oggetto di intervento come zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267.

La zona ove insisterà l'impianto è classificata dallo Strumento Urbanistico regionale come area di tutela paesaggistica, vincolata ai sensi delle leggi 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431.

Nella "Tavola 02 Biodiversità" la zona ove ricade l'area oggetto di intervento è classificata dal PTRC adottato all'interno delle fasce indicate come "corridoi ecologici".

Nella "Tavola 03 Energia e Ambiente" la zona oggetto di intervento è classificata come zona interessata da "Inquinamento da fonti diffuse" quale "Area con possibili livelli eccedenti di Radon". Ricade inoltre in una fascia indicata con "Inquinamento da NOx zero microgrammi/m<sup>3</sup>, (media luglio 2004- giugno 2005).

In "Tavola 04 Mobilità" è classificata come zona a Densità Territoriale <0,10 abitanti/ettaro.

La "Tavola 05a Sviluppo economico produttivo" classifica l'area con un livello di "Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≤ 0,01".

Nella "Tavola 05b Sviluppo economico turistico" la zona è classificata dal PTRC adottato con un "Numero di riproduzioni DOC, DOP, IGP PER COMUNE DA 6,1 A 8".

Nella "Tavola 06 Crescita sociale e culturale" la zona ove ricade l'area oggetto di intervento è classificata dal PTRC adottato indicando come "Elementi territoriali di riferimento la Montagna" su base comunale ISTAT.

In "Tavola 07 Montagna del Veneto" la zona ove ricade l'area oggetto di intervento è classificata dal PTRC adottato indicando nel "Sistema delle politiche di coordinamento" un "Coordinamento TRANSREGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".

Nella "Tavola 09 SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA" La zona ove ricade l'area oggetto di intervento è classificata dal PTRC adottato all'interno delle fasce già previste nella tavola Biodiversità e indicate come CORRIDOI ECOLOGICI.

***PTCP della Provincia di Vicenza***

Nella "Tavola n. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" la zona ove sorgerà l'impianto è sottoposta a vincolo idrogeologico forestale e di tutela ambientale come già riportato dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Nella "Tavola n. 3 - Carta del sistema ambientale" la zona in esame è situata nell'ambito di "Aree di rinaturalizzazione".

***Piano Regolatore Comunale***

Il piano regolatore generale individua l'area ove sarà realizzata la centrale idroelettrica come zona agricola E1 e lungo il percorso del torrente insistente nella Valle della Sola evidenzia per una larghezza pari a 150 ml. una fascia soggetta a vincolo ambientale.

***Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento ed Isonzo***

Dall'analisi della "Carta della Pericolosità idraulica" e dalla "Carta della Pericolosità da valanga" emerge che il sito in cui si sviluppa il progetto è privo di pericolosità idraulica e da valanga, mentre dall'analisi della "Carta della Pericolosità e rischio geologico" (Arsiero Tav. 2 di 3) si riscontra che il punto in cui è individuata l'opera di presa della centrale rientra tra le aree classificate a pericolosità molto elevata P4.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 12/74



Tuttavia è consentita la “realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua”, come indicato all’art.9 par. comma 1. p. delle NTA del PAI.

**3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*****Opera di presa***

L’opera di presa, sarà realizzata a quota altimetrica + 577 slm sul Torrente Riofreddo lungo la valle denominata “Valle della Sola” in una zona antecedente un cambio direzionale del corso d’acqua, interamente nell’area dell’alveo e del letto in zona demaniale. Le acque del Torrente saranno parzialmente tratteneute da una traversa di derivazione ortogonale allo sviluppo del corso d’acqua mediante la costruzione di un lieve sbarramento in calcestruzzo armato avente altezza nel suo coronamento pari a ml. 1.95 e due ali laterali che convogliano le acque di rigurgito a valle dello stramazzo. A monte della traversa si innalzeranno due argini artificiali in muratura di calcestruzzo in modo da realizzare un bacino di calma che rallenti il moto del Torrente. L’andamento altimetrico naturale del letto del Torrente consente di realizzare facilmente il bacino di calma in quanto sono presenti dei salti di quota che affiancati al soprizzo degli argini agevolano la costituzione del bacino di calma.

Sul fianco sinistro della traversa sarà realizzato il bacino di derivazione mediante la costruzione di paramenti verticali paralleli in calcestruzzo armato il tutto a formare una zona ove l’acqua derivata sarà convogliata. Per assolvere a queste funzioni nella bocca di presa sarà installata una chiusa meccanizzata che parzializzerà il flusso d’acqua in entrata ed una griglia a maglie larghe che eviterà l’ingresso di corpi estranei di discrete dimensioni. Nella sommità del setto murario prospiciente il Torrente sarà ricavato lo sfioratore che garantirà il deflusso dell’acqua in eccesso del bacino di calma o in caso di fermo immediato dell’impianto a valle. Sul fondo del bacino di derivazione sarà realizzata un’ulteriore apertura comandata da una chiusa con funzione di dissabbiatore per l’evacuazione dei detriti, limi e sabbia depositati alla base. Ulteriore organo meccanico necessario al “trattamento” dell’acqua derivata sarà lo sgrigliatore il quale sarà composto da una griglia a maglie strette in acciaio poste tra i setti murari del bacino di derivazione e da un cucchiaio comandato da un pistone idraulico che scorrerà aderente alla griglia da fondo alla sommità ciclicamente per garantire la captazione di elementi solidi estranei (fogliame, ramaglie) e l’allontanamento. Completerà l’opera l’innesto delle tubazioni di adduzione verso la centrale che avranno la sommità costituita da una flangia annegata nel setto murario, mentre sopra il bacino su un solaio appositamente realizzato saranno alloggiati un quadro elettrico di comando degli organi meccanici e la centralina. L’opera di presa sarà raggiungibile tramite un passaggio dalla strada laterale al Torrente ricavata sull’argine realizzato a valle della traversa, provvisto di protezioni con staccionate in legno.

Le strutture portanti verticali poggeranno su un suolo costituito da rocce compatte comunque si prevede la realizzazione di adeguate fondazioni dimensioni secondo progetti esecutivi strutturali.

***Passaggio artificiale per pesci***

Tramite un’analisi ittiofaunistica si sono determinati i campioni tipo di pesci in base ai quali è stato individuato il passaggio per i pesci idoneo denominato Pool Passes o per bacini successivi.

Il progetto prevede di realizzare dei bacini aventi dimensioni minime di 1.00 x 1.40 ml. provvisti ognuno di fori sia alla sommità che sul fondo delle pareti trasversali in modo da garantire la risalita della fauna ittica.

Il funzionamento del passaggio per i pesci sarà garantito con il Deflusso Minimo Vitale previsto con analisi idrologica mediante un abbassamento localizzato praticato nella traversa di derivazione in corrispondenza dei bacini successivi, il quale, in qualsiasi situazione di portata, permetterà la fluitazione dell’acqua e quindi il transito della fauna ittica.

***Deflusso Minimo Vitale***

Il deflusso minimo vitale è stato calcolato tramite il bilancio idrologico e relazione tecnica allegata al SIA. Verranno rispettati i parametri previsti dalla DGRV 2267/2007 che impongono, in base alla superficie del bacino sotteso, una portata minima garantita nel torrente in qualsiasi situazione. I manufatti sull’opera di presa sono realizzati per consentire il rilascio del DMV dichiarato in qualsiasi condizione idrologica.

Per garantire il deflusso minimo vitale verrà realizzato un foro di dimensione 25x23 cm. In corrispondenza della traversa, verrà installato un sensore di livello elettronico in prossimità che manterrà il livello costante a

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 13/74



monte della traversa di derivazione a quota + 577,0 mslm, pertanto il deflusso della quantità d'acqua prevista dal DMV pari a 48 l/sec. transiterà attraverso il foro effettuato nello sbarramento in qualsiasi condizione di portata del torrente. La paratoia piana posta lungo la traversa di derivazione ed a monte del bacino di calma verrà chiusa in caso di portate inferiori ai 110 l/sec. corrispondenti alla somma del DMV di 48 l/sec. e della portata minima per il funzionamento della turbina calcolata in 62 l/sec. garantendo in qualsiasi caso il deflusso del DMV stesso attraverso la bocca che alimenta il passaggio per i pesci.

**Condotta Forzata di Adduzione**

Per il trasporto dell'acqua si prevede la posa di una tubazione completamente interrata che partirà dall'opera di presa e terminerà all'interno della centrale.

La tubazione sarà del tipo in PVC AD avente diametro 600 mm. La posa del tubo avverrà lungo il tracciato della strada esistente riportato negli elaborati grafici, aprendo una trincea di scavo ed interrando completamente la condotta con il ripristino della sede stradale originaria. La modalità di posa sarà uguale per tutta la lunghezza ad eccezione di un tratto breve nel quale sarà necessario attraversare il letto del Torrente per entrare nella centrale di produzione. In questa porzione di tubo si provvederà alla posa in prossimità di una sella naturale scavata nella roccia del letto del torrente, con successiva ricopertura con sassi calcarei a vista recuperati dal luogo. Il risultato di tale intervento sarà l'integrazione dell'opera con il contesto circostante in quanto verrà completamente nascosta e mitigata.

Affiancata alla condotta transiterà una tubazione corrugata interrata in PVC diametro 125 mm. che ospiterà un cavo a fibra ottica per la trasmissione dei dati e dei comandi dalla centrale alla presa e di un ulteriore cavo per il trasporto dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli organi meccanici dello sgrigliatore e delle chiuse.

**Centrale di Produzione**

Il cuore dell'impianto sarà la centrale di produzione, all'interno della quale saranno installati tutti i dispositivi elettromeccanici necessari alla trasformazione dell'energia idraulica in forza motrice e quindi in energia elettrica. Per fare questo dovrà essere realizzata una costruzione prevista in un terreno in proprietà dei richiedenti posto in adiacenza con il Torrente Riofreddo e raggiungibile agevolmente dalla Strada Comunale.

Sarà realizzato un piano completamente interrato che conterrà la turbina, l'alternatore, il trasformatore e due quadri elettrici di automazione oltre ad un servizio igienico - spogliatoio per gli addetti ai lavori. Il piano terreno conterrà essenzialmente i quadri di automazione di tutta la centrale idroelettrica che controlleranno le opere di presa, i dispositivi elettromeccanici, l'energia elettrica prodotta e ceduta.

Si prevede di realizzare un involucro rettangolare avente copertura a due falde e foro d'ingresso principale rivolto verso la rampa carraia.

Visto che la zona è soggetta a vincolo ambientale, si prevede l'utilizzo di materiali conformi quali i coppi per la copertura e la tinteggiatura con colori tenui.

Parte fondamentale della costruzione sono inoltre i vani tecnici ENEL per la cessione dell'energia elettrica all'ente gestore, che verranno ricavati al piano terreno per agevolare l'ingresso delle maestranze e garantire un elevato grado di sicurezza in caso di intervento immediato.

Le distanze della costruzione dal Torrente sono state fissate in un minimo di 3,95 ml. negli spigoli onde consentire la carrabilità della costruzione e per raggiungere i vani ENEL.

L'acqua prelevata dalla presa una volta uscita dalla centrale sarà completamente restituita al corso d'acqua senza alcuna ritenzione mediante un piccolo canale di scarico posto a valle del terreno in proprietà.

**Trasporto dell'energia elettrica e consegna**


L'energia elettrica una volta "uscita" dai locali ENEL, sarà trasportata con un cavo da 20 Kv posto all'interno di un cavidotto in PVC corrugato completamente interrato, previo scavo, e reinterro con ripristino della pavimentazione stradale. Il cavo transiterà lungo il tracciato della strada comunale fino alla cabina ENEL: per questo si chiederà l'autorizzazione permanente dell'interramento del cavo al Comune di Arsiero.

**Aree occupate in fase di cantiere**

- Aree adibite a deposito dei materiali da costruzione.
- Per la costruzione dell'opera di presa e della traversa si intende occupare un'area di proprietà demaniale immediatamente a fianco del Torrente.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 14/74



- Per la posa della condotta in pressione si prevede lo stoccaggio temporaneo dei tubi.
- Scavo necessario per la condotta sarà eseguito a tratti di 50 ml, su area ove i proprietari hanno già autorizzato la servitù di posa del tubo.
- La fase di costruzione della centrale obbligherà l'utilizzo di tutta l'area in proprietà.

**Aree occupate in fase di esercizio**

Le uniche strutture visibili a fine opere saranno la presa e derivazione e la centrale di produzione, dato che l'impianto nel suo complesso è di modeste dimensioni.

**Caratteristiche del progetto prescelto**

In sintesi, i parametri significativi del progetto risultano essere :

Superficie bacino sottesa alla sezione di derivazione	Km <sup>2</sup>	11,98
Quota di presa	m slm	577
Quota turbina	m slm	508,1
Quota restituzione	m slm	507
Salto di concessione	m	70
Lunghezza condotta interrate	m	600
Diametro condotta	mm	600
Portata massima derivata	l/s	450
Portata minima derivata	l/s	62
Portata media annua	l/s	250
DMV	l/s	48
Potenza nominale di concessione	kW	260
Potenza massima installata	kW	250
Producibilità media annua	kWh	1,1*10 <sup>6</sup>

**Alternative di progetto****Opzione 0 - Nessun intervento previsto**

Non si verificano effetti diretti o indiretti sull'ecosistema del torrente.

Non si verificano effetti positivi legati alla possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Mancato risparmio sui combustibili fossili Trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la mancata realizzazione del progetto non consente il risparmio stimabile in circa 215 tonnellate di petrolio all'anno.

Mancata possibilità di riduzione delle emissioni di anidride carbonica Trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la mancata realizzazione del progetto non consente la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera stimabile in circa 540 tonnellate all'anno.

**Opzione 1 - Realizzazione della derivazione più a valle e interrimento della condotta lungo la sponda destra del torrente**

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 15/74



Una prima alternativa, considerata in fase iniziale di progettazione, ha previsto la derivazione in un tratto più a valle rispetto a quello di progetto con realizzazione della condotta sulla sponda destra del torrente, sfruttando un canale artificiale già in esistente e risalente al primo dopoguerra che doveva però essere oggetto di consolidamento e prolungato a monte per ottenere un maggiore dislivello. Tale soluzione sacrificava alcuni esemplari arborei e comprometteva in parte l'equilibrio ecosistemico nel breve periodo a causa dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori di scavo e il ripristino dei luoghi.

Inoltre, data la difficoltà di ottenere il permesso da parte dei proprietari del terreno, si era valutata la possibilità di realizzare parte della condotta in sopraelevazione sull'alveo del torrente. Tale ipotesi comportava un maggiore impatto dal punto di vista della funzionalità fluviale e dei detrattori paesaggistici, vista la particolare valenza riscontrabile sulla sponda destra del torrente per tali descrittori.

Nel caso di realizzazione del progetto secondo questa ipotesi (opzione 1) si ottengono quindi i possibili effetti di seguito riportati.

Risparmio sui combustibili fossili: trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la realizzazione del progetto consente un risparmio stimabile in circa 215 tonnellate di petrolio all'anno.

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica: trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la realizzazione del progetto consente la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera stimabile in circa 540 tonnellate all'anno.

Rispetto alla soluzione adottata con il progetto presentato, che prevede la realizzazione della condotta interrata lungo la sponda destra sul sedime di una strada forestale esistente, sono riscontrabili in questo caso (opzione 1) i seguenti effetti negativi:

- maggiore disturbo dell'ecosistema per invasione di ambiti boscati poco antropizzati;
- maggiore alterazione dell'I.F.F. per interventi di parziale disboscamento lungo la sponda e parziale realizzazione della condotta sospesa sull'alveo del torrente.

#### Ulteriori considerazioni sulle alternative di progetto

Il Proponente ha studiato un tracciato alternativo della condotta che trasporta l'acqua in centrale che transitasse lungo l'argine orografico destro invece che quello sinistro. Questa ipotesi consentiva di posare la condotta per un tratto sopra un vecchio canale demaniale che trasportava l'acqua su una piccola centralina ora eliminata. Una volta terminato il canale si doveva seguire verso la presa una serie di terreni in proprietà di terzi mentre salendo ulteriormente il fianco del torrente diventava naturalmente molto scosceso e per un ipotetica posa del tubo sarebbe stato necessario realizzare dei sostegni puntiformi (pilastri) fino alla presa. Per raggiungere l'edificio in centrale l'ultimo tratto di tubazione dovrebbe essere stato realizzato in verticale in quanto si è in presenza di un tratto di roccia avente pendenza molto spinta. L'impatto globale di questa alternativa sarebbe di gran lunga peggiorativo rispetto alla soluzione adottata di un tubo completamente interrato posto in trincea sulla sinistra orografica.

L'edificio che ospita la centrale ha bisogno di un'area sufficiente per la realizzazione di una struttura avente le caratteristiche planimetriche e volumetriche già descritte.

E' stata ricercata un'eventuale alternativa, ma ha dato esito negativo in quanto in questa zona l'unico terreno che avesse caratteristiche dimensionali e di fruibilità diretta è stato quello definitivamente scelto per la realizzazione della costruzione.

#### *Condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale*


Il Proponente riferisce che i principali condizionamenti che hanno implicato la scelta progettuale e che tenessero conto della natura e vocazione dei luoghi, riguardano l'obbligo di posa della condotta in pressione che trasporta l'acqua in centrale lungo il tratto della strada privata in completa trincea. La forma della vallata a gola stretta e con fianchi del torrente molto frastagliati e non rettilinei hanno imposto la posa secondo quanto sopra citato.

La scelta della centrale di trasformazione è avvenuta contemplando un luogo non di particolare importanza dal punto di vista panoramico, ma soprattutto che la costruzione si integrasse con i volumi esistenti della contrada.

*Modifiche al progetto allegate a lettera del 24 maggio 2013, elaborate in ottemperanza alle prescrizioni del Parere Favorevole del Genio Civile di Vicenza del 07 maggio 2013, con relazione della CTRD del 06 maggio 2013*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 16/74



In particolare:

- viene fornito adeguato studio idrologico con calcolo delle portate di piena con TR 100 e verifica che la briglia in progetto può smaltire con adeguato franco il flusso idrico stramazzante.
- vista la prescrizione di ammorsare la traversa ai versanti, si è adeguata l'opera e come ben visibile nella TAV 11 e TAV 12, si sono approfonditi gli appoggi per oltre due metri.
- le sponde a monte seguono l'attuale andamento e sono state rivestite con massi di dimensione maggiori a 80 cm, compreso il piede, onde evitare fenomeni di erosione della base.
- a valle della briglia sono stati previsti dei massi lapidei che evitano l'erosione delle opere di fondazione dell'opera d'arte.
- stesso accorgimento è stato adottato lungo l'opera di presa e sulla sponda sinistra a valle dello stramazzone in corrispondenza della curva del corso d'acqua.
- come rappresentato negli elaborati grafici TAV 08, la tubazione che attraversa il Torrente sarà posta con sommersa minima di 1.20 ml rispetto il Talweg ed interamente rivestita in calcestruzzo armato con ricostruzione dell'alveo in sasso,
- la recinzione sarà arretrata di 1.00 ml onde permettere il passaggio dei pescatori.
- è stato effettuato e allegato il calcolo statico del muro di sponda della centrale contro il Torrente Riofreddo.

***Inoltre sono pervenuti ulteriori aggiornamenti recanti data 29 maggio 2013***

La sopracitata documentazione riguarda:

- considerazioni su terre e rocce da scavo precisando che il quantitativo di materiale movimentato è di 1017 mc totali, che sarà completamente riutilizzato in cantiere;
- precisazioni su relazione geologica-idrologica del Dott. Zavagnin – Ing. Negro, inoltrato presso la Vostra sede in data 21/08/2007 ed acquisito con prot. n° 463191/45/07: il Proponente sostiene che non sia possibile utilizzare il dato globale del sottobacino del Riofreddo e raggugliarlo a quello della derivazione senza commettere degli errori di valutazione significativi. Per questo motivo si è redatto uno studio idrologico che utilizza i dati di una stazione pluviometrica con registratore posta a Tonezza, quindi nell'area baricentrica rispetto il bacino sotteso alla derivazione.
- Relazione di valutazione sulla portata di presa su Riofreddo variante briglia 13m

Valutazioni idrologiche: In condizioni ordinarie, gli apporti che riescono ad arrivare all'alveo del torrente sono di natura modesta, e comunque troviamo lungo l'asta zone in cui abbiamo modesti tiranti. Per quanto riguarda gli eventi di piena, che in genere si verificano in primavera ed in autunno, non esistono elementi storici che consentano un loro descrizione statisticoprobabilistica. Le portate di piena possono essere determinate per via indiretta attraverso l'elaborazione dei dati pluviometrici ricavati dalla stazione di Tonezza. Quest'ultima, dotata di pluviometro registratore, è all'interno del bacino del torrente Riofreddo.

Gli eventi di piena: per il calcolo della portata di piena con tempo di ritorno 100 anni Nel nostro caso specifico la limitata estensione del bacino di raccolta delle acque (11.98 km<sup>2</sup>) rende molto realistica l'ipotesi di uniformità delle precipitazioni, contrariamente a quando accade nei bacini più estesi.

Problemi idraulici relativi all'asta del torrente: A monte della traversa, ad interrimento avvenuto, per un tratto di circa 14-15 m risulterà praticamente piano. Il carico cinetico in questo tratto si può considerare trascurabile, quindi, con buona approssimazione si può affermare che la quota del pelo libero in questa zona sarà pari a 577.94 m.

### **3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Riguardo al presente Quadro, nel SIA vengono illustrati i caratteri principali dell'ambiente ove è localizzata l'opera, con una sintetica descrizione delle diverse componenti.

***Aria***

Potenziati effetti negativi:

- Produzioni significative di inquinamento atmosferico (polvere ecc.) durante la fase di cantiere; nessuna produzione significativa di polveri o inquinanti gassosi. La fase di cantiere prevede l'impiego di mezzi scemoventi per gli scavi e le sistemazioni del suolo. Data la scarsa accessibilità dei luoghi tutte le operazioni verranno condotte necessariamente con l'impiego di mezzi di ridotta potenza.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 17/74

Potenziali effetti positivi:

- Riduzione dell'inquinamento atmosferico locale attuale: trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la realizzazione del progetto consente la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera

**Clima**Potenziali effetti negativi:

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi:

- Riduzione delle emissioni di gas-serra (e dei conseguenti contributi al global change) rispetto alla situazione attuale: trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la realizzazione del progetto consente la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera stimabile in circa 540 tonnellate/anno

**Acque superficiali**Potenziali effetti negativi

- Deviazione temporanea di corsi d'acqua per esigenze di cantiere ed impatti conseguenti: deviazione temporanea limitata ai lavori di realizzazione della traversa di derivazione a monte e all'attraversamento del torrente con la condotta a valle.
- Inquinamento di corsi d'acqua superficiali da scarichi di cantiere: inquinamento contenuto derivante da materiali edili inerti
- Deviazioni permanenti di corsi d'acqua ed impatti conseguenti: nessuna deviazione permanente.
- Interferenze permanenti in alveo da piloni o altri elementi ingombranti di progetto: presenza di una traversa e opere di derivazione a monte per un'altezza di 1,95 m che origina uno sbarramento con bacino di raccolta e stramazzo. Presenza a valle di un attraversamento dell'alveo con tubazione del diametro di circa 60 cm che provoca sbarramento e origina uno stramazzo. Nel tratto oggetto di intervento la morfologia dell'alveo del torrente Riofreddo è caratterizzata da presenza di massi naturali che generano sbarramenti e stramazzi simili per dimensione a quelli artificiali che derivano dall'intervento in progetto. Per tale ragione l'impatto dell'opera si ritiene limitato.
- Interferenze negative con l'attuale sistema di distribuzione delle acque: riduzione di portata limitatamente al tratto di circa 600 metri interessato dalla condotta interrata. Garantito comunque il deflusso minimo vitale. Per il bacino del Rio Freddo, pari a 11,98 Km<sup>2</sup>, si ricava un deflusso minimo vitale di 48 l/sec. Considerate la portata minima calcolata su base del bilancio idrologico di 110 l/sec. sono garantiti il DMV in alveo 48 l/sec. e la minima portata di funzionamento della turbina calcolata quindi in 62 l/sec.

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Acque sotterranee:**Potenziali effetti negativi

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi

- Uso complessivo più razionale delle risorse idriche

**Suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico**Potenziali effetti negativi

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Rumore**Potenziali effetti negativi

- Impatti da rumore durante la fase di cantiere: non significativo. Il livello di rumore di fondo presente nell'ambiente circostante al torrente nella zona di intervento, quantificabile con le misure effettuate in circa 60 dB, è compatibile con l'impiego di mezzi di cantiere di limitata potenza da impiegare per le opere di

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 18/74



progetto. Inoltre si è scelto di realizzare i lavori durante i mesi invernali per non creare maggiori disturbi alla fauna selvatica.

•Impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da elementi tecnologici (turbine ecc.) realizzati con il progetto: impatto derivante da esercizio dell'impianto idroelettrico con funzionamento di turbina Pelton e scarico dell'acqua nel torrente Riofreddo. Nessun incremento del livello di rumore post-operam rispetto alla situazione ante-operam per effetto delle misure di mitigazione mediante isolamento acustico della centrale.

Potenziali effetti positivi

•Riduzione dei livelli attuali di rumore: il tratto interessato dalla condotta interrata, per effetto della diminuita portata in alveo, sarà caratterizzato da una riduzione probabile del livello di rumore.

**Vibrazioni**Potenziali effetti negativi

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Radiazioni non ionizzanti**Potenziali effetti negativi

•Introduzione sul territorio di nuove sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti: la produzione di energia elettrica tramite la turbina determina l'incremento di radiazioni non ionizzanti comunque entro i limiti dei campi elettromagnetici previsti dalla normativa. I campi elettromagnetici prodotti dall'alternatore rientrano comunque nella norma per effetto delle schermature predisposte dal produttore.

Con riguardo all'allacciamento alla rete Enel si precisa che lo stesso Ente ha richiesto che ciò avvenga mediante apposito cavo interrato sotto la sede stradale fino alla cabina elettrica a valle della centrale.

Tale circostanza consente di eliminare i possibili impatti da radiazioni non ionizzanti indotti dall'elettrodotto.

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo.

**Radiazioni ionizzanti**Potenziali effetti negativi

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Flora e vegetazione**Potenziali effetti negativi

•Eliminazione diretta di vegetazione naturale di interesse naturalistico-scientifico: non significativo.

L'ambito interessato dalla realizzazione della traversa a monte è interessato da vegetazione erbacea ed arbustiva composta prevalentemente da nocciolo, salice, rovo. Non vengono eliminate specie arboree in quanto lo sviluppo della condotta idrica prevede di utilizzare la strada esistente, mantenendo quindi la vegetazione che ai lati del sentiero è costituita oltre che da nocciolo anche da carpino, orniello, frassino, acero, abete.


•Eliminazione e/o danneggiamento del patrimonio arboreo esistente: nessun danneggiamento previsto per il patrimonio arboreo esistente in quanto l'opera di derivazione si realizza su un'area priva di vegetazione arborea e tutta la condotta viene interrata sfruttando il sedime dell'attuale strada esistente lungo la sponda sinistra del torrente. L'area interessata dalla centralina è attualmente destinata a prato con presenza di esemplari arborei isolati. Eventuali danneggiamenti saranno limitati alla fase di cantiere con successivo ripristino e piantumazione di nuovi esemplari.

•Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di attività agro-forestali: nessun danno o rischio significativo. La realizzazione viene prevista durante i mesi invernali in modo tale da non intralciare eventuali attività come l'approvvigionamento di legna da ardere da parte degli aventi diritto.

Potenziali effetti positivi

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 19/74



•Incremento della vegetazione arborea (o comunque para-naturale) in aree artificializzate: è prevista la piantumazione di nuovi esemplari nell'area interessata dalla costruzione della centrale.

**Fauna**Potenziali effetti negativi

- Danni o disturbi su animali sensibili in fase di cantiere: disturbo limitato. Si sottolinea ancora come il livello di rumore di fondo presente nell'ambiente circostante al torrente nella zona di intervento sia compatibile con l'impiego di mezzi di cantiere di limitata potenza da impiegare per le opere di progetto. Inoltre si è scelto di realizzare i lavori durante i mesi invernali per non creare maggiori disturbi alla fauna selvatica.
- Distruzione o alterazione di habitat di specie animali di particolare interesse: la zona in esame, data la presenza di habitat forestali e acquatici, e considerate le particolari caratteristiche climatiche, presenta una alta idoneità ad ospitare le seguenti specie faunistiche di vertebrati.
- Danni o disturbi in fase di esercizio su animali presenti nelle aree di progetto: disturbo alla fauna ittica. Livello non significativo. Viene assicurato il deflusso minimo vitale. La presenza di un'apposita grata all'imbocco della condotta interrata evita danni diretti ai pesci (soprattutto salmonidi) eventualmente presenti. La presenza del passaggio per i pesci conforme allo studio della fauna ittica presente permette il transito della stessa senza interruzioni del corpo idrico.
- Interruzioni di percorsi critici per specie sensibili (es: per l'arrivo ad aree di riproduzione o di alimentazione): tramite la realizzazione del passaggio per i pesci con garanzia di flusso idrico continuo con un minimo pari al DMV di 48 l/sec, non si producono interruzioni nel Torrente. La risalita dei pesci viene favorita con il passaggio per bacini successivi sistema approvato anche dalla Provincia di Vicenza Ufficio caccia e pesca.
- Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) del patrimonio ittico: minimo rischio di danneggiamento per riduzione di portata del torrente, limitata comunque al tratto di circa 600 metri compreso tra la derivazione e la centralina idroelettrica, ove sarà in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale e il passaggio dei pesci con scala di rimonta in corrispondenza della traversa di derivazione.

Potenziali effetti positivi

- Miglioramento indiretto della situazione faunistica attuale attraverso la creazione di nuovi habitat funzionali: la realizzazione della traversa può consentire la creazione di un piccolo bacino per la sosta temporanea della fauna ittica.

**Ecosistemi**Potenziali effetti negativi

- Perdita complessiva di naturalità nelle aree coinvolte: limitata e non significativa, identificabile solo nel punto di derivazione dell'acqua. Mitigabile favorendo la ricrescita della vegetazione o con messa a dimora di specie vegetali autoctone. Riduzione moderata del livello entropico.
- Impatti negativi sugli ecosistemi acquatici conseguenti al mancato rispetto del deflusso minimo vitale: l'impatto è limitato in quanto è garantito il deflusso minimo vitale per il torrente Riofreddo e la continuità del corpo idrico grazie alla realizzazione del passaggio per i pesci.
- Interruzioni della continuità ecologica in ecosistemi di acqua corrente: la realizzazione dell'opera di derivazione a monte non comporterà alcuna interruzione della continuità ecologica in quanto è prevista la realizzazione del passaggio per i pesci già peraltro approvato dalla Provincia di Vicenza Ufficio Caccia e Pesca.

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Salute e benessere**Potenziali effetti negativi

- Induzione di problemi di sicurezza in seguito a crolli o cedimenti delle opere realizzate: Nessuna conseguenza per cedimento delle opere di presa in quanto l'acqua raccolta nel bacino a monte ha un volume contenuto, dell'ordine di qualche decina di metri cubi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 20/74

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo

**Paesaggio**Potenziali effetti negativi

- Alterazione di paesaggi riconosciuti come pregiati sotto il profilo estetico o culturale: alterazione limitata alle operazioni di cantiere e alla realizzazione delle opere di presa a monte con interventi di mitigazione.

- Intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico-percettivo: alterazione limitata alle operazioni di cantiere e alla realizzazione delle opere di presa a monte con interventi di mitigazione.

Potenziali effetti positivi

Nessun effetto significativo.

**Beni culturali**Potenziali effetti negativi

Nessun effetto significativo

Potenziali effetti positivi

- Introduzione di opportunità positive (migliore fruibilità, nuove conoscenze) per i beni culturali del territorio interessato dal progetto: il Proponente ritiene che la realizzazione dell'opera può costituire valido presupposto per la diffusione delle conoscenze sulle energie alternative e sugli aspetti storici legati alle centrali idroelettriche della vallata. Il sito è stato già sfruttato in passato per lo stesso scopo e rimangono ben visibili i manufatti realizzati nel secondo dopoguerra.

**Assetto territoriale**Potenziali effetti negativi

- Impegno temporaneo di viabilità locale da parte del traffico indotto in fase di cantiere: limitato.
- Interruzione di strade esistenti o più in generale limitazione dell'accessibilità di aree di interesse pubblico Interruzione limitata alle operazioni di cantiere per l'occupazione della strada-sentiero in sede di posa della condotta forzata.

Potenziali effetti positivi

- Consolidamento di infrastrutture esistenti: Consolidamento della sponda del torrente Riofreddo per gli interventi di costruzione della centralina idroelettrica.

- Risparmi nell'utilizzo complessivo di combustibili fossili, e dei rischi energetici conseguenti: Trattandosi di impianto destinato a produrre energia elettrica senza impiego di combustibili, la realizzazione del progetto consente un risparmio stimabile in circa 215 tonnellate/anno di petrolio.

**Quadro complessivo degli impatti**

Considerata l'analisi dei diversi settori ambientali interessati dal progetto e la documentazione presentata, si conferma che appare scarsamente significativo l'impatto ambientale complessivo che si concretizza soprattutto durante le operazioni di cantiere poiché nella fase di esercizio i settori ambientali coinvolti si limitano all'ambiente acquatico del torrente Riofreddo interessato da una diminuzione parziale di portata per un tratto di circa 600 metri, ove viene comunque garantito il deflusso minimo vitale.

Altri effetti negativi possono scaturire dalla realizzazione delle opere di presa a monte che determinano un impatto limitato per alterazione dell'ambiente naturale, mitigato da ricostituzione della sponda con utilizzo di materiali compatibili e specie vegetali autoctone che peraltro possono ricolonizzare facilmente i luoghi trattandosi di interventi di cantiere limitati ad una fascia molto ristretta dove comunque non insistono attualmente specie arboree e nelle vicinanze la vegetazione è costituita da piante a portamento arbustivo con marcata presenza di nocciolo e assenza di habitats particolarmente pregiati o prioritari.

La traversa da realizzare a monte non determina una interruzione del corso d'acqua, in quanto è stato previsto nel progetto il passaggio per i pesci progettato conformemente ad una dettagliata analisi ittiofaunistica ed approvato dalla Provincia di Vicenza Ufficio Caccia e Pesca.. L'edificio che ospita la centralina idroelettrica sarà realizzato nel rispetto delle tipologie edilizie dei luoghi senza incidere su aree boscate e nell'ambito di un aggregato abitativo esistente, mitigando eventuali impatti visivi mediante piantumazione di esemplari arborei.

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 21/74



Nessun impatto viene previsto per quanto riguarda i livelli di rumore, in quanto l'isolamento acustico del progetto consente di contenere il disturbo entro i livelli ante-operam pari a circa 60 dB. Tale livello di rumore risulta da opportune misurazioni effettuate ed è giustificabile per la conformazione dell'alveo del torrente che presenta una discreta pendenza e presenza di massi che determinano la formazione di correnti rapide e stramazzi naturali.

Complessivamente gli impatti risultano quindi contenuti e compensati in parte dagli effetti positivi che possono riassumersi in un risparmio sul consumo di combustibili e una riduzione dei gas ad effetto serra, come risulta anche dalla matrice modello degli impatti redatta per il progetto in esame.

#### 4. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA – VALUTAZIONE D'INCIDENZA

##### Rete Natura 2000

L'intervento in progetto è situato all'interno di una zona demaniale, in vicinanza del limite del sito natura 2000 IT3210040 MONTI LESSINI – PASUBIO – PICCOLE DOLOMITI VICENTINE. Tale limite si trova ad una distanza di circa 3 chilometri in linea d'aria in direzione Sud e ad una distanza di circa 4,2 chilometri in direzione Ovest.

#### 5. PARERI ED OSSERVAZIONI

Sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni:

PROT. E DATA	ENTE	PARERE	PRESCRIZIONI	CONSIDERAZIONI COMMISSIONE VIA
239652/4 5.07 del 07.05.2008	Soprintendenza BB.Arch. e Paesaggisti ci province Verona, Rovigo e Vicenza	FAVOREVOLE	Nessuna	Recepito da Commissione VIA
264142/4 5.06 del 20.05.2008	Comune di Arsiero	NON FAVOREVOLE	Delibera del Consiglio Comunale n.22 Del 29-04-08 [...] "2. DI ESPRIMERE ai sensi dell'art 25 del Dlgs 152/2006 dell'art 5 comma 2 del DPR 12.4.1996 e dell'art 17 comma 1 della LR n.10/99 per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, parere NON FAVOREVOLE, in ordine allo Studio di Impatto Ambientale relativo al procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di costruzione di una microcentrale idroelettrica presentato al protocollo comunale n.895 del 30.01.2008 come successivamente integrata in data 03.03.2008 con la documentazione acquisita al protocollo comunale n.1962, da parte dei Sigg.ri Putin Federico e Putin Riccardo, interessante il territorio del Comune di Arsiero. [...] 5. DI ESPRIMERE parere NON FAVOREVOLE in ordine all'occupazione di una porzione di sedime demaniale delle ex strada comunale denominata <i>delle Nove</i> per circa 40,99 per la posa della condotta forzata interrata."	Superata da delibera n° 12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
407231/4 5.06E410. 01.1 del 05.08.2008	Ditta Putin i al parere del Comune	Controdeduzioni al parere del Comune	"Ogni aspetto negativo sollevato risulta totalmente privo di fondamento oggettivo nonostante l'ampia documentazione a disposizione. I contenuti del Verbale risultano imprecisi e frutto di impressioni personali che non riescono a controvertire dati e benefici che comporta il progetto dal punto di vista ambientale e socio-economico. Risultano motivazioni in evidente contrasto con il parere favorevole del Responsabile tecnico del Comune."	
154327/4 5.06E.410	Genio Civile VI –	FAVOREVOLE Parere idraulico	Parere del 19.03.2010 "Si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione delle opere sotto il profilo dell'autorizzazione idraulica dal	Prescrizioni superate dal parere del

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 22/74



.01.1, UC-VIA del 24.03.201 0	Dir. Distr. B.I. Brenta Bacchiglio ne di VI	<u>± occupazione demaniale</u> (Allegato il parere idraulico della CTRD prot.comm.200 9/028 del 16.02.2009)	<p>e occupazione demaniale. Si indicano comunque le seguenti prescrizioni a tutela della salvaguardia delle opere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che gli argini in muratura a monte della traversa relativi al bacino di calma siano previsti inclinati per adeguarli all'andamento del terreno ed inoltre sia previsto l'inserimento, in corrispondenza dello sbarramento, di idoneo passaggio per pesci</li> <li>2. che sia approfondito maggiormente il rilascio del minimo deflusso vitale in rapporto alle effettive portate d'acqua del torrente ed alle necessità del prelievo;</li> <li>3. che la sponda sinistra del corso d'acqua, dopo l'opera di presa per un tratto di idonea lunghezza, sia sistemata al piede con idonei massi in pietra in maniera che non si verifichino erosioni della stessa;</li> <li>4. la tubazione che attraversa il torrente dovrà essere il più possibile approfondita e adeguatamente rivestita per interferire il meno possibile con il regime idraulica del torrente;</li> <li>5. che sia verificata la stabilità del muro di sponda in corrispondenza della centrale, di cui si prevede l'innalzamento, e che la recinzione sia arretrata di 1,00m per permettere il passaggio di pescatori."</li> </ol> <p>In allegato è riportato il parere idraulico della seduta del 16.02.2009 prot.comm.2009/028 in cui la Commissione Tecnica Decentrata L.L.PP. Vicenza esprime quanto segue:</p> <p>"Occupazione delle aree demaniali: per la realizzazione delle opere della derivazione si prevede l'occupazione delle aree demaniali (demanio idrico) sia per la costruzione dello sbarramento e delle opere di captazione dell'acqua a monte sia a valle in corrispondenza della centralina a seguito dell'attraversamento in sub alveo della condotta.</p> <p>Per quanto riguarda l'aspetto idraulico l'indagine idrogeologica ed idraulica presentata evidenzia che l'area prescelta risulta idonea alla costruzione di una centralina idroelettrica e i dati sulle portate consentono di ritenere plausibili le quantità d'acqua da derivare nel rispetto del deflusso minimo vitale previsto.</p> <p>L'innalzamento del livello d'acqua per effetto delle piene risulta non comportare rischio idraulico di esondazione in quanto ove le sponde del torrente sono di buona altezza e costituiscono un bacino di calma idoneo alla posa della traversa. Le opere di presa in cemento armato risultano stabili in rapporto alle spinte idrauliche, ai processi filtranti e ai fenomeni erosivi che si possono instaurare al passaggio delle piene nei torrenti sopra indicati. E' opportuno approfondire il rilascio del minimo deflusso in rapporto alle effettive portate d'acqua del torrente. [...] esprime favorevole per quanto riguarda l'aspetto idraulico, all'intervento richiesto con le seguenti condizioni e prescrizioni [di cui sopra]."</p> <p>Prescrizioni: <u>Vincolo Idrogeologico</u> : verificate le caratteristiche geomorfologiche dell'area dove si prevede di realizzare l'opera di presa e di quella interessata dall'edificio della centrale, considerato anche che la condotta verrà realizzata su una strada silvopastorale già esistente, in parte già cementificata, si ritiene che i movimenti di terreno necessari per la realizzazione di suddette opere non creino instabilità idrogeologica, pur suggerendo particolare attenzione agli scavi nei tratti di strada ove il versante a monte presenti cedimenti.</p> <p><u>Aspetti vegetazionali</u>: le aree di cantiere al di fuori della sede stradale, interessano zone arbustive e fasce alberate con distribuzione discontinua. La realizzazione delle opere in progetto non comporta pertanto una sottrazione di superficie boscata, ma la rimozione di nuclei limitati di vegetazione legnosa. Si prescrive il rispetto della vegetazione limitrofa alle aree di cantiere e l'inerbimento di tutte le superfici di terreno smosso.</p> <p><u>L'opera di presa</u> : è prevista in un'area con un notevole valore paesaggistico ambientale per la particolare conformazione dell'alveo, che in questo tratto presenta salti, scivoli, pozze, liscioni di roccia e grossi massi isolati. Si deve quindi far notare che, nonostante questa tipologia di intervento sia considerata fattibile dal punto di vista</p>	06.05.2013 del Genio Civile di Vicenza.
83728/45. 07 del 26.02.200 9	Servizio Forestale di VI	FAVOREVOLE CONDIZIONA TO	<p>Prescrizioni: <u>Vincolo Idrogeologico</u> : verificate le caratteristiche geomorfologiche dell'area dove si prevede di realizzare l'opera di presa e di quella interessata dall'edificio della centrale, considerato anche che la condotta verrà realizzata su una strada silvopastorale già esistente, in parte già cementificata, si ritiene che i movimenti di terreno necessari per la realizzazione di suddette opere non creino instabilità idrogeologica, pur suggerendo particolare attenzione agli scavi nei tratti di strada ove il versante a monte presenti cedimenti.</p> <p><u>Aspetti vegetazionali</u>: le aree di cantiere al di fuori della sede stradale, interessano zone arbustive e fasce alberate con distribuzione discontinua. La realizzazione delle opere in progetto non comporta pertanto una sottrazione di superficie boscata, ma la rimozione di nuclei limitati di vegetazione legnosa. Si prescrive il rispetto della vegetazione limitrofa alle aree di cantiere e l'inerbimento di tutte le superfici di terreno smosso.</p> <p><u>L'opera di presa</u> : è prevista in un'area con un notevole valore paesaggistico ambientale per la particolare conformazione dell'alveo, che in questo tratto presenta salti, scivoli, pozze, liscioni di roccia e grossi massi isolati. Si deve quindi far notare che, nonostante questa tipologia di intervento sia considerata fattibile dal punto di vista</p>	Recepito parzialmente nel presente parere

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 23/74



idrogeologico, in questo contesto creerebbe un forte impatto che sarebbe auspicabile evitare per poter salvaguardare una zona di peculiare valore paesaggistico ed ecologico.

Prelievo idrico : l'impatto dei prelievi previsti dalla concessione di derivazione sul tratto d'alveo interessato dovrebbe esser analizzato con riferimento alle portate che caratterizzano il regime idrologico del corso d'acqua e non a singoli eventi di piena pur se appartenenti al medesimo bacino principale del Posina. Sarebbe inoltre opportuno prevedere una qualche modulazione dei prelievi in relazione all'andamento delle portate. Una valutazione in termini assoluti ha infatti poco senso, poiché ci sono periodi dell'anno durante i quali anche il prelievo massimo non ha effetti significativi sul regime del corso d'acqua, altri invece nei quali il prelievo minimo diventa incompatibile. Si dovrebbe prevedere la misurazione della portata a monte dell'opera di presa attraverso l'installazione di un idrometro e la costruzione di un'adeguata curva delle portate.

135019/4 5.06E410. 01.1 del 11.03.200 9	Ditta Putin	Risposta alle osservazioni del Servizio Forestale del 16 febbraio 2009 prot.n.83728/48 .0303.03-E420.02.3	<p>“2. OSSERVAZIONI</p> <p>Per quanto di competenza al Servizio Forestale si prende atto che per la costruzione della centralina in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul vincolo idrogeologico non sussiste instabilità;</li> <li>- sugli aspetti vegetazionali non viene compromessa la superficie boscata;</li> </ul> <p>Nella stessa missiva, indebitamente vengono riportate note inerenti impatto ambientale e prelievo idrico che sono di competenza esclusiva dell'Autorità di Bacino e del Genio Civile.</p> <p>In merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- considerato che l'impatto generato dall'opera di presa verrà analizzato dagli Enti preposti e nelle sedi opportune, i sigg. Titolari ritengono che la conclusione della dott.ssa Righele di auspicare il diniego alla costruzione della Centralina Polo, risulti non dovuta, personale e puramente arbitraria.</li> <li>- si ricorda alla medesima che sull'aspetto idrico è stata presentata estesa ed esaustiva documentazione ovviamente del Rio Freddo e non di altri corsi d'acqua come invece erroneamente scrive. Tutte le analisi sono state condotte da professionisti abilitati e competenti per materia e sono ben più circostanziate e fondate delle banali quanto aleatorie considerazioni personali riportate nella sua esternazione.</li> <li>- DMV e assetto idrico del torrente sono sottoposti a specifiche e precise norme di legge e non sono suscettibili di libero arbitrio, modulazioni o interpretazioni personali.</li> </ul> <p>3. CONCLUSIONI</p> <p>A fronte di quanto sopra, i sigg. Titolari apprendono con favore che il loro progetto non presenti criticità dal punto di vista idrogeologico e vegetazionale. Respingono quanto asserito dalla dott.ssa Righele sul prelievo idrico e sull'impatto ambientale della presa in quanto esulano dalla sua competenza e pertanto quanto riportato, deve essere disgiunto dal parere sull'assetto idrogeologico e vegetazionale, privo di valore e non dovuto in questo contesto.”</p>
286997/4 5.07E410. 01.1, UC-VIA del 26.05.200 9	Provincia di Vicenza area Agricoltura, Caccia, Pesca, Sport, Risorse idriche, Beni ambientali, Politiche giovanili	FAVOREVOLE Per scala risalita pesci	<p>- portare a 80/100 cm di profondità il bacino antistante l'imboccatura della vasca più a valle del passaggio artificiale per pesci, in modo da favorire la spinta propulsiva del pesce e l'effetto richiamo del flusso idrico</p> <p>Recepto dalla Commissione VIA</p>
344968/4 5.07E.410 01.1	Autorità di Bacino dei fiumi	NON FAVOREVOLE	<p>Si rappresenta infatti che il valore della portata di DMV e il valore Superato da parere del bacino sotteso dalla derivazione non sono definiti in maniera favorevole dell'Autorità di</p>

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 24/74

del 01.07.2009	Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione		che i manufatti di presa relativi al prelievo in oggetto non consentano il rilascio in qualsiasi condizione idrogeologica della portata di DMV. Infine, appare segnalare che le valutazioni di carattere idrogeologico formulate nella relazione sono relative solamente ai regimi di piena e non è fatta alcuna considerazione circa le portate di magra del torrente Riofreddo.	Bacino del 09.11.2009
64137305 7.03	Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione	FAVOREVOLE	L'Autorità di Bacino esprime parere favorevole il 09.11.2009 con prescrizioni:  "Si evidenzia che la formulazione del presente parere fa riferimento al rispetto del punto 4 dell'art.42 dell'Allegato A alla DGR n.2267 del 24.07.2007. Si richiama, pertanto, la necessità da parte di Codesta Amministrazione di valutare se per la fattispecie in esame la quantificazione del DMV ricade nel comma 8 o comma 10 dell'articolo sopra citato. In tale contesto è opportuno ricordare che il piano di Tutela prevede di raggiungere lo stato qualitativo buono per ciascun corpo idrico e, e pertanto, si rappresenta la necessità di valutare da parte delle competenti strutture se la suddetta portata minima garantisca la continuità idrobiologica per il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. Nel merito delle opere in esame, si rappresenta che il sistema di regolazione, pur correttamente impostato, si configura particolarmente fragile per il probabile continuo movimento della paratoia collegata ai sensori. Risulta evidente che l'eventuale rottura del meccanismo con parziale apertura della paratoia di derivazione potrebbe compromettere il rilascio prioritario della portata di DMV.  Anche in relazione a tali aspetti, e relativamente ai fenomeni di trasporto solido che possono verificarsi, si formulano le seguenti prescrizioni:  - di installare un <u>misuratore di livello</u> delle ghiaie che ne rilevi la presenza all'imbocco della luce per il rilascio del DMV. Tale strumento dovrà essere collegato alla paratoia di derivazione e, in presenza di ghiaie, comandarne la chiusura, come quanto è previsto che avvenga per il misuratore di portata a servizio del DMV.  - <u>Prima dell'emissione del decreto di concessione</u> , la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un'apposita relazione tecnica illustrante la gestione definitiva della strumentazione di misura prevista e il suo funzionamento coordinato con le paratoie di interclusione alla derivazione. Ciò affinché sia garantita l' <u>efficienza del sistema</u> per qualunque regime di portata e sia prioritariamente salvaguardato il <u>rilascio del DMV</u> .  Si consiglia, infine, di effettuare una <u>campagna di monitoraggio</u> delle portate naturali nel torrente Riofreddo, a conferma delle valutazioni progettuali effettuate in relazione al bilancio idrologico."	Recipito da Commissione VIA
del 17.11.2009	Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione			
406997 del 01.09.2011	Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV)	PRESA D'ATTO NON NECESSITA'	Nessuna	Si prende atto.
	Comune di Arsiero	PARERE NON FAVOREVOLE	Delibera della Giunta Comunale n°126 del 2011: "è stato deliberato [...] di ravvisare l'esistenza di motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività dell'occupazione permanente di suolo pubblico per la posa di una tubazione idrica in Strada Comunale delle Nove" e [...] "per la posa di un cavidotto ENEL nella Strada Comunale di Riofreddo".	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 25/74

1651/630 Comune di  
157.E410. Arsiero  
01.1  
del  
03.01.201  
3

PARERE NON  
FAVOREVOLE

Il Comune nella Delibera n.50 del 20/11/2012 esprime parere non favorevole in ordine alle seguenti tematiche:

- Parere non favorevole in ordine allo Studio di Impatto Ambientale  
- Parere non favorevole in ordine all'occupazione di una porzione di sedime demaniale della ex strada comunale denominata "delle Nove".

A supporto allega la documentazione di seguito riassunta:

**A. PERIZIA DELL'ING.PADOVAN**

Nella relazione dell'Ing. Padovan relativa alla sicurezza idraulica i punti salienti sono di seguito riassunti:

1.a meno di 15 ml dall'opera di presa, l'alveo del torrente Rio Freddo presenta una curva a gomito verso destra. Con la realizzazione della traversa il livello del fondo si alza di 2 ml

=> si crea un invaso che in fase di piena viene influenzato dallo stramazzone + a valle della traversa la sezione del torrente viene ristretta tra due muri verticali in c.a.

=> cambia la dinamica dei flussi soprattutto durante le piene: a valle della traversa, il flusso stramazzone in fase di piena si riversa con forza e si trova subito di fronte l'argine sinistro della curva dell'alveo

=> rischio esondazione sulla strada che costeggia l'argine.

2.i dispositivi di deflusso e di evacuazione della traversa non sono stati dimensionati per la piena centenaria, né per la piena con  $Tr \geq 10$  anni.

Per le piene che sia manifestano ogni 5 anni si verifica esondazione del torrente: la corrente sommerge il canale di derivazione, la grigliatura, l'edificio con i quadri elettrici e la strada.

3.Gli eventi del punto 1 sono aggravati dalla presenza della scala di rimonta dei pesci: essa riduce ulteriormente la larghezza dell'alveo:

=> la corrente raggiunge un'accelerazione maggiore

=> straripamenti

=> danni all'argine sinistro e alla strada.

Ad ogni piena la scala di rimonta verrà intasata da materiale solido; inoltre con piene ( $Tr \geq 5$  anni) l'energia della corrente provocherà danni alle strutture e in particolare alle pareti in tavolato e agli strumenti che misurano il DMV.

Le opere previste non garantiscono la SICUREZZA IDRAULICA.

**B. RELAZIONE PAESAGGISTICA del responsabile Area Urb. Geom Erica Scoceco:**

1. STRADA COMUNALE DELLE NOVE: cenni e rilevanza storica dal 1500 alla Prima Guerra Mondiale con relazione dello storico Siro Offelli, quindi si tratta di un percorso che ha importanza storica.
2. CONTESTO URBANISTICO-NATURALISTICO: considerazioni sulla rilevanza del contesto urbanistico-naturalistico e precisazione di:
  - esistenza del vincolo paesaggistico
  - esistenza del vincolo idrogeologico
  - previsione del P.I. della messa in ripristino della Strada delle Nove con percorso ciclo-pedonale panoramico. La strada è stata danneggiata con l'alluvione del 1966.
3. TORRENTE RIOFREDDO: descritto come classico torrente di montagna con fondo roccioso e con presenza di fauna ittica. Si specifica che l'itticoltura dei F.lli Busato è in regola con le autorizzazioni. Si sottolinea inoltre che l'autorizzazione alla derivazione della centrale futura Polo comporterebbe la compromissione dell'attività dell'impianto di itticoltura posto 100ml a valle della futura centrale: la presenza della centrale può comportare variazioni sulla qualità (per pulizia vasche, ecc...) e sulla quantità dell'acqua come descritto nella relazione del Dott. S. Salvati e nella lettera inviata dal Comune alla Soprintendenza.
4. INTERVENTO DI MODIFICA SULLA STRADA COMUNALE DELLE NOVE: la strada che in parte si

Si ritengono vincolanti i pareri delle autorità preposte in particolare:

- prot.154327/45.06E.4

10.01.1, UC-VIA del

24.03.2010 Genio

Civile VI - Dir. Distr.

B.I. Brenta

Bacchiglione di VI,

relativamente a

parere idraulico e

occupazione

demaniale

- prot. 641373057.03

del 17.11.2009,

Autorità di Bacino

dei fiumi

Isonzo,Tagliamento,

Livenza, Piave,

Brenta-Bacchiglione.

- prot

63000157.E410.01.1

del 09.05.2013,

Genio Civile di

Vicenza, parere

favorevole con

prescrizioni.

Il Proponente ha

inviato inoltre delle

controdeduzioni e

modifiche al progetto

acquisite in data

04/06/2013.

Il Proponente ha

presentato nelle

controdeduzioni un

nuovo Studio

idrologico facendo

riferimento ad una

stazione di

rilevamento dei dati

pluviometrici ritenuta

più rappresentativa

del bacino in esame.

Richiede che lo studio

precedentemente

presentato non venga

preso in

considerazione in

quanto non

rappresentativo; la

commissione prende

atto di tale richiesta e

delle contriduzioni

presentate.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 26/74

200517 /63.000. 17 del 13.05.201 3	Comune di Arsiero	PARERE FAVOREVOLE	<p>sovrappone e in parte interrompe la Strada Comunale delle Nove è stata realizzata dopo l'alluvione del 1966 che ha danneggiato la strada comunale stessa. Questa nuova strada è stata realizzata su iniziativa privata e sanata nel 1988, ma non ancora regolarizzata (dal pdv della cessione al Comune, catastale e demanio).</p> <p>5. RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: se il Comune rilascia autorizzazione ad occupazione permanente di suolo pubblico per tubazione idrica nella Strada Comunale delle Nove e per cavidotto Enel nella Strada Comunale di Riofreddo le conseguenze valutate per l'Amministrazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si pregiudica la possibilità di ripristinare il sedime demaniale della originaria Strada Comunale delle Nove in quanto l'autorizzazione al passaggio della tubazione comporterebbe di fatto un vincolo per interventi futuri;</li> <li>- sussiste il rischio diffuso di ritrovamenti di reperti archeologici;</li> <li>- la realizzazione dello sbarramento, del manufatto stesso della centrale e della recinzione metallica comportano un danno ambientale.</li> </ul>	Si prende atto nel presente parere.
6300.01.5 7E.410.01 .1 del 09.05.201 3	Genio Civile di Vicenza: Parere CTRD	PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZION I su piano di dismissione, autorizzazione idraulica ed occupazione demaniale	<p>Seduta del 06.05.2013: la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LLPP di Vicenza [...] esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere sotto il profilo dell'autorizzazione idraulica e dell'occupazione demaniale, nonché ai sensi della DGR n.253/2012, per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Rio Freddo in località Scatolari del Comune di Arsiero (VI) ad uso idroelettrico. Con le seguenti prescrizioni, che aggiornano e sostituiscono integralmente il parere espresso con nostra nota n. 154327 del 14.03.2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- innanzitutto dovrà essere adeguatamente quantificata la portata di piena centenaria caratterizzante l'opera di presa,</li> <li>- Ciò posto gli argini in muratura a monte della traversa relativi al bacino di calma dovranno essere planimetricamente adeguati</li> </ul>	<p>Recepito nel presente parere. Si prende atto che il Proponente ha accolto e recepito le prescrizioni richieste del Genio Civile, come descritto nel documento relativo a controdeduzioni e modifiche al progetto del 24.05.2013 elaborato dal Proponente.</p>



## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 27/74



all'andamento del terreno e altimetricamente coerenti con un'evacuazione sull'opera trasversale di progetto di una portata di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni; ciò implica un diverso tracciato planimetrico e una differente estensione degli stessi.

- La sponda in sinistra, a valle dell'opera di presa, deve essere protetta al piede con idonei massi in pietra al fine di evitare erosioni della stessa, valutando anche una protezione del versante in battuta.
- La tubazione che attraversa il torrente dovrà essere approfondita il più possibile e adeguatamente rivestita al fine di non interferire con il regime idraulico del torrente.
- il muro di sponda in corrispondenza della centrale, di cui si prevede l'innalzamento, sia verificato staticamente e sia permesso il transito dei pescatori, arretrando di un metro la recinzione.

## OSSERVAZIONI

PROT. E DATA	ENTE	OSSERVAZIONI	CONSIDERAZIONI COMMISSIONE VIA
402340/45.0 6E410.01.1 del 01.08.2008	Comune di Arsiero	Si precisa "quanto segue: - è stato affermato durante la presentazione che esistono delle Contrade a monte della derivazione di cui all'oggetto. Questo non corrisponde al vero. - è stato affermato che non esistono emungimenti di acqua a monte. Esistono due derivazioni che alimentano l'acquedotto di Tonezza del Cimone, una in Comune di Arsiero ed una in Comune di Tonezza del Cimone. Preciso, inoltre, che stiamo studiando da anni un rifornimento idrico alternativo per Tonezza del Cimone e più precisamente una derivazione di acqua dalla valle della Civetta in Comune di Lastebasse. Attualmente è finanziato un primo stralcio già peraltro in avanzato stato di progettazione, che va dalla Valle della Civetta fino all'Altopiano dei Fiorentini. Un secondo stralcio dovrebbe garantire un rifornimento idrico alle malghe e a Tonezza proprio per sopperire alle carenze idriche che questo centro turistico soffre durante i mesi estivi. Specifico inoltre che ho informato il Presidente del Bacino di pesca cav. Mario Casalini del progetto e da quanto da Lui riferito non è a conoscenza del progetto di costruzione della centrale idroelettrica in parola. Inoltre, ricordo che il Consiglio Comunale di Arsiero nella seduta del 29.04.2008 ha dato parere negativo alla costruzione di una centrale idroelettrica in località Polo".	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
462153/45.0 6E410.01.1 del 09.09.2008	Comune di Arsiero	"In merito alla costruzione della centralina idroelettrica in località Polo si invia documentazione fotografica del 12.08.2008 relativa allo stato delle fonti di Barbarena. Si evidenzia il totale prosciugamento delle stesse fonti che sono situate a monte della futura centrale in oggetto e che sono la principale fonte di alimentazione idrica del torrente Riofreddo."	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
545781/45.0 6E410.01.1 del 21.10.2008	Comune di Arsiero	"Con la presente si informano gli spettabili componenti Commissione VIA sull'attuale situazione della portata idrica del torrente Riofreddo in località Polo dove dovrebbe sorgere la centrale di cui all'oggetto. Le foto sono state scattate mercoledì 08.10.2008 e riguardano: -[elenco e descrizione delle foto] Si precisa infine che la vecchia centrale elettrica esistente veniva rifornita da ambedue i torrenti ma questo sarà oggetto della prossima lettera."	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
553410/45.0 6E410.01.1 del 23.10.2008	Ditta Putin	"Oggetto: definizione di competenza per l'occupazione permanente di area demaniale. [...] Attualmente vi è pertanto una fase di stallo dovuta alle diverse posizioni assunte da una parte dalla Regione del Veneto e dall'altra dal Comune di Arsiero. Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto i sigg. Putin Riccardo e Putin Federico chiedono che venga definito se la competenza autorizzativa in merito all'occupazione del suolo pubblico per la costruzione della centralina idroelettrica limitatamente alla tubazione e al cavidotto in oggetto sia della Regione o diversamente spetti al Comune di Arsiero indipendentemente dalla conclusione del procedimento VIA. In subordine si chiede che la Regione Veneto esprima parere favorevole del procedimento VIA. Si chiede altresì che agli scriventi vengano	Fase superata da Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero e da formulazione del presente parere.

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 28/74



536048/45.0 6E410.01.1 del 15.10.2008	Comune di Arsiero	comunicati i nomi dei responsabili del procedimento e del provvedimento in termini di Legge."  In riferimento alle controdeduzioni alla delibera di C.C. n.22 del 29.04.2008 presentate in data 25.07.08 a codesta rispettabile Direzione dai Sigg. Putin Federico e Riccardo e avendo rilevato che a pagina 13 del documento essi affermano di aver ricevuto l'autorizzazione al passaggio della condotta forzata da parte di tutti i proprietari dei terreni interessati informano le SS.VV. che il Comune di Arsiero in quanto proprietario di porzione dell'area, non ha mai dato il suo consenso. E' inoltre necessario chiarire che, laddove essi parlano della Ex strada comunale "Delle Nove" danno informazioni che non corrispondono al vero infatti quella strada è catastalmente censita e tutt'ora appartiene al demanio comunale.[...] Per quanto sopra descritto il tracciato della condotta forzata che i signori Putin vorrebbero realizzare interseca più volte quello della strada comunale delle Nove. Si specifica inoltre che i privati hanno provveduto a porre una sbarra che limita il transito ai soli mezzi autorizzati da loro stessi mentre al Comune non è consentito il transito se non quello pedonale. Non è escluso che il Comune possa richiedere la messa in ripristino della strada comunale delle Nove per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale panoramico che collega la Valle di Riofreddo con Contrà Valle di Tonezza del Cimone.	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
589386/45.0 6E410.01.1 del 06.11.2008	Comune di Arsiero	[...] si rileva che a distanza di 8 giorni data dell'ultimo rilevamento fotografico la quantità dell'acqua è sensibilmente ridotta. Si specifica inoltre che esisteva una vecchia centrale la quale veniva alimentata da due torrenti. Quindi stante la situazione attuale un prelievo di acqua del torrente Riofreddo - Val della Sola comprometterebbe sicuramente lo stato idrico del torrente stesso in particolare nel garantire una portata minima vitale prevista per legge.	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
591450/45.0 6E410.01.1 del 07.11.2008	Comune di Arsiero	[...] Si ribadisce quindi la preoccupazione che la derivazione anche di una minima quantità d'acqua del torrente è sufficiente a provocare un prosciugamento. Si invita pertanto la S.V. a rivedere lo studio presentato dai Sigg. Putin alla luce di quanto comunicato ed in particolare si chiede di eseguire uno studio approfondito della portata del torrente in collaborazione con l'Amministrazione comunale di durata almeno triennale. In tal modo verrebbe scelto un punto di rilevamento del torrente, di comune accordo in cui eseguire la misurazione della portata nell'arco dei 12 mesi.	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
657749/45.0 6E410.01.1 del 10.12.2008	Ditta Putin	Risposta alle osservazioni del 23 luglio 08, 01 settembre 08, 07 ottobre 08, 13 ottobre 08 del Comune di Arsiero. [...] L'intero progetto è imperniato sulla reale disponibilità della risorsa del Torrente Riofreddo in base a dati e misurazioni sul campo e non ad impressioni come si vorrebbe dare ad intendere; ciò è stato ribadito in numerose sedi ed occasioni ma evidentemente non sono state comprese dal Sig. Sindaco. [...] E' palesemente strano che venga fatta ostruzione solamente verso i sigg. Titolari senza proporre un'analoga opposizione anche all'attività (di itticultura) del Consigliere; se il sig. Sindaco sostiene l'assenza d'acqua per la produzione idroelettrica la stessa carenza dovrebbe esserci anche per l'itticultura e non si spiegherebbe altrimenti l'esistenza di tale azienda. [...]	
676136/45.0 6E410.01.1 del 18.12.2008	Ditta Putin	Risposta alle osservazioni del 24 ottobre 08, 28 ottobre 08 del Comune di Arsiero. 1. senza alcuna misurazione reale, quanto da Lui (Sindaco) asserito è frutto solo di impressioni personali, puramente fantasioso ed alcatario 2. proprio la presenza di una centralina dismessa nello stesso luogo è la base di partenza del progetto "Polo"; alla Soc.Coop.Elettrica Riofreddo del 1947berano concessi ben 1000 l/s derivati principalmente dal Riofreddo e marginalmente dallo Strascina. Prevedendo un salto triplo (H=70metri), meno di metà acqua (Qmax=450 l/s), opere e macchinari secondo le più avanzate tecnologie di costruzione e controllo, si ottiene una potenza Pmax=250 kW. 3. Il Sindaco ha avuto un anno intero per far foto che produce solo in queste settimane perché da gennaio a luglio 2008, grazie a buone precipitazioni, le sue affermazioni sulla carenza d'acqua sarebbero state errate ed impossibili da sostenere. 4. Egli non comprende che L'ACQUA NON VIENE CONSUMATA dai sigg. Titolari, ma rilasciata immediatamente più a valle per altri usi e il torrente non si prosciuga come pensa di far credere.	

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 29/74



50893/45.06 E410.01.1 del 29.01.2009	Comune di Arsiero/Asso- ciazione Bacino Astico- Leogra	<p>5. l'acqua resa serve poi all'azienda di itticoltura (di proprietà del Consigliere Comunale di Arsiero) che deriva proprio dal Riofreddo tanto quanto la centralina in progetto; è incomprensibile il motivo per cui non ci sarebbe acqua per la centralina mentre invece abbonderebbe per detta azienda 50 metri più a valle.</p> <p>6. la derivazione della itticoltura (di proprietà del Consigliere Comunale di Arsiero), stando alle foto ed alle dichiarazioni del Sindaco del 28-10-08, lascia completamente in secca il torrente. Non rispetta quindi il DMV previsto per legge, manca la scala di rimonta, determina la compromissione dell'alveo, ecc...ma questo stato di fatto non impedisce il Sindaco tanto quanto la centralina idroelettrica sulle quali anzi costruisce un processo alle intenzioni.</p> <p>7. nell'impianto dei sigg. Titolari il DMV e la scala di rimonta sono garantiti per progetto, come pure è previsto il fermo per ovvie ragioni tecniche in caso di minima portata.</p> <p>8. l'eventualità di periodi siccitosi, fanno parte del rischio d'impresa; immotivabile la preoccupazione e l'interesse del Sindaco se si riescono a produrre 1.000.000 kWh/anno o meno dato che non è un investimento fatto dall'Amministrazione.</p> <p>9. l'ipotesi di revisione del progetto viene respinta; nei termini e modi previsti per legge, nessuno ha avuto di che eccepire e NON SONO STATE PRESENTATE OPPOSIZIONI o domande in concorrenza.</p> <p>10. i sigg. Titolari hanno depositato uno studio idrogeologico dettagliato conducendo già il monitoraggio del torrente addrittura per quattro anni. L'ulteriore osservazione del Riofreddo per tre anni ipotizzata da questa Amministrazione si ritiene irricevibile in quanto priva di fondamento e con il palese intento di denigrare arbitrariamente il progetto dei sigg. Titolari, come sin qui fatto.</p> <p>Il documento riporta in allegato il parere negativo dell'Associazione Bacino Astico-Leogra in cui si ritiene che "la produzione di energia elettrica è di scarsissima entità e che rispetto all'impatto ambientale causato non merita considerazione alcuna."</p>	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
72969- 745.06E410. 01.1 del 10.02.2009	Comune di Arsiero	<p>Osservazioni del Sindaco del 02.02.2009</p> <p>Nel presente documento il Comune allega la relazione dell'ittibiologo dott. Stefano Salviati "sui possibili danni che potrebbero essere causati all'impianto di itticoltura sul Rio Freddo qualora venisse costruita una centrale idroelettrica sul Torrente Riofreddo ed in particolare per quanto riguarda la costruzione del bacino di accumulo."</p>	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
150608/45.0 6E410.01.1 del 18.03.2009	Comune di Arsiero	<p>Osservazione del 09.03.2009</p> <p>"La scrivente Amministrazione è venuta di recente a conoscenza, per mezzo di nota pervenuta in data 18.02.2009 prot 1331, che uno dei proprietari di un mappale su cui dovrebbe essere interrato il cavidotto non ha autorizzato la ditta richiedente alla posa dello stesso. Tanto è dovuto per opportuna conoscenza ai fini della procedura VIA. Si specifica inoltre che il proprietario non autorizza lo scrivente al rilascio di copia della lettera presentata per motivi di privacy, per tale motivo non viene allegata alla presente."</p>	Superata dalla Delibera n°12 del 23.04.2013 del Comune di Arsiero.
212751/45.0 6E410.01.1 del 20.04.2009	Ditta Putin	<p>Controdeduzioni alla lettera di osservazioni del Comune di Arsiero del 09.03.2009:</p> <p>"[...] siamo a rilevare, ancora una volta, come il suddetto Ente sia decaduto dalla facoltà di proporre osservazioni [...]. Si osserva che il contenuto della citata missiva è assolutamente irrilevante e comunque non provato. Pertanto la stessa è e rimane una mera illazione destituita, allo stato di ogni e qualsivoglia riscontro. Con la presente siamo pertanto formalmente a sollecitare il rilascio dell'autorizzazione a suo tempo richiesta visto che i termini nei quali i vari Enti ed Organi dovevano esprimersi sono scaduti e che comunque l'istruttoria appare completa. Si confida pertanto nel rispetto della Legalità da parte dell'Ufficio in indirizzo."</p>	
220934/45.0 6E410.01.1 del 22.04.2009	Ditta Putin	<p>Controdeduzioni alla lettera di osservazioni del Sindaco datata 02.02.2009:</p> <p>"[...] i sigg. Putin hanno conferito con il dr. Zanotto dell'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza per prendere visione della relazione dell'ittibiologo dr. Salviati. Con sconcerto si consta che NON ESISTE alcun documento come quello che il sig. Sindaco dr. Busato Tiziano afferma di attribuire al dr. Salviati stesso."</p>	
252229/45.0	Ditta Putin	Il documento riporta le controdeduzioni alle osservazioni del Comune in merito ai	

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 30/74

7E410.01.1  
del  
13.05.2009

possibili danni all'impianto di ittiocoltura e considerazioni sulla mobilizzazione dei sedimenti invasati a monte dell'opera di presa e impatto ambientale sulle dinamiche dei sedimenti fluviali con ripercussioni sul dissesto idrogeologico. Secondo il Proponente:

"[...] appare fuori luogo assimilare l'opera in questione agli invasi presenti nei corsi d'acqua di maggiori dimensioni e pertanto le considerazioni esposte nella relazione citata dal comune di Arsiero non appaiono suffragate [...]. Sono da escludere pertanto danni eventuali per l'impianto di piscicoltura da intorbidimento dell'acqua. [...] né si ritiene che ciò possa avvenire per il caso specifico della centrale 'Polo' essendo in gioco volumi modesti. Ad ogni modo [...] possono essere proposte le seguenti misure previste per la tutela delle acque in relazione ad eventuali operazioni di svaso, sfangamento, spurgo:

- non effettuare l'intervento di svaso o sfangamento con spurgo in fase di magra [...]

- studiare attentamente i periodi in cui si svolgono le operazioni di svaso o sfangamento con spurgo, che devono essere quanto più possibile distanti dalle fasi critiche di riproduzione salmonicola e di svezamento degli avanotti.

[...] Dal punto di vista della qualità del corso d'acqua appare doveroso sottolineare che l'opera in progetto non comporta alterazioni significative nel flusso di materia e di energia dell'ecosistema del torrente Riofreddo e assolutamente è pressoché nullo da questo punto di vista [...]"

623057/45.0  
6410.01.1  
del  
09.11.2009

Comune di  
Arsiero

Nella lettera il Comune riporta quanto segue:

"In merito alla costruzione della centralina idroelettrica in località Polo si invia documentazione fotografica del 20.10.2009 relativa alla situazione idrica del torrente Rio Freddo."

Superata dalla  
Delibera n°12 del  
23.04.2013 del  
Comune di  
Arsiero.



## VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale,

**PRESO ATTO** dei seguenti pareri:

- In data 05/05/2008, la Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso parere favorevole al progetto con nota prot. 6652 del 5/5/2008, registrata all'UC VIA con prot. 239652 del 07/05/2008, senza proporre prescrizioni.
- In data 26/02/2009, prot. reg. 83728/45.07 del 16/02/2009, il Servizio Forestale regionale di Vicenza esprime un parere favorevole dal punto di vista del vincolo idrogeologico e degli aspetti vegetazionali, tuttavia condizionato in merito all'opera di presa e al prelievo idrico; la Commissione Regionale VIA inserisce parzialmente le prescrizioni nel presente.
- In data 15/05/2009 con prot. provinciale 3867, il Dipartimento Provinciale agricoltura, caccia, pesca si esprime favorevolmente sul progetto della scala di risalita pesci, con prescrizioni inserite come parte integrante del presente parere.
- In data 09/11/2009 l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione ha espresso parere favorevole all'impianto con nota pervenuta all'UC VIA dalla Direzione regionale Difesa del Suolo prot. 641373057.03 del 17/11/2009, con prescrizioni inserite come parte integrante del presente parere.
- In data 24.03.2010 prot.154327/45.06E.410.01.1 UC-VIA la Direzione Distretto B.I. Brenta Bacchiglione di Vicenza esprime parere favorevole con prescrizioni inserite come parte integrante del presente parere.
- Con successive note in data 17/02/2011 prot. 79328 e 11/08/2011 prot. 383825 l'UC VIA il Proponente trasmette all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV)-Servizio Pianificazione Ambientale i nuovi elaborati con le integrazioni e chiarimenti richiesti e la

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 31/74



dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, cui ha fatto seguito la presa d'atto di non necessità prot. 406997 del 01/09/2011 da parte dell'ufficio competente.

- in data 08.05.2013 prot. 6300.0157.E410.01.1 UC-VIA, il Genio Civile di Vicenza ha inviato parere favorevole con prescrizioni in merito a piano di dismissione e allegata relazione n°139/2013 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni in merito ad autorizzazione idraulica e occupazione demaniale, con prescrizioni che diventano parte integrante del seguente parere.

**CONSIDERATO** che il Comune nella persona del Sindaco ha presentato più volte parere non favorevole nei confronti del progetto e in particolare:

- In data 20.05.2008 prot. 264142/45.06 E.410.01.1 UC-VIA è stata presentata documentazione relativa al parere non favorevole del Comune di Arsiero con allegata Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 20.04.2008 in merito a:
  - Parere non favorevole in ordine allo Studio di Impatto Ambientale
  - Parere non favorevole in ordine all'occupazione di una porzione di sedime demaniale della ex strada comunale denominata "delle Nove".
- In data 03.01.2013 prot. 1651/630157 E410.01.1 UC-VIA è stata presentata documentazione relativa al parere non favorevole del Comune di Arsiero con allegata Delibera n.50 del 20-11-2012 in ordine alle seguenti tematiche:
  - Parere non favorevole in ordine allo Studio di Impatto Ambientale
  - Parere non favorevole in ordine all'occupazione di una porzione di sedime demaniale della ex strada comunale denominata "delle Nove". Alla delibera sono allegati la perizia dell'Ing. Padova in merito alla sicurezza idraulica e la relazione paesaggistica del Responsabile Area Urbanistica Geom. Erica Seocco (ad integrazione di questa sono allegati le relazioni dello storico Siro Ofelli e dell'ittiobiologo Dott. Salviati).

**CONSIDERATO** che in data 05/12/2011 prot. reg. 566890 l'UC VIA, la Commissione VIA ha preso atto della sospensiva richiesta dal proponente ditta PUTIN con nota prot. 547758/63.01.07 del 23/11/2011, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune di Arsiero per l'occupazione permanente del suolo pubblico nei tratti in cui la condotta idrica ed i cavidotti elettrici è previsto interessino il suolo comunale.

**PRESO ATTO** delle osservazioni del Comune e delle controdeduzioni del Proponente riportate nel paragrafo n. 5 "Osservazioni e pareri",

**VISTO** che il Consiglio Comunale di Arsiero nella Delibera n.12 del 23/04/2013 approva la proposta compensativa ambientale del Proponente presentata in data 07/03/2013 e dispone di dare indirizzo alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio a dar corso al rilascio dell'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico, superando così di fatto osservazioni e pareri non favorevoli espressi in precedenza,

**ESAMINATA E VALUTATA** la documentazione presentata dal Proponente comprese le integrazioni fornite a seguito di richiesta integrazioni:

- In data 16/09/2009, prot reg. 481830/45.07, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale - ha chiesto integrazioni e chiarimenti sul progetto e sulla relazione d'incidenza presentate.
- In data 13/05/2010 l'U.C. V.I.A. ha fatto formale richiesta chiarimenti e integrazioni prot. 268754/45.07, a seguito delle carenze riscontrate dalla commissione VIA riunitasi all'uopo il 30/09/2009.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 32/74



- In data 20/07/2010 prot. reg. 394128/45.07 la ditta PUTIN ha controdedotto alla richiesta integrazioni del 13/05/2010 dell'U.C.VIA, allegando tra l'altro copia della lettera dell'amministrazione Comunale di Arsiero del 09/04/2009, con la quale il Sindaco del Comune negava la concessione di occupazione di suolo permanente richiesta dal proponente.
- In data 14/05/2010 prot. reg. 271493 la Direzione Urbanistica Regionale ha rilevato una carenza contenutistica nel piano paesaggistico presentato, chiedendo idonee integrazioni.
- Con successive note in data 24/03/2011 prot. 143410 e 11/08/2011 prot. 383838 l'UC VIA trasmette alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio i nuovi elaborati con le integrazioni e modifiche richieste.
- In data 04/06/2013 è stata acquisita documentazione integrativa: le modifiche al progetto presentate sono state elaborate in ottemperanza alle prescrizioni presentate nel parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Di Vicenza nella relazione 139/2013 del 06 maggio 2013;
- Le integrazioni di cui sopra, forniscono inoltre controdeduzioni e osservazioni a perizia Tecnica dell'Ing. Padovan allegata a Delibera 50 del 20.1.2012 del Comune di Arsiero.
- Le medesime integrazioni forniscono approfondimenti relativi a Terre e rocce da scavo, relazione geologica-idrologica e su valutazione sulla portata di presa su Riofreddo.

**VISTA** la normativa vigente in materia sia statale che regionale ed in particolare il D.Lgs. 387/2003, i del D.Lgs. 152/2006, il DM 10/09/2010, il DGR n. 1000/2004, la DGR n. 2100/2011, la DGR n. 253/2012, la DGR n. 143/2013.

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda il Quadro Ambientale, la realizzazione del progetto inerente l'impianto idroelettrico denominato "Polo" non produce impatti significativi o negativi sulle diverse componenti ambientali in considerazioni anche delle portate rilasciate in alveo relative al DMV,

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda il Quadro Progettuale e Programmatico, il progetto, gli aggiornamenti ed il S.I.A. sono stati sviluppati in modo adeguato al livello di progettazione ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia.

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene l'aspetto delle terre e delle rocce da scavo, si considera che l'intervento in oggetto, per il quale è stata presentata istanza acquisita presso gli Uffici dell'UCVIA in data 21/08/2007, successivamente sostituita da nuova istanza del 08/02/2008 rettificata in data 14/03/2008, segue quanto prescritto dalla DGR n. 2424 del 09/08/2008 poiché, nel corso dell'iter istruttorio, tale deliberazione costituiva il riferimento normativo vigente a livello regionale.

**PRESO ATTO** di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 15 del D.M. 161/2012 e considerando ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 il progetto in discussione come procedura in corso, il Proponente ha la facoltà di seguire le procedure valide prima dell'entrata in vigore del citato DM 161/2012, ovvero quelle approvate dalla DGR n. 2424/08.

**TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,**

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'Incidenza, valutata come conforme alla DGR. n. 3173 del 10/10/2006 dalla Commissione Tecnica Incaricata dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ( VAS -VINCA - NUVV) con la Relazione Istruttoria del 01/09/2011, esprime a maggioranza dei presenti (assente il Vice-Presidente) con il voto contrario della Provincia di Vicenza

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 33/74

**PRESCRIZIONI**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Che siano rispettate le prescrizioni riportate nel parere favorevole dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. 641373057.03 del 17.11.2009:
  - 1) di installare un misuratore di livello delle ghiaie che ne rilevi la presenza all'imbocco della luce per il rilascio del DMV. Tale strumento dovrà essere collegato alla paratoia di derivazione e, in presenza di ghiaie, comandarne la chiusura, come quanto è previsto che avvenga per il misuratore di portata a servizio del DMV.
  - 2) Prima dell'emissione del decreto di concessione, la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un'apposita relazione tecnica illustrante la gestione definitiva della strumentazione di misura prevista e il suo funzionamento coordinato con le paratoie di interclusione alla derivazione. Ciò affinché sia garantita l'efficienza del sistema per qualunque regime di portata e sia prioritariamente salvaguardato il rilascio del DMV.
3. Che siano rispettate le prescrizioni riportate nel parere favorevole della Provincia di Vicenza area Agricoltura, Caccia, Pesca, Sport, Risorse idriche, Beni ambientali, Politiche giovanili del 26.05.2009 prot.286997/45.07E410.01.1, UC-VIA:
  - portare a 80/100 cm di profondità il bacino antistante l'imboccatura della vasca più a valle del passaggio artificiale per pesci, in modo da favorire la spinta propulsiva del pesce e l'effetto richiamo del flusso idrico;
4. Che siano rispettate le prescrizioni del parere del Servizio Forestale del 26.02.2009 prot 83728/45.07 E410.01.1 in merito a:
  - *Vincolo idrogeologico: si ritiene che i movimenti di terreno necessari per la realizzazione di suddette opere non creino instabilità idrogeologica, pur suggerendo particolare attenzione agli scavi nei tratti di strada ove il versante a monte presenti dei cedimenti;*
  - *Aspetti vegetazionali: [...] la realizzazione delle opere in progetto non comporta pertanto una sottrazione di superficie boscata ma la rimozione di nuclei limitati di vegetazione legnosa. Si prescrive il rispetto della vegetazione limitrofa alle aree di cantiere e l'inerbimento di tutte le superfici di terreno smosso.*
5. Dovrà essere assicurata la possibilità di adeguamento delle opere di regolazione ad un'eventuale diversa determinazione del DMV, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale previsti per questo tratto di torrente dagli Enti preposti.
6. Dovrà essere prestata particolare attenzione nella fase di cantiere in alveo al fine di non danneggiare la fauna ittica ed evitare qualsiasi tipo di inquinamento o sversamento accidentale.
7. I mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.
8. Terminata la fase di cantiere dovrà essere effettuato immediatamente il ripristino ambientale delle aree, riportando i luoghi alle condizioni naturali preesistenti, quindi dovrà essere predisposto il pronto ripristino delle aree di cantiere interessate dai lavori.
9. Le attività di svasso o sfangamento con spurgo siano concordate con l'attività di ittiocoltura posta a valle.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 34/74

**RACCOMANDAZIONI**

1. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ed un telecontrollo continuo di alcune parti più esposte dell'opera, si raccomanda alla ditta di installare una telecamera automatica in corrispondenza dell'opera di presa.
2. Come riportato nel parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. 641373057.03 del 17.11.2009: "Si consiglia, infine, di effettuare una campagna di monitoraggio delle portate naturali nel torrente Riofreddo, a conferma delle valutazioni progettuali effettuate in relazione al bilancio idrologico."

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.

*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.

*Ing. Silvio Merizzi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.

*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.

*Dott. Alessandro Benassi*

Vanno visti n. 56 elaborati di cui al seguente elenco.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studio di Impatto Ambientale</li> <li>2. Riassunto non tecnico</li> <li>3. Dichiarazione e documentazione inerente la disponibilità delle aree ai sensi della DGR 1000/2004</li> <li>4. Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici comunali</li> <li>5. Elenco delle amministrazioni interessate al rilascio di autorizzazioni</li> <li>6. Dichiarazione del capogruppo dello S.I.A.</li> <li>7. Corografia ed estratto catastale</li> <li>8. Stato di fatto: planimetria oggetto dell'area interessata l'intervento</li> </ol> |
|---|

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 35/74



9. Stato di fatto: profilo longitudinale dell'area interessante l'intervento
10. Stato di fatto: sezioni trasversali dell'area interessante l'intervento
11. Stato di progetto: profilo longitudinale dell'area interessante l'intervento
12. Stato di progetto: sezioni trasversali dell'area interessante l'intervento
13. Stato di progetto: planimetria centrale di produzione
14. Stato di progetto: piante dettagliate della centrale di produzione
15. Stato di progetto: sezioni e prospetti della centrale di produzione
16. Stato di progetto: pianta traversa e derivazione opere di presa
17. Stato di progetto: sezioni e particolare della traversa di derivazione opere di presa
18. Planimetria del Cavidotto Enel
19. Relazione Tecnica – Documentazione fotografica
20. Studio idrogeologico e geotecnico dimostrazione del DMV
21. Calcolo sommario della spesa e del piano finanziario
22. Valutazione Impatto Acustico
23. Relazione Incidenza Ambientale
24. Relazione Paesaggistica
25. Relazione Paesaggistica: estratti PRG, catastali, IGM
26. Relazione Paesaggistica: documentazione fotografica
27. Bilancio Idrologico
28. Integrazioni allo S.I.A.
29. Analisi Ittiofaunistica
30. Analisi delle caratteristiche dell'acqua
31. Relazione tecnica su misura della portata derivata, modalità di calcolo del DMV, controllo del DMV, modulazione stagionale del DMV, misuratore livello delle ghiaie
32. Relazione di dettaglio sulle attività di cantiere
33. Stato di progetto: centrale di produzione - piante
34. Stato di progetto: centrale di produzione - sezione e prospetti
35. Stato di progetto: centrale di produzione - particolari traversa di derivazione, opere di presa e passaggio per pesci
36. Planimetria dell'area con l'indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale
37. Planimetria dell'area con l'indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale. Stato durante i lavori
38. Planimetria dell'area con l'indicazione morfologica del terreno, vincoli urbanistici e copertura vegetazionale. Stato dopo i lavori
39. Cronoprogramma
40. Stato di progetto : sezioni trasversali
41. Aggiornamento della Valutazione d'Incidenza

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 36/74




42. Preventivo di connessione alla rete MT di Enel
43. Relazione tecnica dismissione dell'impianto
44. Stato di progetto : dismissione opere di presa - sezioni
45. Stato di progetto : dismissione opere di presa - pianta
46. Stato di progetto : dismissione opere di presa – piante della centrale di produzione
47. Stato di progetto : dismissione opere di presa – sezioni e prospetti
48. Relazione di valutazione idrologica
49. Stato di progetto : dismissione opere di presa - sezioni
50. Stato di progetto: centrale di produzione-particolari traversa di derivazione e opere di presa:sezioni rev.2013
51. Stato di progetto: centrale di produzione-particolari traversa di derivazione e opere di presa: piante rev.2013
52. Stato di progetto : centrale di produzione – sezioni e prospetti rev.2013
53. Stato di progetto : centrale di produzione – piante rev.2013
54. Stato di progetto : centrale di produzione – planimetria generale rev.2013
55. Distinta superfici: servitù , occupazioni ed espropri
56. Planimetria superfici: servitù , occupazioni ed espropri

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 37/74

- Allegato 3 -

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Verbale del 20/01/2014

Data 16 GEN. 2014

Protocollo N° 19117

E.420.14.1

Allegati N°

**Oggetto:** R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"  
 Domanda della Ditta Putin Riccardo e Putin Federico per concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Riofreddo, in Comune di Arsiero - Pratica 102/PO  
**Trasmissione bozza di disciplinare di concessione.**

POSTA

Spett.le ditta  
**Putin Riccardo & Putin Federico**  
 Via Enrico Da Ca Zeno, 21  
 36014 SANTORSO (VI)

E, p.c.

80

Spett.le  
**Dipartimento Difesa del Suolo**  
 Cannaregio - Calle Priuli, 99  
 30121 VENEZIA

ALLEGATO

In riferimento alla Vs. nota del 30.12.2013, qui pervenuta in data 07.01.2014 al n.4109 di protocollo con cui si richiede il rilascio del disciplinare di concessione e relativo decreto, prima dell'emissione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi della D.G.R. n.694 del 17.05.2013, si trasmette, in allegato, la bozza di disciplinare di concessione.

Si chiede la trasmissione di copia della documentazione consegnata alla Commissione VIA in data 24.05.2013 e il relativo successivo aggiornamento del 29.05.2013, al fine di verificare il corretto recepimento delle prescrizioni espresse dalla CTRD del 06.05.2013.

A verifica conclusa si provvederà a contattare codesta Ditta per concordare la data di sottoscrizione del disciplinare; si chiede infine per qualsiasi eventuale chiarimento o informazione, di contattare lo scrivente Ufficio al numero sottoindicato.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE  
 - Dott. Ing. Marco Dorigo -

Per informazioni: Ufficio Derivazioni d'Acqua  
 Ing. Sarah Costantini - tel. 0444 337832  
 Dott. Nicola Rosin - tel. 0444 337822

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
**Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza**  
 Contrà Mure S. Rocco, 51- Vicenza - Tel. 0444/337811 - Fax 0444/ 337867  
 mail:geniovi@regione.veneto.it  
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

P IVA 02392630279

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 38/74

Atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGIONE DEL VENETO****Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza****DISCIPLINARE**

L'anno 2014 il \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vicenza, presso la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza (EX Genio Civile di Vicenza), Contrà Mure San Rocco 51, tra:

- Il Dott. Ing. **Marco Dorigo**, nato a \_\_\_\_\_ (VE) il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, CF 80007580279

e

- l'Ing. **Riccardo Putin**, nato a Schio (VI) il 08.04.1971 in qualità di intestatario - C.F. PTNRRCR71D08531T residente in Santorso (VI) in Via Volti n.5/D;
- il Geom. **Federico Putin**, nato a Malo (VI) il 21.11.1972 qualità di intestatario - C.F. PTNFRC72S21E864Y residente in Santorso (VI) in Via Timonchio n.14;

Si conviene quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

Il presente atto contiene gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Riofreddo nel comune di Arsiero (VI) e restituzione nel medesimo torrente e comune, chiesta con istanza datata 20.07.2007, acquisita al protocollo in data 23.08.2007 al n. 468636, dalla Ditta Putin Riccardo e Putin Federico - Pratica n. **102/PO**

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 39/74

**ART. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

La quantità d'acqua derivata dal torrente Riofreddo in loc. Scattolari del comune di Arsiero (VI) per la produzione di energia elettrica è determinata nella misura di moduli medi 2,50 (250l/s) e moduli massimi 4,50 (450l/s).

**ART. 3 - DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE  
E' STABILITO IL CANONE**

Il dislivello nominale del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione sarà di metri 70,00; di conseguenza la potenza nominale media prodotta, in base alla quale viene stabilito il canone di concessione, sarà pari a 171,68kW così dedotti:  
potenza nominale =  $(\varphi \cdot g \cdot H \cdot Q) / 1000 = 1000 \times 9,81 \times 70 \times 2,5 / 1000$

**ART. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA, UTILIZZAZIONE E  
RESTITUZIONE DELL'ACQUA**

Le opere di presa, utilizzazione e restituzione dell'acqua dovranno essere in conformità al progetto a firma dei tecnici: Geom. Putin Federico, Ing. Adolfo Greselin, Agr. Giorgio Marcon, Ing. Roberto Bizzotto, Ing. Fabrizio Negro progetto che resta depositato agli atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e risulta composto da n. \_\_\_ elaborati così identificati:

**DA VERIFICARE**

1) Relazione tecnica descrittiva – documentazione fotografica, 2) Dichiarazione disponibilità delle aree – DGRV n.1000/2004, 3) Relazione idrogeologica, idraulica e geotecnica 4) Relazione tecnica dismissione impianto, 5) Computo metrico estimativo, 6) Analisi di fattibilità – Analisi economica, 8) Bilancio idrologico, 9) Relazione sulla verifica Statica della traversa, 10) Tav. 01 – Individuazione catastale – Estratto corografia, 11) Tav. 02 - SA Planimetria generale, 12) Tav. 03 – SA Profilo longitudinale, 13) Tav. 04 – SA Sezioni

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 40/74

trasversali, 14) Tav. 05 – SP Planimetria generale, 15) Tav. 06 - SP Profilo longitudinale, 16) Tav. 07 – SP Sezioni trasversali, 17) Tav. 08 - SP Centrale di produzione: Planimetria generale, 18) Tav. 09 - SP Centrale di produzione: Piante, 19) Tav. 10 – SP Centrale di produzione: Prospetti, 20) Tav. 11 – SP Traversa di derivazione ed opera di presa: Pianta passaggio per pesci, 21) Tav. 12 – SP Particolari traversa di derivazione ed opere di presa passaggio per pesci, 22) Tav. 13 – Tracciato cavo energia elettrica, \_\_\_\_\_, ) Tav. 17A - SP Dismissione opera di presa sezioni, ) Tav. 17B – SP Dismissione opera di presa pianta, ) Tav. 18A - Dismissione Centrale di produzione: Sezioni – Prospetti, ) Tav. 18B - Dismissione Centrale di produzione: Piante.

L'impianto è costituito dai seguenti elementi:

- **Opera di presa** dell'acqua sarà realizzata a quota altimetrica 577m slm sul torrente Riofreddo e sarà costituita da una traversa in calcestruzzo armato rivestito in pietra avente una altezza nel suo coronamento di 1,95m e due ali laterali che convogliano le acque di rigurgito a valle dello stramazzo. A monte della traversa sono previsti due argini artificiali in muratura di calcestruzzo per la realizzazione di un bacino di calma che rallenti il moto del Torrente. Sul fianco sinistro della traversa viene realizzato un bacino di derivazione con la costruzione di paramenti verticali in cls per il convogliamento dell'acqua. Per assolvere questa funzione è previsto: una chiusa meccanica alla bocca di presa per parzializzare il flusso dell'acqua in entrata ed una griglia che eviterà l'ingresso di corpi estranei; uno sfioratore per garantire il deflusso dell'acqua in eccesso del bacino di calma o in caso di fermo dell'impianto a valle. Sul fondo del bacino di derivazione sarà realizzata un'ulteriore apertura comandata da una chiusa con funzione di dissabbiatore per l'evacuazione dei detriti depositati alla

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 41/74

base. Lo sgrigliatore meccanico sarà composto da una griglia posta tra i setti murari del bacino di derivazione e da un cucchiaio che scorrendo aderente alla griglia garantirà la captazione dei solidi estranei e il loro allontanamento. Le strutture portanti verticali poggeranno su un suolo costituito da rocce compatte pertanto è prevista la realizzazione di tirafondi costituiti da tondini in acciaio fissati nella roccia con resine epossidiche. Completerà l'opera l'innesto delle tubazioni di adduzione verso la centrale, mentre sopra il bacino su un solaio appositamente realizzato saranno alloggiati un quadro comandi con centralina. L'opera di presa sarà raggiungibile tramite un passaggio dalla strada laterale al Torrente ricavata sull'argine realizzato a valle della traversa, provvisto di protezioni.

- Per garantire il **rilascio del DMV** sulla traversa di captazione, a livello di sfioro a 577m s.l.m., è stato predisposto uno stramazzone in parete sottile (dimensione 25x23cm) realizzato con una lamiera in acciaio inox che permette, in qualsiasi condizione di portata del torrente, il deflusso della quantità d'acqua prevista dal DMV pari a 48l/s; in corrispondenza della traversa verrà installato un sensore elettronico di livello che manterrà costante il livello a monte della traversa alla quota predetta. La paratoia piana posta lungo la traversa di derivazione ed a monte del bacino di calma verrà chiusa in caso di portate inferiori ai 110l/s corrispondenti alla somma del DMV di 48l/s e della porta minima di 62l/s garantendo in qualsiasi caso il deflusso del DMV attraverso la bocca che alimenta il passaggio per i pesci.

- **Tubazione di adduzione** dell'acqua in pressione in PVC AD del diametro di 612mm e della lunghezza di circa 600m, completamente interrato che partirà dall'opera di presa e terminerà all'interno della centrale. La posa della tubazione

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 42/74

avverrà sotto la strada forestale esistente in sponda sinistra al torrente, nel tratto finale la tubazione attraversa l'alveo del torrente per immettersi nella centrale sul lato opposto dello stesso, per questo breve tratto è previsto lo scavo in roccia per il passaggio della condotta con sommergezza minima di 1,2m rispetto al talweg ed interamente rivestita in CA con ricostruzione dell'alveo in massi calcarei. Affiancata alla condotta principale transiterà una seconda tubazione in PVC che ospiterà un cavo per la trasmissione dei dati e comandi dalla centrale alla presa e un cavo di trasmissione energia elettrica.

- **Centrale di produzione** costituita da una struttura ad un piano interrato ed uno fuori terra con pianta rettangolare (dimensione pari a 11,35x5,20 m ed altezza di gronda pari a ml 3,20) realizzato per il contenimento tutti i macchinari e i dispositivi per la generazione dell'energia. Le distanze della costruzione dal Torrente sono state fissate in un minimo di 3,95m negli spigoli onde consentire la carrabilità alla costruzione e per raggiungere i vani ENEL.

- **Restituzione dell'acqua**, senza alcuna ritenzione, alla quota di 507m slm, in sponda destra sullo stesso corso d'acqua mediante un canale di scarico a sezione rettangolare con paratoia di sicurezza posto a valle del terreno di proprietà.

- **Punto consegna Enel**: l'energia prodotta sarà trasportata all'esistente cabina ENEL più a valle con cavidotto interrato lungo la strada comunale con ripristino della pavimentazione stradale.

**ART. 5 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI DERIVAZIONE**

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri una quantità d'acqua maggiore della concessa, la Ditta concessionaria sotto comminatoria di decadenza della concessione, dovrà provvedere a proprie cure e spese a mantenere inalterati ed efficienti i manufatti regolatori e moderatori della

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 43/74

portata dell'acqua, o a modificarli entro i termini fissati dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza. La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di strumenti di misura delle portate derivate e restituite tramite rilevatori elettronici fissi, resi attivi nel momento in cui verrà costituita la derivazione d'acqua, da porsi in corrispondenza sia dell'opera di presa, che prima dello scarico, con l'onere di trasmettere i relativi dati alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, all'A.R.P.A.V. di Belluno - Area Tecnico Scientifica – Unità Operativa Idrologia e Idrometria, all'Autorità di Bacino e al Comune di Arsiero, con frequenza almeno semestrale. L'Amministrazione si riserva inoltre, in ogni tempo, la facoltà di ingiungere la realizzazione di apposite opere atte a garantire una maggiore efficacia della regolazione della portata.

**ART. 6 - GARANZIE DA OSSERVARSI**

La Ditta concessionaria dovrà farsi carico dell'esecuzione e della manutenzione di tutte le opere necessarie in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di tali opere venga accertato in seguito. Risulti a carico della ditta concessionaria la manutenzione ordinaria del torrente Riofreddo nel tratto compreso nei 50m a monte dell'opera di presa e 50m a valle dello scarico dell'impianto idroelettrico. La ditta è ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno conseguente a infiltrazioni o tracimazioni per innalzamento di livello, causati dalla presenza della centralina, dalla mancata pulizia della griglia o dal mal funzionamento degli organi di sicurezza. Per le eventuali modifiche all'impianto, la Ditta concessionaria dovrà ottenere, a sue cura e spese, dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni da questi stabilite. Sotto pena di decadenza la ditta concessionaria dovrà provvedere, a

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 44/74

proprie cure e spese, alla installazione di opportune opere atte ad assicurare la completa depurazione delle acque eventualmente inquinate dallo specifico utilizzo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Viene imposto l'obbligo di stabilire un caposaldo nell'opera di presa, sulla vasca di carico e lungo il canale di scarico.

**ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA  
DERIVAZIONE**

Tale disciplinare viene rilasciato prima della conclusione della procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. La Ditta concessionaria dovrà comunicare urgentemente allo scrivente Ufficio, qualsiasi modifica/integrazione dovesse intervenire nel corso della procedura di cui sopra. Il semplice rilascio di tale disciplinare non vale ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico. L'Amministrazione concedente può imporre temporanee limitazioni o sospensioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in maniera da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze. Sotto pena di decadenza alla Ditta concessionaria è fatto assoluto divieto di effettuare manovre d'invaso e svaso atte a provocare in qualsiasi momento delle artificiali intermittenze al libero deflusso delle acque del torrente Riofreddo e conseguenti danni, di qualsiasi genere, alle inferiori utenze. La Ditta concessionaria manterrà interamente sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente per ogni e qualsiasi danno o molestia che potesse provenire a terzi per effetto della concessa derivazione o per lavori ad essa inerenti, anche durante l'esercizio della medesima, assumendosi l'onere del risarcimento degli eventuali danni alle proprietà confinanti con ulteriore onere di

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 45/74

consolidamento dei manufatti in fregio al torrente Riofreddo in prossimità dell'impianto. Parimenti, la Ditta concessionaria non potrà chiedere alcun indennizzo per danni provocati alle opere di presa, adduzione e restituzione, nonché per mancata produzione, in coincidenza di lavori di pubblica utilità eseguiti dagli uffici competenti. La Ditta concessionaria non potrà accampare diritto alcuno a compensi o indennizzi, ovvero a riduzione di canone, in caso di danni di qualunque specie che potessero esser arrecati alle opere ed agli impianti in genere, a seguito di piene del corso d'acqua o di altri casi di forza maggiore, come stabilito dall'art. 48 del R.D. 11.12.1933, n.1775, ivi inclusi gli interventi e lavori di manutenzione idraulica che si rendessero necessari per pubblica utilità.

La Ditta Concessionaria nulla avrà da pretendere, oltre a quanto previsto per legge, qualora nel torrente Riofreddo fosse ridotta la disponibilità idrica per effetto dell'attuazione delle norme previste dal Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 05.11.2009, in merito alle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica. La Ditta concessionaria dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dai sottoelencati Enti:

- **Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza:** La Ditta Concessionaria dovrà quantificare la portata di piena centenaria caratterizzante l'opera di presa.

Gli argini in muratura a monte della traversa relativi al bacino di calma dovranno essere planimetricamente adeguati all'andamento del terreno e altimetricamente coerenti con un'evacuazione sull'opera trasversale di progetto di una portata di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni; ciò implica un diverso tracciato planimetrico e una differente estensione degli stessi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 46/74

La sponda in sinistra, a valle dell'opera di presa, deve essere protetta al piede con idonei massi in pietra al fine di evitare erosioni della stessa, valutando anche una protezione del versante in battuta.

La tubazione che attraversa il torrente dovrà essere approfondita il più possibile e adeguatamente rivestita al fine di non interferire con il regime idraulico del torrente.

Il muro di sponda in corrispondenza della centrale, di cui si prevede l'innalzamento, sia verificato staticamente e sia permesso il transito dei pescatori, arretrando di un metro la recinzione.

La Ditta concessionaria è sempre direttamente responsabile della vigilanza, della conservazione e della funzionalità delle opere, sia in relazione al corretto esercizio della derivazione, sia per quanto riguarda la garanzia della massima sicurezza pubblica. In particolare, il concessionario è obbligato ad attivare un sistema di vigilanza del complesso delle opere, a mezzo di personale qualificato, con visite di controllo periodiche delle opere e comunque ogni qual volta eventi particolari (climatici, metereologici, sismici, ecc.) lo consiglino. I controlli saranno volti ad accertare la stabilità dei pendii ove insistono le opere, la resistenza delle strutture, la funzionalità degli organi di manovra, l'accesso dei luoghi, il funzionamento delle varie apparecchiature di misurazione e variazione del regime idraulico, ecc. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adottare tutti gli interventi necessari per limitare le situazioni di pericolo che potrebbero insorgere in dipendenza del manifestarsi di particolari fenomeni al fine di garantire la stabilità delle opere, dandone preventiva comunicazione alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ed agli altri enti interessati.

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 47/74

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 28.04.1998 n.19 viene imposto l'obbligo di provvedere alla costruzione, manutenzione e funzionalità di una scala di monta per la risalita delle specie ittiche che dovrà essere ubicata come previsto dal progetto presentato; inoltre, il bacino antistante l'imboccatura della vasca più a valle del passaggio artificiale per pesci dovrà essere portata a 80-100cm, in modo da favorire la spinta propulsiva del pesce e l'effetto richiamo del flusso idrico, così come previsto nel parere di congruità da parte della **Provincia di Vicenza** prot. n.286997 del 26.05.2009.

- **Servizio Forestale Regionale di Vicenza** con nota prot. n.110343 del 27.02.2009 prescrive particolare attenzione agli scavi nei tratti di strada ove il versante a monte presenta dei cedimenti e il rispetto della vegetazione limitrofa alle aree di cantiere e l'inerbimento di tutte le superfici di terreno smosso.

- **Autorità di Bacino** con nota prot. n.1981/B.5.11/2 del 09.11.2009 prescrive di installare un misuratore di livello delle ghiaie che ne rilevi la presenza all'imbocco della luce per il rilascio del DMV. Tale strumento dovrà essere collegato alla paratoia di derivazione e, in presenza di ghiaie, comandarne la chiusura, come quanto è previsto che avvenga per il misuratore di portata a servizio del DMV, inoltre la progettazione esecutiva dovrà contenere una relazione tecnica illustrante la gestione della strumentazione di misura prevista e il suo funzionamento coordinato con le paratoie di interclusione alla derivazione, al fine di garantire l'efficienza del sistema per qualunque regime di portata e sia prioritariamente salvaguardato il rilascio del DMV.

- **Commissione Regionale V.I.A.** esprime parere favorevole n.45 del 05/06/2013 al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni ivi

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 48/74

indicate. Nel presente atto si richiama il rispetto di tutte le prescrizioni di cui sopra e in particolare la Ditta:

“Dovrà assicurare la possibilità di adeguamento delle opere di regolazione ad un' eventuale diversa determinazione del DMV, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale previsti per questo tratto di torrente dagli Enti preposti.

Dovrà prestare particolare attenzione nella fase di cantiere in alveo al fine di non danneggiare la fauna ittica ed evitare qualsiasi tipo di inquinamento o sversamento accidentale.

I mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato ai sensi della vigente normativa.

Dovrà predisporre il pronto ripristino delle aree di cantiere interessate dai lavori.

Dovrà concordare con l'attività di piscicoltura a valle, nonché con gli Enti competenti, le attività di svaso o sfangamento con spurgo.

Dovrà installare una telecamera automatica in corrispondenza dell'opera di presa, ai fini di garantire una maggiore sicurezza ed un telecontrollo continuo di alcune parti più esposte dell'opera.

Dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle portate naturali del torrente Riofreddo, a conferma delle valutazioni progettuali effettuate in relazione al bilancio idrologico”

**ART. 8 - TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE**

Come previsto dall'art.16, lettera e), del Regolamento R.D.11.08.1920 n.1285, dall'art.40 del R.D. 11.12.1933, n.1775 e dagli articoli 13 e 14 della Legge 25.06.1865, n.2359, vengono fissati i seguenti termini che la Ditta concessionaria dovrà rispettare sotto pena di decadenza dal diritto di derivazione:

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 49/74

- mesi 6 (sei) dalla data di notificazione dell'avvenuta emissione del decreto per la presentazione del progetto esecutivo redatto ai sensi della normativa vigente;

- mesi 24 (ventiquattro) dalla data di inizio dei lavori, presentata alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, per l'ultimazione degli stessi. Si evidenzia come prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare apposita fideiussione ai sensi della DGR n.253/2012 che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di manutenzione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale sopravveniente diversa normativa sul punto.

La Ditta prima dell'inizio dei lavori si farà carico di presentare ogni polizza/garanzia sia prescritta dalla normativa vigente.

- Mesi 1 (uno) dalla data di fine lavori per richiedere il collaudo.

Viene altresì imposto che le eventuali proroghe dei termini soprascritti, concedibili per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, dovranno essere richieste alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, entro la loro scadenza, mediante apposita domanda che dovrà essere circostanziata e documentata.

**ART. 9 - COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE  
DELL'ACQUA**

Eseguita la visita di collaudo la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 50/74

esercizio della derivazione, di ciò dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

**ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 20 (venti) successivi e continui - ai sensi della D.G.R.V. n.1609 del 09.06.2009 - decorrenti dalla data del decreto. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni superiori di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde o sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire, a proprie spese, i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

**ART. 11 - CANONE**

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone annuo così determinato:

- € 5033,66 (euro cinquemilatrecentotrentatré/66) – anno 2014 - per l'uso dell'acqua, in ragione di € 29,32 per kW, determinato ai sensi della L.R. 11/2001. Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni delle quantità d'acqua effettivamente derivate. Al riguardo,

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Marco Dorigo

IL CONCESSIONARIO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 51/74

dall'inizio dell'esercizio, la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché ad esercitare un controllo periodico regolare degli impianti. Di conseguenza la Ditta concessionaria sarà tenuta, a proprie cure e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettergli e a favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione. Tale canone complessivo verrà annualmente aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato e saranno dovuti anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia a norma dell'art. 55, del R.D 11.12.1933, n.1775.

**ART. 11 - PAGAMENTI E DEPOSITI**

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria dimostrerà con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

- la costituzione di deposito cauzionale per l'importo di € 2516,83 (euro duemilacinquecentosedici/83) a favore di Regione Veneto Servizio di Tesoreria, mediante versamento sul c/cp. n.34439364, come da ricevuta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a garanzia degli obblighi che la Ditta concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della stessa;
- il versamento di € 200,00 (euro duecento/00) per spese di istruttoria, a favore di Regione Veneto Servizio di Tesoreria, mediante versamento sul c/cp. n.10264307, come da ricevuta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- il versamento di € 125,40 (euro centoventicinque/40), quale contributo idrografico a favore di Regione del Veneto, mediante versamento sul c/cp.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 52/74

n.80658347, come da ricevuta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, a norma dell'art. 7 del T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n.1775 e s.m.i. Restano a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copia dei disegni di atti, di stampe, etc.

**ART. 12 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n.1775 che approva il T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e s.m.i., nonché le relative norme regolamentari e tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, e l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs n.152/06 e s.m.i.) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. n.36/94 e s.m.i.).

**ART. 13 - DOMICILIO LEGALE**

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio a Santorso (VI) in Via Enrico Da Cà Zeno, 21.

Vicenza li, \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 53/74


**Distribuzione**

**GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI**  
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST  
SVILUPPO RETE TRIVENETO

30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 144  
F. +39 0239652841  
produttori-enel Distribuzione@pec.enel.it

BELLUNO  
DIS/MAT/NE/DTR-TRI/SVR/PLA/DVI/BL-LAV

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	
SERVIZIO	ADDETTO
Zavelle	



- Allegato 4 -

Verbale del 20/01/2014

Spett.le  
REGIONE VENETO - DIREZIONE DIFESA DEL  
SUOLO  
Calle Priuli - Canareggio, 99  
30121 VENEZIA VE  
Pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email difesasuolo@regione.veneto.it

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. Com. di Arsiero  
Richiedente: Putin Riccardo  
Codice pratica T0060206


Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, si comunica che, per motivi organizzativi, non saremo presenti.

Il produttore ha provveduto preliminarmente a sottoporci il progetto di connessione alla rete, che risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata.  
Ad evidenza di ciò gli elaborati progettuali sono stati da noi vidimati per approvazione; vi preghiamo pertanto di verificare la presenza del ns. visto sulla documentazione, relativa a tale porzione di impianto, che verrà presentata in conferenza.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione di codesta spett.le Direzione sul fatto che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con l'obbligo di connessione di terzi, e che non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell'impianto di produzione.

Conseguentemente, e coerentemente con quanto scelto dal produttore in fase di accettazione del preventivo, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione dovrà essere rilasciata a favore del produttore, mentre quella all'esercizio dello stesso a favore di Enel Distribuzione S.p.A.

Con i migliori saluti.



Id.16688516

1/2

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 54/74



**Gianluigi Trento**  
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 55/74



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. n. **1263** Allegati  
 Class. **34.19.07**  
 Fascicolo **Arsiero**

**- Allegato 5 -**

**Verbale del 20/01/2014**

Ala Regione del Veneto  
 Direzione Difesa del Suolo  
 Calle Priuli - Cannaregio, 99  
 30121 - VENEZIA

Pec  
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Risposta al foglio del **27-12-2013** n. **566944**  
 Prot. Map del **27-12-2013** n. **0036110**

*Sottofascicolo Putin Riccardo e Putin Federico*

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto  
 Cà Michiel delle Colonne  
 Cannaregio 4314 - Calle del Duca  
 30121 VENEZIA

Pec-mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto  
 via Aquileia, 7  
 35139 Padova

Pec mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

REGIONE VENETA	Data di arrivo in ufficio	Data di ricezione	P.T.S.	Indirizzo
		<b>17 GEN. 2014</b>	<b>21653/63-00</b>	

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 21653 data 17/01/2014, pagina 1 di 2

**OGGETTO : Arsiero (VI) Conferenza di Servizi** ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al progetto di costruzione di una centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo".

**Richiesta documentazione integrativa e rinvio data conferenza di servizi.**

*Vs. rif. : prot. 566944 del 27-12-2013 - Ditta: Putin Riccardo e Putin Federico*

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 27-12-2013 e acquisita a protocollo in pari data al n. 0036110, della Conferenza di Servizi da effettuarsi il giorno 20-01-2014 alle ore 10.45 presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti, Calle Priuli Cannaregio 99 Venezia, relativa al progetto specificato in oggetto; la scrivente Soprintendenza fa presente che la documentazione deve essere aggiornata rispetto a quanto a suo tempo esaminato a cui si riferisce il parere della Dir. Reg. 6652 del 5.05.2008, citato nella medesima lettera di convocazione, e che tale verifica non è possibile effettuarla dalla casella link segnata a margine.

Pertanto in relazione alle nuove verifiche e aggiornamenti necessari la documentazione già agli atti, tenuto conto del lungo tempo trascorso risulta non sufficiente e valida ai fini del rilascio del richiesto parere.

In particolare manca la seguente documentazione:

- riferimenti alla data di verifica delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Industria 10.09.2010 Parte III punto 13.03;

*Rc*



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - Via Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia  
 tel. 041/80.90.111 - fax 041/80.75.044 - C.F. 80002500277 - [www.soprintendenza.it](http://www.soprintendenza.it)  
[pec@pec.soprintendenza.beniculturali.it](mailto:pec@pec.soprintendenza.beniculturali.it) - [pec@pec.regione.veneto.it](mailto:pec@pec.regione.veneto.it)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 56/74

- *relazione paesaggistica aggiornata come da schema definito dal tavolo di lavoro sulle centrali idroelettriche aperto da codesta Regione nel 2012 e con l'intesa stipulata con la Direzione Regionale per i Beni Culturali del Veneto;*
- *La relazione paesaggistica deve contenere tutte le adeguate valutazioni aggiornate definite dal documento conclusivo del Tavolo di lavoro e deve essere approfondita con adeguate tavole di simulazione fotografica dello stato di avanzamento dei lavori e dello stato finale dopo le necessarie mitigazioni;*
- *Tavola di analisi del contesto considerato con verifica delle vestigia della Prima guerra mondiale fuori terra e verifica archeologica delle aree soggette a scavi da concordare con la competente Soprintendenza Archeologica in indirizzo.*

S'invita, pertanto, a produrre sollecitamente la documentazione tecnica, completa ed esauriente, riferita all'intervento di cui all'oggetto e a inviarla anche alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Con la presente, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della suddetta L. 241/90, si chiede di effettuare la riunione in questione in diversa data e si rammenta che la data delle Conferenze di Servizi deve essere concordata ai sensi del medesimo articolo della suddetta legge 241/90. Pertanto si invita a concertare per le vie brevi con la segreteria la data della riunione prima della convocazione formale. (tel. segreteria Soprintendenza BAP 045 8050128).

//SOPRINTENDENTE  
(arch. Gianna Gaudini)



Il responsabile dell'istruttoria  
Funzionario architetto Rosa Distefano   
sp. 16/01/14 - 2013/227/0656110 - Arcsacri - Patru Riccardo - intrestz



**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 57/74



**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Stato dell'Ambiente**  
Via Zamenhof, 353355  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217381  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it  
PEC: dapvi@pec.arpa.vi.it  
Responsabile del Procedimento: dr Ugo Pretorius

Vs.Rif. Prot. N.566944/63.00 del 27.12.2013

ARPAV - AOO ARPAV

Tit X 20 07

**N: 0005096 16/01/2014**



RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	
SERVIZIO	
- Allegato 6 -	
Verbale del 20/01/2014	
REGIONE DEL VENETO	
DIREZIONE REGIONALE	
Data di emissione	
Data di registrazione	20 GEN. 2014
Prot. N.	
Indirizzo	
Pratica / Fascicolo	

Alla Regione del Veneto  
Direzione Difesa del Suolo  
Calle Priuli - Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA (VE)

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**OGGETTO:** D.Lgs. 387/2003 art.12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici. Centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" Richiedente: Putin Riccardo e Putin Federico. Comune di Arsero (VI). Convocazione seduta Conferenza di Servizi conclusiva.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 566944/63.00 del 27.12.2013 pari oggetto, si comunica che, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, non risulta possibile la partecipazione all'incontro.

In merito al procedimento in oggetto, si desidera ricordare che codesta Agenzia ha partecipato alla seduta della Commissione Regionale VIA del 05/06/2013, in occasione della quale è stato espresso "parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni".

Nel merito dei contenuti della documentazione resa disponibile all'indirizzo <http://goo.gl/qTtAK>, si esprimono alcune ulteriori considerazioni di competenza della scrivente Agenzia.

**FASE DI CANTIERE** - Siano poste in atto idonee misure atte a prevenire l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria.

**RIFIUTI OPERE EDILI** - I rifiuti provenienti dalle operazioni di cantiere (demolizione opere esistenti e costruzione nuovi manufatti) devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

**RIFIUTI ESERCIZIO IMPIANTO** - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto devono essere gestiti avendo riguardo delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

**TERRE E ROCCE DA SCAVO** - I materiali da scavo movimentati nelle operazioni di cantiere devono essere gestiti in conformità alla normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006, Decreto 10.08.2012 n. 161).

**OPERE DI DERIVAZIONE**- Deve essere assicurato il corretto dimensionamento e mantenimento delle portate istantanee di rilascio in alveo, immediatamente a valle delle opere di presa, per garantire il Deflusso Minimo Vitale. Si ritiene necessario, che, preventivamente alla realizzazione dell'opera il proponente presenti, a propria cura e spese, un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate coerente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 260/2010. Tale piano dovrà essere sottoposto ad ARPAV per l'approvazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
(dr. Ugo Pretorius)

Referente della pratica:  
**Ufficio Reti di monitoraggio**  
Dr. Mario Serrinotto  
e-mail: [mserrinotto@arpa.veneto.it](mailto:mserrinotto@arpa.veneto.it)  
Tel. +39 0444 217 302

REGIONE DEL VENETO	DIREZIONE REGIONALE
DATA	20 GEN. 2014
PROT. N.	23068/63.00
INDIRIZZO	
Pratica / Fascicolo	

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 23068 data 20/01/2014, pagina 1 di 1

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 58/74

123

RES: - Allegato 7 -  
Verbale del 20/01/2014

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO  
Settore III - Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE

Prot. N. ITV/III/...13889.../15755/MF  
Del 20 AGO. 2013

A PUTIN Riccardo  
Via Enrico da Cà Zeno, 221  
36014 SANTORSO (VI)

A Regione Veneto  
Direzione Difesa del Suolo  
Calle Prfuli - Cannaregio 99  
30121 VENEZIA (VE)

Data: 13 SET. 2013  
366385/63.00

**NULLA OSTA alla COSTRUZIONE di LINEE ELETTRICHE in CAVO INTERRATO**

Vista l'istanza ricevuta il 29/10/2012, con la quale il Signor Putin Riccardo ha chiesto di poter attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775 del 11.12.1933 e del D.Lgs. 259/03, la seguente linea elettrica a media tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:

**Linea MT 20 kV di collegamento di una centrale idroelettrica sul Torrente Riofreddo denominata "Centrale Idroelettrica POLO", in comune di Arsiero (VI)**

si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

Si precisa, inoltre, la necessità che IL Sig. Putin interpelli direttamente, prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, il SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI di Telecom Italia chiamando il numero verde 800 133 131 e lo scrivente settore, a mezzo fax / e mail, al fine di pianificare il sopralluogo per le verifiche delle protezioni adottate.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da Putin Riccardo, registrato a Schio in data 16 ottobre 2012 al n. 1776 serie III, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Il responsabile del procedimento:  
Funzionario Tecnico (dott. Mauro Furlan)  
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:  
IT Veneto - Sett. III - Piano IV - Stanza 27



Il Dirigente dell'ITV  
(Ing. Luciano Cavigliola)

Via Torino, 88 - 30172 Mestre-Venezia  
tel +39 334-61.20.752 - fax +39 041-5318668  
resp. Istrutt. e resp. Proced.: mauro.furlan@mise.gov.it  
pec: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 59/74

RESI  
Zanette  
C. 18 08 40  
10

Avv. Andrea Cornolò  
Via Alessandro Volta n. 19 – 36011 Arsiero (VI)  
tel. 0445.750714 – fax 0445.740714

Spett.le REGIONE VENETO  
Direzione Difesa del Suolo

30121 - Venezia, Calle Priuli – Cannareggio 99

REGIONE  
- Allegato 8 -  
Verbale del 20/01/2014  
555581/163.00

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 555581 data 18/12/2013, pagina 1 di 5

**Osservazioni alla procedura espropriativa – Procedimento unico relativo  
all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – impianti  
idroelettrici**

Il sottoscritto avv. Andrea Cornolò del Foro di Vicenza, con studio in Arsiero (VI), Via Alessandro Volta n. 19, tel-fax 0445.740714 (pec-mail per comunicazioni ed avvisi: [andrea.cornolo@ordineavvocativicenza.it](mailto:andrea.cornolo@ordineavvocativicenza.it)) procuratore e difensore e domiciliatario dei signori BUSATO GELINDO, nato a Arsiero, il 13/08/1954, residente in Arsiero (VI), Via Scattolari n. 2, FABRELLO SILVERIO, nato a Arsiero, il 3/04/1956, residente in Arsiero (VI), Via Rovese n. 1, CAPRIN RINA, nata a Posina, il 10/03/1955, residente in Piovene Rocchette, Quartiere De Gasperi n. 17, DE ROSSO LUIGIA, nata a Velo d'Astico, il 13/09/1951, residente in Piovene Rocchette Via Garibaldi n. 30/M, BARCAROLO DINO, nato a Arsiero, il 5/03/1945, residente in Schio, Viacolo degli Ebbi n. 8, SCATOLARO DENIS, nato a Thiene, il 5/12/1977, residente in Zanè, Via Barbarigo n. 27, FABRELLO LORENA, nata a Thiene il 12/04/1963, residente in Arsiero, Viale Mazzini n. 56, formula le seguenti osservazioni in relazione alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 promossa su richiesta dei signori Putin Riccardo e Putin Federico

**PREMESSO CHE**

1. con lettere inviate agli esponenti, la Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, comunicava che parte delle aree di loro proprietà sarebbero state interessate dalla procedura espropriativa promossa dai signori Putin per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fonti rinnovabili da realizzare sul torrente Riofreddo, sito in Arsiero;
2. la missiva di cui sopra, invitava i destinatari e proprietari dei fondi interessati alla procedura di esproprio a recarsi presso gli uffici del Comune di Arsiero per visionare il progetto del suddetto impianto idroelettrico, informandoli della possibilità di presentare osservazioni alla procedura di esproprio;
3. negli elaborati presentati in comune dai signori Putin è presente una planimetria dell'area interessata, con individuazione dei terreni da espropriare, accompagnata da una distinta superfici del piano particellare di esproprio, delle servitù permanenti e delle occupazioni temporanee e permanenti.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 60/74

4. In data 18 novembre 2013 è stato pubblicato sul Giornale di Vicenza l'avviso dell'inizio della procedura espropriativa, con possibilità di presentare osservazioni alla stessa entro 30 giorni dalla pubblicazione;
  5. dalla documentazione depositata in Comune e dalla missiva inviata agli esponenti, non si evince chiaramente quale sia l'oggetto del piano particellare di esproprio e, nello specifico, che tipologia di servitù sia oggetto di esproprio;
- tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella veste di cui in epigrafe, presenta le seguenti

**Osservazioni alla procedura di esproprio**

Analizzando la missiva inviata dalla Regione Veneto agli esponenti e l'avviso pubblicato il 18/11/2013 sul Giornale di Vicenza, si evince che non vi è alcuno specifico riferimento al diritto oggetto della procedura di esproprio: non si sa, infatti, se la procedura sia relativa al diritto di proprietà, al diritto di servitù di condotta, oppure sia relativa ad entrambi. Nemmeno la documentazione presentata dai signori Putin presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arsiero, dirime i dubbi e le perplessità degli esponenti sull'oggetto della procedura di esproprio.

Tra la documentazione depositata vi è: un elaborato planimetrico con l'individuazione delle aree interessate dall'impianto idroelettrico ed una distinta superfici del piano particellare relativa al numero di mappale interessata dall'impianto e l'estensione delle superfici oggetto della procedura di esproprio, con indicazione del numero di mappale e della superficie interessata dalla procedura. Nella distinta delle superfici del piano particellare di esproprio, quindi, vi è un semplice riferimento alla superficie di servitù, alla superficie di esproprio, all'occupazione di cantiere ed all'occupazione permanente: stando, dunque, al tenore letterale della distinta si potrebbe desumere che vi sia una superficie di esproprio della proprietà, una superficie di servitù e le occupazioni, ma non vi è alcun riferimento a che tipo di servitù si faccia riferimento. Coordinando il tenore delle missive inviate dalla Regione Veneto con le planimetrie depositate si potrebbe desumere che anche il diritto di servitù sia oggetto della procedura di esproprio, ma si tratta solo di argomentazioni desumibili dai documenti e sfornite di apposita descrizione e specificazione. Infatti, agli atti manca sia il riferimento che la descrizione esatta dell'oggetto della procedura di esproprio.

Si chiede, pertanto, che venga esattamente e dettagliatamente individuata la tipologia del diritto oggetto della procedura espropriativa, se essa interessa l'esproprio del diritto di proprietà, del diritto di servitù (e quale sia il diritto di servitù), oppure entrambi.

\*\*\*

Vi è, inoltre, da aggiungere che agli atti depositati in Comune manca una relazione contenente le descrizioni dei luoghi oggetto della procedura espropriativa. Sicuramente, i signori Putin non erano obbligati ad effettuare una descrizione dello stato dei luoghi, ma sarebbe stato auspicabile attesa la reale consistenza degli stessi, come di seguito verrà illustrato. I terreni interessati alla procedura espropriativa, infatti, non consistono in prato, bosco, terreno coltivato

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 61/74

o incolto, ma costituiscono l'unica strada percorribile con mezzi meccanici per accedere dalla pubblica via ai terreni e ai boschi posti a monte della strada comunale. I proprietari dei boschi posti a monte del torrente Riofreddo, negli anni 70/80, a seguito del danneggiamento irreparabile della vecchia via pubblica (strada comunale delle Nove), per poter accedere con mezzi meccanici (trattori, camioncini ecc.) ai propri mappali per raccogliere e trasportare il legname avevano deciso di realizzare, a propria cura e spese, una strada di oltre un chilometro, che partiva dalla fine della pubblica via (strada Comune dei Riofreddo), in modo da poter essere utilizzata da tutti i proprietari dei boschi insistenti a monte e a valle della stessa per poter accedere alle proprie proprietà. Infatti, a seguito del franamento della Strada Comunale della Nove, l'unica via per accedere ai propri boschi era il sentiero comunale ivi esistente, il quale tuttavia non consentiva il transito di mezzi idonei per il trasporto del legname.

La strada privata è stata, quindi, realizzata sul terreno dei proprietari dei terreni, a ridosso del torrente Riofreddo. L'esistenza di tale strada è desumibile anche dalla planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale, ragion per cui sarebbe stato auspicabile una precisazione e descrizione sia dei terreni oggetto della procedura espropriativa, che delle modalità con cui verranno esercitate le occupazioni temporanee e di cantiere.

Ammesso, com'è auspicabile, che oggetto della procedura espropriativa sia il diritto di servitù di condotta sotterranea o interrata, come verrà esercitata di fatto questa servitù? In sede di realizzazione delle opere, la strada privata sarà praticabile? Verrà realizzato un passaggio provvisorio, oppure verrà consentito il transito anche durante i lavori?

Sicuramente, l'utilizzo della strada privata da parte degli aventi diritto è alquanto rado, e collegato soprattutto in relazione alle tempistiche del taglio del legname. In ogni caso sarebbe stato auspicabile un approfondimento ed uno studio sulle modalità dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire ai proprietari di fare delle precise e dettagliate osservazioni in merito alla procedura di esproprio del diritto di servitù di condotta interrata. In effetti, con gli elementi in possesso degli esponenti riesce difficile formulare delle osservazioni, in quanto ad oggi non si sa, nel dettaglio, come verrà realizzata di fatto la condotta, quanto tempo richiederà, se la strada privata sarà praticabile o meno ecc.

Si chiede, pertanto, che venga esattamente e dettagliatamente descritta la modalità dell'esercizio della servitù di condotta sotterranea o interrata, oggetto della servitù di esproprio.

\*\*\*

Nella denegata ipotesi in cui oggetto della procedura espropriativa sia il diritto di servitù di passaggio sia sopra terra, che sotto terra, con le presenti osservazioni gli esponenti esprimono formale dissenso per le seguenti motivazioni.

Innanzitutto, non si ravvisa la necessità di procedere all'espropriazione della servitù di passaggio sopra terra e sotto terra, quando, ai fini della realizzazione dell'impianto idroelettrico è sufficiente una servitù di condotta o di tubatura. Vi è da tener presente che il diritto di servitù

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 62/74

deve essere costituito e finalizzato al minor aggravio per il fondo servente: così facendo, i proprietari della strada privata si troverebbero nelle circostanze di dover consentire un passaggio interrato e sopra terra, continuando ad essere responsabili per eventuali danni occorsi in occasione del transito e dovendo provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto ciò sarebbe un onere troppo alto, per i fondi serventi, i cui proprietari utilizzano la strada privata saltuariamente e poche giornate all'anno, mentre i signori Putin, molto probabilmente, la percorrerebbero continuamente, al fine di verificare la funzionalità dell'impianto.

In una simile denegata ipotesi, quindi, sarebbe più auspicabile che oggetto della procedura espropriativa fosse il diritto di proprietà della strada privata, con riconoscimento della servitù di passaggio in capo a tutti i proprietari dei fondi che, ad oggi, sono serviti o utilizzano della via di accesso.

Ad ogni modo, certi che l'oggetto della servitù oggetto della procedura espropriativa sia solo la servitù di condotta sotterranea o interrata, le osservazioni relative a questo ultimo aspetto, vengono formulate solo in via subordinata e preventiva, con riserva di miglior argomentazione a seguito delle risposte ai quesiti formulati nei punti precedenti.

\*\*\*

tutto ciò premesso, gli esponenti formulano le presenti osservazioni al fine di ottenere chiarimenti sui seguenti aspetti:

1. l'esatta descrizione e denominazione del diritto di servitù oggetto della procedura espropriativa promossa dai signori Putin;
2. le modalità dell'esercizio della servitù di condotta sotterranea o interrata, in modo da far sì che il transito attraverso la strada privata di proprietà degli esponenti sia percorribile anche durante i lavori di posizionamento delle tubature, oppure sia limitato nel minor modo possibile, al fine di creare il minimo disagio per i proprietari ed utilizzatori della strada privata;
3. in subordine, nella denegata ipotesi in cui oggetto della procedura espropriativa sia il diritto di servitù di passaggio sopra terra e sotto terra, modificare l'oggetto della procedura espropriativa, limitandolo al solo diritto di servitù di condotta sotterranea o interrata, oppure, estendendolo al pieno diritto di proprietà, ma con espresso riconoscimento del diritto di servitù di passaggio in favore di tutti i mappali che utilizzano la strada privata.

Le presenti osservazioni vengono trasmesse a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail:

PROTOCOLLO.GENERALE@PEC.REGIONE.VENETO.IT

Con osservanza.

Arsiero, 16 dicembre 2013

Avv. Andrea Cornolò



**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 63/74


PROCURA: lo sottoscritto, delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente procedimento, avente ad oggetto la presentazione delle osservazioni alla procedura espropriativa promossa dai signori Putin per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fonti rinnovabili da realizzare sul torrente Riofreddo, sito in Arsiero, l'avv. Andrea Cornolò del Foro di Vicenza, ad esso conferendo ogni più ampia facoltà di legge, nonché autorizzandolo al trattamento dei dati personali e/o sensibili, utili ai fini dell'espletamento del presente mandato, avendo avuto conoscenza dei diritti e delle informazioni ex D. Lgs 30.6.2003 n. 196 ed eleggendo domicilio, presso il suo studio in Arsiero, Via A. Volta n. 19.

Arsiero, 16 dicembre 2013


Busato Gelindo



De Rosso Luigia



Fabrello Lorena




sono autentiche


Avv. Andrea Cornolò




Fabrello Silverio




Barcarolo Dino



Caprin Rina



Scatolaro Denis



**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 64/74

**- Allegato 9 -****Verbale del 20/01/2014**

**Spett.le**  
 Regione Veneto  
 Direzione Difesa del Suolo  
 Calle Priuli – Cannareggio, 99  
 30121 VENEZIA (VE)

**OGGETTO: Putin Riccardo – Putin Federico – Progetto definitivo per la costruzione di una centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" Torrente Riofreddo - DLGS 387/03 e smi - DGRV 1000/2004**  
**CONTRODEDUZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'AVV.TO ANDREA CORNOLO'**

**COMUNE DI LOCALIZZAZIONE: Arsiero, Contrà Polo**

**RICHIEDENTI : Putin Riccardo – Putin Federico**

In riferimento al procedimento unico teso ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico da erigersi in Provincia di Vicenza, Comune di Arsiero Località Polo, ai sensi del DLGS 387/03 e della DGRV 1000/04 e smi, viste le osservazioni formulate dall'Avv.to Andrea Cornolò, per conto di Busato Gelindo, Fabrello Silverio, Caprin Rina, De Ross o Luigia, Barcarolo Dino, Scatolaro Denis, Fabrello Lorena, i sottoscritti Putin Federico e Riccardo proponenti dell'opera, controdeducono a quanto esposto.

Si premette inanzitutto che le opere facenti parte del progetto sono state ampiamente rappresentate graficamente negli elaborati grafici e nelle relazioni depositate presso gli enti coinvolti alla procedura autorizzativa, sono state seguite tutte le procedure volte a dare compiuta informazione a tutta la cittadinanza del Comune di Arsiero, proprietari dei terreni coinvolti e frontisti con incontro pubblico presso la sede comunale, visita locale aperta a chiunque avesse interesse a fornire osservazioni o opposizioni, il tutto sia per il rispetto della normativa vigente, ma soprattutto per cercare un dialogo propositivo che portasse alla reale conoscenza del significato dell'opera e del suo corretto inserimento ambientale.

Le persone sopra citate peraltro sono state contattate dai sottoscritti in molteplici occasioni le quali hanno sottoscritto una scrittura privata di assenso alla posa della condotta forzata lungo i terreni di loro proprietà.

Leggendo la missiva, emerge preoccupazione sulla possibilità di utilizzare da parte dei frontisti, a lavori ultimati, la strada silvopastorale esistente.

Come già relazionato, su tale sedime verrà posata una condotta completamente interrata, a lavori ultimati verrà ripristinata la sede viabile e lo stato dei luoghi ex ante lavori come del resto riportato nel progetto.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 65/74

Per i sottoscritti vi è la piena disponibilità a non limitare o ridurre la fruibilità della strada nei limiti che la stessa consente dal punto di vista costruttivo e di destinazione, dichiarano fin d'ora che sarà garantito il transito a chi ne ha diritto.

Per quanto concerne la richiesta di consentire il transito della strada anche durante i lavori di posa della condotta, accogliendo in maniera propositiva l'osservazione, i sottoscritti informano che sarà loro cura eseguire dette lavorazioni in periodo dell'anno ove la strada non è frequentata dai frontisti ovvero al di fuori dei mesi ove viene concesso dalla Forestale il taglio di piante. In qualsiasi caso si provvederà a comunicare in via del tutto collaborativa con congruo anticipo le date previste per la posa della condotta in maniera da minimizzare i disagi.


*Distinti Saluti*

Santorso, 07 gennaio 2014

I proponenti:

Putin Federico

Putin Riccardo



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Federico Putin, written in a cursive style above a horizontal line. The second signature is for Riccardo Putin, also in a cursive style, written below the first signature and above another horizontal line.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 66/74

REGIONE DEL VENETO 38933/63.00 29 GEN 2014	RESPONSABILITÀ SERVIZI <i>Zucchi</i>   <i>Pedersola</i>
<i>Ord. Bachini</i> <i>Sup. Pedersola</i> <i>Ped</i>	<i>Bachini</i> <b>Spett.le</b> Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo Calle Priuli - Cannareggio, 99 30121 VENEZIA (VE)

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**OGGETTO: Putin Riccardo – Putin Federico – Progetto definitivo per la costruzione di una centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo" Torrente Riofreddo - DLGS 387/03 e smi - DGRV 1000/2004**

**DEPOSITO DOCUMENTAZIONE E CONTRODEDUZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20 GENNAIO 2014**

COMUNE DI LOCALIZZAZIONE: **Arsiero, Contrà Polo**

**RICHIEDENTI : Putin Riccardo – Putin Federico**

In riferimento al procedimento unico teso ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico da erigersi in Provincia di Vicenza, Comune di Arsiero Località Polo:

- Visto il verbale di conferenza dei servizi avvenuta in data 20 gennaio 2014, con la quale venivano sospesi i lavori per la richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, i sottoscritti Putin Riccardo e Putin Federico, proponenti dell'impianto in questione, controdeducono secondo quanto segue:
  - Primo punto : " riferimenti alla data di verifica delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Industria 10.09-2010 Parte III punto 13.03";
  - Quarto Punto : " Tavola di analisi del contesto considerato con verifica delle vestigia della Prima guerra mondiale fuori terra e verifica archeologica delle aree soggette a scavi da concordare con la competente Soprintendenza Archeologica in indirizzo".
 E' stata preparata idonea documentazione che viene contestualmente spedita agli Enti in indirizzo per il parere di competenza.
- Secondo Punto: relazione paesaggistica aggiornata come da schema definito dal tavolo di lavoro sulle centrali idroelettriche aperto da codesta Regione nel 2012 e con l'intesa stipulata con la Direzione Regionale dei Beni Culturali del Veneto;
- Terzo Punto: La relazione paesaggistica deve contenere tutte le adeguate valutazioni aggiornate definite dal documento conclusivo del Tavolo di Lavoro e deve essere approfondita con adeguate tavole di simulazione fotografica dello stato di avanzamento dei lavori e dello stato finale dopo le necessarie mitigazioni.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 67/74

Per questi due punti la ditta proponente ha potuto verificare che le linee guida citate non sono state ancora definite dalla Regione Veneto, pertanto non è possibile produrre la documentazione richiesta.

Per l'impianto in esame è stato ottenuto il regolare nulla Osta Paesaggistico da parte della Soprintendenza in indirizzo, allegando tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per detti pareri, in particolare sono state allegate anche le tavole di simulazione fotografica delle opere progettate per una completa ed esaustiva comprensione dell'impatto ambientale. I sottoscritti rimangono comunque a disposizione della Soprintendenza in via del tutto collaborativa, per chiarimenti scritti onde convenire alla reiterazione del parere già positivo. Chiedono che la Soprintendenza stessa comunichi ai sottoscritti con congruo anticipo l'eventuale necessità di deposito di documenti, onde evitare una ulteriore dilazione temporale nell'approvazione dell'impianto.


Tale funesta condizione infatti comporterebbe l'impossibilità di accedere al registro per gli incentivi per fonti rinnovabili con conseguente danno economico incommensurabile.

Fiduciosi in un positivo riscontro porgiamo distinti saluti

Santorso, 24 gennaio 2014

I proponenti:

Putin Federico



Putin. Riccardo



## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 68/74

**VENETO**  
**AGRICOLTURA**  
 Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

- Allegato 4 -

Protocollo n. 1533 Sezione Innovazione e Sviluppo  
 (si prega citare nella risposta)

Legnaro, 20 GEN. 2014

risp. a foglio del 27/12/2013 prot. n. 566944  
 allegato

Spett.le REGIONE VENETO  
 Direzione Difesa del Suolo  
 c.a. Ing. Lorenza Modenese  
 Palazzo Linetti - Calle Priuli  
 Cannaregio, 99  
 30121 VENEZIA

e p.c. Spett. Provincia di Vicenza  
 Area 7 - Servizi al Cittadino  
 c.a. Dr. Francesco Zanotto  
 Contrà Santi Apostoli, 18  
 36100 Vicenza

**Oggetto: PRESCRIZIONE OBBLIGO ITTOGENICO**

*Ditta Putin Riccardo e Federico – Domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Rio Freddo, nel comune di Arsiero.*

Facendo seguito alla Vs. lettera Prot.566944 del 27.12.2013, l'ufficio scrivente, in qualità di Amministrazione competente in materia di obblighi ittiogenici (T.U. delle Leggi sulla Pesca n. 1604 del 1931), chiede il rispetto delle normative vigenti.

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 19/1998 art.12, comma 2: "Concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta....".

Qualora la Provincia ritenga il sito non idoneo alla costruzione dell'opera specifica, la Ditta concessionaria della derivazione dovrà osservare un Obbligo Ittiogenico annuale che consiste in **n. 10.000 avannotti di trota fario** o altre specie ittiche di valore equivalente in base alle esigenze della Carta Ittica Provinciale, da immettere nel torrente interessato o in altro corso d'acqua appartenente allo stesso bacino imbrifero, indicato dalla Provincia.

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi alla ns. referente dr.ssa M. Fabiana Bilò (Tel. 049-8293900; Cell. 345-6374282) o al tecnico incaricato dr.ssa Barbara Tuzzato (Tel. 049-8293746).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
 Sezione Innovazione e Sviluppo  
 - Dott. *Luigino Disegna* -

Putin\_RioFreddo\_102\_PO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 69/74

21/02/2014 11:49 +39041714313

AUTORITÀ BACINO ADR.

- Allegato 5 -

*Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	
SERVIZIO	AUDETTO
LANETTE	Bacchion

PROT. N.321/B.5.11/2

Venezia,

21 FEB. 2014

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art. 96. Bacino idrografico dei fiumi Brenta-Bacchiglione. Domanda dei sig. ri Putin Riccardo e Putin Federico per concessione di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Rio Freddo-Val Sola in comune di Arsiero, per uso idroelettrico e portata massima di 450 l/s.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO	
Data di arrivo	
Data riportaz.	24 FEB. 2014
Prot. N.	079245
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo

Alla Regione Veneto  
 Direzione Difesa Suolo  
 Unità complessa assetto idrogeologico, demanio idrico e coste  
 e-mail: [difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)  
 PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. Alla Regione del Veneto  
 Unità di Progetto – Genio Civile di Vicenza  
 e-mail: [geniovi@regione.veneto.it](mailto:geniovi@regione.veneto.it)  
 PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi conclusiva (prevista per il giorno 24 c.m.) resa nota da Codesto Ufficio con nota prot. n. 51827 del 05.02.2014 e relativa alla domanda di concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto, la scrivente manifesta l'impossibilità a parteciparvi.

Nel merito, questa Autorità di bacino comunica quanto segue.

**PREMESSO:**

- che nel merito dell'istanza in oggetto la scrivente ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 1981/B.5.11/2 del 9.11.2009;
- che in data 24.02.2010 è stato adottato, con delibera di Comitato Istituzionale n. 1/2010 il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE;
- che la derivazione in oggetto insiste su un corpo idrico che non rientra tra quelli individuati nel Piano di gestione sopra richiamato;
- che la derivazione in argomento, poiché prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, non altera il bilancio idrico ed idrogeologico a scala di bacino;

**CONSIDERATO:**

- che gli elaborati progettuali aggiornati e scaricabili al link indicato nella nota di Codesto ufficio sopra richiamata sono difformi da quelli esaminati a suo tempo dalla scrivente per l'espressione di relativo parere (progressivamente aggiornati dall'istante con note in data 26.06.2009, 04.09.2009 e 24.09.2009) ed in particolare la TAV. 11;



**ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014**

pag. 71/74



**COMANDO FORZE di DIFESA INTERREGIONALE NORD**  
**SM - Ufficio Logistico, Demanio e Servitù Militari**

Sz. Demanio, Servitù Militari e Poligoni  
 CASERMA "PIAVE" - VIA CRISTOFORO MORO N. 7 - 35141 PADOVA  
 eme\_veneto@postacert.difesa.it

Prot.n.M\_D-E25283/6005863 Cod.Id. LOG-Dem Ind.CL.1.16.5/SEM Padova, 14 FEB. 2014  
 1° Mar. Lgt. FASSARI ☎ 049/8203528 / ☎ 049/8203525  
 suadsezdemservmil@comfodinord.esercito.difesa.it

OGGETTO: ARSIERO (VI). Impianto idroelettrico sul torrente Rio Freddo.

A REGIONE DEL VENETO  
 Direzione Difesa del Suolo  
 Calle Priuli - Cannaregio, 99 30121 VENEZIA  
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e, per conoscenza:

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 35100 PADOVA  
 Ufficio Demanio

Rif. f.n. 566944/63.00 in data 27 dicembre 2013 della Regione Veneto.

1. In esito a quanto rappresentato con il foglio in riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per quanto di competenza di questo Comando, alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, purchè i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.
2. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

REGIONE DEL VENETO - COMANDO INTERREGIONALE NORD	
Da	
Per	- 7 MAR. 2014
Per	94874/70.07
Per	
Per	

IL COMANDANTE  
 (Gen. C.A. Bruno STANO)

- Allegato 6 -

RESPONSABILITÀ SERVIZIO	ADDETTO
Zanette	Bacchion

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 94874 data 04/03/2014, pagina 1 di 1

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 72/74



Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N. *4086* Allegati  
Clas. *34.19.07*  
Fascicolo *Arsiero*  
Pos. Mon. / Pos. Vincolo

Sottofascicolo *Putin Riccardo*

Alla Regione Veneto  
Direzione Difesa del Suolo  
Cannaregio, Calle Priuli, 99  
30121 VENEZIA  
[difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)  
Lettera inviata solo tramite posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Risposta al foglio del *AC*  
Prot. Sharp del *AC* 30-01-2014 0002465

Putin Riccardo- Putin Federico  
[federico.putin@geopec.it](mailto:federico.putin@geopec.it)

**OGGETTO:** Comune di **Arsiero**, (Vicenza). Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.  
Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela di cui al Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m. e i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a norma dell'art. 13.3 del D.M. Sviluppo Economico 10.09.2010 - *Ditta: Putin Riccardo*

Con riferimento alla richiesta sopraindicata, pervenuta in data 29-01-2014 e acquisita al prot. n. 0002465 del 30-01-2014;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, informa che sul sito non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. avviati ai sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Restano salve le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

// SOPRINTENDENTE  
(arch. Gianna Gaudini)

Il responsabile dell'istruttoria  
Funzionario Arch. Pietro David

IB\_20140130/0002465-Arsiero- Putin Riccardo



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - Via porta San Fermo, 37121 Verona -  
tel. 045.80.50.111 - fax. 045.59.75.04 - C.F. 80022500237 - [www.dsp.vr.it/beniculturali](http://www.dsp.vr.it/beniculturali)  
[paes.cml.vr.it](http://paes.cml.vr.it) - [www.musei.vr.it/beniculturali](http://www.musei.vr.it/beniculturali) - [email@beniculturali.vr.it](mailto:email@beniculturali.vr.it)

## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 73/74



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N. *MM* Allegati  
Clas. *34.19.07*  
Fascicolo *Arsiero*  
Pos. Mon. / Pos. Vincolo

mbac-de-ven@mailcert.beniculturali.it

mba-sba-ven@mailcert.beniculturali.it



REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE  
DIFESA SUOLO-  
CALLE PRIULI CANNAREGIO, 99  
30100 VENEZIA  
difesasuolo@regione.veneto.it

Lettera inviata solo tramite posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Risposta al foglio del *N.*  
Prot. Supp dal *06-02-2014* *N.* *0003101*

Fotofascicolo *Putin Riccardo*

Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici del Veneto  
Ca' Michiel dalle Colonne  
Cannaregio 4314 - Calle del Duca  
30100 VENEZIA

e p.c. Alla Soprintendenza per i Beni  
Archeologici del Veneto  
Via Aquileia 7  
35139 Padova

- Allegato 8 -

Verona, 17 FEB. 2014

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 72439 data 18/02/2014, pagina 1 di 4

OGGETTO : *Arsiero*, (VI). Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al progetto di centralina idroelettrica sul torrente Rio Freddo denominata "centrale idroelettrica Polo".  
Trasmissione parere.  
Vs. rif. : prot. del - Ditta: *Putin Riccardo e Putin Federico*

Con riferimento alla convocazione pervenuta il 05-02-2014 e acquisita a protocollo in data 06-02-2014 al n. 0003101, della Conferenza di Servizi da effettuarsi il giorno 24/02/2014 alle ore 15,00 presso gli Uffici regionali di Palazzo Linetti, 1° piano "Sala Biblioteca", Calle Priuli Cannaregio 99 a Venezia, relativa al progetto specificato in oggetto, la scrivente comunica di non poter partecipare alla riunione in questione per concomitanti impegni istituzionali assunti in precedenza, né di poter incaricare altro funzionario in sostituzione per lo stesso motivo.

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i;  
Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e s. m. e i;  
VISTA la nota prot. 271 del 10/01/2014, pervenuta a questa sede in data 13/01/2014 ed acquisita al n. protocollo n.736, con la quale la medesima Direzione Regionale ha delegato la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona a rappresentarla in ordine alle funzioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. n) del D.P.R. n. 233/2007, come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, relativamente alla Conferenza di servizi in questione, acquisendo, anche, preliminarmente, il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;  
Vista la nota n.1956 del 12/02/2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, pervenuta in data 13/02/2014 con prot. n.3964 con la quale lo stesso Ufficio, in ordine ai lavori di scavo previsti in progetto, ha espresso il seguente parere:



## ALLEGATO B alla Dgr n. 626 del 29 aprile 2014

pag. 74/74

*L'area nella quale ricadono le opere in progetto non è soggetta a vincoli di natura archeologica né, ad oggi, risulta direttamente interessata da rinvenimenti archeologici noti, per quanto agli atti di questo Ufficio.*

*Si tratta, inoltre, di un'area in buona parte già manomessa da precedenti interventi e dalla recente realizzazione della strada silvo-pastorale, lungo la quale è previsto l'interramento della condotta della centrale idroelettrica.*

*Si esprime, pertanto, parere di competenza favorevole alla realizzazione dei lavori in progetto.*

*Si ricorda, comunque, l'obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza nel caso di rinvenimenti archeologici effettuati nel corso dei lavori, come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).*

Esperita l'istruttoria di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ;

Vista l'integrazione alla nota prot 1263 del 17/01/2014, pervenuta in data 05/02/2014 prot. 3075;

Visto il parere favorevole rilasciato da questo Ufficio in data 05/05/2008 prot. 6652;

Visto che le opere previste non ricadono in aree soggette alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 ;

Considerato che le opere sono previste in aree soggette alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza valuta quanto segue:

*L'intervento consiste nella realizzazione di una microcentrale idroelettrica ad acqua fluente derivando parte delle acque del Torrente Riofreddo e restituendole completamente al corso d'acqua dopo un breve tratto di circa 500 ml. L'impianto sarà costituito da una traversa di derivazione con opere di presa, da una tubazione in pressione ed infine dalla centrale di produzione. L'opera di presa, sarà realizzata sul Torrente Riofreddo lungo la valle denominata "Valle della Sola" interamente nell'area dell'alveo e sul letto in zona demaniale. Le acque del Torrente saranno parzialmente trattentate da una traversa di derivazione ortogonale allo sviluppo del corso d'acqua mediante la costruzione di un lieve sbarramento in calcestruzzo armato e due ali laterali che convoglieranno le acque a valle dello stramazzo. A monte della traversa si innalzeranno due argini artificiali in muratura di calcestruzzo in modo da realizzare un bacino di calma che rallenti il moto del Torrente. L'andamento altimetrico naturale del letto consente di realizzare il bacino di calma in quanto sono presenti dei salti di quota che affiancati al soprizzo degli argini agevolano la costituzione del bacino di calma. Sul fianco sx della traversa sarà realizzato il bacino di derivazione mediante paramenti verticali paralleli in calcestruzzo armato il tutto a formare una zona ove l'acqua derivata sarà convogliata. Completerà l'opera l'innesto delle tubazioni di adduzione verso la centrale. L'opera di presa sarà raggiungibile tramite un passaggio dalla strada laterale al torrente ricavata sull'argine realizzato a valle della traversa, provvisto di protezione con staccionate in legno. I paramenti verticali avranno struttura in calcestruzzo armato saranno interamente rivestiti in sasso facciata vista reperibile nelle cave dalla zona. Tale accorgimento consentirà di mimetizzare l'opera ed inserirla nel contesto, infine la traversa avrà anche la funzione di rallentare il flusso dell'acqua che nei momenti di piena rischia di erodere gli argini in corrispondenza delle curvature del torrente. Per il trasporto dell'acqua si prevede la posa di una tubazione completamente interrata che partirà dall'opera di presa e terminerà all'interno della centrale.*

Tutto quanto sopra richiamato e premesso;

In riferimento al progetto di cui trattasi, richiamata la delega del Direttore Regionale datata 10/01/2014 prot. n. 271, citata in premessa, si esprime parere favorevole al progetto sopra descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 233/2007 e s.m. e i., subordinandone l'efficacia al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

-dovranno essere rispettate le condizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ( con nota pervenuta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona in data 13/02/2014 ed acquisita al ns. prot. n. 3964), riportate testualmente in premessa, che devono ritenersi parte integrante del presente provvedimento autorizzativo .

//SOPRINTENDENTE  
(arch. Gianna Gaudini)

Il responsabile dell'istruttoria  
Funzionario Arch. Pietro David

IB - 20140206-0003101-Assiero-Putin Riccardo I.F.F.



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza - 3/a p.ta San Fermo - 37121 Verona -  
tel. 045.80.50.111 - fax. 045.59.75.04 - C.F.: 80022500237 - [www.sbp-vr.beniculturali.it](http://www.sbp-vr.beniculturali.it) -  
[p.e.c.:mlac.sbp-vr@beniculturali.it](mailto:p.e.c.:mlac.sbp-vr@beniculturali.it) - [e.mail:sbp-vr@beniculturali.it](mailto:e.mail:sbp-vr@beniculturali.it)

(Codice interno: 273737)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 627 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "96^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova"- anno 2015- Padova Fiere 9 maggio - 17 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.***[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "96^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova"- anno 2015- Padova Fiere 9 maggio - 17 maggio 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"96^ Fiera Campionaria Internazionale di Padova"- anno 2015- Padova Fiere 9 maggio - 17 maggio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273738)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 628 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 22 ottobre - 25 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 22 ottobre - 25 ottobre 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Auto e moto d'epoca - Mostra dell'auto e della moto d'epoca e della ricambistica originale" - 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 22 ottobre - 25 ottobre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273723)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 629 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi"- 24<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 3 ottobre - 11 ottobre 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.***[Mostre, manifestazioni e convegni]***Note per la trasparenza:**

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi"- 24<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 3 ottobre - 11 ottobre 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

**LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi"- 24^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 3 ottobre - 11 ottobre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273724)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 630 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - 18<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 5 novembre - 7 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - 18<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 5 novembre - 7 novembre relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione" - 18^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 5 novembre - 7 novembre;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273725)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 631 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "ExpoBici - Il Salone Internazionale della passione bici" - 8<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 19 settembre - 21 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**  
*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "ExpoBici - Il Salone Internazionale della passione bici" - 8<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 19 settembre - 21 settembre 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"ExpoBici - Il Salone Internazionale della passione bici" - 8<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 19 settembre - 21 settembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273726)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 632 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Flormart - Miflor - 66° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" 66^ edizione - anno 2015- Padova Fiere 9 settembre - 11 settembre 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Flormart - Miflor - 66° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" 66^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 9 settembre - 11 settembre 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Flormart - Miflor - 66° Salone Internazionale Florovivaismo, Attrezzature e Giardinaggio" 66^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 9 settembre - 11 settembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273727)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 633 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Passione Moto - Salone Internazionale della Motocicletta" - 19<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 28 marzo - 29 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**  
*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Passione Moto - Salone Internazionale della Motocicletta" - 19<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 28 marzo - 29 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Passione Moto - Salone Internazionale della Motocicletta" - 19<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 28 marzo - 29 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273728)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero"- 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 31 ottobre - 1 novembre 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero"- 32<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 31 ottobre - 1 novembre 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"TUTTINFIERA - Fiera Mercato dell'hobby e del tempo libero"- 32^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 31 ottobre - 1 novembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273729)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 635 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere"- 8^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015 Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.***[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere"- 8^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a..

"Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere"- 8<sup>a</sup> edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273733)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 636 del 29 aprile 2014

**Manifestazione fieristica: "Koinè - Rassegna di Arredi, Oggetti Liturgici e Componenti per l'edilizia di Culto" - edizione 16<sup>^</sup> - Vicenza Fiere 18 aprile - 21 aprile 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Koinè - Rassegna di Arredi, Oggetti Liturgici e Componenti per l'edilizia di Culto" - edizione 16<sup>^</sup> - Vicenza Fiere 18 aprile - 21 aprile 2015 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTA la propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..

"Koinè - Rassegna di Arredi, Oggetti Liturgici e Componenti per l'edilizia di Culto" - edizione 16<sup>a</sup> - Vicenza Fiere 18 aprile - 21 aprile 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273785)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 637 del 29 aprile 2014

**Autorizzazione di atti relativi al personale dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. Anno 2013. (DDGR n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013).***[Mostre, manifestazioni e convegni]***Note per la trasparenza:**

Viene autorizzata, all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- richiesta dell'ESU di Verona prot. n. 000936/2/1 del 26/03/2014;
- parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 39584/A.010 del 29/01/2014;
- DDGR n. 907 del 18/06/2013 e n. 2591 del 30/12/2013.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "*Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva*", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15/11/2011, il Segretario Generale della Programmazione ha inviato copia della citata DGR n. 1841/2011 a tutti gli ESU, con invito ad attenersi alle istruzioni operative individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 26257 del 18/01/2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha stabilito le istruzioni operative per gli ambiti di propria competenza.

La successiva DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di:

- a. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012;
  1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
  2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
  3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
- b. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 588553 del 31/12/2012, il Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (ora Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi elettorali e Grandi eventi) ha

trasmesso copia della citata DGR n. 2563/2012 a tutti gli ESU veneti, con invito ad attenersi a quanto in essa disposto.

Successivamente è stata approvata la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "*Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.*", che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013.

Infine è stata approvata la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali.

Premesso quanto sopra, l'ESU di Verona, con la nota prot. n. 000936/2/1 del 26/03/2014 ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva	Costo Complessivo onnicomprensivo massimo annuo (Euro)
Sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013	113.626,16

La richiesta è stata motivata con l'esigenza di sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, al fine di permettere di attribuire le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013.

Al riguardo di fondamentale importanza appaiono due fatti.

In primo luogo, si rileva che l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013 in esame prevede la distribuzione di Euro 113.626,16, importo inferiore a quello distribuito nel 2012 di Euro 125.127,61, quindi con un risparmio di Euro 11.501,45.

In secondo luogo, si osserva che l'ipotesi di Contratto in questione prevede la distribuzione di Euro 113.626,16, importo inferiore a quello del Fondo 2013 di Euro 115.074,25 (autorizzato dalla precedente DGR n. 147 del 20/02/2014, quindi con un risparmio di Euro 1.448,09).

L'Ente, poi, ha precisato di avere rispettato i vincoli e le limitazioni vigenti in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, di cui all'art. 76, commi 4 e 7, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008 e di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di rilasciare all'ESU di Verona l'autorizzazione richiesta nella tabella di cui sopra.

Tuttavia, si ritiene opportuno subordinare tale autorizzazione alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla suddetta DGR n. 2591/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841 dell'08/11/2011, n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013 e n. 147 del 20/02/2014;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (ora Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi elettorali e Grandi eventi) prot. n. 588553 del 31/12/2012 e prot. n. 536 del 02/01/2014;

VISTA la nota dell'ESU di Verona prot. n. 000936/2/1 del 26/03/2014;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. n. 39584/A.010 del 29/01/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU di Verona a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di Euro 113.626,16;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 alla condizione che l'ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2591/2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273787)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 640 del 29 aprile 2014

**D.M. 08.10.1998. Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.). Programma di Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo Turistico delle Aree costiere del Veneto Orientale (P.R.A.S.T.A.V.O.). Rimodulazione del Programma e richiesta di proroga al termine dello stesso al 31.12.2016. Nuovo riparto dei finanziamenti ministeriali previsti per la progettazione, per i Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e Portogruaro.**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva una proposta di variazione del P.R.A.S.T.A.V.O. (Programma di Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo delle Aree costiere del Veneto Orientale), formulata dai comuni in oggetto ed autorizza la Struttura Regionale competente a promuovere apposita istanza al Ministero.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con D.M.L.L.P.P. in data 8 ottobre 1998 pubblicato sulla G.U. del 27 novembre 1998, n. 278, modificato ed integrato con D.M. 28 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1999, n. 170, è stato approvato ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi relativi alla "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.)".

Nell'ambito di tali strumenti, la Regione del Veneto ha elaborato ed adottato, in qualità di promotore, una propria iniziativa che, in un contesto di sviluppo sostenibile del territorio, si pone come obiettivo la promozione turistico-ricettiva della fascia costiera del Veneto Orientale.

Tale programma è denominato nello specifico "Programma di Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo Turistico delle Aree costiere e lagunari del Veneto Orientale (P.R.A.S.T.A.V.O.)".

Le modalità di attuazione del programma in oggetto, in relazione al quale la Regione svolge le funzioni di promotore, sono stabilite in apposito Accordo Quadro, approvato in bozza con deliberazione n. 1164 del 10 maggio 2002 dalla Giunta Regionale del Veneto e sottoscritto, su delega dei soggetti proponenti, dall'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici in data 20.05.2002 a Roma, presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Collegio di Vigilanza, a causa di problemi insorti durante la realizzazione delle opere relativi alla difficoltà di reperire finanziamenti pubblici, oltre alla difficoltà di ottenere, per tempo, le approvazioni urbanistiche necessarie alla realizzazione degli interventi, ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture una proroga al Programma al 31.12.2013.

Il Collegio di Vigilanza ed Attività di Controllo, nella riunione del 30.06.2011, tenuto conto che una serie di iniziative non hanno avuto, e non presentano possibilità di effettiva attuazione, ha richiesto alla Struttura regionale competente di verificare la possibilità di individuare interventi sostitutivi, ai quali riferire le quote di finanziamento statale per la progettazione relative agli interventi di cui non risultasse accertata la possibilità di attuazione.

A seguito della messa in atto delle relative iniziative, le variazioni ai finanziamenti alla progettazione sono state le seguenti:

Comune	Interv.o n° stralciato/rimodulato/nuovo intervento	Oggetto	Importo originario	Nuovo importo	Differenza
Caorle	8.4 Stralciato	Spostamento a mare del lungomare di levante	133.924,11	0,00	+ 133,924,11
Caorle	8.8 Stralciato	Realizzazione piano di recupero e riqualificazione comparto Falconera e piano casoni	30.429,57	0,00	+ 30.429,57
Caorle	8.12 Stralciato	Piano di recupero e riqualificazione urbana Riva dei bragozzi	10.143,19	0,00	+ 10.143,19
	8.18		169.053,19	18.538,77	

Concordia Sagittaria	<b>Rimodulato</b>	Riqualificazione urbana frazione di Sindacale con l'integrazione funzionale del sistema fluviale e la creazione di strutture a supporto della attività turistica e della nautica da diporto			+ 150.514,42
Concordia Sagittaria	<b>8.19 Stralciato</b>	Riordino ambientale delle aste fluviali del Lemene e del Canale Cavanella attraverso la razionalizzazione degli ormeggi e delle cavane, la realizzazione delle strutture di interscambio terra - acqua, e la realizzazione degli attracchi pubblici in Comune di Concordia Sagittaria	40.572,77	0,00	+ 40.572,77
Concordia Sagittaria	<b>8.19 Nuovo intervento *</b>	Interventi di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso ciclopeditonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la s.p. n° 68. Itinerario ciclabile del Lemene. 2° lotto.	0,00	40.572,77	- 40.572,77
Concordia Sagittaria	<b>8.20 Stralciato</b>	Intervento di riforestazione del Bosco delle Lame in località Sindacale	6.897,37	0,00	+ 6.897,37
Concordia Sagittaria	<b>8.20 Nuovo intervento *</b>	Progetto porta ovest. Riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale con realizzazione di percorso ciclabile lungo la s.s. 14 tra le località Mazzolada in Comune di Portogruaro e San Giusto in Comune di Concordia Sagittaria.	0,00	55.506,89	- 55.506,89
Portogruaro	<b>8.25 Stralciato</b>	Piazza d'acqua del Lemene e del Reghena	4.226,33	0,00	+ 4.226,33
Portogruaro	<b>8.25 bis Nuovo intervento</b>	Realizzazione di un sovrappasso di via Elisabetta sulla linea ferroviaria Treviso-Portogruaro e di altri quattro sottopassi in prossimità delle vie Noiari, Rocchi e Villastorta e di un nuovo tratto di viabilità ciclopeditonale	0,00	255.148,48	- 255.148,48
Portogruaro	<b>8.25 ter Nuovo intervento</b>	Interventi per la realizzazione di lavori di riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale relativo al progetto porta ovest	0,00	25.479,62	- 25.479,62
<b>Sommano</b>			<b>395.246,53</b>	<b>395.246,53</b>	<b>+ 0,00</b>

\* - Interventi in sostituzione dei precedenti.

Gli interventi che non presentano interamente o parzialmente possibilità di attuazione sono pertanto i seguenti:

Comune	Interv.o n°	Oggetto	Provvedimento di impegno	Impegno	Contributo ministeriale da revocare
Caorle	<b>8.4</b>	Spostamento a mare del lungomare di Levante	Dd.ll.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 133.924,11
Caorle	<b>8.8</b>	Realizzazione piano di recupero e riqualificazione comparto Falconera e pian Casoni	Dd.ll.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 30.429,57
Caorle	<b>8.12</b>	Piano di recupero e riqualificazione urbana Riva dei Bragozzi	Dd.ll.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 10.143,19
	<b>8.18</b>		Dd.ll.pp.		

Concordia Sagittaria	<b>Rimodulato</b>	Riqualificazione urbana frazione di Sindacale con l'integrazione funzionale del sistema fluviale e la creazione di strutture a supporto della attività turistica e della nautica da diporto	N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 150.514,42
Concordia Sagittaria	<b>8.19</b>	Riordino ambientale delle aste fluviali del Lemene e del Canale Cavanella attraverso la razionalizzazione degli ormeggi e delle cavane, la realizzazione delle strutture di interscambio terra - acqua, e la realizzazione degli attracchi pubblici in Comune di Concordia Sagittaria	Dd.II.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 40.572,77
Concordia Sagittaria	<b>8.20</b>	Intervento di riforestazione del Bosco delle Lame in località Sindacale	Dd.II.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 0,00
Portogruaro	<b>8.25</b>	Piazza d'acqua del Lemene e del Reghena	Dd.II.pp. N° 374/02	N° 7616/02	Euro. 4.226,33
<b>Totale dei contributi ministeriali assegnati per gli interventi del quale si prorone il trasferimento ai nuovi interventi 8.19; 8.20; 8.25 bis; 8.25 ter.</b>					<b>Euro. 369.810,39</b>

In relazione a detti interventi, con nota congiunta, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Caorle, Portogruaro e Concordia Sagittaria, prot. n° 54202 del 21.11.2011, è stato proposto, da parte delle tre Amministrazioni, a far sì che la sopra menzionata somma di Euro. 369.810,39 venga destinata agli interventi di seguito descritti:

Comune	Interv.o n°	Oggetto	Importo precedentemente assegnato	Nuovo importo	Somma destinata al nuovo intervento
Concordia Sagittaria	8.19	Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione percorso ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la s.p. n. 68. Itin.ciclabile del Lemene 2° lotto	40.572,77	40.572,77	<b>40.572,77</b>
Concordia Sagittaria	8.20	"Progetto porta Ovest. Riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale con realizzazione di percorso ciclabile lungo la s.s. 14 tra le località Mazzolada in Comune di Portogruaro e San Giusto in Comune di Concordia Sagittaria"	6.897,37	55.506,89	<b>48.609,52</b>
Portogruaro	8.25 bis	Realizzazione di un sovrappasso di via Elisabetta sulla linea ferroviaria Treviso-Portogruaro e di altri quattro sottopassi in prossimità delle vie Noiari, Rocchi e Villastorta e di un nuovo tratto di viabilità ciclopedonale.	0,00	255.148,48	<b>255.148,48</b>
Portogruaro	8.25 ter	Interventi per la realizzazione di lavori di riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale relativo al progetto porta ovest con realizzazione di percorso ciclabile lungo la s.s. 14 tra le località Mazzolada in Comune di Portogruaro e San Giusto in Comune di Concordia Sagittaria	0,00	25.479,62	<b>25.479,62</b>
<b>Sommano</b>					<b>369.810,39</b>

In quanto agli interventi di cui sopra, proposti dal Comune di Portogruaro, si precisa che attengono all'attuazione del programma di eliminazione dei passaggi a livello (S.F.M.R.) Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, sulle linee ferroviarie Trieste - Venezia e Treviso - Portogruaro, in attuazione dell'accordo raggiunto nel 2002 e modificato nel 2006, tra la Regione del Veneto, il Comune di Portogruaro e Rete Ferroviaria Italiana.

Il programma partito nel 2006 con la realizzazione del sovrappasso di via Santa Elisabetta sulla linea ferroviaria Treviso - Portogruaro, proseguirà con la realizzazione di altri quattro sottopassi.

Le opere in programma hanno valenza sovra comunale tenuto conto dell'importanza che riveste la stazione di Portogruaro per l'intero territorio del Veneto Orientale e per il fatto che diventerà stazione di testa del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.). E' per ciò che i Sindaci dei tre Comuni sopra citati concordano nel richiedere congiuntamente la possibilità di impegnare per la progettazione di tali opere ferroviarie, le somme già assegnate ai Comuni stessi altri interventi non più realizzabili, tenuto conto che il costo di attuazione del progetto S.F.M.R. ammonta a circa 150 miliardi di euro.

In particolare, l'intervento denominato 8.25 bis "Realizzazione di un sovrappasso di via Elisabetta sulla linea ferroviaria Treviso-Portogruaro e di altri quattro sottopassi in prossimità delle vie Noiari, Rocchi e Villastorta e di un nuovo tratto di viabilità ciclopedonale", proposto dal Comune di Portogruaro, avrà un costo complessivo di Euro. 20.027.649,97.

L'intervento denominato 8.25 ter del medesimo comune, riguarda il "Progetto Porta Ovest" ed in particolare la realizzazione di lavori di riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale con realizzazione di percorso ciclabile lungo la S.S. 14 tra le località Mazzolada in comune di Portogruaro e San Giusto in Comune di Concordia Sagittaria per un costo complessivo di Euro. 2.000.000,00.

In quanto ai due nuovi interventi il Comune di Concordia Sagittaria ha richiesto di sostituire i precedenti due non finanziati, con altri due di sicura realizzazione:

- 8.19\* - Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il Centro Storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68. Itinerario ciclabile del Lemene 2° lotto (costo dell'opera Euro. 1.900.000,00);
- 8.20\* - "Progetto Porta Ovest. Riassetto idrogeologico e riqualificazione ambientale con realizzazione di percorso ciclabile lungo la S.S. 14 tra le località Mazzolada in Comune di Portogruaro e San Giusto in Comune di Concordia Sagittaria" (costo dell'opera Euro. 1.200.000,00).

Il nuovo intervento 8.19\* usufruirà del contributo a suo tempo assegnato al vecchio intervento 8.19 di Euro. 40.572,77. Il nuovo intervento 8.20\* usufruirà del contributo già assegnato al vecchio intervento 8.20 di Euro. 6.897,37 oltre ad Euro. 48.609,52 (parte di complessivi Euro. 369.810,39 devoluti a favore dei nuovi interventi 8.19; 8.20; 8.25 bis; 8.25 ter).

Si precisa inoltre, a completamento della rimodulazione del quadro generale, che l'intervento 8.18 del Comune di Concordia Sagittaria è stato rivisto per un importo relativo al finanziamento per la progettazione pari ad Euro. 18.538,77.

Il Collegio di Vigilanza in data 3 dicembre 2013, sulla scorta dei nuovi progetti preliminari, ha approvato il nuovo riparto, così come illustrato nei precedenti quadri riepilogativi, subordinatamente alla richiesta di conferma da parte delle amministrazioni interessate, delle proposte di cui alla citata nota congiunta prot. n. 54202 del 21.11.2011 dei Comuni di Caorle, Portogruaro e di Concordia Sagittaria.

A tale riguardo il Comune di Concordia Sagittaria con nota prot. n. 4743 in data 10 marzo 2014, il Comune di Portogruaro con nota prot. n. 10956 in data 12 marzo 2014 ed il Comune di Caorle con nota prot. n. 8276 in data 13 marzo 2014 hanno riconfermato le modifiche di cui alla nota congiunta prot. n. 54202 in data 22.11.2011.

Nella medesima riunione del 3 dicembre 2013, il Collegio di Vigilanza, ha autorizzato la Struttura regionale competente a formulare al Ministero delle Infrastrutture la relativa richiesta di rimodulazione del Programma. Nell'**Allegato A** alla presente deliberazione "PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE INIZIATIVE AL 30.06.2013" è contenuto il programma degli interventi di cui al P.R.A.S.T.A.V.O. (Programma di Riqualificazione Ambientale e Sviluppo Turistico delle Aree costiere e lagunari del Veneto Orientale), aggiornato con le modifiche descritte nel presente provvedimento.

Secondo quanto stabilito nella riunione del Collegio di Vigilanza ed Attività di Controllo n. 13 in data 3 dicembre 2013, in considerazione ai termini di conclusione delle citate opere segnalate nei monitoraggi semestrali degli interventi, la struttura regionale competente provvederà altresì a richiedere opportuna proroga alla scadenza del Programma fino alla data utile del 31.12.2016.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.M. 08.10.1998 e le relative modificazioni con il testo successivo del D.M. 28.05.1999, con i quali il Ministero del LL.PP. ha Istituito i "Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio";

VISTI i Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18.04.2001 e in data 17.05.2001;

VISTO il D.M. n. 1469 in data 25.10.99;

VISTA la D.G.R. n. 1164 del 11.05.2002;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012

delibera

1. di approvare la rimodulazione del Programma di interventi denominato Programma di Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo delle Aree costiere e lagunari del Veneto Orientale "P.R.A.S.T.A.V.O." secondo lo schema di cui alle premesse, così come approvato dal Collegio di Vigilanza in data 3 gennaio 2013;
2. di approvare l'**Allegato A**, "PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE INIZIATIVE AL 30.06.2013", alla presente deliberazione contenente l'aggiornamento e l'integrazione degli interventi ammessi a finanziamento;
3. di formulare al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di proroga al 31.12.2016 del termine per l'attuazione dell'iniziativa;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici delle attività conseguenti alle precedenti disposizioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/18



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, ALL'ENERGIA, ALL'ENERGIA, ALLA POLIZIA LOCALE E ALLA SICUREZZA

Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.

Sezione Lavori Pubblici

D.M. 08.10.1998.

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE (P.R.U.S.S.T.)

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI SVILUPPO TURISTICO DELLE AREE COSTIERE E LAGUNARI DEL  
VENETO ORIENTALE  
(P.R.A.S.T.A.V.O.)

**COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO****Soggetto promotore: REGIONE DEL VENETO****PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE INIZIATIVE AL 30.06.2013**

pag. 2/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI SVILUPPO TURISTICO DELLE AREE COSTIERE E LAGUNARI DEL VENETO ORIENTALE (P.R.A.S.T.A.V.O.) - PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI - MONITORAGGIO AL 30.06.2013														
Inter vent o n°	Titolo dell'intervento	Tipo di interve nto pubblic o/priv ato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPO NIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazio ne dell'interv ento in mesi	Data previst a di inizio lavori in Accor do Quadr o	Data effettiv a di inizio dei lavori	Data effettiv a di fine dei lavori (collau do)	Richie sta di prorog a della fine dei lavori
<b>RISORSE PUBBLICHE</b>														
8.1	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA E RIORDINAMENTO DELLE FASCE COSTIERE E DELLE FOCI FLUVIALI NEI COMUNI DI CAORLE E S. MICHELE AL TAGLIAMENTO ED ERACLEA	pubblico	21.391.000,00	14.391.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	39	marzo 2002	dicembre 2004		Dic. 2016 *
8.2	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NAVIGABILITA' E DELLA SICUREZZA DELLE SPONDE DEL FIUME LEMENE E DELLA LITORANEA VENETA NEI TRATTI INTERESSANTI I COMUNI DI CAORLE, S.M. AL TAGLIAMENTO, CONCORDIA, SAGGITARIA, PORTOGRUARO, GRUARO E ERACLEA	pubblico	8.263.310,39	1.343.413,14	0,00	0,00	0,00	6.919.897,25	0,00	43	marzo 2002	settembre 2005		Dic. 2016 *
8.3	LAGUNA DEL MORTO, RESTAURO DELLE EX VALLI DA PESCA, SISTEMAZIONI IDRAULICHE DELLA LAGUNA, RIPRISTINO DEL BIOTOPO, RESTAURO AREA DI GOLENA IN COMUNE DI ERICLEA	pubblico	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	0,00	26	marzo 2002	aprile 2004		Dic. 2016 *

REGIONE DEL VENETO - UNITA' PERIFERICA GENIO CIVILE DI VENEZIA

pag. 3/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

SOGGETTO ATTUATORE	Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALI RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVAZIONE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVAZIONE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista inizio lavori in Accordo Quadro	Data prevista fine lavori in Accordo Quadro	Data effettiva di inizio lavori (collaudo)	Data effettiva di fine lavori (collaudo)	Richiesta di proroga della fine dei lavori	
																	INTERVENTO DI CUI SI PROPONE LO STRALCIATO DAL PROGRAMMA
OMUNE DI CAORLE	8.4	SPOSTAMENTO A MARE DEL LUNGOMARE DI LEVANTE	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		marzo 2002	febbraio 2007	settembre 2005	luglio 2006	Collaudo	
	8.5	REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	pubblico	1.129.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	marzo 2002	febbraio 2007	marzo 2005	luglio 2006	Collaudo	
	8.6	PONTE LEVATOIO RIO INTERNO	pubblico	2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	2.065.827,60	0,00	0,00	60	marzo 2002	febbraio 2007	marzo 2002	marzo 2002	Dic. 2016 *	
	8.7	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CAORLE	pubblico	9.172.274,53	0,00	0,00	0,00	319.197,09	0,00	0,00	45	marzo 2002	novembre 2005	marzo 2002	novembre 2002	In fase di Collaudo	
	8.8	Realizzazione piano di recupero e riqualificazione comparto Falconera e piano Casoni	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8.9	SISTEMAZIONE LUNGOMARE PORTO S. MARGHERITA	pubblico	2.324.056,05	0,00	0,00	33.305,27	0,00	0,00	0,00	15	marzo 2002	maggio 2003	marzo 2002	aprile 2003	Collaudo	
	8.10	MERCATO ITTICO IN CENTRO STORICO	pubblico	2.293.438,04	0,00	1.170.000,00	0,00	395.962,54	0,00	0,00	60	marzo 2002	febbraio 2007			Dic. 2016 *	

pag. 4/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

Inter vent o n°	Titolo dell'intervento	Tipo di interve nto pubblic o/priv ato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBI LI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONI BILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazio ne dell'interv ento in mesi	Data previst a di fine lavori in Accord o Quadr o	Data effett iva di inizio dei lavori	Data effettiv a di fine dei lavori (collau do)	Richie sta di prorog a della fine dei lavori
8.11	Il Soggetto Proponente ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria il T. di C. PARCO LETTERARIO HEMINGWAY	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA				
8.12	PIANO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA RIVA DEI BRAGOZZI	pubblico	774.685,34	442.719,29	0,00	0,00	0,00	331.966,07	0,00	48	marzo 2002	febbraio 2006		Dic. 2016 *
8.13	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE ZENITH A BILIONE	pubblico	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00	40	marzo 2002	giugno 2005		Lugl. 2014
8.14	LAVORI DI PROSEGUIMENTO DUNA DIFESA A MARE CON PISTA CICLABILE DA VIA ARRIETE A BIBIONE PINETA	pubblico	7.761.953,49	0,00	0,00	3.816.242,25	0,00	1.151.023,19	0,00	131	marzo 2002	gennaio 2013	novembre 2002	Ago 2015
8.15	DISEGNO DI RETE CICLABILE NEL COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - BIBIONE	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA				
8.16	INTERVENTI DI ARREDO E RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA DELLE COSTELLAZIONI E P.ZZA ORIONE IN BIBIONE	pubblico	2.065.827,60	0,00	0,00	342.860,78	0,00	1.038.779,09	0,00	47	marzo 2002	gennaio 2006	ottobre 2006	Magg. 2016

pag. 5/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

SOGGETTO ATTUATORE	Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista all'inizio lavori in Accordo Quadro	Data effettiva di inizio lavori	Data effettiva di fine lavori (collaudo)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
S. MICHIELLE TAGLIAMEN...	8.17	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DI BIBIONE CENTRO CON BIBIONE PINEDA	pubblico	2.859.344,64	601.705,86	0,00	373.924,14	0,00	1.884.344,64	0,00	70	marzo 2002	ottobre 2006		Magg. 2016
	8.18	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE DI SINDACALE MEDIANTE L'INTEGRAZIONE FUNZIONALE AL SISTEMA FLUVIALE E LA CREAZIONE DI STRUTTURE A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' TURISTICA E DELLA NAUTICA	pubblico	169.053,19	169.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	marzo 2002	ottobre 2006	ottobre 2008	
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	8.19	INTERVENTO CHE SOSTITUISCE IL VECCHIO INTERVENTO 8.19-: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO STORICO DI CONCORDIA SAGITTARIA E CAVANELLA LUNGO LA S.P. 68 - ITINERARIO CICLABILE DEL LEMENE 2° LOTTO.	pubblico	1.674.294,28	0,00	0,00	1.674.294,28	0,00	0,00	0,00					Dic. 2016 *
	8.20	INTERVENTO CHE SOSTITUISCE IL VECCHIO INTERVENTO 8.20 - PROGETTO PORTA OVEST. RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO LA S.S.14 TRA LE LOCALITA' MAZZOLADA E SAN GIUSTO.	pubblico	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00					Dic. 2016 *

pag. 6/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALI RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista di fine lavori in Accordo Quadro	Data effettiva di inizio lavori	Data effettiva di fine lavori (colloquio)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
8.21	Il Soggetto Proponente ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria I/A, Q, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE NORD-EST DELLA CITTÀ ROMANA; COPERTURA E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L'APERTURA AL PUBBLICO DELLE TERME ROMANE	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA				
8.22	REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNARIA DEL CENTRO STORICO DI PORTOGRUARO E AREE ADIACENTI, GRAVITANTI SUL LEMENE E SUL REGHENA	pubblico	9.486.340,18	5.491.069,60	0,00	0,00	0,00	3.995.270,58	0,00	45	marzo 2002	novembre 2005	marzo 2002	Dic. 2016 *
8.23	RINNOVO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL CENTRO STORICO DI PORTOGRUARO E AREE ADIACENTI	pubblico	384.608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	384.608,41	0,00	45	marzo 2002	novembre 2005	luglio 2003	Intervento accorpo allo stralcio "A"
8.24	ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI PORTOGRUARO	pubblico	7.144.021,19	3.606.070,36	0,00	0,00	0,00	3.470.605,16	0,00	54	marzo 2002	agosto 2006	marzo 2002	Dic. 2016 *
8.25	P.ZZA D'ACQUA DEL LEMENE E DEL REGHENA	pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO DI CUI SI PROPONE LO STRALCIATO DAL PROGRAMMA				

COMUNE DI PORTOGRUARO

pag. 7/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

COMUNE DI PORTOGRUARO		COMUNE DI GRUARO	
<b>8.25 bis</b>	(NUOVO INTERVENTO) REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPASSO DI VIA ELISABETTA SULLA LINEA FERROVIARIA TREVISO-PORTOGRUARO E DI ALTRI QUATTRO SOTTOPASSI IN PROSSIMITA' DELLE VIE NOIARI, ROCCHIE VILLASTORTA E DI UN NUOVO TRATTO DI VIABILITA' CICLOPEDONALE. INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI A SPESE DEI TRE ENTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO NEL 2002. R.F.I., IL COMUNE DI PORTOGRUARO E LA REGIONE DEL VENETO.	pubblico	16.046.458,98
		0,00	0,00
		0,00	7.309.254,25
		6.628.211,61	2.108.993,12
		0,00	0,00
		37	
			luglio 2013
			sett. 2016
			Sett. 2016
<b>8.25 ter</b>	(NUOVO INTERVENTO) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO PORTA OVEST	pubblico	1.200.000,00
		0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00
		0,00	0,00
		7	
			luglio 2013
			sett. 2016
			Sett. 2016
8.26	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTTORIA ALL'USCITA AUTOSTRADALE DELLA A28 PORTOGRUARO - PORDENONE INTERSECANTE LA S.S. 251	pubblico	1.697.593,83
		0,00	1.697.593,83
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		60	
			marzo 2002
			febbraio 2007
			giugno 2005
			maggio 2006
			Collaudat o
8.27	RECUPERO STORICO FUNZIONALE ARCHITETTONICO DEL MOLINO DI BOLDARA E RELATIVO AMBITO DI INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE	pubblico	1.032.913,80
		0,00	1.032.913,80
		0,00	0,00
		60	
			marzo 2002
			febbraio 2007
			Dic. 2016 *

pag. 8/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALI RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE ATTIVATE	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista di inizio lavori in Accordato Quadro	Data effettiva di inizio dei lavori	Data effettiva di fine dei lavori (collaudo)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
8.28	RIQUALIFICAZIONE DELLA SPONDA DEL FIUME LEMENE IN LOCALITA' BOLDARA CON LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE ED UN'AREA ATTREZZATA CON FINALITA' SPORTIVE E TURISTICHE	pubblico	<b>516.456,90</b>	516.456,90	0,00	0,00	0,00	60	marzo 2002	maggio 2003	ottobre 2003	Collaudo
8.29	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE REVEDOLI A TORRE DIFINE	pubblico	<b>449.317,50</b>	449.317,50	0,00	0,00	0,00	23	marzo 2002	marzo 2002	ottobre 2003	Intervento collaudato
8.30	OPERE DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI - TURISTICI ALL'INTERNO DELLA PINETA DI ERACLEA MARE.	pubblico	<b>413.165,52</b>	413.165,52	0,00	0,00	0,00	27	marzo 2002	marzo 2002	febbraio 2003	Intervento collaudato

pag. 9/18

ALLEGATO A Dgr n. del

		INTERVENTO STRALCIATO DAL PROGRAMMA						Dic. 2016
		marzo 2002	gennaio o 2007	marzo 2003			Dic. 2016 *	
		59	59	68			Dic. 2016 *	
8.31	RISTRUTTURAZIONE CAMPEGGIO COMUNALE "MARINA DI S. CROCE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO. OPERE DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITA' RICETTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.32	PROGRAMMA DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE FRA IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI DI FRATTA E ALVISOPOLI	1.394.433,63	0,00	0,00	0,00	1.394.433,63	0,00	
8.33	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTE DEL SITO DEL CASTELLO DI FRATTA E DELLE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO LEGATE ALLA NARRAZIONE NIEVIANA	1.686.231,78	0,00	0,00	0,00	1.686.231,78	0,00	
8.34	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO DI VALLE VECCHIA	6.243.963,89	5.622.652,60	0,00	0,00	621.311,29	0,00	
VENETO	AGRICOLTURA							
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO								



pag. 11/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

Inter vent o n°	Titolo dell'intervento	Tipo di interve nto pubblic o/priv ato	INTERVENTI PUBBLICI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIB ILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBI LI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Temp o previ sto per la realiz zazio ne dell'i nterv ento in mesi	Data previ sta in Accor do Quad ro	Data previs ta di fine lavori in Accor do Quad ro	Data effettiv a di fine dei lavori (collau do)	Richiest a di proroga della fine dei lavori
8.39	RECUPERO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI UFFICI, RECUPERO DELLE OPERE ED ARREDI ESTERNI E DEGLI ANNESSI VARI DEL COMPLESSO EDILIZIO VILLA MOENIGO IN LOCALITA' ALVISOPOLI - COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGUARO (VE)	pubblico	1.282.142,25	177.382,16	0,00	1.104.760,09	0,00	0,00	0,00	30	marzo 2002	agosto 2004	aprile 2006	Contabilit à finale in corso
A.T.E.R.														
<b>SOMMANO RISORSE PUBBLICHE</b>			161.142.928,16	70.332.611,11	1.612.719,29	15.980.346,78	6.628.211,61	51.674.548,22	13.750.000,00					

RISORSE PRIVATE

pag. 12/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

Intervento n°	Titolo dell'intervento pubblico/privato	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PRIVATI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista di inizio lavori in Accordato Quadro	Data prevista di fine lavori in Accordato Quadro	Data effettiva di inizio lavori	Data effettiva di fine lavori (collaudo)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
8.40	Il Soggetto PropONENTE ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria il T. di C. OPERE PER L'INTEGRAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA FORNITURA IDRICA NEI COMUNI DI CAORLE, CONCORDIA SAGITTARIA, S.MICHELE AL TAGLIAMENTO	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA					
ENEL 8.41	OPERE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO NEI COMUNI DI CAORLE E S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	privato	3.393.353,21	0,00	1.911.650,49	0,00	0,00	0,00	1.481.702,72	27	marzo 2002	maggio 2004	giugno 2003		Dic. 2016 *
8.42	RIPASCIMENTO DELL'ARENILE AD USO BALNEAZIONE E AREA BOSCATI DAL FARO DI PUNTA TAGLIAMENTO A PIAZZALE ZENITH IN BIBIONE	privato	8.592.250,36	0,00	3.252.201,68	0,00	0,00	0,00	5.340.048,68	63	marzo 2002	febbraio 2007			Dic. 2016 *
8.43	PONTILE A MARE IN BIBIONE	privato	2.850.000,00	0,00	25.000,00	0,00	595.000,00	0,00	2.230.000,00	60	marzo 2002	maggio 2007			Dic. 2016 *

**ALLEGATO A Dgr n.**

**del**

pag. 13/18

Intervento n°	Titolo dell'intervento pubblico/privato	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PRIVATI TOTALI RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista di fine lavori in Accordo Quadro	Data effettiva di fine dei lavori (collaudo)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
8.44	PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARENILI DI CAORLE	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO STRALCIATO DAL PROGRAMMA			
8.45	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE ALBERGHIERE SITE NEL LITORALE DI LEVANTE	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO STRALCIATO DAL PROGRAMMA			
8.46	OPERE SUPPLEMENTARI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NEL COMPARTO DI LOCALITA' CAORLE VALLE ALTANEA	privato	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	marzo 2002	ottobre 2006	marzo 2002	Intervento concluso

SOGGETTO ATTUATORE  
CONSORZIO ARENILI E ALBERG. DI CAORLE

GIOVE S.R.L. (EX S.I.D.A.)

pag. 14/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

SOGGETTO ATTUATORE	Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PRIVATI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista inizio lavori inquadro	Data prevista fine lavori inquadro	Data effettiva di inizio lavori (collaudo)	Data effettiva di fine dei lavori	Richiesta di proroga della fine dei lavori
	8.47	Il Soggetto Proponente ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria il T. di C. REALIZZAZIONE DI AVIOSUPERFICIE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' TURISTICA E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ALTAN RENZO S.R.L.	8.48	PORTO TURISTICO IN S. GAETANO DI CAORLE	privato	9.501.774,03	0,00	0,00	0,00	1.859.244,84	0,00	7.642.529,19	36	marzo 2002	febbraio 2005			Dic. 2016 *
G.R.T. S.R.L.	8.49	RESTAURO DELLA BARCHESSA SUL LEMENE (VIA BON)	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		INTERVENTO STRALCIATO DAL PROGRAMMA				
FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI	8.50	INTERVENTI PUNTUALI DI RIQUALIFICAZIONE AGROTURISTICA E DIPORTISMO	privato	2.822.880,86	0,00	2.118.988,36	0,00	703.892,50	0,00	0,00	48	marzo 2002	febbraio 2006	marzo 2002		Dic. 2016 *

**ALLEGATO A Dgr n.** del pag. 15/18

Intervento n°	Titolo dell'intervento	Tipo di intervento pubblico/privato	INTERVENTI PRIVATI TOTALE RISORSE NECESSARIE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE	Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento in mesi	Data prevista inizio lavori in Accordo Quadro	Data prevista di fine lavori in Accordo Quadro	Data effettiva di inizio lavori	Data effettiva di fine lavori (colando)	Richiesta di proroga della fine dei lavori
8.51	Il Soggetto Proponente ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria il T. di C. RESTAURO FUNZIONALE DELLE BARCSESSE E DELLA CHIESETTA DI VILLA MOCENIG-IVANCICH-BIAGGINI E DEI CORPI DI FABBRICA OTTOCENTESCHI	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA															



pag. 17/18

del

ALLEGATO A Dgr n.

8.55	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX ALVEO DEL FIUME PIAVE A FINI TURISTICO-AMBIENTALI: RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, CREAZIONE SOTTOSERVIZI E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E A SERVIZIO DEL TURISTA.	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO STRALCIATO DAL PROGRAMMA
8.56	Il Soggetto Proponente ha rinunciato all'intervento nella fase preparatoria la stipula dell'A. Q. Piazza d'acqua (ex int 18b - derivante dallo scorporo dell'inte 18 originario)	privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IL SOGGETTO PROPONENTE HA RINUNCIATO ALL'INTERVENTO IN FASE PREPARATORIA
			<b>INTERVENTI PRIVATI TOTALE RISORSE NECESSARIE</b>	<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE E</b>	<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE</b>	<b>TOTALE RISORSE PUBBLICHE SPONIBILI</b>	<b>TOTALE RISORSE PRIVATE DISPONIBILI</b>	<b>TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE</b>	<b>TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE</b>				
	<b>SOMMANO RISORSE PRIVATE</b>		<b>79.759.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.719.531,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.694.280,59</b>				

ALLEGATO A Dgr n. del

pag. 18/18

NUOVE RISORSE TOTALI PUBBLICHE E PRIVATE A SEGUITO DELLO STRALCIO DAL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 8.4; 8.8; 8.18; 8.25 E L'INSERIMENTO DELL'INTERVENTO 8.25 bis + 8.25 ter										
	Tipo di intervento pubblico/privato	TOTALE RISORSE NECESSARIE PUBBLICHE E PRIVATE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PUBBLICHE	TOTALE RISORSE ATTIVATE PRIVATE	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PUBBLICHE	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PRIVATE	TOTALE RISORSE PUBBLICHE DA REPERIRE	TOTALE RISORSE PRIVATE DA REPERIRE		
	SOMMANO RISORSE PUBBLICHE	161.142.928,16	70.332.611,11	1.612.719,29	15.980.346,78	6.628.211,61	51.674.548,22	13.750.000,00		
	SOMMANO RISORSE PRIVATE	79.759.074,75	0,00	22.345.263,00	0,00	40.719.531,16	0,00	16.694.280,59		
	<b>TOTALE RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE</b>	<b>240.902.002,91</b>	<b>70.332.611,11</b>	<b>23.957.982,29</b>	<b>15.980.346,78</b>	<b>47.347.742,77</b>	<b>51.674.548,22</b>	<b>30.444.280,59</b>		
	<b>RIEPILOGO DELLE RISORSE</b>	<b>RISORSE NECESSARIE</b>	<b>RISORSE ATTIVATE</b>	<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>RISORSE DA REPERIRE</b>					
		240.902.002,91	94.290.593,40	63.328.089,55	82.118.828,81					

note: \* = data richiesta di proroga desunta dai dati di monitoraggio inviati

note: PROPOSTA DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI DUE NUOVI INTERVENTI

note: INTERVENTI STRALCIATI DAL PROGRAMMA

note: PROPOSTA DI SOSTITUZIONE DI DUE VECCHI INTERVENTI CON ALTRI DUE NUOVI DAL PROGRAMMA

(Codice interno: 273788)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 641 del 29 aprile 2014

**Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, da parte delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - AA.TT.E.R. del Veneto (D.G.R. n. 2385 del 16.12.2013). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Rilocalizzazione del finanziamento.**

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si procede alla rilocalizzazione, in favore dell'A.T.E.R. di Verona, di un finanziamento assentito nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, per l'acquisto di alloggi nel Comune di Verona e per le motivazioni esposte nel presente provvedimento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

proposta acquisto alloggi dell'A.T.E.R. di Verona prot. n. 23573 del 29.11.2013;

istanza di autorizzazione e integrazione documentale dell'A.T.E.R. di Verona prot. n. 25080 del 23.12.2013 e prot. n. 3460 del 27.03.2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione 16.12.2013, n.2385 la Giunta Regionale ha assegnato il finanziamento complessivo di euro 42.859.769,06 alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - AA.TT.E.R. del Veneto, per la realizzazione degli interventi abitativi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato la Consiglio Regionale con Provvedimento n. 55 del 10.07.2013.

Con detto provvedimento, l' A.T.E.R. di Verona è assegnataria di un finanziamento di complessive euro 6.389.769,06, per la realizzazione dei seguenti interventi abitativi:

COMUNE INTERVENTO	CATEGORIA INTERVENTO	ALLOGGI N.	COSTO IPOTIZZATO (Euro)	CONTRIBUTO ASSEGNATO (Euro)
CASTEL D'AZZANO via Cavour	acquisto	19	3.200.000,00	1.900.000,00
VERONA via Marotto l. A4	acquisto	24	5.070.000,00	2.289.769,06
VILLAFRANCA loc. Quaderni	acquisto	8	1.352.000,00	800.000,00
BUSSOLENGO	nuova c.	6	704.000,00	600.000,00
S. AMBROGIO DI VAL.	nuova c.	8	1.167.000,00	800.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>11.493.000,00</b>	<b>6.389.769,06</b>

Con note prot. n. 25080 in data 23.12.2013 e prot. n. 3460 del 27.03.2014, l'A.T.E.R. di Verona ha chiesto la possibilità di utilizzare il suddetto finanziamento assegnato di euro 2.289.769,06 (acquisto di n. 24 alloggi in Comune di Verona - via Marotto, lotto A4) per l'acquisto di n. 28 alloggi ubicati nel medesimo Capoluogo, via Barrucchella, scale A e B, il cui costo ammonta a complessive euro 4.464.000,00.

Non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della richiesta effettuata dall'A.T.E.R. di Verona con le citate note prott. nn. 25080/2013 e 3460/2014; ciò nella sussistenza della seguente e duplice serie di considerazioni:

- la richiesta avanzata riguarda il medesimo soggetto venditore proponente (Impresa SARMAR Spa di Verona) ed è relativa ad interventi anch'essi inseriti nella "proposta di acquisto alloggi" a suo tempo inoltrata dall' A.T.E.R. di Verona alla Regione con precedente nota prot. n. 23573 del 29.11.2013;
- la proposta di sostituzione avanzata dall'Azienda Territoriale, come dalla medesima dichiarato, è caratterizzata da condizioni simili rispetto a quella originaria e permetterebbe, peraltro e nell'ambito della trattativa aziendale intrapresa, il trasferimento a titolo gratuito in favore della A.T.E.R. di Verona di ulteriori n. 2 unità ad uso abitativo rispetto alle originarie previsioni di cessione non onerosa, facenti parte del complesso immobiliare adiacente (scala

- C), finanziata dallo Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale sovvenzionata da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;
- la proposta avanzata permette di conseguire pienamente, incrementandoli, gli obiettivi, in termini di residenze, prefissati dalla richiamata D.G.R. n. 2385/2013, per una pronta risposta alle esigenze dell'abitare manifestate dalle categorie sociali economicamente svantaggiate in un territorio comunale ad alta tensione abitativa come quello rappresentato dal Capoluogo in questione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la precedente propria deliberazione 16 dicembre 2013, n. 2385;

VISTE le note dell'A.T.E.R. di Verona prot. n. 23573 del 29.11.2013, prot. n. 25080 del 23.12.2013 e prot. n. 3460 del 27.03.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di rilocalizzare, per i motivi indicati in premessa, il finanziamento regionale di euro 2.289.769,06 originariamente assegnato all'A.T.E.R. di Verona per l'acquisto di 24 alloggi in Comune di Verona - via Marotto, lotto A4, nel medesimo Comune - via Barrucchella, scale A e B, per l'acquisto di complessivi n. 28 alloggi da destinare alla locazione a canone sociale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273790)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 643 del 29 aprile 2014

**Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalle piogge persistenti nel periodo 30 gennaio - 2 marzo 2014 nelle provincie di Verona e Vicenza.***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

A seguito delle piogge persistenti nel periodo 30 gennaio - 2 marzo 2014, in provincia di Verona e Vicenza, viene proposta la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per attivare, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il Fondo di solidarietà nazionale nelle zone territoriali in cui i danni alle strutture ed alle scorte si sono manifestati con entità percentuali superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile ordinaria.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, è stata adeguata la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01).

Gli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, così come modificati dal D. Lgs. 82/2008, stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora manifestino danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile.

Si precisa che a norma di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 102/2004, non possono essere attuati interventi compensativi su danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata per gli eventi e le colture individuate dal vigente Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli.

Il Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 nell'ambito dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli determina, all'art. 11, le condizioni di intervento degli aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1118 del 12 giugno 2012, ha approvato le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attribuendo la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi.

Dal 30 gennaio al 2 marzo 2014 le provincie di Verona e di Vicenza sono state interessate da piogge persistenti che hanno provocato allagamenti e smottamenti franosi con danni sia su strade e abitazioni, che sui terreni agricoli, collinari declivi, con sradicamento di piante e cedimento della struttura di sostegno (pali, tutori, fili, ancore, etc.) di vigneti e frutteti, e cedimenti strutturali di fabbricati rurali per smottamento dei terreni su cui sono situati. L'ARPAV ha rilevato che nel solo mese di febbraio 2014 le precipitazioni rilevate hanno superato di cinque volte quelle che normalmente avvengono nei cinque mesi della stagione fredda, segnando il record per il febbraio più piovoso degli ultimi vent'anni.

L'evento è stato oggetto anche della dichiarazione dello stato di crisi con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 3 febbraio 2014.

Gli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Verona e Vicenza - a seguito delle verifiche nei territori interessati dall'evento atmosferico, hanno riscontrato l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata i cui costi di ripristino incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria delle imprese agricole danneggiate, elaborando a tal fine le previste relazioni tecniche di stima dei danni determinati dalle "piogge persistenti del periodo 30 gennaio - 2 marzo 2014", in diversi comuni delle provincie di Verona e Vicenza.

Le relazioni tecniche delimitano le zone territoriali, in cui possono essere attivabili gli interventi previsti dal D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3, per il ripristino dei danni subiti da strutture e scorte aziendali, dei seguenti comuni:

- Badia Calavena, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova, Verona in provincia di Verona;
- Gambellara, Montebello Vicentino, Chiampo, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nanto, Sovizzo in provincia di Vicenza.

Le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati, potranno presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, agli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Verona e Vicenza, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Ai fini dell'ammissibilità al ripristino dei danni su strutture aziendali e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata, i costi devono incidere in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Visto in particolare l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 102/2004, che dispone che le Regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 24335 del 6 dicembre 2013, di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014.

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.

Viste le relazioni dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Sportelli Unici Agricoli di Verona e Vicenza - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni per l'attivazione degli interventi consentiti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Vista la comunicazione dei servizi della Commissione Europea, Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale XA26/2009, inerente l'esenzione di notifica, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, per gli interventi attuati sul Fondo di Solidarietà Nazionale nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 15 del 3 febbraio 2014 di dichiarazione dello stato di crisi ai sensi della LR 11/01 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 30 gennaio 2014 nella Regione del Veneto, anche ai fini della richiesta dello "stato di emergenza" ai sensi della L. n. 225/92 e smi..

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di proporre al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, la dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica per le piogge persistenti nel periodo 30 gennaio - 2 marzo 2014, nelle provincie di:

Verona per i comuni di: Badia Calavena, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova, Verona.

Vicenza per i comuni di: Gambellara, Montebello Vicentino, Chiampo, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nanto, Sovizzo;

2. di delimitare le zone territoriali dei Comuni nelle provincie di cui al punto 1) nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

provincia di Verona comuni di: Badia Calavena, località: territori declivi; Montecchia di Crosara, località: territori declivi; Monteforte d'Alpone, località: territori declivi; Roncà, località: territori declivi; San Giovanni Ilarione, località: territori declivi; Vestenanova, località: territori declivi; Verona, località Parona;

provincia di Vicenza comuni di: Gambellara e Montebello Vicentino le località dei territori declivi; Chiampo, località Camporio; Longare, località Bugano; Lonigo località via Rocca e via Acque; Montecchio Maggiore, località Castelli; Montorso Vicentino, località via Rio; Nanto, località Angarani; Sovizzo, località via Bassona, Montemezzo, Sabbionare;

3. che le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati possano presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, agli Sportelli Unici Agricoli AVEPA di Verona e Vicenza, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica.

4. che gli interventi riguardino le imprese agricole in possesso dei requisiti di accesso previsti dal D. Lgs 102/04, per i danni, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata, che determinano una necessità di spesa per il ripristino superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale;

5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273793)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 647 del 29 aprile 2014

**Progetto a regia regionale "Piano regionale per il monitoraggio con osservazione da remoto del livello dei corsi d'acqua".***[Protezione civile e calamità naturali]***Note per la trasparenza:**

Si incarica la Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto di predisporre un piano regionale che individui i punti strategici di osservazione da remoto del livello dei fiumi, con finalità di monitoraggio e di salvaguardia dei luoghi dal rischio idrogeologico anche a supporto dell'esistente rete idrometrica.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nel novembre del 2010, si sono attivate anche numerose organizzazioni che hanno contribuito, in relazione alle proprie specialità, alle operazioni di assistenza nei confronti delle comunità e delle popolazioni colpite dalla calamità.

In particolare, imprenditori del Veneto tramite le Associazioni/Unioni territoriali industriali della Regione, che costituiscono la Federazione Regionale degli Industriali del Veneto denominata in seguito Confindustria Veneto, si è attivata fin dalle prime settimane successive ai tragici eventi, per supportare attraverso i propri iscritti, le operazioni di soccorso e ripristino.

A tale proposito, Confindustria Veneto ha successivamente ritenuto di proporre al proprio interno un progetto di solidarietà di più largo respiro, che ha coinvolto l'Associazione delle Imprese industriali e del terziario delle province di Padova, Verona e Vicenza.

Tale progetto si è già in parte concretizzato con la donazione da parte di Confindustria Veneto alla Regione del Veneto, di n. 3 motopompe carrellate ad un uso esclusivo da parte della Protezione Civile regionale quale importante e flessibile strumento per far fronte alle emergenze idrauliche sul territorio regionale; con nota dell'11 febbraio 2013 il Presidente della Regione del Veneto ha comunicato al Presidente di Confindustria Veneto la disponibilità ad accettare la donazione delle tre motopompe da soccorso.

Disponibile a finanziare altri progetti, Confindustria Veneto ha offerto alla Protezione Civile Regionale di incrementare l'azione di prevenzione e monitoraggio proponendo di valutare l'opportunità di installare delle Web-Cam su alcuni punti strategici della rete idraulica principale delle province coinvolte, in grado di supportare il lavoro di monitoraggio dei flussi dei corsi d'acqua interessati dell'esondazione del 2010. L'obiettivo è quello di realizzare un rete di telecamere disposte sul territorio al fine di videomonitorare l'andamento dei livelli idrometrici in alcune sezioni ritenute critiche poste lungo il reticolo idrografico delle principali province coinvolte. Le immagini acquisite dalla rete di Web-Cam saranno trasmesse in tempo reale presso la sala operativa del Co.R.Em., del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto e verranno messe a disposizione degli Enti locali interessati, in modo da permettere, in particolare durante gli eventi di piena, di avere a disposizione ulteriori informazioni circa il reale andamento dei livelli idrometrici e lo stato generale lungo le aste fluviali regionali attraverso una osservazione diretta da remoto.

Tale iniziativa si allinea a quanto si sta predisponendo, in termini di azioni volte alla riduzione della pericolosità, nella pianificazione regionale di protezione civile. Essa inoltre può essere un valido supporto alla cronologia delle attività che sono adottate per la riduzione della vulnerabilità dei luoghi soggetti a specifici rischi idraulici.

La possibilità di disporre di un'immagine dell'asta idrometrica, consente, qualora la sezione sia munita di sensoristica di telemisura per il monitoraggio idrometrico, di effettuare un confronto immediato sull'attendibilità del dato acquisto dalla rete di monitoraggio e, nel caso quest'ultima manifesti problemi tecnici o malfunzionamenti durante un evento di piena, di sopperire all'assenza di informazione con la lettura immediata dell'asta idrometrica; inoltre l'inquadratura generale del corso d'acqua consente di valutarne lo stato di deflusso. Nel caso la sezione monitorata non fosse dotata di un sistema di telemisura, la lettura diretta dell'asta idrometrica fornisce un valore che, in talune situazioni, si dimostra essenziale per il corretto monitoraggio dell'evento in atto.

Si intende quindi avviare le attività per la redazione di un piano generale speditivo che, già definita sotto ogni aspetto tecnico la tipologia di impianto di monitoraggio visivo, individui la localizzazione dei siti da monitorare rifacendosi a studi già effettuati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto e rinviando ad un successivo atto le modalità di finanziamento da

parte di Confindustria Veneto delle risorse necessarie per far fronte al progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58;

Vista la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. a della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. Di incaricare la Sezione Protezione Civile di predisporre il "Piano regionale per il monitoraggio visivo del livello dei corsi d'acqua" avente ad oggetto l'individuazione di punti strategici di osservazione e monitoraggio al fine di poter avere un immediato riscontro visivo del livello dei fiumi che incidono su zone a forte rischio idrogeologico anche affiancando la tradizionale rete di monitoraggio idrometrico;
2. di acquisire i dati derivanti da studi del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto circa la localizzazione dei siti ove si rende utile l'impiego di detta strumentazione;
3. di autorizzare il Direttore della Sezione Protezione Civile ad adottare i provvedimenti che si renderanno necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'installazione delle apparecchiature;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e si rinvia a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di partecipazione al progetto da parte di Confindustria Veneto, nell'ambito dell'azione di solidarietà meglio descritta in premessa;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273748)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 29 aprile 2014

**Proroga degli incarichi di posizione organizzativa al 31.12.2014.***[Organizzazione amministrativa e personale regionale]***Note per la trasparenza:**

La Giunta regionale, istituite le nuove strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, provvede alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa al 31.12.2014.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto", ha disciplinato le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

- in fase di prima applicazione della suddetta legge, la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione delle strutture organizzative con deliberazione n.2140 del 25/11/2013.

- successivamente nella seduta di Giunta del 30.12.2013 si è provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità di cui al regolamento attuativo approvato con deliberazione n. 2139 del 25/11/2013.

Sarà prossimamente approvata la deliberazione di istituzione dei nuovi Settori nell'ambito delle strutture regionali. Nel frattempo giungeranno a scadenza in data 30.04.2014 gli incarichi di posizione organizzativa, già da ultimo prorogati con deliberazione n. 1921 del 28/10/2013.

Considerato che ad oggi non è stato ancora completato l'iter riorganizzativo delle nuove strutture, si impone come necessario procedere ad una ulteriore proroga della scadenza delle posizioni organizzative entro il limite massimo del 31 dicembre 2014.

A tal fine ciascuna Area/Dipartimento provvederà a trasmettere la situazione effettiva delle posizioni organizzative assegnate tramite invio di nota alla Sezione risorse umane, con le modalità che saranno contenute in apposita circolare. Nell'occasione i Direttori potranno proporre eventuali spostamenti tra strutture conseguenti alla nuova compagine organizzativa e la proroga verrà proposta da ciascuna struttura anche alla luce della compatibilità con la nuova organizzazione che si viene delineando. Si ricorda che eventuali necessari adeguamenti potranno essere effettuati esclusivamente ad invarianza della spesa.

Successivamente, il Segretario Generale della Programmazione sulla base dei dati pervenuti - con proprio decreto ricognitivo - darà atto della situazione aggiornata delle posizioni organizzative assegnate e della proroga degli incarichi.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1921 del 28.10.2013;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2139 del 25/11/2013 e n. 2140 del 25/11/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2326 del 16/12/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30/12/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2612 del 30/12/2013;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di prorogare la scadenza delle attuali posizioni organizzative entro il limite massimo del 31 dicembre 2014;
2. di dare atto che ciascuna Area/Dipartimento provvederà a trasmettere la situazione effettiva delle posizioni organizzative assegnate tramite invio di nota alla Sezione risorse umane, con le modalità che saranno contenute in apposita circolare. Nell'occasione i Direttori potranno disporre eventuali spostamenti tra strutture conseguenti alla nuova compagine organizzativa e la proroga verrà proposta da ciascuna struttura anche alla luce della compatibilità con la nuova organizzazione che si viene delineando. Si ricorda che eventuali necessari adeguamenti potranno essere effettuati esclusivamente ad invarianza della spesa;
3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel corrispondente capitolo di bilancio per l'anno in corso, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare la Sezione risorse umane dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273775)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 651 del 29 aprile 2014

**Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 21).***[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifica richiesta da parte di una struttura regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 19 - comma 3 - della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

La Sezione Industria ed Artigianato con nota prot. n. 184116 del 28 aprile 2014, rappresenta la necessità di implementare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa n. 023301 (UPB U0061) "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (art. 23, l.r. 09/02/2001, n.5)" per Euro 2.958.610,00 e del capitolo di spesa n. 100009 (U0056) "Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore artigiano (art. 21, l.r. 17/01/2002, n.2)" per Euro 12.041.390,00.

Si rende opportuno, pertanto, al fine di superare le particolari criticità evidenziate, di provvedere all'integrazione degli attuali stanziamenti di cassa, al fine di provvedere all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), alla variazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'Allegato A) alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo di spesa n. 080030/U (UPB - U0189).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

VISTA la L.R.2 aprile 2014 n. 12, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTE la nota della Sezione Industria e Artigianato prot. n. 184116 del 28 aprile 2014.

delibera

1. di prendere atto della richiesta avanzata dalla Sezione Industria e Artigianato nei termini di cui in premessa, prescrivendo alla stessa struttura di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento, in conformità alla richiesta avanzata;
2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.                      del</b>		

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
<b>Cap. 023301</b>	FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 23, L.R. 09/02/2001, N.5)	0,00	+2.958.610,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0061</b> INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA					
<b>Centro di Responsabilità:</b> SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO					
<hr/>					
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b> FONDO DI RISERVA DI CASSA					
<b>Centro di Responsabilità:</b> SEZIONE RAGIONERIA					
<hr/>					
<b>Cap. 100009</b>	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART. 21, L.R. 17/01/2002, N.2)	0,00	+12.041.390,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0056</b> INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE					
<b>Centro di Responsabilità:</b> SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO					
<hr/>					
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Codice interno: 273827)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 652 del 29 aprile 2014

**Ulteriore posticipazione del termine di conclusione del "Progetto sperimentale per un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare". DGR n. 833 del 4 giugno 2013 e DGR n. 96 del 11 febbraio 2014.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Si posticipa ulteriormente al 30 giugno 2014 il termine di conclusione della sperimentazione del Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare - Fondazione "Mauro Baschirotto".
--

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2823 del 3.8.1999 veniva approvata la proposta, formulata dall'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, di avvio di un "progetto per la sperimentazione economico organizzativa di un Centro Diagnostico Riabilitativo extraospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle Malattie Rare" da attivarsi da parte dell'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.

Con D.G.R. n. 833 del 4.6.2013, per le motivazioni in essa esposte cui si fa rinvio, si è stabilito "... di considerare ... conclusa la sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 2823/1999 ..." prevedendo "... quale termine per la conclusione ... la data del 31 dicembre 2013, eventualmente prorogabile ...".

La Fondazione "Mauro Baschirotto", con nota del 18.11.2013 ha chiesto la proroga delle convenzioni fino all'accreditamento dei servizi erogati dal Centro Diagnostico Riabilitativo extra ospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle malattie rare" e quindi la proroga della sperimentazione.

La richiesta deve essere valutata alla luce della recente approvazione della D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013 in materia di schede di dotazione territoriale.

In particolare, tale atto prevede che ogni Direttore Generale deve formulare, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento 2014-2015 gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

La stessa deliberazione dispone che i suddetti piani aziendali debbano essere trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel BURV, avvenuta il 10.12.2013.

Successivamente, con decreto del Dirigente dell'U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata dell'allora Direzione (ora Sezione) Attuazione Programmazione Sanitaria, n. 210 del 30.12.2013, è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro finalizzato alla produzione, entro 60 giorni, di una relazione con le proprie valutazioni in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi posti alla sperimentazione in parola ed in particolar modo sulla tipologia delle attività svolte, in riferimento a quanto previsto dalla nuova programmazione regionale in ambito territoriale

In attesa della definizione dei procedimenti di cui sopra e come peraltro reso possibile da quanto previsto al punto 2 del dispositivo della DGR n. 833/2013, con DGR n. n. 96 del 11 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha ritenuto funzionale posticipare il termine della conclusione della sperimentazione al 30 aprile 2014.

Si deve ora rappresentare che il Gruppo di lavoro, che sta lavorando all'istruttoria tecnica tramite visite in loco e analisi della documentazione, dei provvedimenti e dei dati, vista la quantità di documentazione da analizzare e la complessità della questione ha chiesto una proroga al 15 giugno 2014.

Pertanto, nelle more della conclusione dell'istruttoria tecnica del citato Gruppo, ai sensi del punto 2. del dispositivo della DGR n. 833/2013, si ritiene funzionale posticipare ulteriormente il termine della conclusione della sperimentazione al 30 giugno 2014.

Si dà atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale del 16.8.2002, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 29.6.2012, n. 23, e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni n. 2823/1999, n. 3594/2002, n. 542/2005, n. 1721/2005, n. 239/2006, n. 2046/2007, n. 2718/2012, n. 833/2013 e 96 del 11 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013;

VISTO il decreto del Dirigente dell'U.C. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata dell'allora Direzione (ora Sezione) Attuazione Programmazione Sanitaria, n. 210 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di posticipare il termine della chiusura della sperimentazione del "Centro Diagnostico Riabilitativo extra ospedaliero per la Diagnosi, Terapia e Cura delle malattie rare" della Fondazione Mauro Baschiroto, di cui alla DGR n. 833/2013 ed alla DGR n. 96/2014, al 30 giugno 2014;
2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
3. il Settore Assistenza distrettuale e cure primarie della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
4. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.